GIORNALE MILITARE

1878

PARTE PRIMA







CARLO VOGHERA
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1878.

GIORNALE MILITARE
ANNO 1878

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	NUMERO dell'Atto	NUMERO della Nota	Pagina
29 dic. 1877	(DISPOSIZIONI VARIE). Istituzione del Ministero del tesoro e sue attribuzioni	1	35	1
29 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Soppressione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e passaggio alla dipendenza degli altri Ministeri dei servizi già dipendenti dal Ministero soppresso	2	36	2
30 »	(QUADRI ORGANICI). R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	4	34	13
31 »	(DIVISA E VESTIARIO). Adozione dello zaino di pelle di vitello annerito per la truppa dei bersaglieri, e modificazioni allo zaino di pelle di vitello col pelo	3	166	4
7 genn. 1878	(QUADRI ORGANICI). Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti disposti dalle tabelle annesse al R. Decreto del 30 dicembre 1877 (*atto N 4*)	5	35	77
9 »	Proclami di S. M. Umberto I	—	—	125
19 »	(GIUSTIZIA MILITARE) R. Decreto col quale è concessa l'amnistia per i reati politici, di stampa, e per i reati d'ogni altra specie commessi anteriormente al 19 gennaio 1878, quando siano soggetti a pena di durata non maggiore di 6 mesi	6	15	129
19 »	(GIUSTIZIA MILITARE). R. Decreto contenente le disposizioni circa l'amnistia concessa agli inscritti di leva di terra e di mare renitenti o refrattari, gli omessi nelle leve, i disertori e pei contravventori ad alcune leggi fiscali . . .	7	16	130

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
20 genn. 1878	(Mobilitazione) Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna degli uomini delle due classi anziane di cavalleria	8	15	132
21 »	(Servizio sanitario). Dotazione di mobilio per le camere da ufficiali infermi negli ospedali militari	9	12	133
22 »	(Disposizioni varie). Carte dei dintorni dei presidii	10	37	134
24 »	(Divisa e vestiario). Divisa degli ufficiali reintegrati nei loro gradi ed inscritti nella riserva.	11	167	135
27 »	(Regolamento d'avanzamento). R. Decreto che stabilisce che i colonnelli da promuoversi in tempo di pace al grado di maggior generale, con destinazione al comando di una brigata, debbono aver esercitato il comando di un reggimento.	12	40	137
31 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Trasferimento della stazione di Baressa a Simala	13	33	139
6 febb. 1878	(Ferrovie). Apertura della fermata di Borgio-Verezzi sulla linea Savona-Ventimiglia (rete Alta Italia)	14	81	139
20 »	(Milizia territoriale e comunale). Reciprocità di dispensa degli agenti consolari dai servizi delle milizie territoriale e comunale . .	15	2	141
21 »	(Divisa e vestiario). Cambio della cifra Reale nelle varie divise militari	16	168	142
21 »	(Ordinamento dell'esercito). Norme per le nomine degli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza effettivi ed onorari di S. M. il Re e dei Reali Principi; durata in carica, ordine d'anzianità, cessazione ed estinzione dell'onorificenza	17	60	142
21 »	(Disposizioni generali di massima). Via gerarchica per l'invio al Ministero delle domande degli ufficiali che aspirano alla nomina nelle Reali Case militari	18	9	144
21 »	(Divisa e vestiario) Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza onorari di S. M. il Re Vittorio Emanuele II	19	169	145
22 »	(Matricola). Formole matricolari relative alla ammissione all'amnistia concessa da S. M. con R. Decreto 19 gennaio 1878, N° 4261 . . .	20	29	145
23 »	(Armi e buffetterie) Modo in cui deve essere portata la nuova giberna	21	37	146

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
25 febb. 1878	(Stipendi nell'esercito). Indennità di carica per gli ufficiali superiori comandanti di corpo o capi di servizio	22	32	146
25 »	(Itinerario generale del regno). Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari	23	4	146
25 »	(Regolamento d'amministrazione). Modificazioni al regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875	24	142	154
5 mar. 1878	(Servizio sanitario) Pubblicazione di una nuova farmacopea militare	25	13	157
6 »	(Servizio sanitario) Norme pel corso teorico-pratico di medicina militare ed istruzione militare pei sottotenenti medici di nuova nomina	26	14	158
25 »	(Ferrovie). Apertura del tronco Treviglio-Rovato (rete Alta Italia)	27	82	165
26 »	(Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria). Varianti alla prescrizione di tenere in alcune circostanze cartucce sciolte nella giberna	28	4	169
27 »	(Armi e buffetterie). Varianti alla cassetta della giberna Mod. 1877	29	38	169
28 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventarii del materiale d'artiglieria e del genio (edizione 1875)	30	110	170
28 »	(Ferrovie). Apertura del tronco ferroviario Pontegalera-Fiumicino sulla linea Roma-Civitavecchia (rete Romane)	31	83	170
1 apr. 1878	(Servizio sanitario). Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, che le direzioni di sanità militare preleveranno dalla farmacia centrale militare, e che acquisteranno nel luogo di sede degli spedali, ovvero faranno preparare dalle rispettive farmacie militari	32	15	171
2 »	(Statistica). Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1877	33	7	188
8 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Variante all'elenco che fa seguito all'Atto N° 19 del 1876 che stabiliva nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio	34	111	199

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
9 apr. 1878	(Regolamento d'avanzamento). Norme d'avanzamento pei sott'ufficiali di maggiorità . . .	35	41	199
1 mag. 1878	(Armi e buffetterie). Aggiunte e varianti alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria e e del genio	36	39	201
1 »	(Regolamento d'amministrazione). Aggiunte e varianti alla nota *C* dell'istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi . .	37	143	201
2 »	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto che radia alcune fortificazioni dal novero delle opere difensive dello Stato . .	40	12	231
6 »	(Esercitazioni estive e grandi manovre). Danni prodotti a proprietà private in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari.	38	1	203
13 »	(Servizio territoriale). Ruolino delle posizioni degli ufficiali	39	24	219
18 »	(Trasporti sul mare). Istruzione per l'esecuzione della convenzione in data 15 dicembre 1877, per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata	43	5	235
20 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Prelevamento degli strumenti della 12ª e 13ª categoria, per armi portatili, dell'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio	41	111	233
21 »	(Ferrovie). Apertura della stazione di Cantù-Asnago sulla linea Milano-Como-Chiasso (rete Alta Italia)	42	84	233
27 »	(Reclutamento). Regolamento sul reclutamento dell'esercito	44	78	248
30 »	(Reclutamento). Legge colla quale è autorizzata la leva sui giovani nati nell'anno 1858 . .	45	79	249
30 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 4,400,000 pel compimento della carta topografica generale d'Italia . .	46	11	250
3 giug. 1878	(Disposizioni varie). Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della dinamite	47	98	251
6 »	(Amministrazione centrale). Passaggio di attribuzioni dall'uno all'altro ramo di servizio del Ministero	48	11	256

DATA	OGGETTO	NUMERO dell'Atto	NUMERO della Nota	Pagina
6 giug. 1878	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Pubblicazione del regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N° 12)	58	85	273
6 »	(STIPENDI NELL'ESERCITO). Competenze spettanti ai guarda-parchi del materiale pei trasporti militari lagunari	59	33	274
6 »	(OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI). R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un magazzino pel deposito delle munizioni da guerra confezionate ad uso del distretto militare di Udine . . .	65	13	291
10 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio (edizione 1875)	49	112	260
13 »	(QUADRI ORGANICI)		36	
13 »	(CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE). Formazione dei distretti militari di Vercelli, Monza, Belluno e Taranto . . .	50		263
			14	
13 »	(DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA). Periodo di tempo nel quale i maggiori nuovi promossi nell'arma di linea dai capitani di stato maggiore non devono essere nominati relatori. .	51	10	264
13 »	(DIVISA E VESTIARIO). Copertura di tela bianca per cappello da bersagliere	52	170	265
13 »	(DIVISA E VESTIARIO). Giubba di uniforme ordinaria per gli ufficiali generali	53	171	265
16 »	(MATRICOLA). Memorie storiche dei corpi	54	30	267
17 »	(UFFICIALI DI COMPLEMENTO). Norme circa la trasmissione delle domande dei sott'ufficiali congedati dall'esercito permanente per la nomina ad ufficiali di complemento	55	17	267
18 »	(FERROVIE). Distanze in chilometri da stazione a stazione delle linee Messina-Siracusa-Catania-Licata e Palermo Porto Empedocle (rete Calabro Sicule).	56	85	269
19 »	(ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE). Tariffa per gli arcioni mod. 1875	57	40	271
24 »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI). Trasferimento della stazione di S. Antonio d'Anniata a Torre dei Picenardi.	60	34	274
25 »	(RECLUTAMENTO). Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito. . .	61	80	274
26 »	(RECLUTAMENTO). Tabelle di reclutamento dei vari corpi dell'esercito	62	81	275

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1 lugl. 1878	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI). La stazione di Pedavoli assume il nome di Delianuova	63	35	289
2 »	(ARMI E BUFFETTERIE). Variante relativa al passante della giberna mod. 1877	64	41	289
5 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE) Modificazioni all'istruzione per la concessione degli attendenti (allegato N. 8)	66	86	292
7 »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI). Trasferimento della stazione da Attimis a Faedis	67	36	292
7 »	(GIUBILAZIONI). Legge contenente disposizioni relative alla liquidazione delle pensioni dei militari, e loro assimilati, ex pontefici	72	4	299
7 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Legge che riammette ufficiali ed assimilati a far valere i titoli al conseguimento dei vantaggi concessi dalla legge 23 aprile 1865, N. 2247	77	40	303
8 »	(DIVISA E VESTIARIO). Modificazioni agli zaini per la truppa	68	172	292
15 »	(FERROVIE). Varianti al regolamento 8 giugno 1870 per trasporti militari in ferrovia	69	86	297
16 »	(SERVIZIO VETERINARIO). Modifica del marchio da apporsi alla coscia sinistra dei cavalli di truppa	70	5	298
16 »	(FERROVIE). Rettifica di talune distanze chilometriche sulle linee Taranto-Reggio-Torremare-Caleiano ed Eboli-Baragiano (rete Calabra)	79	87	307
17 »	(SERVIZIO TERRITORIALE). Ruolini della posizione degli ufficiali	71	25	298
18 »	(RECLUTAMENTO). R. Decreto e regolamento per l'amministrazione della cassa militare	80	83	308
23 »	(ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE). Adozione della cinghia di corda nella bardatura mod 1875 per la fanteria	73	42	300
24 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Primo addestramento da darsi ai depositi di allevamento ai cavalli destinati ai corpi	74	39	301
25 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE). Diritti e doveri dei contabili delle sussistenze militari riguardo al saluto	75	87	301
25 »	(DIVISA E VESTIARIO). Nuovo campione di cappello alpino	76	173	301
8 ag. 1878	(RECLUTAMENTO). Aggiunta all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	78	82	305

DATA	OGGETTO	Numero dell'atto	Numero della Nota	Pagina
12 ag 1878	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Trasferimento della stazione di Vico Canavese a Meugliano	81	37	322
26 »	(Divisa e vestiario). Distintivi per gli ufficiali ed uomini di truppa effettivi agli stati maggiori dei battaglioni alpini	82	174	371
26 »	(Armi e buffetterie). Adozione di una nuova borsa ed un passante mobile da cinturini di cuoio bufalo mod. 1877 e riparazioni occorrenti alle borse da cinturino di ogni specie scucite o lacerate	82 bis	43	371
27 »	(Servizio sanitario). Adozione di nuovi modelli di zaino e coppia borse di sanità, e modificazioni a quelli esistenti. Modificazioni ai cofani di sanità in servizio	83	16	323
27 »	(Regolamento di disciplina) Modificazioni all'atto 202 del 13 ottobre 1874	84	88	373
28 »	(Ordinamento dell'esercito). Nuova tabella che fissa le ordinanze ai vari comitati, comandi, servizi, uffici ecc	85	61	374
28 »	(Disposizioni varie). R. Decreto 28 agosto 1878 per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878 N. 4461, relativa alle interruzioni di servizio militare, avvenute per causa politica	91	41	419
30 »	(Servizio territoriale). Istruzione pel servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio	90	26	389
2 sett. 1878	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria). Chiarimento al N. 753 del detto regolamento	86	12	379
8 »	(Ordinamento dell'esercito). Riordinamento delle truppe alpine	87	62	381
8 »	(Quadri organici). Riordinamento delle truppe alpine	87	37	381
9 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Trasferimento della stazione di Manziana ad Oriolo	88	38	387
10 »	(Ordinamento dell'esercito). Variazioni nella composizione di alcune brigate di fanteria, composizione, sede e comando delle brig. di caval.	89	63	387
15 »	(Ferrovie). Apertura della stazione delle Sieci situata sul tratto Pontassieve Compiobbi, della linea Firenze-Roma	92	88	420
21 »	(Ferrovie). Apertura della sezione da Resiutta a Chiusaforte, della linea che da Udine tende a Pontebba (rete alta Italia)	97	89	445

DATA	OGGETTO	NUMERO dell'Atto	NUMERO della Nota	Pagina
23 sett. 1878	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1875).	93	113	421
24 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI).	94	114	422
25 »	(ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA). Varianti alle medesime.	95	5	423
26 »	(VOLONTARI DI UN ANNO). Norme e programmi per gli esami dei volontari d'un anno e prescrizioni circa il trattamento, la disciplina, l'istruzione e servizio loro.	96	4	425
6 ott. 1878	(EQUIPAGGIAMENTO). Modificazione al mannarese ed alla guaina da mannarese dei zappatori di fanteria e cavalleria.	98	50	446
7 »	(SERVIZIO SANITARIO) Prezzo dei medicinali provvisti dalle direzioni di sanità militari ai corpi o stabilimenti estranei alla propria amministrazione.	99	17	446
14 »	(MOBILITAZIONE). Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna degli uomini delli due classi anziane di cavalleria	100	16	449
14 »	(DIVISA E VESTIARIO). Modificazioni al cappello degli ufficiali dei battaglioni alpini.	101	175	449
15 »	(DIVISA E VESTIARIO). Divisa degli attendenti degli ufficiali che prestano servizio a cavallo.	102	176	449
16 »	(DIVISA E VESTIARIO) Nuovo tipo di farsetto a maglia per la truppa (esclusi i carabinieri reali).	103	177	450
17 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Stampe, lenti e nastri metrici pel servizio di leva.	104	144	450
17 »	(ORDINAMENTO DELL'ESERCITO). Aggiunta alla tabella che fissa le ordinanze ai vari comitati, comandi, servizi, uffici ecc.	105	64	451
21 »	(ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA). Varianti alle medesime	106	6	453
21 »	(MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA). Manifesti di mobilitazione per la chiamata	107	17	453
28 »	(SERVIZIO TERRITORIALE) Situazione della forza e ruolini delle posizioni degli ufficiali.	108	27	455
28 »	(EQUIPAGGIAMENTO). Modificazione ai mannaresi e alle guaine da mannaresi destinati pel servizio di cucina.	109	51	455
28 »	(DIVISA E VESTIARIO). Piccole viti per l'assicella nella cassetta delle cartucce che trovansi negli zaini.	110	178	456
4 nov. 1878	(DIVISA E VESTIARIO). Distintivi per i vari reparti delle truppe alpine.	111	179	457

DATA	OGGETTO	NUMERO dell'Atto	NUMERO della Nota	Pagina
11 nov. 1878	(DIVISA E VESTIARIO) Aggiunta alle disposizioni per la divisa della truppa dei carabinieri reali.	112	180	459
12 »	(RECLUTAMENTO). Variante all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito 27 Giugno 1878.	113	84	459
13 »	(MODELLARIO). Adozione di nuovi modelli di certificati di tiratore e puntatore scelto.	114	6	460
14 »	(MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA). Errata corrige al Tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra.	115	18	461
25 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei regg. di artiglieria	116	42	462
26 »	(DISPOSIZIONI VARIE). R. Decreto relativo alla fornitura gratuita dei mobili agli ufficiali comandati d'autorità ad alloggiare in caserma . . .	117	43	163
2 dic. 1878	(EQUIPAGGIAMENTO). Abolizione del cavo per carri da campagna.	118	52	465
2 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.	119	115	466
3 »	(SERVIZIO SANITARIO). Aggiunta alle norme pel corso teorico-pratico di medicina militare ed istruzione militare pei sottotenenti medici di nuova nomina.	120	18	466
3 »	(DIVISA E VESTIARIO). Numeri e fregi sugli spallini dei cappotti e giubbe di panno per la truppa.	121	181	467
4 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Trattamento pei carabinieri reali comandati di scorta agli esattori od ai loro messi.	122	44	469
8 »	(LEGGI DI BILANCIO). Legge che autorizza la prelevazione della somma di lire 2,005,000 dal fondo per le spese impreviste sul bilancio dell'anno 1877.	129	12	527
8 »	(LEGGI DI BILANCIO). Legge che autorizza una maggiore spesa di L. 19,402,362,20 pel pagamento di residui passivi dell'esercizio 1877 e degli anni precedenti, ripartibili fra i vari Ministeri.	130	13	528
8 »	(LEGGI DI BILANCIO). Legge che autorizza il prelevamento di un anticipazione di L. 10,000,000 sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio, da impiegarsi per mantenimento di cavalli durante l'anno 1878, per la provvista di materiali vari da guerra, per fortificazioni e fabbricati militari. . . .	131	14	529

DATA	OGGETTO	NUMERO dell'Atto	NUMERO della Nota	Pagina
9 dic. 1878	(ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA). Varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria.	123	7	471
10 »	(ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE). Bardatura per cavalleria di modello regolamentare.	124	44	472
11 »	(TRASPORTI SUL MARE). Convenzione per il trasporto sul mare fra Napoli, Gaeta, Sorrento, e le isole Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza, Ventotene, e S. Stefano, e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata.	125	6	476
16 »	(ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA). Varianti alle prescrizioni di tenere pacchetti di cartucce e cartucce sciolte nella giberna. .	126	8	481
16 »	(REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO).		11	
17 »	(STATISTICA SANITARIA DELL'ESERCITO). Compilazione della statistica sanitaria dell'esercito. .	128	3	485
23 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Modificazioni alle disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni all'arma dei reali carabinieri (allegato N. 17 del regolamento di disciplina).	127	89	483

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1878

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
48	11	Passaggio di attribuzioni dall'uno all'altro ramo di servizio del Ministero	256
		ARMI E BUFFETTERIE.	
21	37	Modo in cui dev'essere portata la nuova giberna . . .	146
29	38	Varianti alla cassetta della giberna mod. 1877	169
36	39	Aggiunte e varianti alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria e del genio	201
57	40	Tariffa per gli arcioni mod. 1875	271
64	41	Variante relativa al passante della giberna mod. 1877 .	286
73	42	Adozione della cinghia di corda nella bardatura mod. 1875 per la cavalleria	300
83	43	Adozione di una nuova borsa ed un passante mobile da cinturini di cuoio-bufalo mod. 1877 e riparazioni occorrenti alle borse da cinturino d'ogni specie scucite o lacerate	371
124	44	Bardatura per cavalleria di modello regolamentare . .	472
		CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE.	
50	14	Formazione dei distretti militari di Vercelli, Monza, Belluno e Taranto	263
		DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA.	
18	9	Via gerarchica per l'invio al Ministero delle domande degli ufficiali che aspirano alla nomina nelle Reali Case militari	144

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
51	10	Periodo di tempo nel quale i maggiori nuovi promossi nelle armi di linea dai capitani di stato maggiore non devono essere nominati relatori	264
		DISPOSIZIONI VARIE.	
1	35	Istituzione del Ministero del Tesoro e sue attribuzioni .	1
2	36	Soppressione del Ministero di agricoltura, industria e commercio e passaggio alla dipendenza degli altri Ministeri dei servizi già dipendenti dal Ministero soppresso	2
—	—	Proclama di S. M. Umberto I (9 gennaio 1878)	125
—	—	Ordine del giorno di S. M. il Re all'esercito ed all'armata (11 gennaio 1878)	127
10	37	Carte dei dintorni dei presidii	134
47	38	Norme e precauzioni da osservare nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della dinamite	251
74	39	Primo addestramento da darsi presso i depositi di allevamento ai cavalli destinati ai corpi	301
77	40	Legge che riammette ufficiali ed assimilati a far valere i titoli al conseguimento dei vantaggi concessi dalla legge 23 aprile 1865. N° 2247	303
91	41	R. decreto 28 agosto 1878 per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878, N° 4461, relativa alle interruzioni di servizio militare, avvenute per causa politica	419
116	42	Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria	463
117	43	R. decreto relativo alla fornitura gratuita dei mobili agli ufficiali comandati d'autorità ad alloggiare in caserma .	463
122	44	Trattamenti pei Carabinieri Reali comandati di scorta agli esattori od ai loro messi	469
		DIVISA E VESTIARIO.	
3	166	Adozione dello zaino di pelle annerita per la truppa dei bersaglieri e modificazioni dello zaino di pelle di vitello con pelo	4
11	167	Divisa degli ufficiali reintegrati nei loro gradi ed inscritti nella riserva	135
16	168	Cambio della cifra Reale nelle varie divise militari . .	142
19	169	Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza onorari di S. M. il Re Vittorio Emanuele II	145
52	170	Copertura di tela bianca per cappello da bersagliere . .	265
53	171	Giubba di uniforme ordinaria per gli ufficiali generali .	265
68	172	Modificazioni agli zaini per la truppa	292

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
76	173	Nuovo campione di cappello alpino	301
82	174	Distintivi per gli ufficiali ed uomini di truppa effettivi agli stati maggiori dei battaglioni alpini	371
101	175	Modificazioni al cappello degli ufficiali di battaglioni alpini	449
102	176	Divisa degli attendenti degli ufficiali che prestano servizio a cavallo	449
103	177	Nuovo tipo di farsetto a maglia per la truppa (esclusi i Carabinieri Reali)	450
110	178	Piccolo viti per l'assicella nella cassetta delle cartucce che trovasi negli zaini	456
111	179	Distintivi per i vari reparti delle truppe alpine	457
112	180	Aggiunta alle disposizioni per la divisa della truppa dei Carabinieri Reali	459
121	181	Numeri e fregi sugli spallini dei cappotti e delle giubbe di panno per la truppa	467
		EQUIPAGGIAMENTO.	
98	50	Modificazione al mannarese ed alla guaina da mannarese dei zappatori di fanteria e cavalleria	446
109	51	Modificazioni ai mannaresi ed alle guaine da mannaresi destinati pel servizio di cucina	455
118	52	Abolizione del cavo per carri da campagna	465
		ESERCITAZIONI ESTIVE E GRANDI MANOVRE.	
38	1	Danni prodotti a proprietà private in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari . . .	203
		FERROVIE.	
14	81	Apertura della fermata di Borgio-Verezzi sulla linea Savona-Ventimiglia (rete Alta Italia)	139
27	82	Apertura del tronco Treviglio-Rovato (rete Alta Italia) .	165
31	83	Apertura del tronco ferroviario Pontegalera-Fiumicino sulla linea Roma-Civitavecchia (rete Romana) . . .	170
42	84	Apertura della stazione di Cantù-Asnago sulla linea Milano-Como-Chiasso	233
56	85	Distanze in chilometri da stazione a stazione delle linee Messina-Siracusa-Catania-Licata e Palermo-Porto Empedocle (rete Calabro-Sicula)	269
69	86	Varianti al regolamento 8 giugno 1870 per trasporti militari in ferrovia	297

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
79	87	Rettifica di talune distanze chilometriche sulle linee Taranto-Reggio-Torremare-Calciano ed Eboli Baragiano (rete Calabra)	377
92	88	Apertura delle stazioni delle *Sieci* situata sul tratto Pontassieve-Compiobbi, della linea Firenze-Roma . . .	420
97	89	Apertura della sezione da Resciutta a Chiusaforte, della linea che da Udine tende a Pontebba (rete Alta Italia) .	445
		GIUBILAZIONI PER L'ESERCITO.	
72	4	Legge contenente disposizioni relative alla liquidazione delle pensioni dei militari, e loro assimilati ex-Pontificii.	299
		GIUSTIZIA MILITARE.	
6	15	R. decreto col quale è concessa l'amnistia per i reati politici, di stampa, e per i reati di ogni altra specie commessi anteriormente al 19 gennaio 1878, quando siano soggetti a pene di durata non maggiore di sei mesi .	129
7	16	R. decreto contenente le disposizioni circa l'amnistia concessa agli inscritti di leva di terra e di mare renitenti o refrattari, gli omessi nelle leve, i disertori e pei contravventori ad alcune leggi fiscali	130
		ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA.	
28	4	Varianti alla prescrizione di tenere in alcune circostanze cartucce sciolte nella giberna	169
95	5	Varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria .	423
106	6	Id. id. id. id.	453
123	7	Id. id. id. id.	471
126	8	Varianti alla prescrizione di tenere pacchetti di cartucce e cartucce sciolte nella giberna	481
		ITINERARIO GENERALE DEL REGNO.	
23	4	Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari	146

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		LEGGI DI BILANCIO.	
46	11	Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 4.400.000 pel compimento della carta topografica generale d'Italia	250
129	12	Legge che autorizza la prelevazione della somma di lire 2,005,000 dal fondo per le spese impreviste sul bilancio dell'anno 1877.	527
130	13	Legge che autorizza una maggiore spesa di L. 19,402,362,20 e degli anni precedenti, ripartibili fra i vari Ministeri.	528
131	14	Legge che autorizza il prelevamento di un anticipazione di L. 10,000,000 sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio, da impiegarsi per mantenimento di cavalli durante l'anno 1878, per la provvista di materiali vari da guerra, per fortificazioni e fabbricati militari.	629
		MATRICOLA.	
20	29	Formole matricolari relative all'ammissione all'amnistia concessa da S. M. con R. decreto 19 gennaio 1878, N° 4261	145
54	30	Memorie storiche dei corpi	267
		MILIZIA TERRITORIALE.	
15	2	R. decreto che stabilisce la reciprocità di dispensa ai cittadini dello Stato consoli e vice-consoli delle potenze estere che per reciprocità concedono uguale dispensa ai nostri agenti consolari da servizi consimili . . .	141
		MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.	
8	15	Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna degli uomini delle due classi anziane di cavalleria	132
100	16	Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna degli uomini delle due classi anziane di cavalleria	449
107	17	Manifesti di mobilitazione per la chiamata	453
115	18	Errata corrige al tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'esercito	461
		MODELLARIO.	
114	16	Adozione di nuovi modelli di certificati di tiratore e puntatore scelto	460

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI.	
40	12	R. decreto che radia alcune fortificazioni dal novero delle opere difensive dello Stato	231
65	13	R. decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un magazzino pel deposito delle munizioni da guerra confezionate ad uso del distretto militare di Udine	291
		ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.	
17	60	Norme per le nomine degli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza effettivi ed onorari di S. M. il Re e dei Reali Principi; durata in carica, ordine d'anzianità cessazione ed estinzione dell'onorificenza	142
85	61	Nuova tabella che fissa le ordinanze ai vari comitati, comandi, servizi, ufficii, ecc.	374
87	62	Riordinamento delle truppe alpine	381
89	63	Variazioni nella composizione di alcune brigate di fanteria — Composizione, sede e comando delle brigate di cavalleria	387
105	64	Aggiunta alla tabella che fissa le ordinanze ai vari comitati, comandi, servizi, ufficii, ecc.	451
		PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI.	
30	110	Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1875)	170
41	111	Prelevamento degli strumenti della 12ª e 13ª categoria, per armi portatili, dell'estratto del modello per gl'inventarii del materiale d'artiglieria e del genio . . .	233
49	112	Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventarii del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1875) . . .	260
93	113	Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventarii del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1875) . . .	421
91	114	Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventarii del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1875) . . .	422
119	115	Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventarii del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1875) . . .	466
		QUADRI ORGANICI.	
4	34	R. decreto che determina le tabelle graduali e numeriche dell'esercito e dei servigi dipendenti dall'amministrazione della guerra	13

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
5	35	Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti disposte dalle tabelle annesse al R. decreto del 30 dicembre 1877 (atto N° 4)	77
50	36	Formazione dei distretti militari di Vercelli, Monza, Belluno e Taranto	263
87	37	Riordinamento delle truppe alpine	381
		RECLUTAMENTO.	
44	78	Regolamento sul reclutamento dell'esercito	248
45	79	Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1858	249
61	80	Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito	274
62	81	Tabella di reclutamento dei vari corpi dell'esercito . .	275
78	82	Aggiunta all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	305
80	83	R. decreto e regolamento per l'amministrazione della cassa militare	308
113	84	Variante all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito 27 giugno 1878 . . .	459
		REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE.	
24	142	Modificazioni al regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875	154
37	143	Aggiunte e varianti alla nota C dell'istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi . . .	201
104	144	Stampe, lenti e nastri metrici per il servizio di leva . .	450
		REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO.	
12	40	R. decreto che stabilisce che i colonnelli da promuoversi in tempo di pace al grado di maggior generale, con destinazione al comando di una brigata, debbono aver esercitato il comando di un reggimento	137
35	41	Norme d'avanzamento dei sottufficiali di maggiorità . .	199
		REGOLAMENTO DI ESERCIZIO E DI EVOLUZIONI PER LA FANTERIA.	
86	12	Chiarimento al N° 753 del regolamento	379

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.	
58	85	Pubblicazione del regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato N° 12 al regolamento di disciplina)	273
66	86	Modificazioni all'istruzione per la concessione degli attendenti (allegato N° 8)	292
75	87	Diritti e doveri dei contabili delle sussistenze militari riguardo al saluto	301
84	88	Modificazioni all'atto N° 202 del 13 ottobre 1874 . . .	374
127	89	Modificazioni alle disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni all'arma dei Reali Carabinieri (allegato N° 17 del regolamento di disciplina)	483
		REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO.	
126	11	Varianti alla prescrizione di tenere pacchetti di cartucce e cartucce sciolte nella giberna	481
		SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
13	33	Trasferimento della stazione dei Carabinieri Reali da Baressa a Simala	139
60	34	Trasferimento della stazione dei Carabinieri Reali di S. Antonio d'Anniata a Torre dei Picenardi	274
63	35	La stazione di Padevoli assume il nome di Dellanuova .	289
67	36	Trasferimento della stazione di Attimis a Faedis	292
81	37	Id. id. di Vico Canavese a Meugliano	322
88	38	Id. id. di Manziana ad Oriolo . . .	387
		SERVIZIO SANITARIO.	
9	12	Dotazione di mobilio per le camere da ufficiali infermi negli ospedali militari	133
25	13	Pubblicazione di una nuova farmacopea militare . . .	157
26	14	Norme pel corso teorico-pratico di medicina militare ed istruzione militare pei sottotenenti medici di nuova nomina	158
32	15	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, che le direzioni di sanità militari preleveranno dalla farmacia centrale militare, e che acquisteranno nel luogo di sede degli spedali, ovvero faranno preparare dalle rispettive farmacie militari	171

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
82	16	Adozione di nuovi modelli di zaini e copnia borse di sanità, modificazioni a quelli esistenti. Modificazioni ai cofani di sanità in servizio	323
99	17	Prezzo dei medicinali provvisti dalle direzioni di sanità militare ai corpi o stabilimenti estranei alla propria amministrazione	447
120	18	Aggiunta alle norme pel corso teorico-pratico di medicina militare pei sottotenenti medici di nuova nomina .	446
		SERVIZIO TERRITORIALE.	
39	24	Ruolino delle posizioni degli ufficiali	219
71	25	Id' id. id.	298
90	26	Istruzione per il servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio	389
108	27	Situazione della forza e ruolini delle posizioni degli ufficiali	455
		SERVIZIO VETETERINARIO.	
70	5	Modifica del marchio da apporsi alla coscia sinistra dei cavalli di truppa	298
		STATISTICA.	
32	7	Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1877	188
		STATISTICA SANITARIA DELL'ESERCITO.	
128	3	Compilazione della statistica sanitaria dell'esercito . .	485
		STIPENDI NELL'ESERCITO.	
22	32	Indennità di carica per il tenente colonnello veterinario comandato al Ministero della guerra	148
59	33	Competenze spettante al guarda-parchi del materiale pei trasporti militari lagunari	274

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		TRASPORTI SU MARE.	
43	5	Istruzione per l'esecuzione della convenzione, in data 5 dicembre 1877, per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata .	235
125	6	Convenzione per il trasporto sul mare fra Napoli, Gaeta, Sorrento e le isole di Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza, Ventotene e S. Stefano, e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata	416
		UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DI MILIZIA MOBILE.	
55	17	Norme circa la trasmissione delle domande dei sottufficiali congedati dell'esercito permanente per la nomina ad ufficiali di complemento	267
		VOLONTARI DI UN ANNO.	
96	4	Norme e programmi per gli esami dei volontari di un anno e prescrizioni circa il trattamento, la disciplina, l'istruzione e servizio loro	425

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 1. Pubblicato il 5 gennaio 1878. **Parte 1.**

1877. DICEMBRE 29. — Istituzione del Ministero del tesoro e sue attribuzioni, *pag.* 1.
» 29. — Soppressione del Ministero d' agricoltura, industria e commercio, *pag.* 2.
» 31. — Adozione dello zaino di pelle di vitello annerito per la truppa dei bersaglieri, e modificazioni allo zaino di pelle di vitello col pelo, *pag.* 4.

Atto N. **1.** — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 35). — **Istituzione del Ministero del tesoro e sue attribuzioni.** *Gazzetta ufficiale del Regno* del 29 dicembre 1877, N. 303. — 29 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE II, ecc, ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro presidente del consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri,

Sentito il consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Ministero delle finanze è diviso in due parti, l'una relativa alle imposte, e l'altra concernente la contabilità, il patrimonio e il tesoro.

Questa seconda parte assume la denominazione di Ministero del tesoro.

Art. 2. Al Ministero del tesoro spetta di formare i bilanci e i resoconti dell'amministrazione dello Stato;

Di sopraintendere all'esercizio del bilancio, alla contabilità generale dello Stato, al servizio del tesoro ed all'amministrazione del debito pubblico;

Di vigilare alla riscossione delle entrate a qualunque amministrazione appartengano;

Di vigilare alla regolare ordinazione delle spese.

Art. 3. Fanno parte del Ministero del tesoro:

1. La ragioneria ganerale dello Stato;
2. La direzione generale del tesoro;
3. La direzione generale del demanio, salvo le materie relative alla tassa sugli affari:
4. L'economato generale.

Art. 4. Dipenderanno dal Ministero del tesoro:

1. L'avvocatura erariale;
2. La direzione generale del debito pubblico.

Art. 5. Le intendenze di finanza dipenderanno dal Ministero del tesoro per tutto ciò che concerne il servizio di contabilità del tesoro, del demanio e del Debito Pubblico, e continueranno per tutti gli altri servizi ad essere dipendenti dal Ministero delle finanze.

Per gli effetti di questa disposizione, i provvedimenti relativi al personale delle intendenze debbono essere presi d'accordo tra il Ministro del tesoro e quello delle finanze.

Art. 6. La vigilanza sulla riscossione delle entrate e sulla regolarità delle spese si esercita dal Ministero del tesoro nel modo stabilito dalla legge sulla contabilità generale.

Art. 7. Sarà provveduto per altro decreto Reale in seguito a deliberazione del consiglio dei Ministri a regolare i rapporti tra il Ministero del tesoro e gli altri Ministeri secondo le rispettive competenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
MAGLIANI.
CRISPI.
MEZZACAPO.
COPPINO.
B. BRIN.
MANCINI

N. **2** — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 36). — **Soppressione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e passaggio alla dipendenza degli altri Ministeri dei servizi già dipendenti dal Ministero soppresso**. *Gazzetta ufficiale del Regno* del 29 dicembre 1877, N. 303. — 29 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro presidente del consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri;

Udito il consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È revocato il nostro decreto del 5 luglio 1860, n. 4192, col quale venne istituito il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 2. Passano alla dipendenza del Ministero del tesoro:

1. Le banche di emissione e gli altri istituti di credito durante il corso forzato;

2. Le società industriali e commerciali, i cui statuti debbono essere approvati dal governo;

3. Le camere e borse di commercio;

4. Il servizio di saggio dei metalli preziosi;

5. Le privative industriali;

6. L'economato generale.

Art. 3. Passano alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione tutti gli istituti tecnici, le scuole speciali per l'insegnamento industriale, commerciale professionale.

Art. 4. Sono posti alla dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici:

1. Il servizio delle miniere;

2. Il servizio forestale;

3. Il servizio idrografico e meteorologico, e conseguentemente dipenderanno dal Ministero suddetto il consiglio delle miniere e i comitati geologico, idrografico e meteorologico.

Art. 5. Passa alla dipendenza del Ministrero delle finanze il servizio di pesi e delle misure, e ritorna alla dipendenza del Ministero della guerra il servizio dei depositi dei cavalli stalloni.

Art. 6. Tutte le altre materie non contemplate nei precedenti articoli e fin qui rimaste nella competenza del Ministero d'agricoltura industria e commercio vengono attribuite al Ministero dell'interno.

Art. 7. Il Ministro del tesoro, di concerto coi Ministri dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze e della Guerra, farà gli atti e le disposizioni necessarie pel passaggio ai Ministeri a cui spettano dei servizi appartenenti al Ministero d'agricoltura, industria e commercio assumendone nel frattempo l'intera direzione.

Art. 8. Gli impiegati del Ministero d'agricoltura, industria e commercio faranno parte del ruolo organico dei Ministeri a cui saranno aggregati gli uffizi e servizi rispettivi, conservando gli attuali gradi e stipendi senza interruzione di servizio.

Art. 9. Infino a che non sarà approvato il bilancio definitivo della spesa per l'esercizio 1878 saranno amministrati

rispettivamente dai Ministri del tesoro, delle finanze, dell'istruzione pubblica, della guerra, dell'interno e dei lavori pubblici i vari capitoli del bilancio di prima previsione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio in conformità della ripartizione fatta coll'annessa tabella *A* vista dal Nostro presidente del consiglio dei Ministri.

Art. 10. Infino all'approvazione del bilancio definitivo della spesa per l'esercizio 1878, saranno amministrati dal Ministro del tesoro i capitoli del bilancio di prima previsione del Ministero delle finanze indicati nell'annessa tabella *B* vista dal Nostro presidente del consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
MAGLIANI.
CRISPI.
MEZZACAPO.
COPPINO.
BRIN.
MANCINI.

N. **3**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 149). — **Adozione dello zaino di pelle di vitello annerito per la truppa dei bersaglieri, e modificazioni allo zaino di pelle di vitello col pelo**. — 31 dicembre 1877.

Il Ministero, mentre ha stabilito di ripristinare per la truppa dei bersaglieri l'uso dello zaino di pelle di vitello annerita, ha pur determinato di arrecare a quello di pelle di vitello col pelo, usato dalla fanteria, artiglieria e genio, alcune lievi modificazioni, le quali, senza alterarne essenzialmente i modello fissato dall'*Atto* N. 108 del 1872 ne diminuiscono però il prezzo e rendono quest'oggetto più adatto ai bisogni del soldato, dopo le adozioni delle nuove armi.

Fanno seguito al presente *Atto* le descrizioni delle tre diverse specie di zaino, le tavole di disegno ed i rispettivi conti.

Zaino per la fanteria.

Art. 1. — *Dimensioni esterne e sua formazione.*

Lo zaino da fanteria ha le dimensioni esterne seguenti:

Altezza		Mill. 320
Larghezza	compresi i bordi.	» 410
Profondità		» 100

e si compone delle parti descritte negli articoli seguenti, cioè:

di una ossatura in legno;
di una cassetta stabile per le cartucce;
di un sacchetto per le cartucce;
della copertina;
di due bretelle;
di due uncini e due anelli a campanella di ferro bianco per le bretelle;
di tre cinghie con fibbia, e sei riscontri e 5 fibbie;
di dodici campanelle tonde.

Art. 2. — *Ossatura in legno.*

L'ossatura è formata con quattro assicelle di legno di abete o pioppo, larghe 90 millimetri, e grosse millimetri 7. L'assicella superiore e l'inferiore sono lunghe ciascuna millimetri 390; questa è alquanto incavata, perchè si adatti alla schiena del soldato. L'assicella del lato sinistro di chi guarda lo zaino dalla parte della mantellina è lunga 305 millimetri, mentre quella dell'altro lato è lunga soltanto millimetri 253.

Le assicelle laterali sono incavate nella parte che appoggia contro la schiena del soldato, e convesse dalla parte opposta.

Queste assicelle sono coperte di tela di cotone incollato su di esse e sono incastrate le une nelle altre.

Art. 3. — *Cassetta per le cartucce.*

La cassetta per le cartucce è formata in alto dall'assicella superiore dell'ossatura e in basso da un'altra posta parallelamente a quella a millimetri 45 di distanza. La parete laterale posteriore è di legno, mentre quella anteriore è di latta; ambedue lunghe quanto è largo lo zaino e sono assicurate alle due assicelle formanti le pareti superiori ed inferiori da circa 30 bullette per quella di latta e 10 per quella di legno.

La lastra di latta è ripiegata su se stessa dal lato dell'apertura

della cassetta, e dalla parte opposta è ripiegata sopra l'assicella di legno.

L'interno della cassetta ha la larghezza di millimetri 83 per 45 d'altezza.

La cassetta è poi munita internamente di un'assicella mobile lunga millimetri 383 per 82 di larghezza ed 8 di spessore, ed assicurata mediante due piccole viti al disotto dell'assicella inferiore ed alla distanza di circa millimetri 8 dalle parti laterali.

La cassetta si chiude dal basso in alto con un cuscinetto di egual pelle dello zaino, e sul cuscinetto scende poi una linguetta triangolare di pelle col pelo, lunga millimetri 120, e larga nella sua parte superiore un poco più del lato destro dello zaino, al di cui orlo superiore essa trovasi fissata.

Art. 4. — *Sacchetto per le cartucce.*

Il sacchetto è di tela di cotone colorata (basino) lungo millimetri 400, largo millimetri 123; si chiude mediante un bottone ed un occhiello, ed ha un laccetto di nastro dalla parte dell'occhiello, della lunghezza di millimetri 85.

Art. 5. — *Copertina.*

La copertina dello zaino è di pelle di vitello col pelo, foderata al disotto di tela di filo crudo, ed orlata di pelle di montone. Essa si avanza nella parte interna dello zaino per millimetri 90 fino a riunirsi con due falsi coperchi di tela olona, alti ciascuno millimetri 180, forniti di due riscontri e di due fibbie con passante.

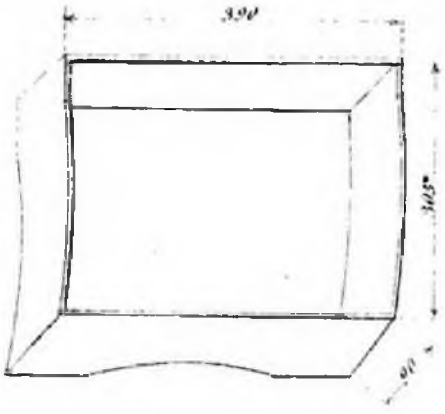
Due orecchie di cuoio cucite ai falsi coperchi ed ai fianchi dello zaino e fissate con due viti da legno sull'assicella superiore dell'ossatura, servono a tenere a posto tutto lo zaino.

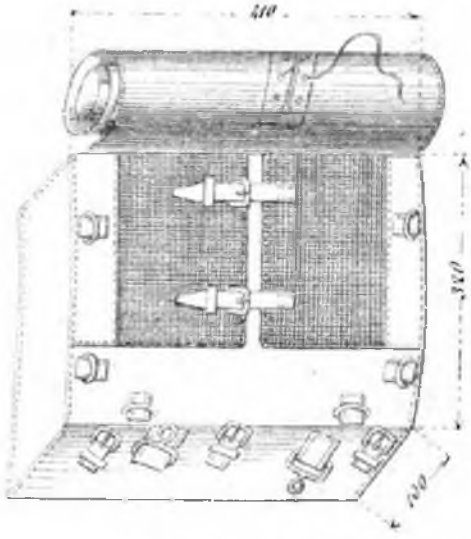
La parte esterna della copertina che comincia dal lato superiore dello zaino, serve di mantellina al medesimo, e sorpassa di 20 millimetri (10 per cadun lato) la larghezza, e 80 millimetri la lunghezza dello zaino.

La fodera della mantellina forma una saccoccia che ha una apertura di millimetri 150 nel mezzo orlata con una striscia di pelle di montone lunga millimetri 200 larga millimetri 50; a ciascun lato dell'apertura vi sono quattro occhielli di metallo che chiudono la saccoccia con un lacciuolo di pelle di montone lungo millimetri 450.

Zaino di vitello col pelo pe

Scheletro

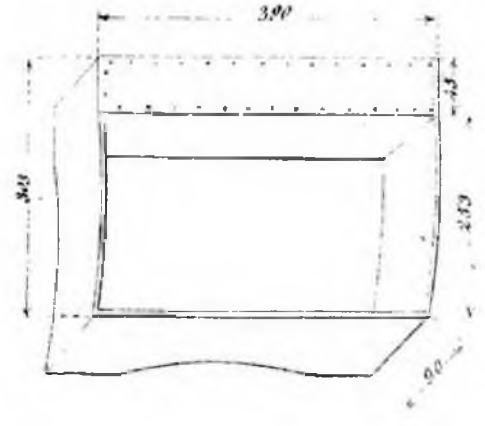


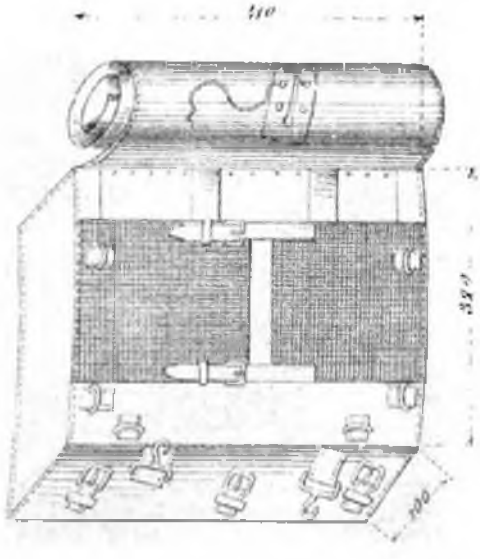


Zaino di vitello col pelo

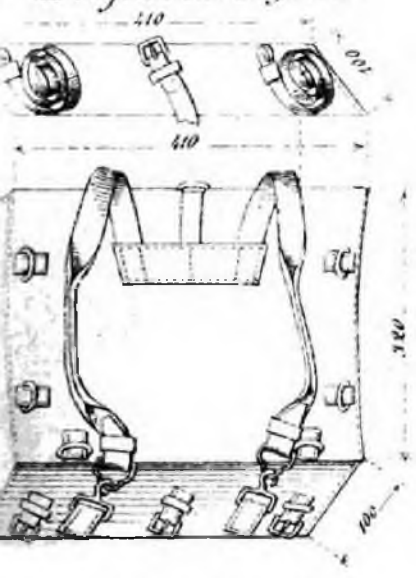
Zaino di pelle di vitello anne.

Scheletro



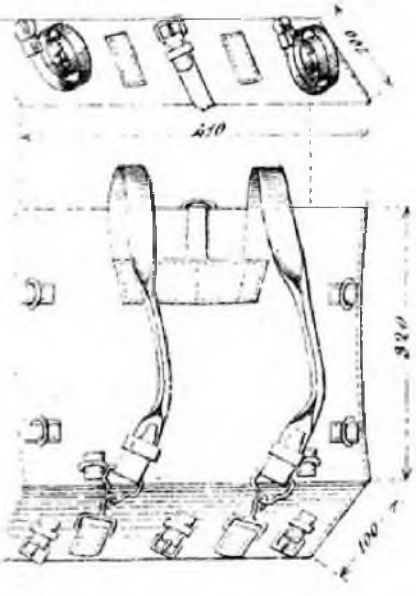


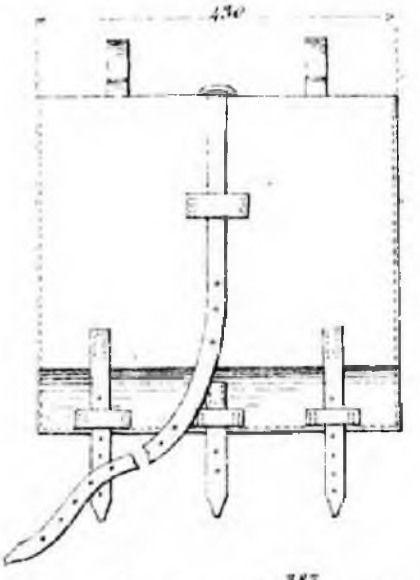
· artiglieria e genio

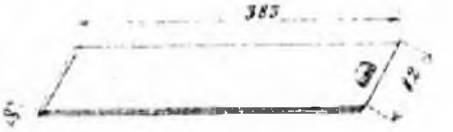


per fanteria

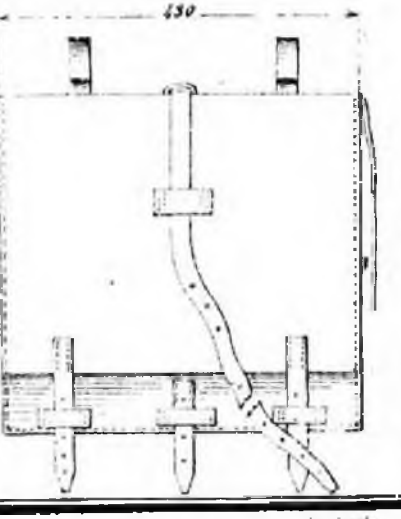
rita per bersaglieri











Scala di 1/10

Art. 6. — *Bretelle.*

Due bretelle di cuoio naturale in un solo pezzo, lunghe millimetri 850, larghe millimetri 32, cucite nel centro a rotolo per la lunghezza di millimetri 120, aventi ciascuna all'estremità un anello a campanella di ferro bianco per agganciarvi i due uncini fissati con passante nel disotto dello zaino, servono a tenere fermo lo zaino sulle spalle.

Le bretelle sono cucite allo interno nella parte superiore dello zaino, con relativi contrafforti esterni: si avvolgono intorno alla cassetta per le cartucce, quindi passano per due fori rettangolari praticati nei due contrafforti di cui uno esterno e l'altro interno.

Il primo di questi ultimi contrafforti è composto di una striscia di uguale cuoio larga millimetri 200 nella parte superiore e millimetri 180 nella inferiore, alta millimetri 45 e fissata orizzontalmente nella parte posteriore dello zaino; il secondo è pure di cuoio con dimensione più ampia di circa un centimetro tanto in lunghezza, come in larghezza.

Art. 7. — *Uncini ed anelli.*

Gli uncini e gli anelli a campanella per le bretelle sono di ferro bianco, e nel modo e per l'uso sovra indicato sono fissati i primi nel disotto dello zaino con contrafforte interno di pelle e gli altri all'estremità delle bretelle.

Art. 8. — *Cinghie, riscontri e fibbie.*

Le cinghie ed i riscontri sono tutti di cuoio e le fibbie sono di ottone del diametro di millimetri 33 (N. 18 del commercio) e saldate a forte.

Due cinghie con fibbia e passante lunghe millimetri 505, compresa la fibbia, e larghe millimetri 20, sono poste ai lati dalla parte superiore dello zaino, distanti fra loro millimetri 255, e servono ad assicurare il telo da tenda ed i suoi accessori.

Al centro del contrafforte esterno trovasi assicurata una cinghia lunga millimetri 870, compreso l'attaccamento, e larga millimetri 20, la quale serve a fermare sulla parte esterna la gavetta e si unisce alla fibbia posta sulla parte superiore dello zaino.

Sulla linea mediana della parte esterna della copertina a mil-

limetri 110 dalla parte superiore trovasi un altro passante lungo millimetri 60 e largo millimetri 25, con contrafforte interno di pelle.

In fondo alla copertina si trovano tre riscontri che vanno ad unirsi a tre fibbie con passante collocate nel disotto dello zaino con contrafforte interno di pelle; i due laterali hanno la lunghezza di millimetri 250 e la larghezza di millimetri 20 e sono collocati alla distanza di millimetri 120 dall'estremità del fondo e di millimetri 270 l'uno dall'altro. Il riscontro centrale è lungo millimetri 170 e largo millimetri 20 ed è collocato a millimetri 60 dalla estremità del fondo suddetto.

I detti riscontri hanno i rispettivi passanti lunghi millimetri 60 e larghi millimetri 18.

Due riscontri lunghi millimetri 130 e larghi millimetri 20 trovansi attaccati al falso coperchio di destra e due fibbie con passante al falso coperchio di sinistra.

Un altro riscontro lungo millimetri 110 e largo 20 millimetri è attaccato alla parte inferiore della linguetta triangolare di cui parla il precedente art. 3 e va a fermarsi ad un bottone di cuoio fissato al fianco destro dello zaino.

Art. 9. — *Campanelle.*

Ai due fianchi dello zaino sono attaccate otto campanelle tonde d'ottone quattro delle quali a millimetri 95 dalla parte superiore e quattro a millimetri 60 dalla parte inferiore; nella parte inferiore trovansi pure quattro campanelle tonde poste a millimetri 70 dalla estremità.

Art. 10. — *Zaino per artiglieria e genio.*

Lo zaino d'artiglieria e da genio, per dimensione, forma e materia, deve essere eguale a quello di fanteria, secondo le indicazioni degli articoli precedenti, salve le seguenti varianti:

Non ha la cassetta nè il sacchetto per le cartucce di cui trattano gli articoli 1, 3 e 4, ed ha soltanto cinque riscontri ed altrettante fibbie rispettive, a modificazione dell'articolo 1° ora citato.

Le due assicelle laterali, destra e sinistra dello zaino, delle quali tratta l'articolo 2 sono lunghe ambedue millimetri 305. La misura dei falsi coperchi di cui tratta l'articolo 5 è di millimetri 230.

Lo zaino è tenuto a posto da due viti fissate una per parte

nell'assicella superiore sulla ripiegatura della tela a modificazione del citato articolo 5.

La lunghezza delle bretelle di cui tratta l'articolo 6 è di millimetri 640.

Tali bretelle sono assicurate ai due lati di un contrafforte eguale a quello descritto nell'ultimo alinea del citato articolo 6 della larghezza di millimetri 180 nella parte superiore e millimetri 160 nell'inferiore.

Nel detto zaino non occorre il riscontro descritto nell'ultimo alinea dell'articolo 8.

Infine le campanelle tonde descritte all'articolo 9 sono collocate tutte a 70 millimetri dalle estremità.

Art. 11. — *Zaino per bersaglieri.*

Lo zaino da bersaglieri è eguale nella forma e nelle dimensioni a quello di fanteria colle seguenti varianti:

È coperto di pelle di vitello annerita.

Le bretelle, le cinghie, i riscontri, le orecchie, i passanti ed i contrafforti sono di cuoio nero.

Le orlature esterne sono in pelle di vitello annerita, mentre quelle interne ed il lacciuolo della fodera della mantellina sono di pelle di montone annerita.

La mantellina è foderata di tela messa a doppio fino al punto inferiore del contrafforte delle bretelle nella parte posteriore dello zaino.

Gli uncini, gli anelli, le campanelle e le fibbie sono di ferro verniciato in nero.

Art. 12. — *Conto di ciascuno zaino.*

DENOMINAZIONE DELLE MATERIE	Unità	Prezzo parziale	Zaino per fanteria		Zaino per artiglieria e genio		Zaino per bersaglieri	
			quantità	importo	quantità	importo	quantità	importo
Pelle di vitello col pelo	N°	6 00	1	6 000	1	6 000	»	»
Pelle di vitello annerita	Chil.	6 50	»	» »	»	» »	1,00	6 500
Pelle di vitello naturale	N°	5 25	1/7	0 750	1/7	0 750	»	» »
Pelle di montone annerita	»	4 00	»	» »	»	» »	1/40	0 100
Pelle di montone naturale	»	4 00	1/40	0 100	1/40	0 100	»	» »
Cuoio naturale	Chil.	5 50	0,550	3 025	0,500	2 750	»	» »
Cuoio nero	»	5 70	»	» »	»	» »	0,550	2 585
Tela di cotone bianca, alta 60	Met.	0 40	0,500	0 200	0,450	0 180	0,500	0 200
Tela di filo cruda, alta 68	»	0 60	0,650	0 390	0,650	0 390	1,100	0 660
Tela di filo cruda olona, alta 75	»	1 30	0,150	0 195	0,180	0 234	0,150	0 195
Anelli per zaini	N°	0 01	2	0 020	2	0 020	2	0 020
Anellini per zaini	»	0 02	12	0 240	12	0 240	12	0 240
Fibbie per zaini	»	0 03	8	0 240	8	0 240	8	0 240
Ganci per zaini	»	0 04	2	0 080	2	0 080	2	0 080
Assicella per cartucciera	»	» »	1	0 060	»	» »	1	0 060
Scheletro per zaini	»	» »	1	0 420	1	0 160	1	0 420
Sacchetti per cartucce	»	» »	1	0 230	»	» »	1	0 230
Fattura e fornitura				1 600		1 600		1 600
Costo				13 610		12 801		13 190
Conteggio				13,700		12,900		13,200

Art. 13.

Per effetto delle modificazioni suespresse avranno luogo sul modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi le seguenti variazioni ed aggiunte da eseguirsi sui registri di caricamento col 1° gennaio 1878.

I^a	295	Zaino di pelle di vitello col pelo per fanteria	N°	13	70	Varianti nella denominazione e nel prezzo
»	296	Zaino di pelle di vitello col pelo per artiglieria e genio	»	12	90	
»	322	Anelli di ferro bianco per zaini . .	%	4	»	
»	323	Ganci di ferro bianco per zaini . .	%	4	»	
»	325	Scheletro da zaini per fanteria e bersaglieri.	N°	»	42	Variante nel prezzo
»	641	Anellini di ottone per zaini	»	»	02	
»	642	Fibbie di ottone per zaini	»	»	03	
»	643	Scheletro da zaini per artiglieria e genio	»	»	16	
»	708	Zaino di pelle di vitello annerito per bersaglieri	»	13	20	Aggiunta
»	709	Assicella da cartucciera per zaini .	»	»	06	
VII^a	140	Cuoio naturale	Chil.	5	50	Variante nel prezzo
»	355	Pelle di vitello col pelo	N°	6	»	Varianti nella denominazione e nel prezzo
»	610	Pelle di vitello naturale	»	5	25	
»	611	Pelle di montone naturale	»	4	»	
»	613	Tela di cotone bianca per fasciare scheletri da zaini alta cent. 60 .	M.L	»	40	Variante nel prezzo
»	619	Pelle di vitello annerita	Chil	6	50	Aggiunta
»	620	Pelle di montone annerita	N°	4	»	
»	621	Tela di filo cruda detta *olona* per zaini alta cent. 75.	M.L	1	30	

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 2. Pubblicato il 13 gennaio 1878. **Parte 1.**

GENNAIO 7. — R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell' Esercito e dei servizi dipendenti dall' amministrazione della guerra, *pag* 13.

» 7. — Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti disposte dalle tabelle annesse al R. Decreto del 30 dicembre 1877, *pag.* 77.

Atto N. 4. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 34). — **Regio Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra**. — 30 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 30 settembre 1873 N. 1591 (Serie 2ª);

Visto il nostro decreto di pari data e quelli del 26 dicembre 1875. 14 gennaio e 20 maggio 1877 coi quali furono determinate e susuccessivamente modificate le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge in data 22 marzo 1877 N. 3750 (Serie 2ª) relativa a modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge in data 30 settembre 1873 N. 1592 (Serie 2ª);

Vista la legge che approva lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1878 in data 23 dicembre 1877 N. 4206 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'esercito ed i vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra saranno ordinati in conformità delle (58) tabelle graduali e numeriche annesse al presente decreto e per ordine nostro firmate dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 30 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 1, pag. 4, *Atto* N. 3. Divisa e vestiario. (Nota N. 149), *leggasi:* Divisa e vestiario. (Nota N. 166).

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica dello stato maggiore generale.

5	Generali d'esercito.
42	Tenenti generali.
83	Maggiori generali, compreso il maggiore generale medico.
130	Totale ufficiali generali.
	Impieghi degli ufficiali generali.
10	Ufficiali generali comandanti di corpo d'armata.
20	Id. id. id. di divisione militare.
6	Id. id. a disposizione del Ministero della guerra.
94	Ufficiali generali che coprono le cariche rispettivamente indicate nelle tabelle graduali e numeriche dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione dalla guerra.
130	Totale.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.

	Casa militare di S. M. il Re.
1	Primo aiutante di campo (generale d'esercito o ten. generale).
6	Aiutanti di campo { 4 tenenti generali o maggiori generali. 2 colonnelli (*).
8	Ufficiali d'ordinanza (tenenti colonnelli, maggiori o capitani) (*).
15	Totale.
	Casa militare di S. A. R il Principe ereditario.
1	Primo aiutante di campo (tenente generale o maggiore generale
2	Aiutanti di campo (ufficiali superiori) (*).
3	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
6	Totale.
	Casa militare di un Principe della Famiglia Reale.
1	Primo aiutante di campo (colonnello o tenente colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato di stato maggiore generale.

Comitato.

1 Presidente (generale d'esercito o tenente generale).

Il numero dei membri è illimitato (art. 10 della legge sull'ordinamento dell'esercito). I membri del Comitato sono nominati dal Ministro della guerra o marina, a seconda della specialità delle questioni da trattarsi, e senza che per questo abbiano da cessare dai loro impieghi.

Segreteria del Comitato.

1	Colonnello o tenente colonnello di stato maggiore (segretario) (*).
3	Maggiori o capitani di stato maggiore (*).
4	Totale.
4	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di artiglieria e del genio.

	Comitato.	
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).	
7	Membri (tenenti generali o maggiori generali).	
8	Totale.	
	Segreteria del Comitato.	
1	Segretario capo (colonnello di artiglieria o del genio).	
2	Segretari di sezione (tenenti colonnelli id. id.).	
8	Applicati (tenenti colonnelli o maggiori di artigl. o del genio).	
19	Applicati (capitani id. id.).	
3	Applicati (ufficiali subalterni id. id.).	
33	Totale.	
30	Impiegati dei personali ragionieri d'artiglieria e del genio.	
5	Capi o sottocapi tecnici d'artiglieria e genio.	
20	Scrivani locali.	

AVVERTENZA. — Gli ufficiali superiori ed i capitani fanno parte dello stato maggiore dell'arma rispettiva e gli ufficiali subalterni dei reggimenti d'artiglieria o del genio. — Degli 11 ufficiali superiori, 6 appartengono allo stato maggiore di artiglieria e 5 a quello del genio. Dei 19 capitani, 11 sono dello stato maggiore d'artiglieria e 8 di quello del genio. I ragionieri ed i capi e sottocapi tecnici sono compresi nelle tabelle di formazione dei personali rispettivi.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 5.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di linea.

	Comitato.
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
4	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
5	Totale.
	Segreteria.
1	Colonnello o tenente colonnello (segretario). (*)
1	Maggiore. (*)
7	Ufficiali inferiori. (*)
9	Totale.
5	Scrivani locali.

(*) Ufficiali di fanteria o di cavalleria fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore.

1	Comandante (tenente generale).	
1	Comandante in 2° (maggiore generale).	
2	Totale.	
	Ufficiali di Stato Maggiore.	
11	Colonnelli	Impiegati negli uffici dei Comandi di corpo d'armata, dei Comandi di divisione militare, del Comando del corpo di stato maggiore.
38	Tenenti colonnelli e maggiori	
81	Capitani	
25	Tenenti	
155	Totale.	
	Ufficiali applicati di Stato Maggiore.	
67	Capitani di fanteria — Impiegati negli uffici del Ministero, dei Comandi di corpo d'armata, dei Comandi di divisione militare e del Comando del corpo di stato maggiore.	
	Personale contabile.	
1	Maggiore contabile.	
2	Capitani contabili.	
4	Tenenti o sottotenenti contabili.	
7	Totale.	
	Scrivani locali.	
128	Scrivani locali — Impiegati negli uffici dei Comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione militare e del comando del corpo di stato maggiore.	

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali superiori comandati al Ministero della guerra come capi divisione o capi sezione.

6	Colonnelli o tenenti colonnelli (ff. di capi di divisione). (*)
8	Maggiori (ff. di capi sezione). (*)
14	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore d'artiglieria.

16	Colonnelli d'artiglieria.
16	Tenenti colonnelli d'artiglieria.
24	Maggiori id.
135	Capitani id.
191	Totale.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 10 reggimenti di artiglieria da campagna.

(Ciascun reggimento composto di uno stato maggiore, 10 batterie, 3 compagnie treno ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO					10 reggimenti
	Stato maggiore	10 batterie	3 compagnie treno	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	4	40
Capitani (aiutante maggiore in 1°, ufficiale pel materiale, istruttori d'equitazione e comandanti di batterie e compagnie treno)	3	10	3	1	17	170
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di batterie e di compagnie treno)	4	30	9	»	43	430
Capitani medici	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	10
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti veterinari	4	»	»	»	4	40
Capitani contabili	»	»	»	2	2	20
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	20
Totali	20	40	12	5	77	770
Truppa.						
Furieri maggiori	5	»	»	»	5	50
Furieri (di batteria o comp. e di contabilità)	»	10	3	2	15	150
Sottufficiali di maggiorità	5	»	»	»	5	50
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	10
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	»	1	10
Sergenti (di batteria o comp. e di contabilità)	»	50	15	8	73	730
Caporali maggiori	5	20	6	»	31	310
Caporali furieri (di batt. o comp. e di cont.)	»	10	3	6	19	190
Caporali trombettieri	4	»	»	»	4	40
Caporali (di maggiorità e di batt. o comp.)	2	70	21	7	100	1000
Appuntati	»	70	21	»	91	910
Trombettieri	»	20	6	1	27	270
Maniscalchi	»	10	3	»	13	130
Sellai	»	10	3	»	13	130
Vivandieri	1	»	»	»	1	10
Soldati	2	736	219	20	977	9770
Totali	26	1000	300	50	1376	13760
Cavalli di truppa	4	540	120	»	664	6610

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 4 reggimenti d'artiglieria da fortezza.

(Ciascun reggimento composto di 1 stato maggiore, 15 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				4 reggimenti
	Stato maggiore	15 compagnie	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	4
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	4
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	4	16
Capitani (aiutante maggiore in 1° e comandanti di compagnia)	1	15	1	17	68
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di compagnia)	4	45	2	51	204
Capitani medici	1	»	»	1	4
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	4
Capitani contabili	»	»	2	2	8
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	8
Totali	13	60	7	80	320
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	20
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	2	17	68
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	12
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	4
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	1	4
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	60	8	68	272
Caporali maggiori	5	30	2	37	148
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	6	21	84
Caporali trombettieri	4	»	»	4	16
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	105	7	114	456
Appuntati	»	105	»	105	420
Trombettieri	»	30	2	32	128
Maniscalchi	»	»	1	1	4
Sellai	»	»	1	1	4
Vivandieri	1	»	»	1	4
Soldati	2	1140	38	1180	4720
Totali	24	1500	67	1591	6364
Cavalli	»	»	21	24	96

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 11.

Tabella graduale e numerica di formazione delle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria.

(2 compagnie artificieri. — 2 compagnie maestranza. — 1 compagnia armaiuoli. — 1 compagnia da costa. — 1 compagnia veterani).

	6 compagnie operai e da costa	Compagnia veterani
Ufficiali.		
Capitani	6	1
Tenenti o sottotenenti	18	3
Totali	24	4
Truppa.		
Furiere maggiore	»	1
Furieri	6	2
Sergenti	36	6
Caporali maggiori	24	»
Caporali furieri	6	1
Caporali	72	6
Trombettieri	12	»
Appuntati	42	»
Soldati	402	»
Veterani	»	214
Totali	600	230

Nota. — Queste compagnie sono rette, per l'amministrazione, per la contabilità e per la matricola, da un Consiglio di amministrazione costituito presso la direzione territoriale di artiglieria di Torino.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 12.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

GRADI	Stato maggiore d'artiglieria	10 reggimenti d'artiglieria da campagna	4 reggimenti d'artiglieria da fortezza	8 compagnie operai da costa e veterani di artiglieria	2 batterie e una compagnia d'istruzione	TOTALI
Colonnelli	16	10	4	»	»	30
Tenenti colonnelli	16	10	4	»	»	30
Maggiori	24	40	16	»	»	80
Capitani.	135	170	68	7	3	383
Tenenti e sottotenenti	»	430	204	21	9	664
Totali . . .	191	660	296	28	12	1187

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore del genio.

12	Colonnelli.
10	Tenenti colonnelli.
18	Maggiori.
146	Capitani.
62	Tenenti e sottotenenti.
248	Totale.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 14.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 2 reggimenti del genio.

(Ciascun reggimento è composto di uno stato maggiore, 4 compagnie pontieri, 14 compagnie zappatori, 2 compagnie ferrovieri, 3 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO								2 reggimenti
	Stato maggiore	4 compagnie pontieri	14 compagnie zappatori	2 compagnie ferrovieri	3 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	1 deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.									
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (comandanti di brigata e relatori)	2	»	»	»	»	»	»	2	4
Maggiori (comandanti di brigata) e vice direttori delle officine (*)	8	»	»	»	»	»	»	8	16
Capitani (aiutanti magg. in 1° e comand. di compagnia) ed applicati alle officine	2	4	14	2	3	»	1	26	52
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di compagnia)	8	12	42	6	9	1	2	80	160
Capitani medici	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti medici	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti veterinari	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	3	3	6
Totali	24	16	56	8	12	1	8	125	250
Truppa.									
Furieri maggiori	9	»	»	»	»	»	»	9	18
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	4	14	2	3	»	9	26	52
Sottufficiali di maggiorità	5	»	»	»	»	»	»	5	10
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Sergenti (di compagnia e contabilità)	»	16	56	»	12	2	10	104	208
Caporali maggiori	9	8	28	4	6	»	2	57	114
Caporali furieri (di comp. e di contabilità)	»	4	14	2	3	»	9	32	64
Caporali trombettieri	8	»	»	»	»	»	»	8	16
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	3	36	126	18	27	4	9	227	454
Appuntati	»	32	112	16	21	12	»	193	386
Trombettieri	»	8	28	4	6	»	2	48	96
Maniscalchi	»	»	»	»	3	»	»	3	6
Sellai	»	»	»	»	3	»	»	3	6
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Soldati	3	292	1092	146	222	20	20	1795	3590
Veterani	»	»	»	»	»	»	20	20	40
Totali	40	400	1400	200	300	38	75	2453	4906
Cavalli	»	»	42	6	120	»	»	168	336

(*) Il vice direttore delle officine può essere indistintamente un maggiore od un tenente colonnello del reggimento.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 15.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio.

GRADI	Stato maggiore del genio	2 reggimenti del genio	Totali
Colonnelli	12	2	14
Tenenti colonnelli.	10	4	14
Maggiori.	18	16	34
Capitani	146	52	198
Tenenti e sottotenenti	62	160	222
Totali . . .	248	234	482

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 16.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di fanteria.

(Le brigate di fanteria sono formate di due reggimenti di fanteria)

	Un comando di brigata di fanteria.
1	Comandante di brigata (maggiore generale).
1	Aiutante di campo (capitano dell'arma di fanteria).
2	Totale.
	Quaranta comandi di brigata di fanteria.
40	Comandanti di brigata (maggiori generali).
40	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di fanteria).
80	Totale.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica di formazione degli 80 reggimenti di fanteria di linea.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				80 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	80
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	80
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	240
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	1120
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	3120
Capitani medici	1	»	»	1	80
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	160
Capitani contabili	»	»	1	1	80
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	3	3	240
Totali	12	48	5	65	5200
Truppa.					
Furieri maggiori	1	»	»	1	80
Capi musica (furieri o furieri maggiori)	1	»	»	1	80
Furieri (di maggiorità, di comp. e di contabilità)	2	12	2	16	1280
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	160
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	80
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	1	80
Sergenti musicanti	1	»	»	1	80
Sergenti trombettieri	1	»	»	1	80
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	48	6	54	4320
Caporali maggiori	4	24	»	28	2240
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	1440
Caporali musicanti	1	»	»	1	80
Caporali trombettieri	3	»	»	3	240
Caporali zappatori	3	»	»	3	240
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	6	79	6320
Appuntati	»	72	»	72	5760
Zappatori	»	24	»	24	1920
Musicanti	16	»	»	16	1280
Trombettieri	»	24	1	25	2000
Vivandieri	2	»	»	2	160
Soldati	15	912	31	958	76640
Totali	58	1200	52	1310	104800
Cavalli	3	»	»	3	240

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 18.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 10 reggimenti di bersaglieri.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				10 reggimenti
	Stato maggiore	16 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	4	»	»	4	40
Capitani aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia	1	16	1	18	180
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	48	»	52	520
Capitani medici	1	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	3	»	»	3	30
Capitani contabili	»	»	1	1	10
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	3	3	30
Totali	15	64	5	84	840
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	50
Furieri (di maggiorità, di comp. e di contabilità)	2	16	2	20	200
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	20
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	10
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	10
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	1	10
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	64	6	70	700
Caporali maggiori	5	32	»	37	370
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	16	6	22	220
Caporali trombettieri	4	»	»	4	40
Caporali zappatori	4	»	»	4	40
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	96	6	103	1030
Appuntati	»	96	»	96	960
Trombettieri	»	48	1	49	490
Zappatori	»	32	»	32	320
Vivandieri	2	»	»	2	20
Soldati	6	1200	35	1241	12410
Totali	34	1600	56	1690	16900
Cavalli	4	»	»	4	40

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 19.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi superiori dei distretti militari.

	Un Comando superiore dei distretti militari.
1	Maggior generale o colonnello di fanteria.
1	Capitano dell'arma di fanteria.
2	Totale.
1	Scrivano locale.
	Venti Comandi superiori dei distretti militari.
8	Maggiori generali.
12	Colonnelli di fanteria.
20	Capitani dell'arma di fanteria.
40	Totale.
20	Scrivani locali.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari.

GRADI E CARICHE	STATI MAGGIORI DEI DISTRETTI di 1ª clas. 1 distretto	STATI MAGGIORI DEI DISTRETTI di 1ª clas. 8 distretti	STATI MAGGIORI DEI DISTRETTI di 2ª clas. 1 distretto	STATI MAGGIORI DEI DISTRETTI di 2ª clas. 80 distretti	COMPAGNIE PERMANENTI 1 Compagnia	COMPAGNIE PERMANENTI 98 Compagnie	Totale per 88 distretti	ANNOTAZIONI
Ufficiali.								
Colonnelli (comandanti) . .	1	8	»	»	»	»	8	(a) Nei distretti che non hanno maggiore contabile la carica di relatore è esercitata dal maggiore.
Tenenti colon. (comandanti)	»	»	1	80	»	»	80	
Tenenti colonn. o maggiori	1	8	»	»	»	»	8	
Maggiori (a)	»	»	1	80	»	»	80	
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	8	1	80	1	98	186	(b) Oltre ai distretti di 1ª classe è assegnato un maggiore contabile a quei distretti principali di mobilitazione, che sono di 2ª classe.
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e di compagnia)	2	16	1	80	1	98	194	
Capitani medici	1	8	1	80	»	»	88	
Maggiori contabili	1	8	»	»	»	»	(b) 19	
Capitani contabili	3	24	1	80	»	»	104	
Tenenti e sottotenenti contabili	3	24	4	320	»	»	344	(c) Il numero dei soldati è stabilito per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.
Totali . .	12	96	10	800	2	196	1111	
Scrivani ed assistenti locali	7	56	5	400	»	»	456	
Truppa.								
Furieri maggiori	1	8	1	80	»	»	88	I distretti di 1ª classe hanno due compagnie permanenti ciascuno; quelli di 2ª cl. ne hanno una; meno i distretti di Siena e di Cosenza i quali, benchè di 2ª classe, hanno due compagnie permanenti ciascuno.
Furieri (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	80	1	98	186	
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	8	1	80	»	»	88	
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	80	3	294	382	
Caporali maggiori	1	8	1	80	1	98	186	
Caporali trombettieri . . .	1	8	»	»	»	»	8	
Caporali furieri di contabilità e di compagnia) . . .	2	16	1	80	1	98	194	
Caporali di compagnia . .	»	»	»	»	4	392	392	
Caporali di maggiorità . .	1	8	1	80	»	»	88	
Trombettieri	»	»	»	»	2	196	196	
Soldati	»	»	»	»	»	»	(c)	
Totali . .	9	72	7	560	12	1176	1808	
Cavalli . .	1	8	1	80	»	»	88	
Forza supplementare (4 sergenti, 100 caporali maggiori e caporali)	»	»	»	»	»	»	104	

Nota. — I colonnelli comandanti di distretto, che attualmente sono in eccedenza al quadro organico, conservano il comando al posto di altrettanti tenenti colonnelli.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 21.

—

Tabella graduale e numerica di formazione delle truppe alpine.

(10 Battaglioni — 36 compagnie).

GRADI	Stati maggiori di battaglione		compagnie		TOTALI 10 battagl. - 36 comp.	Annotazioni
	1 battaglione	10 battaglioni	1 compagnia	36 compagnie		
Ufficiali.						
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione)	1	10	»	»	10	La riunione delle compagnie in battaglioni è stabilita per determinazione ministeriale.
Capitani (comandanti di compagnia)	»	»	1	36	36	
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e di compagnia)	1	10	4	144	154	Le compagnie alpine sono amministrate dai rispettivi distretti di reclutamento; gli stati maggiori dei battaglioni sono amministrati da uno dei distretti che amministrano le rispettive compagnie, secondo viene stabilito con determinazione ministeriale.
Totali	2	20	5	180	200	
Truppa.						
Furieri maggiori	1	10	»	»	10	
Furieri di compagnia	»	»	1	36	36	
Sottufficiali zappatori	1	10	»	»	10	
Sergenti di compagnia	»	»	8	288	288	
Caporali maggiori	1	10	4	144	154	
Caporali furieri	»	»	1	36	36	
Caporali zappatori	»	»	2	72	72	
Caporali di compagnia	»	»	16	576	576	
Appuntati	»	»	16	576	576	
Trombettieri	»	»	5	180	180	
Zappatori	»	»	20	720	720	
Soldati	»	»	171	6156	6156	
Caporali aiutanti d'ospedale	»	»	1	36	36	I caporali aiutanti d'ospedale ed i soldati infermieri fanno parte delle compagnie di sanità militare e sono soltanto aggregati alle compagnie alpine.
Soldati infermieri	»	»	5	180	180	
Totali	3	30	250	9000	9030	
Cavalli	»	»	1	36	36	

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 22.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze.

5	Tenenti colonnelli.
15	Maggiori.
15	Capitani.
15	Tenenti e sottotenenti.
50	Totale.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

GRADI	Applicati di stato maggiore	Aiutanti di campo	80 Reggimenti di fanteria	10 Reggimenti bersaglieri	Comandi superiori dei distretti militari	88 Distretti militari	10 Battaglioni alpini (36 compagnie)	Ufficiali delle fortezze	3 Battaglioni d'istruzione	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	TOTALI
Colonnelli	»	»	80	10	12	8	»	»	»	1	111
Tenenti colonnelli	»	»	80	10	»	84	10	5	3	1	185
Maggiori	»	»	240	40	»	84		15		3	390
Capitani	67	40	1120	180	20	186	36	15	12	20	1696
Tenenti	»	»	3120	520	»	194	154	15	51	61	2743
Sottotenenti											1372
Totali	67	40	4640	760	32	556	200	50	66	86	6497

Nota. — I colonnelli comandanti di distretto, che attualmente sono in eccedenza al quadro organico, conservano il comando al posto di altrettanti tenenti colonnelli.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di cavalleria.

(Le brigate di cavalleria sono composte di due o tre reggimenti di cavalleria)

	Un Comando di brigata di cavalleria.
1	Comandante di brigata (maggiore generale).
1	Aiutante di campo (capitano di cavalleria).
2	Totale.
	Nove Comandi di brigata di cavalleria.
9	Comandanti di brigata (maggiori generali).
9	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di cavalleria).
18	Totale.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra.
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 25.

—

Tabella graduale e numerica di formazione dei 20 reggimenti di cavalleria.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 divisioni di 2 squadroni ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				20 reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	20
Tenenti colonnelli (comandanti di divisione)	1	»	»	1	20
Maggiori (comandanti di divisione)	2	»	»	2	40
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di squadrone)	1	6	1	8	160
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di squadrone)	3	24	»	27	540
Capitani medici	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	20
Capitani veterinari	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	40
Capitani contabili	»	»	2	2	40
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	40
Totali	13	30	5	48	960
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	80
Furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	2	8	160
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	60
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	20
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	20
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	1	20
Sergenti (di squadrone e di contabilità)	»	24	8	32	640
Caporali maggiori	4	12	»	16	320
Caporali furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	6	12	240
Caporali trombettieri	3	»	»	3	60
Caporali zappatori	»	6	»	6	120
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	4	54	1080
Appuntati	»	72	»	72	1440
Trombettieri	»	24	2	26	520
Zappatori	»	48	»	48	960
Maniscalchi	»	6	»	6	120
Sellai	»	6	»	6	120
Vivandieri	1	»	»	1	20
Soldati	3	702	25	730	14600
Totali	23	960	47	1030	20600
Cavalli	18	732	»	750	15000

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 26.

Tabella graduale e numerica di formazione dei depositi d'allevamento cavalli.

(Due depositi: uno a Persano, l'altro a Grosseto)

UFFICIALI	Un deposito	Due depositi
Direttori (tenenti colonnelli o maggiori di cavalleria)	1	2
Vice-direttori (capitani di cavalleria)	1	2
Capitani veterinari	1	2
Tenenti veterinari	1	2
Totali . . .	4	8
Scrivani locali	4	8

Avvertenza. — Ogni deposito d'allevamento cavalli ha inoltre un personale avventizio (agenti e sotto agenti di campagna, capi butteri, maniscalchi, guardie campestri, butteri), secondo i propri bisogni e le somme fissate in bilancio.
Un ufficiale generale è incaricato permanentemente dell'ispezione dei due depositi.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

GRADI	Aiutanti di campo	20 reggimenti	2 depositi d'allevamento cavalli	Totale
Colonnelli	»	20	»	20
Tenenti colonnelli . . .	»	20	2	21
Maggiori	»	40		41
Capitani	9	160	2	171
Tenenti	»	540	»	360
Sottotenenti	»		»	180
Totali . . .	9	780	4	793

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale e numerica del corpo invalidi e veterani.

(Stato maggiore e sei compagnie).

		Ufficiali.
2	Ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori, di cui uno comandante del corpo).	
7	Capitani (di cui uno aiutante maggiore in 1°).	
12	Tenenti	di cui uno aiutante maggiore in 2°.
7	Sottotenenti	
1	Capitano medico.	
1	Capitano contabile (direttore dei conti).	
3	Ufficiali subalterni contabili.	
33	Totale.	
		Truppa.
Numero indeterminato	Furieri maggiori.	
	Furieri.	
	Sergenti.	
	Caporali.	
	Soldati.	

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 29.

Tabella graduale e numerica di

(Comitato, 11 legioni territoriali

UFFICIALI	Comitato	LEGIONI												Totali
		Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
Presidente del Comitato (ufficiale generale)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Membri del Comitato (ufficiali generali)	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
Colonnelli	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti colonnelli	»	1	1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	»	10
Maggiori	(*) 1	4	1	2	1	2	3	2	3	2	2	2	2	27
Capitani	»	7	11	5	9	7	9	9	9	10	7	10	7	100
Tenenti	2	29	25	14	25	26	25	26	19	30	17	19	18	194
Sottotenenti														31
Tenente medico	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Capitano veterinario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Tenente o sottotenente veterinario	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti contabili	»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Sottotenenti contabili														
Totali	7	45	42	26	40	40	42	42	36	47	31	36	33	467
Scrivani locali	5	28	24	20	20	20	28	28	20	28	20	20	»	261

(*) Segretario del Comitato, può anche essere tenente colonnello.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

formazione dei reali carabinieri.

ed una legione *allievi*.

	TRUPPA	Comitato	LEGIONI												Totali
			Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
A piedi	Marescialli d'all. magg.	»	5	8	1	2	5	3	3	3	7	»	4	1	46
	Marescialli d'allog. capi	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	17
	Marescialli d'alloggio .	1	53	15	1	40	27	59	60	26	49	20	40	6	437
	Brigadieri	2	241	259	19	231	212	19	193	165	233	178	109	50	2170
	Vice-brigadieri. . . .	»	105	103	23	79	57	85	98	50	92	41	75	85	893
	Carabinieri	4	1337	1324	135	1146	1081	1381	1496	839	1308	862	995	10	11068
	Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 00	1300
A cavallo	Marescialli d'all. magg.	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	1	»	»	5
	Marescialli d'allog capi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2
	Marescialli d'alloggio .	»	11	8	17	11	10	10	12	8	15	9	5	2	118
	Brigadieri	»	85	12	106	12	14	37	42	7	11	7	22	12	847
	Vice-brigadieri	»	24	25	48	18	21	28	33	19	26	14	11	24	331
	Carabinieri	»	230	122	572	111	120	230	272	70	201	70	134	8	2251
	Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	200
	Totali . .	7	2042	1907	927	1614	1498	2030	2000	1197	2069	1213	1486	1705	19727
	Cavalli di truppa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(*) 150	3154

(*) A carico del bilancio della guerra.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. Mezzacapo.

TABELLA N. 30.

Tabella graduale e numerica del corpo sanitario.

	Comitato di sanità militare.
1	Presidente (maggiore generale medico)
4	Membri (colonnelli medici).
1	Chimico farmacista ispettore.
	SEGRETERIA.
1	Segretario (maggiore medico) (*).
3	Capitani medici.
1	Sotto farmacista.
11	Totale.
4	Scrivani locali.
	Ospedali militari e 20 compagnie di sanità militare.
	UFFICIALI.
10	Colonnelli medici.
18	Tenenti colonnelli medici.
30	Maggiori medici.
56	Capitani medici.
70	Tenenti medici.
	Sottotenenti medici.
20	Capitani contabili.
54	Tenenti e sottotenenti contabili.
258	Totale ufficiali.
59	Scrivani locali per gli ospedali militari.
	TRUPPA.
20	Furieri.
62	Sergenti.
27	Caporali maggiori.
20	Caporali furieri.
127	Caporali.
66	Appuntati.
1204	Soldati.
1526	Totale truppa.

(*) Può essere anche capitano.

Avvertenza. — Il riparto degli ufficiali medici, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa di sanità fra i vari ospedali è fatto per disposizione del Ministero della guerra.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra.
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 31.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali medici.

GRADI	Comitato di sanità militare	Ospedali militari	Reggimenti di artiglieria da campagna	Reggimenti di artiglieria da fortezza	Reggimenti del genio	Reggimenti di fanteria	Reggimenti di bersaglieri	Distretti militari	Reggimenti di cavalleria	Corpo invalidi e veterani	Carabinieri reali	Scuole militari e battaglioni d'istruzione	Stabilimenti penali militari	Totali
Colonnelli medici	4	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14
Tenenti colonnelli medici . .	»	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18
Maggiori medici	1	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31
Capitani medici	3	56	10	4	2	80	10	88	20	1	»	2	2	278
Tenenti medici	»	70	10	4	2	160	30	»	20	»	1	4	»	201
Sottotenenti medici														100
Totali . . .	8	184	20	8	4	240	40	88	40	1	1	6	2	642

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 32.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del corpo di commissariato militare.

10	Colonnelli commissari.	
11	Tenenti colonnelli commissari.	
28	Maggiori commissari.	
106	Capitani commissari.	
112	Tenenti commissari	compresi 22 ufficiali subalterni commissari controllori.
56	Sottotenenti commissari	
323	Totale.	
128	Scrivani locali (alle direzioni territoriali di commissariato ed ai panifici militari).	

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 33.

Corpo veterinario.

Servizio d'ispezione veterinaria.

1	Tenente colonnello veterinario (addetto al Ministero della guerra per le ispezioni di zooiatria e per le statistiche veterinarie).
6	Maggiori veterinari (addetti a 6 comandi di corpo d'armata).
1	Tenente o sottotenente veterinario (addetto al Ministero della guerra).
8	Totale.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali veterinari.

GRADI	Ministero della guerra	A 6 comandi di corpo d'armata	Reggimenti di artiglieria da campagna	Reggimenti del genio	Reggimenti di cavalleria	Carabinieri reali	Scuole militari	Depositi di allevamento	Totale
Tenente colonnello veterinario . .	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori veterinari	»	6	»	»	»	»	»	»	6
Capitani veterinari	»	»	10	»	20	1	2	2	35
Tenenti veterinari .	1	»	40	2	40	1	2	2	59
Sottotenenti veter.									29
Totali . .	2	6	50	2	60	2	4	4	130

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali contabili.

Comando, corpo od ufficio cui gli ufficiali sono addetti	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sotto-tenenti	Totali
Comando del corpo di stato magg.	»	1	2	4		7
10 regg. d'artiglieria da campagna	»	»	20	20		40
4 id. id. da fortezza	»	»	8	8		16
2 id. del genio	»	»	4	6		10
80 id. di fanteria	»	»	80	240		320
10 id. di bersaglieri	»	»	10	30		40
88 distretti militari	»	19	104	344		467
20 reggimenti di cavalleria	»	»	40	40		80
Corpo invalidi e veterani	»	»	1	3		4
Carabinieri reali	»	»	12	24		36
Ospedali militari	»	»	20	54		74
Istituto topografico militare	»	»	1	1		2
Scuola di guerra	»	»	1	1		2
Accademia militare	»	»	1	2		3
Scuola militare	»	»	1	2		3
4 collegi militari	»	»	4	4		8
Scuola normale di fanteria	»	1	»	»		1
Scuola normale di cavalleria	»	»	2	2		4
3 battaglioni d'istruzione	»	»	3	6		9
Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	3	3	8	24		38
Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari	1	»	5	9		15
Magazzini di corpo d'armata	3	7	10	30		50
Opificio di arredi militari	»	»	3	4		7
Farmacia centrale militare	»	»	1	1		2
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	1	4		5
Sussistenze militari	»	7	40	98		145
A disposizione del Ministero per la formazione di 4 nuovi distretti principali di mobilitazione	»	4	»	»		4
Totali	7	42	382	641	320	1392

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 35.

Tabella graduale e numerica
di formazione del personale della giustizia militare.

1	Presidente del tribunale supremo di guerra e marina (generale d'esercito o tenente generale).
8	Giudici del tribunale supremo di guerra e marina: 3 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato. 2 Presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello.
5	Giudici supplenti del tribunale supremo di guerra e marina: 2 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato o della Corte d'appello.
1	Avvocato generale militare.
1	Sostituto avvocato generale militare di 1ª classe.
1	Id. Id. 2ª classe.
5	Avvocati fiscali militari di 1ª classe.
5	Id. id. 2ª classe.
11	Id. id. 3ª classe.
6	Sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe.
8	Id. id. 2ª classe.
9	Id. id. 3ª
23	Ufficiali istruttori e sostituti istruttori (ufficiali inferiori (*).
1	Segretario principale di 1ª classe.
2	Id. id. 2ª classe.
5	Segretari di 1ª classe.
5	Id. 2ª classe.
11	Id. 3ª classe.
21	Sostituti segretari.
14	Sostituti segretari aggiunti.
143	Totale.
35	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 36.

Tabella graduale numerica dell'istituto topografico militare.

	Ufficiali.
1	Direttore dell'Istituto (maggiore generale).
1	Direttore in 2° (colonnello di stato maggiore). (*)
2	Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore. (*)
1	Capitano di Stato Maggiore. (*)
5	Totale.
	Personale tecnico.
1	Ingegnere geografo capo.
1	Ingegnere geografo principale di 1ª classe.
2	Ingegneri geografi principali di 2ª classe.
1	Ingegnere geografo di 1ª classe.
2	Ingegneri geografi di 2ª classe.
1	Aiutante ingegnere geografo di 1ª classe.
2	Aiutanti ingegneri geografi di 2ª classe.
1	Topografo capo.
4	Topografi principali di 1ª classe.
4	Topografi principali di 2ª classe.
10	Topografi di 1ª classe.
10	Topografi di 2ª classe.
16	Aiutanti topografi di 1ª classe.
16	Aiutanti topografi di 2ª classe.
33	Aspiranti aiutanti topografi.
104	Totale.
	Ufficiali contabili.
1	Capitano contabile.
1	Tenente o sottotenente contabile.
2	Totale.
6	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 37.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del personale farmaceutico militare.

1	Chimico farmacista ispettore.
1	Farmacista direttore.
20	Farmacisti principali.
26	Farmacisti.
21	Sotto farmacisti.
22	Sotto farmacisti aggiunti.
91	Totale.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 38.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del personale ragionieri d'artiglieria.

2	Ragionieri capi di 1ª classe.
6	Id. 2ª classe.
16	Ragionieri principali di 1ª classe.
16	Id. 2ª classe.
16	Ragionieri di 1ª classe.
35	Id. 2ª classe.
70	Aiutanti ragionieri.
161	Totale.
100	Scrivani locali (per i Comandi e le Direzioni d'artiglieria).

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 39.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio.

3	Ragionieri geometri capi di 1ª classe.
9	Id. id. 2ª classe.
24	Ragionieri geometri principali di 1ª classe.
24	Id. id. 2ª classe.
24	Ragionieri geometri di 1ª classe.
52	Id. 2ª classe.
104	Aiutanti ragionieri geometri.
240	Totale.
160	Assistenti locali del genio (per i Comandi e le Direzioni del genio).
120	Scrivani locali (per i Comandi e le Direzioni del genio).

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 40.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei capi tecnici d'artiglieria e genio.

5	Capi tecnici principali di 1ª classe.
15	Id. id. 2ª classe.
20	Id. id. 3ª classe.
30	Capi tecnici di 1ª classe.
30	Id. 2ª classe.
40	Sottocapi tecnici.
140	Totale.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 41.

Tabella numerica riepilogativa degli scrivani locali.

Uffici e servizi cui gli scrivani locali sono addetti	Numero degli scrivani locali
Ministero della guerra	40
Comitato di stato maggiore generale	4
Id. di artiglieria e genio	20
Id. delle Armi di linea	5
Comando del corpo di stato maggiore, comandi di corpo d'armata e comandi di divisione militare	128
Comandi e Direzioni d'artiglieria	100
Id. id. del genio	120
Comandi superiori dei distretti militari	20
Distretti militari (parte pel servizio di scritturazione e parte per quello di assistenti al magazzino)	456
Depositi di allevamento cavalli	8
Comitato e legioni dei carabinieri reali	261
Id. di sanità militare ed ospedali militari	63
Direzioni di Commissariato e panifici militari	128
Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari	35
Istituto topografico militare	6
Scuola di guerra (parte per scritturazioni e parte assistenti)	11
Id. d'applicazione d'artiglieria e genio	3
Accademia militare (parte per le scritturazioni e parte assistenti)	18
Scuola militare (parte per le scritturazioni e parte assistenti)	28
Collegi militari (id. id.)	72
Scuola normale di fanteria	3
Id. id. cavalleria	3
Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	85
Id. d'amministrazione di personali militari vari	30
Magazzini di Corpo d'armata	70
Opificio di arredi militari	12
Farmacia centrale militare	2
Stabilimenti militari di pena	16
Totale	1747

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 42.

Tabella graduale e numerica di formazione della Scuola di guerra.

1	Comandante (maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) (*).
1	Aiutante maggiore in 1° (capitano) (*).
1	Aiutante maggiore in 2° (tenente) (*).
1	Direttore dei conti (capitano contabile).
1	Ufficiale pagatore (tenente o sottotenente contabile).
11	Professori titolari militari (ufficiali superiori e capitani) (*).
14	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
1	Istruttore di equitazione (capitano di cavalleria) (*).
2	Maestri civili di scherma.
34	Totale.
11	Scrivani ed assistenti locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 43.

Tabella graduale e numerica di formazione della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

1	Comandante (maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) (*).
12	Capitani (professori, istruttori ed aiutante maggiore in 1°) (*).
1	Professore titolare civile di lettere e scienze.
1	Maestro civile di scherma.
1	Istruttore di scherma.
17	Totale.
3	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 44.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'Accademia militare.

1	Comandante (maggiore generale).
1	Comandante in 2° direttore degli studi (colonnello o tenente colonnello) (*).
1	Direttore delle istruzioni militari e relatore (maggiore) (*).
4	Capitani di compagnia ed aiutante maggiore in 1° (*).
6	Tenenti di compagnia (*).
1	Direttore dei conti (capitano contabile).
2	Tenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiale di massa).
1	Istruttore di equitazione (capitano di cavalleria) (*).
15	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
4	Maestri e sotto-maestri civili di scherma.
1	Maestro civile di ginnastica.
37	Totale.
18	Scrivani ed assistenti locali.
	Truppa.
1	Furiere maggiore.
4	Sergenti.
1	Caporale trombettiere.
3	Trombettieri.
9	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 45.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola militare.

1	Comandante (colonnello) (*).
1	Direttore delle istruzioni pratiche (tenente colonnello o maggiore) (*).
1	Maggiore di fanteria (relatore) (*).
9	Capitani (*).
17	Tenenti (*).
1	Capitano veterinario.
1	Direttore dei conti (capitano contabile).
2	Tenenti o sottotenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiale di massa e materiale).
1	Istruttore di equitazione (capitano di cavalleria) (*).
2	Sotto istruttori di equitazione (tenenti di cavalleria) (*).
31	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
11	Maestri e sotto maestri civili di scherma e ginnastica.
78	Totale.
28	Scrivani ed assistenti locali.

Truppa.

1	Furiere maggiore.
8	Sottufficiali di governo.
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale trombettiere.
10	Trombettieri.
21	Totale.
250	Sottufficiali allievi del corso speciale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 46.

Tabella graduale e numerica di formazione dei collegi militari.

	1 collegio militare	4 collegi militari
Ufficiali		
* Comandanti (colonnelli o tenenti colonnelli) .	1	4
* Comandanti in 2° (maggiori)	1	4
* Capitani (di compag. ed aiutante maggiore in 1°)	4	16
* Tenenti o sottotenenti di compagnia	6	24
Capitani contabili	1	4
Tenenti o sottotenenti contabili	1	4
Professori e maestri civili	18	72
Totali . . .	32	128
Scrivani ed assistenti locali	18	72
Truppa.		
Furieri maggiori	1	4
Sottufficiali di governo	3	12
Trombettieri	3	12
Totali . . .	7	28

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 47.

Tabella graduale e numerica
di formazione della scuola normale di fanteria.

(Uno stato maggiore e tre compagnie).

1	Comandante (colonnello di fanteria) (*).
1	Comandante in 2° (tenente colonnello o maggiore) (*).
1	Maggiore contabile.
10	Capitani (*) } aiutanti maggiori, di compagnia, istruttori, pro-
10	Tenenti (*) } fessori e per la contabilità.
1	Capitano medico.
3	Professori e maestri civili.
27	Totale
3	Scrivani locali.
	Truppa.
1	Furiere maggiore.
2	Furieri.
4	Sottufficiali di maggiorità.
1	Capo armaiuolo.
8	Sergenti.
1	Caporale maggiore.
1	Caporale trombettiere.
3	Caporali furieri.
8	Caporali.
4	Trombettieri.
2	Allievi armaiuoli.
65	Soldati.
100	Totale.
150	Allievi sottufficiali (al corso d'amministrazione e di contabilità).

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 48

Tabella graduale e numerica di formazione

(Stato maggiore, 1 squadrone d'istruzione

UFFICIALI	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	Due squadroni palafrenieri	TOTALI
* Comandante (colonnello)	1	»	»	1
* Comandante in 2° e relatore (tenente colonnello)	1	»	»	1
* Maggiore	1	»	»	1
* Capitano a disposizione	1	»	»	1
* Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	1
* Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	»	1
Capitano medico	1	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2
Direttore dei conti (capitano contabile)	1	»	»	1
Ufficiale di massa (capitano contabile)	1	»	»	1
Ufficiale pagatore (tenente o sottoten. contabile)	1	»	»	1
Ufficiale di matricola (tenen. o sottoten. contabile)	1	»	»	1
* Capitani (ufficiali di squadrone)	»	1	2	3
* Tenenti e sottotenenti (ufficiali di squadrone)	»	4	8	12
Istruttore d'equitazione	1	»	»	1
Totali	16	5	10	31
Scrivani locali	3	»	»	3

* Ufficiali fuori quadro

Roma, addì 30 dicembre 1877.

della scuola normale di cavalleria.

2 squadroni palafrenieri).

	TRUPPA	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	1° Squadrone palafrenieri	2° Squadrone palafrenieri	TOTALI
Stato maggiore	Furiere maggiore	1	»	»	»	1
	Sott'ufficiale di maggiorità	6	»	»	»	6
	Furiere di contabilità	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	2	»	»	»	2
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Caporale maggiore	1	»	»	»	1
	Caporale trombettiere	1	»	»	»	1
	Caporale furiere di contabilità	1	»	»	»	1
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	1
Squadroni	Furieri	»	1	1	1	3
	Sergenti di contabilità	»	1	»	»	1
	Sergenti	»	8	4	8	20
	Sergenti allievi	»	16	»	»	16
	Caporali maggiori (allievi con paga di caporale)	»	30	»	»	30
	Caporali furieri	»	»	1	1	2
	Caporali	»	»	8	13	21
	Caporali (allievi con paga di appuntati)	»	60	»	»	60
	Appuntati	»	»	15	12	27
	Trombettieri	»	3	3	3	9
	Maniscalchi	»	1	1	2	4
	Allievi maniscalchi	»	1	1	»	2
	Sellai	»	1	»	2	3
	Allievi sellai	»	1	1	»	2
	Soldati (allievi)	»	110	»	»	110
	Soldati	»	»	125	150	275
	Totali	19	233	160	192	604
Cavalli di truppa		»	»	»	»	600

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 49.

—

Tabella graduale e numerica di formazione dei 3 battaglioni d'istruzione.

(1 stato maggiore e 4 compagnie per battaglione — 3 battaglioni).

	GRADI	UN BATTAGLIONE			3 Battaglioni
		Stato maggiore	4 compagnie	Totali	
	Ufficiali.				
Stati maggiori	Comandanti (tenenti colonnelli o maggiori)	1	»	1	3
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti)	1	»	1	3
	Tenenti medici	1	»	1	3
	Direttori dei conti (capitani contabili)	1	»	1	3
	Ufficiali pagatori (tenenti o sottotenenti contabili)	1	»	1	3
	Ufficiali di massa e matricola (ufficiali subalterni contabili)	1	»	1	3
Compagnie	Capitani	»	4	4	12
	Tenenti e sottotenenti	»	16	16	48
	Totali	6	20	26	78
	Truppa.				
Stati maggiori	Furieri maggiori	1	»	1	3
	Furieri di contabilità	1	»	1	3
	Sottufficiali di maggiorità	4	»	4	12
	Sergenti di contabilità	4	»	4	12
	Sergenti allievi	6	»	6	18
	Capi armaiuoli	1	»	1	3
	Caporali trombettieri	1	»	1	3
	Allievi armaiuoli	1	»	1	3
	Trombettieri	8	»	8	24
	Allievi trombettieri	4	»	4	12
	Soldati (non allievi)	35	»	35	105
Compagnie	Furieri	»	4	4	12
	Sergenti di contabilità	»	4	4	12
	Sergenti	»	32	32	106
	Caporali maggiori (allievi, con paga da caporale)	»	80	80	240
	Caporali (allievi, con paga da appuntato)	»	200	200	600
	Soldati (allievi)	»	320	320	960
	Totali	66	640	706	2118
	Cavalli	1	»	1	3

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 50.

—

Tabella graduale e numerica di formazione delle batterie d'istruzione.

(2 Batterie amministrate da reggimenti d'artiglieria da campagna).

	1 batteria	2 batterie
Ufficiali.		
Capitani d'artiglieria	1	2
Tenenti o sottotenenti d'artiglieria	3	6
Totale	4	8
Truppa.		
Furieri	1	2
Sergenti di contabilità	1	2
Sergenti	8	16
Trombettieri	2	4
Maniscalchi	1	2
Sellai	1	2
Allievi maniscalchi	1	2
Allievi sellai	1	2
Soldati	5	10
Sergenti allievi	2	4
Caporali maggiori allievi (con paga da caporale)	14	28
Caporali allievi (con paga da appuntato)	43	86
Soldati allievi	67	134
Totali	147	294
Cavalli di truppa	75	150

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 51.

Tabella graduale e numerica di formazione della Compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza.

(Una compagnia amministrata da un reggimento d'artiglieria da fortezza.)

	Ufficiali.
1	Capitano di artiglieria.
3	Tenenti o sottotenenti di artiglieria.
4	Totale.
	Truppa.
1	Furiere.
1	Sergente di contabilità.
6	Sergenti.
2	Trombettieri.
5	Soldati.
2	Sergenti allievi.
10	Caporali maggiori allievi (con paga da caporale).
30	Caporali allievi (con paga da appuntato).
50	Soldati allievi.
107	Totale.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 52.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

1	Direttore (maggiore generale).
1	Vice direttore (colonnello commissario).
2	Tenenti colonnelli commissari.
4	Maggiori commissari.
45	Capitani commissari.
63	Tenenti e sottotenenti commissari.
3	Tenenti colonnelli contabili.
3	Maggiori contabili.
8	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
154	Totale.
85	Scrivani locali.

Roma, 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 53.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'Ufficio di amministrazione di personali militari vari.

1	Direttore (tenente colonnello o maggiore contabile).
5	Capitani contabili.
9	Tenenti e sottotenenti contabili.
15	Totale.
30	Scrivani locali.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 54.

Tabella degli Stabilimenti militari d'artiglieria e genio.

	Stabilimenti d'artiglieria.
1	Arsenale di costruzione di Napoli.
1	Arsenale di costruzione di Torino.
1	Fabbrica d'armi di Brescia.
1	Fabbrica d'armi di Torino.
1	Fabbrica d'armi di Terni.
1	Fabbrica d'armi di Torre Annunziata.
1	Fonderia di Genova.
1	Fonderia di Napoli.
1	Fonderia di Torino.
1	Polverificio di Fossano.
1	Polverificio di Scafati.
1	Laboratorio di precisione di Torino.
12	Totale.
	Nota. — Il personale delle Direzioni di questi stabilimenti è dato dallo stato maggiore d'artiglieria, dai ragionieri di artiglieria e dai capi tecnici di artiglieria e del genio.
	Stabilimenti del genio.
2	Officine di costruzione del materiale del genio (una alla sede di ciascuno dei due reggimenti del genio).
	Nota. — Ciascuna officina è diretta dal comandante del reggimento, il personale di direzione è preso dagli ufficiali del reggimento stesso, dai ragionieri geometri del genio, dai capi tecnici d'artiglieria e genio.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 55.

Tabella graduale e numerica dei dieci magazzini da corpo d'armata.

	Un magazzino	Dieci magazzini
Ufficiali.		
Direttori tenenti colonnelli o maggiori contabili . .	1	10
Capitani contabili	1	10
Tenenti e sottotenenti contabili	3	30
Tenenti e sottotenenti commissari controllori . . .	2	20
Totali . . .	7	70
Scrivani locali	7	70
Truppa.		
Soldati	4	40

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 56.

Tabella graduale e numerica
di formazione dell'Opificio di arredi militari.

1	Direttore tenente colonnello o maggiore (*).
3	Capitani contabili.
4	Tenenti e sottotenenti contabili.
2	Tenenti e sottotenenti commissari controllori.
10	Totale.
12	Scrivani locali.

(*) Ufficiale fuori quadro.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO

TABELLA N. 57.

Tabella graduale e numerica
di formazione della farmacia centrale militare.

1	Farmacista direttore.
3	Farmacisti principali.
3	Farmacisti.
2	Sotto farmacisti o sotto farmacisti aggiunti.
1	Capitano contabile (relatore e direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).
11	Totale.
2	Scrivani locali.

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

TABELLA N. 58.

Tabella graduale e numerica del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, 6 compagnie di disciplina,
3 compagnie carcerati, 6 compagnie di reclusi, 2 reclusori).

GRADI	COMANDO	Compagnie di disciplina				Compagnie di carcerati		Compagnie di reclusi		Reclusori		TOTALE
		di punizione		speciali								
		Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Sei compagnie	Un reclusorio	Due reclusori	
Ufficiali.												
Comandante (colonnello) . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Id. in 2° (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Aiutante magg. in 1° (capit.)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Aiutante magg. in 2° (tenente)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Capitani	»	1	3	1	3	1	3	1	6	2	4	15
Tenenti o Sottotenenti . .	1	3	9	3	9	3	9	3	18	2	12	58
Capitani medici	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Capitano contabile	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenenti e sottoten. contabili	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	4
Farmacisti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Totali . . .	9	4	12	4	12	4	12	4	24	13	26	95
Scrivani locali	10	»	»	»	»	»	»	»	»	3	6	19
Truppa.												
Furieri maggiori	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Furieri.	»	1	3	1	3	1	3	1	6	2	4	19
Sottufficiali di maggiorità .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Sergenti	»	6	18	6	18	6	18	6	36	12	24	114
Caporali maggiori	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Caporali furieri	»	1	3	1	3	1	3	1	6	»	»	15
Caporali	»	10	30	10	30	10	30	10	60	22	44	194
Appuntati	»	»	»	»	»	10	30	10	60	44	88	178
Totali . .	»	18	54	18	54	28	84	28	168	83	166	526

Roma, addì 30 dicembre 1877.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

INDICE

Tabella N.	1. —	Tabella graduale e numerica dello stato maggiore generale	*Pag.*	14
»	2. —	Id. di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi . . .	»	15
»	3. —	Id. di formazione del Comitato di Stato maggiore generale	»	16
»	4. —	Id. di formazione del Comitato delle armi di artiglieria e del genio	»	17
»	5. —	Id. di formazione del Comitato delle armi di linea	»	18
»	6. —	Id. di formazione del corpo di stato maggiore.		19
»	7. —	Id. degli ufficiali superiori comandati al ministero della guerra come capi di divisione o capi di sezione. . . .	»	20
»	8. —	Id. di formazione dello stato maggiore d'artiglieria	»	21
»	9. —	Id. di formazione dei 10 reggimenti d'artiglieria da campagna	»	22
»	10. —	Id. di formazione dei 4 reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	23
»	11. —	Id. di formazione delle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria . .	»	24
»	12. —	Id. riepilogativa degli ufficiali dell'arma di artiglieria	»	25
»	13. —	Id. di formazione dello stato maggiore del genio	»	26
»	14. —	Id. di formazione dei due reggimenti del genio	»	27
»	15. —	Id. riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio	»	28
»	16. —	Id. di formazione dei comandi di brigata di fanteria	»	29
»	17. —	Id. di formazione degli 80 reggimenti di fanteria di linea	»	30

Tabella N. 18. — Tabella di formazione dei 10 reggimenti di bersaglieri . . . . . *Pag.* 31
» 19. — Id. di formazione dei comandi superiori dei distretti militari . . . . . » 32
» 20. — Id. di formazione dei distretti militari . » 33
» 21. — Id. di formazione delle truppe alpine . . » 34
» 22. — Id. degli ufficiali delle fortezze . . . . » 35
» 23. — Id. riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . » 36
» 24. — Id. di formazione dei comandi di brigata di cavalleria . . . . . » 37
» 25. — Id. di formazione dei 20 reggimenti di cavalleria . . . . . » 38
» 26. — Id. di formazione dei depositi d'allevamento cavalli . . . . . » 39
» 27. — Id. riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria . . . . . » 40
» 28. — Id. del corpo invalidi e veterani . . . » 41
» 29. — Id. di formazione dei reali carabinieri . » 42
» 30. — Id. del corpo sanitario . . . . . » 44
» 31. — Id. riepilogativa degli ufficiali medici . » 45
» 32. — Id. di formazione del corpo di commissariato militare . . . . . » 46
» 33. — Id. del corpo veterinario. — Tabella graduale numerica e riepilogativa degli ufficiali veterinari . . . . . » 47
» 34. — Id. riepilogativa degli ufficiali contabili » 48
» 35. — Id. di formazione del personale della giustizia militare . . . . . » 49
» 36. — Id. di formazione dell'Istituto topografico militare . . . . . » 50
» 37. — Id. riepilogativa del personale farmaceutico militare . . . . . » 51
» 38. — Id. riepilogativa del personale ragionieri d'artiglieria . . . . . » 52
» 39. — Id. riepilogativa dei ragionieri geometri e degli assistenti locali del genio . » 53
» 40. — Id. riepilogativa dei capi tecnici d'artiglieria e genio . . . . . » 54
» 41. — Id. numerica riepilogativa degli scrivani locali . . . . . » 55
» 42. — Id. graduale e numerica di formazione della scuola di guerra . . . . . » 56
» 43. — Id. di formazione della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » 57
» 44. — Id. di formazione dell'Accademia militare » 58
» 45. — Id. di formazione della scuola militare . » 59
» 46. — Id. di formazione dei collegi militari . » 60

Tabella N. 47. — Tabella di formazione della scuola normale di fanteria . . . . . *Pag.* 61
» 48. — Id. di formazione della scuola normale di cavalleria . . . . . » 62
» 49. — Id. di formazione dei tre battaglioni d'istruzione . . . . . » 64
» 50. — Id. di formazione delle batterie d'istruzione » 65
» 51. — Id. di formazione della compagnia d'istruziene d'artiglieria da fortezza . . » 66
» 52. — Id. di formazione dell'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi » 67
» 53. — Id. di formazione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari . » 68
» 54. — Id. degli stabilimenti militari d'artiglieria e del genio . . . . . » 69
» 55. — Id. graduale e numerica dei dieci magazzini da corpo d'armata . . . . . » 70
» 56. — Id. di formazione dell'opificio di arredi militari . . . . . » 71
» 57. — Id. di formazione della farmacia centrale militare . . . . . » 72
» 58. — Id. del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . » 73

N. **5**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 35). — **Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti disposte dalle tabelle annesse al R. Decreto del 30 dicembre 1877** (***Atto* N. 4**). — 7 gennaio.

I nuovi quadri organici delle truppe alpine stabiliti dalla tabella N. 21 annessa al R. Decreto del 30 dicembre 1877 (*Atto* N. 4 del 1878) rimangono sospesi fino ad ulteriori determinazioni; continuano pertanto transitoriamente ad essere in vigore per dette truppe gli attuali quadri organici.

Tutte le altre modificazioni agli attuali ordinamenti stabilite dalle tabelle annesse al R. Decreto succitato e dagli specchi che fanno seguito al presente *Atto* dovranno essere attuate pel 1° febbraio 1878, eccettuate quelle riflettenti il personale la cui destinazione è di competenza del Ministero della guerra, per le quali ultime esso provvederà successivamente.

Lo specchio N. 15, annesso al presente *Atto*, stabilisce la formazione che gli attuali distretti e quelli da formarsi pel 1° febbraio 1878 dovranno transitoriamente assumere durante il periodo di riordinamento generale dei distretti stessi.

Per il passaggio dagli attuali quadri organici dei distretti a quelli stabiliti dal sopraccitato specchio, il Ministero della guerra darà le opportune istruzioni alle autorità militari interessate e disporrà, in quanto lo concerne, per la destinazione del personale che deve rientrare ai reggimenti, che deve essere destinato ai distretti o che deve transitare da un distretto ad un altro.

I graduati di truppa che, attuato il riordinamento in parola, rimarranno in eccedenza ai distretti dovranno da questi essere conservati in soprannumero, tranne quelli pei quali il Ministero ordinerà il passaggio dai distretti ai reggimenti.

A datare dal 1° febbraio 1878 i distretti, ai quali dallo specchio N. 15 sono assegnate 1 o 2 compagnie permanenti, conserveranno la prima o la prima e la seconda delle attuali; quelli che devono aver compagnie per la formazione di altri distretti conserveranno le successive necessarie per ordine numerico. Le altre compagnie saranno sciolte.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

Specchio N. 1.

Specchio di riparto organico di un comando di corpo d'armata.

Ciascun comando di corpo d'armata è composto come segue:

1	Comandante di corpo d'armata (generale d'esercito o tenente generale).
1	Capo di stato maggiore (colonnello o tenente colonnello di stato maggiore).
1	Maggiore di stato maggiore.
1	Capitano di stato maggiore (effettivo od aggregato).
1	Tenente di stato maggiore (id. id.).
1	Capitano applicato di stato maggiore.
6	Totale ufficiali.
3	Scrivani locali.
4	Ordinanze d'ufficio.

SPECCHIO N. 2.

Specchio di riparto organico dei comandi di divisione militare.

	Divisioni militari di			
	Torino Milano Verona Firenze Roma Napoli Palermo	Piacenza	Bologna	Alessandria Brescia Padova Genova Ancona Perugia Chieti Salerno Bari Catanzaro Messina
Comandante di divisione militare (tenente generale)	1	1	1	1
Capo di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore di stato maggiore)	1	1	1	1
Capitani di stato maggiore (effettivi od aggregati) . . .	2	1	1	1
Ufficiale inferiore di stato maggiore (effettivo od aggregato).	1	1	1	1
Capitani applicati di stato maggiore	2	2	1	1
Ufficiali subalterni delle armi di linea, comandati . . .	2	1	2	1
Totale ufficiali . . .	9	7	7	6
Scrivani locali . . .	5	4	3	3
Ordinanze d'ufficio .	6	4	5	4

Specchio N. 3.

Specchio di riparto organico dei comandi territoriali d'artiglieria.

	Comandi territoriali di artiglieria		
	Bologna, Piacenza e Roma	Napoli e Verona	Torino
Comandante territoriale d'artiglieria (maggior generale)	1	1	1
Tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria	»	»	2
Capitani d'artiglieria	1	1	5
Tenenti o sottotenenti di artiglieria (comandati dai reggimenti per disposizione ministeriale)	1	1	1
Totale ufficiali	3	3	9
Impiegati del personale ragionieri d'artiglieria	»	»	2
Scrivani locali	1	2	5
Ordinanze d'ufficio	1	2	3

SPECCHIO N. 4.

Specchio di riparto organico del personale assegnato alle direzioni d'artiglieria.

DIREZIONI		Direttori colonnelli e tenenti colonnelli d'artiglieria	Tenenti colonnelli o maggiori d'artigl. (vice direttori ed applicati)	Capitani d'artiglieria	Tenenti o sottotenenti d'artiglieria	Impiegati del personale dei ragionieri d'artigl.	Capi tecnici d'artiglieria e genio	Scrivani locali
Direzione territoriale di	Alessandria	1	1	3	2	5	2	3
	Ancona	1	»	3	1	4	3	3
	Bologna	1	2	5	1	8	5	4
	Capua	1	3	6	4	10	6	4
	Firenze	1	1	5	2	6	4	3
	Genova	1	2	5	3	7	3	4
	Messina	1	»	4	2	6	3	3
	Piacenza	1	1	5	1	7	4	3
	Roma	1	1	3	2	5	2	3
	Torino	1	1	6	3	5	1	3
	Venezia	1	1	6	1	6	2	4
	Verona	1	2	9	4	9	5	4
Direzione dell'arsenale di costruzione di	Napoli	1	1	3	»	5	4	2
	Torino	1	1	4	»	6	5	3
Direzione fabbrica d'armi di	Brescia	1	»	4	»	5	12	3
	Torre Annunziata	1	»	4	»	4	13	3
	Terni	1	1	4	»	5	15	3
	Torino	1	1	5	»	5	15	3
Direzione fonderia di	Napoli	1	1	3	»	5	3	2
	Genova	1	1	4	»	5	5	3
	Torino	1	1	5	»	6	4	3
Direzione laboratorio di precisione		1	2	4	»	7	7	4
Direzione polverificio di	Fossano	1	»	4	»	4	3	3
	Scafati	1	»	3	»	3	3	3
A disposizione del ministero della guerra		»	»	7	»	5	»	»
Totali		24	24	114	26	143	129	76

Nota. — 1° Gli ufficiali superiori e capitani appartengono allo stato maggiore dell'arma. Gli ufficiali subalterni sono comandati dai reggimenti per disposizione ministeriale.

2° Alla direzione territoriale d'artiglieria di Torino sono comandati dall'ufficio de' personali militari vari, un capitano contabile ed un ufficiale subalterno contabile delle compagnie operai e veterani d'artiglieria.

SPECCHIO N. 5.

Comandi locali di artiglieria
compresi in ogni direzione territoriale.

DIREZIONI	COMANDI LOCALI
Torino . .	Bard — Exilles — Fenestrelle.
Alessandria	Casale — Vinadio.
Piacenza .	Pavia — Parma — Pizzighettone.
Genova . .	Savona — Spezia — Ventimiglia.
Verona . .	Milano — Brescia — Peschiera — Rocca d'Anfo — Legnago — Mantova.
Venezia. .	Chioggia — Palmanova — Treviso.
Bologna. .	Modena.
Firenze . .	Livorno — Portoferraio — Siena — Orbetello — Perugia.
Roma . . .	Civitavecchia — Aquila — Campobasso — Foggia — Cagliari — Sassari.
Capua . .	Napoli — Gaeta — Salerno — Bari — Brindisi — Lecce — Potenza — Monteleone — Reggio Calabria
Messina. .	Palermo — Siracusa — Girgenti.

SPECCHIO N. 6.

Specchio di riparto organico di un

(Uno stato maggiore, quattro brigate, dieci

UFFICIALI	Comando del reggimento	BATTERIE: Una batteria	BATTERIE: Brigata di 3 batterie	BATTERIE: Brigata di 4 batterie	BATTERIE: Totali delle 3 brigate di batterie	TRENO: Una compagnia	TRENO: Brigata del treno	Deposito	Totali del reggimento
Stato maggiore — Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Relatore (tenen. colonn.)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Comandanti di brigata (maggiori)	»	»	1	1	3	»	1	»	4
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Aiutanti maggiori in 2° (tenenti o sottotenenti)	»	»	1	1	3	»	1	»	4
Ufficiale per il materiale (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Istruttore d'equitazione (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Capitano medico	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenente o sott. medico	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente veterinario	»	»	1	1	3	»	1	»	4
Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Ufficiale di mas-a (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Ufficiale pagatore (ten. o sottoten. contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Ufficiale dei conti e di matricola (tenente o sottotenente contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Batterie e compagnie — Capitani	»	1	3	4	10	1	3	1	14
Batterie e compagnie — Tenenti e sottotenenti	»	3	9	12	30	3	9	»	39
Totali ufficiali	8	4	15	19	49	4	15	5	77

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto, un capo calzolaio ed un capo sellaio che non

reggimento di artiglieria da campagna.

batterie, tre compagnie treno ed un deposito).

	TRUPPA	Comando del reggimento	BATTERIE				TRENO		Deposito	Totali del reggimento
			Una batteria	Brigata di 3 batterie	Brigata di 4 batterie	Totali delle 3 brigate di batterie	Una compagnia	Brigata del treno		
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	1	3	»	1	»	5
	Furiere di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Sottuffic. di maggiorità.	5	»	»	»	»	»	»	»	5
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	1	3	»	1	»	5
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	»	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	»	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Batterie e compagnie	Furieri	»	1	3	4	10	1	3	1	14
	Sergenti	»	5	15	20	50	5	15	4	69
	Caporali maggiori	»	2	6	8	20	2	6	»	26
	Caporali furieri	»	1	3	4	10	1	3	1	14
	Caporali	»	7	21	28	70	7	21	7	98
	Appuntati	»	7	21	28	70	7	21	»	91
	Trombettieri	»	2	6	8	20	2	6	1	27
	Allievi trombettieri	»	2	6	8	20	2	6	1	27
	Maniscalchi	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Sellai	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Allievi maniscalchi	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Allievi sellai	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Soldati	»	69	207	276	690	69	207	25	922
	Totali truppa	14	100	303	403	1009	100	303	50	1376
	Cavalli di truppa	4	54	162	216	540	40	120	»	664

o militari e non vanno quindi computati nella forza.

SPECCHIO N. 7.

Specchio di riparto organico di L

(Uno stato maggiore, quattro brigate,

UFFICIALI		Comando del reggimento	BRIGATE E COMPAGNIE: Una compagnia	Brigata di 3 compagnie	Brigata di 4 compagnie	Totali delle 4 brigate	Deposito	Totali
Stato maggiore	Comandante di reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	1
	Relatore (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	1
	Comandanti di brigata (maggiori)	»	»	1	1	4	»	4
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti)	»	»	1	1	4	»	4
	Capitano medico	1	»	»	»	»	»	1
	Tenente medico	1	»	»	»	»	»	1
	Direttore dei conti (capitano contabile	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contabile)	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti e di matricola (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	3	4	15	1	16
	Tenenti e sottotenenti	»	3	9	12	45	2	47
	Totali ufficiali	5	4	14	18	68	7	80

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto ed un capo calzolaio che non sono militari e

...reggimento d'artiglieria da fortezza.

...i undici compagnie ed un deposito).

	TRUPPA	Comando del reggimento	BRIGATE E COMPAGNIE: Una compagnia	Brigata di 3 compagnie	Brigata di 4 compagnie	Totali delle 4 brigate	Deposito	Totali
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	1	4	»	5
	Furiere di contabilità	»	»	»	»	»	1	1
	Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	»	»	»	3
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	1	4	»	5
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	1	4	»	4
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	»	»	1
Compagnie	Furieri	»	1	3	4	15	1	16
	Sergenti	»	4	12	16	60	4	64
	Caporali maggiori	»	2	6	8	30	2	32
	Caporali furieri	»	1	3	4	15	1	16
	Caporali	»	7	21	28	105	7	112
	Appuntati	»	7	21	28	105	»	105
	Trombettieri	»	2	6	8	30	2	32
	Allievi trombettieri	»	2	6	8	30	1	31
	Maniscalco	»	»	»	»	»	1	1
	Sellaio	»	»	»	»	»	1	1
	Allievo maniscalco	»	»	»	»	»	1	1
	Allievo sellaio	»	»	»	»	»	1	1
	Soldati	»	74	222	296	1110	35	1145
	Totali truppa	12	100	303	403	1512	67	1591
	Muli di truppa	»	»	»	»	»	24	24

...vanno quindi computati nella forza.

Specchio N. 8.

Specchio di riparto organico dei comandi territoriali del genio.

	Comandi territoriali del genio	
	Bologna Piacenza	Napoli, Roma, Torino Verona
Comandante territoriale del genio (maggior generale)	1	1
Capitano del genio	1	1
Tenente o sottotenente del genio	»	1
Totale ufficiali . . .	2	3
Impiegato del personale ragionieri del genio . . .	1	1
Scrivani locali	1	1
Ordinanze d'ufficio	2	2

Specchio N. 9.

Specchio di riparto organico del personale assegnato alle direzioni del genio.

DIREZIONI		Direttore (colonnello o tenente colonnello) del genio	Tenenti colonnelli o maggiori del genio (vice direttori e comandanti locali)	Capitani del genio	Tenenti o sottotenenti del genio	Impiegati del personale dei ragionieri del genio	Assistenti locali del genio	Scrivani locali
Direzione territoriale di	Alessandria	1	»	7	3	11	8	5
	Ancona	1	»	4	4	9	7	6
	Bari	1	1	6	2	7	9	6
	Bologna	1	1	7	3	9	10	6
	Capua	1	»	6	3	10	6	6
	Firenze	1	2	9	3	18	11	8
	Genova	1	1	10	3	15	11	6
	Messina	1	»	5	2	7	6	5
	Milano	1	2	5	2	9	9	5
	Napoli	1	2	10	4	13	14	8
	Palermo	1	1	6	3	8	6	5
	Piacenza	1	1	7	3	12	10	6
	Roma	1	2	13	5	20	17	8
	Torino	1	1	10	5	18	11	6
	Venezia	1	1	7	3	15	9	6
	Verona	1	2	9	4	14	10	8
Direzione provvisoria di Spezia		1	1	7	4	11	6	6
A disposizione del ministero della guerra		»	»	4	2	5	»	»
Officine di costruzione dei 2 reggimenti del genio		»	»	»	»	8	»	»
Totali		17	18	132	58	219	160	106

Nota. — Alle officine di ciascun reggimento del genio sono assegnati 3 capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Specchio N. 10.

Comandi locali e sezioni staccate del genio dipendenti da ciascuna direzione del genio militare.

DIREZIONE territoriale	COMANDI locali	SEZIONI STACCATE
Alessandria	—	Cuneo — Casale.
Piacenza .	—	Pavia — Parma — Cremona.
Milano . .	Brescia .	
Verona . .	Mantova.	Legnago — Peschiera.
Venezia. .	—	Padova — Udine.
Ancona . .	—	Forlì.
Firenze. .	Perugia .	Livorno — Pisa — Portoferraio — Terni.
Roma . .	Chieti .	Cagliari — Sassari — Civitavecchia — Foggia.
Capua . .	—	Caserta — Gaeta.
Napoli . .	Salerno .	
Bari. . .	Catanzaro	Reggio Calabria.
Palermo .	—	Girgenti.
Messina. .	—	Catania — Siracusa.

Nota. — I comandi locali stanziati nelle divisioni militari territoriali, in cui non siavi la sede di una direzione territoriale del genio, sopraintendono al servizio non solo della piazza, sede del comando locale, ma a quello altresì di tutte le piazze e sezioni staccate esistenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

SPECCHIO N. 11 — *Specchio di riparto organico*

(Uno stato maggiore, quattro comp. pontieri, quattordici comp. zappatori,

	UFFICIALI	Comando del reggimento	Pontieri		Zappatori				Ferrovieri		Treno		Plotone d'istruzione	Deposito	Totali del reggimento
			Una compagnia	Brigata pontieri	Una compagnia	Brigata di 2 compagnie	Brigata di 3 compagnie	Totali 5 brigate zappatori	Una compagnia	Brigata ferrovieri	Una compagnia	Brigata treno			
Stato maggiore	Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Comandanti di brigata (1 ten. colonnello e 7 maggiori)	»	»	1	»	1	4	5	»	1	»	1	»	»	8
	Vicedirettore delle officine (ten. colonnello o maggiore)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capitano applicato alle officine	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti o sottotenenti)	»	»	1	»	1	4	5	»	1	»	1	»	»	8
	Capitano medico	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente medico	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente veterinario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ten. o sottoten. contabile)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti (uffic. cont. sub.)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Uffic. di matric. (id. id.)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	4	1	2	12	14	1	2	1	3	»	1	29
	Tenenti o sottotenenti	»	3	12	3	6	36	42	3	6	3	9	1	2	87
	TOTALI	7	4	18	4	10	56	66	4	10	4	15	1	8	137

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto ed un capo calzolaio che non sono militari e non

di un reggimento del genio.

due comp. ferrovieri, tre comp. treno, un plot. d'istruzione ed un deposito).

	TRUPPA	Comando del reggimento	Pontieri		Zappatori				Ferrovieri		Treno		Plotone d'istruzione	Deposito	Totali del reggimento
			Una compagnia	Brigata pontieri	Una compagnia	Brigata di 2 compagnie	Brigata di 8 compagnie	Totali 5 brigate zappatori	Una compagnia	Brigata ferrovieri	Una compagnia	Brigata treno			
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	1	4	5	»	1	»	1	»	»	9
	Furieri di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	12
	Sottuffic. di maggiorità	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
	Sottuffic. trombettiere	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	6
	Caporali maggiori	1	»	1	»	1	4	5	»	1	»	1	»	»	9
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	8
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	1	4	5	»	1	»	1	»	»	8
	Caporali di maggiorità	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
	Allievi armaiuoli	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
	Vivandiere	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Compagnie	Furieri	»	1	4	1	2	12	14	1	2	1	3	»	1	24
	Sergenti	»	4	16	4	8	48	56	4	8	4	12	2	4	98
	Caporali maggiori	»	2	8	2	4	24	28	2	4	2	6	»	2	48
	Caporali furieri	»	1	4	1	2	12	14	1	2	1	3	»	1	24
	Caporali	»	9	36	9	18	108	126	9	18	7	21	4	9	214
	Appuntati	»	8	32	8	16	96	112	8	16	7	21	12	»	193
	Trombettieri	»	2	8	2	4	24	28	2	4	2	6	»	2	48
	Allievi trombettieri	»	2	8	2	4	24	28	2	4	2	6	»	1	47
	Maniscalchi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	3
	Sellai	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	3
	Allievi maniscalchi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	3
	Allievi sellai	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	3
	Conducenti	»	»	»	3	6	36	42	3	6	»	»	»	»	48
	Soldati	»	71	284	68	136	816	952	68	136	70	210	20	20	1621
	Veterani	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	20
	TOTALI	16	100	403	100	203	1212	1415	100	203	100	303	38	75	2453
	Quadrupedi di truppa	»	»	»	3	6	36	42	3	6	40	120	»	»	168

vanno quindi computati nella forza.

SPECCHIO N. 12.

Specchio di riparto organico
(Comando del reggimento, tre battaglioni

	UFFICIALI	Comando del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	TOTALI
Stato maggiore	Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	1
	Comandanti di battaglione: tenente colonnello	»	»	1	»	1
	Comandanti di battaglione: maggiori	»	»			2
	Relatore (maggiore)	»	»	»	1	1
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti)	»	»	1	»	3
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenenti o sottotenenti medici	2	»	»	»	2
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa e matricola (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti (ufficiale subalterno contabile)	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	4	1	13
	Tenenti e sottotenenti	»	3	12	»	36
	TOTALI ufficiali	5	4	18	6	65

Nota. — I due furieri di maggiorità sono scelti fra i proposti al grado di furiere maggiore possa avere disponibili due furieri maggiori per i reparti di milizia mobile.

di un reggimento di fanteria di linea
di quattro compagnie, ed un deposito).

	TRUPPA	Comando del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totali
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	4
	Capo musica	1	»	»	»	1
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Furieri di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sergente musicante	1	»	»	»	1
	Sergente trombettiere	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	4
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	5	5
	Caporale musicante	1	»	»	»	1
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	3
	Caporali zappatori	»	»	1	»	3
	Caporali di maggiorità	1	»	»	»	1
	Musicanti	16	»	»	»	16
	Allievi musicanti	10	»	»	»	10
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldati conducenti	»	»	1	»	3
	Vivandieri	2	»	»	»	2
Compagnie	Furieri	»	1	4	1	13
	Sergenti	»	4	16	2	50
	Caporali maggiori	»	2	8	»	24
	Caporali furieri	»	1	4	1	13
	Caporali	»	6	24	6	78
	Appuntati	»	6	24	»	72
	Trombettieri	»	2	8	1	25
	Zappatori	»	2	8	»	24
	Allievi trombettieri	»	2	8	1	25
	Allievi zappatori	»	1	4	»	12
	Soldati	»	73	292	30	906
	Totali truppa	43	100	405	52	1310
	Cavalli da tiro	»	»	1	»	3

e devono essere esercitati nel disimpegno delle funzioni di detto grado, onde il reggimento

Specchio N. 13.

Specchio di riparto organico

(Comando del reggimento, quattro batta

	UFFICIALI	Comando del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totali del reggimento
Stato maggiore	Comandante del regg. (colonnello) .	1	»	»	»	1
	Comandanti di battaglione: tenente colonnello .	»	»	1	»	1
	Comandanti di battaglione: maggiori	»	»			3
	Relatore (maggiore)	»	»	»	1	1
	Aiutante maggiore in 1° (capitano).	1	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti) .	»	»	1	»	4
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenenti o sottotenenti medici . . .	3	»	»	»	3
	Direttore dei conti (capitano contab.)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile).	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa e matricola (ufficiale subalterno contabile) . . .	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti (ufficiale subalterno contabile).	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	4	1	17
	Tenenti o sottotenenti	»	3	12	»	48
	Totali ufficiali . .	6	4	18	6	84

Nota. — I due furieri di maggiorità sono scelti fra i proposti al grado di furiere maggiore possa avere disponibili due furieri maggiori per i reparti di milizia mobile.

di un reggimento di bersaglieri.

glioni di quattro compagnie ed un deposito).

	TRUPPA	Comando del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totali del reggimento
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	5
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Furieri di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	5
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	4
	Caporali zappatori	»	»	1	»	4
	Caporali di maggiorità	1	»	»	»	1
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldati conducenti	»	»	1	»	4
	Vivandieri	2	»	»	»	2
Compagnie	Furieri	»	1	4	1	17
	Sergenti	»	4	16	2	66
	Caporali maggiori	»	2	8	»	32
	Caporali furieri	»	1	4	1	17
	Caporali	»	6	24	6	102
	Appuntati	»	6	24	»	96
	Trombettieri	»	3	12	1	49
	Zappatori	»	2	8	»	32
	Allievi trombettieri	»	2	8	1	33
	Allievi zappatori	»	1	4	»	16
	Soldati	»	72	288	34	1176
	Totali truppa	14	100	405	56	1690
	Cavalli da tiro	»	»	1	»	4

e devono essere esercitati nel disimpegno delle funzioni di detto grado, onde il reggimento

Specchio N. 14.

Specchio di riparto organico di un comando superiore dei distretti.

Ciascun comando superiore dei distretti è composto come segue:

1	Maggiore generale o colonn. di fanteria.
1	Capitano di fanteria.
1	Scrivano locale.
1	Ordinanza d'ufficio.

I comandi superiori dei distretti che sono retti da un maggior generale, o colonnello incaricato di farne le veci, sono i seguenti: Torino, Milano, Brescia, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

Gli altri 12 comandi superiori dei distretti sono retti da colonnelli dell'arma di fanteria.

Specchio N. 15.

Specchio che determina la classe, il riparto delle compagnie perma truppa assegnati transitoriamente ai distretti durante

A. —

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			In soprannumero	
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1°	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2°	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti o sottotenenti comandati	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti di fanteria
Torino	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Pinerolo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ivrea	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Alessandria	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Cuneo	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Milano	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Varese	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Novara	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Como	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Brescia	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Bergamo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lecco	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Verona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Vicenza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Mantova	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Rovigo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Padova	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Treviso	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Venezia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Udine	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Piacenza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Voghera	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Pavia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lodi	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Parma	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Cremona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Genova	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Savona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»

nenti, gli ufficiali, gli scrivani ed assistenti locali e gli uomini di il periodo di riordinamento dei distretti stessi.

Ufficiali.

Ufficio d'amministrazione									
Maggiori contabili	Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	ANNOTAZIONI
1	1	1	1	»	»	3	4	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle 2 comp. una è destinata al Distr. di Casale.
1	1	»	»	1	1	2	3	2	Id. id. id. di Mondovì.
1	1	1	1	»	»	3	4	3	Delle 3 comp. una è destinata al Distr. di Monza.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle 2 comp. id. id. di Vercelli.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	4	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle 2 comp. una è destinata al distr. di Belluno.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	4	3	
1	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle 2 comp. 1 è dest. al distr. di Massa (Spezia).
»	1	»	»	1	1	2	3	2	

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			In seguito mobilitazione
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1°	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2°	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti o sottotenenti comandanti	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti
Bologna	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Reggio Emilia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Modena	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Ferrara	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Ravenna	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Ancona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Forlì	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Pesaro	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Macerata	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Ascoli Piceno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Firenze	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	
Livorno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Lucca	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	
Perugia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Siena	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	4	»	»	
Arezzo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Spoleto	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Orvieto	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Roma	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	
Cagliari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	
Sassari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Chieti	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Aquila	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Foggia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Teramo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Campobasso	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Napoli	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	
Caserta	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	
Gaeta	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Benevento	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	
Salerno	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	
Avellino	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	

Ufficio d'amministrazione									ANNOTAZIONI
Maggiori contabili	Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	
1	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	4	3	Delle tre compagnie una è destinata al distretto di Pistoia.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle due compagnie una sarà sciolta quando sarà formato il distretto di Massa (Spezia).
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	Compagnia presidiaria distaccata ad Orbetello.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	4	3	Delle tre compagnie una è destinata al distretto di Frosinone.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	Compagnia presidiaria distaccata in Oristano e destinata al nuovo distretto.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	4	3	
1	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle due compagnie una sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Frosinone.
»	1	»	»	1	4	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle due compagnie una è destinata al distretto di Campagna.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			In soprannumero	
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1°	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2°	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti o sottotenenti comandati	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti di fanteria
Bari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Barletta	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lecce	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Potenza	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	»
Catanzaro	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Reggio Calabria	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Cosenza	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	4	»	»	»
Palermo	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Trapani	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	2	1	»	»
Caltanissetta	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Messina	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	»
Catania	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Siracusa	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
A disposizione per la formazione dei nuovi distretti militari, rimanendo temporaneamente assegnati a quei distretti che devono ancora subire variazione di territorio, secondo verrà stabilito dal Ministero . . .														

Avvertenza. — Gli ufficiali di fanteria in soprannumero sono destinati a coprire le cariche il 1° febbraio 1878.

Ufficio d'amministrazione									
Maggiori contabili	Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	ANNOTAZIONI
»	1	»	»	1	1	3	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle due comp. una è destinata al distr. di Taranto.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle due comp. una sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Taranto.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle due compagnie una è destinata al distretto di Rossano.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	4	3	Delle tre comp. una è destinata al distr. di Cefalù.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle due comp. una è destinata al distr. di Girgenti.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	Delle due comp. una sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Cefalù
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
4	15					60	75		

I aiutanti maggiori in 1° ed in 2ª presso i distretti che rimarranno da formarsi dopo

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore										Compagnie		
			Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di maggiorità	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di maggiorità	Allievi armaiuoli	Condacenti	Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
Torino	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	
Pinerolo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Ivrea	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Alessandria	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Cuneo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Milano	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Varese	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Novara	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Como	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Brescia	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	
Bergamo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Lecco	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Verona	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	
Vicenza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Mantova	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Rovigo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Padova	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Treviso	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Venezia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Udine	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	
Piacenza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Voghera	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Pavia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Lodi	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Parma	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Cremona	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Genova	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Savona	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	

Compagnie							
Caporali furieri	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali panattieri	Soldati panattieri	ANNOTAZIONI
2	8	»	4	129	3	59	
1	4	»	2	60	»	»	
1	4	»	2	59	»	»	
1	4	»	2	66	3	56	
1	4	»	2	61	»	»	Compagnia destinata al distretto di Casale.
1	4	»	2	60	»	»	
1	4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Mondovì.
2	8	»	4	81	3	57	
1	4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Monza.
1	4	»	2	56	»	»	
1	4	»	2	60	»	»	
1	4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Vercelli.
1	4	»	2	57	»	»	
2	8	»	4	75	»	»	
1	4	»	2	57	»	»	
1	4	»	2	56	»	»	
1	4	»	2	73	4	95	
1	4	»	2	66	»	»	
1	4	»	2	61	»	»	
1	10	»	2	75	»	»	
1	4	»	2	56	3	43	
1	4	»	2	61	»	»	
1	4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Belluno.
1	4	»	2	59	»	»	
2	8	»	4	69	»	»	
1	4	»	2	73	»	»	
1	4	»	2	56	»	»	
1	10	»	2	76	»	»	
1	4	»	2	56	»	»	
1	4	»	2	49	»	»	
1	4	»	2	61	»	»	
1	8	»	2	88	2	29	
1	4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Massa (Spezia).
1	4	»	2	63	»	»	

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore												
			Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di maggiorità	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di maggiorità	Allievi armaiuoli	Conducenti	Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
Bologna	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Reggio Emilia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Modena	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ferrara	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ravenna	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ancona	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Forlì	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Pesaro	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Macerata	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ascoli Piceno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Firenze	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Livorno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lucca	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
	2ª	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»
Perugia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Siena	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
	2ª	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	2
Arezzo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Spoleto	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Orvieto	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Roma	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
	2ª	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Cagliari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
	2ª	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	1
Sassari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Chieti	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Aquila	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Foggia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Teramo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Campobasso	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1

Truppa.

Compagnie							ANNOTAZIONI
Caporali furieri	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali panattieri	Soldati panattieri	
1	4	»	2	71	3	67	
1	4	»	2	57	»	»	
1	4	»	2	81	»	»	
1	4	»	2	54	»	»	
1	4	»	2	57	»	»	
1	4	»	2	64	»	»	
1	4	»	2	57	»	»	
1	4	»	2	51	»	»	
1	4	»	2	56	»	»	
1	4	»	2	57	»	»	
2	8	»	4	169	3	70	
1	4	»	2	60	»	»	Compagnia destinata al distretto di Pistoia.
1	4	»	2	56	»	»	
1	8	»	2	84	»	»	
1	2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Massa (Spezia).
1	4	»	2	69	2	34	
1	6	»	2	69	»	»	
1	14	14	4	176	»	»	Compagnia presidiaria distaccata ad Orbetello.
1	15	»	2	94	»	»	
1	4	»	2	59	»	»	
1	4	»	2	56	»	»	
2	10	»	4	143	3	48	
1	4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Frosinone.
1	7	»	2	69	»	»	
1	12	6	2	94	»	»	Compagnia distaccata ad Oristano e destinata a quel distretto.
1	8	»	2	64	»	»	
1	6	»	2	74	»	»	
1	4	»	2	56	»	»	
1	4	»	2	57	»	»	
1	4	»	2	57	»	»	
1	8	»	2	57	»	»	

Segue **B**.

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore										Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
			Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di maggiorità	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di maggiorità	Allievi armaiuoli	Conduenti			
Napoli	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Caserta	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	
Gaeta	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Benevento	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Salerno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Avellino	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Bari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Barletta	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Lecce	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Potenza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	
Catanzaro	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Reggio Calabria	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Cosenza	2ª	2	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	2	6	
Palermo	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Trapani	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Caltanissetta	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	
Messina	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	
Catania	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	
Siracusa	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	

Avvertenza. — Il capo armaiuolo non viene assegnato a quei distretti che possono servirsi stanza fissa nei luoghi sede di distretto.

Compagnie							ANNOTAZIONI
Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali pontieri	Soldati pontieri	
8	»	4	99	3	67	
4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Nola (Casoria).
4	»	2	69	»	»	
2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Frosinone.
4	»	2	56	»	»	
4	»	2	58	»	»	
4	»	2	63	1	7	
4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Campagna.
4	»	2	57	»	»	
4	»	2	63	2	27	
4	»	2	56	»	»	
4	»	2	59	»	»	
4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Taranto.
4	»	2	55	»	»	
2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Taranto.
4	»	2	61	»	»	
4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Rossano.
4	»	2	57	»	»	
24	12	4	202	»	»	
8	»	4	83	2	21	
4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Cefalù.
4	»	2	57	»	»	
4	»	2	68	»	»	
4	»	2	57	»	»	Compagnia destinata al distretto di Girgenti.
4	»	2	70	2	24	
2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Cefalù.
4	»	2	57	»	»	
4	»	2	53	»	»	

opera di capi armaiuoli effettivi ad istituti, a stabilimenti militari od a corpi aventi

Specchio N. 16.

—

Comandi di fortezza e ripar

FORTEZZE	Divisione militare da cui dipendono	Da chi è esercitato il comando
Alessandria . .	Alessandria . .	Comandante del presidio . . . . .
Ancona . . .	Ancona . . .	Id. . . . .
Bard	Torino . . .	Comandante speciale . . . . .
Bologna . . .	Bologna . . .	Comandante del presidio . . . . .
Capua	Napoli	Id. . . . .
Casale	Alessandria . .	Id. . . . .
Civitavecchia .	Roma	Comandante speciale . . . . .
Exilles . . .	Torino . . .	Id. . . . .
Fenestrelle . .	Torino . . .	Id. . . . .
Gaeta	Napoli	Comandante del presidio . . . . .
Genova . . .	Genova . . .	Id. . . . .
Legnago . . .	Verona . . .	Comandante speciale . . . . .
Mantova . . .	Verona . . .	Comandante di presidio stabile . .
Messina . . .	Messina . . .	Comandante del presidio . . . . .
Palmanova . .	Padova . . .	Comandante speciale . . . . .
Peschiera . . .	Verona . . .	Id. . . . .
Piacenza . . .	Piacenza . . .	Comandante del presidio . . . . .
Pizzighettone. .	Piacenza . . .	Comandante speciale . . . . .
Portoferraio . .	Firenze . . .	Id. . . . .
Rocca d'Anfo .	Brescia . . .	Id. . . . .
Taranto . . .	Bari	Id. . . . .
Venezia . . .	Padova . . .	Comandante di presidio stabile . .
Ventimiglia . .	Genova . . .	Comandante speciale . . . . .
Verona . . .	Verona . . .	Comandante del presidio . . . . .

degli ufficiali delle fortezze.

RIPARTO DEGLI UFFICIALI						ANNOTAZIONI
Comandanti		Sott'ordine			Totale	
Tenenti colonnelli	Maggiori	Maggiori	Capitani	Subalterni		
»	»	»	1	1	2	Il comando del presidio stabile di Venezia e quello di Mantova sono retti da ufficiali generali; così pure quello di Cagliari, il cui titolare funziona anche da comandante superiore dei distretti per l'isola di Sardegna. Detti comandi hanno a disposizione uno o più ufficiali dell'arma di fanteria, scrivani ed ordinanze d'ufficio, conforme è specialmente disposto dal Ministero.
»	»	1	»	1	2	
»	1	»	1	»	2	
»	»	»	1	1	2	
»	»	1	»	1	2	
»	»	1	»	1	2	
»	»	1	»	1	2	
»	1	»	1	»	2	
»	1	»	1	»	2	
»	»	1	»	1	2	
»	»	1	1	1	3	
1	»	»	1	»	2	
»	»	1	»	1	2	
»	»	»	1	1	2	
1	»	»	1	»	2	
»	»	1	»	1	2	
»	»	1	»	1	2	
1	»	»	1	»	2	
1	»	»	1	»	2	
»	1	»	1	»	2	
1	»	»	1	»	2	
»	»	1	»	1	2	
»	1	»	1	»	2	
»	»	»	1	2	3	

SPECCHIO N. 17.

Specchio di riparto organico.

(Uno stato maggiore, tre divi

	UFFICIALI	Comando di reggimento	Uno squadrone	Divisione (2 squadroni)	Deposito	TOTALI
Stato maggiore	Comandante del regg. (colonnello) .	1	»	»	»	1
	Comandanti di divisione: tenente colonnello .	»	»	1	»	1
	Comandanti di divisione: maggiori	»	»			2
	Aiutante maggiore in 1° (capitano).	1	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (Tenenti) .	»	»	1	»	3
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenente medico	1	»	»	»	1
	Capitano veterinario	1	»	»	»	1
	Tenenti o sottotenenti veterinari .	2	»	»	»	2
	Direttore dei conti (capitano contab.)	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contab.)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile).	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti e di matricola (ufficiale subalterno contabile). . .	»	»	»	1	1
Squadroni	Capitani	»	1	2	1	7
	Tenenti e sottotenenti	»	4	8	»	24
	Totali . . .	7	5	12	5	48

Uno dei maggiori esercita l'ufficio di relatore.

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto, un capo calzolaio ed un capo sellaio che non sono

'i un reggimento di cavalleria.

eni, sei squadroni e un deposito).

	TRUPPA	Comando del reggimento	Uno squadrone	Divisione (2 squadroni)	Deposito	Totali
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	4
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	»	3
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	4
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	3
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldato conducente	1	»	»	»	1
	Vivandiere	1	»	»	»	1
Squadroni	Furieri	»	1	2	1	7
	Sergenti	»	4	8	4	28
	Caporali maggiori	»	2	4	»	12
	Caporali furieri	»	1	2	1	7
	Caporali zappatori	»	1	2	»	6
	Caporali	»	8	16	4	52
	Appuntati	»	12	24	»	72
	Trombettieri	»	4	8	2	26
	Zappatori	»	8	16	»	48
	Allievi trombettieri	»	2	4	1	13
	Allievi zappatori	»	2	4	»	12
	Maniscalchi	»	1	2	»	6
	Sellai	»	1	2	»	6
	Allievi maniscalchi	»	1	2	»	6
	Allievi sellai	»	1	2	»	6
	Soldati conducenti	»	1	2	»	6
	Soldati	»	110	220	24	684
	Totali truppa	14	160	323	47	1030
	Cavalli da sella	8	120	243	»	737
	Id. tiro	1	2	4	»	13
	Totali cavalli	9	122	247	»	750

nilitari e non vanno quindi computati nella forza.

Specchio N. 18.

Specchio di riparto organico della legione allievi carabinieri.

GRADI	Stato maggiore	SQUADRONI			Totali delle colonne 1ª, 3ª e 4ª
		Uno squadrone a piedi	Cinque squadroni a piedi	Uno squadrone a cavallo	
Ufficiali.					
Comandante (colonn. o ten. colonn.)	1	»	»	»	1
Maggiori (uno dei quali *relatore*)	2	»	»	»	2
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	»	1
Direttore dei conti (capit. contab.)	1	»	»	»	1
Ufficiale di massa (tenente o sottotenente contabile)	1	»	»	»	1
Ufficiale pagatore (tenente o sottotenente contabile)	1	»	»	»	1
Capitani comand. di squadrone)	»	1	5	1	6
Tenenti e sottot (uffic. di squadr.)	»	3	15	3	18
Totali ufficiali . .	9	4	20	4	33
Truppa.					
Maresciallo d'alloggio maggiore	1	»	»	»	1
Maresciallo d'alloggio capo . .	1	»	»	»	1
Maresciallo d'alloggio	1	»	»	»	1
Brigadieri (a piedi)	10	»	»	»	10
Brigadiere (a cavallo)	1	»	»	»	1
Vice brigadieri (a piedi) . . .	5	»	»	»	5
Vice-brigadieri (a cavallo). . .	2	»	»	»	2
Marescialli d'alloggio capi. . .	»	1	5	1	6
Marescialli d'alloggio	»	1	5	2	7
Brigadieri	»	8	40	11	51
Vice-brigadieri.	»	16	80	22	102
Carabinieri	»	2	10	8	18
Allievi	»	260	1300	200	1500
Totali truppa . .	21	288	1440	244	1705
Cavalli di truppa . .	»	»	»	150	150

SPECCHIO N. 19.

Specchio di riparto del personale addetto al

	Alessandria	Ancona	Bari	Bologna	Brescia	Catanzaro	Chieti	Firenze
Direttori { Colonnelli medici. .	»	»	1	1	»	»	»	1
Direttori { Tenenti colonn. medici	1	1	»	»	1	1	1	»
Tenenti colonnelli medici. . .	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori medici	2	1	1	2	1	1	1	1
Capitani medici	3	2	2	3	1	1	1	3
Tenenti e sottotenenti medici .	4	2	2	2	2	2	2	4
Totali ufficiali medici . .	10	6	6	8	5	5	5	11
Farmacisti principali	1	1	1	1	»	»	»	1
Farmacisti	1	»	»	1	1	1	1	2
Sottofarmacisti e sottofarmacisti aggiunti	3	1	3	1	1	2	1	3
Totali farmacisti . .	5	2	4	3	2	3	2	6
Capitani contabili.	1	1	1	1	1	1	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili.	3	2	2	2	2	2	2	3
Totali ufficiali contabili .	4	3	3	3	3	3	3	4
Scrivani locali.	3	2	2	3	2	2	2	4
Furieri	1	1	1	1	1	1	1	1
Sergenti	3	2	3	3	2	2	2	4
Caporali maggiori (aiutanti) . .	2	1	1	1	1	1	1	2
Caporali furieri	1	1	1	1	1	1	1	1
Caporali (aiutanti)	7	1	2	2	5	1	1	2
Caporali (infermieri)	3	2	3	3	2	2	2	3
Appuntati (infermieri)	3	2	3	3	2	2	2	3
Soldati (aiutanti)	12	6	7	8	6	6	6	14
Soldati (infermieri)	71	25	32	42	44	22	23	46
Totali . .	103	41	53	64	64	36	39	76

Nota. — Negli uomini di truppa sono compresi i caporali aiutanti ed i soldati infermier

direzioni di sanità militare ed agli ospedali militari.

Genova	Messina	Milano	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Piacenza	Roma	Salerno	Torino	Verona	A disposizione del ministero	Totale
»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	»	10
1	1	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	10
»	»	1	1	»	1	»	»	1	»	1	1	1	8
1	1	1	3	3	1	1	2	2	1	1	2	1	30
2	2	3	6	5	3	2	3	4	1	3	3	3	56
2	2	3	7	6	3	2	4	5	2	6	5	2	70
6	6	9	18	15	9	6	10	13	5	12	12	7	184
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	17
»	»	1	3	2	1	»	1	2	»	1	2	1	21
1	1	1	4	4	2	1	4	2	1	1	2	2	40
2	2	3	8	7	4	2	6	5	2	3	5	3	78
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
2	2	2	5	5	2	2	3	3	2	2	3	3	54
3	3	3	6	6	3	3	4	4	3	3	4	3	74
3	2	3	6	4	3	2	3	4	2	3	4	»	59
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
3	2	3	6	5	3	2	4	4	2	3	4	»	62
1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	2	»	27
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
3	1	3	4	7	2	1	2	2	1	10	4	»	61
4	2	4	7	7	4	2	3	4	2	3	4	»	66
4	2	4	7	7	4	2	3	4	2	3	4	»	66
6	7	9	23	22	8	6	12	13	6	8	13	»	198
32	25	53	110	117	46	24	45	66	26	85	72	»	1006
55	42	80	162	169	70	40	72	96	42	115	105	—	1526

a assegnarsi alle compagnie alpine.

SPECCHIO N. 20.

Ospedali principali e succursali. — Infermerie di presidio e speciali.

DIREZIONI territoriali di sanità da cui dipendono	OSPEDALI principali	OSPEDALI succursali	INFERMERIE di presidio	INFERMERIE SPECIALI	
				di istituti militari	di compagnie di disciplina o stabilimenti militari di pena
Alessandria	Alessandria. . .	Savigliano . .	Casale	—	—
Ancona. . .	Ancona.	—	—	—	—
Bari	Bari.	—	Potenza	—	Taranto-Barletta.
Bologna . .	Bologna	—	—	Modena	—
Brescia . .	Brescia	—	Rocca d'Anfo	—	Brescia.
Catanzaro .	Catanzaro. . . .	—	Reggio Calabria-Cosenza .	—	—
Chieti . . .	Chieti.	—	Isernia-Aquila	—	—
Firenze . .	Firenze	Livorno. . . .	—	Firenze	Pistoia.
Genova . .	Genova.	—	—	—	Savona.
Messina . .	Messina.	—	Catania-Siracusa.	—	—
Milano . . .	Milano	—	—	Milano.	—
Napoli . . .	Napoli	Caserta-Gaeta	Massa Lubrense.	Napoli.	Capri-Napoli-Gaeta.
Padova . .	Padova	Udine-Venezia	Treviso.	—	Osoppo-Chioggia.
Palermo . .	Palermo	—	Trapani	—	—
Perugia . .	Perugia.	—	—	—	—
Piacenza . .	Piacenza	Parma	Pavia-Cremona	—	—
Roma . . .	Roma	Cagliari. . . .	Sassari	—	—
Salerno . .	Cava dei Tirreni	—	—	—	—
Torino . . .	Torino	—	Bard	Torino.	Fenestrelle.
Verona. . .	Verona	Mantova . . .	Legnago	—	Peschiera.

SPECCHIO N. 21.

Specchio di riparto organico di ufficiali commissari, di ufficiali contabili e di scrivani locali pel servizio di commissariato nelle direzioni territoriali.

	Alessandria	Ancona	Bari	Bologna	Brescia	Catanzaro	Chieti	Firenze	Genova	Messina	Milano	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Piacenza	Roma	Salerno	Torino	Verona	A disposizione del Ministero	Totale
Colonnelli commissari	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	»	9
Tenenti colonnelli commissari . . .	1	1	1	»	1	»	»	»	1	1	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	9
Maggiori commissari	1	»	1	1	»	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	24
Capitani commissari	2	1	2	4	1	1	1	4	2	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	5	58
Tenenti e sottotenenti commissari. .	2	2	2	3	2	2	2	4	1	1	3	5	3	4	1	5	5	1	5	4	4	61
Maggiori contabili	»	»	1	1	»	»	»	1	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	1	11
Capitani contabili	3	2	1	2	1	1	»	3	1	1	3	4	3	1	1	4	2	1	1	2	3	40
Tenenti e sottotenenti contabili . .	6	4	2	4	2	1	»	6	3	3	7	9	8	3	3	7	5	2	3	5	11	94
Scrivani locali (uffici commissariato).	3	2	3	4	2	2	2	5	3	3	4	6	4	4	3	4	7	3	4	4	»	72
Scrivani locali (panifici militari) . .	4	2	2	3	1	1	»	4	2	2	3	5	5	2	2	4	6	2	3	3	»	56

Nota. — Le direzioni di commissariato aventi sede nelle città capiluoghi di comando di corpo d'armata provvederanno pure al servizio di commissariato richiesto pei magazzini vestiario da corpo d'armata.

SPECCHIO N. 22.

Sezioni staccate di commissariato militare e panifici militari.

DIREZIONI territoriali di commissariato da cui dipendono	SEZIONI staccate	PANIFICI MILITARI
Torino . . .	—	Torino.
Alessandria .	—	Alessandria — Casale — Savigliano.
Piacenza . .	Parma . .	Pavia — Piacenza — Parma — Cremona.
Genova . .	—	Genova.
Milano . . .	—	Milano — Novara — Vercelli.
Brescia . .	—	Brescia.
Verona . .	—	Verona — Mantova.
Padova .	Venezia .	Padova — Venezia — Udine — Treviso.
Bologna . .	—	Bologna — Modena.
Ancona . .	—	Forlì — Ancona.
Firenze . .	Livorno .	Firenze — Livorno — Lucca.
Perugia . .	—	Perugia — Siena.
Roma . . .	Cagliari .	Roma — Cagliari.
Napoli . . .	Caserta .	Napoli — Caserta — Capua — Gaeta.
Salerno . .	—	Salerno.
Bari	—	Bari.
Catanzaro .	—	Reggio Calabria.
Palermo . .	—	Palermo.
Messina . .	—	Messina — Siracusa.

SPECCHIO N. 23.

Specchio di formazione dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.

GRADI	Numero
Maggiore generale — Direttore	1
Colonnello commissario — Vice direttore.	1
Tenenti colonnelli commissari.	2
Maggiori commissari.	4
Capitani commissari	45
Tenenti e sottotenenti commissari	63
Tenenti colonnelli contabili	3
Maggiori contabili.	3
Capitani contabili	8
Tenenti e sottotenenti contabili	24
Scrivani locali	85

Nota. — Il numero degli ufficiali commissari stabilito dal presente specchio potrà essere aumentato di 3 capitani commissari e di 22 ufficiali subalterni commissari quando, per nuove nomine, venga a completarsi il corpo di commissariato militare, secondo il quadro organico dato dalla tabella N. 32 annessa al R. Decreto del 30 dicembre 1877 (*Atto* N. 4 del 1878).

SPECCHIO N. 24.

Specchio di riparto organico del personale della giustizia militare

UFFICIO	Avvocato generale militare	Sostituti avvocati generali militari	Avvocati fiscali militari	Sostituti avvocati fiscali militari	Segretari principali	Segretari	Sostituti segretari	Sostituti segretari aggiunti	Ufficiali istruttori	Sostituti ufficiali istruttori	Scrivani locali	Sostituti istruttori aggiunti
Tribunale supremo . .	1	2	»	»	3	»	1	1	»	»	3	»
Tribunale di Torino . .	»	»	1	2	»	1	2	1	1	»	2	1
Alessandria	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	1	1
Milano . .	»	»	1	1	»	1	1	1	1	1	1	»
Brescia . .	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Verona . .	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	2	1
Venezia . .	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	2	1
Piacenza .	»	»	1	1	»	1	1	1	1	»	2	1
Genova . .	»	»	1	2	»	1	2	1	1	»	3	1
Bologna .	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Ancona . .	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Firenze . .	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Perugia . .	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Roma . .	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	2	1
Chieti . .	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Napoli . .	»	»	1	2	»	1	2	1	1	1	4	»
Salerno . .	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Bari . . .	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Catanzaro .	»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1
Palermo .	»	»	1	1	»	1	2	»	1	»	2	1
Messina . .	»	»	1	1	»	1	1	»	1	»	1	1
Cagliari . .	»	»	1	»	»	1	»	1	1	»	1	1
Totali . . .	1	2	21	23	3	21	21	14	21	2	35	19

Nota. — Il tribunale militare di Genova ha una sezione a Spezia.

I sostituti ufficiali istruttori aggiunti non fanno parte del personale della giustizia militare, essendo ufficiali effettivi ai distretti destinati all'occorrenza a far le veci di ufficiale istruttore.

Specchio N. 25.

Biblioteche militare di presidio.

CITTÀ SEDE DELLA BIBLIOTECA	DIPENDENZA AMMINISTRATIVA D'OGNI BIBLIOTECA
Alessandria	Distretto militare.
Ancona	Id.
Bari	Id.
Bologna	Id.
Brescia	Id.
Cagliari	Id.
Capua	Regg. d'artiglieria di stanza in Capua.
Casale	Regg. del genio di stanza in Casale.
Caserta	Distretto militare.
Catanzaro	Id.
Chieti	Id.
Firenze	Id.
Foligno	Regg. d'artiglieria di stanza in Foligno.
Gaeta	Distretto militare.
Genova	Id.
Livorno	Id.
Messina	Id.
Milano	Id.
Napoli	Id.
Padova	Id.
Palermo	Id.
Parma	Scuola normale di fanteria.
Pavia	Distretto militare.
Perugia	Id.
Piacenza	Id.
Roma	Comando del corpo di stato maggiore.
Roma	Comitato di sanità militare.
Roma	Distretto militare.
Salerno	Id.
Torino	Id.
Venaria Reale	Regg. d'art. di stanza in Venaria Reale.
Venezia	Distretto militare.
Verona	Id.
Vigevano	Regg. d'artiglieria di stanza in Vigevano.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 3. Pubblicato il 13 gennaio 1878. Parte 1.

PROCLAMA:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Italiani,

La più grave delle sventure ci ha improvvisamente colpiti.

Vittorio Emanuele II, il Fondatore del Regno d'Italia, l'Instauratore dell'Unità Nazionale, ci fu tolto.

Io raccolsi il Suo ultimo respiro che fu per la Nazione, e il Suo ultimo voto che fu per la felicità del Popolo, a cui ha data la libertà e la gloria.

La Sua voce paterna che risuonerà sempre nel mio cuore, m'impone di vincere il mio dolore e mi addita il mio dovere.

In questo momento un solo conforto è possibile: mostrarci degni di Lui: — Io nel seguirne le orme — Voi col serbarvi sempre devoti a quelle cittadine virtù, per cui Egli potè compiere l'ardua impresa di far grande ed una l'Italia.

Io custodirò l'eredità dei grandi esempi che egli mi lascia, di devozione alla patria, di amore operoso di ogni civile progresso e di fede inconcussa a quelle libere Istituzioni, che largite dall'Augusto mio Avo, Re Carlo Alberto, religiosamente difese e fecondate da mio Padre, sono orgoglio e forza della mia Casa.

Soldato, com'Essi, dell'Indipendenza nazionale, ne sarò il più vigile difensore.

Meritarmi l'amore del mio Popolo, quale già l'ebbe il mio Augusto Genitore, sarà l'unica mia ambizione.

Italiani,

Il Vostro primo Re è morto. Il suo Successore vi proverà che le Istituzioni non muoiono.

Stringiamoci insieme ed in quest'ora di supremo dolore raffermiamo quella concordia di propositi e di affetti che fu sempre presidio e salute d'Italia.

Dato dal palazzo del Quirinale, il 9 gennaio 1878.

UMBERTO.

DEPRETIS.
CRISPI.
MANCINI.
MEZZACAPO.
BRIN.
PEREZ.
COPPINO.
MAGLIANI.
BARGONI.

ORDINE DEL GIORNO

DI

SUA MAESTÀ IL RE

ALL'ESERCITO ED ALLA MARINA

Ufficiali, sottufficiali e soldati di terra e di mare.

Vittorio Emanuele II, il primo soldato dell'Indipendenza Italiana, non è più. Irreparabile sventura rapì Colui che ci ha guidati alle battaglie, che ha ispirate, educate e mantenute in voi le virtù del cittadino e del soldato.

Al suo magnanimo ardimento dobbiamo i gloriosi fasti che illustrano le nostre bandiere; al suo senno previdente gli ordini e le armi di cui andate fieri ed onorati: alle sue salde virtù l'esempio di ossequio alle libere istituzioni, di generosità nel soccorrere ad ogni evento la Patria, di vigore nel tutelarla e nel difenderla.

Ufficiali, sottufficiali e soldati.

Già compagno dei vostri pericoli, testimonio del vostro valore, so di potere contare su voi.

Forti delle vostre virtù, ricorderete che dove è la nostra bandiera, ivi è il mio cuore di Re e di soldato.

Roma, 11 gennaio 1878.

UMBERTO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 4. Pubblicato il 25 gennaio 1878. Parte 1.

GENNAIO 19. — Amnistia per i reati politici, di stampa e per i reati d'ogni altra specie commessi anteriormente al 19 gennaio 1878, soggetti a pene di durata non maggiore di sei mesi. *pag.* 129.

» 19. — Disposizione circa l'amnistia concessa agl'inscritti di leva di terra e di mare renitenti o refrattari, gli omessi nelle leve, i disertori e pei contravventori ad alcune leggi fiscali. *pag.* 130.

» 20. — Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna degli uomini delle due classi anziane di cavalleria. *pag.* 132.

» 21. — Dotazione di mobilio per le camere da ufficiali infermi negli ospedali militari. *pag.* 133.

» 22. — Carte dei dintorni dei presidi. *pag.* 134

» 24. — Divisa degli ufficiali reintegrati nei loro gradi ed inscritti nella riserva. *pag.* 135.

Atto N. **6.** — GIUSTIZIA MILITARE. (Nota N. 15). — **R. Decreto col quale è concessa l'amnistia per i reati politici, di stampa, e per i reati di ogni altra specie commessi anteriormente al 19 gennaio 1878, quando siano soggetti a pene di durata non maggiore di sei mesi.** — N. 4260 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*; *Gazzetta ufficiale del Regno* del 19 gennaio 1878, N. 15. — 19 gennaio.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Volendo inaugurare il principio del Nostro Regno con un atto di clemenza, il cui beneficio, esteso al maggior numero degli imputati e dei condannati, inspiri salutare consiglio di ravvedimento ai colpevoli, ed avvalori il nostro fermo proposito di tutelare efficacemente l'osservanza delle leggi e la difesa dell'ordine sociale;

Veduto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. È conceduta piena amnistia per tutti i reati politici

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 37, *Giornale militare* 1877, parte 1ª, pagina 502. Nell'intestazione dello specchio che fa seguito all'atto N. 456 a colonna 7ª e 10ª, dopo la parola *soldati*, si aggiunga: *e caporali*.

e per i reati di stampa finora commessi: per i medesimi l'azione penale è abolita, e le pene pronunciate sono condonate.

Art. 2. Per reati di ogni altra specie commessi anteriormente a questo giorno, quando siano soggetti a pene di durata non maggiore di sei mesi, l'azione penale è abolita, e le pene pronunciate sono condonate.

Nei reati soggetti a qualunque pena temporanea di maggior durata, alle condanne pronunciate e da pronunciarsi sarà applicata la riduzione di sei mesi.

Nei reati soggetti a pene pecuniarie, le quali, fatto ragguaglio secondo le leggi, corrispondano agli arresti o non eccedano sei mesi di carcere, l'azione penale è abolita, e le pene pronunciate sono condonate. Se calcolate colle stesse norme importino carcere di maggior durata, saranno diminuite di una somma corrispondente a sei mesi.

Art. 3. Tutte le condanne alla pena di morte, per reati anteriori a questo giorno, sono commutate nella pena dei lavori forzati a vita.

Art. 4. Il presente decreto non pregiudica alle azioni civili ed ai diritti dei terzi derivanti dai reati che ne formano l'oggetto.

Con altro Nostro decreto sono contemporaneamente date le convenienti disposizioni per gli inscritti di leva di terra e di mare, pei disertori e pei contravventori ad alcune leggi fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1878

UMBERTO

MANCINI.

N. **7.** — GIUSTIZIA MILITARE. (Nota N. 16). — **R. Decreto contenente le disposizioni circa l'amnistia concessa agli inscritti di leva di terra e di mare renitenti o refrattari, gli omessi nelle leve, i disertori e pei contravventori ad alcune leggi fiscali.** — N. 4261 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno; Gazzetta ufficiale del Regno* del 19 gennaio 1878, N. 15. — 19 gennaio.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Veduto il Nostro decreto di amnistia di questo medesimo giorno;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, della marina e delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli inscritti di leva di terra e di mare, imputati o condannati come renitenti o refrattari, e gli omessi nelle leve, per essere ammessi al godimento della amnistia da Noi conceduta con decreto di questo stesso giorno, dovranno personalmente presentarsi entro il termine di quattro mesi da oggi, se inscritti della leva di terra, all'autorità di leva della rispettiva provincia o del rispettivo circondario, e se inscritti della leva marittima, alla capitaneria di porto del proprio compartimento, per l'adempimento di quanto le leggi di leva prescrivono.

Il termine anzidetto è di sei mesi per gli inscritti che trovansi fuori del Regno, ma in Europa; ed è di diciotto mesi per coloro che trovansi fuori d'Europa: essi esibiranno inoltre un foglio da cui risultino il luogo e la data della loro partenza, il quale verrà loro rilasciato dai RR. consoli all'estero.

Art. 2. Gli imputati o i condannati per diserzione dall'esercito o dalla R. marina, per godere dell'amnistia anzidetta, dovranno, nei termini stabiliti nell'articolo precedente, costituirsi innanzi all'autorità militare.

Dalla detta autorità soltanto potranno ottenere i benefici conceduti dalle vigenti leggi militari.

Art. 3. Trascorsi i termini stabiliti senza che i disertori, renitenti, refrattari, od omessi si siano costituiti personalmente, s'intenderanno decaduti dal beneficio dell'amnistia.

Art. 4. Gli imputati o i condannati come contravventori alle attuali leggi sulle tasse di bollo e registro e sul bollo delle carte da giuoco, per godere dell'amnistia, dovranno, entro tre mesi da oggi, adempiere al pagamento delle tasse tuttora dovute, ed in quanto sia possibile, alle formalità prescritte facendone constare alle sezioni di accusa nel chiedere l'ammessione alla amnistia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1878.

UMBERTO.

MANCINI
L. MEZZACAPO.
B. BRIN.
A. MAGLIANI.

N. 8. — MOBILITAZIONE (Nota N. 15). — **Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna degli uomini delle due classi anziane di cavalleria.** — 20 gennaio.

Per la disposizione contenuta nel N. 29 dell'*Atto* 91 del 10 luglio 1877 e nel tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione del 15 dicembre 1877, gli uomini in congedo illimitato delle due classi più anziane dell'arma di cavalleria, continuando ad appartenere all'esercito permanente, verranno assegnati in caso di mobilitazione ai dieci reggimenti di artiglieria da campagna ove presteranno servizio come conducenti nei reparti di milizia mobile.

Ad effettuare la suaccennata disposizione, il Ministero della guerra determina che i distretti militari dipendenti da uno stesso corpo d'armata, in caso di chiamata sotto le armi, mandino tutti gli uomini delle due classi più anziane di cavalleria, a qualunque reggimento dell'arma appartengano, ad un solo reggimento d'artiglieria da campagna, secondo l'ordine seguente.

Distretti del I corpo d'armata al reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Venaria Reale.

Distretti del II corpo d'armata al reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Vigevano.

Distretti del III corpo d'armata al reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Verona.

Distretti del IV corpo d'armata al reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Piacenza.

Distretti del V corpo d'armata al reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Bologna.

Distretti del VI corpo d'armata al reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Pisa.

Distretti del VII corpo d'armata al reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Foligno.

Distretti dell'VIII corpo d'armata al reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Caserta.

Distretti del IX corpo d'armata al reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Capua.

Distretti del X corpo d'armata al reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Pavia.

Gli uomini di cavalleria che in caso di chiamata durante il corrente anno 1878 dovrebbero essere diretti ai reggimenti di artiglieria da campagna sono quelli delle due classi 1849 e 1850. — Allorchè, con la fine dell'anno, quelli della classe 1849 verranno trasferiti alla milizia territoriale, i distretti designeranno quelli della classe 1851, e così di seguito di anno in anno.

Continuando tali uomini ad appartenere, come di sopra si è detto, ai rispettivi reggimenti di cavalleria sino al loro passaggio alla milizia territoriale, nessuna variazione ai ruoli matricolari verrà per essi eseguita, bastando che i reggimenti stessi prendano nota della circostanza che nessun uomo delle due classi più anziane debba raggiungerne la sede in caso di richiamo sotto le armi.

I distretti militari cureranno soltanto di compilare e trasmettere, non più tardi del 1° marzo prossimo, ai reggimenti di artiglieria un elenco *graduale e nominativo* dei militari che ciascuno di essi dovrà ricevere quando avvenga un richiamo sotto le armi; tutti gli anni, nei primi giorni del mese di gennaio, faranno altrettanto per gli uomini della penultima classe che debbono sostituire quelli che compirono la ferma.

I comandanti superiori dei distretti vigileranno perchè quest'ultima prescrizione venga esattamente eseguita.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **9**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 12). — **Dotazione di mobilio per le camere da ufficiali infermi negli ospedali militari.** — 21 gennaio.

Perchè riescano il più che sia possibile uniformi le condizioni di ricovero degli ufficiali ammalati negli ospedali militari e perchè i direttori di sanità militare abbiano norme stabili nel provvedere in proposito, questo Ministero determina che la dotazione del mobilio per le camere degli ospedali militari

destinate a ricoverare ufficiali infermi sia quella prescritta dalla tabella che fa seguito al presente *Atto*.

Si avverta però che il mobilio ora esistente nelle suddette camere da ufficiali, ancorchè non simile a quello compreso nell'accennata tabella, deve essere usato fino a consumazione, e che per conseguenza non devono essere provvisti oggetti prescritti dalla nuova dotazione finchè esistono equivalenti fra quelli attualmente in uso.

TABELLA *delle suppellettili di dotazione di una camera da ufficiale infermo negli ospedali militari.*

Letto completo	1
Commode	1
Sedie	3
Sedia poltrona grande a braccioli	1
Specchio	1
Portamantello di legno	1
Tappeto piccolo da piedi	1
Commodino da notte completo	1
Tavolino da scrivere	1
Portacatino con catino e brocca	1
Secchiello	1
Bottiglia con bicchiere e piccolo vassoio in latta verniciata	1
Lume ad olio, di ottone, con cappelletto	1

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **10**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 37). — **Carte dei dintorni dei presidi**. — 22 gennaio.

L'istituto topografico militare è stato autorizzato a preparare carte speciali dei dintorni dei presidii in cui ha stanza almeno un reggimento od un battaglione alpino, mediante trasporto dalle carte al 50,000 del Piemonte, da quelle al 75,000 del Lombardo-Veneto ed Italia centrale ed al 50,000 delle provincie meridionali.

Tali carte comprenderanno, in un solo foglio, il terreno che può occorrere per le varie esercitazioni regolamentari, contenuto in un rettangolo di metri 0,55 per metri 0,75.

I signori comandanti di presidio che desiderano la carta dei dintorni del rispettivo presidio dovranno rivolgersi alla direzione dell'istituto topografico militare, indicando il punto dove

dovrebbe essere collocata la città sede del presidio, orientata relativamente al rettangolo suindicato. Le domande dovranno estendersi ad un numero di copie non inferiore al centinaio, e non potranno essere ripetute che di anno in anno.

Avvertesi che saranno soltanto accettate le domande che soddisfino a tutte le condizioni suindicate; che la riproduzione sarà fatta alla stessa scala delle carte originali da cui vengono desunte, nè potranno chiedersene ad altra scala; che infine dalla carta austriaca del Lombardo-Veneto e dell'Italia centrale all'86,400 non saranno ricavate direttamente carte dei dintorni di presidii, ma soltanto dai nuovi fogli ingranditi al 75,000 e corretti.

Il prezzo di ogni copia, stampata su carta canape, è di lire 0,50.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **11**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 167). — **Divisa degli ufficiali reintegrati nei loro gradi ed inscritti nella riserva**. — 24 gennaio.

Gli ufficiali reintegrati nei loro gradi ed inscritti fra quelli di riserva dell'esercito italiano, per effetto della legge 7 luglio 1876, qualunque sia l'arma od il corpo combattente al quale abbiano appartenuto, potranno vestire la divisa dell'ufficiale di fanteria di riserva, stabilita con R. decreto del 6 gennaio 1874.

Coloro i quali hanno servito nei corpi sanitario o del commissariato con assimilazione a rango militare, e che col decreto di reintegrazione sono stati riconosciuti con grado e con questo inscritti nella riserva, potranno vestire l'attuale divisa degli ufficiali di riserva del corpo al quale hanno rispettivamente appartenuto.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 5. Pubblicato l'8 febbraio 1878. **Parte 1.**

GENNAIO 27. — R. Decreto che stabilisce che i colonnelli da promuoversi in tempo di pace al grado di maggior generale, con destinazione al comando di una brigata, debbono aver esercitato il comando di un reggimento, *pag.* 137.

» 31. — Trasferimento della stazione dei carabinieri reali da Baressa a Simala, *pag.* 139.

FEBBRAIO 6. — Apertura della fermata di Borgio-Verazzi sulla linea ferroviaria Savona-Ventimiglia (rete Alta Italia), *pag.* 130.

Atto N. **12**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 40). — **R. Decreto che stabilisce che i colonnelli da promuoversi in tempo di pace al grado di maggior generale, con destinazione al comando di una brigata, debbono aver esercitato il comando di un reggimento.** — 27 gennaio.

SIRE.

L'esercizio del comando delle truppe nei gradi di ufficiale generale richiede una perfetta conoscenza degli elementi tutti sui quali si estende l'azione di tale comando, conoscenza la quale non può che venire grandemente avvantaggiata ove alla coltura militare teorica vada unita quella pratica che essenzialmente si acquista mediante relazioni dirette cogli accennati elementi. Sembra pertanto al riferente non potersi mettere in dubbio essere utilissima condizione in chi aspira al comando delle grandi unità tattiche l'avere per un sufficiente periodo di tempo retto il comando di un reggimento. Egli è infatti in quella carica che l'ufficiale destinato alla carriera superiore più facilmente acquista e perfeziona l'attitudine al maneggio tattico delle truppe ed al loro governo morale, disciplinare ed amministrativo.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 39 del 1877, *Atto* 461, pag 525. Fra le linee 24 e 25, di contro alla partenza da Messina, *inserire*: Patti 6.75 - 4.80 - 2.10 - 16.50 - 1 60

Pag 527. Fra le linee 9 e 10, di contro alla partenza da Napoli, *inserire*: Reggio 27.30 - 19 20 - 7 15 - 35 20 - 2 50.

Dispensa N 2, *Giornale militare* 1878, *Atto* N. 5, specchio N. 15, pag. 103, *aggiungasi*: 1 maggiore contabile al distretto militare di Ferrara.

Da ciò consegue la convenienza di stabilire che i colonnelli i quali aspirano al grado di maggior generale con destinazione al comando di una brigata, abbiano esercitato per un certo tempo il comando di un reggimento della propria arma, oppure, trattandosi di colonnelli di stato maggiore, di un reggimento di fanteria o di cavalleria. Con questo non si farebbe del resto che sanzionare, col vincolo obbligatorio di una prescrizione, quanto si riconobbe sempre utile e può dirsi siasi generalmente praticato, tranne pei colonnelli di stato maggiore, a riguardo dei quali una tale massima non venne sinora ordinariamente seguita.

Nella destinazione dei colonnelli di stato maggiore al comando di un reggimento si avrebbe naturalmente riguardo, per ciò che riflette la specialità dell'arma, alla proporzione fra i reggimenti di fanteria e di cavalleria, come pure alla speciale attitudine ed ai precedenti di carriera dei colonnelli stessi.

Nella fiducia che alla Maestà Vostra piaccia di concorrere nelle suesposte considerazioni, il riferente La prega a volersi degnare di apporre l'Augusta sua firma all'unito schema di decreto.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento nell'esercito.

Visto il regolamento in data 5 giugno 1854.

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In tempo di pace i colonnelli delle varie armi e del corpo di stato maggiore non possono essere promossi al grado di maggior generale con destinazione al comando di una brigata di fanteria o di cavalleria, se prima non hanno esercitato il comando di un reggimento per un sufficiente periodo di tempo, che non potrà mai essere minore di un anno.

Art. 2. — Gli ufficiali superiori del corpo di stato maggiore devono perciò, o all'atto della loro promozione a colonnello, o più tardi, secondo che le esigenze del servizio saranno per consigliare, far passaggio nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria per assumere il comando di un reggimento. Tale passaggio avrà luogo nell'una o nell'altra arma secondo la speciale attitudine e secondo i precedenti di carriera degli interessati, e dopo aver esercitato per un tempo sufficiente le

funzioni di capo di stato maggiore di divisione o di corpo d'armata.

Art. 3. — Per gli attuali colonnelli del corpo di stato maggiore il limite di tempo stabilito all'articolo 1° potrà anche essere diminuito, in quanto ciò sia portato dalle loro condizioni di anzianità.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1878.

UMBERTO. L. MEZZACAPO.

N. **13**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 33). — **Trasferimento della stazione di Baressa a Simala** —. 31 gennaio.

La stazione dei carabinieri reali di Baressa (legione Cagliari, circondario di Oristano) è trasferita nel comune di Simala (legione Cagliari, circondario di Oristano).

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **14**. — FERROVIE. (Nota N. 81). — **Apertura della fermata di Borgio-Verezzi sulla linea Savona-Ventimiglia (rete Alta Italia)**. — 6 febbraio.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 1° febbraio è stata aperta la nuova fermata di Borgio-Verezzi sulla linea Genova-Ventimiglia, la quale è posta fra le stazioni di Finalmarina e Pietra-Ligure a 3 chilometri dalla prima e 4 dalla seconda. Detta fermata è esclusa dal servizio a piccola velocità.

Saranno da effettuarsi in conseguenza le seguenti aggiunte nel prontuario militare delle distanze ed alla carta delle ferrovie che vi è annessa.

Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione 2ª edizione, parte seconda del repertorio delle piccole stazioni, aggiungere a pag. 144 dopo Borghetto.

Borgio-Verezzi { Albenga chil. 17.
Savona chil. 26.

Carta delle ferrovie.

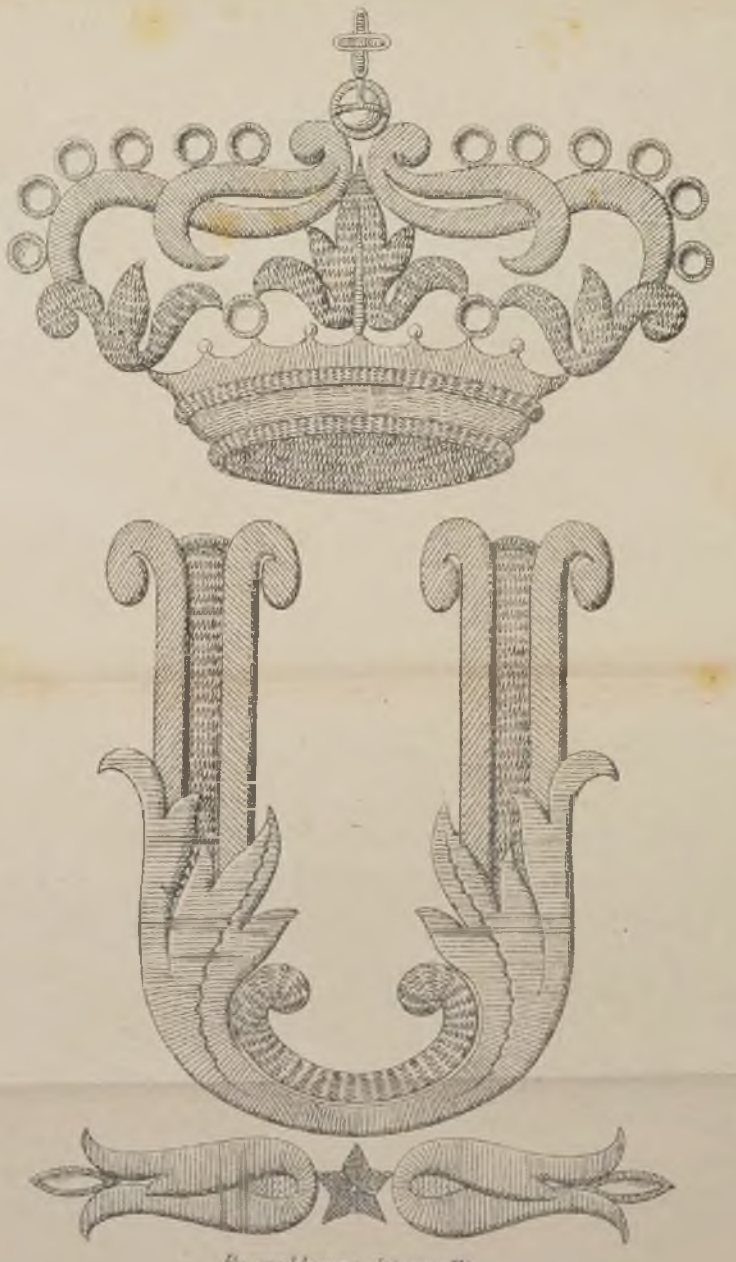
Segnare il fabbricato passeggieri a destra della linea fra le dette due stazioni di Finalmarina Pietra-Ligure.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.



Per bandoliera da Ufficiali di Cavalleria

Lit L. Rolla.



Per gualdrappe dei cavalli
di Ufficiali Fanteria, Cavalleria,
Bersaglieri, Genio e Stato Maggiore

Lit. L. Rolla



Cifre per bavero Ufficiali di Riserva
e di Complemento Aiutanti di campo
ed Ufficiali d'Ordinanza di S.M





per Aiutanti di campo ed Ufficiali
d'Ordinanza di S.M

Per mappina Ufficiali
Battaglioni d'Istruzione



Bottone per bavero per Ufficiali
di Complemento e di Riserva

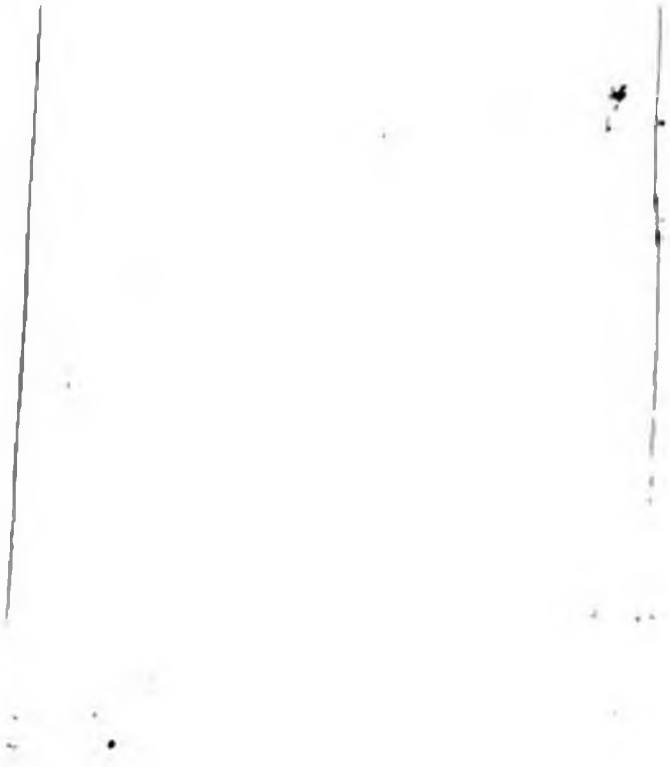


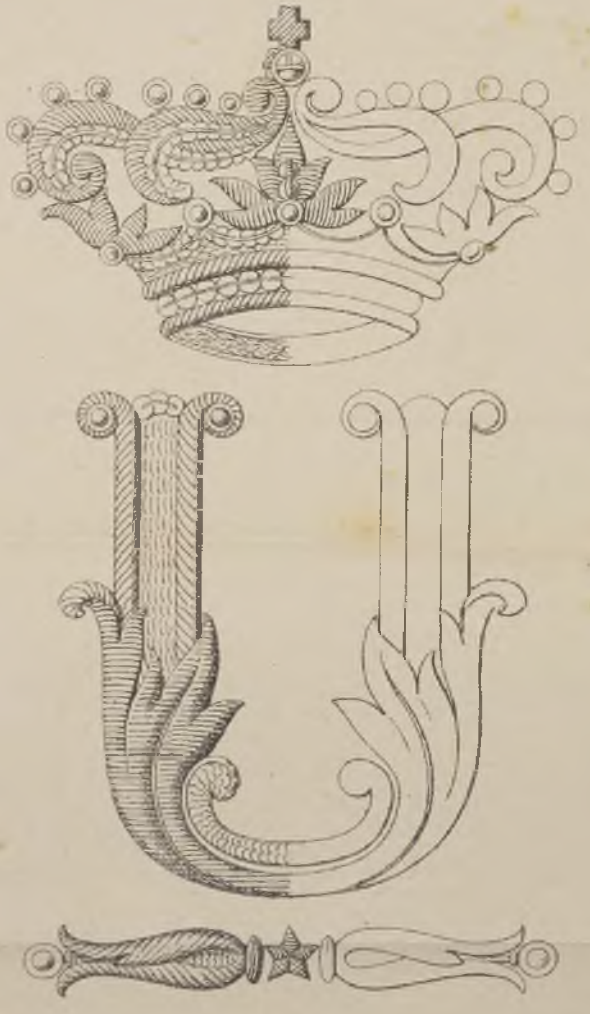
Speciale distintivo
per allievi Collegi Militari



Per Cordellina e rispettivo Nodo di spalla per
Generale Aiutante di campo
di S.M

Lit. L. Rolla

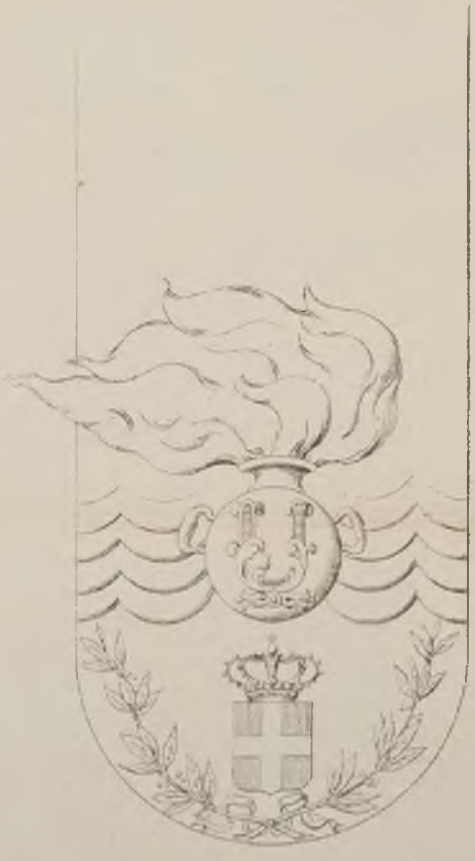




Per gualdrappa dei cavalli da Ufficiale Generale

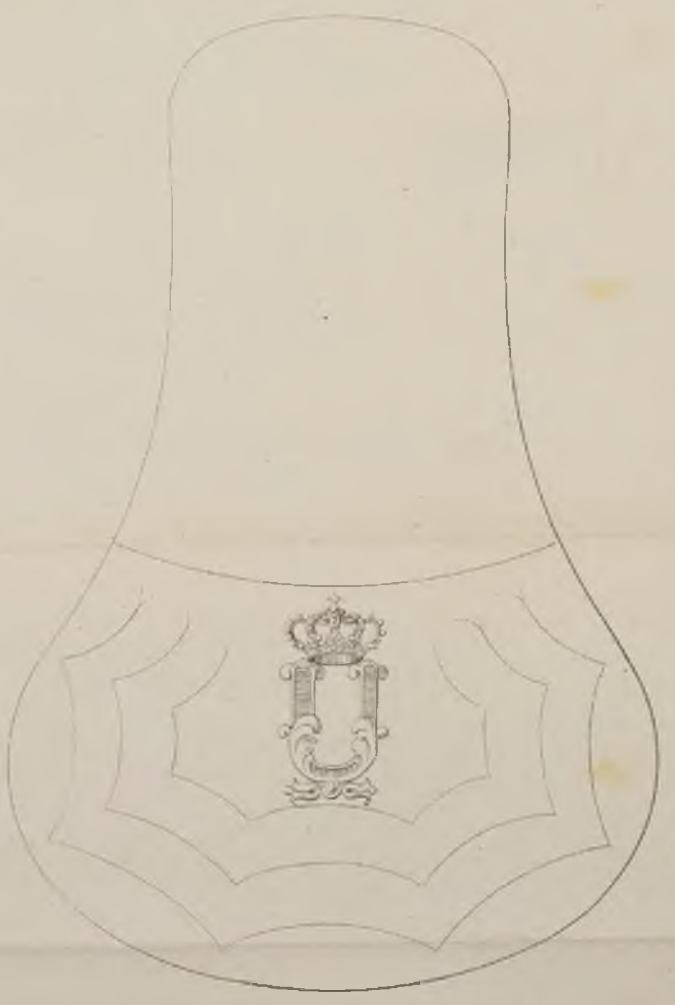
Gli L. Rolla.

Gli altri disegni saranno pubblicati in seguito.



Per asole da cappello degli Ufficiali Carabinieri Reali

Lit L. Rolla.



Per spalline da Ufficiale Aiutante di campo di S.M







Per elmo da Ufficiale di Cavalleria

Granata per berretto
da Ufficiale Carabinieri

Lit L. Rolla



Per elmo da Ufficiale Generale

Lit L. Rollia



Granate per Fodde dei vestiti degli Ufficiali dei Reali Carabinieri



Ostra per Capri-fonde degli Ufficiali dei Reali Carabinieri

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 6. Pubblicato il 1° marzo 1878. **Parte 1.**

FEBBRAIO 20. — R. Decreto che stabilisce la reciprocità di dispensa degli agenti consolari dai servizi delle milizie territoriali e comunali, *pag.* 141.

» 21. — Cambio della cifra Reale nelle varie divise militari, *pag.* 142.

» 21. — Norme per la nomina degli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza effettivi ed onorari di S. M. il Re e dei Reali Principi; durata in carica, ordine d'anzianità, cessazione ed estinzione della onorificenza, *pag.* 142.

» 21. — Via gerarchica per l'invio al Ministero delle domande degli ufficiali che aspirano alla nomina nelle Reali Case militari, *pag.* 144.

» 21. — Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza onorari di S. M. il Re *Vittorio Emanuele II*, *pag.* 145.

» 22. — Formole matricolari relative alla ammissione all'amnistia concessa da S. M. con R. Decreto 19 gennaio 1878, *pag.* 145.

» 23. — Modo in cui deve essere portata la nuova giberna, *pag.* 146.

» 25. — Indennità di carica al tenente colonnello veterinario addetto al Ministero della guerra, *pag.* 146.

» 25. — Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari, *pag.* 146.

» 25. — Modificazioni al *regolamento d'amministrazione* 1° luglio 1875, *pag.* 154.

Atto N. **15**. — MILIZIE TERRITORIALE E COMUNALE. (Nota N. 2). — **Reciprocità di dispensa degli agenti consolari dai servizi delle milizie territoriale e comunale.** — 20 febbraio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 9 e 23 della legge 30 giugno 1876 sulle milizie territoriale e comunale;

Considerando essere nell'interesse dei pubblici servizi che si possa fin d'ora stabilire con esteri Stati la reprocità di dispensa degli agenti consolari dai servizi delle milizie consimili alle nostre territoriale e comunale;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono dispensati dal servizio delle milizie territoriale e comunale i cittadini dello Stato consoli e vice-consoli delle potenze estere che per reciprocità concedono uguale dispensa ai nostri agenti consolari da servizi consimili.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato in Pollenzo, addì 26 settembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

L. Mezzacapo.

N. 16. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 168). — **Cambio della cifra Reale nelle varie divise militari.** — 21 febbraio.

Presi gli ordini di S. M., il sottoscritto ha determinato che alla cifra Reale di S. M. il defunto Re Vittorio Emanuele II, prescritta dalle vigenti istruzioni per talune divise militari, venga sostituita quella di S. M. regnante.

La forma e le dimensioni della nuova cifra per i vari capi di divisa rilevansi dalle annesse tavole.

Il Ministro. — L. MEZZACAPO.

N. **17.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 60). — **Norme per le nomine degli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza effettivi ed onorari di S. M. il Re e dei Reali Principi; durata in carica, ordine d'anzianità, cessazione ed estinzione dell'onorificenza.** — 21 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra,

Visto il R. Decreto 30 dicembre 1877 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito, ecc.,

Visti i R. Decreti 28 agosto 1862 e 3 giugno 1874, relativi alle Reali Case militari,

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra, di concerto con quello della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza effettivi ed onorari Nostri e dei Reali Principi, saranno scelti direttamente da Noi sopra liste concordate tra i Ministri della guerra e della marina col Nostro Primo aiutante di campo.

Art. 2. L'ufficiale nominato aiutante di campo od ufficiale d'ordinanza effettivo di Noi o dei Reali Principi, in conformità della tabella N. 2 approvata con R. Decreto 30 dicembre 1877, non può rimanere oltre quattro anni in essa carica, nè esservi nuovamente destinato, nè passare dall'uno all'altro ufficio, se prima non abbia prestato almeno due anni di servizio effettivo in un comando od in un corpo dell'esercito permanente.

Art. 3. L'ufficiale che essendo aiutante di campo od ufficiale d'ordinanza effettivo di Noi o dei Reali Principi viene promosso

di grado, può essere confermato in essa carica sino al termine del quadriennio a norma dell'art. precedente, purchè sia ciò comportato gradualmente e numericamente nella carica stessa dal quadro di formazione della Casa militare cui è addetto.

Art. 4. Gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza effettivi, Nostri e dei Reali Principi, nell'esercizio di questa loro carica, potranno, dopo Nostro assentimento e presi i previi concerti col Nostro Primo aiutante di campo dai Ministri di guerra e della marina, essere chiamati a temporanei comandi o a disimpegnare incarichi speciali, che siano comportati dal rispettivo loro grado, o per missioni nell'interesse del servizio militare, o in occasione dei campi d'istruzione, o per ispezioni ecc.

Art. 5. I Nostri aiutanti di campo onorari non potranno eccedere il numero di 50, e 5 di questi posti saranno devoluti agli ufficiali dell'armata di mare.

I Nostri ufficiali d'ordinanza onorari non potranno eccedere il numero di 100, e numero 10 di questi posti saranno devoluti agli ufficiali dell'armata di mare.

I Nostri primi aiutanti di campo onorari saranno all'infuori del numero degli aiutanti di campo onorari stabilito dal presente articolo, ed il loro numero è indeterminato.

Art. 6. Gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza Nostri e dei Reali Principi, sia effettivi che onorari; conserveranno nei rispettivi ruoli di anzianità delle Case militari effettive ed onorarie il posto che compete loro in ragione della loro anzianità di grado a senso dei regolamenti militari.

Art. 7. I Primi aiutanti di campo, gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza, onorari, Nostri e dei Reali Principi, non potranno essere scelti che nei gradi rispettivamente stabiliti dalla tabella N. 2 sovracitata, per i Primi aiutanti di campo, per gli aiutanti di campo e per gli ufficiali d'ordinanza effettivi.

Art. 8. I Primi aiutanti di campo, gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza, onorari, dei Reali Principi, non potranno essere scelti che fra quegli ufficiali che abbiano già coperto tale carica effettiva presso i Reali Principi stessi presso i quali si propone la nomina, avuto riguardo alle norme stabilite dal precedente art. 7.

Il numero di questi per ciascuna Casa militare è indeterminato.

Art. 9. Gli ufficiali che fanno parte onoraria della Nostra Casa militare, cessando di appartenere all'esercito attivo, saranno colle stesse norme fissate dai precedenti art. 6 e 7, in-

scritti in apposita categoria di *Primi aiutanti di campo*, di *aiutanti di campo* e di *ufficiali d'ordinanza onorari che hanno cessato dal servizio attivo*.

Art. 10. La posizione di aiutante di campo e di ufficiale di ordinanza onorario, Nostro e dei Reali Principi, non si estingue che nei casi seguenti:

a) quando l'ufficiale per condotta si rende immeritevole di tale onorifica distinzione;

b) quando cessa di essere definitivamente inscritto nei ruoli dell'esercito;

c) quando gli ufficiali d'ordinanza Nostri sono promossi al grado di colonnello, e quelli dei Reali Principi al grado di maggiore; e i Primi aiutanti di campo dei Reali Principi al grado di maggior generale, e gli aiutanti di campo al grado di colonnello, e ciò per gli effetti di cui al precedente art. 7.

Art. 11. È mantenuta in vigore per quegli ufficiali attualmente in servizio effettivo nelle Case militari, cui sia applicabile, la disposizione sancita coll'art. 3 del R. Decreto 3 giugno 1874, relativamente alla loro durata in carica.

Per tutti gli altri, nominati dopo il Decreto oradetto, la durata del loro speciale servizio s'intende valutata dalla data della rispettiva nomina, per gli effetti di cui all'art. 2 del presente Decreto.

È revocata ogni altra disposizione contraria al presente Decreto.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1878.

UMBERTO.

L. Mezzacapo.

N. **18**. — DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. (Nota N. 9). — **Via gerarchica per l'invio al ministero delle domande degli ufficiali che aspirano alla nomina nelle Reali case militari**. — 21 febbraio.

Col R. Decreto 21 febbraio 1878, col quale furono fissate le norme per le nomine degli aiutanti di campo e degli ufficiali d'ordinanza effettivi ed onorari di S. M. il Re e dei reali Principi, è stabilito che le nomine stesse saranno fatte a scelta da S. M. il Re sopra liste concordate tra i Ministri della guerra e della marina col Suo Primo aiutante di campo. Tuttavia non essendo vietato che gli ufficiali possano fare domanda di essere am-

messi nelle Reali Case militari, si avverte doversi intendere, che, come per tutte le altre domande, anche per queste, si debba, a senso del § 122 del regolamento di disciplina, tenere la via gerarchica, per farle pervenire soltanto a questo Ministero (segretariato generale). *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. 29. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 169). — **Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza onorari di S. M. il Re *Vittorio Emanuele II.*** — 24 febbraio.

Presi gli ordini di S. M., il sottoscritto rende noto che gli ufficiali, i quali al momento della morte di S. M. il defunto Re Vittorio Emanuele II erano Suoi aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza onorari conserveranno gli speciali distintivi stabiliti per essi dall'*Atto* N. 446bis del *Giornale militare* 1876.

Ai medesimi ufficiali s'intendono applicabili, in quanto ai distintivi stessi, le norme sancite dall'art. 10 del R. Decreto 21 febbraio 1878, nel quale sono indicati i casi dell'estinzione della onorificenza nelle Reali Case militari.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. 30. — MATRICOLA. (Nota N. 30). — **Formole matricolari relative alla ammissione all'amnistia concessa da S. M. con R. Decreto 19 gennaio 1878, N. 4261.** — 22 febbraio.

Questo Ministero ha determinato che le formole per le variazioni matricolari relative all'amnistia concessa da S. M. con Regio Decreto 19 gennaio 1878 N. 4261 siano le seguenti, cioè:

Pei militari pei quali la Commissione d'inchiesta avrà dichiarato abolita l'azione penale:

« Ammesso a godere della sovrana amnistia 19 gennaio 1878, « e per declaratoria del tribunale di . . . . . in data . . . , « . . . . abolita l'azione penale ».

Pei militari pei quali dalla Commissione d'inchiesta verrà dichiarato ridotta di sei mesi la pena:

« Ammesso a godere della sovrana amnistia 19 gennaio 1878, « e per declaratoria del tribunale di . . . . . in data . . . « . . . ridotta di sei mesi la pena ».

Pei militari pei quali colla riduzione di sei mesi di pena non ne rimane più da scontare:

« Ammesso a fruire della sovrana amnistia 19 gennaio 1878, « e per declaratoria del tribunale di . . . . . liberato at- « teso il condono della restante pena ».

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **21**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 37). — **Modo in cui deve essere portata la nuova giberna**.— 23 febbraio.

Questo Ministero ha determinato che la giberna modello 1877, stata adottata con l'*Atto* N. 96 inserto a pag. 335 del *Giornale militare* (parte 1ª) dello scorso anno, debba, nei casi previsti dal N. 34 del regolamento sull'uniforme, essere portata sul davanti per modo che il centro della stessa corrisponda alla metà del corpo. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **22**. — STIPENDI NELL'ESERCITO. (Nota N. 32). — **Indennità di carica per gli ufficiali superiori comandanti di corpo o capi di servizio**. — 25 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto lo specchio N. 4 della legge 19 marzo 1874 sugli stipendi ed assegnamenti nell'esercito;

Visto il reale decreto in data 31 maggio 1874, che stabilisce le norme per la regolazione degli assegnamenti;

Visto il N. 1 delle disposizioni di massima della tabella 2ª annessa al precitato reale decreto;

Visto la legge 23 dicembre 1877, N. 4206, che approva lo stato di 1ª previsione delle spese del Ministero della guerra per l'anno 1878;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al tenente colonnello veterinario addetto al Ministero della guerra per le ispezioni di Zooiatria e per le statistiche veterinarie è concessa dal 1° gennaio 1878, l'indennità di carica di L. 600 annue stabilita per l'ufficiale superiore comandante di corpo o capo di servizio.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 27 gennaio 1878.

UMBERTO L. Mezzacapo.

N. **23**. — ITINERARIO GENERALE DEL REGNO. (Nota N. 4). — **Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari**. — 25 febbraio.

1° La presente istruzione ha per iscopo di stabilire norme uniformi di massima per l'impiego delle vie marittime nei trasporti militari per mezzo del servizio ordinario delle società di navigazione colle quali ha vigore la convenzione del 15 dicembre 1877, sia nei casi in cui tali vie sieno le sole pos-

sibili, sia in quelli nei quali convenga preferirle alle vie terrestri.

L'istruzione sull'impiego delle vie di mare, di cui all'*Atto* 238 del 1875, resta pertanto abolita.

2° Lo specchio che fa seguito alla presente istruzione determina tali vie per le comunicazioni fra distretto e distretto, e da esso si dedurranno per analogia anche quelle da tenersi fra le sedi di presidio che non sono sedi di distretto.

Le vie per le comunicazioni dai distretti delle isole di Sicilia e Sardegna a quelli del continente, si dedurranno, prendendo in senso inverso le vie stabilite fra il continente e dette isole.

Le vie di mare per le comunicazioni fra i punti del continente, si rilevano dalle annotazioni.

3° Nella determinazione delle vie di cui si tratta, non si è tenuto conto esclusivamente delle spese di trasporto, ma anche di quelle altre condizioni che possono influire sull'economia complessiva, quali sono: la facoltà d'imbarco, il numero delle corse settimanali, la possibilità di giungere a destinazione senza trasbordi intermedi.

Così si è limitata l'assegnazione delle vie di mare, nelle comunicazioni fra punti del continente, ai pochi casi nei quali essa presenta in massima tale economia, rispetto alla via terrestre, da compensare sufficientemente le maggiori spese eventuali che potrebbero esser cagionate da circostanze non difficili a verificarsi nei viaggi marittimi.

4° L'assegnazione delle vie marittime, stabilita dalla presente istruzione, è specialmente da applicarsi per unità o frazioni di truppa riunite in drappelli. Ove, per mancanza di corse o per cattivo tempo o per altro straordinario impedimento, il seguire la via normalmente prescritta per un dato viaggio, fosse per cagionare un ritardo dannoso all'economia ed al servizio, si dovrà, secondo i casi, prescegliere la via terrestre o quell'altra via marittima che si presenti in quel dato caso come più conveniente.

Gli ufficiali e uomini di truppa isolati si serviranno di quelle linee che richiederanno minor spesa.

5° I corpi e i distretti cureranno di far partire le truppe in tempo opportuno affine di poter approffittare delle partenze dei piroscafi senza rimaner molto tempo in attesa d'imbarco.

Gli orari dei viaggi marittimi sono contenuti nell'*Indicatore ufficiale delle strade ferrate, navigazione, telegrafia e poste*, al quale sarebbe perciò utile che i corpi e distretti prendessero abbuonamento.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

Comando di corpo d'armata	Dal distretto di	Ai distretti di Cagliari ed Oristano		Al distretto di Sassari		Ai distretti di Palermo e Cefalù	
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
I (Torino)	Torino	Genova	Cagliari	Genova	Portotorres	Genova	Palermo
	Pinerolo	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Ivrea	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Vercelli	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Alessandria	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Mondovì	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Cuneo	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Casale	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
II (Milano)	Milano	Genova	Cagliari	Genova	Portotorres	Genova	Palermo
	Varese	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Novara	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Monza	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Como	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Brescia	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Bergamo	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Lecco	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
III (Verona)	Verona	Livorno	Cagliari	Livorno	Portotorres	Napoli	Palermo
	Vicenza	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Mantova	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Rovigo	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Padova	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Treviso	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Venezia	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Belluno	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Udine	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
IV (Piacenza)	Genova (1)	Genova	Cagliari	Genova	Portotorres	Genova	Palermo
	Savona	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Piacenza	Livorno	Id.	Id.	Id.	Napoli	Id.
	Voghera	Id.	Id.	Id	Id.	Id.	Id.
	Pavia	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Lodi	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Cremona	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Parma	Id.	Id.	Livorno	Id.	Id.	Id.
	Spezia	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.

(1) Da Genova a Livorno e Napoli (vie di mare).
(a) A Palermo trasbordo.

Al distretto di Trapani		Ai distretti di Girgenti e Caltanissetta		Ai distretti di Reggio Calabria, Messina, Catania e Siracusa		Al distretto di Catanzaro	
Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Genova	Trapani(a)	Genova	Palermo	Genova	Messina e Reggio C	—	—
Id.	Id. (a)	Id	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id	Id.	Id.	—	—
Genova	Trapani(a)	Genova	Palermo	Genova	Messina e Reggio C	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Napoli	Trapani(a)	Napoli	Palermo	Napoli	Messina e Reggio C.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (b)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id	Id (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Genova	Trapani(a)	Genova	Palermo	Genova	Messina e Reggio C	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id	Id.	—	—
Napoli	Id. (a)	Napoli	Id.	Napoli	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id	—	—
Id.	Id. (a)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	

Comando di corpo d'armata	Dal distretto di	Ai distretti di Cagliari ed Oristano		Al distretto di Sassari		Ai distretti di Palermo e Cefalù	
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
V (Bologna)	Bologna	Livorno	Cagliari	Livorno	Portotorres	Napoli	Palermo
	Reggio Emil.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Modena	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Ferrara	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Ravenna	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Forlì	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Pesaro	Civitavecchia	Id.	Civitavecchia	Id.	Id.	Id.
	Ancona	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Macerata	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Ascoli Piceno	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
VI (Firenze)	Livorno (1)	Livorno	Cagliari	Livorno	Portotorres	Livorno	Palermo
	Lucca	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Pistoia	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Firenze	Id.	Id.	Id.	Id.	Napoli	Id.
	Siena	Civitavecchia	Id.	Civitavecchia	Id.	Id.	Id.
	Arezzo	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Perugia	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Spoleto	Id.	Id	Id.	Id.	Id.	Id.
	Orvieto	Id.	Id	Id.	Id.	Id.	Id.
VII (Roma)	Roma	Civitavecchia	Cagliari	Civitavecchia	Portotorres	Napoli	Palermo
	Frosinone	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Foggia	Napoli	Id.	Napoli	Cagliari	Id.	Id.
	Teramo	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Chieti	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Aquila	Id	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Campobasso	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Cagliari	—	—	—	—	Cagliari	Id.
	Sassari	—	—	—	—	Id.	Id.
	Oristano	—	—	—	—	Id.	Id.

(1) Da Livorno a Genova e Napoli (vie di mare).
(a) A Palermo trasbordo.
(b) A Napoli trasbordo.

Al distretto di Trapani		Ai distretti di Girgenti e Caltanissetta		Ai distretti di Reggio Calabria, Messina, Catania e Siracusa		Al distretto di Catanzaro	
Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Napoli	Trapani (*a*)	Napoli	Palermo	Napoli	Messina e Reggio C.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Livorno	Trapani (*a*)	Livorno	Palermo	Livorno	Messina e Reggio C.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Napoli	Id. (*a*)	Napoli	Id.	Napoli	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Napoli	Trapani (*a*)	Napoli	Palermo	Napoli	Messina e Reggio C.	Napoli	Reggio Cal.
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Cagliari	Id. (*a*)	Cagliari	Id.	Cagliari	Messina (*b*)	Cagliari	Reggio C. (*b*)
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.

Comando di corpo d'armata	Dal distretto di	Ai distretti di Cagliari ed Oristano		Al distretto di Sassari		Ai distretti di Palermo e Cefalù	
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
VIII (Napoli)	Napoli (1)	Napoli	Cagliari	Napoli	Cagliari	Napoli	Palermo
	Caserta	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Casoria	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Gaeta	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Benevento	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Salerno	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Campagna	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Avellino	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
IX (Bari)	Bari	Napoli	Cagliari	Napoli	Cagliari	Napoli	Palermo
	Barletta	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Lecce	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Taranto	Id.	Id.	Id.	Id.	Id	Id.
	Potenza	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	Catanzaro	Reggio Cal.	Cagliari(*b*)	Reggio Cal.	Cagliari (*b*)	Reggio C	Palermo e Cefalù
	Reggio Cal.	Id.	Id. (*b*)	Id.	Id. (*b*)	Id	Id.
	Rossano	Id.	Id. (*b*)	Id.	Id. (*b*)	Id.	Id.
	Cosenza	Id.	Id. (*b*)	Id.	Id. (*b*)	Id.	Id.
X (Palermo)	Palermo	Palermo	Cagliari	Palermo	Cagliari	Palermo	Cefalù
	Cefalù	Id.	Id.	Id.	Id.	Cefalù	Palermo
	Trapani	Trapani	Cagliari(*a*)	Trapani	Id. (*a*)	Trapani	Id.
	Girgenti	Palermo	Id.	Palermo	Id.	—	—
	Caltanissetta	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
	Messina	Messina	Id. (*b*)	Messina	Id. (*b*)	Messina	Palermo
	Catania	Id	Id. (*b*)	Id.	Id. (*b*)	Id	Id.
	Siracusa	Id.	Id. (*b*)	Id.	Id. (*b*)	Id.	Id.

(1) Da Napoli a Genova e Livorno (vie di mare).
(*a*) A Palermo trasbordo.
(*b*) A Napoli trasbordo.

Al distretto di Trapani		Ai distretti di Girgenti e Caltanissetta		Ai distretti di Reggio Calabria, Messina, Catania e Siracusa		Al distretto di Catanzaro	
Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Napoli	Trapani (*a*)	Napoli	Palermo	Napoli	Messina e Reggio C.	Napoli	Reggio Cal.
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Napoli	Trapani (*a*)	Napoli	Palermo	Reggio C.	Messina	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
eggio C.	Id. (*a*)	Reggio C.	Messina	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Id.	Id. (*a*)	Id.	Id.	Id.	Id.	—	—
Palermo	Trapani	—	—	Palermo	Messina e Reggio C.	Palermo	Reggio Cal.
Id.	Id.	—	—	Cefalù	Id.	Cefalù	Id.
—	—	Trapani	Palermo	Trapani	Messina e Reg. C. (*a*)	Trapani	Id. (*a*)
Palermo	Trapani	—	—	—	—	Messina	Id.
Id.	Id.	—	—	—	—	Id.	Id.
Messina	Id. (*a*)	—	—	—	—	Id.	Id.
Id.	Id. (*a*)	—	—	—	—	Id.	Id.
Id.	Id. (*a*)	—	—	—	—	Id.	Id.

N. **24**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 142). — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875.** — 25 febbraio.

1. *A pag.* 76, *al* § 190 *è aggiunto il seguente capoverso*:

« Ai giornali relativi ai materiali di gruppi *A* e *C* uniranno pure uno *spoglio degli aumenti e delle diminuzioni avvenute in ciascuna specie di oggetti* (mod. 349) per servire di norma all'ufficio di revisione nel riscontro delle scritture de' giornali medesimi ».

2. *A pag.* 102-103, *ai* §§ 9 e 10 *sono sostituiti i seguenti*:

« § 9. Se i danni riguardano materiali la cui perdita o deperimento va a carico del bilancio, i processi verbali vanno trasmessi al Ministero; se riguardano materiali la cui rinnovazione va fatta a spese delle masse generali, rimangono presso il corpo.

Il Ministero della guerra nel primo caso, e nel secondo il presidente del Consiglio d'amministrazione permanente, se dai verbali risulta evidentemente dimostrato che i danni non sono imputabili a difetto di cure o di previdenza, rilasciano il decreto di scarico ».

« § 10. I decreti di scarico ed i processi verbali vanno poi uniti alle relative richieste di scarico. Copia dei medesimi viene spedita agli uffici di revisione, insieme al *Giornale delle diminuzioni* ».

3. *A pag.* 138, *al primo comma del* § 6 *è aggiunto il seguente periodo:*

« Per i capi di vestiario fuori delle ordinarie dimensioni, nelle domande saranno anche indicate le singole misure degli effetti ».

Il secondo comma è abolito.

L'ultimo comma è così modificato:

« I consigli amministrativi debbono pure prelevare dai magazzini de'distretti i panni e le tele che loro occorrono per le riparazioni » *.

4. *A pag.* 141. — *Nel* § 19 *dopo la parola* genio *è aggiunto*: « e delle legioni dei carabinieri reali ».

5. *A pag.* 165, *al* § 44 *è fatta la seguente aggiunta*:

« Quando si debba deliberare intorno a questioni che riguardino personalmente qualcuno dei componenti il Consiglio, gli interessati debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni ed essere surrogati, se occorra, da altri ufficiali secondo le norme divisate ».

6. *A pag.* 217, *al* § 101 *cancellarvi nelle due prime righe le parole*: « fuori delle dimensioni ordinarie e quelli.....

7. *A pag.* 224. *Il secondo comma del* § 114 *è abrogato.*

8. *A pag.* 236. — *Alla nota a piè di pagina aggiungasi:*

« E così dicasi pei *zappatori* e pei *trombettieri* ».

9. *A pag.* 304, *al* § 338 *è aggiunto:*

« Se ammessi ai bagni termali, la retta giornaliera sarà di lire 1,75 ».

10. *A pag.* 348 *è aggiunto il seguente:*

§ 450bis. « Le razioni foraggio prelevate in natura pei cavalli di ufficiali amministrati dal corpo di stato maggiore o dall'ufficio dei personali vari debbono essere sempre dimostrate e inscritte a debito sul foglio generale delle competenze del personale cui gli ufficiali appartengono.

« Epperò i buoni che si rilasciano da altri corpi per i foraggi di questi ufficiali, oltre l'indicazione del nome e del grado di coloro che ricevono le somministrazioni, debbono pur recare l'intestatura del *Personale* cui sono effettivi; e le correlative matrici dovranno poi essere mandate al corpo od ufficio, sovra i cui ruoli gli ufficiali sono inscritti ».

11. *A pag.* 350, *al* § 455 *aggiungere il seguente comma:*

« In modo identico sono prelevati e conteggiati gli oggetti costituenti il mobilio delle camere degli ufficiali che a senso del regolamento di disciplina e dei regolamenti pel servizio interno hanno l'obbligo di pernottare in quartiere; se non che queste somministrazioni sono sempre a carico del corpo che ne rilascia i buoni ».

12. *A pag.* 357. *Aggiungere al* § 481 *il seguente periodo:*

« Per i ripulimenti e per le riparazioni, per le quali non sia stata stabilita la tariffa dei prezzi, la spesa dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio ».

13. *A pag.* 376. *Al* § 550 *aggiungere:* « ed un' estratto del registro di carico dei viveri di riserva ».

14. *A pag.* 445. *Il capoverso* b) *è abrogato e gli è sostituito il seguente:*

b) « I volontari di un anno, quando nel quartiere siavi un vivandiere, e non scontino punizioni di prigione ».

15. *A pag* 492. *Sopprimere il primo comma del* § 111 *e sostituirvi il seguente:*

« I fondi per sopperire alle spese sono richiesti al Ministero della guerra (*Direzione generale servizi amministrativi, o direzione generale artiglieria e genio, secondo che all'una o all'altra si riferisca la ricevuta commissione di lavori*) trasmettendogli apposito prospetto delle somme all'uopo necessarie ».

16. *A pag.* 493. *Sopprimere il* § 114 *e sostituirvi il seguente*:

« Il riscontro amministrativo dei conti è esercitato secondo la natura delle spese, dall' ufficio di revisione delle contabilità dei corpi e da quello del materiale di artiglieria, ai quali uffici debbono perciò essere periodicamente trasmessi tanto i registri di carico e i giornali d'entrata e d'uscita del materiale, quanto gli atti relativi al maneggio del denaro ».

17. *A pag.* 494. *Sopprimere l'attuale* 2° *comma del* § 116 *e sostituirvi il seguente*:

« La nota, munita dal magazzino ricevente di una dichiarazione comprovante l' accettazione dei manufatti e il carico presone nei conti, è poi restituita all'opificio che la unisce al rendiconto trimestrale ».

18. *A pag.* 494. *Sopprimere il* § 117 *e sostituirvi il seguente*:

« Il Ministero della guerra (*Direzione generale servizi amministrativi o direzione generale artiglieria e genio*) emette il mandato di saldo sui corrispondenti capitoli del bilancio detratto l'importo dei mandati di anticipazione rilasciati sulla richiesta fattagli siccome è detto al § 111.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 2. Pubblicato 18 marzo 1878. Parte 1.

MARZO 5. — Pubblicazione di una nuova *Farmacopea militare*, *pag.* 157.
» 6. — Norme pel corso teorico-pratico di medicina militare ed istruzione militare pei sottotenenti medici di nuova nomina, *pag.* 158.

Atto N. **25.** — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 13). — **Pubblicazione di una *Nuova Farmacopea militare*.** — 5 marzo.

Per meglio soddisfare, nel servizio sanitario militare, alle esigenze dei progressi fatti dall'arte farmaceutica il Ministero nominò una commissione con incarico di compilare una *Nuova Farmacopea militare*. Avendo la commissione adempiuto al mandato affidatole viene ora pubblicata la detta *Nuova Farmacopea militare*, la quale andrà in vigore dal 1° del prossimo aprile in sostituzione del vigente *Codice farmaceutico militare*, il quale s'intende abrogato dallo stesso giorno.

Ciascun corpo o stabilimento militare dovrà provvedersene a spese della massa generale uomini il numero di copie indicato dalla tabella seguente.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio o direttori di stabilimenti richiederanno al comando delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena in Roma il numero di copie che loro occorrono, sia in conformità della annessa tabella, sia per quei loro ufficiali medici e farmacisti, i quali, compresi della speciale importanza che ha per loro questa pubblicazione, desiderassero averla a proprie spese.

Il prezzo d'ogni copia è di L. 2,75.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

CORPI O STABILIMENTI MILITARI	Numero delle copie
Ogni reggimento di fanteria	4
Ogni reggimento di bersaglieri	5
Ogni battaglione alpino	4
Ogni distretto militare	1
Ogni reggimento di cavalleria	4
Ogni reggimento d'artiglieria	4
Ogni reggimento del genio militare	5
Ogni battaglione d'istruzione	1
Ogni legione di reali carabinieri	1
Ogni ospedale militare, sì principale, che succursale	2
Ogni infermeria di presidio	1
Ogni infermeria speciale, sì d'istituti militari, che di compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	1
Farmacia centrale	5
Ogni direzione di commissariato	1

N. **26**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 14). — **Norme pel corso teorico-pratico di medicina militare ed istruzione militare pei sottotenenti medici di nuova nomina**. — 6 marzo.

Avendo l'esperienza dimostrata la necessità di dare un andamento più pratico e più strettamente speciale all'istruzione teorico-pratica di *medicina-militare* che si imparte presso varie direzioni di sanità ai sottotenenti medici di nuova nomina, questo Ministero, a modificazione di quanto fu prescritto dalla circolare 16 novembre 1874, ed in seguito a proposta fattagli dal presidente del comitato di sanità militare, cui spetta l'alta sorveglianza dell'istruzione tecnica del personale sanitario, determina:

1° Che presso le direzioni di sanità cui sono assegnati dei gruppi di sottotenenti medici di nuova nomina, sia, sotto la sorveglianza del direttore di sanità, istituito un corso teorico-pratico d'istruzione medico-militare della durata di 8 mesi sulle materie specificate nell'elenco che fa seguito al presente Atto.

2° Che il direttore di sanità riservando per sè, qualora lo crederà utile, il trattamento di qualche materia, distribuisca le altre incaricandone quegli ufficiali medici che crederà più adatti, e che sono nel territorio della divisione militare da cui

esso dipendè, regolandosi, per ottenere che siano comandati presso l'ospedale principale, a norma delle vigenti disposizioni.

3° Qualora il direttore di sanità avesse deficienza di personale per l'insegnamento, potrà rivolgere domanda al comando della divisione affinchè ottenga che sia comandato al corso di istruzione, pel solo tempo che sarà reputato necessario, qualche ufficiale sanitario fra quelli che sono sotto la dipendenza del rispettivo comando di corpo d'armata.

A tal uopo il comando di divisione farà le pratiche necessarie presso il comando del corpo d'armata, il quale, qualora gravi esigenze di servizio non lo impediscano, disporrà perchè queste domande abbiano effetto.

4° Oltre alle parti d'insegnamento prescritte nell'annesso elenco, il direttore di sanità procurerà che i sottotenenti medici abbiano contemporaneamente nei primi due mesi, un corso d'istruzione militare analoga a quella del soldato senz'arme.

Dovrà perciò richiedere al comando della divisione che, per impartire questa istruzione, sia comandato un ufficiale inferiore di un corpo del presidio.

5° Il modo ed il tempo dello svolgimento delle varie materie del corso sarà stabilito dal direttore di sanità, e ciò senza pregiudizio dell'assegnamento dei detti sottotenenti medici al solo servizio interno dell'ospedale. In seguito però, ossia durante gli ultimi due mesi di corso, potranno essi essere assegnati ai corpi della guarnigione di stanza nella città ove ha sede il corso d'istruzione, per disimpegnarvi una parte del servizio sanitario giornaliero.

Il direttore di sanità farà rapporto al presidente del comitato di sanità del modo con cui ha stabilito il corso, tosto che sarà organizzato; e si regolerà per tutto ciò che può riferirsi alla esecuzione tecnica dell'insegnamento e per i rapporti sui profitti dei sottotenenti, a norma delle particolari istruzioni che gli verranno comunicate dal prefato presidente.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

PARTE I.

ISTRUZIONI SUI REGOLAMENTI.

1. Regolamento di disciplina militare.
2. Allegati 1°, 2°, 8°, 9° e 10° al Regolamento di disciplina.
3. Codice penale per l'esercito.

4. Leggi ed ordinamenti organici dell'esercito:
   a) reclutamento;
   b) avanzamento;
   c) legge sullo stato degli ufficiali:
   d) leggi sulla giubilazione;
   e) ordinamento dell'esercito permanente — riserva — milizia mobile.

5. Amministrazione militare, centrale e locale, ripartizione ed attribuzioni.

6. Nozioni *generali* sulla mobilitazione e formazione di guerra dell'esercito, e *speciali* sulle parti che si riferiscono ai servizi di sanità.

7. Regolamento d'istruzione e servizio d'ospedale.

8. Farmacopea militare.

9. Nozioni *generali* sul regolamento d'amministrazione e contabilità, e *speciali* su ciò che si riferisce alle direzioni di sanità.

PARTE II.

MEDICINA LEGALE MILITARE.

§ 1.

1. Istruzione permanente per le operazioni di leva (studio dell'elenco *B* delle imperfezioni e delle infermità che danno luogo alla riforma degli inscritti e spiegazione dello spirito della giusta interpretazione degli articoli di esso regolamento).

2. Del modo di procedere alla visita degl'inscritti dinnanzi ai consigli di leva, ed a quella dei membri delle famiglie degli inscritti (studio delle disposizioni di legge e dei regolamenti relativi ai pareri medico-legali per questi ultimi).

3. Delle visite dei militari, nuovi arruolati, ai distretti ed ai corpi e delle preposte di rassegne speciali, e delle precauzioni, circa il tempo utile, per dette proposte, relativamente al discarico finale.

§ 2.

1. Studio dell'elenco *C* delle infermità e delle imperfezioni fisiche che motivano la riforma dei militari e spiegazione dell'interpretazione dei singoli articoli.

2. Della riforma nei militari.

Procedimento di queste pratiche e delle varie specie di proposte, a seconda dei casi.

3. Delle malattie che dipendono da cause proprie di servizi, e della importanza dei giudizi per le conseguenze che ne emergono.

§ 3.

Dell'invio in osservazione negli spedali.

1. Quali sono i casi d'invio in osservazione:
   a) degl'inscritti dai consigli di leva;
   b) dei militari { prima del discarico finale; / dopo la chiusura del discarico finale;
   c) delle persone estranee all'esercito.
2. Dell'esecuzione in genere ed in ispecie del servizio d'osservazione negli spedali; del modo e delle cautele nell'eseguirlo.

§ 4.

Delle malattie simulate, procurate e dissimulate.

Studio speciale di esse.

§ 5.

Studi *teorico-pratici* sull'applicazione degli strumenti di diagnostica per constatare la esistenza ed il grado delle malattie e delle imperfezioni fisiche riferibili ai citati elenchi *B* e *C*.
   a) dell'oftalmoscopia;
   b) dell'ottimetria;
   c) dell'otoscopia;
   d) dell'elettricità, come mezzo di diagnosi obiettiva;
   e) delle investigazioni microscopiche e chimiche.

§ 6.

Del modo di compilare i certificati medici e dei vari modelli relativi.

Del loro uso e della loro importanza.

PARTE III.

IGIENE MILITARE E STATISTICA.

1. Scelta del soldato (condizioni fisiologiche per l'attitudine al servizio militare nelle diverse armi).
2. Igiene delle caserme.
3. Campi. — Tende. — Baracche. — Bivacco. — Accantonamenti.
4. Spedali-ordinari. — Ospedali-baracche e ospedali-tende.
5. Alimentazione del soldato.
6. Indagini per scoprire le alterazioni e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.
7. Vestiario ed equipaggiamento.
8. Igiene delle varie istruzioni e servizi militari per gli uomini a piedi ed a cavallo.
9. Bagni, ginnastica, scherma.
10. Eziologia e profilassi delle malattie più frequenti nei militari:
    a) malattie dell'apparato respiratorio;
    b) adenomi cervicali e malattie lente delle articolazioni;
    c) malattie eruttive;
    d) menengite cerebro-spinale;
    e) malattie d'infezione — scorbuto;
    f) ottalmia granulosa ed emeralopia.
11. Visite sanitarie.
12. Vaccinazioni e rivaccinazioni.
13. Disinfezioni.
14. Della statistica medica militare: norme per la sua esecuzione.
15. Della frequenza delle malattie e della mortalità negli eserciti.

PARTE IV.

SERVIZIO SANITARIO IN CAMPAGNA E CHIRURGIA DI GUERRA.

1. Convenzione di Ginevra.
2. Del materiale di sanità:
    a) dei corpi;
    b) delle sezioni di sanità;
    c) degli spedali da campo;

d) servizio degli ufficiali medici, degli aiutanti di sanità, degli infermieri, dei portaferiti.

3. Di trasporti dei feriti a braccia, con barelle, su carri di ambulanza, sulle ferrovie, e regole relative.

4. Operazioni chirurgiche di urgenza che si praticano sul campo di battaglia, indicazioni e controindicazioni.

5. Dell'estrazione dei proiettili e di altri corpi estranei (modo di esplorazione — strumenti).

6. Delle varie specie di emostasie.

7. Della medicazione delle ferite da arma da fuoco e da taglio sul campo di battaglia.

8. Degli apparecchi per grandi medicature.

9. Indicazioni e controindicazioni nell'uso dei vari apparecchi e specialmente degli inamovibili.

10. Delle varie specie di apparecchi estemporanei che si eseguiscono con alcune parti del corredo ed arredo del soldato, e con molti ingegnosi ripieghi.

11. Delle sepolture nei campi di battaglia.

12. Della disinfezione del campo di battaglia.

13. Della medicazione delle ferite da arma da fuoco e da taglio negli spedali da campo.

PARTE V.

ESERCIZI PRATICI DI CHIRURGIA DA GUERRA.

1. Allacciatura delle arterie.
2. Amputazioni.
3. Disarticolazioni.
4. Resezioni.
5. Tracheotomia.
6. Corso di fasciature d'ogni specie, specialmente alla Mayer.
7. Esercizio di grandi medicazioni mercè:

a) apparecchi con stecche, lastre metalliche ed altri oggetti rigidi;

b) con cartoni o feltri modellati o da modellarsi;

c) apparecchi con mezzi ingegnosi di ripiego (parti del vestiario e della calzatura, armi, fasci di paglia, porzioni di fili di telegrafo, doccie estemporanee con legno dolce, tegole, ecc.;

d) apparecchi amovo-inamovibili, gessati, destrinati, silicati, ecc.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 8. Pubblicato il 30 marzo 1878. **Parte 1.**

MARZO 25. — Apertura del tronco *Treviglio-Rovato* (rete dell'Alta Italia), *pag.* 165.
» 26. — Varianti alla prescrizione di tenere in alcune circostanze cartucce sciolte nella giberna, *pag.* 169.
» 27. — Varianti alla cassetta della giberna. — Mod. 1877, *pag.* 169.
» 28. — Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (edizione 1875), *pag.* 170.
» 28. — Apertura del tronco ferroviario *Pontegalera-Fiumicino* sulla linea *Roma-Civitavecchia* (rete romane), *pag.* 170.

Atto N. **27**. — FERROVIE. (Nota N. 82). — **Apertura del tronco *Treviglio-Rovato* (rete dell'Alta Italia)**. — 25 marzo.

S'informano le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari sulle ferrovie al tronco *Treviglio-Rovato* che da ora innanzi fa parte della linea Milano-Peschiera.

Le distanze fra le stazioni di questo tronco sono date dalla seguente tabella.

Treviglio								
5	**Vidalengo**							
9	5	**Morengo**						
13	9	4	**Romano**					
20	16	11	7	**Calcio**				
27	23	18	14	7	**Chiari**			
33	29	24	20	13	7	**Rovato**		
39	35	30	26	19	13	6	**Ospitaletto-Bresciano**	
51	47	42	38	31	25	18	12	**Brescia**

L'apertura di questo tronco porta variazione di distanze e di transiti fra alcune stazioni principali del prontuario militare delle distanze chilometriche da stazione a stazione le quali sono indicate nei seguenti specchi.

VIAGGI *per i quali sono da tenersi i transiti Treviglio-Rovat*

Dalle sotto indicate stazioni alle di contro esposte	Via	Brescia	Conegliano	Codroipo	Desenzano	Lonato	Padova	Peschiera	Rovigo	S. Bonifacio	Treviso	Udine
Abbiategrasso	Milano	112	335	390	139	135	258	154	275	201	308	413
Arona	»	150	373	428	177	173	296	192	313	239	346	451
Biella	»	204	427	482	231	227	350	246	367	293	400	505
Brandizzo . .	»	209	432	487	236	232	355	251	372	298	405	510
Casale	»	161	387	442	191	187	310	206	327	253	360	465
Chieri	Torino	255	478	533	282	278	401	297	418	344	451	556
Chivasso . . .	Milano	204	427	482	231	227	350	246	367	293	400	505
Como.	»	131	354	409	158	154	277	173	294	220	327	432
Gallarate. . .	»	124	347	402	151	147	270	166	287	213	320	425
Gozzano . . .	»	169	392	447	196	192	315	211	332	258	365	470
Ivrea.	»	237	460	515	264	260	383	279	400	326	433	538
Milano C. . .	Treviglio	83	306	361	110	106	229	125	246	172	279	384
Milano P. T.	»	91	314	369	118	114	237	133	254	180	287	392
Monza	Milano	96	319	374	123	119	242	138	259	185	292	397
Mortara . . .	»	135	358	413	162	158	281	177	298	224	331	436
Novara. . . .	»	133	356	411	160	156	279	175	296	222	329	434
Pinerolo . . .	Torino	271	494	549	298	294	417	313	434	360	467	572
Somma. . . .	Milano	131	354	409	158	154	277	173	294	220	327	432
Susa	Torino	285	508	563	312	308	431	327	448	374	481	586
Torino P. N.	Milano	233	456	511	260	256	379	275	396	322	429	534
Torino P. S.	»	227	450	505	254	250	373	269	390	316	423	528
Trecate. . . .	»	123	346	401	150	146	269	165	286	212	319	424
Treviglio . .	Rovato	51	274	329	78	74	197	93	214	140	247	352
Varese	Milano	143	366	421	170	166	289	185	306	232	339	444
Vercelli . . .	»	155	378	433	182	178	301	197	318	244	351	456
Vigevano . .	»	122	345	400	149	145	268	164	285	211	318	423

e distanze chilometriche corrispondenti.

Venezia	Verona P. N.	Verona P. V.	Vicenza	Dalle sottoindicate stazioni alle di contro esposte	Via	Brescia	Desenzano	Ferrara	Lonato	Peschiera
295	177	180	228	Acqui	Alessandria	210	237	»	233	252
333	215	218	266	Alba	Asti	243	270	»	266	285
387	269	272	320	Albegna	Savona	313	340	»	336	355
392	274	277	325	Alessandria . .	Milano	176	203	»	199	218
347	229	232	280	Asti	»	200	226	»	222	251
438	320	323	371	Carrara	Genova	359	386	»	382	»
387	269	272	320	Chiavari	»	274	301	»	297	316
314	196	199	247	Cuneo	Alba	316	343	»	339	358
307	189	192	240	Fossano	»	293	320	»	316	335
352	234	237	285	Genova P. P. .	Novi	235	262	»	258	277
420	302	305	353	Genova P. B. .	»	238	265	»	261	280
266	148	151	199	Massa	Genova	361	»	»	»	»
274	156	159	207	Mondovì	Alba	305	332	»	328	347
279	161	164	212	Novi	Pavia	181	208	»	204	223
318	200	203	251	Oneglia	Savona	339	366	»	362	381
316	198	201	249	Pavia	Milano	119	146	»	142	161
454	336	339	387	Porto Maurizio	Savona	342	369	»	365	384
314	196	199	247	Saluzzo	Alba	296	323	»	319	338
468	350	353	401	San Remo . . .	Savona	365	392	»	388	407
416	298	301	349	Sarzana	Genova	343	370	»	366	»
410	292	295	343	Savigliano . . .	Alba	280	307	»	303	322
306	188	191	239	Savona	Novi	272	299	»	295	314
234	116	119	167	Spezia	Genova	327	354	»	350	369
326	208	211	259	Tortona	Voghera	163	190	»	186	205
338	220	223	271	Treviglio . . .	Rovato	»	»	249	»	»
305	187	190	238	Ventimiglia . .	Savona	380	407	»	403	422
				Voghera	Milano	146	173	»	169	188

A pagina 5 cancellare il circondario di Chiari nella seconda colonna e le stazioni di Palazzolo e Treviglio nella terza colonna.

Nella parte 2ª del Prontuario repertorio delle stazioni piccole fa mestieri aggiungere in ordine alfabetico le stazioni di questo nuovo tronco, cioè:

da Calcio a	Brescia	31	da Romano a	Brescia	38
	Palazzolo	24		Palazzolo	31
	Treviglio	20		Treviglio	13
da Chiari a	Brescia	25	da Rovato a	Brescia	18
	Palazzolo	18		Palazzolo	11
	Treviglio	27		Treviglio	33
da Morengo a	Brescia	42	da Vidalengo a	Brescia	47
	Palazzolo	35		Palazzolo	40
	Treviglio	9		Treviglio	5

Nella carta delle ferrovie annessa al prontuario sostituire il segno di ferrovia in esercizio al segno di costruzione, tenendo conto dei fabbricati viaggiatori come segue nella direzione da Milano verso Breno:

La stazione di Treviglio resta a sinistra della linea presso l'abitato omonimo.

Quella di Vidalengo trovasi a sinistra a 600 metri dall'abitato.

Quella di Calcio resta a destra a chil. 2,60 dall'abitato.

Quella di Morengo resta a sinistra a chil. 1,50 dall'abitato.

Quella di Romano trovasi a destra e presso l'abitato.

Quella di Chiari resta a destra e presso l'abitato.

Quella di Rovato trovasi a sinistra a chil. 1,50 dall'abitato.

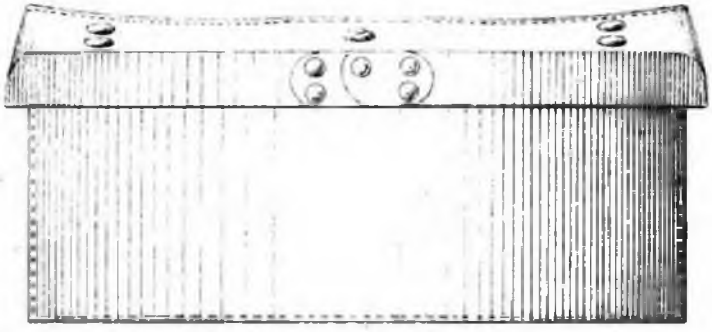
Nell'itinerario generale del regno (3ª edizione) a pag. 55. — Itinerari parziali della provincia di Brescia, in calce dell'itinerario *Brescia-Chiari* sostituire alla dicitura esistente la seguente: da *Brescia* a Chiari chil. 25 di ferrovia.

In calce dell'itinerario Chiari-Salò ove è detto: « utilizzando la ferrovia da Conaglio a Lonato in chil. 43 » sostituirvi da Chiari a Lonato in chil. 48.

In calce all'itinerario Chiari-Verolanuova, sostituire alla dicitura esistente la seguente « da Chiari a Verolanuova chil. 53 di ferrovia ».

Il Ministro — Bruzzo.

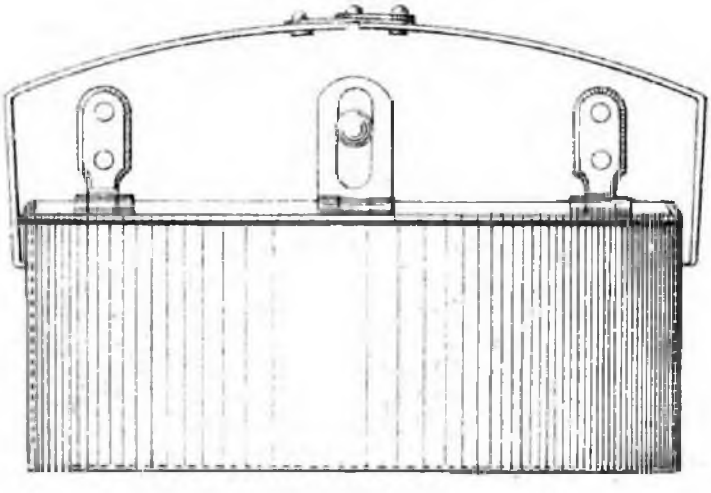
vista dinanzi



di sopra



davanti aperta



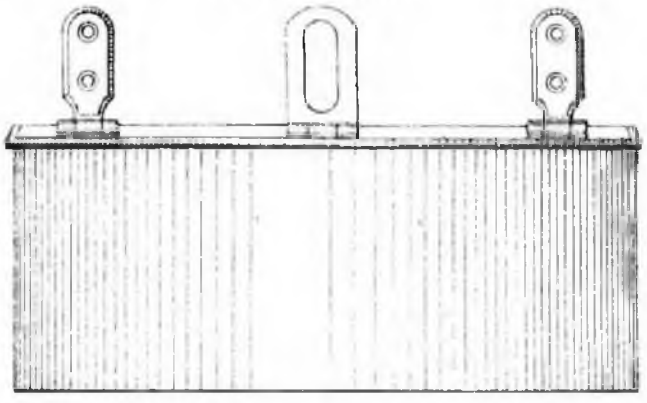
molla



Cassetta da giberna

unco

vista dinanzi





di fronte



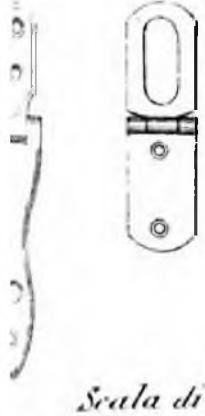
sopra

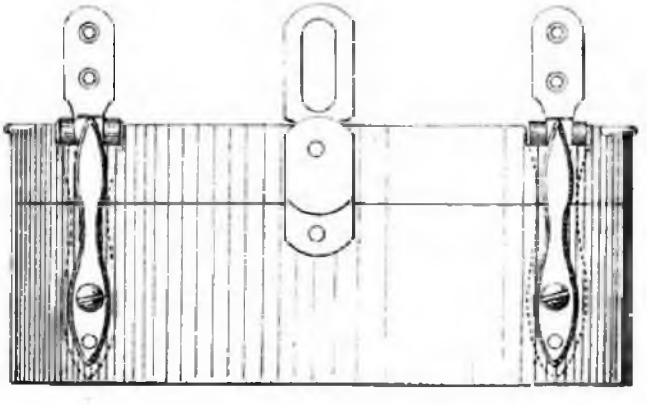
internamente



ierà *cerniera*
olla *di mezzo*

di dietro





Scala di $\frac{2}{3}$

N. **28**. — ISRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. (Nota N. 4). — **Varianti alla prescrizione di tenere in alcune circostanze cartucce sciolte nella giberna**. (Parte V, § 1, pag. 142). — 26 marzo.

Nell'uso della giberna Mod. 1877 si manifesta talora molta difficoltà di togliere le ultime cartucce d'uno scompartimento, quando le cartucce vi sono tenute sciolte, perchè queste disponendosi diagonalmente sul fondo, difficilmente si possono afferrare colle dita.

Per eliminare tale inconveniente si prescrive che:

Nelle giberne Mod. 1877 non si tengano mai cartucce sciolte, neppure in previsione d'un prossimo combattimento, ma vi si tengano invece nei loro pacchetti ai quali si toglie il coperchio quando voglionsi adoperare le cartucce.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **29**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 38). — **Varianti alla cassetta della giberna Mod. 1877**. — 27 marzo.

Sono adottate le seguenti modificazioni alla giberna Mod. 1877 descritto nell'Atto N. 96 delli 12 luglio 1877 a pag. 335 del *Giornale militare* di detto anno, parte 1ª.

La parte *inferiore* delle due cerniere a molla, a vece d'essere fissata esternamente al fianco posteriore della cassetta, lo è internamente.

La parte *superiore* delle cerniere ora dette, a vece d'avere la forma di un T e di essere attaccata alla parte interna del coperchio mediante cucitura, ha la forma a paletta ed è fissata al coperchio con due chiodi di rame ribaditi.

La molla d'acciaio continua ad essere fissata esternamente al fianco posteriore della cassetta.

A vece dei due diaframmi la cassetta è divisa in tre scompartimenti col mezzo d'una scatoletta della stessa latta aperta alle due estremità ed assicurata sulla metà e nell'interno della cassetta mediante saldatura e dal chiodetto inferiore della cerniera di mezzo.

Le giberne Mod. 1877 in servizio od in fondo di magazzino continueranno a rimanere quali sono sino a consumazione, senza che occorra far loro subire le suddescritte modificazioni.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **30.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 110). — **Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio** (**edizione 1875**). — 28 marzo.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
8	537	Casse per bardatura	N°	40	00	Aggiunte

Il Ministro — Bruzzo.

N. **31.** — FERROVIE. (Nota N. 83). — **Apertura del tronco ferroviario *Pontegalera-Fiumicino* sulla linea Roma-Civitavecchia** (**rete romana**). — 28 marzo.

S'informano le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 pei trasporti militari sulle ferrovie al tronco *Pontegalera-Fiumicino* che si dirama dalla linea Roma-Civitavecchia il cui servizio è limitato per ora ai soli trasporti a grande velocità.

In conseguenza dell'apertura della stazione di Fiumicino nella seconda parte del prontuario militare, repertorio delle stazioni piccole, fu mestieri aggiungere, in ordine alfabetico

da Fiumicino a { Civitavecchia chil. 70
{ Roma » 34

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 9. Pubblicato il 6 aprile 1878. **Parte 1.**

APRILE 1°. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, che le direzioni di sanità militare preleveranno dalla farmacia centrale militare, e che acquisteranno nel luogo di sede degli spedali, ovvero faranno preparare dalle rispettive farmacie militari, *pag.* 171.

» 2. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1877, *pag.* 171.

Atto N. **32.** — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 15). — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, che le direzioni di sanità militare preleveranno dalla farmacia centrale militare, e che acquisteranno nel luogo di sede degli spedali, ovvero faranno preparare dalle rispettive farmacie militari.** — 1° aprile.

In seguito alla pubblicazione della nuova *Farmacopea militare* annunziata nel precedente *Atto* N. 25 e stante le variazioni avvenute sia nella nomenclatura come nella quantità e nel prezzo di vari medicinali, rendendosi necessaria una nuova tariffa generale dei medesimi e delle sostanze accessorie, il Ministero, sulla proposta del direttore della farmacia centrale e sentito il parere del comitato di sanità militare, ha determinato che l'elenco generale dei medicinali qui sotto indicato venga sostituito a quello ora vigente, inserito nel *Giornale Militare* del 1870 — Supplemento N. 10; — ferme restando le disposizioni contenute nell'Istruzione 1° gennaio stesso anno che precedono l'elenco medesimo.

La suddetta farmacia e le direzioni di sanità militare eseguiranno pertanto con effetto del 1° del corrente mese i movimenti di carico e scarico prescritti dai §§ 157 (comma aggiunto con *Atto* N. 247 del *Giornale Militare* 1875) e 177 del Regolamento di amministrazione 1° luglio stesso anno, parte 1ª; nonchè i cambi di nomenclatura che debbono operarsi nei medicinali suddetti dipendentemente dalla *Farmacopea* sopra accennata.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 37. *Giornale militare* 1877, parte 1ª, pagina 502. Nell'intestazione dello specchio che fa seguito all'*Atto* N. 456, a colonna 6ª e 9ª, dopo la parola *trombettieri*, si aggiunga: *e caporali*. S'intende con ciò annullata l'errata corrige a pagina 429 *Giornale militare* corrente anno, parte 1ª.

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	Uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Per ogni		ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
Acetato ammonico liquido. .	»	»	1	1	50	1	»	D. 1036
Acetato piombico cristallizzato	»	1	»	1	15	1	»	P.
Id. id. neutro R. .	1	»	»	5	»	1	»	
Id. id. id. S. .	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. %
Id. piombico liquido . .	»	»	1	»	80	1	»	
Id. id. puro R. . .	1	»	»	5	»	1	»	
Id. id. id. S. . .	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. %
Id. potassico	»	1	»	4	»	1	»	
Aceto di colchico	»	»	1	2	»	1	»	
Id. scillitico	»	»	1	2	»	1	»	
Id. di vino	»	»	1	»	»	»	»	È stato inserito in altra categoria (7ª)
Acido acetico puro	»	1	»	6	»	1	»	
Id. arsenioso	»	1	»	1	10	1	»	P.
Id. azotico alcolico . . .	»	»	1	2	»	1	»	
Id. id. del commercio.	»	»	1	1	10	1	»	D. 1383
Id. id. depurato . . .	»	1	»	1	50	1	»	D. 1383
Id. id. puro R. . . .	»	1	»	3	»	1	»	D. 1383
Id. benzoico.	»	1	»	56	»	1	»	Estratto dal benzoino
Id. borico	»	1	»	3	70	1	»	
Id. citrico.	»	1	»	13	»	1	»	
Id. cloridrico del commercio	»	»	1	»	30	1	»	D. 1180
Id. id. depurato . .	»	1	»	1	»	1	»	D. 1180
Id. id. puro R. . .	»	1	»	3	»	1	»	D. 1180
Id. fenico cristallizzato . .	»	1	»	6	50	1	»	

Spiegazione delle abbreviature.

D Densità ($\alpha + 15°$). **P** Sostanze che possono essere richieste in *polvere* alla farmacia centrale militare. **R** Reagente. **S** Soluzione. **T.** *Titolo.*

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	Uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Grammi	ANNOTAZIONI
Acido ossalico del commercio	»	»	1		12 50	1	»	
Id. id. puro R.	1	»	»		3 »	1	»	
Id. ossalico puro S.	»	1	»		1 »	1	»	T. 10 p. %
Id. pirolegnoso	»	1	»		1 70	1	»	D. 1060
Id. salicilico puro	»	1	»		35 »	1	»	
Id. solfidrico R.	»	»	1		1 »	1	»	
Id. solforico alcolico	»	»	1		1 80	1	»	
Id. id. del commercio	»	»	1		» 30	1	»	D. 1842
Id. id. depurato	»	1	»		1 »	1	»	D. 1711
Id. id. puro R.	»	1	»		» »	1	»	D. 1842
Id. tannico	»	1	»		15 »	1	»	
Id. tartarico	»	1	»		5 70	1	»	
Aconito napello (foglie e sommità fiorite)	»	1	»		1 90	1	»	
Acqua distillata comune	»	»	1		» 05	1	»	
Id. id. R.	»	1	»		» 10	1	»	
Id. dei Pagliari	»	»	1		1 »	1	»	
Acque minerali varie	»	»	1		» »	»	»	
Agarico bianco	»	1	»		6 »	1	»	
Alcole assoluto	»	1	»		4 »	1	»	D. 0,794,7
Id. del commercio	»	»	1		1 60	1	»	D. 0,830
Id. rettificato	»	»	1		2 »	1	»	D. 0,830
Alcolato di coclearia (composto)	»	1	»		» »	1	»	D. 0,864
Id. di melissa (composto)	»	1	»		» »	1	»	D. 0,912
Alcolito d'aloe	»	»	1		» »	1	»	
Id. di anaci	»	»	1		4 »	1	»	
Id. di arnica	»	1	»		» »	1	»	
Id. di assa fetida	»	»	1		» »	1	»	
Id. di balsamo di Tolù	»	»	1		8 »	1	»	
Id. di canfora	»	»	1		12 20	1	»	
Id. di cannella	»	»	1		5 »	1	»	
Id. di cantaridi	»	»	1		3 50	1	»	
Id. di castoreo	»	1	»		350 »	1	»	
Id. di china	»	1	»		12 »	1	»	
Id. di colchico	»	1	»		12 »	1	»	
Id. di eucalitto globulo	»	»	1		3 »	1	»	
Id. di limoni	»	»	1		4 »	1	»	

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	
Alcolito di menta peperigna	»	»	1	5	»	1	»	
Id. di mirra	»	»	1	3	»	1	»	
Id. di noci di galla R.	»	1	»	3	»	1	»	
Id. tonico amaro	»	»	1	3	50	1	»	
Id. di tornasole	»	1	»	2	»	1	»	
Id. vulnerario aromatico	»	1	»	2	»	1	»	
Aloe socotorino	»	1	»	12	»	1	»	P.
Altea (fiori)	»	»	1	12	50	1	»	
Id. (foglie)	»	»	1	»	80	1	»	
Id. (radici)	»	»	1	1	»	1	»	P.
Amianto	»	1	»	6	»	1	»	
Amido	»	»	1	1	»	1	»	
Amigdalina	»	1	»	180	»	1	»	
Ammoniaca liquida del commercio	»	1	»	1	»	1	»	D. 0,916
Ammoniaca liquida pura R.	»	1	»	3	»	1	»	D. 0,916
Anaci	»	»	1	1	20	1	»	
Angelica (radici)	»	1	»	1	50	1	»	
Antimoniato potassico	»	1	»	20	»	1	»	
Antimonio	1	»	»	2	20	1	»	
Appio palustre (radici)	»	»	1	1	50	1	»	
Id. petrosellino	»	»	1	2	50	1	»	
Arancia	»	»	1	»	07	»	»	l'una
Arancia amara (buccie)	»	»	1	1	20	1	»	
Arancio (fiori recenti)	»	»	1	1	40	1	»	
Argento di coppella	1	»	»	260	»	1	»	T. 990 milles.
Aroica (fiori)	»	1	»	1	40	1	»	
Arseniato di chinina	»	1	»	600	»	1	»	
Id. potassico	»	1	»	10	»	1	»	
Id. potassico S.	»	1	»	1	50	1	»	T. 10 p. %
Arsenito potassico liquido	»	»	1	1	»	1	»	T. 1 p % d'acido arsenioso
Id. id. R.	1	»	»	10	»	1	»	
Id. id. S.	»	1	»	1	10	1	»	T. 10 p. %
Asparagi (radici)	»	»	1	12	»	1	»	
Assa fetida	»	1	»	4	»	1	»	
Assenzio (vette fiorite)	»	»	1	1	»	1	»	
Atropa belladonna (foglie)	»	1	»	2	»	1	»	

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Grammo	
Atropina	»	1	»	2000	»	1	»	
Azotato argentico cristall. e fuso	»	1	»	180	»	1	»	
Id. » » R.	1	»	»	200	»	1	»	
Id. » » S.	»	1	»	20	»	1	»	T. 10 p. %
Azotato baritico puro R.	1	»	»	6	»	1	»	
Id. id. id. S.	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. %
Id. bismutico basico	»	1	»	30	»	1	»	
Id. mercurico acido	»	1	»	8	»	1	»	
Id. palladioso R.	1	»	»	4000	»	1	»	
Id. id. S.	»	1	»	200	»	1	»	T. 5 p. %
Id. piombico	»	1	»	4	»	1	»	
Id. potassico	»	1	»	1	20	1	»	P.
Balsamo opodeldock	»	1	»	2	50	1	»	
Id. di Tolù	»	1	»	24	»	1	»	
Benzina pura	1	»	»	1	50	1	»	
Benzoino	»	1	»	»	»	1	»	
Bismuto	1	»	»	25	»	1	»	T. 990 milles.
Bistorta (radici)	»	»	»	1	»	1	»	
Borato sodico	»	1	»	2	»	1	»	
Bromo	1	»	»	12	»	1	»	
Bromuro potassico	»	1	»	20	»	1	»	
Butirro vaccino	»	»	1	»	»	»	»	È compreso in altra categoria (7ª)
Calamo aromatico	»	1	»	1	50	1	»	
Camomilla (fiori)	»	»	1	2	»	1	»	
Canfora	»	1	»	4	20	1	»	
Cannella di Ceylan	»	1	»	11	»	1	»	
Cantaridi	»	1	»	15	»	1	»	
Carbonato ammonico	»	1	»	1	20	1	»	
Id. id. puro R.	1	»	»	5	»	1	»	
Id. id. puro S.	»	1	»	1	50	1	»	T. 20 p. %
Id. calcico per precipitazione	»	1	»	1	»	1	»	
Carbonato di ferro (croco di Marte)	»	1	»	2	»	1	»	

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Perogni		ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
Carbonato litico	»	1	»	45	»	1	»	
Id. magnesico	»	1	»	1	70	1	»	
Id. piombico	»	1	»	1	20	1	»	
Id. (bi) potassico	»	1	»	3	»	1	»	
Id. potassico del commercio	»	»	1	»	90	1	»	T. 45 dell'alcalimetro.
Carbonato potassico depurato	»	1	»	2	»	1	»	T. 62 id.
Id. id. puro R.	1	»	»	20	»	1	»	T. 68 id.
Id. id. puro S.	»	1	»	4	»	1	»	T. 20 p. %
Id. (bi) sodico	»	1	»	»	60	1	»	
Id. sodico del commercio	»	»	1	»	35	1	»	
Carbonato zincico del commercio	1	»	»	1	50	1	»	
Carbone animale del commercio	»	»	1	»	80	1	»	
Carbone animale depurato	»	1	»	10	»	1	»	
Id. id. puro R.	»	1	»	150	»	1	»	
Id. vegetale medicinale	»	»	1	1	»	1	»	
Carta curcuma R.	»	1	»	»	20	»	»	il foglio
Id. emporetica del Berzelius	»	1	»	»	12	»	»	id.
Id. tornasole R.	»	1	»	»	20	»	»	id.
Cartine cantaridate	»	1	»	1	50	»	»	il cento.
Id. senapate	»	1	»	3	»	»	»	id.
Cassia in baccelli	»	»	1	1	20	1	»	
Castòreo di Russia	»	1	»	1500	»	1	»	
Cataplasmi mucillagginosi	»	1	»	10	»	»	»	il cento
Catrame vegetale	»	»	1	1	»	1	»	
Caustico del Filhos	»	»	1	15	»	1	»	
Centaurea minore (sommità fiorite)	»	»	1	1	40	1	»	
Cera gialla	»	1	»	4	»	1	»	
Cerato semplice	»	»	1	2	50	1	»	
Cerotto mercuriale	»	1	»	7	»	1	»	
Id. di pece della Borgogna	»	»	1	3	»	1	»	
Id. vescicatorio	»	1	»	10	»	1	»	

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	Uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Perogni		ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
Chermes minerale	»	1	»	15	»	1	»	
China calissaja	»	1	»	25	»	1	»	P. e col T. di 2,70
Cianuro ferrico potassico R	1	»	»	25	»	1	»	per % di chinina
Id. id. id. S	»	1	»	1	50	1	»	T. 8,25 p. %
Id. ferroso potassico	1	»	»	5	»	1	»	
Id. id. id. puro R	1	»	»	20	»	1	»	
Id. id. id. puro S	»	1	»	1	50	1	»	T. 8,25 p. %
Cicuta (foglie)	»	1	»	1	50	1	»	
Citrato di chinina	»	1	»	520	»	1	»	
Id. ferrico ammonico	»	1	»	18	»	1	»	
Clorato potassico	»	1	»	5	»	1	»	
Clorito (ipo) calcico	»	»	1	»	40	1	»	T. 75 del clorometro.
Cloro-ammiduro di mercurio	»	1	»	20	»	1	»	
Cloroformio	»	1	»	7	»	1	»	
Cloro liquido R	»	»	1	2	»	1	»	
Cloruro ammonico	»	1	»	1	70	1	»	P.
Id. antimonico	»	1	»	8	»	1	»	
Id. aurico R.	1	»	»	2500	»	1	»	
Id. aurico S.	»	1	»	90	»	1	»	T. 3,12 p. %
Id. baritico R.	1	»	»	15	»	1	»	
Id. baritico S.	»	1	»	1	60	1	»	T. 10 p. %
Id. calcico	»	1	»	3	»	1	»	
Id. calcico fuso puro R.	1	»	»	5	»	1	»	
Id. id. id. id. S.	»	1	»	»	20	1	»	T. 0,25 p. %
Id. cobaltico R.	»	1	»	60	»	1	»	
Id. ferrico ammonico	»	1	»	5	»	1	»	
Id. ferrico liquido	»	1	»	2	»	1	»	D. 1262
Id. ferrico liquido S.R.	»	1	»	»	50	1	»	T. 10 p. %
Id. mercurico	»	1	»	12	»	1	»	
Id. mercurico R	1	»	»	26	»	1	»	
Id. mercurico S	»	1	»	1	70	1	»	T. 6,25 p. %
Id. mercurioso a vapore	»	1	»	15	»	1	»	
Id. platinico R	1	»	»	1200	»	1	»	
Id. platinico S	»	1	»	120	»	1	»	T. 10 p. %
Id. potassico	»	1	»	2	»	1	»	
Id. potassico R	1	»	»	5	»	1	»	
Id. potassico S	»	1	»	»	60	1	»	T. 10 p. %

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	Uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Perogni		ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
Cloruro sodico	»	»	1	»	55	1	»	
Id. sodico puro R.	1	»	»	3	»	1	»	
Id. sodico puro S	»	1	»	»	70	1	»	T. 20 p. %
Id. stannoso del commercio	1	»	»	3	»	1	»	
Id. stannoso R	1	»	»	5	»	1	»	
Id. stannoso S	»	1	»	»	60	1	»	T. 10 p. %
Id. zincico fuso	»	1	»	10	»	1	»	
Cochearia officinale recente (sommità fiorite)	1	»	»	1	»	1	»	
Codeina	»	1	»	800	»	1	»	
Colchico autunnale (bulbi)	»	1	»	1	50	1	»	
Colla d'ossa	1	»	»	8	»	1	»	
Collodio	»	1	»	6	»	1	»	
Colofonia	»	»	1	»	40	1	»	
Coloquintida	»	1	»	5	»	1	»	
Conserva di ginepro	»	1	»	2	»	1	»	
Id. di tamarindo	»	»	1	2	»	1	»	
Coriandolo (frutti)	»	»	1	»	50	1	»	
Cotone greggio	1	»	»	2	20	1	»	
Cotone idrofilo in falde	»	1	»	4	50	1	»	
Cotone ordinario id.	1	»	»	3	»	1	»	
Cousso (sommità fiorite)	»	1	»	7	»	1	»	
Creosoto	»	1	»	6	»	1	»	
Cromato potassico R	1	»	»	10	»	1	»	
Id. id. S	»	1	»	1	10	1	»	T. 10 p. %
Crotontiglio (semi)	1	»	»	2	30	1	»	
Curcuma	1	»	»	2	»	1	»	
Digitale purpurea (foglie)	»	1	»	1	30	1	»	P.
Dischetti atropinici	»	1	»	»	50	»	»	Per ogni tubetto di 50
Id. calabarici	»	1	»	»	50	»	»	Id.
Dulcamara (stipiti)	»	»	1	»	50	1	»	
Edera terrestre	»	»	1	1	»	1	»	
Elettuario diascordio	»	»	1	1	10	1	»	
Id. lenitivo	»	»	1	2	»	1	»	
Elisire di china	»	1	»	3	»	1	»	
Id. dell'Hanch	»	1	»	10	»	1	»	

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	
Enolito amaro composto	»	»	1	3	»	1	»	
Id. chino-ferrato	»	»	1	5	»	1	»	
Estratto amaro	»	1	»	10	»	1	»	
Id. acquoso d'aconito napello	»	1	»	12	»	1	»	
Estratto acquoso d'assenzio	»	1	»	12	»	1	»	
Id. id. di belladonna	»	1	»	12	»	1	»	
Id. id. di carne (Liebig)	»	1	»	25	»	1	»	
Id. id. di cicuta	»	1	»	12	»	1	»	
Id. id. di genziana	»	1	»	3	»	1	»	
Id. id. di giusquiamo nero	»	1	»	12	»	1	»	
Estratto acquoso di guajaco (legno)	»	1	»	30	»	1	»	
Estratto acquoso di oppio	»	1	»	180	»	1	»	T. 18 a 20 p. % di morfina
Id. id. di saponaria	»	1	»	10	»	1	»	
Id. id. di valeriana	»	1	»	20	»	1	»	
Estratto alcolico di china	»	1	»	250	»	1	»	
Id. id. di fave del Calabar	»	1	»	500	»	1	»	
Estratto alcolico di gialappa	»	1	»	100	»	1	»	
Id. id. di noci vomiche	»	1	»	50	»	1	»	
Estratto idro-alcolico d'aconito napello	»	1	»	25	»	1	»	
Estratto idro-alcolico di atropa belladonna	»	1	»	25	»	1	»	
Estratto idro-alcolico di cicuta	»	1	»	25	»	1	»	
Id. id. di coloquintida	»	1	»	100	»	1	»	
Estratto idro-alcolico di digitale	»	1	»	25	»	1	»	
Estratto idro-alcolico di giusquiamo nero	»	1	»	25	»	1	»	
Estratto idro-alcolico d'ipecacuana	»	1	»	250	»	1	»	
Estratto idro-alcolico di lattuga virosa	»	1	»	25	»	1	»	

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	Uso esclusivo della farmacia centrale militare	Da prelevarsi obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Grammo	
Estratto di salsapariglia (composto)	»	1	»	300	»	1	»	
Estratto di segala cornuta (ergotina)	»	1	»	75	»	1	»	
Etere etilico	»	1	»	3	»	1	»	D. 0,735
Etiope minerale	»	1	»	4	»	1	»	
Eucalitto globulo	»	»	1	1	50	1	»	
Euforbio	»	1	»	3	»	1	»	
Farina di frumento	»	»	1	»	»	»	»	È compresa in altra categoria (7ª)
Fave del Calabar	1	»	»	6	»	1	»	
Felce maschia	»	»	1	2	»	1	»	
Ferro polverizzato	»	1	»	2	»	1	»	
Fieno greco	»	1	»	»	75	1	»	
Finocchio (radici e sommità)	»	»	1	1	30	1	»	
Fosfato calcico idrato	»	1	»	6	»	1	»	
Id. sodico ammonico R	1	»	»	25	»	1	»	
Id. id. id. S	»	1	»	2	60	1	»	T. 10 p. %
Id. id. puro R	1	»	»	6	»	1	»	
Id. id. puro S	»	1	»	»	70	1	»	T. 10 p. %
Fosfito (ipo) calcico	»	1	»	25	»	1	»	
Fosforo	»	1	»	12	»	1	»	
Galle della China	1	»	»	2	30	1	»	
Gelatine d'aconito	»	1	»	»	20	»	»	Per ogni lastretta
Id. di coloquintida	»	1	»	»	30	»	»	Id.
Id. d'ipecacuana	»	1	»	»	25	»	»	Id.
Id. di laudano	»	1	»	»	30	»	»	Id.
Id. di solfato neutro di chinina	»	1	»	4	»	»	»	Id.
Genziana (radici)	»	1	»	»	40	1	»	P.
Ghiaccio o nevo	»	»	1	»	10	1	»	
Gialappa (radici)	»	1	»	5	50	1	»	P.
Ginepro (coccole)	»	»	1	»	40	1	»	
Giusquiamo nero (foglie)	»	»	1	1	50	1	»	
Glicerina	»	1	»	2	30	1	»	D. 1,252
Gomma arabica	»	1	»	3	50	1	»	
Id. adragante	»	1	»	15	»	1	»	P.
Gommaresina armeniaca	»	1	»	4	50	1	»	

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Perogni Chilogramma	Perogni Gramma	
Gommaresina di galbano	»	1	»	7	»	1	»	
Gomma elastica naturale e recente	1	»	»	25	»	1	»	
Gramigna (rizzomi)	»	»	»	»	50	1	»	
Grasso depurato di bue	»	»	1	1	90	1	»	
Id. id. di maiale	»	»	1	1	60	1	»	
Guajaco (legno)	»	1	»	»	60	1	»	
Gutta perca	1	»	»	15	»	1	»	
Idrato di clorale	»	»	»	12	»	1	»	
Id. d'ossido ferrico	»	1	»	5	»	1	»	
Idrolato di fiori d'arancio	»	»	»	1	50	1	»	
Id. di germogli di pino	»	»	1	1	50	1	»	
Id. di fiori di sambuco	»	»	1	1	50	1	»	
Id. di lauro ceraso	»	1	»	1	»	1	»	T. 0,055 p % d'acido idrocianico anidro
Id. di rose odorifere	»	»	1	1	50	1	»	
Idrofito d'anaci	»	»	1	»	50	1	»	
Id. di limoni	»	»	1	»	50	1	»	
Id. di menta peperigna	»	»	1	»	50	1	»	
Id. d'ossido calcico	»	»	1	»	10	1	»	
Iodo	»	1	»	48	»	1	»	
Ioduro mercurico	»	1	»	75	»	1	»	
Id. mercurioso	»	1	»	50	»	1	»	
Id. potassico	»	1	»	50	»	1	»	
Id. id. puro R.	»	»	»	60	»	1	»	
Id. id. puro S.	»	1	»	4	30	1	»	T. 7 p. %
Ipecaquana (radici)	»	1	»	20	»	1	»	P.
Laminaria ditata	»	1	»	4	»	1	»	
Id. id. in coni torniti	»	1	»	25	»	»	»	il cento
Latte vaccino	»	»	1	»	40	1	»	
Id. id. in conserva	»	»	1	3	»	1	»	
Latluga sativa	»	»	1	»	20	1	»	
Id. virosa	1	»	»	1	50	1	»	
Laudano liquido	»	1	»	20	»	1	»	
Lauro ceraso (foglie recenti)	1	»	»	»	25	1	»	
Lauro nobile (bacche)	»	»	1	»	80	1	»	
Id. id. (foglie recenti)	»	»	1	»	25	1	»	
Lavanda (sommità fiorite)	»	»	1	1	»	1	»	

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Da prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Perogni		ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
Lichene alpino	»	»	1	»	50	1	»	
Id. marino	»	»	1	1	20	1	»	
Limatura di ferro	1	»	»	»	50	1	»	
Limoni	»	»	1	»	05	»	»	L'uno
Lino (semi)	»	1	1	»	60	1	»	P.
Liquido del Labarraque	»	»	1	»	10	1	»	
Liquirizia (rizzomi)	»	1	1	»	90	1	»	P.
Liquore del Van Swieten	»	»	1	»	50	1	»	
Malva (fiori)	»	»	1	6	»	1	»	
Id. foglie	»	»	1	»	70	1	»	
Mandorle dolci	»	»	1	2	30	1	»	
Manganesato (per) potassico	»	1	»	11	»	1	»	
Manna calabrese	»	»	1	3	»	1	»	
Melissa (foglie e sommità)	»	»	1	1	»	1	»	
Menta peperigna	»	»	1	1	50	1	»	
Mercurio metallico del commercio	1	»	»	9	»	1	»	T. 990 milles.
Mercurio metallico depurato	»	1	»	12	»	1	»	
Miele comune	»	»	1	1	30	1	»	
Mielito di ratania	»	»	1	3	»	1	»	D. 1362
Id. semplice	»	»	1	1	50	1	»	D 1362
Mignatte	»	»	1	»	10	»	»	Ognuna
Mirra in lagrime	»	1	»	7	50	1	»	
Molibdato ammonico	1	»	»	100	»	1	»	
Id. id. S	»	1	»	4	10	1	»	T. 4 p. %
Morfina	»	1	»	650	»	1	»	
Nicoziana (foglie)	»	»	1	10	»	1	»	
Noce comune (foglie)	»	»	1	»	20	1	»	
Id. di galla del levante	»	»	1	3	»	1	»	
Id. vomica in polvere	»	1	»	5	»	1	»	
Oleostearato di piombo	»	1	»	2	»	1	»	
Id. id. id. (composto)	»	1	»	3	50	1	»	
Olio del Chabert	»	1	»	10	»	1	»	
Id. di crotontiglio	»	1	»	25	»	1	»	
Id. di fegato di merluzzo	»	1	»	1	60	1	»	
Id. id. id. ferrato	»	»	1	2	»	1	»	

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di pre evamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
Olio di fegato di merluzzo jodoferrato	»	»	1	2	»	1	»	
Olio fenicato (olio 100, acido 10)	»	»	1	3	»	1	»	
Id. fetido di sostanze cornee	»	1	»	20	»	1	»	
Id. fosforato	»	»	1	6	»	1	»	
Id. di giusquiamo nero	»	»	1	3	»	1	»	
Id. di lauro nobile	»	»	1	4	»	1	»	
Id. di lino	»	»	1	1	40	1	»	
Id. di mandorle	»	1	»	7	»	1	»	
Id. di olive (qualità primissima)	»	1	1	2	25	1	»	
Olio di ricino	»	1	»	1	30	1	»	
Olioresina di copaibe	»	1	»	10	»	1	»	
Olio volatile d'anaci	»	1	»	40	»	1	»	
Id. id. di bucce di limoni	»	1	»	30	»	1	»	
Id. id. di menta piperigna	»	1	»	90	»	1	»	
Id. id. di rosmarino	»	1	»	15	»	1	»	
Id. id. di timo	»	1	»	20	»	1	»	
Id. id. di trementina	»	1	»	1	50	1	»	
Oppio	»	1	»	70	»	1	»	P. e col T di 10 p. % di morfina
Orzo (semi)	»	»	1	»	40	1	»	
Ossa di bue	1	»	»	»	05	1	»	
Id. calcinate	»	1	»	1	»	1	»	
Ossalato ammonico R.	1	»	»	20	»	1	»	
Id. id. S.	»	1	»	1	10	1	»	T. 5 p. %
Ossido baritico puro R.	1	»	»	20	»	1	»	
Id. id. id. S.	»	1	»	2	10	1	»	T. 5 p. %
Id. calcico	»	»	1	»	10	1	»	
Id. magnesico	»	1	»	8	»	1	»	
Id. manganesico	»	1	»	1	20	1	»	P.
Id. mercurico	»	1	»	12	»	1	»	
Id. piomboso fuso (litargirio)	»	1	»	1	»	1	»	
Id. piomboso piombico (minio)	»	»	1	1	20	1	»	
Id. potassico, preparato coll'alcole	»	1	»	10	»	1	»	
Id. id. id. id. R	1	»	»	50	»	1	»	

SOECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	
Ossido potassico, preparato coll'alcole S	»	1	»	6	50	1	»	T. 12 p. %
Id. sodico idrato del commercio	1	»	»	1	»	1	»	T. 70 p. %
Id. zincico puro	»	1	»	8	»	1	»	
Ossimiele di colchico	»	»	1	2	»	1	»	D. 1262
Id. scillitico	»	»	1	2	50	1	»	D. 1262
Id. semplice	»	»	1	2	»	1	»	D. 1262
Ostie	»	»	1	»	50	»	»	Il cento
Palladio	1	»	»	6000	»	1	»	T. di 1000
Papaveri bianchi (capsule raccolte immature)	»	1	»	1	»	1	»	
Papaveri rossi (petali)	»	1	»	3	50	1	»	
Pastiche bismuto-magnesiache	»	»	1	10	»	1	»	
Id. d'ipecaquana	»	»	1	5	»	1	»	
Pece della Borgogna	»	»	1	1	30	1	»	
Id. nera	»	»	1	»	70	1	»	
Pelli ovine	»	»	1	3	50	»	»	Per ognuna della lunghezza non minore di 90 cent.
Pepe cubebe	»	1	»	2	»	1	»	
Petrolio raffinato	»	»	1	»	80	1	»	
Pietra divina	»	1	»	3	»	1	»	
Pino (brocche)	»	»	1	»	25	1	»	
Pioppo (gemme)	1	»	»	1	»	1	»	
Poligala virginiana (radici)	»	1	»	15	»	1	»	
Polvere del Dower	»	1	»	20	»	1	»	
Id. del James	»	1	»	25	»	1	»	
Pomata anti-oftalmica	»	»	1	3	»	1	»	
Id. id. del Janin	»	1	»	3	»	1	»	
Id. antipsorica	»	»	1	1	50	1	»	
Id. citrina	»	»	1	3	»	1	»	
Id. rubificante canforata	»	»	1	3	»	1	»	
Quassio (legno)	»	»	1	1	»	1	»	
Quarzo amorfo	1	»	»	»	02	1	»	
Quercia (corteccia)	»	1	1	»	20	1	»	P.
Rabarbaro	»	1	»	30	»	1	»	P.
Rafano selvatico	»	»	1	»	50	1	»	
Ramno catartico (bacche)	»	»	1	1	50	1	»	

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	Uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Perogni		
						Chilogramma	Gramma	
Ratania (radici)	»	1	»	3	50	1	»	P.
Rum vero	»	1	»	4	»	1	»	D. 0,912
Rhus tossicodendro	»	1	»	5	»	1	»	
Riso	»	»	1	»	60	1	»	
Rose odorifere (petali recenti)	»	»	1	»	70	1	»	
Rosmarino	»	»	1	»	70	1	»	
Rusco (radici)	»	»	1	1	»	1	»	
Ruta (sommità recenti)	»	»	1	1	»	1	»	
Sabina (foglie)	»	»	1	1	»	1	»	
Salsapariglia (radici) (*)	»	1	»	7	50	1	»	
Salvia foglie (sommità e fiori)	»	»	1	1	50	1	»	
Sambuco (fiori)	»	»	1	1	50	1	»	
Santonina	»	1	»	140	»	1	»	
Saponaria (sommità)	»	»	1	1	50	1	»	
Sapone medicinale	»	1	»	5	»	1	»	
Id. potassico	»	»	1	»	80	1	»	
Sassafrasso (radici scheggiate)	»	1	»	1	»	1	»	
Scamonèa	»	1	»	120	»	1	»	
Scilla (bulbi)	»	1	»	2	50	1	»	P.
Sciroppo balsamico	»	»	1	2	50	1	»	D. 1262
Id. di joduro ferroso	»	»	1	3	»	1	»	D. 1345
Id. d'ipecacuana	»	»	1	3	50	1	»	D. 1262
Id. oppiato	»	»	1	1	50	1	»	D. 1262
Id. di ramno catartico	»	»	1	3	»	1	»	D. 1262
Id. di salsapariglia (composto)	»	»	1	11	»	1	»	D. 1262
Id. semplice	»	»	1	1	30	1	»	D. 1320
Scordio	»	»	1	1	»	1	»	
Sedo maggiore recente	1	»	»	1	»	1	»	
Segala cornuta	»	1	»	4	»	1	»	
Id. (farina)	»	»	1	»	»	»	»	Compresa in altra categoria (7ª)
Senapa (semi)	»	»	1	1	»	1	»	
Id. privata dell'olio grasso	1	»	»	3	»	1	»	
Sena (foglie)	»	1	»	5	»	1	»	

(*) Le radici della salsapariglia saranno somministrate nello stato naturale, e non in quello di spaccatura, conseguito per via d'inumidimento che ne altera la bontà.

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Per ogni		ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Chilogramma	Grammo	
Silicato potassico S	»	1	»	2	»	1	»	D. 1321
Solano nero (foglie)	1	»	»	1	»	1	»	
Solfato alluminico potassico	»	1	1	»	40	1	»	P.
Id. id. id. calcinato	»	1	»	1	50	1	»	
Id. di atropina	»	1	»	2000	»	1	»	
Id. basico di chinina	»	1	»	480	»	1	»	T. 74,5 p. % di chinina
Id. calcico anidro (gesso figulino)	»	»	1	»	»	»	»	Compreso in altra categoria (7ª), sotto il nome di seagiuola
Id. ferroso del commercio	»	»	1	»	15	1	»	
Id. id. depurato	»	1	»	1	»	1	»	
Id. id. puro R	1	»	»	3	»	1	»	
Id. id. puro S	»	1	»	»	50	1	»	T. 10 p. %
Id. magnesico	»	»	1	»	25	1	»	
Id. mercurico	»	1	»	10	»	1	»	
Id. di morfina	»	1	»	600	»	1	»	
Id. neutro di chinina	»	1	»	450	»	1	»	
Id. potassico	»	1	»	1	40	1	»	
Id. rameico	»	»	1	1	»	1	»	
Id. sodico	»	»	1	»	20	1	»	
Id. id. puro R	1	»	»	2	»	1	»	
Id. id. puro S	»	1	»	»	30	1	»	T. 10 p. %
Id. di stricnina	»	1	»	250	»	1	»	
Id. zincico	»	1	»	1	50	1	»	
Solfidrato ammonico R	»	1	»	10	»	1	»	
Solfito magnesico	»	1	»	3	»	1	»	
Id. sodico	»	»	1	1	50	1	»	
Solfo in cannelli	»	»	1	»	25	1	»	
Id. lavato	»	»	1	»	70	1	»	
Id. sublimato	»	»	1	»	40	1	»	
Solfodorato di antimonio	»	1	»	4	»	1	»	
Solfuro antimonioso	»	1	»	1	30	1	»	P.
Id. di ferro (artificiale)	»	»	1	2	»	1	»	
Id. mercurio (cinabro)	»	1	»	12	»	1	»	
Id. molibdico nativo	1	»	»	20	»	1	»	
Id. potassico	»	1	»	2	50	1	»	

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa		Perogni		ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Chilogramma	Gramma	
Soluzione alcolica di sapone per idrotimetro	»	1	»	3	»	1	»	T. 3,70 p. %
Sotto-acetato rameico	»	1	»	3	»	1	»	P.
Sparadrappo diachilon	»	»	1	5	»	1	»	
Stagno	1	»	»	10	»	1	»	T. di mille
Id. del commercio	1	»	»	3	»	1	»	T. 900 millesimi
Stricnina	»	1	»	300	»	1	»	
Taffettà adesivo	»	1	»	15	»	1	»	
Tamarindo (frutti)	»	1	1	»	65	1	»	
Tanaceto (fiori)	»	»	1	1	»	1	»	
Tartrato (bi) potassico	»	1	»	3	»	1	»	P.
Id. borico potassico	»	1	»	5	»	1	»	
Id. potassico antimonico	»	1	»	6	»	1	»	P.
Id. sodico effervescente	»	»	1	5	»	1	»	
Tè	»	1	»	12	»	1	»	
Tela di cotone per cerotti	»	1	1	»	50	»	»	il metro di c. 70 d'altezza
Tiglio (fiori e brattee)	»	»	1	2	»	1	»	
Tornasole in pani	1	»	»	10	»	1	»	
Trementina	»	»	1	1	50	1	»	
Trifoglio fibrino	»	»	1	1	50	1	»	
Unguento d'altea	»	»	1	3	»	1	»	
Id. basilico	»	»	1	3	»	1	»	
Id. egiziaco	»	»	1	3	»	1	»	
Id. irritante del Lebas	»	»	1	8	»	1	»	
Id. laurino	»	1	»	3	»	1	»	
Id. mercuriale	»	1	»	9	»	1	»	A parte uguale di sostanza grassa e di metallo
Id. per piedi equini	»	»	1	3	»	1	»	
Id. populeo	»	1	»	3	»	1	»	
Id. vescicatorio del Lebas	»	»	1	8	»	1	»	
Uova di gallina	»	»	1	»	07	»	»	ciascuno
Valeriana (rizzomi)	»	1	»	1	50	1	»	P.
Veratrina	»	1	»	200	»	1	»	
Verbasco (fiori)	»	1	»	5	»	1	»	
Vino rosso	»	»	1	1	»	1	»	10 p. %, d'alcole assoluto in volume

SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
				Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	
Zafferano	»	1	»	120	»	1	»	
Zinco	»	1	»	10	»	1	»	T. di 1000
Id. del commercio in pani od in lamine	»	»	1	»	80	1	»	T. 950 milles.
Zucchero raffinato di canna .	»	»	1	1	48	1	»	

Il Ministro — BRUZZO.

N. **33.** — STATISTICA. (Nota N. 7). — **Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1877.** — 2 aprile.

QUADRO A. — ***Dimostrazione*** *delle perdite avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito durante l'anno 1877 per le cause sotto indicate.*

	CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati dai disertori	Passati alla scuola veterinaria	TOTALE GENERALE	CONGUAGLIO % 1877	CONGUAGLIO % 1876
Reggimento di cavalleria	Nizza (1)	Napoli-S. Maria	710	11	17	»	»	3	31	4 366	3 879
	Piemon. R. (2)	Caserta	712	11	5	»	»	2	18	2 528	5 298
	Savoia (3)	Udine	730	9	14	»	»	»	23	3 150	3 077
	Genova (4)	Vercelli-Terni	714	15	20	»	»	»	35	4 902	1 515
	Novara (5)	Saluzzo	716	10	15	»	»	»	25	3 492	2 361
	Aosta (6)	Vicenza	740	14	36	»	»	»	50	6 757	4 545
	Milano (7)	Parma	730	5	10	»	»	»	15	2 054	» 496
	Montebello (8)	Terni-Vercelli	739	2	15	»	»	»	17	2 301	1 861
	Firenze (9)	Milano	690	1	56	»	»	1	58	8 406	1 704
	Vitt. Em. (10)	Voghera	706	6	11	»	»	»	17	2 408	1 672
	Foggia (11)	Torino	760	4	13	»	»	»	17	2 237	2 614
	Saluzzo (12)	Roma-Milano	801	9	14	»	»	»	23	2 872	2 885
	Monferrato (13)	Padova	804	3	10	»	»	»	13	1 617	1 470
	Alessandr. (14)	Lucca	815	14	18	»	»	»	32	3 926	2 138
	Lodi (15)	Savigliano	729	1	14	»	»	»	15	2 058	1 138
	Lucca (16)	S. Maria-Napoli	847	3	14	»	»	1	18	2 125	1 139
	Caserta (17)	Lodi	800	4	13	»	»	»	17	2 125	» 817
	Piacenza (18)	Verona	892	21	16	»	»	»	37	4 501	5 057
	Guide (19)	Brescia	766	3	9	»	»	»	12	1 567	2 431
	Roma (20)	Milano-Roma	810	4	21	»	»	1	26	3 210	1 909
Scuola normale di cavalleria		Pinerolo	630	4	4	»	»	2	10	1 587	1 634
		Totale cavalleria	15771	154	345	»	»	10	509	3 227	2 332
1° reggim. artigl.		Foligno	719	22	12	»	»	»	34	4 729	3 190
2°	id.	Capua	650	19	30	»	»	9	58	8 923	5 419
3°	id.	Bologna	890	6	20	»	»	6	32	3 595	1 085
4°	id.	Piacenza	744	6	21	»	»	»	27	3 629	4 516
5°	id.	Venaria Reale	975	9	25	»	»	»	34	3 487	2 581
6°	id.	Vigevano	826	1	13	»	»	»	14	1 695	1 133
7°	id.	Pisa	837	23	17	»	»	»	40	4 779	4 185
8°	id.	Verona	890	7	27	»	»	»	34	3 820	1 267
9°	id.	Pavia	891	6	20	»	»	»	26	2 918	1 582
10°	id.	Caserta	847	16	38	»	»	5	59	6 966	6 799
11°	id.	Gaeta	58	»	1	»	»	»	1	1 724	» »
12°	id.	Ancona	75	»	»	»	»	»	»	» »	» »
13°	id.	Mantova	50	»	»	»	»	»	»	» »	» »
14°	id.	Genova	54	»	1	»	»	»	1	1 852	2 439
1° reggim. genio		Pavia	148	1	1	»	»	»	2	1 351	1 370
2°	id.	Casale	146	»	2	»	»	»	2	1 369	2 685
		Totale artigl. e genio	8800	116	228	»	»	20	364	4 136	3 121
		Totale generale	24571	270	573	»	»	30	873	3 552	2 608

Quadro B. — *Dimostrazione della vendita per riforma di cavalli e muli dell'Esercito effettuate durante l'anno 1877.*

CORPI	Media della forza	Venduti	Conguaglio % 1877		Conguaglio % 1876	
Regg. cavalleria Nizza (1)	710	90	12	676	1	686
Id. Piemonte Reale (2)	712	81	11	377	5	960
Id. Savoia (3)	730	95	13	014	10	427
Id. Genova (4)	714	76	10	644	11	111
Id. Novara (5)	716	56	7	821	9	949
Id. Aosta (6)	740	114	15	405	8	081
Id. Milano (7)	730	82	11	233	5	785
Id. Montebello (8)	739	112	15	163	12	690
Id. Firenze (9)	690	67	9	710	10	221
Id. Vittorio Em. (10)	706	67	9	490	3	846
Id. Foggia (11)	760	99	13	026	11	275
Id. Saluzzo (12)	801	126	15	730	5	609
Id. Monferrato (13)	804	102	12	687	5	883
Id. Alessandria (14)	815	33	4	049	8	717
Id. Lodi (15)	729	53	7	270	8	455
Id. Lucca (16)	847	71	8	383	3	258
Id. Caserta (17)	800	95	11	875	8	170
Id. Piacenza (18)	822	101	12	287	6	362
Id. Guide (19)	766	55	7	180	8	266
Id. Roma (20)	810	69	8	518	6	874
Scuola normale di cavalleria	630	53	8	413	6	209
Totale cavalleria	15771	1697	10	760	7	547
1° regg. artiglieria	719	67	9	318	4	306
2° id.	650	95	14	615	4	166
3° id.	890	69	7	753	3	876
4° id.	744	57	7	661	»	968
5° id.	975	88	9	026	10	»
6° id.	826	97	11	743	4	207
7° id.	837	36	4	301	4	185
8° id.	890	44	4	944	7	449
9° id.	891	74	8	305	3	639
10° id.	847	49	5	785	2	408
11° id.	58	1	1	724	»	»
12° id.	75	3	4	093	»	»
13° id.	50	2	4	»	»	»
14° id.	54	»	»	»	»	»
1° regg. genio	148	8	5	405	3	425
2° id.	146	8	5	480	2	685
Totale artiglieria e genio	8800	698	7	932	4	336
Totale generale	24571	2395	9	748	6	424

QUADRO C. — ***Dimostrazione** delle diminuzioni avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito nell'anno 1877 per le cause indicate nelle dimostrazioni A e B.*

	CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati dai disertori	Passati alla scuola veterinaria	Venduti per riforma	TOTALE GENERALE	CONSUMO % 1877	CONSUMO % 1876
Reggimento di cavalleria	Nizza (1)	710	11	17	»	»	3	90	121	17 042	5 565
	Piemonte Reale (2)	712	11	5	»	»	2	81	99	13 905	11 258
	Savoia (3)	73[illegible]	9	14	»	»	»	95	118	16 164	13 504
	Genova (4)	714	15	20	»	»	»	76	111	15 546	12 626
	Novara (5)	716	10	15	»	»	»	56	81	11 313	12 310
	Aosta (6)	740	14	36	»	»	»	114	164	22 162	12 626
	Milano (7)	730	5	10	»	»	»	82	97	13 287	6 281
	Montebello (8)	739	2	15	»	»	»	112	129	17 464	14 551
	Firenze (9)	690	1	56	»	»	1	67	125	18 116	13 925
	Vittorio Em. (10)	706	6	11	»	»	»	67	84	11 898	5 518
	Foggia (11)	760	4	13	»	»	»	99	116	15 263	13 889
	Saluzzo (12)	801	9	14	»	»	»	126	149	18 602	8 494
	Monferrato (13)	804	3	10	»	»	»	102	115	14 304	7 353
	Alessandria (14)	815	14	18	»	»	»	33	65	7 975	10 855
	Lodi (15)	729	1	14	»	»	»	53	68	9 328	9 593
	Lucca (16)	847	3	14	»	»	1	71	89	10 5[illegible]8	4 397
	Caserta (17)	800	4	13	»	»	»	95	112	14 000	8 987
	Piacenza (18)	822	21	16	»	»	»	101	138	16 788	11 419
	Guide (19)	766	3	9	»	»	»	55	67	8 747	10 697
	Roma (20)	810	4	21	»	»	1	69	95	11 728	8 183
	Scuola normale di cavalleria	630	4	4	»	»	2	53	63	10 000	7 343
	Totale cavalleria	15771	154	345	»	»	10	1697	2206	13 987	9 879
	1° regg. artiglieria	719	22	12	»	»	»	67	101	14 047	7 496
	2° id.	650	19	3[illegible]	»	»	9	95	153	23 538	9 615
	3° id.	890	6	20	»	»	6	69	101	11 348	4 961
	4° id.	744	6	21	»	»	»	57	84	11 290	5 184
	5° id.	975	9	25	»	»	»	88	122	12 513	12 581
	6° id.	826	1	13	»	»	»	97	111	13 438	5 340
	7° id.	837	23	17	»	»	»	36	76	9 080	8 370
	8° id.	890	7	27	»	»	»	44	78	8 764	8 716
	9° id.	891	6	20	»	»	»	74	100	11 223	5 221
	10° id.	847	16	38	»	»	5	49	108	12 751	9 207
	11° id.	58	»	1	»	»	»	1	2	3 448	» »
	12° id.	75	»	»	»	»	»	3	3	4 093	» »
	13° id.	50	»	»	»	»	»	2	2	4 000	» »
	14° id.	54	»	1	»	»	»	1	1	1 852	2 439
	1° regg. genio	148	1	1	»	»	»	8	10	6 756	4 795
	2° id.	146	»	2	»	»	»	8	10	6 849	5 370
	Totale artigl. e genio	8800	116	228	»	»	20	698	1062	12 068	7 457
	Totale generale	24571	270	573	»	»	30	2395	3268	13 300	9 032

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno* 1877 *e distinte secondo l'origine dei quadrupedi stessi.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1877.	11224	7675	18899
Rimonte dell'anno 1877	5805	5059	10864
TOTALE. . .	17029	12734	29763
Perdite come da dimostrazione *A* . . .	450	423	873
Conguaglio % . .	2,643	3,322	2,933

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1877.	11224	7675	18899
Rimonte dell'anno 1877.	5805	5059	10864
TOTALE. . .	17029	12734	29763
Perdite come da dimostrazione *B* . . .	1391	1004	2395
Conguaglio % . .	8,168	7,884	8,047

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1877.	11224	7675	18899
Rimonte dell'anno 1877.	5805	5059	10864
TOTALE. . .	17029	12734	29763
Perdite come da dimostrazione *C* . . .	1841	1427	3268
Conguaglio % . .	10,811	11,206	10,980

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno* 1877 *divisi secondo gli anni di rimonta dei quadrupedi stessi.*

ANNI DI RIMONTA	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1877	3	17	80	88	112	378	383
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***A***	1	2	3	2	5	11	6
Conguaglio % . .	33,333	11,765	3,750	2,272	4,464	2,910	1,567

ANNI DI RIMONTA	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1877	3	17	80	88	112	378	383
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***B***	2	8	54	59	71	201	196
Conguaglio % . .	66,667	47,058	67,500	67,046	63,393	53,174	51,174

ANNI DI RIMONTA	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1877	3	17	80	88	112	378	383
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***C***	3	10	57	61	76	212	206
Conguaglio % . .	100,000	58,823	71,250	69,318	67,857	56,084	52,741

1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	TOTALE
496	1509	431	320	699	4271	1338	1340	2188	1070	2022	2154	10864	29763
15	55	9	6	18	126	33	33	70	33	65	58	322	873
3,024	3,645	2,088	1,875	2,575	2,950	2,467	2,462	3,199	3,084	3,215	2,642	2,964	2,933

1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	TOTALE
496	1509	431	320	699	4271	1338	1340	2188	1070	2022	2154	10864	29763
154	359	94	44	68	498	108	94	129	54	95	67	40	2395
1,048	23,790	21,809	13,750	9,728	11,660	8,071	7,015	5,896	5,047	4,698	3,111	0,368	8,047

1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	TOTALE
496	1509	431	320	699	4271	1328	1340	2188	1070	2022	2154	10864	29763
169	414	103	50	86	624	141	127	199	87	160	125	362	3268
3,072	27,435	23,897	15,625	12,303	14,610	10,533	9,477	9,095	8,131	7,913	5,803	3,332	10,980

Tabella comparativa *dei conguagli °/₀ delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito rispettivamente alla media della forza e ciò durante gli anni sotto indicati.*

DEGLI ANNI	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	In complesso nei sette anni
Cavalleria e scuola normale . . .	6,289	14,413	9,721	9,272	10,235	9,768	9,879	13,987	10,445
Artiglieria e genio	8,327	5,145	5,324	9,023	8,260	7,514	7,457	12,068	7,889
In complesso nelle suddette armi .	7,198	10,457	8,319	9,192	9,581	9,006	9,032	13,300	9,510

Conguaglio medio delle perdite sulla media della forza 9 °/₀.
Durata media del cavallo o mulo di servizio, anni 10 e mesi 5 circa.

Perdite *avvenute nell'anno 1877 fra i quadrupedi dei depositi di allevamento cavalli di Grosseto e Persano e presso i corpi delle armi a piedi.*

CORPI	Forza	PERDITE PER		Totale perdite	Conguaglio p. %	
		Abbattimento o morte	Riformati			
80 reggimenti di fanteria a 3 quadrupedi cadauno	240	4	10	14	5	833
10 reggimenti di bersaglieri a 4 quadrupedi cadauno	40	3	2	5	12	500
63 distretti militari e 24 compagnie alpine a 1 quadrupede cadauno (1)	87	1	5	6	6	896
3 battaglioni d'istruzione a 1 quadrupede cadauno	3	»	»	»	»	»
Deposito allev. cavalli Grosseto) media	1731	105	26	131	7	567
Id. Persano)della forza	818	56	15	71	8	679
TOTALI	2919	169	58	227	7	7,76

(1) Il distretto di Venezia non ha quadrupedi.

Il Ministro — BRUZZO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 10. Pubblicato il 12 aprile 1878. **Parte 1.**

APRILE 8. — Variante all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 30 gennaio 1876 che stabiliva nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio, *pag.* 199.

» 9. — Norme di avanzamento dei sottufficiali di maggiorità, *pag.* 199.

ATTO N. **34**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 111). — **Variante all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 30 gennaio 1876 che stabiliva nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio** — 8 aprile.

Col 1° del prossimo mese di maggio, l'amministrazione della biblioteca militare del presidio di Capua invece di essere continuata dal 2° reggimento artiglieria, sarà assunta dalla direzione territoriale d'artiglieria residente in detta città, epperciò l'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 1876 dovrà essere così modificato:

Numero d'ordine	Sede della biblioteca	Distretto o corpo che l'amministra
» 8	» Capua	» Direzione territoriale d'artiglieria

Il Ministro BRUZZO.

N. **35**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 41). — **Norme d'avanzamento dei sott'ufficiali di maggiorità**. — 9 aprile.

In aggiunta all'*Atto* N. 27 del 1876, questo Ministero prescrive quanto segue:

I sott'ufficiali di maggiorità di cui al § 360 del Regolamento di disciplina, fra i quali devono intendersi compresi i capi operai dei laboratori di riparazione presso i reggimenti

ERRATA-CORRIGE.

Nel *Sommario* della dispensa N. 9 del *Giornale Militare* parte 1ª è incorso errore nell'indicazione della pag. delle diminuzioni dei quadrupedi, essendo citato 174 invece di 188.

d'artiglieria possono essere dai rispettivi comandanti di corpo promossi furieri dopo 5 anni di anzianità nel grado di sergente.

Dopo 10 anni di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui un anno almeno nel grado di furiere) potranno essere promossi furieri maggiori continuando nel servizio di sott'ufficiali di maggiorità.

Rimane fermo per i sott'istruttori di scherma la prescrizione dell'ultimo alinea del N. 13 dell'*Atto* 27 del 1876.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 11. Pubblicato il 3 maggio 1878. **Parte 1.**

MAGGIO 1°. — Aggiunte e varianti alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria e del genio, *pag.* 201.

» 1°. — Aggiunte e varianti alla nota *C* dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi, *pag.* 201.

Atto N. **36.** — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 39). — **Aggiunte e varianti alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria e del genio** — 1 maggio.

Nello specchio che fa seguito all'*Atto* N. 155 del *Giornale militare* 1877 inserto a pag. 498 e 499,

Nella colonna 14ª sostituire il N. 32 al 24, in corrispondenza della dicitura « Cartucce a pallottola per armi mod. 1870 ».

Nello specchio che fa seguito all'*Atto* N. 156 del *Giornale militare* detto anno inserto a pag. 502,

Nella colonna 4ª sostituire il N. 32 al 24 in corrispondenza della dicitura « Cartucce a pallottola per armi mod. 1870 ».

Il Ministro — BRUZZO.

N. **37.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 143). — **Aggiunte e varianti alla nota *C* dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi** — 1° maggio.

Pag. 125 del regolamento 1° luglio 1875, specchio I. Nella 1ª e 2ª colonna in corrispondenza della dicitura:

« Reggimenti d'artiglieria da fortezza ecc. »

ed in corrispondenza della dicitura:

« Compagnie ferrovieri, pontieri e zappatori » si sostituisca il N. 32 al N. 24.

Il Ministro — BRUZZO

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 12. Pubblicato il 10 maggio 1878. **Parte 1.**

MAGGIO 6. — Danni prodotti a proprietà private in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari, *pag.* 203.

Atto N. **38**. — ESERCITAZIONI ESTIVE E GRANDI MANOVRE. (Nota N. 1). — **Danni prodotti a proprietà private in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari**. — 6 maggio.

Per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni prodotti dalle truppe alle proprietà private durante i campi d'istruzione, le esercitazioni militari e simili, si osserveranno, a cominciare dal 1° giugno p. v., in via di esperimento le istruzioni seguenti, le quali perciò terranno luogo di quelle per lo stesso scopo già pubblicate con Nota N. 54 del 29 aprile 1869.

Il Ministro — BRUZZO.

ISTRUZIONI *per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a proprietà private in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari.*

Disposizioni preliminari.

§ 1. Nell'occasione di esercitazioni militari, sia per tiri al bersaglio, come per speciali istruzioni tattiche, campi d'istruzione, o grandi manovre, le prefetture delle provincie, nel cui territorio si dovranno eseguire le esercitazioni, ne saranno informate affinchè ne diano in tempo avviso ai singoli municipi e questi ai rispettivi amministrati pel caso credessero di fare raccogliere i frutti pendenti che sono a maturazione.

§ 2. All'arrivo delle truppe al campo od al sito in cui devono avere luogo le istruzioni tattiche, il tiro al bersaglio od altre esercitazioni, il comandante delle medesime dovrà prescrivere quelle misure di polizia che crederà convenienti, affinchè siano rispettate, per quanto è possibile, le proprietà private, e tenuti nei più ristretti limiti i danni alle medesime.

Indicherà i principali casi in cui a vece di essere a carico dell'erario, i danni saranno addebitati ai corpi o agli individui, fra cui particolarmente si annovereranno:

a) i guasti e danni causati per mancanza di sorveglianza;

b) le appropriazioni indebite di qualsiasi specie;

c) tagli e guasti di piante prodotti sia dagli uomini sia dai quadrupedi senza assoluta necessità;

d) tagli e rotture di siepi, fossi, argini e rive per istabilire passaggi senza autorizzazione quando già ve ne siano altri;

e) l'occupazione non giustificata di stalle, scuderie, case, tettoie ed il prelevamento di strame, paglia, legna, od altro;

f) il passaggio dei carri attraverso i seminati quando non sia ordinato da autorità superiori o reso necessario dalle circostanze, fatta solo eccezione per l'artiglieria manovrante.

Di siffatte istruzioni e disposizioni, per la parte che reputerà utile di rendere di pubblica ragione, il predetto comandante delle truppe ne darà partecipazione ai sindaci o direttamente o per mezzo delle prefetture, notificando loro possibilmente l'arrivo, il passaggio e la permanenza delle truppe, onde ne possano informare gli interessati per opportuna loro norma.

Mercuriale dei prezzi delle derrate.

§ 3. Sarà cura dell'autorità militare di procurarsi per tempo la mercuriale dei prezzi delle derrate mobili dei vari circondari ove dovranno aver luogo le esercitazioni, affinchè possano servire di norma uniforme per stabilire gli indennizzi.

Reclami.

§ 4. Chiunque avrà a fare reclami per danni sofferti in seguito alle esercitazioni militari di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, dovrà porgerli immediatamente o verbalmente o in iscritto.

I reclami verbali potranno essere fatti direttamente ai delegati per la liquidazione dei danni, quelli in iscritto, stesi su carta libera, saranno inviati dai reclamanti stessi alle commissioni liquidatrici, di cui in seguito, o direttamente o per mezzo dei sindaci.

Qualora per taluni reclami verbali venisse omessa la relativa liquidazione, i danneggiati dovranno in tal caso rinnovare in iscritto la loro istanza.

Composizione della commissione per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni.

§ 5. per la ricognizione e liquidazione dei danni, il comandante superiore delle truppe, o quello della divisione, secondo i casi, nomina un'apposita commissione la quale potrà essere composta di soli ufficiali e ragionieri geometri del genio, o di questi uniti ad ufficiali di altre armi.

§ 6. Tale commissione si suddividerà all'uopo in più sotto-commissioni, le quali, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni, dipenderanno più particolarmente o dal comandante del genio al campo, o dal direttore del genio la cui giurisdizione si estende al territorio in cui hanno luogo le esercitazioni.

§ 7. Le sotto-commissioni saranno composte di due delegati almeno, i quali apparterranno di preferenza entrambi all'arma del genio nel caso di grandi manovre; quando si tratti invece di esercitazioni per cui le truppe occupino permanentemente la stessa località, sarà preferibile che uno dei delegati appartenga ai corpi e l'altro al personale del genio.

Tuttavia anche nel caso di grandi manovre, e specialmente quando vi siano danni di una certa entità da addebitarsi ai corpi o ad individui isolati, potrà il comando superiore delle truppe, o per propria iniziativa, od in seguito a richiesta dei corpi o delle sotto-commissioni, aggiungere a queste un delegato dei corpi interessati.

§ 8. Le sotto-commissioni per le grandi manovre saranno almeno in numero di una per ogni grosso riparto di truppe d'ambi i partiti: e dei due delegati, durante l'azione, uno rimarrà nella zona occupata primitivamente dalle truppe, l'altro ne seguirà i movimenti onde prendere cognizione della posizione occupata successivamente dalle truppe, e quindi poter meglio constatare i danni ed avere i dati per determinare a carico di chi debba caderne il rimborso.

§ 9. Nei casi di scuole di tiro e simili, in cui non si hanno giornalmente danni da liquidare, sarà utile comporre le sotto-commissioni di un delegato dei vari corpi, ciascuno per la zona occupata dal proprio corpo, con un delegato del genio (che potrebbe anche essere unico) il quale successivamente formi sotto-commissione con ognuno dei delegati dei corpi.

§ 10. Per essere sempre riconosciuti, i delegati per la liquidazione dei danni porteranno una fascia azzurra allacciata al braccio sinistro.

Casi in cui le commissioni possono farsi assistere da un perito civile.

§ 11. Nei casi eccezionali, vale a dire allorquando, per la specialità dei danni da liquidarsi, i delegati non fossero in grado di pronunziare un conveniente giudizio, potranno, previo l'assenso del comandante o del direttore del genio, farsi assistere da un perito civile.

Lavori della commissione liquidatrice.

§ 12. Le sotto-commissioni liquidano i danni cagionati dalle truppe tanto agli alloggiamenti, quanto manovranti o in marcia; percorrono il terreno durante le esercitazioni, accolgono i reclami sia verbali come scritti e li liquidano nel più breve tempo possibile, affinchè, allontanandosi le truppe, non rimangano più lagnanze.

§ 13. Nelle località destinate pei campi d'istruzione e pei tiri al bersaglio, le sotto-commissioni, ogni qualvolta ne abbiano il tempo, procederanno ad una ricognizione preventiva del terreno che si dovrà occupare nelle esercitazioni e manovre, affine di rendere più facile la liquidazione dei danni, e farà ciò constare in apposito verbale conforme all'annesso modello A, da redigersi possibilmente in contradditorio del proprietario, colono, affittuario o dei loro rappresentanti, e da firmarsi dai medesimi. In tali processi verbali si indicherà in modo chiaro e conciso la natura del fondo, la coltura, i frutti pendenti, ecc.

Per ogni interessato si compilerà un processo verbale in duplice esemplare, di cui uno verrà rimesso al sindaco del comune e l'altro sarà conservato dalla sotto-commissione.

§ 14. Mentre le sotto-commissioni avranno cura di liquidare nel più breve tempo possibile i danni che una volta prodotti non è più probabile si abbiano a ripetere, potranno e dovranno, ogni qualvolta le circostanze lo consigliano, ritardare la constatazione dei danni che sono continuativi, come nel caso di permanenza delle truppe in un dato sito, semprechè un tale ritardo non nuoccia al loro giusto apprezzamento.

§ 15. La constatazione dei danni sarà fatta in presenza del proprietario, usufruttuario, enfiteuta, od affittuario, o dei loro rappresentanti, i quali dovranno giustificare la loro qualità ri-

spettiva al delegato liquidatore mediante la produzione di apposita dichiarazione del sindaco del comune in cui sono situati i fondi danneggiati.

Compilazione dei processi verbali.

§ 16. Della natura, entità e valutazione dei danni si farà constatare mediante apposito processo verbale conforme al modulo N. 625 del modellario generale. In ogni processo verbale si potranno comprendere le indennità dovute a più danneggiati, purchè l'ammontare di caduna di esse non ecceda le L. 4000.

Pel diverso corso che i processi verbali debbono avere si avvertirà di compilarne:

a) uno o più per le indennità non eccedenti le L. 300 accettate dai danneggiati:

b) uno o più per le indennità al disotto delle L. 300 non accettate dai proprietari;

c) uno o più per le indennità parimenti accettate dai danneggiati eccedenti le L. 300 ma inferiori alle L. 4000;

d) uno o più per le indennità non accettate dai danneggiati, eccedenti le L. 300 ma inferiori alle 4000;

e) uno per ciascun danneggiato, la cui indennità ecceda le L. 4000, e questo verrà inoltre accompagnato con relazione spiegativa;

Si avvertirà di non accumulare in un solo verbale danni risarcibili dall'erario e dai corpi, ma si faranno verbali distinti secondo che il risarcimento spetti a quello o a questi.

I danneggiati, in caso di adesione, sottoscriveranno il processo verbale per acquiescenza e con rinunzia ad ogni altra pretesa d'indennità per lo stesso titolo.

Quando invece non si possa convenire nell'indennità, s'inviterà il danneggiato a sottoscrivere il verbale per quanto concerne la natura e l'entità del danno, ed a sua richiesta gli si rilascerà copia del verbale perchè possa valersene avanti i tribunali, non ammettendo l'amministrazione della guerra la domanda di altro provvedimento in via amministrativa.

Repertorio.

§ 17. Il delegato del genio, ovvero uno dei delegati quando siano in più, dovrà tenere un repertorio dei reclami verbali ed in iscritto e del loro esito secondo il modello B annesso alla presente istruzione.

Danni a carico dei corpi.

§ 18. Le sotto-commissioni liquideranno non solo i danni a carico dell'erario, ma eziandio quelli a carico dei corpi, facendosi per questi rilasciare ricevuta a parte affine di poter richiedere ai medesimi il rimborso delle somme pagate per loro conto.

I verbali per danni addebitati ai corpi verranno compilati a parte e colle stesse norme indicate per quelli addebitati all'erario.

§ 19. Potranno tuttavia i corpi liquidare essi stessi i danni cadenti a loro carico, d'accordo col proprietario, ma dovranno astenersi dall'effettuarne il pagamento per evitare una duplicazione per parte della commissione liquidatrice; epperciò rilasceranno al proprietario una dichiarazione in cui sia indicata la somma convenuta; sulla presentazione di questa, la commissione compilerà il verbale e pagherà l'indennità.

Corrispondenza delle commissioni e delle sotto-commissioni liquidatrici.

§ 20. Per schiarimenti e partecipazioni le commissioni e sotto-commissioni potrannno corrispondere direttamente coi sindaci e con tutti i corpi che sono al campo ed anche col comandante superiore delle truppe, semprequando alle esercitazioni non vi sia il comandante del genio.

Pagamento delle indennità.

Pagamento delle indennità non eccedenti le L. 300.

§ 21. Il Ministero della guerra, sulla proposta delle direzioni del genio, nella cui giurisdizione si estende il territorio in cui hanno luogo le esercitazioni, ecc., somministrerà i fondi necessari pel pagamento delle indennità non eccedenti le L. 300 mediante mandati di anticipazione in capo ai consigli amministrativi delle direzioni stesse, i quali man mano che se ne presenterà il bisogno provvederanno le commissioni delle somme occorrenti.

Le commissioni, colle somme che riceveranno dai consigli di amministrazione delle direzioni del genio, pagheranno diretta-

mente, o per mezzo delle sotto-commissioni, le indennità non eccedenti le L. 300 per ogni danneggiato.

§ 22. I pagamenti si faranno agli aventi diritto, di cui al § 15, od ai loro legali rappresentanti, e dovranno possibilmente eseguirsi nell'ufficio del comune ed in presenza del sindaco o di un assessore comunale e di due testimoni.

§ 23. All'atto del pagamento il delegato liquidatore si farà rilasciare da ogni singolo interessato una ricevuta conforme al modulo N. 626 del modellario generale, la quale sarà pur anche firmata dai due testimoni che avranno presenziato al pagamento.

Le ricevute dei mezzaiuoli, dei massari o coloni debbono pure portare la firma dei proprietari locatori vidimate dal sindaco, oppure essere corredate da una dichiarazione del sindaco del comune da cui risulti che il mezzaiuolo o il colono è autorizzato dal proprietario a riscuotere l'intiera indennità pattuita.

§ 24. Per questi pagamenti la qualità di rappresentante, di tutore o curatore e di eredi potrà essere provata o colla copia dell'atto di nomina, o mediante un apposito attestato del sindaco del comune.

Pagamento delle indennità superiori a L. 300.

§ 25. Per le indennità superiori a L. 300 le commissioni liquidatrici trasmetteranno i relativi processi verbali al Ministero della guerra, per mezzo della direzione del genio nella cui giurisdizione trovansi gli stabili danneggiati, per la loro approvazione e per gli ulteriori provvedimenti di pagamento.

A corredo di tali verbali, se le singole indennità sono inferiori alle L. 4000, si alligherà la dichiarazione del sindaco del comune di cui al precedente § 15, se invece esse superano le L. 4000, oltre la detta dichiarazione, vi si unirà la relazione di cui all'alinea *d*) del § 16.

Per tutte indistintamente le indennità che superano le L. 300 da pagarsi ai proprietari, usufruttuari od enfiteuti, oltre ai documenti avanti specificati, si dovrà produrre un certificato catastale comprovante, in colui che reclama, la sua qualità; e per quelle da pagarsi agli affittuari, in luogo del certificato catastale, sarà prodotta copia autentica dell'atto relativo, od altro documento equipollente.

Qualora infine siffatte indennità dovessero essere pagate a rappresentanti, a tutori o agli eredi dei danneggiati, a corredo dei verbali in parola si dovranno eziandio unire i documenti

prescritti dall'art. 334 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato (1).

Rendiconto delle somme pagate per indennità non eccedenti le L. 300.

§ 26. Le commissioni, man mano che avranno effettuato pagamenti d'indennità, oppure a seconda degli ordini che avranno ricevuti, rimetteranno alle direzioni del genio, da cui furono loro somministrati i fondi, i processi verbali debitamente corredati dei documenti avanti specificati e di un riepilogo delle somme pagate.

In base a siffatti verbali le direzioni compilano i relativi rendiconti secondo le norme vigenti per le altre spese che si effettuano dai consigli d'amministrazione, e li rassegnano al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di revisione della contabilità del materiale del genio, corredandoli di un riepilogo conforme al modello N. 583 del modellario generale, dei singoli processi verbali, delle dichiarazioni del sindaco di cui al § 15 e degli altri documenti comprovanti la qualità dei rappresentanti, tutori, coloni, ecc., avanti specificati.

Il Ministro — Bruzzo.

---

(1) Art. 334. La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina.

La qualità di eredi testamentari si prova:

1° Colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2° Con un'attestazione giudiziaria di notorietà, da cui risulti quale testamento sia tenuto valido e senza opposizione, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento;

3° Coll'atto di morte del creditore rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

La qualità di eredi intestati si prova:

1° Con un atto di notorietà ricevuto dal pretore o dal notaio, da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e l'indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2° Coll'atto di morte, come sopra.

Mod. A.

COMUNE DI

PROCESSO VERBALE

di ricognizione dello stato di consistenza e coltivazione degli stabili compresi nel territorio del suddetto comune.

Sia noto a chi spetta che dovendo in breve aver luogo esercitazioni militari nel territorio del comune suddetto i delegati sottoscritti hanno proceduto in contraddittorio dei proprietarii, affittavoli o coloni presenti, o del sig. sindaco (*od assessore*) alla ricognizione dello stato di consistenza e coltivazione dei fondi qui appresso indicati del che si fa constare col presente verbale firmato dai proprietari o loro delegati presenti e dal suddetto sig. sindaco (*od assessore*) per gli assenti.

Numero d'ordine	Data delle ricognizioni	Nome, qualità e residenza del proprietario, colono od affittuario	Descrizione sommaria

ndo e sua coltivazione	Superficie del fondo in are	Firme	Annotazioni

Mod. B.

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI DANNI

REPERTORIO

DEI RICORSI PRESENTATI E LORO ESITO

Avvertenze.

I reclami sia verbali che in iscritto si registreranno secondo l'ordine con cui si ricevono.

Pei reclami verbali si omette l'indicazione alla colonna 5ª perchè sarebbe una ripetizione della 4ª.

1 — Numero d'ordine	Cognato e nome, qualità e residenza del reclamante — 2	Denominazione del comune e dell'immobile — 3	Data del reclamo verbale o in iscritto — 4	Data dell'arrivo del reclamo — 5	Data del giorno fissato per la ricognizione — 6

7	Data del giorno in cui abbia luogo la ricognizione	8	Indennità richiesta	9	Indennità offerta	10	Indennità accettata dal ricorrente	11	Data e numero del processo verbale	12	Data della spedizione del processo verbale alla direzione del genio	13	Annotazioni

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 17 maggio 1878. **Parte 1.**

MAGGIO 13 — Ruolino delle posizioni degli ufficiali, *pag.* 219.

Atto N. **39**. — SERVIZIO TERRITORIALE. (Nota N. 24). — **Ruolino delle posizioni degli ufficiali**. — 13 maggio.

Affinchè il ruolino delle posizioni degli ufficiali meglio corrisponda, d'ora innanzi, allo scopo pel quale viene compilato, questo Ministero ha preso la determinazione di emanare le seguenti e più particolareggiate nuove istruzioni in sostituzione di quelle già date in proposito dal gennaio 1873 in poi, tenendo pur conto delle modificazioni fatte all'ordinamento dell'esercito con le leggi 30 settembre 1873, 22 marzo 1877 e di quelle introdotte nei vari servizi dell'amministrazione centrale col R. Decreto 25 febbraio 1877.

1. Il ruolino mensile continuerà ad essere compilato sopra un foglio N. 106 d'ordine del modellario per tutti gli ufficiali indistintamente. Però pel personale di cui in appresso sarà fatto un ruolino separato:

a) Ufficiali commissari;

b) Ufficiali contabili ed impiegati civili contabili;

c) Scrivani locali, scrivani assistenti locali e scrivani provvisori.

2. Un ruolino consimile sarà pure compilato per gli impiegati ragionieri, tecnici e per gli assistenti e scrivani locali addetti ai comandi e direzioni d'artiglieria e genio.

3. Tali ruolini dovanno pervenire con semplice attergato, non più tardi del giorno 6 di ciascun mese:

A) *Al Ministero della guerra.*

(Segretariato generale). — Dal comitato delle armi di linea. — Dall'avvocato generale militare. — Dai comandi di corpo di armata. — Dal comando del corpo di stato maggiore. — Dal comitato di sanità militare. — Dai comandi della divisione militare. — Dall'istituto topografico. — Dalla farmacia centrale. — Dagli istituti e scuole militari. — Dalle direzioni degli ospedali militari. — Dai tribunali militari.

(Direzione generale di fanteria e cavalleria). — Dal comitato e comandi di legione dei carabinieri reali. — Dai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria. — Dai depositi di

allevamento cavalli. — Dal comando delle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. — Dai distretti militari (compresi i battaglioni alpini e le fortezze). — Dai battaglioni d'istruzione. — Dal corpo invalidi e veterani.

(Direzione generale d'artiglieria e genio). — Dal comitato delle armi d'artiglieria e genio. — In duplice copia dai reggimenti di artiglieria e del genio (comprese le batterie d'istruzione e le compagnie d'istruzione d'artiglieria da fortezza). — Dal comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio. — Dai comandi territoriali, dalle direzioni territoriali e dagli stabilimenti d'artiglieria e del genio.

(Direzione generale dei servizi amministrativi). — Dai comandi, corpi, istituti, uffici, direzioni, ecc. per tutti gli ufficiali contabili, impiegati civili contabili, scrivani locali e scrivani assistenti locali e provvisori. — Dalle direzioni di commissariato militare. — Dall'ufficio di revisione per le matricole e contabilità dei corpi. — Dall'ufficio di personali militari vari. — Dalle direzioni dei magazzini militari e dall'opificio arredi militari.

B) *Ai comandi di corpo d'armata e di divisione militare.*

Da tutti i corpi, distaccamenti, comandi, direzioni ed uffici dipendenti.

C) *Ai comandi di brigata* (ovvero ai comandi territoriali di artiglieria e genio).

Dai corpi e reparti di corpo dipendenti.

4. Nell'intestazione del ruolino si apporrà sempre il numero del reggimento ed il nome dell'istituto, ufficio, distretto, direzione, scuola, ecc. in quella guisa che è indicato negli specchi annessi alle leggi 30 settembre 1873 e 22 marzo 1877.

5. La stessa norma si eseguirà nelle annotazioni da apporsi nella 4ª colonna del ruolino, ogni qualvolta occorra far menzione di scuole, istituti, uffici, direzioni, ecc.

6. La forma del carattere da adottarsi nella compilazione del ruolino sarà il *tondo* per i cognomi, rubriche speciali ed intestazioni; l'*inglese* o *corsivo* per tutte le altre indicazioni.

7. I cognomi, nomi e titoli degli ufficiali ed impiegati saranno desunti dall'*Annuario militare*, salvo che in seguito non abbiano avuto luogo delle rettificazioni od altre varianti per mezzo di Decreto Reale o per Determinazione ministeriale.

8. Il ruolino dovrà presentare al primo di ciascun mese la posizione degli ufficiali ed impiegati (effettivi, comandati od aggregati) come pure quella degli scrivani locali, degli scrivani assistenti locali e degli scrivani provvisori.

9. Gli ufficiali ed impiegati, di cui nel precedente numero, sa-

ranno inscritti distinti per categoria e per ordine di anzianità di grado o di classe qualunque sia la loro rispettiva carica speciale.

10. Le variazioni relative agli ufficiali, avvenute durante il mese a cui il ruolino si riferisce, saranno indicate nell'apposita colonna conformemente agli esempi pratici dell'annesso formulario.

11. Qualora avvenga che un ufficiale od impiegato continui ad essere ricoverato in un ospedale o a curarsi nella propria abitazione per un tempo eccedente tre mesi, i comandanti di corpo, istituto, ecc., dovranno informarne il Ministero sulla gravità della malattia per quelle disposizioni che saranno del caso.

12. Per gli ufficiali che hanno comando di truppe s'indicherà nella colonna *Impiego* l'unità tattica o frazione di essa a cui sono addetti; per gli aiutanti maggiori in 2°, oltre all'indicazione di tale carica si menzionerà nella stessa colonna anche il battaglione al quale prestano servizio e per gli ufficiali contabili ed impiegati civili contabili si accennerà chiaramente nelle colonna *Impiego* la carica coperta da coloro che ne sono titolari e l'ufficio cui gli altri si trovano addetti.

13. Per gli ufficiali medici delle direzioni militari di sanità sarà specificato nella colonna *Impiego* il ramo di servizio di cui sono capi reparti o al quale sono addetti come assistenti oltre alla carica di aiutante maggiore in 1° od in 2° per quelli che la disimpegnano.

14. Gli ufficiali medici ed i veterinari addetti ai corpi od agli istituti; gli ufficiali delle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria; gli ufficiali di complemento, quelli delle fortezze, dei battaglioni alpini, i comandanti e gli aggregati saranno inscritti sotto rubriche speciali dopo gli ufficiali effettivi ai corpi od agli istituti medesimi od agli altri riparti di truppa nell'ordine seguente:

a) Ufficiali medici. — Coll'indicazione del battaglione al quale prestano servizio;

b) Veterinari;

c) Ufficiali addetti alle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria, indicando la compagnia cui sono effettivi e l'incarico speciale di servizio che hanno o presso la direzione o lo stabilimento;

d) Ufficiali dei battaglioni alpini, distinti per battaglione e con l'indicazione della compagnia;

e) Ufficiali delle fortezze, menzionando la fortezza cui sono addetti o come comandanti o in sott'ordine;

f) Ufficiali di complemento. — Accennando nella colonna *Posizione* se sono presenti od in congedo illimitato, e per questi ultimi, il luogo del domicilio eletto e da qual tempo si trovano in tale posizione;

g) Ufficiali comandati ed aggregati di altri corpi. — Indicando nella colonna *Grado* anche il corpo cui sono effettivi ed in quella *Impiego* il motivo per cui si trovano in tale posizione.

15. Per gli aiutanti di campo si dovrà fare menzione nella colonna *Grado* anche del corpo a cui appartenevano e nella colonna *Impiego* della brigata a cui sono addetti.

16. Pei comandanti superiori dei distretti e personale addetto ai medesimi si farà soltanto cenno, nell'apposita colonna, del grado che rivestono.

17. Gli ufficiali dei reggimenti chiamati a prestare servizio fuori del proprio corpo per determinazione ministeriale inserta nelle dispense del bollettino, saranno assegnati come effettivi od in sopranumero alla compagnia deposito.

Tale disposizione s'intenderà applicabile agli ufficiali che frequentano la scuola di guerra, agli ufficiali d'ordinanza, a quelli comandati a prestare servizio ai distretti, al Ministero della guerra, ai comandi di corpo d'armata, delle divisioni militari, ai comandi e direzioni territoriali, ai comandi locali, agli stabilimenti d'artiglieria, ai collegi, alle scuole ed istituti militari ed agli ufficiali chiamati in esperimento all'istituto topografico militare od al comando del corpo di stato maggiore.

18. I comandi di divisione comprenderanno nel loro ruolino, sotto rubrica speciale i comandanti di brigata di fanteria e cavalleria e rispettivi aiutanti di campo, il comandante superiore dei distretti della divisione e l'ufficiale addetto, i veterinari capi ed i comandanti stabili di presidio col personale ufficiale a disposizione dei medesimi.

19. L'ufficio dei personali militari vari trasmetterà pure un ruolino a ciascuna direzione generale del Ministero della guerra per gli ufficiali ed impiegati in disponibilità od aspettativa, che da essa dipendono, indicando nella colonna *Posizione* il luogo di domicilio ed il distretto militare nella cui giurisdizione si trovano.

A tal uopo i comandanti di distretto dovranno comunicare all'ufficio dei personali militari vari, di mano in mano che succedono, i cambi di domicilio degli ufficiali ed impiegati che si trovano in disponibilità od aspettativa.

20. I comandanti di distretto o di reggimenti d'artiglieria e del genio compileranno pure, conforme all'annesso modello,

N. 106bis, un ruolino per gli ufficiali della milizia mobile, distinguendoli da quelli di complemento addetti alla medesima.

Tali ufficiali saranno inscritti, distinti per arma e corpo, per ordine di anzianità con l'indicazione, nell'apposita colonna, del battaglione (e per l'artiglieria e genio, della batteria, compagnia treno, compagnia zappatori, pontieri ecc.), cui appartengono e del luogo (comune o circondario) ove sono domiciliati.

21. Questi ruolini saranno pure trasmessi nei primi 6 giorni di ogni trimestre, al Segretariato generale quello per gli ufficiali medici; e per gli altri ufficiali, a ciascuna delle direzioni generali del Ministero della guerra da cui dipendono.

22. Analogo ruolino sarà compilato dai comandi di divisione a di distretto, giusta l'*Atto* 164 del 1° settembre 1874, per gli ufficiali ascritti alla riserva coll'indicazione nella colonna *Grado* anche dell'arma cui appartengono e nella colonna *Posizione* del domicilio (comune o circondario) da essi eletto.

23. Anche questo ruolino dovrà pervenire al Ministero nei primi 6 giorni di ciascun semestre, avvece che al principio di ogni anno, come finora praticavasi.

24. In calce al ruolino, oltre alla data, dovrà pure notarsi il luogo ove stanzia il comando del corpo, istituto, distretto, ecc. all'epoca della compilazione di un tal documento.

25. Il ruolino porterà sempre la firma dell'aiutante maggiore in 1° o di chi ne fa le veci, non che il visto del comandante il corpo, distretto, ecc.

N.B. Tutto ciò che nella presente istruzione si riferisce al battaglione ed alla compagnia s'intende applicabile anche alle divisioni ed agli squadroni di cavalleria: alle brigate ed alle batterie d'artiglieria non che alle brigate del genio.

N. 406bis del Modellario.

(1) . . . . . .

RUOLINO di posizione degli ufficiali effettivi della milizia mobile e di quelli di complemento ascritti alla medesima al 1° . . . . . 187 . .

GRADO	Indicazione del reparto d'arma a cui è ascritto	CASATO E NOME (2)	DOMICILIO (Comune o circondario)

(1) Corpo o distretto militare.
(2) Gli ufficiali devono essere inscritti per ordine progressivo di reparto tenendo conto dell'anzianità.

FORMULARIO di variazioni da inscriversi nella 4ª colonna del ruolino intestata « *Posizione dell'ufficiale* ».

Per gli ufficiali ed impiegati.

Di nuova nomina o promozione.	Avuto in questo dai .... (grado) .... del .... (corpo) .... nominato .... (grado) o promosso al grado di .... con R. D. del ....
Richiamati dalla disponibilità od aspettativa.	Avuto in questo dagli ufficiali in disponibilità (od aspettativa) per R. D. del ....
Trasferti d'arma o di corpo	Avuto in questo dai .... (grado) .... del .... (corpo) .... per determinazione ministeriale in data .... (o con R. D. del ....).
Nuovi nominati o promossi, non giunti al corpo nel limite di tempo stabilito.	Destinato a questa dai .... (grado) .... del .... (corpo) .... nominato .... (grado) .... o promosso al grado di .... per R. D. del .... Non giunto per .... (indicare il motivo) ....
Richiamati dalla disponibilità od aspettativa nel limite di tempo stabilito.	Richiamato in questo dalla disponibilità (od aspettativa) per R. D. del .... non giunto per .... (indicare il motivo) ....
Trasferti d'arma o di corpo nel limite di tempo stabilito.	Avuto in questo dai .... (grado) .... del .... (corpo) .... per determinazione Ministeriale del .... (o con R. D. del ....) non giunto per .... (indicare il motivo) ....
Ricoverati negli ospedali o manicomi.	All'ospedale .... (o manicomio) di .... (località) .... dal dì .... affetto da ....
Ammessi ai bagni minerali-termali o marini.	Ai bagni .... (genere) .... di .... (località) .... muta .... dal .... per disposizione del .... (autorità).

Ammalati nella propria abitazione.	Ammalato nella propria abitazione dal ....
In licenza ordinaria.	In licenza ordinaria di giorni .... a (località) .... dal dì ....
In licenza straordinaria.	In licenza straordinaria di giorni .... a .... dal .... per .... (accennare ai motivi) ....
In licenza per esercitare i diritti politici.	In licenza di giorni .... per esercitare i diritti politici a .... dal ....
In licenza per esercitare le funzioni politiche.	In licenza per esercitare le funzioni politiche dal ....
In piccola licenza.	In piccola licenza di giorni .... a .... dal ....
In licenza con proroghe.	Già in licenza (ordine straordinario per esercitare i diritti politici — o già in piccola licenza) di giorni .... a .... dal .... ottenne una proroga (o licenza (specie) di giorni .... (ovvero spedì N. .... fedi mediche da valutarsi come licenza (specie) ....)
Comandati fuori del proprio corpo.	Comandato al Ministero della guerra (od altro Ministero) per determinazione in data del ....
	Addetto al comando del .... corpo di armata (o della divisione militare di .... (..)) in qualità di comandato dal .... per determinazione ministeriale del ....
	Comandato in esperimento al .... (indicare il corpo, l'ufficio l'istituto ecc.) dal .... per determinazione ministeriale del ....
	Comandato a .... (località) .... quale ufficiale d'ordinanza del comandante la divisione militare di .... (...) dal .... per determinazione ministeriale del ....

Segue **Comandati fuori del proprio corpo.**

Comandato alla scuola normale di .... (arma) .... dal .... per .... (motivo) .... in seguito a determinazione ministeriale del ....

Comandato alla scuola militare (o di applicazione) per determinazione ministeriale del .... in qualità di .... (accennare all'impiego).

Comandato alla scuola di guerra per frequentare il (1°, 2° o 3°) corso .... dal ....

Addetto al comando superiore dei distretti della divisione militare di .... in qualità di comandato per disposizione del .... (autorità) .... in data ....

Comandato al tribunale militare di .... quale sostituto istruttore aggiunto (o per altro motivo) dal ....

Comandato al distretto militare di .... per determinazione ministeriale in data ....

Comandato al consiglio di leva di .... (luogo) per l'esame degli inscritti di leva dal ....

Comandato al collegio militare (o all'accademia militare) di .... del .... in qualità di .... (indicare l'impiego) per determinazione ministeriale del ....

Comandato al .... (corpo) .... in esperimento per la carica di .... per determinazione ministeriale del ....

Comandato alla fabbrica d'armi in .... (luogo) .... per .... (accennare i motivi) dal ....

Segue **Comandati fuori del proprio corpo.**	Comandato a .... (luogo) .... qual delegato in (1° o 2°) al consiglio di leva dal ....
	Comandato al panificio militare di .... (luogo) .... per disposizione del .... (autorità) .... dal ....
	Comandato al (corpo, ufficio, direzione ecc.) per .... (accennare il motivo) .... dal .... per determinazione ministeriale (o per disposizione del .... (autorità) .... in data ....)
	Chiamato alla sede del comando .... (autorità) .... per determinazione ministeriale in data .... per gli esami di promozione a .... (grado) ....
Distaccati.	In distaccamento (ordinario, straordinario, eventuale) a ....(luogo) .... dal .... per disposizione del .... (autorità) ....
In punizione o sottoposti a giudizio.	Agli arresti di rigore (in quartiere, nella propria abitazione, nella fortezza di .... (luogo) .... per .... giorni dal .... in seguito ad ordine del .... (autorità) ....
	Condannato per .... giorni al confine .... (località) .... dal .... per sentenza del tribunale .... di .... (luogo) .... in data ....
Effettivi, comandati od aggregati presenti (alla data della compilazione del ruolino) al corpo, direzione, ufficio, istituto, ecc., presso cui prestano servizio.	Presente

Presenti al corpo, istituto, ecc., all'epoca della compilazione del ruolino, ma che dettero luogo a variazioni durante il mese cui il ruolino si riferisce.

Già in piccola licenza (o in licenza ordinaria, straordinaria ecc.) a .... di giorni .... dal .... — Presente. —

Già all'ospedale .... di .... (luogo) .... dal .... uscitone il .... — Presente —.

Già comandato a .... (luogo o corpo) per .... (accennare ai motivi) dal .... il .... rientrato al corpo — Presente —.

Avvertenza.

Quando accade che un ufficiale od impiegato, assente dal corpo per qualsiasi motivo, cambi posizione durante il mese a cui il ruolino si riferisce, si dovrà nella colonna «posizione» indicare non solo l'ultima variazione, ma eziandio far cenno di quello precedente.

Il Ministro — Bauzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 14. Pubblicato il 24 maggio 1878. Parte 1.

MAGGIO 2 — R. Decreto che radia alcune fortificazioni dal novero delle opere difensive dello Stato, *pag.* 231.

» 20 — Prelevamento degli strumenti della 12ª e 13ª categoria, per armi portatili, dell'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, *pag.* 233.

» 21 — Apertura della stazione di *Cantù-Asnago* sulla linea Milano-Como-Chiasso (Rete Alta Italia), *pag.* 233.

Atto N. **40**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. (Nota N. 12). — **R. D. che radia alcune fortificazioni dal novero delle opere difensive dello Stato.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 17 maggio 1878, N. 116; N. 4365 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e Decreti del Regno.* — 2 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia

Sulla proposta del Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1°. Cessano di essere considerate come opere di fortificazione le piazze, batterie, torri ed i forti designati nell'elenco che fa seguito al presente Decreto firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2°. Le proprietà fondiarie presso le dette fortezze ed opere fortificatorie cessano per conseguenza di essere soggette a servitù militari nei limiti delle leggi e disposizioni in vigore.

Art. 3°. Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Roma, addì 2 maggio 1878.

UMBERTO.

Bruzzo.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 13, pag. 221, linee 26 e 35, e pag. 222, linea 29, *invece di*: veterinari, *leggasi*: ufficiali veterinari.

ELENCO *delle piazze, batterie, forti e torri da radiarsi dal novero delle fortificazioni dello Stato in forza del R. Decreto in data 2 maggio 1878.*

N° d'ordine	Piazza	Denominazione delle opere
1	Adria	Batteria di costa Po di Levante.
2	Id.	Id. Po di Maestro.
3	Id.	Id. Po di Canarina.
4	Ariano. . . .	Id. Po delle Tolle.
5	Id.	Id. Po della Gnocca.
6	Id.	Id. Po di Gora.
7	Augusta . .	Cittadella.
8	Id.	Forte Garzia e Vittoria.
9	Id.	Torre Avolos.
10	Borgoforte . .	Forte Rocchetta.
11	Id.	Forte Bocca di Ganda.
12	Este	Testa di ponte Cà Morosina.
13	Monselice. . .	Testa di ponte Masi.
14	Pizzo	Batteria.
15	Ponza	Opere dell'Isola.
16	Rovigo. . . .	Lunetta Colombara.
17	Id.	Id. Cerasole.
18	Sarzana . . .	Forte di Sarzanello.
19	Savona. . . .	Forte.
20	Sestri Ponente .	Batteria S. Andrea.
21	Siracusa . . .	Cinta a mare.
22	Id.	Fronte di terra.

Roma, addì 2 maggio 1878.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra.
Bruzzo.

N. **41**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 111). — **Prelevamento degli strumenti della 12ª e 13ª categoria, per armi portatili, dell'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio.** — 20 maggio.

Ho determinato che i corpi tutti dell'esercito, i distretti e gli istituti militari, abbisognando degli strumenti descritti alla 12ª e 13ª categoria, per armi portatili, dell'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, per distribuirli al rispettivo capo armaiuolo, debbano richiederli d'ora in poi direttamente ai magazzini d'artiglieria, cioè:

Gli strumenti tutti della 12ª categoria

Alla direzione del laboratorio di precisione in Torino.

Gli strumenti della 13ª categoria (per armi portatili)

Alla direzione della fabbrica d'armi di Torino, i corpi, distretti ed istituti militari dipendenti dal I e IV corpo d'armata.

Alla direzione della fabbrica d'armi di Brescia, i corpi, distretti ed istituti militari dipendenti dal II, III e V corpo d'armata.

Alla direzione della fabbrica d'armi di Torre Annunziata, i corpi, distretti ed istituti militari dipendenti dal VI, VII, VIII, IX e X corpo d'armata.

Pel prelevamento e conteggio di tali strumenti si seguiranno le stesse norme in vigore pel prelevamento e conteggio delle parti d'armi di ricambio e degli assortimenti d'armi.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **42**. — FERROVIE. (Nota N. 84). — **Apertura della stazione di *Cantù-Asnago* sulla linea Milano-Como-Chiasso. (Rete Alta Italia).** — 21 maggio.

Si prevengono le autorità militari che è stata aperta la nuova stazione di *Cantù-Asnago* sulla linea Milano-Como-Chiasso la quale è situata fra le stazioni di Carimate e Cucciago a destra della linea.

Le distanze di questa stazione dalle stazioni della intera linea sono quelle indicate nella seguente tabella, che dovrà sostituirsi a quella compresa nell'*Atto* N. 143 del *Giornale Militare* N. 32 del 2 novembre 1877.

Milano C.											
7	Sesto S. Giovanni										
13	7	Monza									
20	13	7	Desio								
23	16	10	4	Seregno							
29	22	16	10	7	Camnago						
33	26	20	14	11	4	Carimate					
35	29	23	16	13	7	3	Cantù-Asnago				
39	32	26	19	16	10	6	4	Cucciago			
43	36	30	24	20	14	10	8	5	Camerlata (Nuova)		
45	38	32	25	22	16	12	10	7	2	Camerlata (Vecchia)	
48	41	35	29	25	19	15	13	10	5	7	Como
52	45	39	33	30	23	20	17	14	10	12	5 Chiasso

In conseguenza dell'apertura della suaccennata stazione sono da effettuarsi le seguenti variazioni ed aggiunte nel prontuario militare delle distanze ed alla carta delle ferrovie che vi è annessa.

Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione.

Nella parte seconda del repertorio delle piccole stazioni aggiungere in ordine alfabetico:

da *Cantù-Asnago* { Como 13
Milano C. 35
Monza 23

Carta delle ferrovie e delle linee di navigazione:

Segnare la novella stazione a destra della linea fra Carimate e Cucciago.

La distanza che intercede dalla nuova stazione a Cantù è di chilometri 3,500 e per Asnago di chilometri 0,700.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 15. Pubblicato il 1 giugno 1878. **Parte 1.**

MAGGIO 18 — Istruzione per l'esecuzione della Convenzione, in data 15 dicembre 1877, per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata, *pag.* 235.

» 27 — Regolamento sul reclutamento dell'esercito, *pag.* 238.

Atto N. **43**. — TRASPORTI SUL MARE. (Nota N. 5). — **Istruzione per l'esecuzione della Convenzione, in data 15 dicembre 1877, per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata**. — 18 maggio.

§ 1. Hanno diritto al trasporto ai prezzi stabiliti dalla Convenzione 15 dicembre 1877:

a) Gli ufficiali di ogni grado e gli impiegati tanto della amministrazione centrale *della guerra e della marina* quanto delle amministrazioni dipendenti, in effettività di servizio, in disponibilità ed in aspettativa, siano essi in viaggio per motivi di servizio o per conto loro particolare;

b) I militari di truppa in viaggio per ragioni di servizio o per licenza;

c) Quelli collocati a riposo od in riforma o che cessano in qualunque modo dal servizio, solamente però per raggiungere il domicilio eletto;

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione della *Nuova Farmacopea Militare* di cui è cenno nella dispensa N. 7, parte 1ª, del *Giornale Militare* del corrente anno, sono incorsi alcuni errori di stampa, i quali dovranno essere rettificati nel modo seguente:

pag.	10,	linea	16,	*invece di:*	31	*leggasi:*	21.
»	34,	»	26,	»	0,10	»	0.010.
»	34,	»	27,	»	0,10	»	0.010.
»	34,	»	28,	»	0.30	»	0.030.
»	35,	»	1-2,	»	0,0975	»	0,0195.
					di arsenito potassico corrispondente a 1 centigramma di acido arsenioso.		
»	194,	»	2,	»	300	»	400.

d) Gli ufficiali di complemento, della milizia mobile e di riserva in servizio temporaneo;

e) Gli allievi degli istituti superiori di istruzione militare i quali sono considerati come ufficiali;

f) Gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo od in drappelli col personale di servizio che li accompagna;

g) Le suore di carità infermiere presso gli stabilimenti sanitari militari;

h) I casermieri, uscieri ed inservienti addetti ad uffici, comandi e stabilimenti militari;

i) Le famiglie dei militari o considerati come tali, e degli impiegati nei casi in cui vi abbiano diritto i loro capi, accompagnate o no dal capo della famiglia;

k) Gli operai borghesi addetti ai corpi, magazzini, opifici e stabilimenti militari quando siano in viaggio per motivi di servizio.

§ 2. S'intendono far parte della famiglia la moglie ed i figli conviventi col militare od impiegato e le persone di servizio in numero di una per gli ufficiali inferiori e per gli impiegati di grado corrispondente, di due per gli ufficiali superiori e per gli impiegati di grado equivalente e di tre per gli ufficiali generali e per gli impiegati ad essi parificati; oltre alla nutrice quando le famiglie abbiano un bambino lattante.

§ 3. Non si ha diritto ai posti di cabina sul ponte se non quando ve ne siano disponibili al momento in cui si fa la richiesta, e per conseguenza essa dovrà sempre essere fatta il più sollecitamente possibile.

§ 4. Le famiglie dei sottufficiali possono, come i loro capi, far passaggio dalla 3ª classe alla 2ª pagando, prima dell'imbarco, la differenza di prezzo in base alla tariffa militare, fra il posto di 3ª e quello di 2ª classe.

§ 5. Coi cavalli sono pure imbarcati e trasportati, senz'altro pagamento, il foraggio occorrente ai medesimi per tutta la traversata, e le bardature.

Coi carri e colle vetture dei corpi, e colle vetture degli ufficiali sono trasportati ed imbarcati, senza pagamento, i finimenti e gli accessorii relativi.

§ 6. Il peso del bagaglio e delle robe che i corpi ed i reparti di corpo possono far trasportare gratuitamente nei movimenti collettivi è quello stabilito dai Regolamenti in vigore, dei quali sarà data partecipazione alle Società.

§ 7. I fanciulli di età inferiore ai tre anni non hanno diritto al trasporto gratuito di bagaglio.

Quelli dai 3 ai 10 anni hanno diritto al trasporto gratuito della metà del bagaglio assegnato al capo della famiglia.

§ 8. Per il bagaglio e per le robe eccedenti la competenza è dovuto il prezzo stabilito dalla Convenzione.

§ 9. Il computo del peso dei bagagli e delle robe per cui si deve pagare il trasporto è fatto di cinquanta in cinquanta chilogrammi, vale a dire: sono valutate per *mezzo quintale* le quantità inferiori a cinquanta chilogrammi e per *un quintale intero* quelle eccedenti.

§ 10. I materiali ed i bagagli che non siano ritenuti dai proprietarii devono essere consegnati al Comando di bordo insieme ad una nota vidimata dal Comandante della truppa.

Il Comando di bordo non è responsabile del bagaglio che non gli fosse stato consegnato nel modo suespresso, nè di quello che gli individui ritengono presso di loro.

§ 11. Degli smarrimenti e delle avarie si fa constare mediante processo verbale da compilarsi dalle autorità militari o marittime del luogo e da firmarsi da uno degli incaricati delle società.

Spetta alla parte danneggiata il promuovere l'accertamento dei fatti e la compilazione del relativo processo verbale.

§ 12. L'ammontare delle somme da pagarsi per smarrimenti, danni ed avarie è calcolato:

Per gli oggetti di proprietà dei corpi e delle amministrazioni. — Sulle tariffe ufficiali, ed in mancanza di queste sui prezzi di acquisto se si tratta di smarrimenti tenuto conto, ove possibile, dello stato d'uso degli oggetti; sul valore del deprezzamento se si tratta di avarie.

Per gli oggetti di particolare spettanza degli ufficiali ed impiegati e delle famiglie. — In L. 60 per ogni baule, cassa o valigia ed in L. 15 per ogni sacco da notte se si tratta di smarrimenti; sul valore del deprezzamento se si tratta di avarie.

§ 13. L'importo del deprezzamento degli oggetti e delle robe danneggiate viene determinato dalla autorità militare o marittima del luogo, sentito ove d'uopo, il parere di un perito richiesto alla Camera di commercio od all'autorità municipale.

Le spese di perizia sono a carico della parte soccombente.

§ 14. I militari ed impiegati e le loro famiglie hanno diritto al vitto di bordo per tutto il tempo del viaggio, comprese anche le fermate nei porti intermedi fra il porto di partenza e quello di destinazione.

È eccettuato però il caso in cui l'imbarco e lo sbarco coincidano coll'ora del pranzo o della colazione, nel qual caso si

può solo richiederne la somministrazione contro pagamento in base ai prezzi fissati dalla convenzione.

§ 15. Il vitto giornaliero della truppa e dei viaggiatori in 3ª classe è diviso in colazione e pranzo.

La prima è somministrata alle ore 9 ant. e consta di:

Caffè,
2 gallette.

Il secondo è dato alle ore 3 pom. ed è composto di:

Minestra di grammi 122 di pasta,
ovvero di » 150 di riso,
Carne » 250,
Pane » 300,
Vino centilitri 25.

Quando non si possa distribuire minestra, il pranzo si compone di:

Carne grammi 330,
Pane » 330,
Vino centilitri 50.

Le varianti alla suddetta ripartizione sono di volta in volta notificate ai corpi ed alle amministrazioni dell'esercito.

Qualora, per cause loro ascrivibili, le società non somministrassero i viveri dovuti, esse saranno tenute a rimborsare ai Corpi, per conto dei quali si eseguiscono i trasporti, l'importare delle somministrazioni non effettuate.

Il rimborso avrà luogo per mezzo di pratiche da farsi colle Direzioni di Commissariato Militare dei luoghi in cui risiedono le Amministrazioni sociali.

§ 16. Il prezzo del vitto per coloro che viaggiano in 3ª classe s'intende ripartito in due quote, e cioè: di *una* lira per il pranzo e *cinquanta* centesimi per la colazione.

§ 17. Per il vitto somministrato in più del dovuto, in causa di ritardi negli arrivi o di contumacie, i corpi, i reparti di corpi, i drappelli, gli ufficiali isolati e gli impiegati viaggianti per ragioni di servizio, rilasciano dichiarazioni speciali conformi, secondo i casi, ai modelli N. 1 e 2.

Simili dichiarazioni, per gli individui di truppa isolati, sono rilasciate dal militare di truppa superiore in grado che trovasi a bordo.

Gli stampati occorrenti sono somministrati gratuitamente dalle società per mezzo dei comandanti dei piroscafi.

§ 18. Gli ufficiali e gli impiegati che viaggiano per conto particolare e le famiglie pagano l'importo del vitto ricevuto in più, direttamente al comandante del piroscafo od a chi per esso.

§ 19. Le dichiarazioni di cui al § 17 devono essere in ogni caso vidimate dall'autorità superiore del porto di arrivo.

§ 20. Le dichiarazioni stesse, accompagnate da apposita contabilità, sono dalle società rimesse alle direzioni di commissariato militare dei luoghi in cui risiedono le amministrazioni sociali.

Le direzioni di commissariato danno avviso ai corpi interessati delle somme poste a loro carico, e trasmettono contemporaneamente all'ufficio di amministrazione di personali militari vari l'elenco delle somme da addebitarsi a ciascun corpo.

L'ufficio predetto paga alle società l'importare delle somministrazioni, ai prezzi della convenzione, ritirandone ricevute distinte per corpo.

Nel dare debito a ciascun corpo della quota rispettiva gli trasmette la relativa ricevuta da servire alla giustificazione della spesa.

La spesa totale è conteggiata sul rendiconto trimestrale delle spese di trasporto (mod. N. 229) ponendovi a corredo le ricevute suddette se i viaggi sono per conto del governo; a carico delle masse, se i viaggi sono a conto del corpo.

§ 21. Il pagamento dei viveri da sbarcare è fatto dal comandante della truppa al momento dello sbarco; e quando ciò non sia possibile esso rilascia un corrispondente buono di distribuzione (mod. 276).

I buoni sono presentati e soddisfatti secondo le norme del § precedente, rimanendo la spesa pei corpi a carico della massa vitto.

§ 22. I comandanti di corpo e i capi servizio devono regolare la partenza degli individui in modo che l'arrivo di questi avvenga possibilmente nel giorno medesimo della partenza dei piroscafi, e ad ogni modo, abbastanza in tempo affinchè si possano compiere regolarmente e senza inconvenienti le operazioni dell'imbarco.

Le notizie riferentisi ai giorni ed alle ore di partenza si desumono dagli orari ufficiali delle navigazioni, e dagli indicatori ufficiali delle strade ferrate, navigazione, telegrafi e poste.

Nei casi di movimenti considerevoli d'individui come, ad es. nelle chiamate e nei congedamenti di classe, i comandanti di corpo ed i capi servizio, nel regolare la partenza, devono altresì uniformarsi alle comunicazioni che loro potessero essere dirette dall'autorità militare superiore del luogo di imbarco.

§ 23. I militari di truppa giunti al luogo di imbarco devono

tosto presentarsi al comandante del distretto, ed in mancanza di questo al comandante del presidio. Questi, per mezzo dell'Ufficio d'imbarco, di cui all'art. 25 del Regolamento sul servizio dei trasporti, dispone che siano riuniti e inviati a suo tempo, accompagnati da un sottufficiale o da un caporale, all'agenzia della società per esser muniti del biglietto di passaggio a bordo e per esser poscia diretti al punto da cui deve aver luogo l'imbarco.

§ 24. A scanso di confusioni, ingombri e perdite di tempo, le autorità militari e marittime nei porti di maggior importanza devono provvedere perchè i militari si rechino, per quanto possibile, riuniti nei punti destinati all'imbarco, valendosi più specialmente dell'ufficiale di trasporto, di cui all'art. 27 del Regolamento precitato, e designando, in mancanza di esso, un ufficiale o sottufficiale del presidio secondo i casi, il quale debba trovarsi sul luogo per le necessarie direzioni.

§ 25. Le robe da imbarcarsi e sbarcarsi a cura e sotto la responsabilità delle società devono essere consegnate al personale addetto al servizio degli imbarchi e degli sbarchi e nel punto determinato.

§ 26. Le mancanze nel servizio d'imbarco e di sbarco vengono accertate mediante dichiarazioni del comandante del porto o di chi ne fa le veci, ovvero delle altre autorità militari e marittime.

§ 27. Per i trasporti da o per porti non compresi nel prontuario, tanto per i viaggi nello interno dello Stato, quanto per quelli all'estero, l'importare relativo è calcolato secondo la distanza effettiva in leghe fra il porto di partenza e quello di destinazione, tenendo per base i prezzi seguenti cioè:

		1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe
		Per ogni lega		
Persone				
Da 1 a 10 leghe inclusive	L.	» 372	» 248	» 124
Da 1 a 20 »	»	» 360	» 240	» 120
Da 1 a 30 »	»	» 348	» 232	» 116
Da 1 a 40 »	»	» 336	» 224	» 112
Da 1 a 50 »	»	» 324	» 216	» 108
Da 1 a 60 »	»	» 312	» 208	» 104
Da 1 a 70 »	»	» 300	» 200	» 100
Da 1 a 80 »	»	» 288	» 192	» 096
Da 1 a 90 »	»	» 276	» 184	» 092
Da 1 a 100 »	»	» 264	» 176	» 088
Cavalli e veicoli.				
Centesimi 40 per ognuno e per lega.				
Bagagli eccedenti la competenza, materiale e robe.				
Da 1 a 20 leghe inclusive	L.	0 90		
Da 1 a 40 »	»	1 30		
Da 1 a 60 »	»	1 70		
Da 1 a 80 »	»	2 10	per ogni quintale	
Da 1 a 100 »	»	2 50		
oltre a 100	»	2 90		

Nel calcolare l'importo delle varie specie di trasporto, i risultati della moltiplicazione del numero delle leghe per il prezzo di ciascuna lega vengono arrotondati per ogni individuo, veicolo, cavallo e quintale di peso, di cinque in cinque centesimi abbandonando a favore dell'amministrazione militare le frazioni inferiori ai 5 centesimi.

Alle cifre ottenute in tal guisa si devono aggiungere:

a) le quote per l'imbarco e lo sbarco secondo l'articolo 6 della convenzione;

b) l'importare del vitto effettivamente somministrato durante la traversata tenendo per base i prezzi di cui all'art. 8.

Nei trasporti per l'estero deve essere pagata in oro la quota relativa al percorso fra l'ultimo porto che si tocca nel Regno ed il porto di destinazione; e viceversa pel viaggio di ritorno nel Regno.

§ 28. Per ottenere il trasporto ai prezzi della convenzione i militari e gli impiegati e le loro famiglie devono presentare

alle agenzie delle società i medesimi documenti prescritti per i viaggi in ferrovia vale a dire:

— Per le persone —

Lo scontrino Mod. A dagli ufficiali ed impiegati provvisti di libretto di viaggio;

Lo scontrino Mod B dagli ufficiali ed impiegati non provvisti di libretto e che per la loro temporanea posizione hanno diritto a viaggiare ai prezzi delle tariffe militari, e dalle suore di carità infermiere presso gli stabilimenti sanitari militari;

La richiesta Mod. C dai corpi interi, riparti di corpo, e drappelli del medesimo corpo eccedenti i 10 individui;

La dichiarazioni Mod. E dalle famiglie;

Lo scontrino Mod. F dagli individui di truppa, dagli uscieri, inservienti e casermieri e dagli operai borghesi addetti ai corpi, magazzini, opificii e stabilimenti militari;

La dichiarazione speciale stabilita pei viaggi in ferrovia dagli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo ed in drappelli e dalle persone di servizio che li accompagnano.

— Per i veicoli e per i cavalli —

Lo scontrino Mod. D se si tratta di cavalli o veicoli appartenenti ad ufficiali che viaggiano isolatamente.

I cavalli ed i veicoli appartenenti ai corpi ed ai riparti di corpo in viaggio colla richiesta Mod. **C** sono invece compresi nella richiesta medesima.

— Pei bagagli eccedenti la competenza o spediti separatamente dalle persone (1). —

Lo scontrino Mod. A (bagaglio) se si tratta di ufficiali ed impiegati provvisti di libretto;

Quello Mod. D per gli ufficiali ed impiegati non provvisti di libretto;

Lo scontrino bagaglio Mod. E per le famiglie.

— Per il materiale, mobili e robe tutte di proprietà dell'amministrazione militare e per i mobili degli ufficiali ed impiegati —

La dichiarazione Mod. E da cui però dovranno prima essere staccati gli scontrini.

La dichiarazione Mod. E per il trasporto delle masserizie e

(1) Per il bagaglio di competenza non viene mai rilasciato alcun documento.

mobili delle famiglie deve essere rilasciata indipendentemente da quella per il trasporto dei membri delle famiglie.

La parte dello scontrino Mod. B o quella della dichiarazione Mod. E che non sono trattenute dagli agenti incaricati della distribuzione dei biglietti devono essere consegnate a bordo unitamente al biglietto di passaggio.

§ 29. Collo scontrino Mod. F gli individui di truppa devono sempre esibire agli agenti della società il foglio di via, di congedo o di licenza di cui sono provvisti.

§ 30. Il pagamento dell'importare dei trasporti deve essere fatto alle agenzie del porto di partenza qualunque sia il motivo del viaggio.

§ 31. Per le traversate, per le quali non vi siano viaggi diretti o le coincidenze non siano certe, si devono rilasciare tanti scontrini quante sono le linee di navigazione comprese nella traversata.

Quando, per mancanza di tempo, non sia possibile ai militari, agli impiegati ed alle famiglie recarsi all'agenzia della società per provvedersi del biglietto occorrente per il proseguimento del viaggio, la presentazione degli scontrini ed il pagamento dell'importare del percorso si fanno a bordo del piroscafo sul quale ha luogo il trasporto.

Lo sbarco e l'imbarco nei casi di trasbordo è sempre a carico della Società che ha fatto il trasporto per il primo tratto di viaggio.

§ 32. Le anticipazioni di somme pei trasporti militari sul mare; il pagamento degli assegni agli individui isolati; quello per trasporti nei movimenti collettivi di truppa; la regolazione delle spese dei trasporti collettivi fra l'ufficiale delegato e le compagnie; l'assestamento mensile dei conti colle compagnie e quello trimestrale dei conti trasporti sono fatti colle norme tracciate dall'allegato E al regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito.

§ 33. Per i trasporti a carico del governo, i corpi e le amministrazioni dell'esercito chiedono il rimborso della somma integrale pagata; ma si danno in pari tempo debito sul foglio generale delle competenze dei pasti somministrati dalla Società agli individui di truppa in ragione di centesimi 33 per ogni pasto (pranzo o colazione).

§ 34. Nel caso previsto dall'art. 13 della convenzione, quando cioè il pagamento non possa essere eseguito al luogo di arrivo, esso sarà fatto dal ministero.

A tale effetto le società rimettono alla direzione di commis-

sariato della sede dell'amministrazione sociale apposita contabilità, corredata dei documenti comprovanti il loro credito.

La direzione verifica se le somme esposte siano esatte, e dopo di aver fatto sul conto apposita annotazione, rimette il tutto al ministero per gli ulteriori provvedimenti.

§ 35. Il determinare circa i trasporti straordinari di cui all'art. 11 della convenzione, e circa i casi eccezionali e di urgenza di cui al successivo art. 12, spetta in massima al Ministero.

I trasporti di truppe, per cambi di guarnigione e per le esigenze del servizio ordinario, vengono generalmente effettuati coi piroscafi postali.

Se però i piroscafi destinati per le corse ordinarie postali non siano capaci di contenere l'intera quantità di truppa che deve partire, o non siano di natura tale da soddisfare alle condizioni che si richiedono affinchè la traversata possa aver luogo senza inconvenienti; e laddove per ragioni di servizio e di disciplina la truppa da trasportarsi non possa dividersi e non si possa ritardare la partenza di una parte di essa sino alla corsa ordinaria susseguente, le autorità militari cui spetta di provvedere ai movimenti, possono richiedere alla società la sostituzione dei piroscafi già destinati ad effettuare le corse, con altri di maggior portata o di speciale costruzione.

Ove ciò non sia possibile le autorità predette potranno, in via eccezionale, prescrivere che si facciano corse straordinarie, a mente dell'art. 11 della convenzione, informandone contemporaneamente il Ministero.

In questi casi le autorità stesse terranno conto:

a) della celerità con cui deve effettuarsi il movimento;

b) delle condizioni a cui devono soddisfare i piroscafi avuto riguardo alla natura dei trasporti;

c) del modo di allogare e di raggruppare le truppe ed i cavalli per tenerli riuniti il più possibile.

§ 36. La facoltà di cui all'art. 12 della convenzione è riservata al ministero, dal quale le autorità militari dovranno, volta per volta, promuovere determinazioni nei casi contemplati dall'articolo stesso.

Le autorità, di cui è cenno al § precedente, non potranno valersi del disposto dall'art. 12 della convenzione fuorchè nei casi di movimenti urgentissimi originati da motivi di sicurezza pubblica o da altra causa che non ammetta dilazione.

In ogni caso dovranno prendersi accordi preventivi colle società, sotto l'osservanza di quanto è stabilito dalla convenzione.

§ 37. Le pratiche per la liquidazione delle somme pagate in più od in meno devono esser fatte esclusivamente dalle direzioni di commissariato militare alla sede della società di navigazione.

Devono perciò essere diretti alla direzione di Genova i reclami relativi ai trasporti eseguiti dalla società R. Rubattino e C. ed a quella di Palermo quelli riferentisi a trasporti effettuati dalla società I. e V. Florio e C.,

§ 38. A ciascun reclamo devono essere uniti i documenti relativi al viaggio.

Non ha corso alcun reclamo senza che risulti in modo certo che i documenti prescritti per poter fruire delle tariffe militari siano stati presentati prima che sia stato eseguito il trasporto.

§ 39. Di concerto fra i ministeri della guerra e della marina è stabilito che le autorità dell'esercito, mancando quelle marittime, possano anche rilasciare documenti per il trasporto sul mare degli individui appartenenti alla marina; e viceversa, che le autorità marittime, mancando quelle dell'esercito siano, autorizzate ad emettere documenti pel trasporto di individui appartenenti all'esercito.

Il Ministro — Bruzzo.

N. 1.

—

Si dichiara che il Piroscafo. . . . . della Società. . . . . partito da . . . . . alle ore. . . . del. . . . . il quale giusta l'orario ufficiale doveva arrivare nel porto di . . . . . alle ore . . . . . del . . . . . giunse invece alle ore . . del . . . . . ; e che in causa del ritardo furono somministrati in più di quanto era dovuto i seguenti pasti, cioè:

PRANZI

in 1ª classe N°. . . . . in 2ª classe N°. . . . . in 3ª classe N°. . . . . .

COLAZIONI

in 1ª classe N°. . . . . in 2ª classe N°. . . . . in 3ª classe N°. . . . . .

A. . . . . li. . . . . 187. . .

Il . . . . . .

Visto: Il comandante del porto.

N. B. Trattandosi di vitto somministrato ad individui di truppa isolati, questi devono essere nominati a tergo della presente con l'indicazione del corpo a cui ciascuno di essi appartiene.

Nel segnare il numero dei pranzi e delle colazioni si avvertirà di dedurre il primo pasto (pranzo o colazione), che ai termini dell'art. 8 della Convenzione va a carico della società.

N. 2.

—

Si dichiara che il Piroscafo . . . . . della Società . . . . . partito da . . . . . per . . . . . giunse nel porto di . . . . . alle ore . . . del . . . . . e che, giusta l'ordinanza del governo in data del . . . . . avendo dovuto scontare una quarantena di. . . giorni, furono fatte le seguenti somministrazioni straordinarie, cioè:

PRANZI

in 1ª classe N°. . . . . in 2ª classe N°. . . . . in 3ª classe N° . . . . . .

COLAZIONI

in 1ª classe N°. . . . . in 2ª classe N°. . . . . in 3ª classe N°. . . . . .

A . . . . . li . . . . . 187 . .

Il . . . . . .

Visto: Il comandante del porto.

N. B. Gli individui di truppa isolati devono essere nominati a tergo con l'indicazione del corpo a cui ciascuno di essi appartiene.

N. **44**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 78). — **Regolamento sul reclutamento dell'esercito**. — 27 maggio.

Il regolamento per l'esecuzione della legge sul reclutamento dell'esercito, approvato con R. Decreto delli 30 dicembre 1877, inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti al N. 4252 (serie 2ª), avrà vigore dal 1° luglio prossimo venturo.

Detto regolamento, unitamente al testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, si pubblica in un solo volume dal comando degli stabilimenti militari di pena.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà procurarsene una copia sulle spese di cancelleria. I corpi ne acquisteranno, con spesa a carico della massa generale uomini, altrettante copie quanti sono gli uffici e le maggiorità rispettivamente dipendenti.

Il prezzo per ciascuna copia è di L. 1, 50.

Le richieste saranno dirette al comando del reclusorio militare di Savona.

In quelle dei corpi si comprenderanno anche le copie che gli ufficiali desiderassero di acquistare per proprio uso ed a proprie spese.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 16. Pubblicato il 14 giugno 1878. **Parte 1.**

MAGGIO 30 — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1858, *pag.* 249.

» 30 — Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 4,400,000 pel compimento della carta topografica generale d'Italia, *pag.* 250.

GIUGNO 3 — Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della dinamite, *pag.* 251.

» 6 — Passaggio di attribuzioni dall'uno ad altro ramo di servizio del ministero, *pag.* 256

» 10 — Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1875), *pag.* 260.

» 13 — Formazione dei distretti militari di Vercelli, Monza, Belluno e Taranto, *pag.* 263.

» 13 — Periodo di tempo nel quale i maggiori nuovi promossi nelle armi di linea dai capitani di stato maggiore non devono essere nominati relatori, *pag.* 264.

» 13 — Copertura di tela bianca per cappello da bersagliere, *pag.* 265.

» 13 — Giubba di uniforme ordinaria per gli ufficiali generali, *pag.* 265.

Atto N. **45**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 79). — **Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1858.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 4 giugno 1878. N. 131; N. 4395 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e Decreti del Regno.* — 30 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il contingente di prima categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1858 è fissato a sessantacinquemila uomini.

Art. 2. Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col Regio Decreto del 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2ª), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1878.

UMBERTO.

BRUZZO.

N. **46.** — LEGGI DI BILANCIO. (Nota N. 11). — **Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 4,400,000 pel compimento della carta topografica generale d'Italia.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* N. 137, 11 giugno 1878, N. 4401 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 30 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. In continuazione dell'assegno fatto colla legge 29 giugno 1875, N. 2364 (serie 2ª), per continuare i lavori della carta topografica generale d'Italia, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 4,400,000 pel compimento di detta carta topografica.

Art. 2. La detta somma di lire 4,400,000 verrà inscritta come segue sui bilanci del Ministero della guerra:

Anno 1878	L.	150,000
Anno 1879	»	400,000
Anni successivi dal 1880 al 1890 inclusi, in ragione di lire 350,000 all'anno	»	3,850,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1878.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.
BRUZZO.

N. **47**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 38). — **Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della dinamite**. — 3 giugno.

Stante lo sviluppo che ha preso l'impiego della dinamite negli usi della guerra, questo Ministero, allo scopo di eliminare per quanto è possibile qualunque causa di disgrazia, crede opportuno prescrivere le seguenti norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego di detta materia, alle quali ciascuno, per la parte che gli spetta, dovrà scrupolosamente attenersi.

TITOLO I. — *Conservazione nei magazzini e nelle casse.*

1. La dinamite dev'essere conservata in casse disposte in locali asciutti e ben ventilati la cui temperatura non oltrepassi i 40°. La più opportuna è quella di 15°.

2. Possibilmente il pavimento dei magazzini di dinamite dev'essere formato con uno strato d'argilla compatto, sul quale sarà disposto uno strato di segatura di legno o terra secca ed in polvere per attutire gli urti che si potessero produrre nel collocare le casse sul suolo, o nella loro eventuale caduta.

3. L'apertura delle finestre dev'essere regolata in modo che le casse non abbiano mai a ricevere l'azione diretta del sole.

4. Devonsi per i magazzini di dinamite osservare tutte le precauzioni prescritte riguardo alla circolazione nei magazzini a polvere, alla loro illuminazione, alla loro preservazione dal fulmine, dagli incendi ecc.

5. Le casse devono essere di legno a pareti poco robuste e non chiuse ermeticamente affinchè i gas che potessero svilupparsi per la eventuale decomposizione della nitroglicerina possano avere libero sfogo.

6. Le casse devono essere foderate di feltro e contenere le cartucce disposte a strati orizzontali avviluppate da segatura di legno o di sabbia fossile. Sopra ogni coppia di strati di cartucce devesi porre una tavoletta di legno foderata di feltro ed appoggiante sopra listelli applicati alle pareti interne lunghe delle casse.

7. Le casse per cartocci (cioè per *cartucce ad involucro metallico*) dovranno essere divise in tanti scompartimenti, quante sono le file di cartocci; questi scompartimenti saranno costituiti da tavolette orizzontali e verticali foderate da feltro; ed

i cartocci vi saranno tenuti fermi ed a sito mediante segatura di legno.

8. Le casse devono essere tenute a distanza le une dalle altre in guisa che l'aria possa circolare liberamente attorno a ciascuna di esse.

9. Gli inneschi non solo devono essere conservati in cassette separate affatto da quelle delle cartucce di dinamite, ma anche in diverso locale.

10. Prima di accettare e collocare nei magazzini una partita di dinamite bisogna assicurarsi che sia pura e perfettamente *neutra*, vale a dire che la nitroglicerina che essa contiene sia scevra d'ogni principio di acidità.

Si può accertarsi della *neutralità* della dinamite nel modo seguente: si prende un pezzo di carta (bleu) di tornasole, si inumidisce con acqua pura e possibilmente distillata e si fa poscia passare parecchie volte sulla dinamite. Se dopo questa operazione la carta presenta una colorazione rosea, anche leggiera, è indizio certo che la nitroglicerina non è neutra cioè che essa contiene residui acidi, i quali tenderebbero poi a decomporla. Se invece la carta conserva il suo colore bleu è certo che la dinamite è neutra.

11. Se una certa quantità di dinamite conservata nei magazzini comincia a perdere la sua stabilità meccanica o chimica, vale a dire a manifestare trasudamenti di nitroglicerina, o esalare vapori nitrosi, sarà prudente di tenere le cartucce immerse nella polvere di creta pura.

Titolo II. — *Trasporti.*

12. Nei trasporti le casse di dinamite devono essere disposte in modo da sentire il meno possibile l'azione di scosse od urti, locchè si otterrà facendole appoggiare sopra uno strato di paglia o fieno o quando sia possibile sospendendole, e fra le casse stesse interponendo strati di paglia, fieno o stoppa.

13. Sulle ferrovie il trasporto di grande quantità di dinamite deve essere fatto in vagoni appositi (e possibilmente anche in convogli isolati) tenuti lontani dalla macchina e da vagoni contenenti sostanze che ardendo possano sviluppare gas esplosivi, come sarebbero; la trementina, il petrolio, l'alcool, ecc.

14. Le cassette contenenti gli inneschi non devono essere collocate nei vagoni destinati pel trasporto della dinamite.

15. I vagoni contenenti la dinamite non devono rimanere nelle stazioni più che il tempo strettamente necessario pello

scarico ed in ogni caso dovranno esser arrestati in siti ove non possono accadere urti o scontri, anche leggieri

16. Tanto nel trasporto sulle vie ordinarie che in quello in ferrovia le casse contenenti la dinamite devono tenersi riparate dal sole e dalla pioggia coprendole all'occorrenza con coperte impermeabili bianche; e di più devonsi osservare tutte le precauzioni prescritte pel trasporto della polvere.

17. Non devonsi mai tenere o trasportare anche per poco tempo cartucce di dinamite munite di inneschi fulminanti, sibbene devonsi questi collocare in quelle solo quando sono state situate le cariche e tutto è pronto pella loro esplosione.

Titolo III. — *Impiego.*

18. La dinamite dev'essere posta in tali condizioni che non ne possa mai succedere la combustione per la vicinanza d'altri corpi in ignizione (come ad es. zolfanelli, lumi, pipe, sigari, ecc. accesi); e molto più poi dovrà evitarsi di determinarne direttamente l'accensione anche in piccola quantità.

19. Per evitare una possibile esplosione e per non creare un atmosfera asfissiante si avrà la massima attenzione acchè la combustione della dinamite, quando questa deve operarsi, non venga prodotta in locali chiusi ed in pozzi o gallerie di mina.

20. Non devesi porre la dinamite a contatto dell'acqua per un lasso di tempo maggiore di cinque minuti prima; epperò dovendosi immergere nell'acqua le cariche di dinamite per un lasso maggiore, le medesime dovranno essere collocate sempre in un involucro impermeabile.

21. Chi deve maneggiare la dinamite calzerà sempre guanti di pelle e farà attenzione di non toccarsi coi medesimi il volto, e specialmente gli occhi.

22. Chi maneggia la dinamite devesi astenere dal mangiare durante il lavoro ed appena terminato questo deve lavarsi le mani e poscia il volto.

23. Le manipolazioni della dinamite devono essere fatte in ambienti asciutti e ben ventilati, ed uno stesso operaio non deve attendervi per più di sei ore al giorno.

24. Devesi evitare d'impiegare in siffatti lavori operai la cui costituzione fisica sia tale da renderli molto sensibili alle emanazioni velenifiche della dinamite.

25. Devesi proibire assolutamente di fumare a chiunque ma-

neggia o manipola la dinamite ed a quanti si trovano nei locali in cui si eseguiscono tali operazioni.

26. La temperatura dell'acqua adoperata pello sgelamento della dinamite non dev'essere maggiore di 50° centigradi.

27. Non dovrassi mai assolutamente sostituire all'acqua calda cenere o sabbia calda per riempire l'intervallo fra i due recipienti adoperati pello sgelamento.

28. E tanto meno si dovrà permettere di far sgelare la dinamite al fuoco vivo entro forni, entro caldani con sabbia o cenere calda od entro stufe.

29. La dinamite da adoperarsi nella preparazione delle cartucce e dei cartocci dev'essere sempre allo stato molle, pastoso; epperò se è gelata devesi procedere al suo sgelamento a *bagno maria*..

La dinamite molle viene distesa sopra un tavolo coperto di una lastra di vetro o di piombo ben pulita coi bordi rialzati e collocato in un'ambiente mantenuto alla temperatura di 15°.

30. La compressione della dinamite nelle cartucce o nei cartocci dev'essere fatta mediante calcatoio di legno con leggere pressioni e senza farlo girare, in maniera cioè da non dar luogo a spremiture di nitroglicerina le quali sono facilmente riconoscibili all'ingrassamento del calcatoio.

31. Nel caso che nel caricamento di cartucce o cartocci di dinamite si manifestassero trasudamenti di nitroglicerina, ovvero apparissero vapori verdi, giallognoli o rossi (indizio della decomposizione della nitroglicerina) conviene sospendere l'operazione e bruciare *all'aperto* cartuccia, calcatoio e quegli altri oggetti che si fossero imbrattati di nitroglicerina.

32. Le cartucce che devono essere portate sulla persona dagli zappatori sia del genio che di fanteria o cavalleria per eseguire distruzioni rapide innanzi al nemico non devono essere costituite da dinamite pura, ma da una miscela di 65 p. % (in peso) di dinamite e 35 p. % di segatura di legno ben'asciutta.

33. Dovendo porre cartucce di dinamite entro fori eseguiti nella roccia o nella muratura il caricamento deve essere fatto col calcatoio di legno; e dovendo caricare con dinamite tubi metallici, oltre adoperare siffatto calcatoio, il caricamento devesi eseguire con pressioni poco forti ed evitare assolutamente l'impiego di quelle cartucce che manifestano trasudamenti di nitroglicerina.

34. Dovendo fare un foro nella dinamite per collocarvi un innesco, devesi praticarvelo con un piuolo di legno, come di

legno dev'essere il coltello (spatola) da adoperarsi quando occorra dividere una cartuccia in due o più parti.

35. I fori da eseguirsi nella muratura, nelle roccie od in fusti d'albero o travi devono essere di diametro un po' maggiore di quello delle cartucce da adoperarsi onde queste vi possano essere collocate facilmente senza sforzo alcuno.

36. Dovendo assicurare una o più cartucce di dinamite contro una parete qualunque non devesi mai trapassare dette cartucce con chiodi metallici sibbene fermarvele con spago annodato a chiodi collocati esternamente alle medesime.

37. Nel caso di *non scoppio* di una carica di dinamite posta in un foro di trivella o di pistoletto, oltre attendere un po' di tempo prima d'accostarsi a tal foro, non si deve togliere tutta affatto la *borratura* che vi si fosse sovrapposta poichè potrebbesi determinare un urto sull'innesco e provocare una esplosione. Si toglie invece la *borratura* fino a circa 10 centimetri dall'innesco; si colloca nel foro una nuova cartuccia armata acciocchè facendo esplodere questa, venga provocata l'esplosione anche della sottoposta.

Nel caso che non esistesse punto *borratura* sopra la carica non si deve cercare d'estrarne l'innesco ma invece collocare sopra detta carica una seconda cartuccia armata.

38. La cartuccia armata avrà il terzo superiore della capsula sporgente in fuori per impedire il contatto fra lo stoppino e la dinamite ed evitare che l'accensione si trasmetta direttamente da quello a questa, il che potrebbe produrre che la dinamite abbruciasse lentamente senza esplodere, rendendosi così nullo il suo effetto.

39. L'operazione del duplicare, triplicare ecc. la carica di una capsula ordinaria versandovi il fulminato di mercurio tolto da una o più altre capsule, dovrà eseguirsi lontano dal luogo dove sono collocate le cartucce di dinamite.

40 Allorchè nell'accensione delle cariche di dinamite si farà uso dell'innesco elettrico, la macchina esplodente dovrà essere tenuta in mano da un soldato o graduato sotto la responsabilità dell'ufficiale incaricato dell'accensione delle cariche; al quale solo dovrà essere consegnata; quest'ufficiale vi farà gli attacchi dei fili conduttori solo quando è ben sicuro che tutto è pronto per far succedere l'esplosione; ed infine toglierà gli attacchi tostochè fu prodotta un'esplosione.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **48**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. (Nota N. 11). — **Passaggio di attribuzioni dall'uno ad altro ramo di servizio del Ministero**. — 6 giugno.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il Decreto Ministeriale in data 4 dicembre 1875, che determinò lo scompartimento e le attribuzioni degli uffici del Ministero della guerra;

Visto il Decreto Ministeriale in data 25 febbraio 1877, che arrecò modificazioni a quello succitato;

Sulla proposta del segretario generale

Decreta

A datare dal 15 corrente mese avranno luogo nel Ministero della guerra i seguenti cambiamenti di attribuzioni.

Il personale degli ufficiali delle fortezze, farà passaggio dalla direzione generale di fanteria e cavalleria a quella d'artiglieria e del genio;

Il servizio dei riparti d'istruzione farà passaggio dal segretariato generale alla direzione generale delle leve e truppa.

I signori capi dei rami di servizio suaccennati sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma, addì 6 giugno 1878.

Il Ministro — BRUZZO.

In conseguenza di questi cambiamenti d'attribuzioni e di taluni altri che ebbero luogo con precedenti ordini interni lo speccio C annesso al Decreto Ministeriale 25 febbraio 1877 pubblicato con *Atto* N. 20, stesso mese ed anno (pagina 59 *Giornale Militare*, parte 1ª) è sostituito dal seguente:

Rami di servizio	Uffici e divisioni	ATTRIBUZIONI
Segretariato generale.	Divisione stato maggiore.	Ordinamento e mobilitazione dell'esercito. — Difesa dello Stato. — Operazioni militari. — Personale del corpo di stato maggiore. — Istituto topografico. — Servizio tecnico scientifico sanitario. — Scuola di guerra. — Scuole normali di fanteria e cavalleria.
	Divisione giustizia e personali vari.	Questioni riflettenti il servizio degli istituti militari (accademia militare, scuola militare e collegi militari) (1). — Corso speciale per i sottufficiali in Modena e Parma. — Scuola magistrale di scherma. — Istruttori e sott'istruttori di scherma. — Decorazioni. — Personale e servizio della giustizia militare. — Personale degli ufficiali del corpo sanitario. — Personale farmaceutico. — Attribuzioni inerenti alle dotazioni di materiale sanitario. — Orfanotrofio militare.
	Divisione giubilazioni e servizio interno.	Oltre alle attuali attribuzioni, avrà pur quelle inerenti al servizio delle biblioteche.
Direzione generale di fanteria e cavalleria.	Divisione fanteria.	Personale degli ufficiali dei corpi attivi di fanteria. — Personale degli ufficiali dei distretti, delle compagnie di disciplina e compagnie reclusi. — Personale degli ufficiali del corpo invalidi e veterani.
	Divisione cavalleria.	Personale degli ufficiali di cavalleria, dei carabinieri reali, dei veterinari militari. — Personale degli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della riserva e della milizia territoriale. — Rimonte, allevamento e distribuzione dei cavalli. — Matricole dei cavalli e muli.

(1) Meno le questioni di ordinamento, che continueranno ad essere trattate dalla divisione di stato maggiore.

Rami di servizio	Uffici e divisioni	ATTRIBUZIONI
Direzione generale d'artiglieria e genio.	Divisione personale d'artiglieria e genio.	Arma di artiglieria. — Personale degli ufficiali ed impiegati, capi armaioli dell'esercito. — Arma del genio. — Personale degli ufficiali ed impiegati. — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio. — Personale degli ufficiali delle fortezze.
	Divisione materiale d'artiglieria.	Artiglierie, polveri, carreggio e bardature. — Armi portatili, loro munizionamento e buffetterie. — Contabilità, contratti, contenzioso.
	Divisione materiale del genio.	Servizio tecnico dell'arma del genio. — Servizio degl'immobili e contenzioso. — Contabilità e contratti.
Direzione generale dei servizi amministrativi.	Gabinetto del direttore generale.	Personale e ordine interno della direzione generale. — Affari riservati e comuni a più divisioni e quelli che il direttore generale riserva a sè. — Ufficio centrale di statistica. — Regolamento ferroviario.
	Divisione sussistenze.	Servizio ad economia. — Approvvigionamenti per riserva. — Servizi ad impresa e contratti. — Bilanci, conti correnti e mandati.
	Divisione vestiario ed equipaggiamento.	Divise, dotazioni, magazzini centrali, opificio di arredi militari. — Servizio ad economia. — Appalti e contratti, mandati, bilancio del servizio, del vestiario ed equipaggiamento.
	Divisione contabilità corpi.	Contabilità tra corpi e Stato. — Contabilità interne dei corpi. — Rimborsi, spese per conto di altri Ministeri. — Acconti di pensione ai giubilati. — Affari diversi.

Rami di servizio	Uffici e divisioni	ATTRIBUZIONI
Segue Direzione generale dei servizi amministrativi.	Divisione casermaggio e trasporti.	Casermaggio, mobilio degli uffici. — Alloggi e mobilio delle autorità militari. — Trasporti per ferrovia, per mare e ad impresa. — Somministrazioni dei comuni. — Contabilità arretrate.
	Divisione personali amministrativi e contabili.	Corpo di commissariato militare. — Scrivani locali. — Corpo degli ufficiali contabili. — Impiegati civili contabili.
	Ragioneria corpi.	Contabilità e bilancio delle spese relative ai servizi amministrativi.
Direzione generale delle leve e truppa.	Divisione truppa.	Conserva le attuali attribuzioni, disimpegnando inoltre il servizio dei reparti d'istruzione.

N. **48.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. **112**). — **Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1875)**. — 10 giugno.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
8ª	307	Barbazzali	N.	0 75	Aggiunta
»	308	Brache compiute per finimenti da vettura per posta	»	10 00	»
»	309	Brache per finimenti da vettura per posta	»	4 00	»
»	310	Briglie per finimenti da vettura per posta	»	20 20	»
»	261bis	Coregge d'unione di brache coi porta-stanghe	»	1 00	»
»	262bis	Corpi di sellino a basto	»	10 80	»
»	263bis	Finimenti da vettura per posta . . .	»	76 20	»
»	264bis	Freni (Strik)	»	3 00	»
»	265bis	Groppiere per finimenti da vettura per posta	»	4 00	»
»	266bis	Inchiappature	»	0 50	»
»	267bis	Morsi per finimenti da vettura per posta.	»	4 25	»
»	268bis	Petti per finimenti da vettura per posta.	»	11 00	»
»	269bis	Porta-stanghe per finimenti da vettura per posta	»	7 00	»
»	270bis	Posole per finimenti da vettura per posta	»	2 00	»
»	271bis	Redini per finimenti da vettura per posta (paio)	»	7 50	»
»	272bis	Reggi-braca per finimenti da vettura per posta	»	1 00	»
»	273bis	Reggi-petto per finimenti da vettura per posta	»	2 50	»
»	274bis	Riscontri reggi-petto	»	1 20	»
»	275bis	Sellini a basto	»	15 00	»
»	276bis	Soprane per finimenti da vettura per posta	»	1 00	»
»	277bis	Sottopancia da sellino a basto . . .	»	3 00	»
»	278bis	Testiere di briglia per finimenti da vettura per posta	»	4 70	»
»	279bis	Tirelle con catena per finimenti da vettura per posta	»	1 25	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
		MODELLO REGOLAMENTARE. **Per cavallo da ufficiale medico, veterinario, commissario e contabile.**			
8ª	338	Barbazzali	N.	1 00	Aggiunta
»	339	Bardature ordinarie compiute per cavallo da ufficiale commissario e contabile	»	97 50	»
»	340	Bardature ordinarie compiute per cavallo da ufficiale medico e veterinario.	»	97 50	»
»	341	Briglie per bardatura ordinaria . . .	»	25 50	»
»	342	Cinghie di tessuto	»	2 50	»
»	343	Copertine sotto-sella	»	15 00	»
»	344	Corpi di sella (all'inglese)	»	43 00	»
»	345	Filetti da briglia	»	3 00	»
»	346	Groppiere da sella	»	2 50	»
»	347	Gualdrappe di panno	»	45 00	»
»	348	Morsi	»	8 00	»
»	349	Pettorali	»	8 00	»
»	350	Redini da filetto per bardatura ordinaria (paio)	»	2 50	»
»	338bis	Redini da filetto per grande bardatura (paio)	»	3 50	»
»	339bis	Redini da morso per bardatura ordinaria (paio)	»	2 50	»
»	340bis	Redini da morso per grande bardatura (paio)	»	3 50	»
»	341bis	Selle (all'inglese)	»	57 00	»
»	342bis	Staffe	»	1 25	»
»	343bis	Staffili	»	2 00	»
»	344bis	Tasche da sella ricoperte di pelo di foca	»	12 00	»
»	345bis	Testiere di briglia per bardatura ordinaria	»	6 50	»
»	346bis	Testiere di briglia per grande bardatura	»	15 00	»
»	347bis	Testiere di filetto per bardatura ordinaria	»	2 00	»
»	348bis	Testiere di filetto per grande bardatura.	»	4 00	»

Avvertenze

N° d'ordine categorico	DETTAGLIO DEGLI OGGETTI E COMPOSIZIONI VARIE
	8ª CATEGORIA
308	Braca compiuta per finimenti da vettura per posta: 1 Braca per finimenti da vettura per posta, 2 Coregge d'unione di brache coi porta-stanghe, 4 Inchiappature, 1 Reggi-braca per finimenti da vettura per posta, 1 Soprana per finimenti da vettura per posta.
310	Briglia per finimenti da vettura per posta: 1 Barbazzale, 1 Freno (Strik), 1 Morso per finimenti da vettura per posta, 1 Redini per finimenti da vettura per posta (paio), 1 Testiera di briglia per finimenti da vettura per posta.
263bis	Finimento da vettura per posta: 1 Braca compiuta per finimenti da vettura per posta, 1 Briglia per finimenti da vettura per posta, 1 Groppiera per finimenti da vettura per posta, 1 Petto per finimento da vettura per posta, 1 Porta-stanghe per finimenti da vettura per posta, 2 Posole per finimenti da vettura per posta, 1 Reggi-petto per finimenti da vettura per posta, 1 Sellino a basto, 2 Tirelle con catena per finimenti da vettura per posta.
275bis	Sellino a basto: 1 Corpo di sellino a basto, 1 Riscontro reggi-petto, 1 Sottopancia da sellino a basto.
340	Bardatura ordinaria compiuta per cavallo da ufficiale medico e veterinario (1): 1 Briglia per bardatura ordinaria, 1 Copertina sotto-sella, 1 Sella (all'inglese).

(1) La bardatura per cavallo da ufficiale commissario e contabile si compone delle stesse parti di quella per cavallo da ufficiale medico e veterinario; differisce solo per avere le fibbie della briglia e gli ornamenti di metallo giallo invece di bianco.

N° d'ordine categorico	DETTAGLIO DEGLI OGGETTI E COMPOSIZIONI VARIE
	Segue 8ª CATEGORIA
341	Briglia per bardatura ordinaria: 1 Barbazzale, 1 Filetto da briglia, 1 Morso, 1 Redini da filetto per bardatura ordinaria (paio), 1 Redini da morso per bardatura ordinaria (paio), 1 Testiera di briglia per bardatura ordinaria, 1 Testiera di filetto per bardatura ordinaria.
341*bis*	Sella (all'inglese): 3 Cinghie di tessuto, 1 Corpo di sella (all'inglese), 2 Staffe, 2 Staffili.

Il Ministro — BRUZZO.

N. **50**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 36). — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. (Nota N. 14). — **Formazione dei distretti militari di Vercelli, Monza, Belluno e Taranto**. — 13 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno del 22 marzo 1877;

Visto il R. Decreto del 17 maggio 1877 che stabilisce una circoscrizione militare territoriale provvisoria;

Visto il R. Decreto del 6 dicembre 1877, che modifica la circoscrizione militare territoriale provvisoria;

Visto il R. Decreto del 30 dicembre 1877 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Col 1° luglio 1878 saranno formati i seguenti distretti militari stabiliti dalla legge succitata:

Distretto militare di Vercelli (75);
» » di Monza (76);
» » di Belluno (77);
» » di Taranto (78).

Art. 2. I distretti di cui all'articolo precedente avranno la formazione fissata pei distretti di 2ª classe dalla tabella N. 20 annessa al R. Decreto del 30 dicembre 1877 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Art. 3. Con la stessa data del 1° luglio 1878 i nuovi distretti passeranno e rimarranno a far parte dei corpi d'armata e delle divisioni militari a seconda di quanto prescrive la legge del 22 marzo 1877 sulla circoscrizione militare territoriale.

Art. 4. La circoscrizione militare territoriale provvisoria, stabilita dai Regi Decreti del 17 maggio 1877 e del 6 dicembre 1877, viene modificata in relazione della formazione dei nuovi distretti di cui all'articolo 1°.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1878.

UMBERTO. BRUZZO.

N. **51**. — DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. (Nota N. 10) — **Periodo di tempo nel quale i maggiori nuovi promossi nelle armi di linea dai capitani di stato maggiore non devono essere nominati relatori**. — 13 giugno.

Affinchè i capitani di stato maggiore promossi maggiori nell'arma di fanteria abbiano mezzo di esercitarsi subito nel comando delle truppe, è necessario ch'essi non siano, almeno per un certo periodo di tempo, destinati alla carica di relatore.

Questo Ministero pertanto determina che i maggiori di nuova nomina provenienti dai capitani di stato maggiore, nei primi 48 mesi che prestano servizio in un reggimento dell'arma di fanteria abbiano il comando di un battaglione e solo dopo trascorso tale spazio di tempo in quel comando possano essere, per loro turno, nominati relatori.

Il Ministro — BRUZZO.

N. **52**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 170). — **Copertura di tela bianca per cappello da bersagliere**. — 13 giugno.

Il Ministero determina che la copertura di tela bianca pei cappelli da bersaglieri, adottata con la Nota N. 81 in data 30 maggio 1863, venga usata senza coprinuca indistintamente da tutti i reggimenti dell'arma, qualunque sia la località in cui tengono stanza.

L'opificio arredi militari è in conseguenza incaricato di spedire il nuovo campione di copertura.

Il conto di costruzione di tale oggetto è il seguente:

Tela di cotone bianca (*domestich*) alta metri 0,72, met. 0,44 a L. 0,70	L. 0,308
Cordoncino e nastro	0,070
Fattura.	» 0,192
Prezzo di conteggio . . .	L. 0,570

Al N. 66 della 1ª categoria del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sarà eseguita la opportuna variante nel prezzo.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **53**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 171). — **Giubba di uniforme ordinaria per gli ufficiali generali**. — 13 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvata l'annessa Istruzione per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, la quale modifica l'Istruzione sulla divisa degli ufficiali generali approvata con i RR. Decreti in data 15 ottobre 1871 e 27 maggio 1877.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1878.

UMBERTO.

Bruzzo.

ISTRUZIONE

per l'eseguimento del precedente R. Decreto.

Modificazione all'Istruzione
sulla divisa degli ufficiali generali.

1° È adottata una giubba per l'uniforme ordinaria degli ufficiali generali.

2° Detta giubba è identica a quella per la grande uniforme, tranne che il bavero e le finte tasche sono senza ricamo in argento; le controspalline sono quelle che, secondo il prescritto dall'Istruzione in data 27 maggio 1877, dovevano essere portate nell'uniforme ordinaria ed in quella di marcia.

3° Gli ufficiali generali fanno uso della giubba di uniforme ordinaria in tutte le circostanze per le quali non è prescritta la grande uniforme.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 17. Pubblicato il 22 giugno 1878. **Parte 1.**

GIUGNO 16 — Memorie storiche dei corpi, *pag.* 267.

» 17 — Norme circa la trasmissione delle domande dei sottufficiali congedati dell'esercito permanente per la nomina ad ufficiali di complemento, *pag.* 267.

» 18 — Distanze in chilometri da stazione a stazione delle linee *Messina-Siracusa-Catania-Licata* e *Palermo-Porto Empedocle* (rete Calabro-Sicula), *pag.* 269.

» 19 — Tariffa per gli arcioni mod. 1875, *pag.* 271.

Atto N. **54.** — MATRICOLA. (Nota N. 30). **Memorie storiche dei corpi.** — 16 giugno.

Nel compilare le memorie storiche prescritte dal § 11 della *Istruzione per le matricole dell'esercito* in data 6 giugno 1877, alcuni corpi hanno fatto cenno delle rassegne annuali ed altri no. Siccome realmente i moduli prescritti per dette memorie possono a tale riguardo lasciar luogo a dubbio, questo Ministero, allo scopo di ottenere uniformità nella compilazione delle memorie stesse, crede opportuno di stabilire che sotto l'indicazione di *ispezioni*, accennata in alcuni dei moduli oradetti, debbano pure intendersi comprese le rassegne annuali.

Il Ministro — BRUZZO.

N. **55** — UFFICIALI DI COMPLEMENTO. (Nota N. 17). — **Norme circa la trasmissione delle domande dei sottufficiali congedati dell'esercito permanente per la nomina ad ufficiali di complemento.** — 17 giugno.

Allo scopo di raccogliere in un solo *Atto* e di fissare in modo stabile le norme che regolano la trasmissione delle domande dei sottufficiali congedati per la nomina ad ufficiale di complemento, questo Ministero ha determinato quanto in appresso:

1° Per effetto del disposto della lettera *c*, dell'articolo 65 della legge sull'ordinamento dell'esercito delli 30 settembre 1873, i sottufficiali congedati dopo compiuti undici anni e sei mesi

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 16, pag. 260. *Atto* N. 48, Pubblicazioni ecc.; *leggasi*: *Atto* N. 49, Pubblicazioni ecc.

di servizio effettivo, e che non hanno oltrepassato il 45° anno di età, possono essere nominati sottotenenti di complemento.

2° La domanda per tale nomina deve essere fatta dagli interessati dopo aver fissato stabile domicilio in un comune, ed avere dimorato in questo per un tempo non minore di 3 mesi.

3. La domanda, redatta su carta da bollo di lire una, deve essere presentata personalmente dai titolari ai comandanti del distretto militare nel cui territorio dimorano.

4° Oltre al cognome, nome e grado, nella domanda devesi ancora indicare il corpo al quale i postulanti appartenevano e il loro domicilio.

5° Alla domanda deve essere unito il foglio di congedo (1). Quando da questo documento non risulti la dichiarazione di buona condotta tenuta dal richiedente durante il tempo di suo servizio, il comandante del distretto chiederà informazioni al comando del corpo al quale quegli apparteneva, per stabilire se sia o no il caso di prendere in considerazione la domanda.

6° I ricorrenti devono inoltre porre a corredo della domanda il certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione sono nati, ed un certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, o dei comuni, in cui hanno dimorato durante l'ultimo anno.

7°. Gli ufficiali superiori del distretto, costituiti in commissione, devono, se è possibile, nel giorno stesso in cui sono presentate le domande, giudicare della idoneità fisica ed intellettuale dei richiedenti all'esercizio del grado di sottotenente.

8° La commissione predetta deve quindi assumere informazioni sulla moralità ed onoratezza dei richiedenti, ed accertarsi che la loro posizione sociale sia compatibile colla qualità di ufficiale.

9° La commissione, dopo esaminate le domande e i documenti annessi, con processo verbale motivato, dà il suo parere intorno a ciascuna di esse.

10° Il comandante del distretto trasmette poscia al Ministero della guerra (Direzione generale di fanteria e cavalleria) tutta lo pratica, unendovi copia del foglio matricolare e caratteristico, mod. N. 9, del ricorrente.

11°. Pubblicata nel bollettino la nomina d'un sottufficiale

---

(1) I sottufficiali congedati prima del 1° ottobre 1875 debbono ancora unire la dichiarazione di buona condotta mod. N. 61bis, ora abolito.

a sottotenente di complemento, il comandante del distretto, che diede corso alla domanda, ne dà avviso all'interessato, e lo invita a far noto il suo domicilio al comandante del corpo o del distretto, al quale venne assegnato, per gli effetti dell'*Atto* N. 235 delli 5 dicembre 1873.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **56**. — FERROVIE. (Nota N. 85). — **Distanze in chilometri da stazione a stazione delle linee *Messina-Siracusa-Catania-Licata* e *Palermo-Porto Empedocle* (rete Calabro-Sicule)**. — 18 giugno.

Si prevengono le autorità militari che stante talune rettifiche fatte nelle distanze chilometriche da stazione a stazione sulle linee *Messina-Siracusa-Catania-Licata* e *Palermo-Porto Empedocle* — della rete Calabro-Sicule — fa mestieri sostituire alle tabelle contenute nel prontuario militare a pagine 166 e e 167 le qui appresso segnate.

TABELLA B

DISTANZE IN CHILOMETRI DA STAZIONE A STAZIONE

Linea PALERMO-GIRGENTI-PORTO EMPEDOCLE

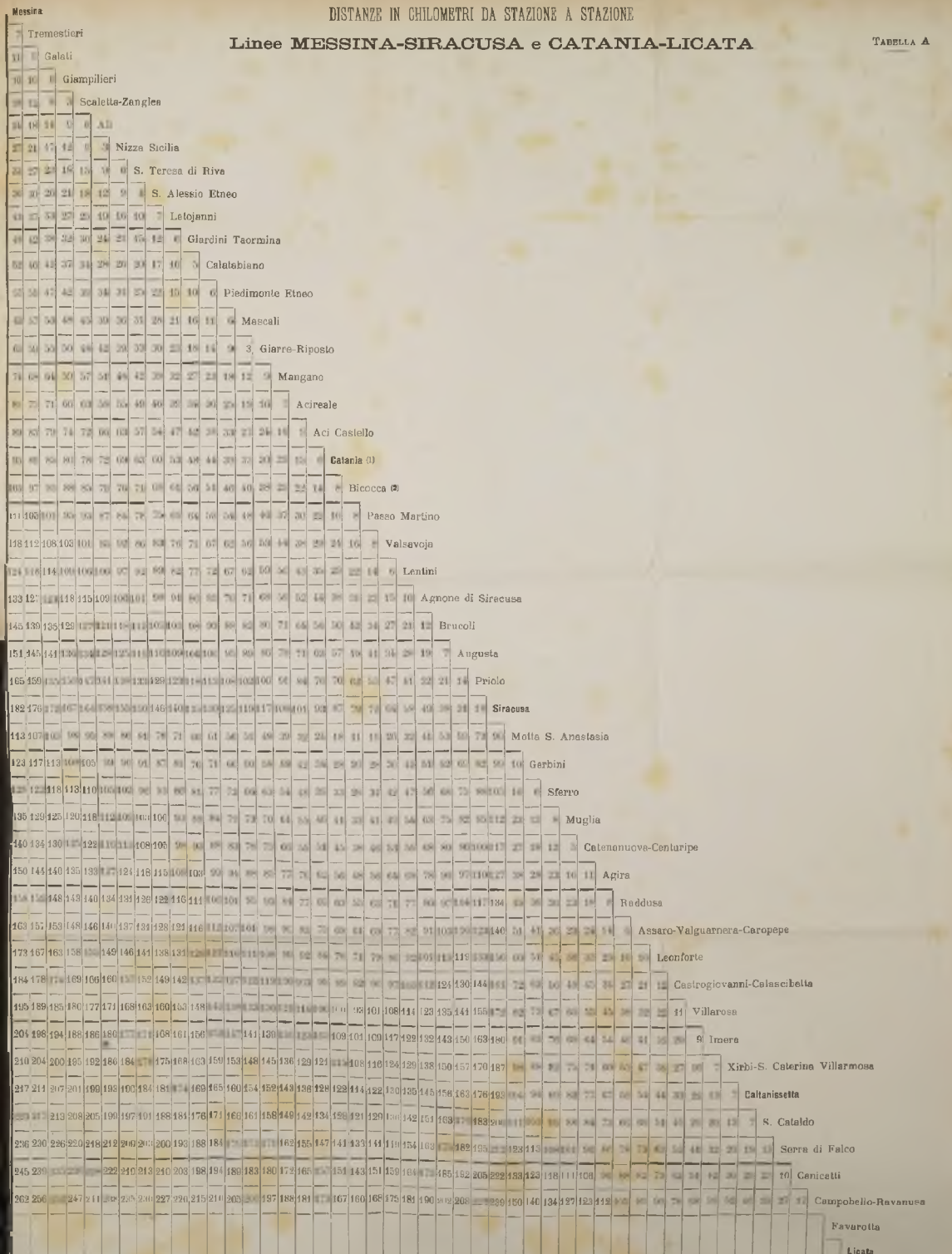
Palermo																						
8	Ficarazzelli																					
10	2	Ficarazzi																				
13	5	4	Bagheria																			
16	8	6	8	S. Flavia																		
18	11	9	6	3	Casteldaccia																	
21	13	11	8	5	3	Altavilla Milicia																
27	19	18	14	12	9	7	S. Nicola															
31	24	22	19	16	14	11	5	Trabia														
37	29	27	24	21	19	17	10	6	**Termini Imerese**													
45	37	36	32	30	27	25	19	14	9	Cerda												
51	43	42	38	36	33	31	25	20	15	6	Sciara											
61	53	51	48	45	43	41	34	30	25	16	10	Montemaggiore Belsito										
69	61	60	57	54	51	49	43	38	33	25	19	9	Roccapalumba									
77	69	68	64	62	59	57	51	46	41	33	27	17	8	Lercara								
85	77	75	72	69	67	65	58	54	49	40	34	25	16	8	Castronovo di Sicilia							
89	81	80	76	74	71	69	62	58	53	44	38	29	20	12	5	Cammarata						
100	92	90	87	84	82	80	73	69	64	55	49	39	31	23	15	11	Acquaviva-Platani					
105	97	95	92	89	87	84	78	74	68	60	54	44	36	28	20	16	5	Sutera				
107	99	98	94	92	89	87	81	76	71	62	56	47	38	30	23	19	8	3	Campofranco			
119	111	109	106	103	101	99	92	88	83	74	68	59	50	42	35	30	20	15	12	Comitini		
125	117	116	112	110	107	105	98	94	89	80	74	65	56	48	41	36	26	21	18	7	Caldare (1)	
135	127	125	122	119	117	115	108	104	99	90	84	74	66	58	50	46	36	31	28	16	10	**Girgenti**
144	136	135	131	129	126	124	117	113	108	99	93	84	75	67	60	55	45	40	37	26	20	10	Porto Empedocle

(1) Diramazione per Catania.

DISTANZE IN CHILOMETRI DA STAZIONE A STAZIONE

Linee MESSINA-SIRACUSA e CATANIA-LICATA

TABELLA A



(1) Diramazione per la linea Catania-Licata per le provenienze di Messina e stazioni intermedie o viceversa. (2) Diramazione per la linea Catania-Licata per le provenienze di Siracusa e stazioni intermedie o viceversa

N. **57**. — ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE. (Nota N. 40). **Tariffa per gli arcioni mod. 1875**. — 19 giugno.

Questo Ministero determina che dall'opificio di arredi militari sieno messi in distribuzione, dietro richiesta, ai corpi di cavalleria, gli arcioni mod. 1875 e le parti d'arcione ultimate, occorrenti per i ricambi e per le riparazioni alle bardature in caricamento ai detti corpi, i quali nel darsene addebito si atterranno ai prezzi indicati nella seguente Tariffa.

N° d'ordine	DESIGNAZIONE DELLE PARTI	Prezzo L.	Prezzo C.	*Annotazioni*
1	Un arcione ferrato con seggio mod. 1875.	14	00	Qualunque sia la taglia.
2	Un arcione ferrato senza seggio mod. 1875.	9	40	
3	Un arco anteriore dell'arcione mod. 1875.	1	65	
4	Un arco posteriore dell'arcione mod. 1875.	1	80	
5	Una banda dell'arcione mod. 1875. . .	1	65	Tanto di destra quanto di sinistra.
6	Una campanella quadra porta staffili . .	0	10	
7	Una chiavarda	0	40	Tanto per l'arco anteriore quanto per il posteriore.
8	Un seggio con allacciature, piastrine e due viti	4	30	

Nelle richieste di prelevamento che i corpi di cavalleria rivolgeranno direttamente all'opificio di arredi militari si dovrà indicare: per gli archi e per l'intero arcione *la specie della taglia;* per le bande *se di destra o di sinistra*, e per le chiavarde *se anteriori o posteriori.*

Il prelevamento avrà luogo presso il detto opificio con le stesse norme in vigore per il prelevamento delle parti d'armi.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 18. Pubblicato il 28 giugno 1878. Parte 1.

GIUGNO 6 — Pubblicazione del Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato n. 12), *pag.* 273.

» 6 — Competenze spettanti ai guarda-parchi del materiale pei trasporti militari lagunari, *pag.* 274.

» 24 — Trasferimento della stazione di Sant'Antonio d'Anniata a Torre dei Picenardi, *pag.* 274.

» 25 — Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito, *pag.* 274.

» 26 — Tabelle di reclutamento dei vari corpi dell'esercito, *pag.* 275.

Atto N. 5*. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 85). — **Pubblicazione del Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato n. 12).** — 6 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento dell'esercito 30 settembre 1873;

Visto il Regio Decreto 1° dicembre 1872 col quale fu approvato il Regolamento di disciplina per l'esercito;

Visto il Regio Decreto 5 maggio 1869 col quale il Ministro della guerra fu incaricato di modificare il Regolamento speciale per le compagnie di disciplina;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato N. 12 al Regolamento di disciplina militare), firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2. L'annesso Regolamento avrà esecuzione dal 1° luglio del corrente anno e da quel giorno si intenderanno abrogati il Regolamento, approvato con Regio Decreto 11 settembre 1853 pel governo e per la disciplina della reclusione militare, ed il Regolamento per le compagnie di disciplina, approvato con Regio Decreto 22 marzo 1868, e tutte le altre disposizioni contrarie all'unito Regolamento.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, il 6 giugno 1878.

UMBERTO.

Bruzzo.

N. **59.** — STIPENDI NELL'ESERCITO. (Nota N. 33). — **Competenze spettanti ai guarda-parchi del materiale pei trasporti militari lagunari.** — 6 giugno.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 3° del Regio Decreto 7 marzo 1875 relativo agli assegnamenti eventuali ed alle indennità varie nell'esercito; considerando che nel quadro C, annesso al detto Regio Decreto, non è previsto il servizio speciale di sorvegliante del materiale dei trasporti militari lagunari;

Determina:

Articolo unico. I militari incaricati della sorveglianza e custodia del materiale dei trasporti lagunari sono considerati come addetti allo stesso servizio di cui al comma *a*) N. 13 del quadro C, annesso al Regio Decreto 7 marzo 1875, e conseguentemente è loro assegnata, durante tale incarico, la competenza corrispondente stabilita al comma *a*) del detto N. 13.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1878.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **60.** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 34). — **Trasferimento della stazione di Sant'Antonio d'Anniata a Torre dei Picenardi.** — 24 giugno.

La stazione dei carabinieri reali di Sant'Antonio d'Anniata (legione Piacenza, circondario di Cremona) è trasferita a Torre dei Picenardi (legione Piacenza, circondario di Cremona).

Il Ministro — Bruzzo.

N. **61.** — RECLUTAMENTO. (Nota N. 80). — **Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito.** — 25 giugno.

Questo Ministero ha compilato una Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito, da aver vigore anch'essa col 1° luglio prossimo venturo.

Questa Istruzione è stata pubblicata dalla tipografia degli stabilimenti militari di pena.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà procurarsene una copia sulle spese di cancelleria.

I corpi ne acquisteranno, con spesa a carico della massa generale uomini, altrettante copie quanti sono gli uffici e le maggiorità rispettivamente dipendenti.

Il prezzo per ciascuna copia è di centesimi trenta.

Le richieste di dette Istruzioni saranno dirette al comando degli stabilimenti militari di pena in Roma.

In quelle dei corpi si comprenderanno anche le copie che gli ufficiali desiderassero di acquistare per proprio uso ed a proprie spese.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **62**. — RECLUTAMENTO. (Nota 11). — **Tabelle di reclutamento dei vari corpi dell'esercito**. — 26 giugno.

La legge del 22 marzo 1877 che fissando la nuova circoscrizione militare territoriale del Regno aumentò il numero dei distretti militari, ha reso necessario di stabilire altre tabelle di reclutamento pei vari corpi dell'esercito, in sostituzione di quelle adottate con l'*Atto* N. 237 del 12 dicembre 1875, ed il Ministero le pubblica qui appresso, onde i comandanti di distretto e tutte le altre autorità militari cui spetta abbiano da ora in poi ad attenervisi strettamente sia nell'assegnazione degli inscritti, sia nel disporre quei passaggi di corpo dai regolamenti previsti.

In queste tabelle si considerano come già costituiti tutti i distretti compresi nella legge suddetta, ma sino a che non lo saranno tutti effettivamente, i distretti militari che hanno sotto la loro dipendenza circondari che dovranno in seguito passare a far parte dei distretti di nuova formazione, assegneranno gli uomini appartenenti a tali circondari, in parti eguali, a quei reggimenti che si dovranno reclutare nel nuovo distretto e non più a quelli reclutati dal distretto a cui i circondari stessi dovranno cessare d'appartenere.

Il Ministero nel fissare le nuove tabelle ha tenuto conto di quelle sinora in vigore per quanto riflette i distretti di reclutamento, di ciascun reggimento, salvo rare eccezioni per qualche reggimento di fanteria di linea in cui fu necessità variare uno o al più due dei cinque distretti da cui prima si reclutava.

Nel tempo stesso si è ridotto il numero dei reggimenti cui

ciascun distretto somministrava reclute, di guisa che d'ora innanzi, fatta eccezione del distretto di Napoli, ciascun distretto somministrerà reclute a non più di 6 reggimenti di fanteria di linea, a 2 di cavalleria, ad un solo di granatieri, bersaglieri, artiglieria da campagna ed artiglieria da fortezza.

I distretti della Sardegna continuano ad essere di complemento, sicchè somministreranno uomini a quei corpi dell'esercito ed in quella proporzione che il Ministero annualmente indicherà.

Gli squadroni palafrenieri, le compagnie da costa ed operai d'artiglieria e le sezioni panattieri non hanno determinati distretti di reclutamento.

Il Ministero si riserva di pubblicare la tabella di reclutamento delle compagnie alpine.

In quanto al personale permanente dei battaglioni d'istruzione e della scuola normale di fanteria il Ministero provvederà con disposizioni speciali, essendo sua intenzione di modificare il sistema di assegnazione di tale personale.

Il Ministro — Bruzzo.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti di fanteria di linea.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1. fanteria	Alessandria — Bergamo — Napoli — Palermo — Siena.
2. id.	Alessandria — Avellino — Spoleto — Trapani — Verona.
3. id.	Livorno — Milano — Napoli — Padova — Reggio Cal.
4. id.	Avellino — Bergamo — Bologna — Genova — Palermo.
5. id.	Avellino — Genova — Macerata — Palermo — Parma.
6. id.	Avellino — Genova — Lecce — Parma — Siena.
7. id.	Alessandria — Livorno — Napoli — Palermo — Venezia.
8. id.	Alessandria — Catanzaro — Napoli — Pesaro — Udine.
9. id.	Macerata — Modena — Palermo — Pinerolo — Salerno.
10. id.	Ancona — Bergamo — Foggia — Novara — Palermo.
11. id.	Bari — Brescia — Ivrea — Roma — Salerno.
12. id.	Campobasso — Cremona — Cuneo — Siena — Taranto.
13. id.	Alessandria — Napoli — Padova — Roma — Trapani.
14. id.	Caltanissetta — Casale — Caserta — Firenze — Piacenza.
15. id.	Pavia — Perugia — Reggio Calabria — Spezia — Teramo.
16. id.	Bari — Perugia — Piacenza — Rossano — Torino.
17. id.	Bari — Benevento — Genova — Milano — Ravenna.
18. id.	Barletta — Milano — Parma — Ravenna — Teramo.
19. id.	Ancona — Benevento — Catanzaro — Pavia — Torino.
20. id.	Avellino — Brescia — Catanzaro — Cuneo — Pesaro.
21. id.	Bari — Campobasso — Cuneo — Livorno — Padova.
22. id.	Bergamo — Cuneo — Livorno — Taranto — Trapani.
23. id.	Caltanissetta — Firenze — Salerno — Torino — Verona.
24. id.	Campobasso — Casale — Messina — Roma — Verona.
25. id.	Avellino — Bari — Casale — Firenze — Piacenza.
26. id.	Brescia — Campobasso — Messina — Novara — Roma.
27. id.	Caserta — Livorno — Messina — Mondovì — Verona.
28. id.	Brescia — Como — Lucca — Messina — Salerno.
29. id.	Cremona — Mondovì — Perugia — Potenza — Siracusa.
30. id.	Campagna — Cefalù — Ivrea — Macerata — Parma.
31. id.	Chieti — Cremona — Messina — Mondovì — Roma.
32. id.	Caltanissetta — Ivrea — Napoli — Reggio Emilia — Spoleto.
33. id.	Campobasso — Catanzaro — Orvieto — Spezia — Venezia.
34. id.	Bologna — Caltanissetta — Campagna — Modena — Savona.
35. id.	Lecce — Lucca — Napoli — Padova — Spezia.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
36. fanteria	Aquila — Cefalù — Macerata — Novara — Reggio Emilia.
37. id.	Girgenti — Lodi — Napoli — Ravenna — Venezia.
38. id.	Firenze — Foggia — Lecce — Modena — Novara.
39. id.	Como — Cosenza — Frosinone — Girgenti — Rovigo.
40. id.	Aquila — Arezzo — Brescia — Girgenti — Voghera.
41. id.	Campagna — Como — Girgenti — Orvieto — Rovigo.
42. id.	Bergamo — Campagna — Rossano — Spoleto — Voghera.
43. id.	Catania — Firenze — Modena — Monza — Taranto.
44. id.	Chieti — Como — Cosenza — Firenze — Treviso.
45. id.	Casoria — Catania — Lodi — Pistoia — Udine.
46. id.	Catania — Cremona — Spezia — Teramo — Varese.
47. id.	Lecce — Pistoia — Potenza — Savona — Verona.
48. id.	Casale — Foggia — Lecce — Pistoia — Rovigo.
49. id.	Chieti — Cosenza — Forlì — Monza — Treviso.
50. id.	Ancona — Lecce — Monza — Potenza — Udine.
51. id.	Caserta — Catania. — Frosinone — Novara — Venezia.
52. id.	Bologna — Caserta — Catania — Lecco — Mantova.
53. id.	Caserta — Cosenza — Frosinone — Milano — Reggio Emilia.
54. id.	Benevento — Cosenza — Perugia — Spezia — Varese.
55. id.	Casoria — Catania — Frosinone — Treviso — Voghera.
56. id.	Ascoli — Bologna — Catanzaro — Torino — Udine.
57. id.	Aquila — Bologna — Taranto — Monza — Voghera.
58. id.	Arezzo — Barletta — Milano — Reggio Calabria — Udine.
59. id.	Cefalù — Chieti — Forlì — Pinerolo — Treviso.
60. id.	Barletta — Campobasso — Forlì — Mantova — Torino.
61. id.	Catanzaro — Orvieto — Potenza — Treviso — Varese.
62. id.	Barletta — Lodi — Orvieto — Pavia — Siracusa.
63. id.	Aquila — Forlì — Genova — Piacenza — Siracusa.
64. id.	Chieti — Ferrara — Lecco — Pavia — Siracusa.
65. id.	Bari — Benevento — Roma — Varese — Vicenza.
66. id.	Foggia — Forlì — Lodi — Savona — Siracusa.
67. id.	Arezzo — Ascoli — Messina — Mondovì — Voghera.
68. id.	Arezzo — Foggia — Mantova — Taranto — Vercelli.
69. id.	Ferrara — Gaeta — Mantova — Rossano — Vercelli.
70. id.	Barletta — Ferrara — Padova — Vercelli — Reggio Calabria.
71. id.	Ascoli — Lucca — Milano — Rossano — Vicenza.
72. id.	Ancona — Pavia — Potenza — Reggio Calabria — Vicenza.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
73. fanteria	Belluno — Casale — Casoria — Lucca — Reggio Calabria.
74. id.	Campagna — Frosinone — Siracusa — Varese — Voghera.
75. id.	Lucca — Gaeta — Torino — Trapani — Vicenza.
76. id.	Cefalù — Ferrara — Siena — Teramo — Vercelli.
77. id.	Aquila — Casoria — Pesaro - Reggio Emilia — Varese.
78. id.	Casoria — Frosinone — Girgenti — Piacenza — Ravenna.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti granatieri.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1. regg.	Alessandria — Ancona — Arezzo — Avellino — Bari — Barletta — Belluno — Benevento — Bergamo — Bologna — Campobasso — Casale — Catania — Chieti — Cosenza — Cremona — Ferrara — Foggia — Genova — Lecce — Lodi — Lucca — Macerata — Mantova — Milano — Monza — Orvieto — Parma — Perugia — Pesaro — Potenza — Reggio-Calabria — Reggio-Emilia — Roma — Savona — Siena — Siracusa — Spezia — Spoleto — Taranto — Trapani — Treviso — Udine — Venezia.
2. regg.	Aquila — Ascoli — Brescia — Caltanissetta — Campagna — Caserta — Casoria — Catanzaro — Cefalù — Como — Cuneo — Firenze — Forlì — Frosinone — Gaeta — Girgenti — Ivrea — Lecco — Livorno — Messina — Modena — Mondovì — Napoli — Novara — Padova — Palermo — Pavia — Piacenza — Pinerolo — Pistoia — Ravenna — Rossano — Rovigo — Salerno — Teramo — Torino — Varese — Vercelli — Verona — Vicenza — Voghera.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti bersaglieri.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1. regg.	Arezzo — Caserta — Cuneo — Frosinone — Livorno Mondovì — Padova — Piacenza — Rovigo.
2. id.	Como — Gaeta — Lecco — Napoli — Pavia — Perugia — Spoleto — Trapani — Varese.
3. id.	Alessandria — Belluno — Benevento — Casale — Chieti — Siracusa — Treviso — Voghera.
4. id.	Bergamo — Bologna — Campobasso — Cosenza — Ferrara — Foggia — Pinerolo — Rossano.
5. id.	Ancona — Caserta — Girgenti — Lecce — Milano — Taranto — Venezia.
6. id.	Ascoli — Catania — Firenze — Forlì — Ivrea — Reggio-Calabria — Teramo — Torino — Udine.
7. id.	Bari — Barletta — Cremona — Lodi — Macerata — Mantova — Pesaro — Potenza.
8. id.	Brescia — Caltanissetta — Cefalù — Lucca — Novara — Palermo — Ravenna — Spezia — Vercelli.
9. id.	Aquila — Avellino — Genova — Messina — Parma — Pistoia — Reggio-Emilia — Savona — Siena.
10. id.	Campagna — Catanzaro — Modena — Monza — Orvieto — Roma — Salerno — Verona — Vicenza.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti di cavalleria.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
Nizza (1°).	Arezzo — Caserta — Padova — Pavia — Piacenza — Reggio Calabria — Rovigo — Torino — Voghera.
Piem. Reale (2°).	Como — Gaeta — Lecco — Lucca — Napoli — Perugia — Spoleto — Trapani — Varese.
Savoia (3°).	Alessandria — Belluno — Benevento — Casale — Chieti — Roma — Siracusa — Treviso.

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
Genova (4°).	Bergamo — Bologna — Campobasso — Cosenza — Ferrara — Foggia — Ivrea — Pinerolo.
Novara (5°).	Ancona — Caltanissetta — Casoria — Lecce — Lodi — Milano — Verona — Vicenza.
Aosta (6°).	Ascoli — Catania — Cefalù — Cuneo — Livorno — Mondovì — Teramo — Udine.
Milano (7°).	Bari — Barletta — Cremona — Macerata — Mantova — Pesaro — Potenza — Spezia — Taranto.
Montebello (8°).	Brescia — Frosinone — Girgenti — Modena — Novara — Orvieto — Palermo — Vercelli.
Firenze (9°).	Aquila — Avellino — Firenze — Genova — Messina — Parma — Pistoia — Reggio Emilia — Savona.
Vittorio Emanuele (10°).	Campagna — Catanzaro — Forlì — Monza — Ravenna — Rossano — Salerno — Siena — Venezia.
Foggia (11°).	Arezzo — Caserta — Padova — Pavia — Piacenza — Reggio Calabria — Rovigo — Torino — Voghera.
Saluzzo (12°).	Como — Gaeta — Lecco — Lucca — Napoli — Perugia — Spoleto — Trapani — Varese.
Monferrato (13°).	Alessandria — Belluno — Benevento — Casale — Chieti — Roma — Siracusa — Treviso.
Alessandria (14°).	Bergamo — Bologna — Campobasso — Cosenza — Ferrara — Foggia — Ivrea — Pinerolo.
Lodi (15°).	Ancona — Caltanissetta — Casoria — Lecce — Lodi — Milano — Verona — Vicenza.
Lucca (16°).	Ascoli — Catania — Cefalù — Cuneo — Livorno — Mondovì — Teramo — Udine.
Caserta (17°).	Bari — Barletta — Cremona — Macerata — Mantova — Pesaro — Potenza — Spezia — Taranto.
Piacenza (18°).	Brescia — Frosinone — Girgenti — Modena — Novara — Orvieto — Palermo — Vercelli.
Guide (19°).	Aquila — Avellino — Firenze — Genova — Messina — Parma — Pistoia — Reggio Emilia — Savona.
Roma (20°).	Campagna — Catanzaro — Forlì — Monza — Ravenna — Rossano — Salerno — Siena — Venezia.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti d'artiglieria.*

Reggimenti	Distretti che devono somministrare le reclute
1. regg.	Campagna — Catanzaro — Frosinone — Modena — Monza — Roma — Salerno — Venezia.
2. id.	Caserta — Catania — Cuneo — Gaeta — Mondovì — Padova — Piacenza — Pistoia — Rovigo.
3. id.	Como — Lecco — Napoli — Pavia — Perugia — Spoleto — Trapani — Varese — Voghera.
4. id.	Alessandria — Belluno — Benevento — Casale — Chieti — Forlì — Orvieto — Siracusa — Treviso.
5. id.	Bergamo — Bologna — Campobasso — Cosenza — Ferrara — Foggia — Rossano — Torino.
6. id.	Ancona — Caltanissetta — Casoria — Lecce — Milano — Taranto — Verona — Vicenza.
7. id.	Brescia — Ivrea — Lucca — Palermo — Pinerolo — Ravenna — Reggio-Calabria — Siena.
8. id.	Bari — Barletta — Cremona — Lodi — Macerata — Mantova — Pesaro — Potenza — Savona — Spezia.
9. id.	Ascoli — Cefalù — Girgenti — Livorno — Novara Teramo — Udine — Vercelli.
10. id.	Aquila — Arezzo — Avellino — Firenze — Genova — Messina — Parma — Reggio-Emilia.
11. id.	Bergamo — Bologna — Brescia — Campobasso — Cefalù — Cosenza — Ferrara — Foggia — Forlì Ivrea — Palermo — Pinerolo — Ravenna — Reggio-Calabria — Rossano — Siena — Torino — Verona — Vicenza.
12. id.	Alessandria — Arezzo — Campagna — Casale — Caserta — Casoria — Catanzaro — Chieti — Como — Gaeta — Lecco — Lodi — Modena — Napoli — Orvieto — Pavia — Perugia — Salerno — Siracusa — Spoleto — Trapani — Venezia — Voghera.
13. id.	Ascoli — Bari — Barletta — Belluno — Benevento — Cremona — Frosinone — Genova — Girgenti — Livorno — Lucca — Macerata — Mantova — Novara — Pesaro — Potenza — Roma — Savona — Spezia — Teramo — Treviso — Udine — Vercelli.
14. id.	Ancona — Aquila — Avellino — Caltanissetta — Catania — Cuneo — Firenze — Lecce — Messina — Milano — Mondovì — Monza — Padova — Parma — Piacenza — Pistoia — Reggio-Emilia — Rovigo — Taranto — Varese.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti del genio.*

Compagnie	Distretti che devono somministrare le reclute
1. regg.	Alessandria — Ascoli — Bari — Barletta — Bergamo — Bologna — Brescia — Campagna — Campobasso — Casale — Caserta — Casoria — Catanzaro — Chieti — Como — Cosenza — Cefalù — Ferrara — Forlì — Frosinone — Gaeta — Lecco — Lodi — Milano — Modena — Monza — Napoli — Orvieto — Palermo — Perugia — Ravenna — Reggio-Cal. — Roma — Rossano — Salerno — Siena — Spoleto — Teramo — Trapani — Varese — Verona — Voghera.
2. id.	Ancona — Aquila — Arezzo — Avellino — Belluno — Benevento — Caltanissetta — Catania — Cremona — Cuneo — Firenze — Foggia — Genova — Girgenti — Ivrea — Lecce — Livorno — Lucca — Macerata — Mantova — Messina — Mondovì — Novara — Padova — Parma — Pavia — Pesaro — Piacenza — Pinerolo — Pistoia — Potenza — Reggio-Emilia — Rovigo — Savona — Siracusa — Spezia — Taranto — Torino — Treviso — Udine — Venezia — Vercelli — Vicenza.

DISTRETTI *di reclutamento delle compagnie di sanità.*

Compagnie	Distretti che devono somministrare le reclute
1ª e 2ª comp.	Alessandria — Casale — Cuneo — Ivrea — Mondovì — Pinerolo — Torino — Vercelli.
3ª e 4ª id.	Bergamo — Brescia — Como — Lecco — Milano — Monza — Novara — Varese.
5ª e 6ª id.	Belluno — Mantova — Padova — Rovigo — Treviso — Udine — Venezia — Verona — Vicenza.
7ª e 8ª id.	Cremona — Genova — Lodi — Parma — Pavia — Piacenza — Savona — Spezia — Voghera.
9ª e 10ª id.	Ancona — Ascoli — Bologna — Ferrara — Forlì — Macerata — Modena — Pesaro — Ravenna — Reggio-E.
11ª e 12ª id.	Arezzo — Firenze — Livorno — Lucca — Orvieto — Perugia — Pistoia — Siena — Spoleto.
13ª e 14ª id.	Aquila — Cagliari — Campobasso — Chieti — Foggia Frosinone — Oristano — Roma — Sassari — Teramo.
15ª e 16ª id.	Avellino — Benevento — Campagna — Caserta — Casoria — Gaeta — Napoli — Salerno.
17ª e 18ª id.	Bari — Barletta — Catanzaro — Cosenza — Lecce — Potenza — Reggio-Calabria — Rossano — Taranto.
19ª e 20ª id.	Caltanissetta — Catania — Cefalù — Girgenti — Messina — Palermo — Siracusa — Trapani.

REGGIMENTI *granatieri e fanteria di linea che si reclutano in ciascun distretto.*

DISTRETTI	REGGIMENTI								
Alessandria. . . .	1. G.	1	2	7	8	13	»	»	»
Ancona	1. G.	10	19	50	72	»	»	»	»
Aquila	2. G.	36	40	57	63	77	»	»	»
Arezzo	1. G.	40	58	67	68	»	»	»	»
Ascoli-Piceno . . .	2. G.	56	67	71	»	»	»	»	»
Avellino.	1. G.	2	4	5	6	20	25	»	»
Bari	1. G.	11	16	17	21	25	65	»	»
Barletta.	1. G.	18	58	60	62	70	»	»	»
Belluno	1. G.	73	»	»	»	»	»	»	»
Benevento	1. G.	17	19	54	65	»	»	»	»
Bergamo	1. G.	1	4	10	22	42	»	»	»
Bologna.	1. G.	4	34	52	56	57	»	»	»
Brescia	2. G.	11	20	26	28	40	»	»	»
Caltanissetta . . .	2. G.	14	23	32	34	»	»	»	»
Campagna	2. G.	30	34	41	42	74	»	»	»
Campobasso . . .	1. G.	12	21	24	26	33	60	»	»
Casale	1. G.	14	24	25	48	73	»	»	»
Caserta	2. G.	14	27	51	52	53	»	»	»
Casoria	2. G.	45	55	73	77	78	»	»	»
Catania	1. G.	43	45	46	51	52	55	»	»
Catanzaro	2. G.	8	19	20	33	56	61	»	»
Cefalù	2. G.	30	36	59	76	»	»	»	»
Chieti	1. G.	31	44	49	59	64	»	»	»
Como.	2. G.	28	39	41	44	»	»	»	»
Cosenza	1. G.	39	44	49	53	54	»	»	»
Cremona.	1. G.	12	29	31	46	»	»	»	»
Cuneo	2. G.	12	20	21	22	»	»	»	»
Ferrara	1. G.	64	69	70	76	»	»	»	»
Firenze	2. G.	14	23	25	38	43	44	»	»
Foggia	1. G.	10	38	48	66	68	»	»	»
Forlì.	2. G.	49	59	60	63	66	»	»	»
Frosinone	2. G.	39	51	53	55	74	78	»	»
Gaeta.	2. G.	69	75	»	»	»	»	»	»
Genova	1. G.	4	5	6	17	63	»	»	»
Girgenti.	2. G.	37	39	40	41	78	»	»	»
Ivrea.	2. G.	11	30	32	»	»	»	»	»
Lecce.	1. G.	35	38	47	48	50	»	»	»
Lecco	2. G.	52	64	»	»	»	»	»	»
Livorno.	2. G.	3	7	21	22	27	»	»	»
Lodi	1. G.	37	45	62	66	»	»	»	»
Lucca	1. G.	6	28	35	71	73	75	»	»

DISTRETTI	REGGIMENTI								
Macerata	1. G.	5	9	30	36	»	»	»	»
Mantova	1. G.	52	60	68	69	»	»	»	»
Messina	2. G.	24	26	27	28	31	67	»	»
Milano	1. G.	3	17	18	53	58	71	»	»
Modena	2. G	9	34	38	43	»	»	»	»
Mondovì	2. G.	27	29	31	67	»	»	»	»
Monza	1. G.	43	49	50	57	»	»	»	»
Napoli	2. G.	1	3	7	8	13	32	35	37
Novara	2. G.	10	26	36	38	51	»	»	»
Orvieto	1. G.	33	41	61	62	»	»	»	»
Padova	2. G.	3	13	21	35	70	»	»	»
Palermo	2. G.	1	4	5	7	9	10	»	»
Parma	1. G	5	6	18	30	»	»	»	»
Pavia	2. G.	15	19	62	64	72	»	»	»
Perugia	1. G.	15	16	29	54	»	»	»	»
Pesaro	1. G.	8	20	77	»	»	»	»	»
Piacenza	2. G.	14	16	25	63	78	»	»	»
Pinerolo	2. G.	9	59	»	»	»	»	»	»
Pistoia	2. G.	45	47	48	»	»	»	»	»
Potenza	1. G.	29	47	50	61	72	»	»	»
Ravenna	2. G.	17	18	37	78	»	»	»	»
Reggio-Calabria	1. G.	3	15	58	70	72	73	»	»
Reggio-Emilia	1. G	32	36	53	77	»	»	»	»
Roma	1. G.	11	13	24	26	31	65	»	»
Rossano	2. G.	16	42	69	71	»	»	»	»
Rovigo	2. G.	39	41	48	»	»	»	»	»
Salerno	2. G.	9	11	23	28	»	»	»	»
Savona	1. G.	34	47	66	»	»	»	»	»
Siena	1. G.	1	6	12	76	»	»	»	»
Siracusa	1. G.	29	62	63	64	66	74	»	»
Spezia	1. G.	15	33	35	46	54	»	»	»
Spoleto	1. G.	2	32	42	»	»	»	»	»
Taranto	1. G.	12	22	43	57	68	»	»	»
Teramo	2. G.	15	18	46	76	»	»	»	»
Torino	2. G.	16	19	23	56	60	75	»	»
Trapani	1. G.	2	13	22	75	»	»	»	»
Treviso	1. G.	44	49	55	59	61	»	»	»
Udine	1. G.	8	45	50	56	58	»	»	»
Varese	2. G.	46	54	61	65	74	77	»	»
Venezia	1. G.	7	53	37	51	»	»	»	»
Vercelli	2. G.	68	69	70	76	»	»	»	»
Verona	2. G	2	23	24	27	47	»	»	»
Vicenza	2. G.	65	71	72	75	»	»	»	»
Voghera	2. G.	40	42	55	57	67	74	»	»

REGGIMENTI *bersaglieri, cavalleria, artiglieria, genio e compagnie di sanità che si reclutano in ciascun distretto.*

DISTRETTI	Bersaglieri	Cavalleria		Artiglieria		Genio	Compagnie di sanità (*)	
Alessandria	3	3	13	4	12	1	1	2
Ancona	5	5	15	6	14	2	9	10
Aquila	9	9	19	10	14	2	13	14
Arezzo	1	1	11	10	12	2	11	12
Ascoli-Piceno	6	6	16	9	13	1	9	10
Avellino	9	9	19	10	14	2	15	16
Bari	7	7	17	8	13	1	17	18
Barletta	7	7	17	8	13	1	17	18
Belluno	3	3	13	4	13	2	5	6
Benevento	3	3	13	4	13	2	15	16
Bergamo	4	4	14	5	11	1	3	4
Bologna	4	4	14	5	11	1	9	10
Brescia	8	8	18	7	11	1	3	4
Caltanissetta	8	5	15	6	14	2	19	20
Campagna	10	10	20	1	12	1	15	16
Campobasso	4	4	14	5	11	1	13	14
Casale	3	3	13	4	12	1	1	2
Caserta	1	1	11	2	12	1	15	16
Casoria	5	5	15	6	12	1	15	16
Catania	6	6	16	2	14	2	19	20
Catanzaro	10	10	20	1	12	1	17	18
Cefalù	8	6	16	9	11	1	19	20
Chieti	3	3	13	4	12	1	13	14
Como	2	2	12	3	12	1	3	4
Cosenza	4	4	14	5	11	1	17	18
Cremona	7	7	17	8	13	2	7	8
Cuneo	1	6	16	2	14	2	1	2
Ferrara	4	4	14	5	11	1	9	10
Firenze	6	9	19	10	14	2	11	12
Foggia	4	4	14	5	11	2	13	14
Forlì	6	10	20	4	11	1	9	10
Frosinone	1	8	18	1	13	1	13	14
Gaeta	2	2	12	2	12	1	15	16

(*) I distretti di Cagliari-Oristano e Sassari somministreranno gli uomini alla 13ª e 14ª compagnia.

DISTRETTI	Bersaglieri	Cavalleria		Artiglieria		Genio	Compagnie di sanità	
Genova	9	9	19	10	13	2	7	8
Girgenti	5	8	18	9	13	2	19	20
Ivrea	6	4	14	7	11	2	1	2
Lecce	5	5	15	6	14	2	17	18
Lecco	2	2	12	3	12	1	3	4
Livorno	1	6	16	9	13	2	11	12
Lodi	7	5	15	8	12	1	7	8
Lucca	8	2	12	7	13	2	11	12
Macerata	7	7	17	8	13	2	9	10
Mantova	7	7	17	8	13	2	5	6
Messina	9	9	19	10	14	2	19	20
Milano	5	5	15	6	14	1	3	4
Modena	10	8	18	1	12	1	9	10
Mondovì	1	6	16	2	14	2	1	2
Monza	10	10	20	1	14	1	3	4
Napoli	2	2	12	3	12	1	15	16
Novara	8	8	18	9	13	2	3	4
Orvieto	10	8	18	4	12	1	11	12
Padova	1	1	11	2	14	2	5	6
Palermo	8	8	18	7	11	1	19	20
Parma	9	9	19	10	14	2	7	8
Pavia	2	1	11	3	12	2	7	8
Perugia	2	2	12	3	12	1	11	12
Pesaro	7	7	17	8	13	2	9	10
Piacenza	1	1	11	2	14	2	7	8
Pinerolo	4	4	14	7	11	2	1	2
Pistoia	9	9	19	2	14	2	11	12
Potenza	7	7	17	8	13	2	17	18
Ravenna	8	10	20	7	11	1	9	10
Reggio-Calabria	6	1	11	7	11	1	17	18
Reggio-Emilia	9	9	19	10	14	2	9	10
Roma	10	3	13	1	13	1	13	14
Rossano	4	10	20	5	11	1	17	18
Rovigo	1	1	11	2	14	2	5	6
Salerno	10	10	20	1	12	1	15	16
Savona	9	9	19	8	13	2	7	8
Siena	9	10	20	7	11	1	11	12
Siracusa	3	3	13	4	12	2	19	20
Spezia	6	7	17	8	13	2	7	8

DISTRETTI	Bersaglieri	Cavalleria		Artiglieria		Genio	Compagnie di sanità	
Spoleto	2	2	12	3	12	1	11	12
Taranto	5	7	17	6	14	2	17	18
Teramo	6	6	16	9	13	1	13	14
Torino	6	1	11	5	11	2	1	2
Trapani	2	2	12	3	12	1	19	20
Treviso	3	3	13	4	13	2	5	6
Udine	6	6	16	9	13	2	5	6
Varese	2	2	12	3	14	1	3	4
Venezia	5	10	20	1	12	2	5	6
Vercelli	8	8	18	9	13	2	1	2
Verona	10	5	15	6	11	1	5	6
Vicenza	10	5	15	6	11	2	5	6
Voghera	3	1	11	3	12	1	7	8

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 19. Pubblicato il 5 luglio 1878. **Parte 1.**

Luglio 1 — La stazione di Pedavoli assume il nome di Delianuova, *pag.* 289.
» 2 — Variante relativa al passante della giberna modello 1877, *pag.* 289.

Atto N. **63**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 35). — **La stazione di Pedavoli assume il nome di Delianuova**. — 1 luglio.

La stazione dei carabinieri reali stabilita nel già comune di Pedavoli, circondario di Palmi — provincia di Reggio Calabria — legione Bari, assume il nome di Delianuova.

Il Ministro — BRUZZO.

N. **64**. — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 41). — **Variante relativa al passante della giberna modello 1877**. — 2 luglio.

È adottata la seguente variante alle giberne modello 1877, descritta nell'*Atto* 96 del 12 luglio 1877, pag. 335 del *Giornale Militare*.

Il passante di cuoio nel quale scorre il cinturino deve avere l'altezza di mill. 80, anzichè di mill. 68. — Esso viene fissato al lato posteriore della giberna mediante due chiodi in ferro con rosetta ribaditi nella parte superiore, e con quattro cuciture, due nella parte superiore e due in quella inferiore, una delle quali serve a tenere unito il passante ai margini dei lati posteriore ed inferiore della giberna. — Una bietta di cuoio è collocata tra la parte superiore del passante e la giberna, ed un'altra nella parte inferiore. Tali biette sono tenute ferme mediante le cuciture stesse del passante; esse servono ad aumentare il vano del passante stesso in modo

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 18, pag. 275, *Atto* N. 62, Reclutamento (Nota N. 44); *leggasi*: (Nota N. 84).

Dispensa N. 18, pag. 284. Nella tabella a pag. 284 che fa seguito all'*Atto* N. 62 del 26 giugno p. p. è indicato che il distretto di Lucca somministra reclute al 6° reggimento di fanteria. Quel reggimento deve invece riceverle dal distretto di Lecce, come si rileva dall'altra tabella a pag. 277.

che vi possa scorrere facilmente e senza sforzo il cinturino, per evitare che il passante, particolarmente nella parte inferiore, vada soggetto a scuciture.

Le giberne mod. 1877 in servizio ed in fondo di magazzino continueranno a rimanere quali sono sino a consumazione, senza che occorra far loro subire la suddescritta modificazione.

Però per le giberne modello 1877 attualmente in servizio, e nelle quali il passante venisse a scucirsi, è adottata apposita riparazione da eseguirsi come in appresso:

Scucire totalmente il passante nella parte inferiore. — Tagliarlo poco al disotto della sua metà in modo che la parte che rimane attaccata riesca della lunghezza di mill. 45. — Assottigliarne ad unghia il margine inferiore per far combaciare col medesimo altro pezzo di cuoio parimenti assottigliato e di eguale lunghezza. — Unire i due pezzi mediante due cuciture. — Scucire il margine inferiore e posteriore della giberna. — Applicare sotto il margine inferiore del passante una bietta di cuoio, praticare una cucitura dentro e fuori per attaccare il passante colla bietta, alla faccia posteriore a millimetri 12 o 13 di distanza dal margine inferiore. — Rifare la cucitura lungo il margine stesso.

Per l'aggiunta della bietta, analoga a quella che già esiste sotto il passante nella parte superiore, rimarrà aumentato come occorre il vano in cui passa il cinturino.

Le cuciture perchè abbiano maggiore resistenza devono essere eseguite con punti non troppo fitti, e con spago grosso e forte.

Il prezzo di tale riparazione è di L. 0,20 per ogni giberna tra cuoio, spago e mano d'opera, da contabilizzarsi a carico della massa generale uomini.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 20. Pubblicato il 12 luglio 1878. **Parte 1.**

GIUGNO 6 — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un magazzino pel deposito delle munizioni da guerra confezionate ad uso del distretto di Udine, *pag.* 291.

LUGLIO 5 — Modificazione all'istruzione per la concessione degli attendenti (allegato N. 8 al Regolamento di disciplina), *pag.* 292.

» 7 — Trasferimento della stazione di Attimis a Faedis, *pag.* 292.

» 8 — Modificazioni agli zaini per la truppa, *pag* 292.

Atto N. **65**. — OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITÙ MILITARI. (Nota N. 13). — **R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un magazzino pel deposito delle munizioni da guerra confezionate ad uso del distretto militare di Udine.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 6 luglio 1878, N. 158; N. 4424 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 6 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un magazzino pel deposito delle munizioni da guerra confezionate ad uso del distretto militare di Udine.

Art. 2. Alle espropriazioni dei fondi a tale uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto Ministro, sarà provveduto a sensi della rammentata legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1878.

UMBERTO

Bruzzo.

La tavola che va annessa alla presente sarà pubblicata con altra dispensa.

N. **66**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE. (Nota N. 86). — **Modificazioni all'istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8)**. — 5 luglio.

A modificazione dell'istruzione per la concessione degli attendenti, questo Ministero determina:

a) ai colonnelli aiutanti di campo di S. M. e dei RR. Principi sono concessi due attendenti;

b) i maggiori generali possono avere uno dei due attendenti dell'arma di cavalleria (eccezione fatta per i comandanti di brigata di cavalleria che possono averli tutti e due di quest'arma), richiedendolo direttamente al comandante della brigata di cavalleria di stanza in Roma.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **67**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 36). — **Trasferimento della stazione di Attimis a Faedis.** — 7 luglio.

La stazione dei carabinieri reali del comune di Attimis (legione Verona, circondario di Udine), è trasferita nel comune di Faedis (legione Verona, circondario di Udine).

Il Ministro — Bruzzo.

N. **68**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 172). — **Modificazioni agli zaini per la truppa**. — 8 luglio.

Ho determinato che i falsi coperchi degli zaini a vece che in tela d'olona siano costruiti con quella a spina di pesce che serve pel vestiario della truppa, e che fu riconosciuta egualmente adatta ed è di minor costo. Inoltre ho stabilito che vengano adottate alcune varianti allo zaino per l'artiglieria da fortezza, allo scopo di ottenere che vi possano trovar posto gli oggetti di corredo, nel modo indicato dalla nuova Istruzione sull'affardellamento.

E per ultimo, ritenendo utile, specialmente in tempo di pace, che i pacchi di cartucce per le armi del modello 1870, che sono in distribuzione, quale dotazione permanente alle truppe d'artiglieria e genio, vengano conservati in apposito sacchetto come già praticasi per la fanteria, ho deciso che gli zaini per le dette armi d'artiglieria e genio abbiano anche il sacchetto per le cartucce.

In conseguenza di quanto sopra sono da farsi le seguenti variazioni ed aggiunte all'*Atto* N. 3 del corrente anno relativo agli zaini in uso nell'esercito.

1° Nell'articolo 5, riga quarta, alla frase *falsi coperchi di tela olona*, sostituire quella di *falsi coperchi di tela di filo cruda a spina di pesce*.

2° All'articolo 10 sono da togliersi in principio le parole: *per artiglieria e di artiglieria*, dovendo la descrizione che ivi si legge, riferirsi unicamente allo zaino del genio.

3° Nel secondo comma poi si sopprima la frase *nè il sacchetto per le cartucce* e la citazione che si fa più sotto dell'articolo 4.

4° Si aggiunga dopo l'articolo 11 il seguente:

Articolo 11bis.

Lo zaino per artiglieria da fortezza ha le dimensioni, la forma ed i requisiti eguali a quello di fanteria, secondo le indicazioni degli articoli precedenti salvo le seguenti varianti:

Non ha la cassetta di cui trattano gli articoli 1 e 3 ed ha 5 cinghie, 8 riscontri, 7 fibbie e 10 anellini a modificazione dell'articolo 1 ora citato.

Le due assicelle laterali, destra e sinistra dello zaino, delle quali tratta l'articolo 2° sono lunghe ambedue millimetri 305.

La misura dei falsi coperchi di cui tratta l'art. 5° è di millimetri 230 con ripiegature più ampie.

Da tutti i lati della tela questi falsi coperchi sono forniti di tre riscontri, di due fibbie con passante e di due anellini.

Lo zaino e tenuto in sesto da due viti fissate una per parte nell'assicella superiore e sulla ripiegatura della tela a modificazione del citato art. 5°.

La lunghezza delle bretelle di cui tratta l'art. 6° è di millimetri 640;

Tali bretelle sono assicurate ai due lati di un contrafforte eguale a quello descritto nell'ultimo alinea del citato art. 6° della larghezza di millimetri 180 nella parte superiore e millimetri 160 nella inferiore.

Lo zaino oltre le tre cinghie descritte nel 2° e 3° alinea dell'art. 8° ne ha altre due con passante e fibbia lunghe millimetri 505 compreso la fibbia e larghe millimetri 20, collocate una per parte superiormente ai fianchi dello zaino, ed alla distanza di millimetri 70 dalle estremità.

Oltre ai tre riscontri descritti al 5° alinea, ne ha altri cinque, e sono posti, uno per parte, ai fianchi inferiormente ed hanno la lunghezza di millimetri 350 e millimetri 20 di larghezza.

Una è eguale a quello descritto al 7° alinea del citato articolo 8° gli altri due sono cuciti nella parte superiore dei falsi coperchi, quello di destra è lungo millimetri 300 e quello di sinistra millimetri 170, ambedue larghi millimetri 20, il primo è munito di anellino mentre l'altro è fornito di fibbia con passante e di anellino.

Nel detto zaino non occorre il riscontro descritto nell'ultimo alinea del predetto articolo 8°.

Infine gli anellini tondi descritti all'articolo 9° sono soltanto 10, dei quali sei sono collocati ai fianchi dello zaino, e 4 nella parte inferiore e tutti a 70 millimetri dalle estremità.

5° All'articolo 12° si sostituisca il seguente:

Art. 12°. *Conto di ciascun zaino.*

DENOMINAZIONE DELLE MATERIE	Unità	Prezzo parziale	Zaino per fanteria		Zaino per genio		Zaino per bersaglieri		Zaino per artiglieria	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Pelle di vitello col pelo	N°	6 »	1	6 »	1	6 »	»	» »	1	6 »
Pelle di vitello annerita	Chil.	6 50	»	» »	»	» »	1	6 500	»	» »
Pelle di vitello naturale	N°	5 25	1/7	» 750	1/7	» 750	»	» »	1/7	» 750
Pelle di montone annerita . . .	»	4 »	»	» »	»	» »	1/40	» 100	»	» »
Pelle di montone naturale . . .	»	4 »	1/40	» 100	1/40	» 100	»	» »	1/40	» 100
Cuoio naturale	Chil.	5 50	0,550	3 025	0,500	2 750	»	» »	0,700	3 850
Cuoio nero.	»	4 70	»	» »	»	» »	0,550	2 585	»	» »
Tela di cotone bianca alta 0,60 .	Metri	» 40	0,500	» 200	0,450	» 180	0,500	» 200	0,450	» 180
Tela di filo cruda alta 0,68. . .	»	» 60	0,650	» 390	0,650	» 390	1,100	» 660	0,650	» 390
Tela di filo cruda a spina di pesce 0,74	»	1 15	0,150	» 173	0,180	» 207	0,150	» 173	0,220	» 253
Anelli per zaini.	N°	» 04	2	» 080	2	» 080	2	» 080	2	» 080
Anellini per zaini	»	» 02	12	» 240	12	» 240	12	» 240	10	» 200
Fibbie per zaini.	»	» 03	8	» 240	8	» 240	8	» 240	12	» 360
Ganci per zaini	»	» 04	2	» 080	2	» 080	2	» 080	2	» 080
Assicella per cartucciera	»	» »	1	» 060	»	» »	1	» 060	»	» »
Scheletro per zaini.	»	» »	1	» 420	1	» 160	1	» 420	1	» 200
Sacchetti per cartucce	»	» »	1	» 230	1	» 230	1	» 230	1	» 230
Fattura e fornitura.	»	» »	»	1 600	»	1 600	»	1 600	»	1 800
Costo . . . L.				13 588		13 007		13 168		14 473
Conteggio . . . »				13 600		13 100		13 200		14 500

6° Per ultimo avranno luogo all'articolo 13° le seguenti varianti ed aggiunte.

1°	295	Zaino di pelle di vitello col pelo, fanteria	N°	13	60	Variante nel prezzo.
»	296	Zaino di pelle di vitello col pelo, per genio	»	13	10	Variante nella denominazione e nel prezzo.
»	710	Zaino di pelle di vitello col pelo, per artiglieria	»	14	50	Aggiunta.

Queste variazioni ed aggiunte sono da eseguirsi sui registri di caricamento alla data del 1° luglio corrente.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 21. Pubblicato il 19 luglio 1878. **Parte 1.**

LUGLIO 15. — Varianti al Regolamento 8 giugno 1870 per trasporti militari in ferrovia, *pag.* 297.

» 16. — Modifica del marchio da apporsi alla coscia sinistra dei cavalli di truppa, *pag.* 298.

» 17. — Ruolini delle posizioni degli ufficiali, *pag.* 298.

Atto N. **69.** — FERROVIE. (Nota N. 86). — **Varianti al Regolamento 8 giugno 1870 per trasporti militari in ferrovia.** — 15 luglio.

Al § 146 è sostituito il seguente:

« Le disposizioni del presente Regolamento non sono applica-
« bili alla linea *Torino-Ciriè* e *Lanzo*.

« Gli ufficiali ed impiegati, i quali, per ragioni di servizio, si
« recano in luoghi posti lungo la linea stessa, o ad essa attigui,
« sono in ogni caso considerati come in viaggio sulle ferrovie,
« ed hanno diritto, per il tratto che percorrono sulla linea pre-
« detta, al pagamento del solo importare del biglietto ferroviario
« secondo i prezzi indicati dall'articolo 47 del Capitolato d'oneri
« annesso alla Convenzione 21 maggio 1864, approvato colla
« Legge del 14 maggio 1865, N. 2279, prezzi che sono perfetta-
« mente corrispondenti a quelli della tariffa militare.

« I militari di truppa, invece, sono considerati come in viaggio
« sulle vie ordinarie e continueranno a ricevere l'indennità di
« viaggio od il soprassoldo di marcia a seconda dei casi. Essi
« però potranno profittare della ferrovia, pagando del proprio
« l'importare del biglietto in base alla tariffa militare ».

Il Ministro — Bauzzo.

ERRATA-CORRIGE.

Nel *Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito* e *Regolamento per l'esecuzione delle stesse leggi*, a pag. **224**, linea **12**, *invece di*: quelle malattie che possono avere sede in ogni tessuto come il *diabete zuccherino, la pellagra e i tumori in generale*; *leggasi*: quelle malattie pure che possono aver sede in ogni tessuto, e quivi sono ordinati meglio che altrove il *diabete zuccherino, la pellagra e i tumori in generale*.

N. **70**. — SERVIZIO VETERINARIO. (Nota N. 5). — **Modifica del marchio da apporsi alla coscia sinistra dei cavalli di truppa.** — 16 luglio.

A modificazione dell'*Atto* N. 132 inserto nella parte 1ª del *Giornale militare* del 1877, si determina, che la croce da imprimersi sulla coscia sinistra dei cavalli di truppa sia ridotta alle proporzioni emergenti dalla tabella annessa al presente *Atto*, cioè; che le aste della croce stessa siano della lunghezza di cent. 6 e della larghezza di cent. 1, e sia ridotta ad un centimetro e mezzo la sua distanza dai numeri, e dalle lettere iniziali sottostanti per le cui dimensioni rimangono ferme le prescrizioni stabilite dall'*Atto* N. 132.

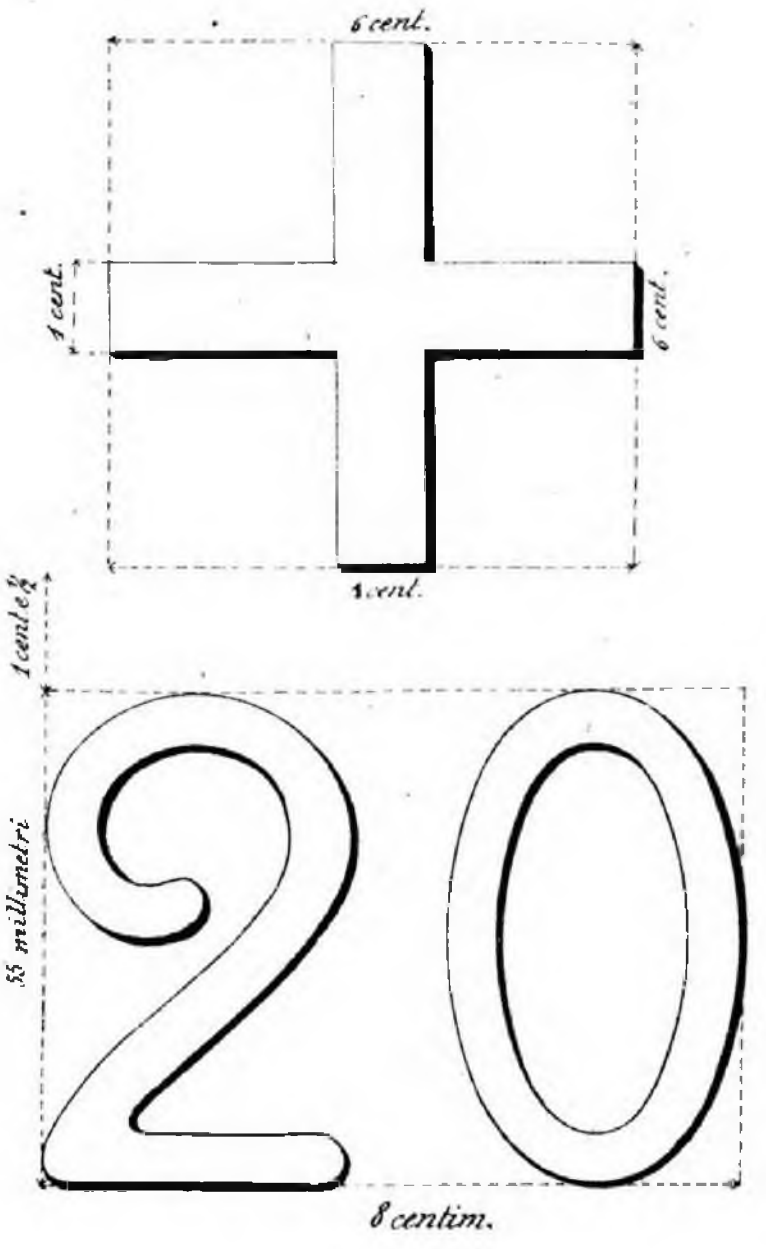
Il Ministro — Bruzzo.

N. **71**. — SERVIZIO TERRITORIALE. (Nota N. 25). — **Ruolini delle posizioni degli ufficiali.** — 17 luglio.

Poichè col decreto ministeriale del 6 giugno p. p. inserto, a pag. 256 del *Giornale Militare*, parte 1ª, gli ufficiali di fanteria addetti alle fortezze sono passati sotto la dipendenza della direzione generale d'artiglieria e genio, si prescrive ai comandanti di distretto di comprendere d'ora innanzi gli ora detti ufficiali in un ruolino separato, modello N. 106, pur continuando ad inscriverli sotto rubrica speciale nell'altro ruolino da compilarsi mensilmente per tutti gli altri ufficiali di fanteria dipendenti dai distretti medesimi.

Tale ruolino parziale sarà trasmesso al Ministero della guerra (direzione generale di artiglieria e genio) non più tardi del giorno 6 di ciascun mese nel modo ed in conformità di quanto fu stabilito col N. 3 dell'istruzione in data 13 maggio u. s., inserta a pag. 219 del *Giornale Militare*, parte 1ª.

Il Ministro — Bruzzo.


6 cent.
1 cent.
6 cent.
1 cent.
1 cent e ½
55 millimetri
20
8 centim.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato il 26 luglio 1878. **Parte 1.**

LUGLIO 7 — Legge contenente disposizioni relative alla liquidazione delle pensioni dei militari, e loro assimilati, ex Pontificii, *pag.* 299.

» 23 — Adozione della cinghia di corda nella bardatura modello 1875 per la cavalleria, *pag.* 300.

» 24 — Primo addestramento da darsi presso i depositi di allevamento cavalli destinati ai corpi, *pag.* 301.

» 25 — Diritti e doveri dei contabili delle sussistenze militari riguardo al saluto, *pag.* 301.

» 25 — Nuovo campione di cappello alpino, *pag.* 301.

Atto N. **72.** — GIUBILAZIONI. (Nota N. 4). — **Legge contenente disposizioni relative alla liquidazione delle pensioni dei militari, e loro assimilati, ex Pontificii.** — N. 4451 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno; Gazzetta ufficiale del Regno* del 22 luglio 1878, N. 171. — 7 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I militari, e loro assimilati, i quali negli anni dal 1859 al 1870, passarono dall'esercito pontificio nell'esercito italiano, e che, all'epoca del loro passaggio, avevano compito il tempo di servizio che dava loro il diritto al riposo secondo le leggi pontificie, avranno facoltà di scegliere l'applicazione delle leggi pontificie, o di quelle italiane, per la liquidazione della pensione.

Nel primo caso, essi avranno diritto soltanto alla pensione stabilita pel grado e stipendio che avevano prima del loro passaggio nell'esercito italiano, e pel tempo di servizio che avranno prestato sino al momento del collocamento a riposo.

Nel secondo caso, il servizio prestato nell'esercito pontificio sino all'ammissione nell'esercito italiano, sarà valutato a seconda delle leggi italiane.

Art. 2. Potranno invocare la stessa facoltà coloro, tra i suddetti militari, e loro assimilati, che furono già collocati a riposo.

Art. 3. La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1878.

UMBERTO.

BRUZZO.
F. SEISMIT-DODA.

N. **73**. — ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE. (Nota N. 42). — **Adozione della cinghia di corda nella bardatura modello 1875 per la cavalleria.** — 23 luglio.

È adottata una cinghia di corda modello 1875 in sostituzione della cinghia di cuoio, nella bardatura modello 1875 per la cavalleria.

Tale cinghia di corda si compone di 21 funicelle unite assieme per mezzo di un intreccio di filo di spago, ed è terminata alla estremità libera con tre fibbie doppie di ferro stagnato. La sua lunghezza è di metri 1,450, non comprese le fibbie; la sua larghezza è di metri 0,130.

Le cinghie di cuoio sinora in servizio sono abolite. Esse verranno quindi sostituite nella bardatura con altrettante cinghie di corda modello 1875 per cura dei corpi di cavalleria, a carico della loro massa quadrupedi.

In dipendenza di tale determinazione verranno introdotte le seguenti:

AGGIUNTE E VARIANTI *nell'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio.*

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare L.	Prezzo regolamentare C.	Annotazioni
8ª	410	Cinghia di corda modello 1875. . .	N°	7	00	Aggiunta
»	360	Cinghia da sella.	»	6	00	Abolita

Nelle avvertenze al detto estratto, fra gli oggetti componenti la sella per cavalleria modello 1875, ove è scritto « *cinghia da sella* », si sostituisca: « *cinghia di corda modello 1875* ».

Il Ministro — BRUZZO.

N. **74**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 39). — **Primo addestramento da darsi presso i depositi di allevamento ai cavalli destinati ai corpi.** — 24 luglio.

Questo Ministero ha determinato che all'art. 31 del regolamento 30 dicembre 1870 per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi di allevamento cavalli siano fatte le seguenti aggiunte.

§ 144*bis*. I cavalli quando siano addomesticati, saranno ricoverati nei capannoni e sottoposti ad un primo addestramento fino a lasciarsi montare con la sella.

§ 144*ter*. Le spedizioni ai corpi si faranno in due volte, cioè nei primi giorni dei mesi di febbraio e di maggio d'ogni anno, e per conseguenza l'addestramento avrà luogo nei mesi di novembre, dicembre e gennaio per quelli della prima spedizione; e nei mesi di febbraio, marzo ed aprile per quelli della seconda.

§ 144*qr*. Durante il periodo dell'addestramento i cavalli riceveranno l'ordinaria razione di foraggio affinchè possano giungere ai corpi completamente abituati al regime militare.

§ 144*quint*. Per cura del Ministero della guerra saranno date annualmente le disposizioni per la temporanea destinazione presso i detti depositi dell'occorrente personale militare.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **75**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE. (Nota N. 87). — **Diritti e doveri dei contabili delle sussistenze militari riguardo al saluto.** — 25 luglio.

A scanso d'ogni dubbio questo Ministero avverte che i contabili delle sussistenze militari, mantenuti in servizio sino ad estinzione per effetto dell'art. 94 della legge 30 settembre 1873, hanno, riguardo al saluto, gli stessi diritti e doveri che avevano antecedentemente alla promulgazione di detta legge, quando erano assimilati in grado agli ufficiali.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **76**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 173). — **Nuovo campione di cappello alpino.** — 25 luglio.

Per rendere più forte la tesa del cappello alpino e impedire che si sformi, con incomodo di chi lo usa, e con danno della uniformità e della estetica nella divisa, ho determinato che ne sia rinnovato il campione, adottando un tipo che ha l'ala coperta di tela cerata nera lucida, ed un poco più incurvata sul davanti e sul di dietro di quello che lo fosse nel tipo stabilito con l'*Atto* N. 69 del 25 marzo 1873.

In conseguenza di ciò sono da arrecarsi le seguenti varianti all'*Atto* qui sopra ricordato:

1. Al § 2 seconda e terza riga, alla frase — *munito al fondo di un'ala leggermente incurvata* — sostituire le parole: *munito di un'ala coperta di tela cerata nera lucida, leggermente incurvata;*

2. Sostituire al § 11 questo:

Il costo di costruzione del cappello è il seguente:

Cappello sguarnito a L. 5,70 a	L. 6,10
Soggolo	» 0,30
Coccarda	» 0,12
Trecciola in lana rossa.	» 0,04
Fregio di stella con disco	» 0,40
Bottone di metallo	» 0,08
Penna di corvo	» 0,07
Mano d'opera d'attaccamento.	» 0,06
Prezzo di costo	» 7,17
Prezzo di conteggio	» 7,20

L'opificio di arredi militari ha l'incarico di spedire ai distretti di reclutamento e a quelli amministrativi delle compagnie alpine il nuovo campione.

I cappelli in distrubuzione e in magazzino verranno modificati secondo particolari istruzioni.

Di questi ultimi dovrà essere variato il prezzo di caricamento alla data del 1° agosto p. v.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 33. Pubblicato il 2 agosto 1878. **Parte 1.**

LUGLIO 7 — Legge che riammette ufficiali ed assimilati a far valere i titoli al conseguimento dei vantaggi concessi dalla legge 23 aprile 1865, N. 2247, *pag.* 303.

Atto N. **77**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 40). — **Legge che riammette ufficiali ed assimilati a far valere i titoli al conseguimento dei vantaggi concessi dalla legge 23 aprile 1865, N. 2247**. — *Gazzetta ufficiale del Regno* del 30 luglio 1878; N. 4461 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 7 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Coloro i quali alla promulgazione della legge 23 aprile 1865, N. 2247, facevano parte dell'esercito o dell'armata come ufficiali effettivi od assimilati, e si trovavano nelle condizioni stabilite dall'art. 1° di detta legge, sono rimessi in tempo per invocarne i benefizi, purchè la Commissione creata con Regio decreto 1° novembre 1870 non siasi già pronunziata negativamente sui loro titoli.

Art. 2° È stabilito il limite di sei mesi dalla promulgazione di questa legge alla presentazione delle domande e dei documenti giustificativi per parte degli interessati o di quei superstiti ai quali il loro riconoscimento avrebbe dato titolo a pensione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1878.

UMBERTO.

Bruzzo.

E. Di Brocchetti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 24. Pubblicato il 9 agosto 1878. **Parte 1.**

AGOSTO 8 — Aggiunta all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 305.

Atto N. **78**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 82). — **Aggiunta all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — 8 agosto.

Dopo il § 171 *aggiungere:*

§ 171bis. L'assegnazione ai corpi dei militari da inviarsi in congedo illimitato dalle compagnie di disciplina sarà fatta dal comandante degli stabilimenti militari di pena, colle norme indicate dal regolamento per le compagnie di disciplina, allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 25. Pubblicato il 16 agosto 1878. **Parte 1.**

LUGLIO 16 — Rettifica di talune distanze chilometriche sulle linee Taranto-Reggio-Torremare-Calciano ed Eboli Baragiano (Rete Calabra), *pag.* 307.

» 18 — R. Decreto e Regolamento per l'amministrazione della cassa militare, *pag.* 308.

AGOSTO 12 — Trasferimento della stazione di Vico Canavese a Meugliano, *pag.* 322.

Atto N. **79**. — FERROVIE (Nota N. 87). — **Rettifica di talune distanze chilometriche sulle linee Taranto-Reggio-Torremare-Calciano ed Eboli Baragiano (Rete Calabra)**. — 16 luglio.

Si avvisano le autorità militari che in seguito a novella misurazione delle distanze chilometriche delle linee Taranto-Reggio-Calciano ed Eboli-Baragiano, sono state, fin dal giorno 16 luglio decorso, rettificate le distanze fra talune stazioni esistenti lungo le dette linee.

Ciò stante, nel Prontuario militare 2ª edizione, fa mestieri apportarvi le seguenti modifiche, sostituendo alle cifre esistenti le qui appresso indicate:

Parte 1ª — Viaggi fra le stazioni principali.

a pag.	42	da Buffaloria di Cassano a Gerace .	Chilom.	255
»	43	da Buffaloria di Cassano a Rossano . .	»	26
»	70	da Corigliano Calabro a Taranto . . .	»	137
»	71	da Cotrone a Taranto	»	235

Inoltre da tutte le stazioni principali, all'infuori di quelle della linea Taranto-Reggio Calabria, da o per Corigliano-Calabro e Cotrone, le distanze esistenti debbono essere diminuite di un chilometro.

Parte 2ª — Repertorio delle stazioni piccole.

a pag.	143	da Amendolara a Taranto	Chilom.	98
»	144	da Berualda a Buffaloria	»	93
»	145	da Campagna ad Eboli	»	7
»	145	da Buccino ad Eboli	»	33
»	149	da Cutro a Catanzaro	»	43
»	149	da Ferrandina a Buffaloria	»	118
»	150	da Ginosa a Taranto	»	34
»	150	da Grassano a Buffaloria	»	141

a pag. 150 da Grottole a Buffaloria . . . . Chilom. 131
» 150 da Grottole a Reggio-Calabria . . . . » 481
» 153 da Monesterace a Catanzaro . . . . . » 46
» 155 da Palizzi a Taranto . . . . . » 424
» 156 da Pisticci a Buffaloria . . . . . » 105
» 156 da Ponte S. Cono a Eboli . . . . . » 34

Errata corrige. — Dispensa N. 8, *Atto* N. 27, a pagina 166, da Chiari a Rovigo non si tenga conto della cifra esistente nella 10ª colonna rimanendo l'antico transito.

A pag. 167, nella 1ª colonna Albegna, *leggasi*: Albenga.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **80** — RECLUTAMENTO. (Nota N. 83). — R. **Decreto e Regolamento per l'amministrazione della cassa militare.** — *Gazzetta ufficiale del regno* del 10 agosto 1878, N. 188; N. 4471 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno.* — 18 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 150 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Regio Decreto 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2ª);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Ministri della guerra e del tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato il qui annesso regolamento per l'amministrazione della cassa militare, firmato d'ordine Nostro dai predetti Ministri della guerra e del tesoro.

Art. 2. Cessano d'essere in vigore il regolamento per l'amministrazione della predetta cassa militare, approvato con Regio Decreto 24 febbraio 1867, N. 3607, e tutte le altre disposizioni contrarie all'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 luglio 1878.

UMBERTO.

Bruzzo.
F. Seismit-Doda.

Regolamento per l'amministrazione della cassa militare

CAPO I. — *Dell'amministrazione.*

Art. 1. L'amministrazione della cassa militare dipende dal Ministro della guerra ed è affidata al direttore generale del debito pubblico, con assistenza d'un consiglio d'amministrazione sotto la vigilanza della commissione di cui all'art. 149 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato col Regio Decreto del 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2ª), formando però un uffizio per sè stante.

L'amministrazione per tutti gli effetti di ragione è rappresentata dal suo amministratore predetto.

Art. 2. Il cassiere del debito pubblico disimpegna anche le incumbenze di cassiere della cassa militare, e l'uffizio di controllo presso il debito pubblico esercita anche per la cassa le sue ordinarie funzioni, l'uno e l'altro colle norme e discipline vigenti pel rispettivo ufficio.

Art. 3. Il ruolo del personale necessario per l'uffizio della amministrazione della cassa militare è stabilito con decreto reale sulla proposta dei Ministri del tesoro e della guerra.

Il detto personale fa parte di quello della direzione generale del debito pubblico, e la cassa militare ne rimborsa al tesoro dello Stato gli stipendi in ordine al ruolo predetto.

Art. 4. La gestione della cassa militare è separata e distinta dalle altre, che possono essere affidate al direttore generale del debito pubblico; ha bilancio e scritture proprie e provvede a tutte le sue occorrenze con gli assegnamenti della istituzione a termini di legge.

Art. 5. In dicembre d'ogni anno il consiglio delibera il bilancio di previsione delle spese di amministrazione per l'anno futuro, e l'uffizio lo sottopone all'approvazione del Ministro della guerra.

Viene compresa nel bilancio la somma degli stipendi determinati dal Decreto reale di cui all'art. 3.

Art. 6. Le spese minute d'uffizio allogate nel bilancio di previsione sono fatte dallo archivista economo dell'uffizio, nelle cui mani è mantenuto a tal uopo un fondo di lire trecento.

Il mobiliare dell'uffizio è affidato alle cure di esso archivista, il quale ne tiene al corrente gl'inventari.

Art. 7. All'ultimo giorno d'ogni trimestre la ragioneria della cassa militare compila la situazione dell'amministrazione, cioè lo stato attivo e passivo della medesima, corredato di quegli sviluppi contabili e statistici che occorrano a darne ragione.

La situazione trimestrale, verificata ed approvata dal consiglio d'amministrazione, è comunicata alla commissione di vigilanza ed al Ministro della guerra.

Art. 8. Dopo chiuso un esercizio l'amministrazione compila il rendimento di conti dell'esercizio medesimo, lo sottopone alla approvazione del Ministro della guerra e lo comunica alla commissione di vigilanza con apposito rapporto del consiglio.

Art. 9. Il cassiere compila il conto giudiziale della sua gestione da darsi alla corte dei conti giusta l'art. 58 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, e dell'art. 639 del relativo regolamento 4 settembre 1870, N. 5852.

Capo II. — *Del consiglio d'amministrazione.*

Art. 10. Il consiglio d'amministrazione della cassa militare si compone del direttore generale del debito pubblico, come amministratore, che ne è presidente, e di sei altri funzionari, quattro dei quali sono nominati dal Ministro della guerra e due dal Ministro del tesoro.

In caso d'assenza del presidente ne fa le veci, in adunanza, il consigliere più anziano per nomina, e a parità di nomina il seniore.

Art. 11. Il consiglio delibera non solamente sopra quanto gli è demandato dal presente regolamento, ma eziandio su tutto ciò che dall'amministratore gli venga sottoposto, o dal Ministro della guerra gli sia ricercato.

Art. 12. Il capo-uffizio dell'amministrazione interviene ed assiste alle adunanze del consiglio come relatore e come segretario.

Il presidente, ove in affari speciali lo creda opportuno, delega a relatore uno dei consiglieri.

Art. 13. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario l'intervento in seduta di quattro almeno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità, quello del presidente ha la preponderanza.

I processi verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario previa l'approvazione del consiglio.

Contro le deliberazioni del consiglio è ammesso il ricorso al Ministro della guerra.

Capo III. — *Della commissione di vigilanza.*

Art. 14. La convocazione della commissione di vigilanza in principio di ogni legislatura, ed ogni qualvolta occorra l'elezione del presidente, è fatta a cura del Ministro della guerra.

In tali adunanze il capo-ufficio dell'amministrazione fa le funzioni di segretario.

La Commissione destina poi il segretario definitivo.

Art. 15. I processi verbali delle sedute della Commissione di vigilanza sono raccolti a cura del segretario e in fine d'ogni legislatura depositati colle altre carte della Commissione medesima nell'archivio dell'amministrazione.

Art. 16. Il rapporto annuale richiesto dell'art. 149 della legge sul reclutamento viene rimesso dal presidente della Commissione al Ministro della guerra, il quale lo rende di pubblica ragione presentandolo al Parlamento.

Capo IV. — *Norme speciali per la contabilità.*

Art. 17. Tutte le operazioni di entrata e di uscita di cassa debbono essere ordinate con mandati speciali firmati dall'amministratore e dal ragioniere.

Art. 18. I versamenti alla cassa militare si effettuano o direttamente alla sede dell'amministrazione, o per mezzo di vaglia del tesoro o postali tratti a favore del cassiere di essa ed esigibili nel luogo ove la medesima risiede.

I pagamenti sono dalla cassa operati mediante mandati sul proprio cassiere o sui tesorieri provinciali.

Art. 19. Sono rimborsati al Tesoro sul fondo anticipatogli in conto corrente, a termini del regolamento di contabilità generale dello Stato, i mandati estinti dai tesorieri provinciali.

Art. 20. Viene somministrato mensilmente in conto corrente all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari l'ammontare approssimativo delle assegnazioni fisse che per conto della cassa militare sono corrisposte ai militari delle amministrazioni dei corpi.

Tali somministrazioni sono sistemate trimestre per trimestre in base agli elenchi dei pagamenti fatti dai corpi.

Art. 21. Le scritture dell'amministrazione nelle quali le entrate e le spese sono classificate in conti distinti secondo la

loro natura, debbono tenere costantemente in evidenza i capitali che sono impegnati al soddisfacimento degli oneri dalla legge attribuiti alla cassa militare ed i fondi che di mano in mano sono disponibili.

Art. 22. Ad ogni rafferma con premio è assegnata la rendita 5 per cento che nei casi contemplati dalla legge può competere in cartelle del debito pubblico al militare raffermato. Detta rendita concorre al pagamento del premio annuo finchè il militare non viene in diritto di ottenere le cartelle.

Art. 23. L'onere della cassa militare che deve figurare nel passivo dell'amministrazione per ogni rafferma consta:

a) Del valore della rendita 5 per cento assegnata al raffermato; e

b) Dell'importare della differenza che passa tra ciò che riceve effettivamente la cassa militare per rate semestrali di detta rendita e l'ammontare del premio di rafferma.

L'ammontare dell'onere è determinato in termine medio dal Consiglio d'amministrazione, tenuto presente il costo della rendita posseduta dalla cassa.

Art. 24. Alla spesa del caposoldo dovuto ai sottufficiali contemplati dall'articolo 146 della legge sul reclutamento, ed al pagamento della differenza tra la rendita e il premio per quei militari che ultimata la rafferma rimangono al servizio, e finchè questi non vengano in diritto di ritirare la relative cartelle di debito pubblico, viene provveduto colle somme che pervengono alla cassa come proventi di sua spettanza assoluta a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 25. Colle somme che in fine d'esercizio risultano liberate dagli impegni ed obblighi a cui erano affette e con ogni altro avanzo della gestione si costituisce e si mantiene costantemente una massa di riserva di un milione di lire.

Art. 26. Le somme che, provvisto a tutti i servizi e chiuso l'esercizio, risultano avanzate costituiscono il capitale o fondo disponibile per l'onere delle rafferme con premio da concedersi nell'esercizio successivo.

Art. 27. In quanto non sia specialmente determinato dal presente regolamento si osservano nella gestione della Cassa militare le norme stabilite da quello di contabilità generale dello Stato.

Art. 28. Con registri speciali di statistica in esatta corrispondenza colla contabilità l'amministrazione tiene in evidenza il movimento dei militari che da essa ricevono assegnazione a termini della legge, desumendolo dalle comunicazioni che

le pervengono dal Ministero della guerra o dai comandi dei corpi a seconda dei casi.

Capo V. — *Delle tasse per l'arruolamento volontario d'un anno e degli altri proventi.*

Art. 29. Le tasse per l'ammissione allo arruolamento volontario d'un anno nella somma che, giusta l'articolo 116 della legge sul reclutamento, è determinata anno per anno con decreto reale, non sono ricevute se non consti che l'aspirante al volontariato sia stato a ciò autorizzato dalla competente autorità militare.

Art. 30. Sono ricevuti in modo definitivo come tassa i pagamenti effettuati per coloro che sono stati riconosciuti abili al servizio ed arruolati, e come deposito infruttifero quelli eseguiti per gli altri che trovati inabili sono autorizzati a premunirsi pel caso che alla leva venissero dichiarati idonei.

I depositi dei premuniti sono tenuti in evidenza per conto dei depositanti per avere il loro esito quando sia deciso in conformità delle vigenti disposizioni.

Art. 31. Quando i pagamenti di cui nel precedente articolo sono fatti direttamente alla sede dell'amministrazione, ne viene rilasciata analoga dichiarazione da esibirsi alla competente autorità militare, come il vaglia che in simili casi rilasciano le tesorerie provinciali del Regno.

Art. 32. Nei casi in cui a forma delle disposizioni vigenti debba farsi luogo alla restituzione delle somme che siano pervenute alla Cassa militare, l'amministrazione non vi provvede se non in seguito di analoga comunicazione del Ministero della guerra.

Art. 33. Tutte le somme, che in virtù di disposizione di legge o di regolamenti sono devolute alla Cassa militare, e che insieme ai resti che si verificano sui fondi vincolati, in seguito alla cessazione anticipata degli oneri previsti, concorrono a formare il capitale di cui all'art. 26, sono fatte conoscere caso per caso all'amministrazione mediante apposito avviso del Ministero della guerra o dei comandi di corpo, ed essa ne cura l'incasso.

Capo VI. — *Dell'impiego dei fondi.*

Art. 34. Le somme disponibili della Cassa militare, le quali costituiscono i fondi per gli oneri a cui deve far fronte, sono

impiegate in rendite del Debito Pubblico e in conto corrente fruttifero col Tesoro, previa analoga deliberazione del consiglio d'amministrazione.

Qualunque altro impiego dei fondi della Cassa è soggetto all'approvazione del ministro della guerra sopra proposta del consiglio medesimo.

Art. 35. L'acquisto della rendita si effettua dall'amministrazione per mezzo di agenti di cambio accreditati per le operazioni di Debito Pubblico quando non sia ceduta dal Ministero del Tesoro.

I titoli di rendita nell'atto dell'acquisto sono ricevuti dal cassiere che, giusta relativo ordine dell'amministrazione, ne paga contemporaneamente l'importare.

La rendita nella scrittura della azienda è valutata al prezzo di acquisto, comprese le spese di mediazione occorse.

Art. 36. La rendita posseduta dalla cassa deve essere inscritta nominativamente nel gran libro del debito pubblico a favore della cassa militare, ed i relativi certificati sono conservati dal cassiere.

L'amministrazione deve però provvedere a che, o mediante gli acquisti di cui all'articolo precedente, o mediante tramutamento di rendite già inscritte nominativamente, si trovi in deposito presso il cassiere quella quantità di cartelle 5 per cento che si ravvisa necessaria pel giornaliero servizio delle capitalizzazioni determinate dalla legge.

Art. 37. Le alienazioni delle rendite per realizzazioni di capitali devono essere autorizzate dal Ministero della guerra sopra proposta del consiglio d'amministrazione.

Esse si effettuano a mediazione di agenti di cambio, accreditati per le operazioni di debito pubblico, in base alla cui nota di vendita l'amministrazione ordina al cassiere di riscuoterne l'importare, detratte le spese, e di consegnare contemporaneamente i titoli.

Art. 38. L'impiego in conto corrente fruttifero col tesoro deve essere limitato a quelle somme che si presumono necessarie nell'esercizio in corso per far fronte agli ordinari bisogni di cassa.

Ogni versamento o ritiro di somme è autorizzato dalla direzione generale del tesoro, dietro richiesta dell'amministrazione della cassa.

Art. 39. Gli interessi sui fondi in conto corrente sono calcolati secondo la media dell'interesse stabilito pei buoni del tesoro; decorrono dal ventunesimo giorno da quello del versamento, e cessano dal giorno di ritiro.

Sono regolati alle scadenze semestrali del 1° luglio e 1° gennaio e corrisposti dal tesoro al netto della imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Capo VII. — *Delle rafferme con premio.*

Art. 40. L'amministrazione, in base agli elenchi che mese per mese riceve dal Ministero della guerra, apre un conto individuale in apposito registro sotto il numero designato nel rispettivo elenco per la corresponsione delle rispettive competenze a ciascuno dei militari che vengono ammessi alla rafferma con premio tanto in via normale, che con godimento anticipato del premio.

Sono poi trasportati in altro registro speciale i conti dei militari che, compiuta la rafferma con premio, rimangono in servizio senza assumerne un'altra, continuando a godere i premi derivanti da quelle ultimate.

Art. 41. Alla scadenza d'ogni trimestre, cioè al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre, i consigli di amministrazione dei corpi trasmettono alla cassa militare la domanda di rimborso dei premi corrisposti ai raffermati in servizio nel rispettivo corpo, premettendo l'elenco nominativo di essi secondo il modello N. 76 del regolamento sul reclutamento.

Debbono figurare in domanda ed elenco separato i premi corrisposti ai già raffermati rimasti al servizio senza nuova rafferma con premio.

Art. 42. I consigli d'amministrazione dei corpi sono tenuti a notare di fronte alle rispettive partite degli elenchi di cui all'articolo precedente tutte le variazioni che abbia subite nel corso del trimestre la posizione del militare, tenendo presenti le disposizioni relative al godimento ed alla cessazione dei premi contenute nel capo XXVII del regolamento per l'esecuzione della legge sul reclutamento.

Art. 43. In base agli elenchi debitamente liquidati l'amministrazione della cassa provvede ai rimborsi sul conto corrente che tiene coll'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari a forma del precedente art. 20.

Art. 44. Gli ammessi al godimento anticipato del premio non entrano negli altri diritti dei raffermati finchè non abbiano effettivamente incominciato a percorrere la rafferma normale.

Art. 45. A richiesta degli interessati, comunicata dai consigli d'amministrazione dei corpi, la cassa militare, mediante annotazione sul rispettivo conto individuale, appone ai premi di

rafferme compiute il vincolo consentito dal decreto reale dei 15 luglio 1877, N. 3971, per costituire la rendita richiesta pel matrimonio del militare che fruisce i premi medesimi, e fa poi luogo allo svincolo in conformità del R. decreto 23 novembre 1873, N. 1679, nei casi in esso contemplati ed in quello in cui il militare sia trasferto alla milizia territoriale.

CAPO VIII. — *Della capitalizzazione dei premi di rafferma.*

Art. 46. Il diritto alla capitalizzazione dei premi di rafferma, e ad ottenere dalla cassa militare le corrispondenti cartelle di debito pubblico 5 per cento si verifica il giorno successivo a quello in cui, o per promozione ad ufficiale o per cessazione dal servizio sotto le armi, o per morte non è altrimenti dovuta la corresponsione dei premi, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 144 della legge sul reclutamento.

Art. 47. Gli aventi diritto al conseguimento delle cartelle di rendita come capitale di premi di rafferma, sia in proprio che per mandato o cessione, sia per eredità che per altro titolo giuridico, ne fanno domanda in carta bollata all'amministrazione della cassa militare. In tale domanda o dichiarano di presentarsi a ritirarle direttamente alla sede della cassa medesima, o designano l'intendenza di finanza per mezzo della quale a tutto loro rischio e pericolo intendono riceverle.

Art. 48. Le domande debbono essere corredate di dichiarazione del consiglio d'amministrazione del corpo cui apparteneva il raffermato, dalla quale risulti:

1° La causa onde si verifica a termini della legge il diritto alla capitalizzazione dei premi;

2° Se, e in qual somma il raffermato abbia lasciato debito verso la cassa del corpo.

Le domande dei raffermati con premio promossi ufficiali pervengono alla cassa militare dal Ministero della guerra colle indicazioni occorrenti.

Art. 49. Il diritto alla capitalizzazione del premio inerente alla rafferma, che viene a cessare per promozione ad ufficiale, per infermità derivanti dal servizio o per morte avvenuta a causa di servizio, è riconosciuto dal consiglio d'amministrazione della cassa militare con apposita deliberazione.

Art. 50. In vista di speciali circostanze può il consiglio di amministrazione della cassa accogliere anche le domande che siano intese ad ottenere in contante, invece che in cartelle del debito pubblico, parte o tutto il capitale del premio, rag-

guagliandolo al prezzo di borsa del giorno in cui si verificò il diritto alla capitalizzazione.

Art. 51. Quando debba essere soddisfatto alla cassa del corpo il debito lasciatovi dal raffermato, giusta la dichiarazione prescritta al precedente articolo 48, la domanda dello avente diritto alla capitalizzazione deve farne menzione, e la cassa militare, valutando a contanti secondo il prezzo di borsa del giorno in cui si verificò il diritto alla capitalizzazione tanto della rendita dovuta quanta se ne renda necessaria, provvede al pagamento verso il corpo e consegna all'avente diritto le rimanenti cartelle e il contante che possa essere sopravanzato al detto pagamento.

Art. 52. Gli eredi del raffermato con premio, del cessionario, o di chiunque altro abbia loro trasmesso il diritto al conseguimento del capitale di premi di rafferma, debbono provare all'amministrazione della cassa militare tale loro qualità, producendo:

A) Se si tratti di successione testamentaria:

1. Lo stato di famiglia del defunto;
2. L'atto di ultima volontà;
3. L'atto di morte;
4. E un'attestazione giudiciale di notorietà fatta da quattro testimoni davanti al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, da cui risulti che l'atto di ultima volontà prodotto è stato riconosciuto valido e non contraddetto, e che oltre gli eredi in esso nominati non esiste altri cui la legge riservi quota o diritto alcuno.

B) Se si tratta di successione intestata:

1. Lo stato di famiglia del defunto;
2. L'atto di morte;
3. E un'attestazione giudiciale di notorietà fatta da quattro testimoni davanti al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, da cui risulti che non esistono disposizioni di ultima volontà, e chi sieno gli eredi legittimi aventi diritto alla successione.

Se tra gli eredi vi sono minori, incapaci o persone soggette all'altrui amministrazione, i loro rappresentanti debbono provare di aver riportato le autorizzazioni volute dalle leggi.

L'amministrazione può inoltre richiedere la produzione ancora di altri documenti e l'osservanza di altre formalità che a seconda dei casi le sembrino opportune.

Art. 53. La consegna delle cartelle, del pari che ogni altra corrisponsione a saldo della capitalizzazione dei premi di raf-

ferma presso la sede dell'amministrazione, ha luogo per mezzo del cassiere dietro ordini relativi.

Quando ciò debba effettuarsi fuori della sede della Cassa militare, le cartelle vengono spedite a tutto rischio e pericolo del richiedente in piego raccomandato all'Intendenza di Finanza che sia stata da lui designata per l'opportuna consegna, osservate tutte le norme e cautele vigenti pei casi consimili presso la direzione generale del Debito Pubblico.

Le Intendenze di finanza ricevendo tali pieghi si conformano parimenti alle prescrizioni stabilite pel servizio del Debito Pubblico.

Art. 54. Con buoni a scadenza al termine del semestre in corso, detratta la tassa di ricchezza mobile e l'importare dei bolli delle cartelle, l'amministrazione della Cassa militare provvede al pagamento della prorata di rendita, consegnandosi cartelle con godimento dal dì primo del semestre successivo.

I detti buoni vengono trasmessi al cassiere dell'amministrazione o alle Intendenze di finanza, secondochè furono consegnate le cartelle, solamente in prossimità della loro scadenza.

Art. 55. In fine di ogni mese le Intendenze di finanza rendono conto all'amministrazione nei modi praticati pel servizio del Debito Pubblico del movimento dei titoli di rendita verificatosi in servizio della Cassa militare, facendo risultare delle cartelle che gli aventi diritto non avessero per anco ritirate.

Art. 56. Sulla richiesta di chi dimostri avervi legittimo interesse, l'amministrazione rilascia una dichiarazione espositiva dello stato del credito in capitale di un raffermato con premio, in conformità del rispettivo conto individuale.

Il richiedente deve anticipare la carta bollata e la marca di registrazione prescritte dalle leggi sul registro e bollo.

Capo IX. — *Delle cessioni, dei sequestri, dei pignoramenti e delle opposizioni.*

Art. 57. La cessione del diritto a conseguire la capitalizzazione dei premi di rafferma in cartelle del Debito Pubblico a termini della legge non produce effetto finchè non sia notificata all'amministrazione della Cassa militare.

Art. 58. I sequestri, i pignoramenti e le opposizioni ad effettuare la consegna delle cartelle provenienti dalla capitalizzazione di premi di rafferma debbono essere fatti secondo le prescrizioni di legge e regolarmente notificati all'amministrazione della Cassa militare.

Se le cartelle sieno già state trasmesse all'intendenza di finanza designata, gli atti relativi debbono essere notificati ad essa; la quale a sua volta ne informa per notizia l'amministrazione della cassa.

Art. 59. I sequestri, i pignoramenti e le opposizioni si risolvono o mediante consenso ed accordo di tutti gli interessati, o mediante giudicato che sia divenuto legalmente esecutivo.

Art. 60. La dichiarazione sullo stato dei crediti in capitale d'un raffermato verso la cassa militare che possa essere richiesta per gli effetti dell'art. 613 del codice di procedura civile viene fatta dall'amministrazione e rispettivamente dalla intendenza di finanza secondochè le cartelle relative si trovino presso l'una o presso l'altra.

Capo X. — *Del caposoldo ai sottufficiali.*

Art. 61. In un ruolo a conti individuali per il relativo accreditamento e indebitamento l'amministrazione inscrive i militari che vengono promossi sottufficiali con diritto al caposoldo in base agli elenchi mensili che le vengono trasmessi dal Ministero della guerra.

Art. 62. Alla scadenza dei trimestri a tutto marzo, giugno, settembre e dicembre, i Consigli di amministrazione dei corpi inviano alla cassa militare la domanda di rimborso delle somme corrisposte per caposoldo ai sottufficiali rimettendone l'elenco secondo il modello n. 80 del regolamento sul reclutamento.

Debbono essere notate in detto elenco le variazioni di cui all'articolo 42, tenendo presenti le disposizioni del capo XXVIII del regolamento per l'esecuzione della legge sul reclutamento relative al godimento e alla cessazione del caposoldo.

Art. 63. Il rimborso dei caposoldi ha luogo mediante accreditamento ai corpi sul conto corrente che la cassa militare tiene coll'uffizio d'amministrazione dei personali militari vari a forma dell'articolo 20.

Capo XI. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 64. Gli atti e i documenti che vengono presentati o intimati all'amministrazione della cassa militare relativamente ai servizi che le appartengono debbono avere forma legale ed essere inoltre regolari anche per quanto è prescritto dalle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Il mandato e la cessione se fatti per scrittura privata deb-

bono avere le sottoscrizioni autenticate da notaio a forma dell'articolo 1323 del codice civile.

Le firme di notari negli atti che si producono alla cassa debbono essere legalizzate dal rispettivo presidente di tribunale.

Art. 65. Gli atti e i documenti all'appoggio dei quali l'amministrazione abbia fatto luogo a operazioni di sua competenza, debbono conservarsi nel suo archivio per propria giustificazione.

Art. 66. Le somme che trovansi in deposito presso la cassa militare in ordine alla legge 19 luglio 1871, n. 349, per pagamenti fatti da studenti ammessi a ritardare l'anno del volontariato, o dagli aspiranti al volontariato (premuniti pel caso d'esser trovati idonei nella circostanza della leva della loro classe), ricevono il loro esito dall'amministrazione a tenore delle comunicazioni che caso per caso il Ministero della guera le vien facendo a termini delle relative disposizioni.

Art. 67. I depositi di surrogazione esistenti presso la cassa militare per effetto della legge 7 luglio 1866, n. 3062, si restituiscono agli aventi diritto quando consti da regolari documenti esser cessata la causa del deposito, o si devolvono a benefizio della cassa medesima a seconda dei casi ed a termini delle disposizioni relative.

Art. 68. Si osservano le norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 24 febbraio 1867, n. 3607, in quanto risguardano la corresponsione dei soprasoldi e delle pensioni, la concessione dei compensi e il riconoscimento degli altri diritti accordati ai riassoldati con premio, e ai pensionati o loro aventi causa dalla legge 7 luglio 1866, n. 3062.

Art. 69. Gl'interessi sui depositi dei surrogati, i soprasoldi e le pensioni ai riassoldati rimasti in servizio, che vengono corrisposti dalle amministrazioni dei rispettivi corpi sono dalla cassa rimborsati sul conto corrente di cui all'articolo 20 del presente regolamento in base ai rispettivi elenchi, secondo i modelli prescritti opportunamente liquidati.

Art. 70. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato o del rispettivo comandante del corpo, prende nota sul conto individuale del vincolo che s'intende apporre alla pensione proveniente da riassoldamento con premio e respettivamente agli interessi d'un deposito di surrogazione pel matrimonio del rispettivo titolare a forma del R. decreto 23 novembre 1873, n. 1679.

Art. 71. I riassoldati con premio che cessando dal servizio sotto le armi per ferma ultimata o perchè giubilati per motivi dipendenti dal servizio, e i pensionati rimasti al servizio che

venendo promossi ufficiali o andando in congedo definitivo preferiscono alla pensione vitalizia il capitale, a termini dell'articolo 173 della legge sul reclutamento, debbono farne la domanda in carta bollata all'amministrazione della cassa.

Quando sia prescelta la pensione il Consiglio d'amministrazione del corpo fa emettere dall'interessato analoga dichiarazione per iscritto nell'atto del congedamento o della promozione e la rimette per l'uso conveniente alla cassa coll'elenco di regola insieme alla polizza del soprasoldo o del certificato della pensione.

Art. 72. Le domande di capitalizzazione delle pensioni debbono essere corredate della dichiarazione di cui all'articolo 48 del presente regolamento, ed ove ne sia il caso, far menzione del debito lasciato al corpo onde la cassa militare provveda in conformità dell'articolo 51.

Anche per queste domande può applicarsi l'articolo 50.

Art. 73. Dal giorno successivo a quello in cui cessa la qualità di riassoldato con premio, da quello del congedamento, e dalla data della promozione, secondo i casi, dovendo cessare la corresponsione delle respettive prestazioni a carico della cassa militare si provvede con buoni a scadenza come all'articolo 54 pel pagamento della prorata della rendita dovuta fino alla decorrenza delle cartelle che si conseguano.

Art. 74. Alla consegna delle cartelle provenienti dalla capitalizzazione delle pensioni di riassoldamento si provvede nel modo stabilito al capo delle capitalizzazioni dei premi di rafferma.

Art. 75. Quanto alle cessioni, ai sequestri, ai pignoramenti, alle opposizioni ed alle successioni, del pari che riguardo alle dichiarazioni come agli articoli 56 e 60, sia che si tratti di depositi dei surrogati o delle capitalizzazioni delle pensioni di riassoldamento, come di qualsiasi altro pagamento che debba farsi dalla cassa militare, ed in generale per qualunque funzione possa occorrere, si applicano le disposizioni e norme stabilite dal presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra
BRUZZO.

Il Ministro delle Finanze
con l'interim del Ministero del Tesoro
F. SEISMIT-DODA.

N. **81**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 37). — **Trasferimento della stazione di Vico Canavese a Meugliano**. — 12 agosto.

La stazione dei carabinieri reali di Vico Canavese (circondario di Ivrea, Legione Torino) è trasferta a Meugliano (circondario di Ivrea, Legione Torino).

Il Ministro — BRUZZO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 26. Pubblicato il 30 agosto 1878. **Parte 1.**

AGOSTO 27 — Adozione di nuovi modelli di zaino e coppia borse di sanità, e modificazione a quelli esistenti. — Modificazione ai cofani di sanità in servizio, *pag.* 323.

Atto N. **82**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 46). — **Adozione di nuovi modelli di zaino e coppia borse di sanità, e modificazioni a quelli esistenti. — Modificazioni ai cofani di sanità in servizio**. — 27 agosto.

Essendo esaurita la provvista degli zaini e delle coppie borse di sanità in fondo nei magazzini centrali militari, il Ministero ne ha fatto costruire nuovi modelli; nei quali, oltre all'essersi evitati i difetti che negli attuali rendevano difficile la ricerca degli oggetti contenuti, si è potuto, mercè una più esatta disposizione degli oggetti stessi, avere modo di aumentarne la dotazione senza accrescerne il volume e il peso totale.

I nuovi zaino e coppia borse di sanità sono adottati per l'esercito e distinti col titolo, modello 1878. Essi saranno distribuiti ai corpi aventi diritto, che non fossero ancora provveduti, e agli altri man mano che per l'uso saranno resi inservibili quelli attuali che hanno in caricamento.

A misura che un corpo si fornirà di zaino o coppia borse di sanità modello 1878, non avranno gli ufficiali medici di esso obbligo di portare nella loro borsa di pelle nera altri oggetti speciali che l'*astuccio comune tascabile di strumenti cerusici* e la *siringa del Pravaz*, di proprietà individuale; e ciò a modificazione di quanto era prescritto per essi dall'*Atto* N. 97 del 6 giugno 1874 (pag. 180 del *Giornale militare*, parte 1ª).

Fanno seguito al presente *Atto* le figure illustrative dei nuovi zaino e coppia borse di sanità; e con altro *Atto* saranno date le descrizioni, le tavole di costruzione e i relativi conti.

Disposizioni speciali.

Zaino di sanità modello 1878.

§ 1. La dotazione del nuovo zaino in istrumenti, medicinali e oggetti da medicatura e diversi con la loro disposizione nelle varie tasche è data nell'annesso specchio — *Indice alfabetico degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello*

zaino di sanità — e consecutiva — *Tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità.*

§ 2. Questo specchio, seguito dalla tabella, sarà sostituito a quello che porta il N. 155, nel tomo 2° delle Istruzioni sulla mobilitazione, ecc. (1876).

§ 3. Il caricamento regolamentare dello zaino di sanità avrà in meno l'apparecchio elastico Esmarch per emostasia e la lanterna nei corpi dotati di cofani di sanità; dovendosi dai detti cofani prendere quei due oggetti nelle occasioni accennate nelle avvertenze dello specchio stesso.

La busta col suo completo caricamento assumerà il nome di *busta chirurgica da campo per zaino di sanità.*

Zaino di sanità modello antico.

§ 4. Gli zaini di sanità attuali saranno usati sino a consumazione dai corpi che ne sono provveduti. Il loro caricamento però sarà modificato secondo lo specchio N. 155 sopradetto; con la differenza che non avranno la lanterna, e in luogo della catinella di latta verniciata seguiteranno ad avere la gavetta completa, di cui sono provvisti.

§ 5. Gli strumenti e oggetti di medicazione che mancano agli antichi zaini di sanità per completare la loro dotazione secondo il predetto specchio N. 155 saranno provveduti nel modo seguente.

I corpi riceveranno dal Ministero della guerra, per mezzo della direzione di sanità militare di Roma, i seguenti strumenti e oggetti di medicazioni per ogni zaino di sanità che hanno in caricamento.

2 cateteri metallici nichelati.
1 sega piccola retta.
1 coltello del Syme.
2 aghi chirurgici.
1 tirapalle americano.
1 forbice chirurgica.
1 stiletto esploratore del Nélaton.
2 tele metalliche (una a trama grossa, stagnata e orlata; l'altra a trama fina, stagnata).
1 coltello con cavatappi.
1 forbice comune grande.
5 grammi di seta per sutura chirurgica.
50 tabelline diagnostiche.

§ 6. Con altro avviso sarà significato ai corpi quando e come riceveranno le tre stecche per frattura con incisure all'estremità.

§ 7. I corpi preleveranno dai propri cofani di sanità gli strumenti per estrazione di denti, che perciò rimangono cancellati dal caricamento regolamentare di essi cofani (veggasi § 27), passando a far parte del caricamento regolamentare della busta chirurgica da campo dello zaino di sanità.

§ 8. I corpi che non hanno cofani di sanità riceveranno dal Ministero i predetti strumenti per estrazione dei denti. Questi corpi riceveranno anche dal Ministero l'apparecchio elastico Esmarch per emostasia in scatola, il quale per gli altri corpi sarà preso dai cofani come è stato detto al § 3.

§ 9. Le fasce, triangoli, cotone idrofilo e gli altri oggetti da medicatura e diversi, nonchè i medicinali, che costituiscono differenza in più della nuova dotazione (specchio sopra indicato) sull'antica, saranno acquistati dai corpi, nei soliti modi, dalle direzioni di sanità o dal commercio; e il loro prezzo sarà contabilizzato a carico della massa generale uomini.

§ 10. Gli oggetti da medicatura e medicinali, che costituiscono differenza in più dell'antica dotazione sulla nuova, saranno messi in consumo presso l'infermeria del corpo. Si praticherà egualmente per quelli oggetti della antica dotazione, che, essendo di modello non regolamentare, non possono trovar posto nello zaino di sanità modello 1878, ogni qual volta con questo dovesse rimpiazzarsi lo zaino antico, dichiarato fuori d'uso.

§ 11. Per ragioni d'economia resta prescritto che non si dovrà mai sostituire un oggetto da medicatura di nuovo modello ad uno equivalente di antico, che non ancora sia deteriorato dall'uso, se questo non possa essere utilizzato nella infermeria del corpo, o se non è assolutamente per forma, volume ecc. inadatto ad essere allogato nello zaino di sanità modello 1878.

N. B. Per antica dotazione, s'intende quella che era prescritta dalla Tabella I del Regolamento sul servizio sanitario militare in campagna del 2 aprile 1859, ripetuta nello specchio N. 28 della Istruzione per la mobilitazione dell'esercito del tomo 2°, edizione 31 maggio 1873; la quale dotazione, sebbene variata dalle prescrizioni dello specchio N. 155 del tomo 2° della predetta Istruzione, edizione 19 marzo 1876, non subì però di fatto alcuna modificazione.

§ 12. La disposizione con la quale gli oggetti di caricamento prescritti dallo specchio N. 155 debbono essere collocati nello zaino di sanità di antico modello è data nell'annessa *Tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità antico modello* la quale deve far parte del caricamento.

§ 13. Affinchè lo zaino di antico modello possa contenere la nuova dotazione si faranno in esso le seguenti modificazioni:

a) Nel mezzo della superficie interna della sottocopertina sarà messa verticalmente una striscia di cuoio nero lunga cent. 18, larga cent. 5, fermata da quattro cuciture orizzontali, due all'estremità e due, equidistanti, nel mezzo, per modo che ne risultino tre passanti, ove saranno allogate le tre stecche da frattura con incisure all'estremità.

b) Alle due estremità di una linea trasversale tirata a 12 cent. più in alto della ripiegatura inferiore della copertina, nella sua superficie interna, saranno cucite sopra la fodera due correggie, lunghe cent. 25, larghe alla base cent. 4, assottigliandosi a due cent. alla punta; delle quali una sarà munita di fibbia e passante, l'altra di buchi, per modo che affibbiandosi possano tenere a posto le tele metalliche, la carta da scrivere e il foglio di cartone (V. Fig. *B*).

Gli strumenti aggiunti nella busta chirurgica vi saranno adattati nell'ordine dato dalla Figura *A* senza fare in essa busta altra modificazione che togliere la correggiuola interna che teneva fisso il torcolare a doppia pallottola del Petit, il quale è stato allogato altrove.

§ 14. Il prezzo della modificazione per ogni zaino fra cuoio, fibbia, spago e mano d'opera, da contabilizzarsi a carico della massa generale uomini, è di lire 1,05.

Borse di sanità (coppia) modello 1878.

§ 15. Le disposizioni contenute nei § 1, 2 e 3 saranno analogamente applicate per la coppia borse di sanità, la dotazione delle quali è specificata dall'annesso specchio — *Indice alfabetico degli oggetti componenti il caricamento regolamentare d'una coppia borse di sanità* — e consecutiva — *Tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare d'una coppia borse di sanità*, da sostituire allo specchio N. 156 del tomo 2° delle Istruzioni sulla mobilitazione.

La busta chirurgica col suo completo caricamento di strumenti, prenderà il nome di *busta chirurgica da campo per borse di sanità* (1)

Borse di sanita di antico modello.

§ 16. Le borse di sanità, attualmente in servizio, saranno usate sino a consumazione. Però il loro caricamento sarà modificato secondo il nuovo specchio N. 156, con la differenza che non avranno l'apparecchio elastico Esmarch per emostasia, la lanterna, la boccetta con olio comune e la catinella di latta all'esterno.

§ 17. I corpi riceveranno dal Ministero, per mezzo della direzione di sanità militare di Roma, gli strumenti ed oggetti da medicatura che mancano a completare le loro borse di sanità analogamente a quanto è stato detto per gli zaini di sanità ai §§ 5 e 6.

I corpi forniti di cofani di sanità preleveranno da questi gli strumenti per estrazione dei denti, conforme a quanto è stato detto al § 7. — I corpi, che non hanno cofani, riceveranno dal Ministero i detti strumenti.

§ 18. Il prescritto ai § 9, 10 e 11 per gli altri oggetti che costituivano differenza fra la nuova e l'antica dotazione dello zaino di sanità sarà applicato analogamente per quelli della coppia borse di sanità.

N. B. Per antica dotazione di queste s'intende quella che era prescritta dalla tabella K del Regolamento sul servizio sanitario militare in campagna del 23 aprile 1859, ripetuta nello specchio N. 14 delle Istruzioni sulla mobilitazione dell'esercito del tomo 2°, edizione 31 maggio 1873; la quale dotazione, sebbene variata dalle prescrizioni dello specchio N. 156 del tomo 2° della predetta Istruzione, edizione 19 marzo 1876, non subì però di fatto alcuna modificazione.

§ 19 L'ordine secondo il quale devono essere disposti nelle borse di antico modello gli oggetti che compongono il nuovo caricamento (meno le eccezioni contenute al § 16) è dato dall'annessa — *Tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare di una coppia borse di sanità di antico modello*, che deve far parte del caricamento delle medesime.

---

(1) Differisce da quella dello zaino di sanità per aver la sega con manico amovibile e per essere la busta (custodia) più corta di 5 centimetri.

§ 20. Per adattare in esse il nuovo caricamento non occorre fare che le due seguenti modificazioni:

a) Nella busta chirurgica, togliere la correggiuola interna che assicurava il torcolare a doppia pallottola del Petit, stato allogato altrove;

b) Nel compartimento trasversale della scatola contenuta nella borsa N. 2, togliere i due passanti in pelle.

Non occorre alcuna spesa per queste modificazioni.

§ 21. Ogni qualvolta un corpo avrà necessità di cambiare una coppia borse di antico modello con una coppia borse modello 1878, nel farne la debita richiesta ai magazzini centrali militari, manderà la busta chirurgica completa coi suoi strumenti, perchè siano fatte in essa le modificazioni necessarie per adattarla alle nuove borse, o sia cambiata con una nuova busta chirurgica da campo per borse di sanità, secondo sarà creduto più conveniente.

Cofani di sanità (coppia).

§ 22. La dotazione della coppia cofani di sanità sarà quella prescritta dall'annesso — *Indice alfabetico degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia cofani di sanità* — e consecutiva — *Tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare d'una coppia cofani di sanità.*

§ 23. Questo specchio con la consecutiva tabella sarà sostituito e prenderà il N. d'ordine dello specchio 154 del tomo 2° delle Istruzioni sulla mobilitazione dell'esercito (1876).

§ 24. I corpi riceveranno dal Ministero, per mezzo della direzione di sanità militare di Roma, i seguenti oggetti per ogni coppia cofani di sanità di cui sono dotati.

1 apparecchio elastico Esmarch per emostasia, in scatola;
1 catetere metallico nichelato;
1 stiletto esploratore del Nélaton;
Grammi 10 seta per sutura chirurgica..

§ 25. Con altro avviso sarà notificato ai corpi quando e come riceveranno le 6 stecche per frattura con incisura all'estremità, la stagnata per olio e il nuovo lumino della lanterna da sostituirsi a quello esistente, con le norme che saranno allora dettate.

§ 26. Il prescritto ai § 9, 10 e 11 per gli zaini e borse di sanità sarà applicato analogamente ai cofani di sanità.

§ 27. Gli strumenti per estrazione dei denti esistenti nell'an-

tica dotazione di essi saranno allogati nella busta chirurgica da campo degli zaini o delle borse di sanità dei corpi stessi.

Le direzioni di sanità, togliendo dalla loro coppia cofani i prenominati strumenti, li prenderanno in caricamento nel proprio armamentario.

§ 28. I due strumenti seguenti — Bacchetta esofagea con spazzola e spugna, e bacchetta esofagea di balena con uncino articolato del Graefe — dell'antica dotazione, i quali nella nuova sono stati sostituiti dall'unica — Bacchetta esofagea metallica con spugna e uncino articolato del Graefe — saranno usati sino a consumazione.

§ 29. I corpi acquisteranno dall'editore del *Giornale Militare Ufficiale*, con spesa a carico della massa generale uomini, altrettante copie separate degli specchi N. 154, 155 e 156, non che delle *Tabelle di disposizione ecc.* per zaini e borse di sanità di antico modello, quante ne occorrono loro in ragione di 2 copie per ogni coppia cofani e 1 per ogni zaino o coppia borse di sanità che hanno in caricamento.

Il prezzo di ogni copia degli specchi è il seguente:

Specchio N. 154, cent. 10.
» » 155, con annesse tavole, cent. 45.
» » 156, » » 35.

Il Ministro — Bruzzo.

Specchio N. 154.

INDICE ALFABETICO *degli oggetti componenti il caricamento regolamentare di una coppia cofani di sanità.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso	Annotazioni
	Strumenti.		
N. 1	Apparecchio elastico Esmarch per emostasia, con scatola.	» 500	
» 1	Bacchetta esofagea metallica, con spugna e uncino articolato del Graefe	» 25	
» 1	Cannula per tracheotomia di packfond argentato . .	» 12	
» 1	Cassetta d'amputazione a doppio fondo contenente i seguenti strumenti:		
	6 aghi chirurgici.		
	1 ago portarefe del Cooper.		
	4 bisturi a manico fisso (2 convessi, 2 retti).		
	1 bisturi forte ottuso.		
	1 bisturi forte bottonuto.		
	3 cateteri in gomma inglese.		
	2 cateteri metallici.		
	5 coltelli d'amputazione assortiti.	3 810	
	1 forbice chirurgica retta		
	1 pinza tirapalle.		
	1 pinzetta anatomica.		
	2 pinzette a torsione.		
	1 sega ad arco con lama di ricambio.		
	1 sega a catena con ago portasega.		
	1 sega retta a dorso mobile.		
	1 sonda scanellata.		
	Da riportarsi . .	4 347	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	4	347	
	N. 200 spilli. 1 stiletto esploratore del Nélaton. 1 tanaglia incisiva. 1 tenaculum. 1 tirapalle a vite con cannula. 1 torcolare a doppia pallottola del Petit. G. 10 seta per sutura chirurgica.			
N. 1	Siringa del Pravaz in gomma elastica	»	60	
» 1	Trequarti curvo argentato . .	»	60	
» 1	Tubo esofageo per alimentazione.	»	25	
	Medicinali			
Gr. 300	Acetato piombico in polvere (in una stagnata)	»	430	
» 100	Aceto di vino (in boccetta ordinaria)	»	200	
» 100	Acido fenico (in boccetta smerigliata)	»	210	
» 100	Acido tartarico in polvere (in boccetta ordinaria) . . .	»	200	
» 200	Alcole del commercio (in una stagnata)	»	310	
» 150	Alcole etilico (in boccetta smerigliata)	»	330	
» 200	Alcolito d'arnica (in boccetta ordinaria)	»	362	
» 100	Alcolito di menta (in boccetta ordinaria)	»	200	
» 75	Ammoniaca liquida (in boccetta smerigliata)	»	185	
» 10	Azotato argentico fuso(in tubetto)	»	12	
	Da riportarsi . .	6	931	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso	Annotazioni
	Riporto . .	6 931	
N. 20	Cartine cantaridate (pecette) .	» 56	
Gr. 125	Cloroformio (in boccetta smerigliata)	» 235	
» 225	Cloruro ferrico liquido (in boccetta smerigliata). . . .	» 405	
» 75	Collodio (in boccetta ordinaria)	» 175	
N. 100	Dischetti atropinici (in tubetti di vetro). . . gr. 2		
» 100	Dischetti calabarici (in tubetti di vetro). . . » 2	» 31	
	contenuti in una scatola di cartone . . . . » 27		
Gr. 200	Elisir di china (in boccetta ordinaria).	» 362	
» 75	Etere etilico (in boccetta ordinaria)	» 175	
» 10	Gelatine di aconito napello (in 2 lastrette) . . gr. 10		
» 10	Gelatine di coloquintide (in 2 lastrette) . . . » 10		
» 15	Gelatine d'ipecacuana (in 3 lastrette) . . . . » 15		
» 15	Gelatine di laudano (in 3 lastrette). . . . . » 15	» 240	
» 40	Gelatine di solfato di chinina (in 4 lastrette) . » 40		
	contenute in una scatola di latta bucherellata. »150		
» 225	Glicerina (in boccetta ordinaria).	» 387	
» 100	Laudano liquido (in boccetta ordinaria)	» 200	
» 200	Olio d'oliva (in boccetta ordinaria)	» 362	
» 200	Olio di ricino (in boccetta ord.)	» 362	
	Da riportarsi . .	9 921	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	9	921	
Gr. 150	Ossido magnesico (magnesia calcinata) (in una stagnata) .	»	435	
» 5	Solfato basico di chinina (in cartine 50 di 0,10 cad.) . .	»	18	
» 25	Solfato basico di chinina (in cartine 100 di 0,25 cad.).	»	61	
» 3	Tartrato potassico antimonico (tartaro emetico) (in cartine 30 di 0,10 cad.) . .	»	10	
» 100	Tè (in boccetta ordinaria) . .	»	262	
	Oggetti da medicatura e diversi.			
N. 1	Agoraio con 30 aghi	»	23	
» 2	Asciugamani	»	240	
» 1	Bacinella di zinco con 1 bottiglia di zinco.	1	135	
» 1	Bicchiere di latta	»	100	
» 1	Bicchiere di vetro	»	110	
» 12	Bottoni d'osso forati	»	12	
» 1	Calamaio a molla	»	70	
Quinterni 3	Carta da scrivere	»	90	
Gr. 16	Cera	»	16	
Asta 1	Cera lacca	»	30	
Gr. 100	Cerino	»	100	
N. 3	Cinti erniari, 1 destro, 1 sinistro, 1 doppio	»	485	
» 1	Coltello con cavatappi . . .	»	70	
Chil. 1,500	Compresse	1	500	
N. 1	Contagocce	»	12	
	Da riportarsi . .	14	703	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	14	703	
N. 1	Coppetta di vetro	»	45	
Gr. 100	Cordicella con ago grosso . .	»	100	
» 600	Cotone cardato in falde . . .	»	600	
» 250	Cotone idrofilo, in carta pergamenata	»	260	
N. 1	Cucchiaino di legno	»	8	
» 1	Cucchiaio di metallo	»	25	
» 1	Cucchiaino di metallo . . .	»	15	
Gr. 250	Estratto di carne del Liebig (in vasetto)	»	440	
N. 1	Fanone	»	450	
» 44	Fasce di cotone, 2 da 10 metri, 4 da 8, 8 da 6, 12 da 4, 12 da 2,50, 6 da 1,50 . .	2	700	
» 56	Fasce di mussolo, 12 da 6, 14 da 4, 16 da 2, 14 da 1 metro	1	350	
» 4	Fasce a T, 2 semplici, 2 doppie		230	
» 2	Fasce a più capi dello Scultetо .	1	»	
» 1	Fasce a corpo	»	235	
Gr. 750	Filaccica	»	750	
» 60	Filo da cucire in tre matasse .	»	60	
N. 1	Forbice comune grande . . .	»	105	
Gr. 700	Gesso statuario (in cilindro di latta)	»	920	
» 20	Inchiostro in polvere (in pacchetto)	»	22	
N. 1	Lampada ad alcole con caffettiera e bicchiere	»	380	
» 1	Lanterna ad olio	»	300	
» 1	Matita	»	7	
» 2	Misure graduate, 1 da 10, 1 da 20 grammi	»	25	
Pezza 1	Nastro di filo	»	35	
	Da riportarsi . .	24	765	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	24	765	
Gr. 400	Olio ordinario d'oliva per la lanterna (in una stagnata)	»	550	
N. 1	Palmari di legno	»	170	
» 72	Penne metalliche (in scatola) .	»	60	
Gr. 5	Ostie (nella scatola delle penne)	»	5	
N. 1	Pennellino di vaio	»	2	
» 1	Pennello di crine	»	20	
» 1	Portapenne	»	6	
Pezzo 1	Sapone	»	110	
N. 1	Scatola di zolfanelli (di latta).	»	50	
» 2	Schizzetti di stagno	»	160	
» 1	Siringa mezzana di stagno, per clisteri	»	470	
» 4	Sospensori	»	120	
Gr. 100	Spago	»	100	
» 250	Sparadrappo diachilon (in cilindro di cartone) . . .	»	300	
N. 100	Spilli comuni	»	15	
» 2	Spugne	»	40	
» 6	Stecche da frattura, con incisure all'estremità	»	300	
» 3	Stecche doppie, ad incastro e molla	»	905	
Gr. 400	Stoppa cardata	»	400	
N. 3	Suole di legno con finestre laterali	»	230	
» 100	Tabelline diagnostiche . . .	»	150	
Gr. 200	Taffetà adesivo (in cilindro di cartone)	»	250	
N. 2	Tele metalliche da frattura, per coscia, stagnate ed orlate	»	800	
» 1	Tele metalliche da frattura, per gamba, stagnate ed orlate	»	300	
» 1	Tele metalliche da frattura, per braccio e spalla, stagnate ed orlate	»	150	
	Da riportarsi . .	30	428	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	30	428	
N. 1	Tele metalliche da frattura, per avambraccio e mano, stagnate ed orlate	»	290	
» 12	Triangoli di mussolo	»	360	
Metri 2	Tubo da drenaggio	»	15	
» 20	Turaccioli di sughero . . .	»	25	
N. 1	Vasetto di porcellana . . .	»	40	
Gr. 500	Zucchero (in un cilindro di latta)		720	
N. 2	Cofani vuoti	31		
» 2	Indice alfabetico e tabella di disposizione, ecc. (Specchio, N. 54)			
	Totale . . .	62	878	

Consecutiva allo Specchio N. 154.

TABELLA *di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare di una coppia di cofani di sanità.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Cofano N. 1.	
	Compartimento superiore.	
N. 1	Indice alfabetico e tabella di disposizione, ecc. (Specchio N. 154).	
» 2	Tele metalliche da frattura, per coscia, stagnate ed orlate.	
» 1	Tele metalliche da frattura, per gamba.	
» 1	Tele metalliche da frattura, per braccio e spalla.	
» 1	Tele metalliche da frattura per avambraccio e mano.	
» 6	Stecche da frattura con incisione all'estremità.	
» 3	Stecche doppie ad incastro con molla.	
» 3	Suole di legno con due finestre laterali.	
» 3	Palmari di legno.	
	Compartimento mediano.	
» 1	Cassetta d'amputazione a doppio fondo contenente i seguenti strumenti: 1 pinzetta anatomica. 1 Sega ad arco con lama di ricambio. 1 forbice retta. 1 pinza tirapalle.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	2 pinzette a torsione.	
	1 tanaglia incisiva.	
	1 tirapalle a vite con cannula.	
	1 sonda scanellata.	
	5 coltelli d'amputazione assortiti.	
	1 sega retta a dorso mobile.	
	1 bisturi forte ottuso.	
	1 bisturi forte bottonuto.	
	1 torcolare a doppia pallottola del Petit.	
	1 ago portarefe del Cooper.	
	4 bisturi a manico fisso, 2 convessi, 2 acuti.	
	1 tenaculum.	
	6 aghi chirurgici.	
	3 cateteri in gomma inglese.	
	2 cateteri metallici.	
	1 stiletto esploratore del Nèlaton.	
	200 spilli.	
	1 sega a catena con ago portasega.	
	Gr. 10 seta per sutura chirurgica.	
N. 1	Siringa mezzana di stagno per clisteri.	
» 2	Schizzetti di stagno.	
» 100	Spilli comuni.	
Met. 2	Tubo da drenaggio.	
N. 1	Siringa del Pravaz in gomma indurita.	
1	Cannula per tracheotomia di packfond argentato.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
N. 1	Apparecchio elastico Esmarch per emostasia, con scatola.	
» 1	Trequarti curvo argentato.	
» 1	Tubo esofageo per alimentazione.	
» 1	Bacchetta esofagea metallica con spugna e uncino articolato del Graefe.	
Pezza 1	Nastro di filo.	
Gr. 10	Filo (una matassa).	
» 16	Cera.	
» 200	Cotone cardato in falde.	
	Compartimento inferiore (cassetto diviso in 3 parti).	
N. 3	Cinti erniari, 1 destro, 1 sinistro, 1 doppio.	
» 4	Sospensori.	
» 1	Coppetta di vetro.	Nel comparto a sinistra.
Gr. 400	Stoppa cardata.	
N. 1	Pennello di crine.	
Gr. 500	Filaccica.	
» 250	Cotone idrofilo in carta pergamenata.	Nel comparto mediano.
» 700	Gesso statuario in cilindro di latta.	
Chil. 1,200	Compresse.	
N. 12	Fasce di cotone o tela, 2 da 10 metri, 2 da 8, 2 da 6, 4 da 4, 2 da 2 e 50.	
» 20	Fasce di mussolo, 4 da 6, 4 da 4, 6 da 2, 6 da 1 metro.	Nel comparto a destra.
» 1	Bacinella di zinco con una bottiglia di zinco, 1 cucchiaio, 1 pezzo di sapone e 2 spugne.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Cofano N. 2.	
	Cassetto superiore (diviso in due parti).	
N. 1	Indice alfabetico e tabella di disposizione ecc. (Specchio N. 154).	
Gr. 20	Filo da cucire, in 2 matasse.	
N. 1	Agoraio con 30 aghi, gr. 23.	
» 12	Bottoni d'osso forati, gr. 12.	
» 100	Tabelline diagnostiche.	
» 2	Asciugamani.	
» 1	Fanone.	
» 4	Fasce a T; 2 semplici, 2 doppie.	
» 2	Fasce a più capi dello Scultcto.	
» 1	Fascia a corpo.	
Gr. 100	Spago.	
» 100	Cordicella con ago grosso	
N. 32	Fasce di cotone: 2 da 8; 6 da 6; 8 da 4; 10 da 2 metri e 50; 6 da metro 1,50.	
» 36	Fasce di mussola: 8 da 6; 10 da 4; 10 da 2; 8 da 1 metro.	
» 12	Triangoli di mussola.	
Gr. 250	Filaccica.	
» 300	Compresse.	
	Cassetto inferiore.	
Gr. 100	Aceto di vino (in boccetta ordinaria).	
» 100	Acido fenico (in boccetta smerigliata).	
» 100	Acido tartarico in polvere (in boccetta ordinaria).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
Gr. 100	Alcolito di menta (in boccetta ordinaria).	
» 150	Alcole etilico (in boccetta smerigliata).	
» 75	Ammoniaca liquida (in boccetta smerigliata).	
» 125	Cloroformio (in boccetta smerigliata).	
» 75	Collodio (in boccetta ordinaria).	
» 200	Elisir di China (in boccetta ordinaria).	
» 225	Glicerina (in boccetta ordinaria).	
» 75	Etere etilico (in boccetta ordinaria).	
» 100	Laudano liquido (in boccetta ordinaria).	
» 200	Olio d'oliva (in boccetta ordinaria).	
» 200	Olio di ricino (in boccetta id.).	
» 225	Cloruro ferrico liquido (in boccetta smerigliata).	
» 100	Tè (in boccetta ordinaria).	
» 200	Alcolito d'arnica (in boccetta ordinaria).	
N. 100	Dischetti atropinici, tubetto 1 di vetro.	
» 100	Dischetti calabarici, tubetto 1 di vetro.	Contenuti in una scatola di cartone.
Gr. 10	Azotato argentico fuso, tubetto 1 di vetro.	
»	Contagocce N. 1.	
»	Pennellino di vaio N. 1.	
N. 20	Cartine cantaridate (pecette).	
Gr. 300	Acetato piombico in polvere (in una stagnata).	
» 150	Ossido magnesico (magnesia calcinata) (in una stagnata).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
Gr. 200	Alcole del commercio (in una stagnata).	
» 5	Solfato basico di chinina (in cartine 50 di 0,10 cad.).	
» 25	Solfato basico di chinina (in cartine 100 di 0,25 cad.).	
» 3	Tartrato potassico antimonico (tartaro emetico) (in cartine 30 di 0,10 cad.).	
» 40	Gelatine di solfato di chinina (in 4 lastrette).	Di rincontro alla borsa di pelle nello stesso comparto.
» 15	Gelatine di laudano (in 3 lastrette).	
» 10	Gelatine d'aconito napello (in 2 lastrette).	
» 10	Gelatine di coloquintida (in 2 lastrette).	
» 15	Gelatine d'ipecacuana (in 3 lastrette).	
	contenute in una scatola di latta bucherellata.	
Quint. 3	Carta da scrivere.	
Gr. 20	Inchiostro in polvere (in pacchetto).	
N. 72	Penne metalliche in scatola.	
Gr. 5	Ostie (nella scatola delle penne).	
Asta 1	Cera lacca.	
N. 1	Portapenne.	Nella borsa di pelle.
» 1	Matita.	
» 1	Forbice comune grande.	
Gr. 100	Cerino.	
N. 20	Turaccioli di sughero.	
» 1	Calamaio a molla.	
» 1	Vasetto di porcellana.	
» 1	Bicchiere di latta.	
» 1	Bicchiere di vetro.	
» 1	Cucchiaio di metallo.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
N. 1	Cucchiarino di legno.	
» 1	Coltello con cavatappi.	
» 1	Lanterna ad olio.	
» 1	Lampada ad alcole con caffettiera e bicchiere.	
» 2	Misure graduate; 1 da 10, 1 da 20 grammi.	
» 1	Scatola di zolfanelli, di latta.	
Gr. 400	Olio ordinario di oliva, per la lanterna (in una stagnata).	
» 250	Estratto di carne del Liebig, in vasetto.	
	Compartimento inferiore (chiuso a cerniera)	
» 500	Zucchero, in un cilindro di latta.	
» 250	Sparadrappo diachilon, in cilindro di cartone.	
» 200	Taffetà adesivo, in cilindro di cartone.	
» 400	Cotone cardato in falde.	

SPECCHIO N. 155.

INDICE ALFABETICO *degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità, Modello 1878.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso	Annotazioni
	Strumenti.		
N. 1	Apparecchio elastico Esmark per emostasia	» 370	Per i corpi che non hanno cofani di sanità. I corpi che sono forniti di cofani di sanità lo prenderanno da questi come è detto nelle avvertenze seguenti.
» 1	Busta chirurgica da campo, contenente 4 aghi chirurgici. 1 ago portarefe del Cooper. 3 bisturi, 1 retto, 1 convesso, 1 bottonuto. 2 cateteri metallici nichelati. 1 chiave inglese con 3 uncini. 1 coltello amputante. 1 coltello interrosseo. 1 coltello del Syme. 1 forbice chirurgica retta. 1 pinza tirapalle. 1 pinzetta a torsione. 1 sega ad arco con lama di ricambio. 1 sega piccola retta. 1 spatola di ferro, a leva. 1 stiletto esploratore del Nelaton. 1 tanaglia per estrazione di denti. 1 tirapalle americano.	1 250	
» 1	Torcolare a doppia pallottola del Petit	» 110	
	Da riportarsi . .	1 730	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso	Annotazioni
	Riporto . . .	1 730	
	Medicinali.		
Gr. 50	Acetato piombico in polvere (in boccetta ordinaria). . .	» 120	
» 50	Alcolito di menta (in boccetta ordinaria).	» 120	
» 50	Ammoniaca liquida (in boccetta smerigliata)	» 130	
» 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta smerigliata) . . .	» 130	
» 20	Gelatine di solfato di chinina (in due lastrette).	» 20	
» 5	Gelatine di coloquintide (in una lastretta)	» 5	
» 10	Gelatine di ipecacuana (in due lastrette)	» 10	
» 5	Gelatine di laudano (in una lastretta)	» 5	
» 50	Glicerina (in boccetta ordinaria).	» 120	
» 50	Laudano liquido (in boccetta ordinaria)	» 120	
» 50	Olio d'oliva	» 120	Da servire anche per la lanterna.
» 8	Polvere del Dower (in 40 cartine da 0,20 cad.) . . .	» 16	
» 20	Solfato basico di chinina (in 40 cartine da 0,50 cad.) . .	» 30	
	Oggetti da medicatura e diversi.		
N. 10	Aghi comuni in astuccio. . .	» 15	
» 1	Bicchiere di latta	» 36	
» 1	Calamaio	» 60	
Quint. 2	Carta da scrivere	» 60	
Foglio 1	Cartone, cent. 35 × 25 . . .	» 85	
	Da riportarsi . . .	2 932	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto. . . .	2	932	
Gr. 30	Cerino	»	30	
N. 1	Coltello con cavatappi . . .	»	70	
Gr. 300	Compresse	»	300	
» 50	Cotone cardato in falde . . .	»	50	
» 100	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	»	110	
N. 1	Cucchiaio	»	15	
Pezzo 1	Esca	»	5	
N. 10	Fasce di cotone da 4 metri. .	»	350	
» 20	Fasce di mussolo (10 da 6, 10 da 2 metri)	»	320	
Gr. 150	Filaccica	»	150	
» 5	Filo.	»	5	
N. 1	Forbice comune grande . . .	»	105	
» 1	Lanterna ad olio	»	350	Per i corpi che non hanno cofani di sanità. I corpi che sono forniti di cofani di sanità la prenderanno da questi come è detto nelle avvertenze seguenti.
» 1	Matita	»	4	
Metri 5	Nastro di filo	»	12	
Gr. 2	Ostie	»	2	
N. 1	Portapenne con	»	6	
» 6	Pennini	»	4	
» 1	Scatola di zolfanelli, di latta .	»	40	
» 1	Schizzetto di stagno	»	60	
Gr. 5	Seta da sutura chirurgica . .	»	5	
Metri 10	Spago	»	20	
Gr. 100	Sparadrappo diachilon in 2 rotoli (alt. cent. 9, lungh. dall'1,50 a 2 ogni rotolo).	»	100	
N. 100	Spilli	»	15	
» 1	Spugna.	»	6	
» 3	Stecche di legno per frattura con incisure all'estremità.	»	150	
Gr. 15	Stoppa cardata	»	15	
N. 50	Tabelline diagnostiche . . .	»	86	
	Da riportarsi. . . .	5	317	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso	Annotazioni
	Riporto . . .	5 317	
Gr. 50	Taffetà adesivo, in un rotolo (alt. cent. 9, lunghezza da metri 2,50 a 3). . . .	» 50	
N. 1	Tela metallica stagnata, a trama grossa, orlata, di centimetri 35 × 25	» 290	
» 1	Tela metallica stagnata, a trama fina, non orlata, di centimetri 35 × 25	» 350	
» 10	Triangoli di mussolo	» 300	
» 1	Ventosino di vetro	» 50	
» 4	Turaccioli di sughero. . . .	» 5	
» 1	Zaino vuoto con catinella sovrapposta, lucchetto e chiave .	4 000	
	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità mod. 1878 (specchio N. 155).		
	TOTALE. . .	10 362	

TABELLA *di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare detto zaino di sanità. Modello 1878.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Sotto il coperchio.	
N. 1	Busta chirurgica da campo per zaino di sanità, contenente: 4 aghi chirurgici. 1 ago portarefe di Cooper. 3 bisturi, 1 retto, 1 convesso, 1 bottonato. 2 cateteri metallici nichelati. 1 chiave inglese con 3 uncini. 1 coltello amputante. 1 coltello interrosseo. 1 coltello del Syme. 1 forbice chirurgica. 1 pinza tirapalle. 1 pinzetta a torsione. 1 sega ad arco con lama di ricambio. 1 sega piccola retta. 1 spatola di ferro a leva. 1 Stiletto esploratore del Nélaton. 1 tanaglia per estrazione di denti. 1 tirapalle americano.	Gli strumenti saranno allogati secondo la disposizione illustrata nella figura A.
	Tasca N. 1.	
Gr. 50	Acetato piombico in polvere (in boccetta ordinaria).	
	Tasca N. 2.	
Gr. 50	Alcolito di menta (in boccetta ordinaria).	
	Tasca N. 3.	
Gr. 50	Ammoniaca liquida (in boccetta smerigliata).	
	Tasca N. 4.	
Gr. 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta smerigliata).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Tasca N. 5.	
Gr. 50	Glicerina (in boccetta ordinaria).	
	Tasca N. 6.	
» 50	Laudano liquido (in boccetta ordinaria).	
	Tasca N. 7.	
» 50	Olio d'oliva.	
	Tasca N. 8.	
» 100	Sparadrappo diachilon, in 2 rotoli altezza cent. 9 lungh. da metri 1,50 a 2 ogni rotolo).	
» 50	Taffetà adesivo (altezza cent. 9, lungh. da metri 2,50 a 3, in un rotolo).	
	Tasca N. 9.	
» 20	Gelatine di solfato di chinina (in 2 lastrette).	
» 5	Gelatine di coloquintide (in una lastretta).	
» 10	Gelatine d'ipecacuana (in 2 lastrette).	
» 5	Gelatine di laudano (in una lastretta).	
	Tasca N. 10.	
» 8	Polvere del Dower (in 40 cartine da 0,20 cad.).	
» 20	Solfato basico di chinina (in 40 cart. da 0,50 cad.).	
	Tasca N. 11.	
Metri 5	Nastro di filo.	
» 10	Spago.	
Pezzo 1	Esca.	
N. 1	Coltello con cavatappi.	
» 10	Aghi comuni in astuccio.	
Gr. 5	Filo.	
» 5	Seta da sutura chirurgica.	
N. 100	Spilli.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Tasca N. 12.	
N. 1	Lanterna ad olio.	Sarà presa dai cofani da quei corpi che sono dotati di questi.
	Tasca N. 13.	
» 1	Bicchiere di latta.	
» 1	Calamaio.	Sarà allogato nel bicchiere.
Gr. 30	Cerino.	
» 2	Ostie.	
N. 6	Pennini.	
» 1	Scatola di zolfanelli, di latta.	
» 1	Schizzetto di stagno.	
» 1	Spugna.	La spugna nel ventosino, nel quale sarà anche introdotto il becco dello schizzetto quando dovesse riporsi non bene asciutto dopo averlo adoperato.
» 4	Turaccioli di sughero.	
» 1	Ventosino di vetro.	
	Tra le Tasche 13 e 14.	
» 1	Cucchiaio.	
	Tasca N. 14.	
» 1	Apparecchio elastico Esmarch per emostasia.	Sarà preso dai cofani da quei corpi che sono di questi dotati e allogato senza la scatola nella tasca sua qui contro.
» 1	Torcolare a doppia pallottola del Petit.	
	Tasca N. 15.	
» 50	Tabelline diagnostiche.	
	Tasca N. 16.	
» 10	Triangoli di mussola.	
Gr. 300	Compresse.	
	Tasca N. 17.	
N. 10	Fasce di cotone da 4 metri.	
» 20	Fasce di mussola (10 da 6 e 10 da 2 metri).	
	Tra le Tasche 17 e 18.	
» 1	Forbice comune grande.	

Quantità		Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
		Tasca N. 18.	
Gr.	100	Cotone idrofilo.	
»	1	Filaccica.	
		Portafoglio.	
N.	1	Tela metallica stagnata, a trama grossa, orlata, da cent. 35 × 25.	
»	1	Tela metallica stagnata, a trama fina, non orlata, da cent. 70 × 25.	
Gr.	50	Cotone cardato in falde.	
N.	1	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità, mod. 1878. (Specchio N. 155).	
Foglio	1	Cartone da cent. 35 × 25.	Allogato nella duplicatura della tela metallica fina.
Quint.	2	Carta da scrivere.	
N.	1	Matita	Nel proprio passante.
»	1	Portapenne.	
3	3	Stecche di legno per fratture.	2 nei margini esterni delle tasche N. 17 e 18. 1 nel proprio passante nel portafogli.

Avvertenze.

Gli zaini di sanità (mod. 1878) dei corpi dotati di cofani di sanità non avranno nel loro caricamento regolamentare l'apparecchio elastico Esmarch per emostasia e la lanterna. Ma nelle occasioni di marce notturne, esercitazioni, distaccamenti ecc., nelle quali il corpo o frazione di esso non possa esser seguito da una coppia cofani di sanità, l'ufficiale medico che fa parte della truppa in marcia ecc., prenderà dai cofani i due menzionati oggetti, allogandoli nelle tasche loro assegnate del proprio zaino di sanità.

TABELLA *di dispesizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità d'antico modello.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Sopra lo zaino.	
In un astuccio di latta ricoperta di tela rigata.	Busta chirurgica da campo per zaino di sanità, contenente:	
	4 aghi chirurgici.	
	1 ago portarefe del Cooper.	
	3 bisturi, 1 retto, 1 convesso, 1 bottonuto.	
	2 cateteri metallici nichelati.	
	1 chiave inglese con tre uncini.	
	1 coltello amputante.	
	1 coltello interrosseo.	
	1 coltello del Syme.	
	1 forbice chirurgica.	
	1 pinza tirapalle.	
	1 pinzetta a torsione.	
	1 sega ad arco con lama di ricambio.	
	1 sega piccola retta.	
	1 spatola di ferro a leva.	
	1 stiletto esploratore del Nélaton.	
	1 tanaglia per estrazione de' denti.	
	1 tirapalle americano.	
N. 1	Gavetta di latta con bottiglia e bicchiere pure di latta.	
	Interno.	
	Cassetto superiore N. 1.	
Gr. 100	Sparadrappo diachilon, in 2 rotoli (altezza centimetri 9, lunghezza da metri 1,50 a 2 ogni rotolo).	
» 50	Taffetà adesivo, in un rotolo (altezza cent. 9, lunghezza da metri 2,50 a 3).	
N. 6	Triangoli di mussolo.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
N. 5	Fasce di cotone, da metri 4.	
» 5	Fasce di mussolo, da metri 2.	
» 6	Fasce di mussolo, da metri 6.	
Gr. 300	Compresse.	
» 150	Filaccica.	
» 20	Gelatine di solfato di chinina (in 2 lastrette).	
» 5	Gelatine di coloquintide (in 1 lastretta).	Applicate contro le pareti.
» 10	Galatine d'ipecacuana (in 2 lastrette).	
» 5	Gelatine di laudano (in 1 lastretta).	
N. 10	Aghi comuni in astuccio.	
» 100	Spilli.	Avvolti in una carta.
Gr. 5	Seta per sutura chirurgica.	
» 5	Filo.	
Met. 5	Nastro di filo.	
» 10	Spago.	
N. 1	Coltello con cavatappi.	
» 1	Forbice comune grande.	
» 1	Torcolare a doppia pallottola del Petit.	
	Cassettino medio N. 2.	
» 1	Apparecchio elastico Esmarch per emostasia.	Sarà preso dai cofani da quei corpi che sono di questi dotati e allegato colla propria scatola nel cassetto qui contro.
Gr. 100	Cotone idrofilo in carta pergamenata.	
N. 5	Fasce di cotone, da metri 4.	
» 5	Fasce di mussolo, da metri 2.	
» 4	Fasce di mussolo, da metri 6.	
» 4	Triangoli di mussolo.	
	Basso fondo N. 3.	
Gr. 50	Acetato piombico in polvere (in boccetta ordinaria o in scatola di latta).	
» 50	Alcoolito di menta (in boccetta ordinaria).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
Gr. 50	Ammoniaca liquida (in boccetta smerigliata).	
» 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta id.).	
» 50	Glicerina (in boccetta ordinaria).	
» 50	Laudano liquido (in boccetta id.).	
» 50	Olio d'oliva (in boccetta id.).	
» 8	Polvere del Dower (in 40 cartine di 0,20 cadauna).	
» 20	Solfato basico di chinina (in 40 cartine di 0,50 cadauna).	In scatola di latta.
Gr. 15	Stoppa cardata.	Negli intervalli delle bottiglie.
N. 1	Ventosino di vetro.	
» 1	Spugna.	
» 1	Schizzetto di stagno.	
» 1	Scatola di zolfanelli, di latta.	
» 1	Bicchiere di latta.	
» 1	Calamaio.	Allogato nel bicchiere
» 6	Pennini.	In una scatola di latta allogata entro il bicchiere.
Gr. 2	Ostie.	
Pezzo 1	Esca.	
Gr. 30	Cerino.	
N. 4	Turaccioli di sughero.	Nei vani del basso fondo.
» 1	Cucchiaio.	Messo sopra.
	Nella faccia interna della sotto copertina di cuoio.	
» 3	Stecche di legno per frattura con incisure all'estremità.	Nei rispettivi passanti
	Nella faccia interna della copertina.	
» 1	Tela metallica stagnata, a trama grossa, orlata, di cent. 35 × 25.	Le tele metalliche a trama grossa e fina con entro il cotone cardato in falde saranno custodite in una grossa carta.
» 1	Tela metallica, a trama fina, non orlata, di cent. 70 × 25.	
Gr. 50	Cotone cardato in falda.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
Quint. 2	Carta da scrivere.	
Foglio 1	Cartone da cent. 35 × 25.	
N. 50	Tabelline diagnostiche.	
» 1	Portapenne.	Involte in una grossa carta e situate contro le tele metalliche.
» 1	Matita.	
» 1	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità di antico modello.	

Avvertenze.

Gli zaini di sanità (antico modello) dei corpi dotati di cofani di sanità non avranno nel loro caricamento regolamentare l'apparecchio elastico Esmarch per emostasia. Ma nelle occasioni di marce, esercitazioni, distaccamenti, ecc., nelle quali il corpo o frazione di esso non possa esser seguito da una coppia cofani di sanità, l'ufficiale medico che fa parte della truppa in marcia, ecc., prenderà dai cofani il menzionato apparecchio elastico, allogandolo nel cassetto N. 2.

Nella presente tabella non è annotata la lanterna, della quale, mancandovi il posto, non saranno provveduti gli zaini di antico modello.

Specchio N. 156.

INDICE ALFABETICO *degli oggetti componenti il caricamento regolamentare delle borse di sanità, modello 1878, per cavalleria ed artiglieria da campagna.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso	Annotazioni
	Strumenti.		
N. 1	Apparecchio elastico Esmarch per emostasia.	» 370	Per i corpi che non hanno cofani di sanità. I corpi che sono forniti di cofani di sanità lo prenderanno da questi.
» 1	Busta chirurgica da campo per borsa di sanità, contenente 4 aghi chirurgici. 1 ago portarefe del Cooper. 3 bisturi, 1 retto, 1 convesso, 1 bottonuto. 2 cateteri metallici nichelati. 1 chiave inglese con 3 uncini. 1 coltello amputante. 1 coltello interrosseo. 1 coltello del Syme. 1 forbice chirurgica. 1 pinza tirapalle. 1 pinzetta a torsione. 1 sega ad arco con manico amovibile e lama di ricambio. 1 sega piccola retta. 1 spatola di ferro a leva. 1 stiletto esploratore del Nélaton. 1 tanaglia per estrazione di denti. 1 tirapalle americano.	1 200	
	Da riportarsi . . .	1 570	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso	Annotazioni
	Riporto . . .	1 570	
N. 1	Torcolare a doppia pallottola del Petit	» 110	
	Medicinali.		
Gr. 50	Acetato piombico in polvere (in boccetta ordinaria) . . .	» 120	
» 50	Acolito di menta (in boccetta ordinaria)	» 120	
» 50	Ammoniaca liquida (in boccetta smerigliata)	» 130	
» 50	Glicerina (in boccetta ordinaria).	» 120	
» 50	Laudano liquido (in boccetta ordinaria)	» 120	
» 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta smerigliata)	» 130	
» 8	Polveri del Dower (in 40 cartine di 0,20 cadauna) . . .	» 16	
» 10	Solfato basico di chinina (in 20 cartine di 0,50 cadauna) .	» 15	
» 10	Gelatine di solfato di chinina (in una lastretta).	» 10	
» 5	Gelatine di coloquintide (in una lastretta)	» 5	
» 10	Gelatine d'ipecacuana (in due lastrette.)	» 10	
» 2	Gelatine di laudano (in una lastretta).	» 5	
	Oggetti da medicatura e diversi.		
N. 10	Aghi comuni in astuccio. . .	» 15	
» 1	Bicchiere di latta	» 36	
» 1	Calamaio	» 60	
Quinterni 2	Carta da scrivere	» 60	
	Da riportarsi . . .	2 652	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso	Annotazioni
	Riporto . . .	2 652	
Foglio 1	Cartone di cent. 30 × 20 . . .	» 80	
Gr. 30	Cerino	» 30	
N. 1	Coltello con cavatappi	» 70	
Gr. 200	Compresse	» 200	
» 50	Cotone cardato in falde . . .	» 50	
» 50	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	» 56	
N. 1	Cucchiaio	» 15	
Pezzo 1	Esca	» 5	
N. 6	Fasce di cotone da metri 4. .	» 210	
» 14	Fasce di mussolo (8 da metri 6 e 6 da 2).	» 284	
Gr. 150	Filaccica	» 150	
» 5	Filo.	» 5	
N. 1	Forbice comune grande . . .	» 105	
» 1	Matita	» 4	
Metri 10	Nastro di filo	» 24	
Gr. 100	Olio d'oliva per la lanterna, in boccetta	» 300	
» 2	Ostie	» 2	
N. 1	Portapenne	» 6	
» 6	Pennini	» 4	
» 1	Scatola zolfanelli, di latta . .	» 40	
» 1	Schizzetto di stagno	» 60	
Gr. 5	Seta.	» 5	
N. 2	Sospensori	» 60	
Metri 10	Spago	» 20	
Gr. 50	Sparadrappa diachilon, in rotolo (altezza cent. 9, lunghezza da metri 1,50 a 2). . .	» 50	
N. 100	Spilli	» 15	
» 1	Spugna	» 6	
» 4	Stecche di legno per frattura con incisure all'estremità . .	» 200	
» 1	Stecca doppia con incastro a molla	» 160	
	Da riportarsi . . .	4 868	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso	Annotazioni
	Riporto . . .	4 868	
Gr. 15	Stoppa cardata	» 15	
N. 25	Tabelline diagnostiche. . . .	» 43	
Gr. 30	Taffetà adesivo, in rotolo (altezza cent. 9, lunghezza da metri 1,50 a 2)	» 30	
N. 1	Tela metallica stagnata, a trama grossa, orlata, di cent. 33 × 20	» 200	
» 1	Tela metallica stagnata, a trama fina, non orlata, di cent. 66 × 20	» 280	
» 5	Triangoli di mussolo	» 150	
» 1	Ventosino di vetro.	» 50	
» 4	Turaccioli di sughero. . . .	» 5	
» 1	Lanterna ad olio	» 350	
» 1	Catinella di latta	» 200	
» 2	Borse vuote con lucchetti e chiavi	4 195	
	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia borse di sanità, modello 1878. (Specchio N. 156).		
	TOTALE . . .	10 386	

TABELLA *di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia borse di sanità, modello 1878, per cavalleria ed artiglieria da campagna.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Borsa N. 1.	
	Tasca N. 1.	
Gr. 50	Acetato piombico in polvere (in boccetta ordinaria).	
	Tasca N. 2.	
» 50	Alcolito di menta (in boccetta ordinaria).	
	Tasca N. 3.	
» 50	Ammoniaca liquida (in boccetta smerigliata).	
	Tasca N. 4.	
» 50	Glicerina (in boccetta ordinaria).	
	Tasca N. 5.	
» 50	Laudano liquido (in boccetta ordinaria).	
	Tasca N. 6.	
» 10	Gelatine di solfato di chinina.	
» 5	Gelatine di coloquintide.	
» 10	Gelatine d'ipecacuana.	
» 5	Gelatine di laudano.	
» 8	Polvere del Dower (in 40 cartine di 0,20 cadauna)	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
Gr. 10	Solfato basico di chinina (in 20 cartine di 0,50 cadauna).	
	Tasca N. 7.	
N. 1	Lanterna ad olio.	
	Tasca N. 8 (1ª divisione).	
N. 1	Cucchiaio.	Nel passante accanto alla tasca.
Gr. 100	Olio d'oliva per la lanterna (in boccetta).	
N. 4	Turaccioli di sughero.	
	Tasca N. 8 (2ª divisione).	
» 1	Calamaio.	
» 1	Bicchiere di latta.	
Gr. 2	Ostie.	
N. 6	Pennini.	
» 1	Scatoletta di zolfanelli, di latta.	
	Tasca N. 9.	
» 25	Tabelline diagnostiche.	
	Tasca grande N. 10.	
» 4	Fasce di cotone, da metri 4.	
» 5	Fasce di mussolo, da metri 6.	
» 4	Fasce di mussolo, da metri 2.	
» 3	Triangoli di mussolo.	
Gr. 100	Filaccica.	
» 100	Compresse.	
N. 2	Sospensori.	
» 1	Torcolare a doppia pallottola del Petit.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Ai due lati esterni della Tasca N. 10.	
N. 2	Stecche di legno per frattura con incisure all'estremità.	
	Portafoglio.	
» 1	Portapenne.	Negli appositi passanti.
» 1	Matita.	
Quinterni 1	Carta da scrivere, ripiegata.	
Foglio 1	Cartoni da cent. 30 × 20.	
	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia borse di sanità, modello 1878. (Specchio N. 156).	
N. 1	Borsa vuota con lucchetto e chiave.	
	Borsa N. 2.	
	Tasca N. 1.	
Gr. 50	Sparadrappo diachilon, in rotolo (altezza cent. 9, lunghezza da metri 1,50 a 2).	
» 30	Taffetà adesivo, in rotolo (altezza cent. 9, lunghezza da metri 1,50 a 2).	
	Tasca N. 2.	
» 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta smerigliata).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Tasca N. 3.	
N. 10	Aghi comuni in astuccio.	
Pezzo 1	Esca.	
Gr. 5	Filo.	
» 5	Seta.	
N. 100	Spilli.	
	Tasca N. 4.	
» 1	Apparecchio elastico Esmarch per emostasia	
	Tasca N. 5.	
» 1	Busta chirurgica da campo per borse di sanità contenente:	
	4 aghi chirurgici.	
	1 ago portarefe del Cooper.	
	3 bisturi, 1 retto, 1 convesso, 1 bottonuto.	
	2 cateteri metallici nichelati.	
	1 chiave inglese con 3 uncini.	
	1 coltello amputante.	
	1 coltello interrosseo.	
	1 coltello del Syme.	
	1 forbice chirurgica.	
	1 pinza tirapalle.	
	1 pinzetta a torsione.	
	1 sega ad arco con manico amovibile e lama di ricambio.	
	1 sega piccola retta.	
	1 spatola di ferro a leva.	
	1 stiletto esploratore del Nélaton.	
	1 tenaglia per estrazione di denti.	
	1 tirapalle americano.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
N. 1	Stecca doppia con incastro e molla.	Situata dietro la busta chirurgica da campo negli appositi passanti.
	Tasca N. 6.	
» 1	Ventosino di vetro.	
» 1	Spugna.	Dentro il ventosino.
» 1	Schizzetto di stagno.	
Metri 10	Nastro di filo.	
» 10	Spago.	
Gr. 15	Stoppa cardata.	
» 30	Cerino.	
	Tasca N. 7.	
» 50	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	
	Tra le Tasche 6 e 7.	
N. 1	Coltello con cavatappi.	
	Tasca N. 8.	
» 2	Fasce di cotone, da metri 4.	
» 3	Fasce di mussolo, da metri 6.	
» 2	Fasce di mussolo, da metri 2.	
» 3	Triangoli di mussolo.	
	Tasca N. 9.	
Gr. 50	Filaccica.	
» 100	Compresse.	
	Tra le Tasche 8 e 9.	
N. 1	Forbice comune grande.	
	Ai lati estremi delle Tasche 5 e 7, 6 e 8.	
» 2	Stecche di legno per frattura con incisure all'estremità.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Portafoglio.	
N. 1	Tela metallica stagnata, a trama grossa, orlata, di cent. 33 × 20.	
» 1	Tela metallica stagnata, a trama fina, non orlata, di cent. 66 × 20.	
Gr. 50	Cotone cardato in falde.	Allogato nella duplicatura della tela metallica, a trama fina, l'orlo della quale sarà coperto da una lista di sparadrappo diachilon.
	All'esterno sul coperchio.	
N. 1	Catinella di latta verniciata.	
» 1	Borsa vuota con lucchetto e chiave.	

Avvertenze.

La coppia borse di sanità (mod. 1878) dei corpi dotati di cofani di sanità non avranno nel loro caricamento regolamentare l'apparecchio elastico Esmarch per emostasia e la lanterna. Ma nelle occasioni di marce notturne, esercitazioni, distaccamenti ecc., nelle quali il corpo o frazione di esso non possa esser seguito da una coppia cofani di sanità, l'ufficiale medico che fa parte della truppa in marcia ecc., prenderà dai cofani i due menzionati oggetti, allogandoli nelle tasche loro assegnate delle proprie borse di sanità.

Consecutiva allo Specchio N. 156.

—

TABELLA *di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia Borse di sanità di modello antico.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Borsa N. 1.	
	Divisione a destra.	
N. 1	Busta chirurgica da campo per borse di sanità, contenente	
	4 aghi chirurgici.	
	1 ago portarefe del Cooper.	
	3 bisturi, 1 retto, 1 convesso, 1 bottonuto.	
	2 cateteri metallici nichelati.	
	1 chiave inglese con	
	3 uncini.	
	1 coltello amputante.	
	1 coltello interrosseo.	
	1 coltello del Syme.	
	1 forbice chirurgica.	Gli strumenti saranno allogati secondo la disposizione illustrata nella figura 4.
	1 pinza tirapalle.	
	1 pinzetta a torsione.	
	1 sega ad arco con lama di ricambio.	
	1 sega piccola retta.	
	1 spatola di ferro a leva.	
	1 stiletto esploratore del Nélaton.	
	1 tanaglia per estrazione di denti.	
	1 tirapalle americano.	

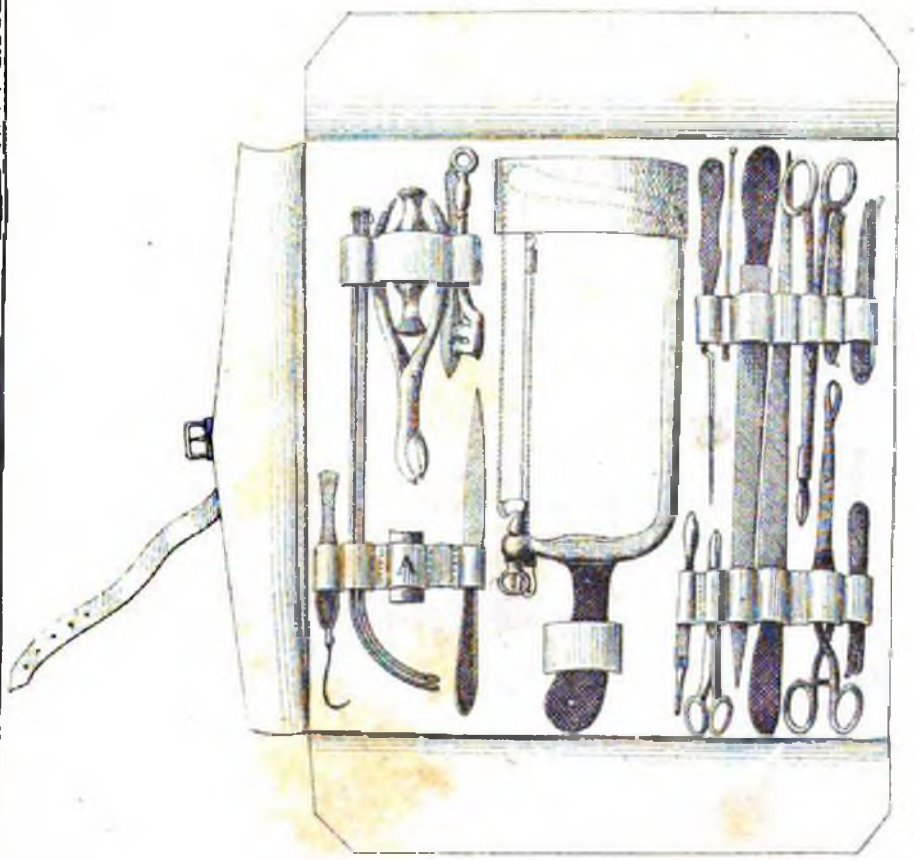
Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
N. 2	Stecche di legno per frattura con incisure alle estremità.	
» 1	Stecca doppia con incastro e molla.	
	Divisione a sinistra (scatola di cuoio).	
Gr. 50	Alcolito di menta (in boccetta ordinaria).	
» 50	Ammoniaca liquida (in boccetta smerigliata).	
» 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta smerigliata).	
» 50	Glicerina (in boccetta ordinaria).	
» 50	Laudano liquido (in boccetta ordinaria).	
	Nel vano fra i due ranghi di boccette.	
» 50	Sparadrappo diachilon, in rotolo (altezza cent. 9, lunghezza da metri 1,50 a 2).	
» 30	Taffetà adesivo, in rotolo (altezza cent. 9, lunghezza da metri 1,50 a 2).	
N. 1	Cucchiaio.	Messo sopra.
Gr. 15	Stoppa cardata.	Allogati sotto il collo delle boccette.
N. 4	Turaccioli di sughero.	
	Nel vano a sinistra del cuscinetto degli spilli	
» 1	Scatola di zolfanelli, di latta.	
» 100	Spilli (nel cuscinetto apposito).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Nel vano a destra del cuscinetto degli spilli.	
N. 10	Aghi comuni in astuccio.	
Gr. 5	Filo.	
Metri 10	Nastro di filo.	
Gr. 5	Seta.	
Metri 10	Spago.	
	Compartimento ultimo.	
N. 1	Bicchiere di latta.	
» 1	Ventosino di vetro.	
» 1	Spugna.	Dentro il ventosino.
Gr. 30	Cerino.	Nel vano a sinistra.
	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia borse di sanità (modello antico).	
	In una delle due tasche di pelle.	
Gr. 50	Filaccica.	
N. 1	Forbice comune grande.	
	Nell'altra delle due tasche di pelle	
Gr. 50	Filaccica.	
N. 1	Coltello con cavatappi.	
	Superiormente.	
N. 2	Stecche di legno per frattura con incisure all'estremità.	Negli appositi passanti.
» 1	Borsa di sanità vuota.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Borsa N. 2.	
	Compartimento grande a sinistra (scatola di cuoio).	
N. 6	Fasce di cotone, da metri 4.	
» 14	Fasce di mussolo (8 da metri 6, 6 da 2).	
» 5	Triangoli di mussolo.	
» 1	Calamaio.	
	1° *Compartimento a destra.*	
» 1	Catinella di latta.	
	Dentro la catinella.	
Gr. 200	Compresse.	
N. 25	Tabelline diagnostiche.	
Gr. 10	Gelatine di solfato di chinina (una lastretta).	
» 5	Gelatine di coloquintide (una lastretta).	
» 10	Gelatine d'ipecacuana (due lastrette).	
» 5	Gelatine di laudano (una lastretta).	
	2° *Compartimento.*	
» 50	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	
» 50	Filaccica.	
	Compartimento trasversale.	A questo compartimento sono da togliersi i due passanti esistenti nell' interno.
N. 1	Torcolare a doppia pallottola del Petit.	
Gr. 50	Acetato piombico in polvere (in boccetta ordinaria).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
N. 1	Schizzetto di stagno.	
» 6	Pennine } in una piccola scatola	
Gr. 2	Ostie } di cartone	
	Tra le sotto copertine e le copertine.	
N. 1	Tela metallica, stagnata, a trama grossa, orlata, di centimetri 33 × 20.	
» 1	Tela metallica, stagnata, a trama fina, non orlata, di centimetri 66 × 20.	Gli orli di questa tela saranno coperti da una striscia di cerotto diachilon.
Gr. 50	Cotone cardato in falde	Nella duplicatura della tela metallica fina.
Foglio 1	Cartone di cent. 30 × 20.	
	Nel partafoglio della copertina.	
N. 1	Portapenne	
» 1	Matita	
Quinterni 2	Carta da scrivere ripiegata.	
	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia Borsa di sanità (antico modello).	
N. 1	Borsa di sanità vuota.	

Fig. A.

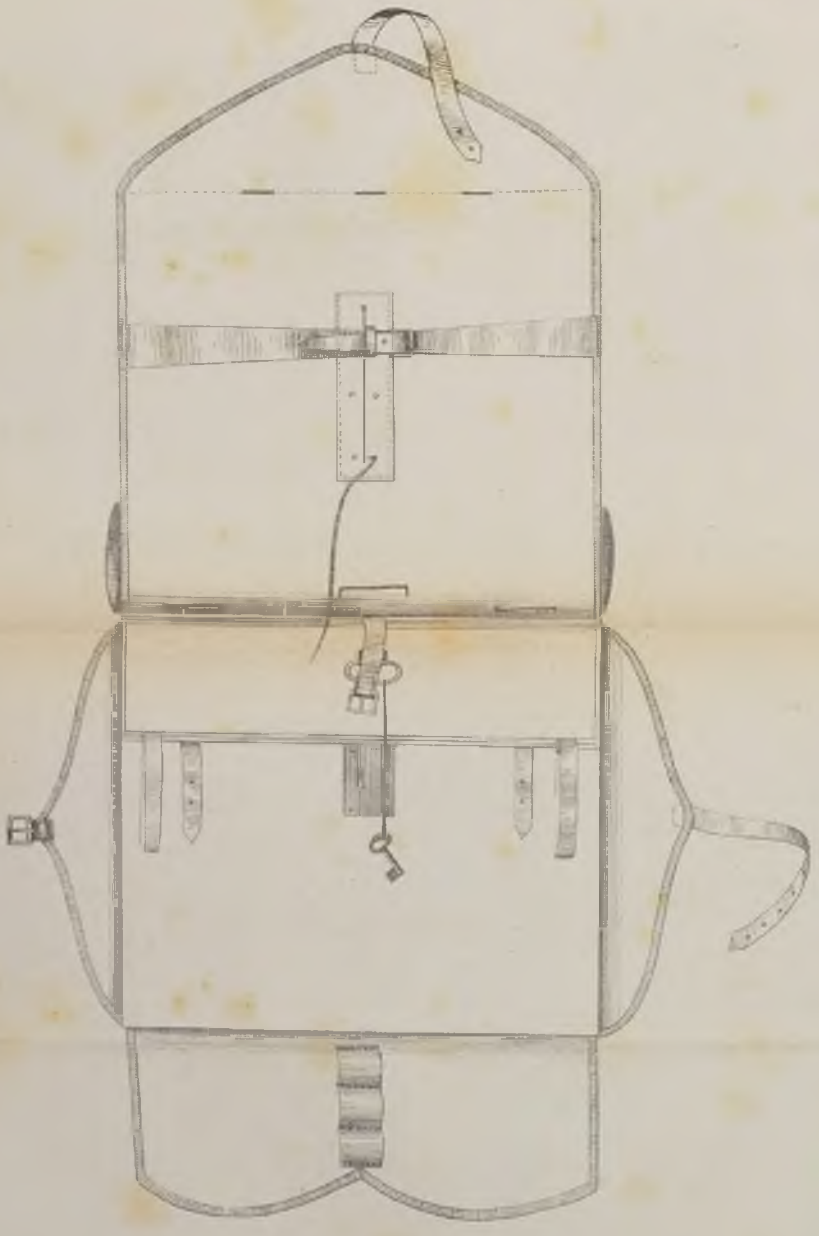


A Uncini da denti ravvolti in un pannolino



Fig. B.

Fig. B.



Zaino di Sanità Mod.° 1878

Fig. 1.ª

Zaino chiuso veduto di fronte

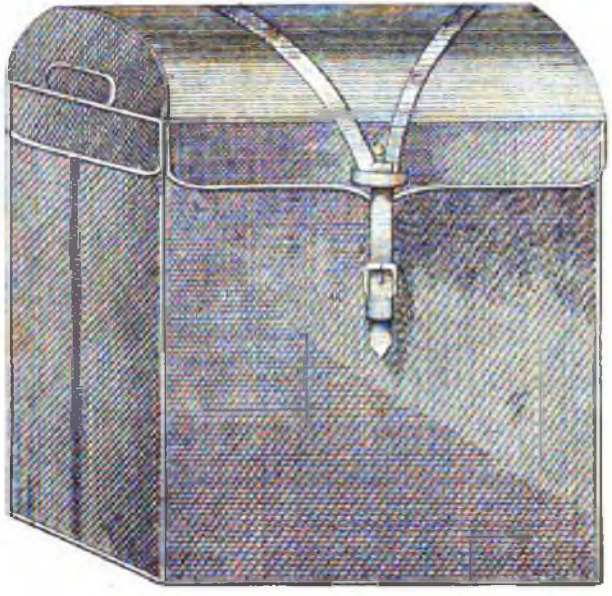
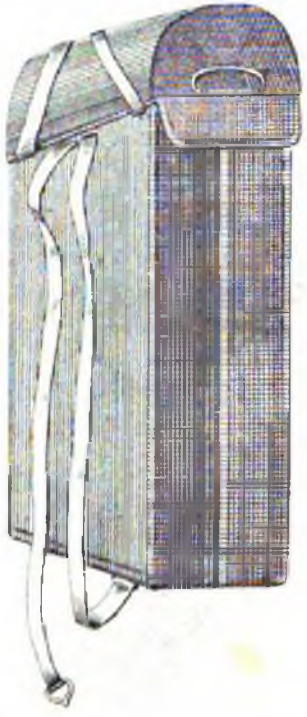


Fig. 2.ª

Zaino chiuso veduto di fianco e di dietro

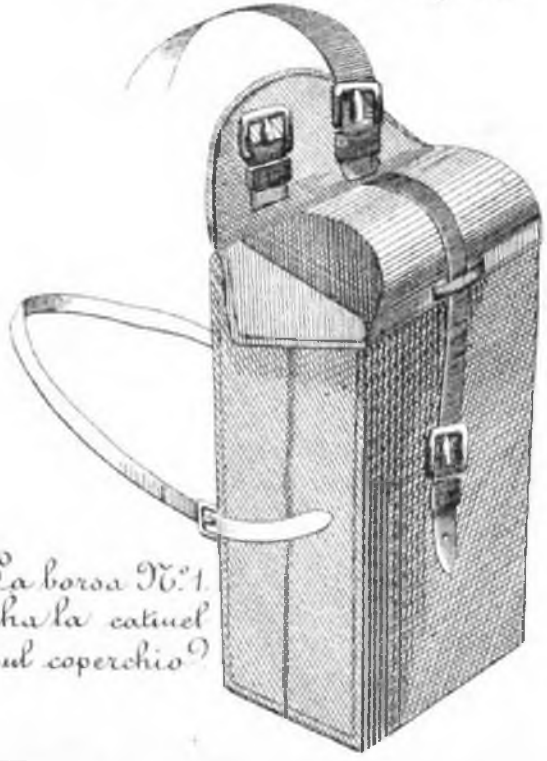


lit. L. Rolla

Borse di Sanità Modello 1878

Fig. 1.ª

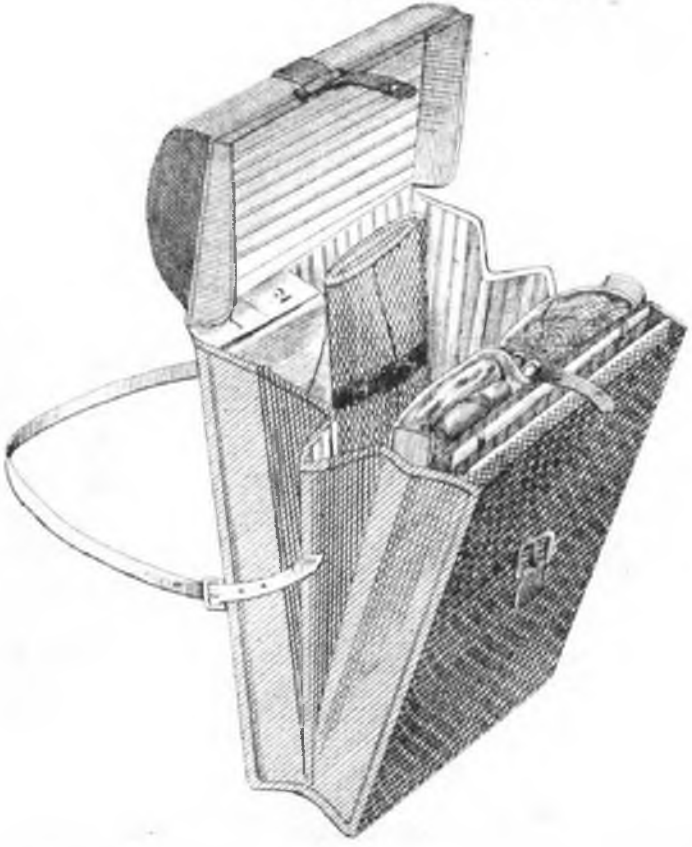
(*) Borsa chiusa N.° 2 veduta di fronte



(*) La borsa N.° 1. non ha la cattuel la sul coperchio

Fig. 2.ª

Borsa aperta N.° 2.



Lit L. Rolla

Zaino di Sanità Mod.° 1878

Fig. 3.ª
Zaino aperto



Spaccato dello Zaino

Fig. 4.ª

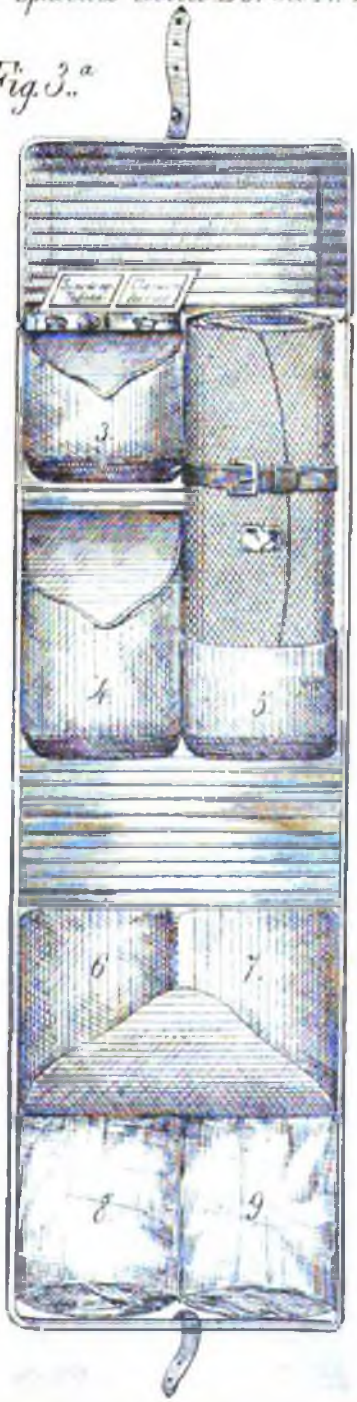


Lit. L. Rolla

Borsè di Sanità Modello 1878

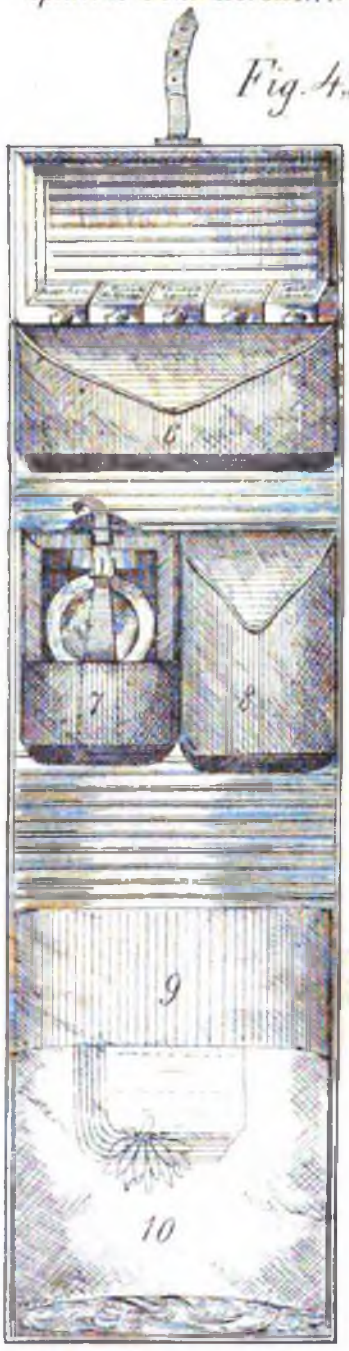
Spaccato della Borsa N.°2.

Fig. 3.ª



Spaccato della Borsa N.°1.

Fig. 4.ª



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 27. Pubblicato il 30 agosto 1878. **Parte 1.**

AGOSTO 26 — Distintivi per gli ufficiali ed uomini di truppa effettivi agli stati maggiori dei battaglioni alpini, *pag.* 371.

» 26 — Adozione di una nuova borsa ed un passante mobile da cinturini di cuoio-bufalo modello 1877 e riparazioni occorrenti alle borse da cinturino d'ogni specie scucite o lacerate, *pag.* 371.

» 27 — Modificazioni all'Atto 202 delli 13 ottobre 1874, *pag.* 373.

» 28 — Nuova tabella che fissa le ordinanze ai vari comitati, comandi, servizi, uffici, ecc., *pag.* 374.

Atto N. **82**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 174). — **Distintivi per gli ufficiali ed uomini di truppa effettivi agli stati maggiori dei battaglioni alpini**. — 26 agosto.

Gli ufficiali e gli uomini di truppa effettivi agli stati maggiori dei battaglioni alpini porteranno la penna bianca sul cappello ed il numero del battaglione sul disco della stella.

Gli uomini di truppa inoltre porteranno il numero del battaglione sugli spallini della giubba.

Il Ministro — BRUZZO.

N. **83**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 43). — **Adozione di una nuova borsa ed un passante mobile da cinturini di cuoio-bufalo modello 1877 e riparazioni occorrenti alle borse da cinturino d'ogni specie scucite o lacerate**. — 26 agosto.

È adottato un nuovo modello da borsa da cinturini di cuoio-bufalo (fig. 1ª) dell'annessa tavola, in luogo di quella che venne stabilita coll'*Atto* N. 96, in data 12 luglio 1877, pag. 335 del *Giornale Militare*, ed in conseguenza al quarto capoverso dell'*Atto* ora detto, per quanto riflette i cinturini di bufalo, deve essere sostituito il seguente:

La borsa ha due attacchi: quello anteriore (fig. 3ª) che fa corpo colla guaina, e quello posteriore (fig. 4ª) che è incastrato fra il margine anteriore, e quello posteriore della guaina stessa alla quale va unito mediante doppia cucitura.

Le borse di cuoio-bufalo di modello abolito esistente presso i corpi, e quelle che ancora venissero loro somministrate dall'opificio d'arredi militari dovranno mantenersi in servizio fino a consumazione.

È pure adottato un passante mobile da applicarsi alla fascia

La tavola che va annessa alla presente sarà pubblicata con altra dispensa.

da cinturino di cuoio-bufalo che avrà la larghezza di mill. 20 (fig. 2ª) per introdurvi l'estremità di riscontro della fascia, quando cinta da uomini di taglia sottile.

Nulla è variato circa il prezzo delle borse e dei cinturini che rimangono stabiliti come all'*Atto* sovracitato.

A riparare poi i guasti che produconsi alle borse dei cinturini modello 1877 e particolarmente a quelle state costrutte con cuoio-bufalo, od annerito, provenienti da oggetti di modello abolito, saranno seguite le norme seguenti:

a) Sostituire una guaina nuova (fig. 7ª) ognorachè la lacerazione avvenga nelle cuciture d'unione della guaina all'attacco posteriore (fig. 5ª) incastrando quest'ultimo fra i margini anteriore e posteriore della guaina nuova, ed unendolo alla medesima mediante due cuciture (fig. 6ª);

b) Asportare la parte guasta quando la lacerazione avvenga all'attacco anteriore (fig. 8ª) aggiungervi un pezzo di cuoio-bufalo od annerito della lunghezza di mill. 100 (fig. 9ª) che dovrà essere assottigliato ad unghia al margine superiore, indi sovrapposto alla parte posteriore dell'attacco pel tratto di millimetri 10 ed unito al medesimo con due cuciture in senso orizzontale, e finalmente unire l'attacco così allungato, alla parte posteriore, ed internamente della guaina con due cuciture in senso verticale (fig. 10ª).

Le riparazioni saranno eseguite a misura che se ne presenterà il bisogno, ed il passante mobile sarà applicato tanto alle fascie di cui i corpi già trovansi provvisti quanto a quelle che ancora siano per ricevere dall'opificio di arredi militari, e la relativa spesa sarà sopportata dalla massa generale uomini dei corpi.

La direzione dell'opificio di arredi militari farà allestire e spedire ad ogni distretto e reggimento che ne fa uso, un cinturino di cuoio-bufalo modello 1877, munito di passante scorrevole di borsa, secondo il modello ora adottato, da sostituire al campione attualmente esistente, il quale dopo toltine ed annullati i distintivi di campione, sarà messo in distribuzione.

Di tale operazione i consigli d'amministrazione faranno constare mediante atto amministrativo.

La stessa direzione farà pure allestire e spedire ad ogni distretto e reggimento due borse di cuoio-bufalo o di cuoio annerito, una delle quali per servire di norma pella riparazione accennata sovra alla lettera *a*), e l'altra per quella accennata alla lettera *b*).

Il Ministro — Bauzzo.

N. 84. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 88). — **Modificazioni all'Atto 202 delli 13 ottobre 1874.** — 27 agosto.

Non ostante l'avvertenza fatta colla Circolare N. 66 in data 20 dicembre 1871, circa il divieto di far pervenire domande al Ministero per vie e raccomandazioni indirette, accade tuttavia di frequente che ufficiali facciano rappresentare i loro desideri per cambio di posizione o di residenza o per altro, in modo irregolare, per mezzo di sollecitazioni di persone anche estranee all'esercito.

Questo Ministero è assolutamente determinato a non più tollerare queste infrazioni alla disciplina che così direttamente offendono il sentimento militare.

Intanto, per togliere ogni occasione e pretesto ad inoltrare domande altrimenti che per la via gerarchica, il sottoscritto determina che la eccezione contenuta nel N. 9 dell'*Atto* 202 del 13 ottobre 1874, per la quale le autorità militari possono dar corso a domande per cambi di destinazione in altro modo e tempo di quelli previsti dall'*Atto* stesso, sia applicata non solo pei casi *veramente eccezionali*, ma in tutti quelli nei quali le dette autorità riconosceranno un ragionevole motivo.

Questo Ministero crede poi opportuno nel rivedere il citato *Atto* 202, completarlo colla indicazione delle condizioni richieste per le proposte di destinazione di capitani di fanteria presso i comandi superiori di distretti e di ufficiali inferiori nei battaglioni alpini.

Il ripetuto *Atto* 202 dovrà perciò essere in avvenire osservato colle modificazioni ed aggiunte seguenti:

A) Le domande e le proposte, da trasmettersi secondo le prescrizioni e norme specificate nell'*Atto*, potranno essere inoltrate in qualunque tempo dell'anno. Ogni anno però in occasione della compilazione degli specchi e specchietti caratteristici si dovranno inscrivere nella colonna *notazioni speciali* quelle che non hanno ancora avuto soddisfazione.

B) Tanto le proposte promosse d'iniziativa dei capi di corpo o di servizio, quanto quelle provocate da domanda dell'interessato, dovranno essere accolte e trasmesse dalle commissioni compilatrici degli specchi colle stesse norme finora seguite. Notando a questo riguardo, che il N. 7 dell'*Atto* vieta bensì le domande per cambi di destinazione per parte degli interessati, ma non le proposte di capi di corpo o servizio, quando i trasferimenti fossero richiesti da convenienze di servizio o riguardi disciplinari.

C) Saranno proposti per *capitani addetti ai comandi superiori dei distretti militari* capitani di fanteria che riuniscano le cognizioni e la pratica del servizio che si reputano generalmente richieste per coprire lodevolmente la carica di aiutante maggiore in 1° in un distretto militare.

D) Saranno proposti:

Per *comandanti di compagnia alpina* capitani di fanteria che hanno già comandato lodevolmente, per un anno almeno, una compagnia, e che, in buona età, hanno tutta l'attitudine fisica richiesta per il servizio speciale delle truppe alpine.

Per *ufficiali subalterni nelle compagnie alpine* i tenenti e sottotenenti di fanteria che hanno già compiuto due anni di servizio effettivo in un corpo come ufficiali, e che hanno l'attitudine fisica pel servizio speciale delle truppe alpine.

A questo proposito s'applica il disposto del N. 4 dell'*Atto*.

Si avvertono infine i capi di corpo e di servizio che non occorre per l'avvenire fare speciali proposte per destinazioni ai tribunali militari quali ufficiali istruttori, essendo intenzione di questo Ministero di aprire degli esami di concorso per tale carica speciale, ogni qualvolta se ne sentirà il bisogno.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **85**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N 61). — **Nuova tabella che fissa le ordinanze ai vari comitati, comandi, servizi, uffici ecc.** — 28 agosto.

Per mettere in armonia la fissazione delle ordinanze ai vari comitati, comandi, servizi, uffici ecc. con i provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti disposte dalle tabelle annesse al Regio Decreto del 30 dicembre 1877, questo Ministero determina che la tabella unita all'*Atto* N. 129 del 1° luglio 1874, venga sostituita, a datare dal 15 venturo settembre, da quella che qui fa seguito.

Tutte le altre disposizioni contenute nell'*Atto* N. 129 del 1874, rimangono in vigore.

Il Ministro — Bruzzo.

Tabella delle ordinanze assegnate ai comitati, comandi, servizi, uffici, ecc. alle quali va corrisposto il soprassoldo stabilito dallo specchio N. 16 della legge 19 marzo 1874 sugli stipendi nell'esercito.

Indicazione dei comitati, comandi, servizi, uffici, ecc.	Ordinanze per ciascun comando od ufficio	Totale
Comitato di stato maggiore generale	3	3
Id. d'artiglieria e genio	14	14
Id. delle armi di linea	4	4
Id. di sanità militare	3	3
Ufficio dell'ordine militare di Savoia	1	1
Comando di corpo d'armata	4	40
Comando del corpo di stato maggiore	12	12
Istituto topografico militare (1)	11	11
Tribunale supremo di guerra e marina	2	2
Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	18	18
Comando delle divisioni militari di Torino, Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli e Palermo	6	42
Comando della divisione militare di Bologna	5	5
Comando delle divisioni militari di Alessandria, Brescia, Padova, Genova, Piacenza, Ancona, Perugia, Chieti, Salerno, Bari, Catanzaro e Messina	4	48
Comando superiore di distretto	1	20
Comando stabile di presidio (2)	1	3
Comando di fortezza	2	48
Comando territoriale d'artiglieria di Torino, Piacenza, Verona e Napoli	2	8
Comando territoriale d'artiglieria di Bologna e Roma	1	2
A riportarsi N.		284

(1) Compresa la sezione dell'Istituto a Napoli.
(2) Avrà pure un'ordinanza col soprassoldo ogni comando di presidio retto da un maggior generale.

Indicazione dei comitati, comandi, servizi, uffici, ecc.	Ordinanze per ciascun comando od ufficio	Totale
Riporto N.	. .	284
Direzione territoriale d'artiglieria di Capua . . .	8	8
Id. id. id. di Verona. . .	7	7
Id. id. id. di Bologna e Firenze	6	12
Direzione territoriale d'artiglieria di Genova, Venezia e Roma	5	15
Direzione territoriale d'artiglieria di Torino, Alessandria, Piacenza e Messina	3	12
Direzione territoriale d'artiglieria di Ancona . .	2	2
Direzione d'artiglieria delle fabbriche d'armi di Torino, Brescia e Terni	4	12
Direzione d'artiglieria delle fabbriche d'armi di Torre Annunziata	2	2
Direzione d'artiglieria degli arsenali di costruzione di Torino e Napoli	3	6
Direzione d'artiglieria della fonderia di Torino. .	4	4
Id. id. id. di Genova .	3	3
Id. id. id. di Napoli. .	2	2
Direzione d'artiglieria del polverificio di Fossano .	2	2
Id. id. id. di Scafati .	1	1
Id. id. del laboratorio di precisione Torino.	4	4
Comandi territoriali del genio	2	12
(1) Direzione territoriale del genio di Firenze, Roma, Venezia, Verona e Napoli. . . .	12	60
(1) Direzione territoriale del genio di Alessandria, Bari, Bologna, Milano e Piacenza. . . .	10	50
(1) Direzione territoriale del genio di Ancona, Capua, Palermo e Torino	8	32
(1) Direzione territoriale del genio di Messina, Genova e Spezia (fortificazioni)	6	18
A riportarsi N.		548

(1) Comprese le ordinanze pei comandi locali, sezioni ed uffizi distaccati dipendenti.

Indicazione dei comitati, comandi, servizi, uffici, ecc.	Ordinanze per ciascun comando di ufficio	Totale
Riporto N.		548
Officine di costruzione dei reggimenti del genio .	2	4
Tribunale militare di Napoli	6	6
Id. id. di Milano, Verona e Palermo .	4	12
Id. id. di Torino, Alessandria, Brescia, Venezia, Piacenza, Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, Roma, Chieti, Salerno, Bari, Catanzaro, Messina, Cagliari	3	51
Direzione di Commissariato di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo	4	20
Direzione di commissariato di Alessandria, Piacenza, Genova, Brescia, Verona, Padova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, Chieti, Salerno, Bari, Catanzaro, e Messina	3	45
Sezioni staccate di commissariato di Parma, Venezia, Livorno, Cagliari e Casale.	2	10
Magazzino centrale di corpo d'armata	3	30
Opificio di arredi militari.	3	3
Comando delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena	4	4
Totale . . .		733

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato il 6 settembre 1878. **Parte 1.**

SETTEMBRE 2 — Chiarimento al N. 753 del regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria, *pag.* 379

Atto N. **86.** — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA FANTERIA. — (Nota N. 12). — **Chiarimento al N. 753 del suddetto regolamento.** — 2 settembre.

A togliere ogni incertezza circa il disposto del N. 753 del regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria, questo Ministero crede opportuno di avvertire che le bandiere devono salutare le LL. MM. il Re e la Regina.

Il Ministro — Bruzzo.

ERRATA-CORRIGE.

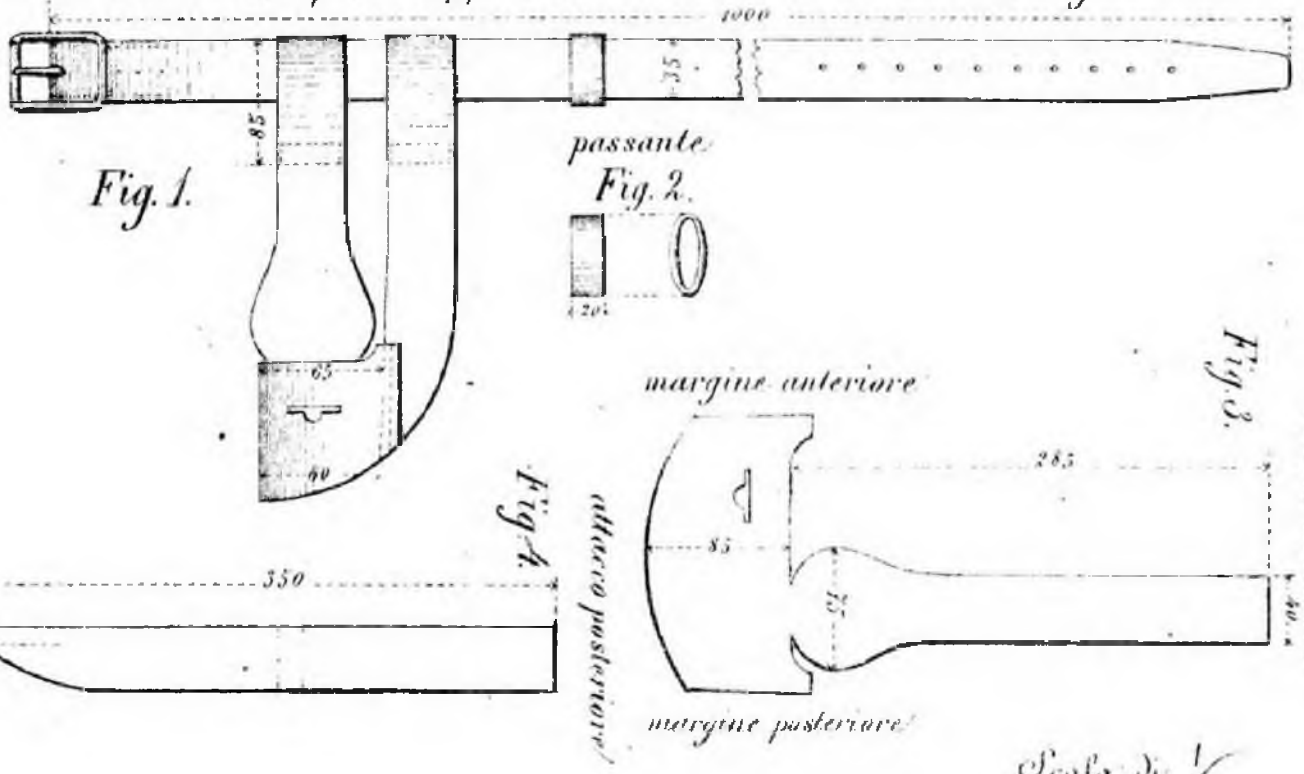
Dispensa N. 25, pag. 308, 3ª linea, *invece di*: Monesterace, *leggasi*: Monasterace.

» » 8ª linea, *invece di*: Chiari, *leggasi*: Chieri.

» N. 27, pag. 377, riga 15ª del quadro — sezione staccata di commissariato di Casale, *leggasi*: di Caserta.

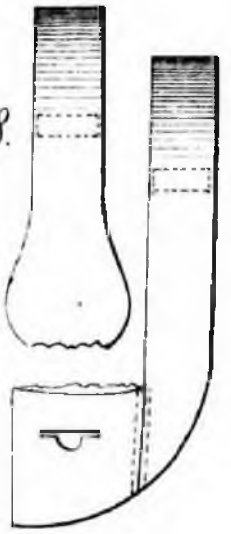
Cinturino di bufalo mod.° 1877

in sostituzione di quello approvato con atto N.° 96 del 12 luglio 1877



Borsa guasta nell' attacco anteriore

Fig. 8.



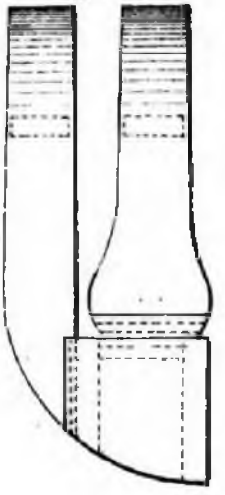
attacco anteriore usato

Fig. 11.



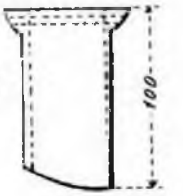
parte posteriore della borsa riattata

Fig. 10.

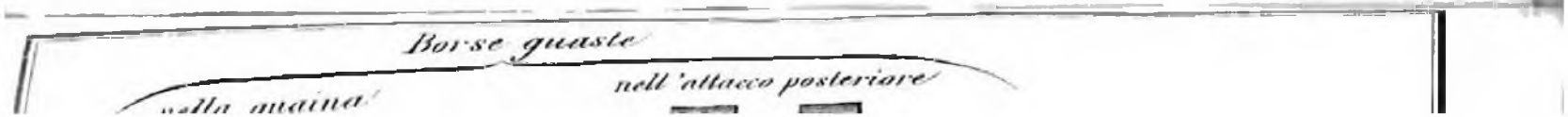


pezzo di aggiunta

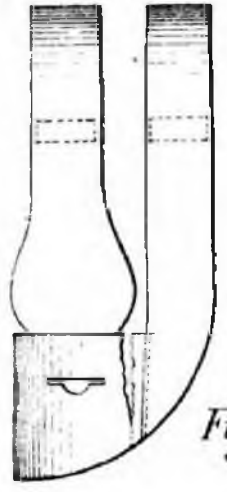
Fig. 9.



Scala di 1/5


Borse guaste
nell'attacco posteriore
nella maina

Borse guaste



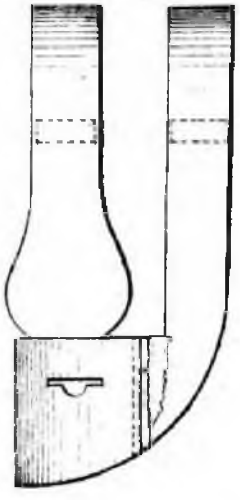


Fig. 5.

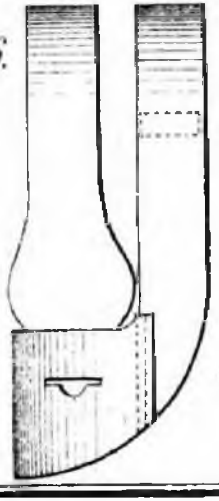


Fig. 6.

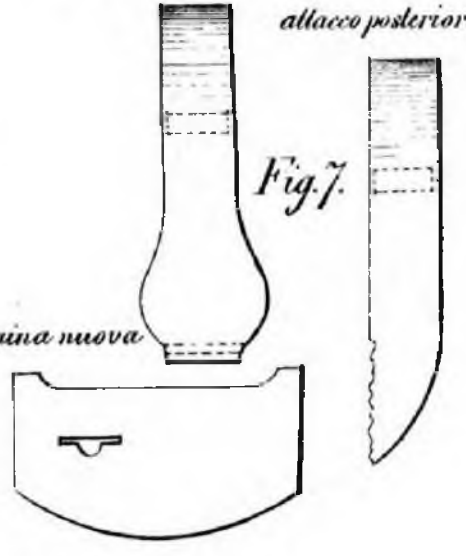


Fig. 7.

Scala di 1/5

Lit. Rolla

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 10 settembre 1878. **Parte 1.**

SETTEMBRE 8 — Riordinamento delle truppe alpine, *pag.* 381.

Atto N. **87**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 62). — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 87). — **Riordinamento delle truppe alpine**. — 8 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 25 della legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, N. 151 (serie 2ª), in data 30 settembre 1873;

Visto il Regio Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 30 dicembre 1877;

Vista la legge sul bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1878;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La formazione delle truppe alpine viene stabilita su 36 compagnie ripartite in 10 battaglioni ed ordinate permanentemente sul piede di guerra.

Art. 2. Le sedi dei battaglioni e delle compagnie, il riparto di queste fra i vari battaglioni, la numerazione delle singole unità e tutti gli altri particolari di esecuzione saranno determinati dal Nostro Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 30 agosto 1878.

UMBERTO.

Bruzzo.

Provvedimenti esecutivi per il riordinamento delle truppe alpine stabilito dal Regio Decreto precedente.

Nel prossimo mese di ottobre le truppe alpine saranno riordinate in base al disposto dal Regio Decreto precedente ed assumeranno la formazione data dall'annesso quadro organico (specchio A).

I battaglioni e le compagnie assumeranno la numerazione indicata dallo specchio B; e le compagnie saranno ripartite fra i battaglioni come appare dallo specchio stesso, il quale indica pure le sedi dei comandi di battaglione, quelle invernali ed estive delle compagnie, i distretti di reclutamento e quelli amministrativi dei singoli battaglioni.

Le truppe alpine saranno permanentemente arredate ed equipaggiate sul piede di guerra, avranno inoltre gli oggetti di arredamento stabiliti soltanto pel piede di pace.

Cogli uomini appartenenti alle classi di prima categoria in congedo illimitato saranno formate compagnie alpine di 2ª linea nel numero e nei modi che verranno in seguito stabiliti.

Lo specchio C indica le direzioni territoriali di sanità che, a senso del prescritto dall'*Atto* N. 108 del 1877, devono fornire i caporali aiutanti di ospedale ed i soldati infermieri alle compagnie alpine.

Per la disciplina, per l'istruzione e per tutte le altre pratiche di servizio, i battaglioni alpini funzioneranno come altrettanti corpi, sotto la diretta dipendenza dei comandanti delle divisioni militari nelle quali hanno sede i comandi di battaglione. Per quanto invece si riferisce all'amministrazione ed alla contabilità, i battaglioni dovranno considerarsi come facienti parte effettiva dei rispettivi distretti amministrativi; nel caso però che i consigli di amministrazione dei distretti amministrativi alpini non credessero di poter approvare proposte od operazioni d'indole amministrativa fatte dai comandanti dei battaglioni alpini, i comandanti di distretto dovranno deferirne la decisione al rispettivo comandante di divisione militare.

Relativamente al personale i comandanti dei battaglioni alpini hanno tutte le facoltà concesse ai comandanti di corpo, ma non possono ordinare cambi di compagnia; come pure, mentre loro spetta la nomina dei tenenti aiutanti maggiori in 2°, devono scegliere questi ufficiali soltanto fra i tenenti del proprio battaglione che contino almeno due anni di servizio nelle truppe alpine e devono immediatamente informarne il Ministero della guerra.

Il Ministro — Bauzzo.

Specchio A.

GRADI	Stati maggiori di battaglione: 1 battaglione	Stati maggiori di battaglione: 10 battaglioni	Compagnie: 1 compagnia	Compagnie: 36 compagnie	Totali 10 battagl. - 36 comp.	Annotazioni
Ufficiali						
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di battaglione)	1	10	»	»	10	
Capitani (comandanti di compagnia)	»	»	1	36	36	
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e di compagnia)	1	10	4	144	154	
Totali	2	20	5	180	200	
Truppa						
Furieri maggiori	1	10	»	»	10	
Furieri di compagnia	»	»	1	36	36	
Sottufficiali zappatori	1	10	»	»	10	
Sergenti di compagnia	»	»	8	288	288	
Caporali maggiori	1	10	4	144	154	
Caporali trombettieri	1	10	»	»	10	
Caporali furieri	»	»	1	36	36	
Caporali zappatori	»	»	2	72	72	
Caporali di compagnia	»	»	16	576	576	
Appuntati	»	»	16	576	576	
Trombettieri	»	»	5	180	180	
Zappatori	»	»	20	720	720	
Soldati	5	50	171	6156	6206	
Caporali aiutanti d'ospedale	»	»	1	36	36	I caporali aiutanti d'ospedale ed i soldati infermieri fanno parte delle compagnie di sanità militare e sono soltanto aggregati alle compagnie alpine.
Soldati infermieri	»	»	5	180	180	
Totali	9	90	250	9000	9090	
Quadrupedi	»	»	1	36	36	

SPECCHIO B.

Battaglioni — Numero d'ordine	Battaglioni — Sedi dei comandi di battaglione ed invernali delle compagnie	Compagnie — Numerazione e sedi estive	Distretti di reclutamento delle compagnie	Distretti amministrativi dei battaglioni
1°	Mondovì	1ª Garessio	Cuneo-Savona	Cuneo
		2ª Pieve di Teco	Savona-Cuneo	
		3ª Triora	Savona-Genova	
		4ª Chiusa di Pesio	Cuneo	
2°	Fossano	5ª Tenda	Cuneo-Savona-Genova	Cuneo
		6ª Borgo S. Dalmazzo	Cuneo-Genova	
		7ª Borgo S. Dalmazzo	Cuneo-Genova	
3°	Bra	8ª Demonte	Cuneo-Genova	Cuneo
		9ª Vinadio	Cuneo-Genova	
		10ª Dronero	Cuneo-Genova	
		11ª Venasca	Cuneo	
4°	Torino	12ª Luserna	Pinerolo-Cuneo	Pinerolo
		13ª Fenestrelle	Pinerolo-Piacenza (*a*)	
		14ª Fenestrelle	Pinerolo-Novara (*a*)	
		15ª Oulx	Pinerolo-Parma (*a*)	
5°	Susa	16ª Susa	Pinerolo-Torino	Pinerolo
		17ª Susa	Pinerolo-Torino	
		18ª Giaveno	Pinerolo	
6°	Chivasso	19ª Cuorgnè	Ivrea	Ivrea
		20ª Aosta	Ivrea-Vercelli	
		21ª Châtillon	Ivrea-Vercelli	
7°	Chiari	22ª Domodossola	Novara	Lecco
		23ª Chiavenna	Lecco-Como	
		24ª Sondrio	Lecco	
		25ª Tirano	Lecco	
8°	Desenzano	26ª Edolo	Brescia Bergamo	Brescia
		27ª Breno	Brescia-Bergamo	
		28ª Rocca d'Anfo	Brescia	
9°	Verona	29ª Caprino	Verona	Verona
		30ª Bosco-Chiesanuova	Verona-Vicenza	
		31ª Valdagno	Vicenza	
		32ª Asiago	Vicenza	
10°	Conegliano	33ª Feltre	Belluno	Belluno
		34ª Agordo	Belluno	
		35ª Pieve di Cadore	Belluno-Udine	
		36ª Tolmezzo	Udine	

(*a*) Mandamenti montani di complemento.

Specchio C.

Direzioni territoriali di sanità	Uomini da fornirsi alle compagnie alpine		Compagnie alpine alle quali le singole direzioni territoriali di sanità devono provvedere
	caporali aiutanti di ospedale	soldati infermieri	
Alessandria	9	45	1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª.
Genova	2	10	2ª, 3ª.
Torino	10	50	12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª.
Milano	1	5	22ª.
Brescia	6	30	23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª.
Verona	4	20	29ª, 30ª, 31ª, 32ª.
Padova	4	20	33ª, 34ª, 35ª, 36ª.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 30. Pubblicato il 13 settembre 1878. **Parte 1.**

SETTEMBRE 9 — Trasferimento della stazione di Manziana ad Oriolo, *pag.* 387.
» 10 — Variazioni nella composizione di alcune brigate di fanteria. — Composizione, sede e comando delle brigate di cavalleria, *pag.* 387.

Atto N. **88.** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 38). — **Trasferimento della stazione di Manziana ad Oriolo.** — 9 settembre.

La stazione dei carabinieri reali di Manziana (legione di Roma, circondario di Roma, sezione esterna di Roma) è trasferita ad Oriolo nella stessa sezione.

Il Ministro — BRUZZO.

N. **89.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 63). — **Variazioni nella composizione di alcune brigate di fanteria. — Composizione, sede e comando delle brigate di cavalleria.** — 10 settembre.

A datare dal 1° ottobre prossimo le sotto accennate brigate di fanteria saranno composte nel modo per ciascuna indicato:

3ª	brigata	3°	e 4°	reggimento.
11ª	»	19°	e 20°	»
20ª	»	37°	e 38°	»
21ª	»	39°	e 40°	»
25ª	»	47°	e 48°	»
27ª	»	51°	e 52°	»
33ª	»	63°	e 64°	»
36ª	»	69°	e 70°	»
39ª	»	75°	e 76°	»

A datare dal 15 ottobre la numerazione, la composizione ed il comando delle brigate di cavalleria saranno quali risultano dal seguente specchio:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 29 pag. 384. *Quadri organici* (Nota N. 87), *leggasi:* (Nota N. 37).

Numero della brigata	Reggimenti componenti ciascuna brigata	Comando
1ª	Montebello (8°) e Foggia (11°)	Quello dell'attuale 2ª
2ª	Firenze (9°) e Lodi (15°)	Id. 9ª
3ª	Novara (5°), Saluzzo (12°) e Guide (19°).	L'attuale
4ª	Milano (7°) e Alessandria (14°)	Id.
5ª	Savoia (3°) e Monferrato (13°)	Quello dell'attuale 8ª
6ª	Aosta (6°), Vittorio Emanuele (10°) e Caserta (17°)	Id. 7ª
7ª	Piemonte Reale (2°) e Roma (20°) . . .	Id. 6ª
8ª	Genova (4°) e Lucca (16°)	Id. 1ª
9ª	Nizza (1°) e Piacenza (18°)	Id. 5ª

Il Ministro — Bauzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 31. Pubblicato il 25 settembre 1878. **Parte 1.**

AGOSTO 30 — Istruzione per il servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio, *pag.* 389

Atto N. 90. — SERVIZIO TERRITORIALE. (Nota N. 26). — **Istruzione per il servizio dei comandi di corpo di armata, di divisione militare e di presidio**. N. 4509 della *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno*. — 30 agosto.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Coll'attuazione in gran parte compiuta della Legge sulla Circoscrizione militare delli 22 marzo 1877, si è oramai raggiunto uno degli scopi cui la stessa legge intendeva, quello cioè di dare all'esercito *sul piede di pace* un ordinamento maggiormente conforme a quello stabilito per la *sua formazione di guerra*.

Questo fatto però, perchè abbia efficacia, deve trovare perfetta corrispondenza in una conveniente graduazione di responsabilità e distribuzione di uffici fra le autorità militari in modo che queste siano poste in grado di esercitare costantemente comandi simili, se non uguali, a quelli che dovranno esercitare in guerra.

Nell'intendimento di provvedere a ciò, il riferente ha l'onore di presentare alla M. V. un progetto di *Istruzione per il servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio*, la quale dovrebbesi sostituire alle *Norme generali di servizio*, determinate col R. Decreto del 24 dicembre 1870, e modificate con quello successivo delli 27 novembre 1873.

Il riferente crede superfluo dimostrare la ragione delle singole disposizioni di questa *Istruzione*, sorgendo essa spontanea dal concetto della suaccennata legge, ma si permette di rappresentare alla M. V. come le stesse disposizioni si possano subito e pienamente applicare, senza che per ciò venga turbato l'andamento generale del servizio.

Invero, comunque questa nuova *Istruzione* intenda essenzialmente a cambiare il mandato di alta ispezione, finora affidato alle primarie autorità militari, in quello di diretto ed

La presente dispensa si vende a parte dall'editore del *Giornale militare ufficiale* al prezzo di L. 0,30.

effettivo comando, nel fatto l'azione delle stesse autorità non sarà di molto cambiata, essendochè queste, per le modificazioni introdottesi fin dal 1873 nelle *Norme generali di servizio*, già esercitano più determinate attribuzioni, le quali loro impongono una diretta ingerenza nei varii rami del servizio militare.

Appena poi costituiti gli attuali comandi di corpo di armata, questo cambiamento di fatto si compiè quasi per effetto naturale del nuovo ordinamento.

Non pertanto essendo necessario che la pratica sia in tutto conforme e corrispondente alla norma scritta, sanzionata dalla Sovrana approvazione della M. V., il riferente ha l'onore di sottoporre all'augusta sua firma il presente schema di decreto, col quale viene adottata e messa in vigore l'annessa *Istruzione pel servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio.*

Considerando però che le disposizioni principali di questa *Istruzione* dovranno trovar posto definitivo e permanente nella parte 1ª (servizio generale) del *Regolamento pel servizio territoriale*, in corso di compilazione, e che dalla osservazione della pratica loro applicazione potrà trarsi profitto per emendarle dove occorra, il riferente ha l'onore di proporre alla M. V. che l'Istruzione stessa sia osservata da ora fino alla pubblicazione del detto Regolamento a titolo d'esperimento.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª), che modifica la circoscrizione militare territoriale del regno, stabilita dalla legge 30 settembre 1873;

Visto il R. Decreto delli 24 dicembre 1870, col quale furono determinate le *Norme generali di servizio per i comandanti generali di corpo d'esercito in tempo di pace, per i comandanti generali delle divisioni territoriali e per i comandanti di presidio;*

Visto il susseguente R. Decreto delli 27 novembre 1873, in virtù del quale furono modificate le attribuzioni dei comandanti generali di corpo d'esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'*Istruzione per il servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio* annessa al presente Decreto e d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Art. 2. Le *Norme generali di servizio pei comandanti di corpo d'esercito, di divisione e di presidio*, attualmente in vigore, sono abrogate, e si intendono modificate tutte le altre esistenti disposizioni in quanto siano contrarie alla nuova *Istruzione*.

Art. 3. Questa *Istruzione* dovrà essere applicata a titolo di esperimento, dal giorno 1° del mese di ottobre prossimo fino al momento in cui prenderà vigore il *Regolamento pel servizio territoriale*, da pubblicarsi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 agosto 1878.

UMBERTO

BRUZZO.

ISTRUZIONE per il servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio.

CAPITOLO I.

Autorità ed attribuzioni dei comandanti di corpo d'armata.

§ 1. I comandanti di corpo d'armata, per le attribuzioni loro affidate dalla presente istruzione, hanno effettivo e superiore comando sopra tutti i corpi e reparti di corpo, sopra tutti gli uffici, servizi, istituti e stabilimenti militari, e su tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che permanentemente o temporaneamente si trovano nel loro territorio.

Fanno eccezione, e non dipendono dai comandanti di corpo d'armata: le case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi, il ministero della guerra, gli ufficiali generali più elevati in grado o più anziani del comandante del corpo d'armata, i comitati, il comando del corpo di stato maggiore, l'istituto topografico militare, il tribunale supremo di guerra e marina, l'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, la

scuola di guerra, la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, l'accademia militare, la scuola militare e l'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî, salvo sempre l'osservanza delle prescrizioni disciplinari comuni a tutti i militari e indipendenti dalla loro particolare destinazione od ufficio.

§ 2. In conseguenza, il ministero della guerra corrisponde coi comandanti di corpo d'armata per tutto ciò che concerne la disciplina, l'istruzione, il servizio interno ed esterno, la preparazione alla mobilitazione e l'andamento dei vari servizi militari che hanno attinenza con la difesa del loro territorio.

Occorrendo che, per urgenza, il ministero impartisca ordini o disposizioni direttamente ad autorità inferiori, ne partecipa contemporaneamente i comandanti di corpo d'armata per loro opportuna norma.

§ 3. Per ciò che risguarda l'amministrazione, il ministero comunica ai comandanti di corpo d'armata tutte le sue disposizioni di massima perchè le conoscano ed osservino che siano eseguite, ma corrisponde direttamente coi capi di corpo e di servizio per tutti gli atti interni amministrativi e contabili che questi devono compiere sotto la responsabilità propria e dei propri consigli di amministrazione.

§ 4. Per quanto concerne il servizio speciale degli stabilimenti e dei magazzini militari, che non hanno attinenza colle truppe e colla difesa territoriale di alcun corpo d'armata in particolare, ma che provvedono a bisogni generali dell'esercito (1), il ministero corrisponde direttamente coi comandanti territoriali d'artiglieria e del genio, o coi direttori di stabilimenti e capi di servizio, tranne il caso in cui deleghi al rispettivo comandante del corpo d'armata una speciale e diretta ingerenza.

Non pertanto il ministero dà comunicazione ai comandanti di corpo d'armata delle disposizioni d'ordine tecnico che reputa necessario siano loro note perchè possano esercitare la loro alta vigilanza anche su questa parte del servizio militare.

§ 5. Sulle scuole militari esistenti nel territorio di propria giurisdizione e non contemplate nel § 1, i comandanti di corpo d'armata hanno la stessa autorità che sugli altri corpi, sia per

---

(1) Tali sono: gli arsenali di costruzione, le fabbriche d'armi, i polverifici, il laboratorio di precisione, le officine del genio, la farmacia centrale militare, l'opificio di arredi militari, il comando degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, e i depositi allevamento cavalli.

quanto riguarda la disciplina del personale militare, sia per le relazioni con altri corpi od uffici; esercitano inoltre la loro vigilanza sulla retta applicazione delle norme e dei programmi di insegnamento per esse fissati dal ministero.

§ 6. Ai comandanti di corpo d'armata è affidata la vigilanza sopra l'esecuzione dei regolamenti e delle disposizioni in vigore, ed hanno facoltà di sciogliere i dubbi e di rimuovere gli ostacoli che si frapponessero alla pronta ed esatta loro esecuzione.

Le decisioni e le disposizioni che daranno a questo scopo, dovranno però considerarsi sempre come particolari al caso a cui si riferiscono, riservando al ministero di risolvere con disposizioni di massima dubbi che possano sorgere dall'applicazione delle prescrizioni regolamentari, od emanare ordini che ne tocchino in modo permanente la sostanza e lo spirito.

§ 7. I comandanti di corpo d'armata esercitano le loro attribuzioni pel mezzo immediato dei comandanti delle divisioni militari, ai quali direttamente impartiscono gli ordini e le istruzioni per tutto ciò che si riferisce alle truppe, ai servizi, alle scuole, agli stabilimenti ed ai militari isolati che si trovano nel territorio delle rispettive divisioni.

Nondimeno, per la speciale dislocazione delle truppe delle armi di cavalleria, artiglieria e genio, i comandanti di corpo d'armata hanno alla loro immediata dipendenza i comandanti di brigata di cavalleria ed i comandanti territoriali d'artiglieria e del genio ai quali perciò comunicano anche direttamente gli ordini e le istruzioni impartiti ai comandanti delle divisioni e che si riferiscono in generale alle truppe dipendenti dai rispettivi loro particolari comandi.

Occorrendo loro di dar ordini o disposizioni direttamente a capi di corpo o di servizio, senza farli passare pel tramite dei comandanti di divisioni dai quali rispettivamente dipendono, ne daranno a questi contemporanea partecipazione.

§ 8. I rapporti periodici od eventuali, le domande, i reclami ed ogni altra corrispondenza d'ufficio che i vari comandi, corpi, servizi, o stabilimenti sono tenuti ad inoltrare; le notizie che loro venissero chieste circa il personale ed il materiale appartenenti all'amministrazione della guerra; i progetti e le proposte che per la loro importanza sia opportuno o necessario comunicare alla suprema autorità militare territoriale, dovranno pervenire al comando del corpo d'armata pel tramite del rispettivo comandante di divisione.

Analogamente però alla prescrizione contenuta nel prece-

dente paragrafo, i comandanti di brigata di cavalleria e i comandanti territoriali di artiglieria e del genio rivolgeranno direttamente ai comandanti di corpo d'armata quei rapporti che riflettono condizioni generali dei corpi e reparti dell'arma rispettiva dislocati nel territorio del corpo d'armata, e non riguardano un particolare reparto di truppa o individuo da essi dipendenti, nè relazioni di servizio con altre truppe o che siano conseguenti dalla loro particolare dislocazione.

§ 9. I comandanti di corpo d'armata trasmettono al ministero della guerra solamente le domande, i rapporti ed i reclami pei quali non possono d'autorità provvedere.

§ 10. Sui fatti, e specialmente sui giudizi relativi ad ufficiali, oggetto delle carte da inoltrarsi, debbono esprimere il loro parere ogni volta hanno o possono acquistare la conoscenza delle contingenze nelle quali i fatti accaddero e delle persone di cui si giudica.

Questo parere è assolutamente richiesto in ogni caso si tratti: di grave provvedimento disciplinare; di proposta per concessione di onorificenze o di avanzamento a scelta; di giudizio risguardante ufficiali generali, capi di corpo o di servizio.

§ 11. I comandanti di corpo d'armata sono direttamente responsabili della rigorosa osservanza per parte di tutti i propri dipendenti delle prescrizioni stabilite per mantenere salda la disciplina militare.

Epperò devono anche e con tutti i mezzi curare lo spirito di reciproca fiducia e solidarietà fra i corpi di truppa e di reciproca stima fra i militari ed i cittadini.

§ 12. Ogniqualvolta riconoscano che talun capo di corpo o di servizio non possiede o non esplica tutte le qualità richieste dal proprio ufficio, sono nello stretto obbligo di tosto riferirne al ministero, proponendo il provvedimento da darsi.

§ 13. Allorchè avessero occasione di encomiare o punire militari non appartenenti ad alcuno dei corpi o dei servizi stanziati nel corpo d'armata, o avessero partecipazione che alcuno di tali militari fosse stato encomiato o punito da altra autorità dipendente, ne informeranno il comandante del corpo d'armata dal quale quei militari stabilmente dipendono.

§ 14. Dopo la disciplina, l'istruzione delle truppe deve essere il più importante obbietto della intelligente attività dei comandanti di corpo d'armata.

Essi pertanto daranno ai comandanti di divisione militare dipendenti tutte le norme che, in armonia coi vigenti regolamenti, reputassero più convenienti per ottenere il migliore

impiego del tempo disponibile, l'esattezza e l'uniformità nella esecuzione della parte prescrittiva dei regolamenti di esercizi, nonchè nei metodi di insegnamento della parte applicativa.

Pei corpi delle armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, i quali più generalmente si trovano frazionati e dislocati sotto diversi comandi di divisione, le dette norme saranno maggiormente particolareggiate allo scopo di mantenere in essi la necessaria uniformità d'indirizzo. Le stesse norme saranno dai comandanti di corpo d'armata comunicate direttamente anche ai comandanti di brigata di cavalleria ed ai comandanti territoriali d'artiglieria e del genio, come è detto al paragrafo 7.

§ 15. Annualmente il ministero della guerra designa per ogni corpo d'armata i reparti di truppa che devono prender parte ai campi d'istruzione e, sulle proposte dei comandanti di corpo d'armata, determina i luoghi ed i periodi di tempo nei quali debbono i detti campi aver luogo, lasciando a questi lo stabilire ogni altra particolare disposizione circa lo svolgimento delle esercitazioni.

Il ministero fa pure in tempo conoscere quali corpi debbono nell'anno prendere parte alle grandi manovre, affinchè possano essere convenientemente preparati alle esercitazioni di combattimento dei grandi reparti.

§ 16. Di ogni loro disposizione di massima e di ogni loro ordine generale contenente un sistema di disposizioni circa interi periodi di istruzione, o circa il metodo d'insegnamento d'una speciale istruzione, e simili, debbono i comandanti di corpo d'armata trasmettere copia al ministero della guerra.

§ 17. Compiuto un periodo d'istruzione ai campi, di manovra sulla carta, di manovra coi quadri, di conferenze o di addestramento di reclute o di classi richiamate alle armi, i comandanti di corpo d'armata tosto ne informeranno il ministero, accennando sommariamente ai risultati ottenuti e, se ne sia il caso, anche agli inconvenienti riconosciuti.

Così, ogni qual volta debbono sospendere, ritardare od anticipare il corso di una delle istruzioni prescritte dal regolamento d'istruzione o raccomandata da speciali disposizioni, debbono riferirne al ministero della guerra.

§ 18. I comandanti di corpo d'armata, per mezzo di ispezioni, di visite e di informazioni, debbono accertarsi della buona distribuzione delle truppe nelle caserme, del buono stato del casermaggio, dell'osservanza delle norme per l'igiene, della buona qualità del rancio e del buon trattamento dei malati negli ospedali.

Venendo a conoscenza che in alcuno di questi rami del servizio vi sia trascuranza, abuso o disordine, devono immediatamente disporre per ripararvi, e proporre al ministero i maggiori provvedimenti che giudicano necessari per impedire che si rinnovino.

§ 19. Ciascun comandante di corpo d'armata deve avere perfetta conoscenza del suo territorio, dei mezzi naturali di difesa che presenta, dello stato e del valore delle opere di fortificazione che vi sono, e del relativo armamento.

Chiederà pertanto, ogni qual volta lo crederà necessario, ai dipendenti comandi di divisione militare, particolareggiata dimostrazione delle armi, delle munizioni, del materiale di mobilitazione e di ogni altro materiale esistenti presso i corpi, i distretti, le fortezze e i magazzini.

§ 20. Nessun mutamento, nessuna diminuzione e nessun aumento che possano modificare sensibilmente lo stato dell'armamento e delle dotazioni di materiali d'ogni specie presso le truppe e le opere di difesa, debbono essere arrecati senza che ne sia dato l'ordine o l'autorizzazione dall'autorità militare territoriale.

Il ministero partecipa perciò ai comandanti di corpo d'armata ogni sua disposizione che importi una di tali modificazioni nello stato delle armi e dei materiali affinchè questi diano alle autorità dipendenti interessate le opportune comunicazioni ed i relativi ordini per l'esecuzione, e possano, occorrendo, proporgli quei temperamenti circa il tempo ed il modo di attuazione che credono necessari.

§ 21. I direttori territoriali d'artiglieria ed i capi di servizio, che ricevono ordine di eseguire un movimento nelle armi o nei materiali suaccennati da altra autorità che non sia quella territoriale dalla quale immediatamente dipendono, debbono darne a questa comunicazione prima di mandarlo ad effetto.

L'autorità militare territoriale potrà sospendere l'esecuzione dell'ordine quando abbia ragioni in contrario da rappresentare all'autorità superiore.

§ 22. Trattandosi di far eseguire lavori di ampliamento, di riduzione o di restauro intorno ad opere di fortificazione che alterino le condizioni di difesa d'una fortezza o d'un presidio, il ministero ne informa precedentemente il comandante del corpo d'armata nel cui territorio le opere si trovano e, quando crede, lo richiede del suo parere circa la convenienza e l'opportunità dell'esecuzione dei lavori.

Deliberati i lavori, il ministero ne avverte ancora lo stesso

comandante di corpo d'armata perchè ordini all'autorità superiore del luogo nel quale sono le opere di permetterne l'esecuzione.

§ 23. Sulla manutenzione e sui restauri in genere degli edifici militari, i comandanti di corpo d'armata esercitano la loro alta vigilanza per poter annualmente e, ove occorra, eventualmente, rappresentare al ministero i principali e più urgenti lavori necessari per convenientemente dislocare ed accasermare le truppe e stabilire gli uffici ed i magazzini militari.

§ 24. I movimenti nella produzione e nella ripartizione delle armi e dei materiali varii presso gli stabilimenti d'artiglieria e del genio e presso i magazzini centrali, non ancora distribuiti ai corpi, ai distretti ed alle fortezze, sono direttamente regolati dal ministero, che ne dà notizia ai comandanti di corpo d'armata quando lo crede necessario.

§ 25. Il ministero della guerra determina la dislocazione generale delle truppe sul territorio del regno.

§ 26. La forza e la composizione dei presidii non possono essere modificate in modo alcuno, senza un ordine del ministero della guerra, salvo nei casi in cui trattisi di provvedere ad urgenti esigenze d'ordine pubblico o di sanità militare.

Epperò, tutti i movimenti ordinari di truppa (tranne quelli per cambi periodici dei distaccamenti nell'interno delle divisioni) sono ordinati dal ministero della guerra ai comandanti dei corpi d'armata.

§ 27. Trattandosi di movimenti che richiedono il trasporto di truppe dal territorio d'un corpo d'armata a quello d'un altro, il ministero li fa eseguire, o dando direttamente tutte le disposizioni e le partecipazioni necessarie alle autorità dalle quali le truppe dipendono, od affidando l'incarico di predisporli e regolarne l'esecuzione ad uno dei comandanti di corpo d'armata interessati.

In quest'ultimo caso il comandante di corpo d'armata incaricato deve prendere tutte le opportune intelligenze cogli altri comandanti di corpo d'armata e colle direzioni delle amministrazioni delle ferrovie o delle società di navigazioni, compilare le tabelle di marcia e di trasporto e darne comunicazione al ministero (segretariato generale), alle autorità dalle quali i corpi che devono muovere dipendono, ed a quelle pel cui territorio il trasporto deve aver luogo.

§ 28. Se il trasporto di truppe deve contenersi nei limiti d'un corpo d'armata, ogni disposizione ad esso relativa è data dal comandante del corpo d'armata.

§ 29. Non appena date le disposizioni per un movimento qualsiasi di truppa, i comandanti di corpo d'armata devono darne partecipazione al ministero della guerra per mezzo di uno stato conforme al modello *A* annesso a questa Istruzione.

§ 30. In occasione di chiamata alle armi o di licenziamento di classi, i comandanti di corpo d'armata, conformemente alle disposizioni ricevute dal ministero relativamente al trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi, danno per l'interno del proprio territorio tutte le istruzioni e norme che ravvisano opportune per regolare il passaggio dei drappelli e l'invio degli individui dai mandamenti ai distretti e da questi e quelli, in modo che non succedano disordini od agglomerazioni nelle stazioni e nei luoghi d'imbarco.

§ 31. Del servizio esterno dei corpi nei presidii hanno i comandanti di corpo d'armata la suprema direzione.

Spetta loro cioè d'invigilare che questo servizio sia prestato nei modi e nei limiti determinati dalle vigenti istruzioni sul servizio territoriale, e di risolvere i dubbi e le quistioni che possono sorgere nella pratica applicazione delle norme riflettenti il concorso della truppa nel servizio di sicurezza e di ordine pubblico.

Ogni concessione però di posto di guardia permanente, oltre i casi specificatamente stabiliti dalle ora accennate istruzioni, deve essere acconsentita dal ministero della guerra.

Come pure, devono essere deferite al ministero della guerra le questioni da risolversi coll'intelligenza di altri ministeri.

§ 32. Potendo l'autorità politica rivolgersi all'autorità militare di qualsiasi presidio per ottenere prontamente sul luogo del bisogno il concorso della truppa pel mantenimento dell'ordine pubblico, tutti i comandanti di presidio hanno dovere di soddisfare, nei modi prescritti, le richieste che ricevono; senonchè, sono da distinguere i casi di assoluta urgenza, i quali richiedono un'azione pronta, da quelli in cui si tratta di provvedimenti preventivi i quali permettono di promuovere ed attendere ordini ed istruzioni superiori. Nei primi, le autorità militari subordinate devono provvedere di propria iniziativa, nei secondi invece devono tosto e nel modo più sollecito riferirne per via gerarchica alle autorità superiori, fino al comandante di corpo d'armata.

§ 33. Perchè, nei limiti del possibile, non venga mai meno l'efficacia del concorso della truppa, possono, nei casi urgenti, i comandanti di corpo d'armata fare passare dal territorio di una divisione in quello dell'altra i reparti di truppa che cre-

dono necessario di concentrare per assicurare l'ordine; come pure possono affidare il comando superiore di più presidii ad un ufficiale generale o superiore di loro scelta, costituendo così temporanei comandi di zone militari.

Occorrendo, possono anche far passare momentaneamente reparti di truppa nel territorio del corpo d'armata vicino, dandone avviso al rispettivo comandante.

§ 34. Qualunque sia il reparto organico di truppa che muova straordinariamente dalla sua sede per servizio d'ordine pubblico, l'autorità militare del luogo deve sollecitamente renderne avvertito il comandante della divisione il quale, a sua volta, deve trasmetterne comunicazione al comandante del corpo d'armata e questi al ministero della guerra (segretariato generale).

§ 35. Il ministero della guerra dà le disposizioni di massima per la formazione di guerra di tutte le forze militari di terra, provvede e ripartisce il materiale d'ogni specie occorrente per la mobilitazione e determina le norme relative alla conservazione ed alla distribuzione ai corpi del materiale stesso; ma affida interamente ai comandanti di corpo d'armata la cura di accertarsi che ogni cosa sia sempre ordinatamente collocata ed in buono stato di servizio, e che le disposizioni organiche pel passaggio dal piede di pace a quello di guerra siano state da tutti studiate ed intese per modo che possano essere ad ogni momento con celerità ed ordine mandate ad effetto.

§ 36. Avvenendo casi di guerra, i comandi territoriali dei corpi d'armata i di cui titolari partono per assumere un comando presso l'esercito mobilitato, cessano di funzionare, ed i comandi delle divisioni militari da questi dipendenti si rendono autonomi.

Le carte e i documenti che trovansi presso i comandi di corpo d'armata che cessano di funzionare sono consegnati ai comandi delle divisioni militari che trovansi nella stessa loro sede, i quali sono incaricati di conservarli.

§ 37. I comandanti di corpo d'armata ricevono dai comandanti delle divisioni dipendenti:

a) Mensilmente, due copie della *dislocazione e situazione numerica delle truppe al 1° del mese* (conforme al modello *B* annesso);

b) Trimestralmente, gli stati indicanti il servizio esterno di guardia (modello *C*) e di polizia ai quartieri (modello *D*) che ogni corpo presta in ciascun presidio.

La stessa situazione (modello *B*) ricevono pure dai comandi

di brigate di cavalleria e dai comandi territoriali d'artiglieria e genio, che hanno sede nel corpo d'armata, per quanto riguarda il personale proprio agli stessi comandi.

Oltre a queste carte periodiche, ciascun comandante di corpo d'armata richiede alle autorità dipendenti tutti i rapporti e tutte le indicazioni che crede utili per la conoscenza dell'andamento di tutti i rami del servizio che hanno relazione colle proprie attribuzioni.

§ 38. I comandanti di corpo d'armata trasmettono al ministero (segretariato generale):

a) Ogni mese: lo stato della *dislocazione e situazione numerica delle truppe* complessivo pel corpo d'armata, compilato secondo il N. 10 delle *Avvertenze* del Modello *B*,

b) Al principio d'ogni trimestre: una dimostrazione del servizio esterno di guardia prestato in ogni presidio (Mod. *C*).

§ 39. Eventualmente debbono i comandanti di corpo d'armata informare nel modo più sollecito il ministero della guerra d'ogni avvenimento d'importanza concernente il servizio militare e il governo delle loro truppe, indicando i provvedimenti dati d'urgenza e quelli che credono doversi dare in seguito.

§ 40. In mancanza od assenza dei comandanti titolari di corpo d'armata, il comando, salvo il caso previsto al § 36 o che venga altrimenti disposto, sarà assunto dal comandante della divisione (sia egli titolare o ne faccia le veci) che si trova alla sede del comando di corpo d'armata.

Questi esercita pienamente il comando se è più elevato in grado o più anziano del comandante dell'altra divisione e di tutti gli ufficiali generali e capi di servizio dipendenti dal comando di corpo d'armata.

Se invece è inferiore in grado od in anzianità ad alcuno dei sopramenzionati ufficiali generali, egli non può dare a questi nè ordini, nè istruzioni, nè decisioni di propria autorità, ma soltanto per parte od a nome d'una autorità superiore; perciò, ricevendo domande o rapporti che implichino decisioni, istruzioni od ordini, egli si rivolge al comandante titolare del corpo d'armata, se questi è in condizioni di darli, in caso contrario ne riferisce al ministero della guerra.

In queste trasmissioni, e così nel comunicare a chi gli è superiore in grado od anzianità gli ordini e le disposizioni, sia del comandante del corpo d'armata titolare, sia del ministero della guerra, chi fa le veci di comandante non può aggiungere nè osservazioni nè istruzioni.

§ 41. Chi fa le veci di comandante di corpo d'armata non

può modificare sostanzialmente le istruzioni e le disposizioni di massima date dal comandante titolare, e non è esonerato dal comando della divisione.

§ 42. Allorchè un comandante di corpo d'armata si muove dalla sua sede, per ragione di servizio nell'interno del rispettivo territorio, può, secondo stima più conveniente, o conservare il comando, oppure rimetterlo temporaneamente al comandante della divisione, come è detto sopra, lasciandogli le indicazioni necessarie per poter essere informato ed interrogato circa gli affari che gli può spettare di conoscere o di decidere.

§ 43. Ogni qual volta un comandante di corpo d'armata cede l'ufficio del comando, deve informarne il ministero della guerra, i comandanti delle divisioni, i comandanti delle brigate di cavalleria e i comandanti territoriali d'artiglieria e del genio che hanno sede nel territorio del corpo d'armata, indicando il nome dell'ufficiale generale che lo sostituisce nel comando. Se altri ufficiali generali dipendenti fossero più elevati in grado od in anzianità di quello che deve assumere il comando, il comandante di corpo d'armata li deve pure avvertire.

Consimili partecipazioni devono fare i comandanti titolari dei corpi d'armata nel riprendere il comando.

CAPITOLO II.

Autorità ed attribuzioni dei comandanti di divisione militare.

§ 44. I comandanti di divisione militare, sotto la dipendenza del rispettivo comandante di corpo d'armata, hanno il comando superiore di tutti i presidii compresi nel loro territorio, quello diretto del presidio del luogo di loro sede e piena autorità e direzione in ogni cosa concernente i corpi, i reparti di corpo ed i servizi militari varii attinenti alle truppe ed alle opere di difesa che si trovano entro i limiti del loro territorio.

Se il capoluogo d'un comando di divisione è fortezza, il comando di questa è pure esercitato dal comandante della divisione.

§ 45. I comandanti di divisione militare ricevono gli ordini dal rispettivo comandante di corpo d'armata e con questo corrispondono ordinariamente e straordinariamente per tutto quanto riguarda la disciplina, il servizio, l'istruzione, la preparazione alla mobilitazione e il governo delle loro truppe.

§ 46. Trasmettono direttamente al ministero le situazioni e le carte riflettenti le pratiche di natura amministrativa delle

quali sono specialmente incaricati, giusta i vigenti regolamenti.

§ 47. Essi hanno sotto la loro immediata dipendenza: i comandanti di brigata di fanteria; il comandante superiore dei distretti; i comandanti dei corpi e dei reparti di corpo d'artiglieria, del genio e di cavalleria, e di quelli di fanteria non formati in brigate od aventi il comando di brigata fuori dal loro territorio; i direttori territoriali d'artiglieria e del genio; i capi dei servizi che per le loro attribuzioni hanno rapporto con le truppe; i comandanti locali d'artiglieria e del genio, ed i capi delle sezioni staccate del genio dipendenti da direzioni territoriali stanziate nel territorio di altre divisioni.

Dipendono immediatamente dai comandanti di divisione anche i direttori di stabilimenti e magazzini di cui è detto al § 4, per quanto riguarda la disciplina dei loro personali; così pure i comandanti delle scuole militari non contemplate nel § 1.

Con questi corrispondono e per comunicare gli ordini e per ricevere le domande, le notizie ed i rapporti che debbbono essere loro sottoposti od inoltrati al comandante del corpo d'armata.

§ 48. Come comandanti superiori dei presidii della divisione, corrispondono pure direttamente coi comandanti di questi per tutto ciò che concerne lo speciale servizio loro affidato.

§ 49. Comunicano direttamente ai corpi, ai distretti ed ai servizi dipendenti, gli ordini del giorno, dandone comunicazione alle autorità intermedie.

§ 50. I corpi ed i reparti di corpo che non hanno i rispettivi comandanti di brigata o di corpo nel territorio della divisione nella quale trovansi, per la trasmissione delle carte personali che devono per questi superiori passare prima di giungere ai comandanti di divisione, si regolano secondo le vigenti disposizioni del regolamento disciplina.

§ 51. Per quanto riflette la disciplina, l'istruzione, la conservazione delle armi e dei materiali, i servizi (interno ed esterno) e il governo delle truppe, i comandanti di divisione hanno, nei limiti del loro territorio, gli stessi doveri e le stesse attribuzioni dei comandanti di corpo d'armata.

Nel disimpegno di questi doveri essi debbono seguire rigorosamente le istruzioni e gli ordini loro impartiti dal rispettivo comandante di corpo d'armata.

§ 52. I comandanti di divisione richiedono ai loro dipendenti tutte le dimostrazioni, le notizie e tutti i rapporti che credono necessari per la conoscenza dei vari rami di servizio

e visitano ed ispezionano i presidii ogni qual volta lo reputano conveniente.

§ 53. Dovendosi muovere, per ragione qualsiasi, dalla loro ordinaria sede, domandano il permesso al comandante del corpo d'armata.

§ 54. I comandanti di divisione adoperano il rispettivo comandante superiore dei distretti ed i comandanti di brigata che hanno sede nel loro territorio, in tutti i servizi d'ispezione e di vigilanza relativi non solo alle truppe ed agli uffici che dagli stessi dipendono, ma anche ad altre truppe e ad altri uffici.

Più particolarmente si servono dell'opera del comandante superiore dei distretti per la direzione e vigilanza dei rami del servizio territoriale.

§ 55. I comandanti di divisione militare esercitano continua vigilanza sugli ufficiali superiori ed inferiori di riserva, di complemento e di milizia mobile che sono domiciliati nel loro territorio e, quando alcuno di questi venisse a trovarsi in posizione sociale incompatibile col proprio grado o cadesse in mancanza per la quale debbasi promuovere dal ministero della guerra un provvedimento, ne riferiscono al comandante del corpo d'armata.

Questa vigilanza esercitano specialmente per mezzo del comandante superiore dei distretti, il quale tiene i ruoli di tutti gli ufficiali sopra accennati, colla indicazione del domicilio di ciascuno, e tratta tutte le pratiche agli stessi relative (1).

§ 56. I comandanti di divisione fanno di loro autorità eseguire i cambi periodici dei distaccamenti ordinari compresi

---

(1) In conseguenza, le prescrizioni e norme relativo ai rapporti che devono passare fra i detti ufficiali ed i comandi di divisione o di distretto, contenute nell'*Atto* n. 235 dell'anno 1873 e nell'*Atto* n. 164 dell'anno 1874, devono intendersi modificate nel senso:

Che gli ufficiali superiori di riserva, di complemento e di milizia mobile, dipendono immediatamente dai comandanti superiori dei distretti, da questi ricevono gli avvisi e gli ordini ed a questi rivolgono le domande e le modificazioni relative al domicilio.

I colonnelli però che sono più anziani dei comandanti superiori dei distretti, continuano a dipendere dai comandanti di divisione, ma ricevono la partecipazione degli ordini di questi, per mezzo degli stessi comandanti superiori dei distretti.

Gli ufficiali inferiori delle stesse categorie continuano a dipendere immediatamente dai comandanti di distretto, i quali devono però trasmettere al rispettivo comandante superiore ogni domanda ed ogni notizia relativa al domicilio ed alla condotta di essi ufficiali.

nei presidii dipendenti, giusta le norme stabilite, dandone preavviso al comandante del corpo d'armata.

Possono, quando lo credono assolutamente necessario ed urgente, per esigenze d'ordine pubblico, con le loro truppe e nel loro territorio, inviare nuovi distaccamenti, sopprimerne momentaneamente alcuni per adoprarne altrove la truppa oppure variarne la composizione, facendo di tutto contemporaneo rapporto al comandante del corpo d'armata.

All'infuori da questi movimenti di truppa i comandanti di divisione non possono farne alcun altro senza un ordine del comandante del corpo d'armata.

§ 57. Per mandare ad effetto i trasporti di truppa, che debbono eseguirsi nell'interno del loro territorio, si giovano dell'opera del comandante superiore dei distretti, il quale ha il compito di regolarne ogni particolare d'esecuzione per mezzo dei comandi di distretto e, dove non vi sia distretto, per mezzo dei comandi di presidio.

Dovendosi i comandanti superiori dei distretti giovare dell'opera d'un comandante di presidio ad essi più elevato in grado od anzianità, non gli danno ordini, ma solo gli comunicano le disposizioni del comando della divisione che lo riguardano.

§ 58. I comandanti di divisione hanno la direzione del servizio esterno dei corpi nei presidii. Invigilano quindi che siano osservate tutte le disposizioni del regolamento di servizio territoriale e delle istruzioni relative al servizio d'ordine pubblico, danno in proposito tutte le norme che credono necessarie e rispondono alle domande ed ai quesiti che vengono loro diretti dai comandanti di presidio, se pur non credono di doverli inoltrare col loro parere al comandante del corpo d'armata.

§ 59. Degli encomi fatti o delle punizioni inflitte a militari appartenenti a corpi o servizi non stanziati nella loro divisione, devono informarne il comandante del corpo d'armata.

§ 60. I comandanti di divisione, per riguardo alle operazioni che si compiono per preparare la mobilitazione e la difesa del loro territorio, hanno gli stessi doveri dei comandanti di corpo d'armata.

§ 61. Durante la mobilitazione è loro principale dovere di invigilare che tutte le relative operazioni si compiano con la maggior possibile regolarità e nel tempo prestabilito dalle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra, valendosi per ciò principalmente dell'opera del comandante superiore dei distretti, al quale, appunto perchè le operazioni iniziate non

abbiano a soffrire perturbazione, spetta il comando territoriale della divisione alla partenza del titolare per l'esercito mobilitato, quand'anche restino al capoluogo della divisione ufficiali di lui più elevati in grado od anzianità.

§ 62. I comandanti delle divisioni ricevono mensilmente dai vari comandi, dai corpi, dalle direzioni, dagli istituti e dagli uffici militari che sono nel loro territorio, la situazione numerica della forza al 1° del mese, modello *B*, oltre quella modello N. 9 (N. 148 del modellario), e trimestralmente gli *stati indicanti il servizio delle guardie di presidio e di polizia* (modello *C* e *D*).

§ 63. Trasmettono al comando di corpo d'armata le carte indicate nel paragrafo 37.

§ 64. Eventualmente, trasmettono rapporto al comandante del corpo d'armata circa ogni avvenimento straordinario od importante che concerna il servizio militare in genere.

§ 65. Durante le brevi assenze d'un comandante di divisione ne fa le veci l'ufficiale più elevato in grado, ed a parità di grado il più anziano, dei suoi dipendenti per servizio o dei comandanti territoriali d'artiglieria e del genio, o dei comandanti di brigata di cavalleria, che si trovano alla sede del comando di divisione.

§ 66. Quando l'assenza di un comandante di divisione debba prolungarsi, il comandante del corpo d'armata propone al Ministero l'ufficiale che deve temporaneamente surrogarlo.

§ 67. Se chi regge le veci di comandante della divisione è più elevato in grado o più anziano di tutti i dipendenti dal comando stesso, egli esercita il comando pienamente come se ne fosse il titolare. Non pertanto, salvo per casi urgenti o per ordini superiori, non può alterare le disposizioni di massima riflettenti l'ordinamento del servizio.

Se invece chi regge le veci di comandante della divisione è inferiore per grado o per anzianità ad alcuno dei dipendenti dal comando, non può dare a questi nè ordini, nè istruzioni, nè decisioni di propria autorità, ma soltanto per parte ed a nome del comandante del corpo d'armata.

Epperò, ricevendo da chi gli è superiore per grado o per anzianità domande o rapporti che richiedono decisioni, istruzioni od ordini, li trasmette sempre al comando del corpo d'armata.

In queste trasmissioni e nelle relative comunicazioni di ordini e disposizioni superiori, chi fa le veci di comandante di divisione non può aggiungere nè osservazioni nè istruzioni.

Per tutto il rimanente il servizio deve procedere precisamente come se fosse presente il comandante titolare.

§ 68. L'incarico di reggere le veci di comandante della divisione nelle brevi assenze del titolare non esonera chi lo assume dal servizio della sua carica ordinaria.

§ 69. Il comandante di divisione che si debba assentare dal suo posto o che temporaneamente non possa reggere il suo ufficio, deve informarne il comandante del corpo d'armata e, con ordine del giorno, i comandanti di brigata, i capi di corpo e di servizio immediatamente dipendenti, indicando chi lo surrogherà.

Analoghi avvisi egli dà riprendendo il comando.

§ 70. I comandanti di corpo d'armata informano il ministero delle assenze dei comandanti di divisione.

CAPITOLO III.

Autorità ed attribuzioni dei comandanti di presidio.

§ 71. Ovunque è stabilito un presidio di truppa havvi un comandante di presidio, il quale, per quanto riflette le attribuzioni qui sotto specificate, ha autorità sopra tutti i corpi, i reparti di corpo, i personali militari dei servizi, degli istituti e stabilimenti militari e sopra tutti gli ufficiali (purchè a lui inferiori in grado od in anzianità) ed individui di truppa che si trovano nel presidio in servizio, in licenza o comunque di passaggio.

§ 72. Nei luoghi di presidio che non sono sede di comando di divisione, il comando di presidio è esercitato, o da un ufficiale appositamente e stabilmente a quest'ufficio destinato, o dall'ufficiale più elevato in grado, ed a parità di grado, dal più anziano, di qualunque corpo od arma combattente che vi si trova.

Non assumono quindi il comando di presidio gli ufficiali medici, commissari, contabili e veterinari; ma quando taluno di questi si trova in un presidio il di cui comandante gli è inferiore in grado, riceve da questo (allorchè assume o cede il comando) la visita di dovere, e tutte le notificazioni che lo possono interessare.

§ 73. I comandi delle fortezze che non hanno un particolare comandante, sono pure esercitati dai comandanti di presidio.

§ 74. L'uffizio di comandante di presidio non esonera l'uf-

ficiale che lo regge da quello suo proprio di comandante di brigata, di corpo, di distretto ecc.

§ 75. I comandanti di presidio riuniscono in sè il comando delle truppe, regolano i rapporti di disciplina e di servizio esterno fra i corpi ed i servizi militari vari e rappresentano l'autorità militare rispetto alle autorità politiche e civili del luogo.

§ 76. Epperò loro appartiene:

1° Dare gli ordini e le disposizioni generali relative al buon ordine, alla disciplina, alla uniforme ed al buon contegno dei militari nel presidio;

2° Comunicare ai corpi, agli uffici ed ai militari isolati gli ordini ricevuti dalle autorità superiori che li riguardano;

3° Esigere che questi ordini e queste disposizioni siano da tutti rigorosamente osservati, richiamando, ed al caso anche punendo, chiunque vi trasgredisce, avvertendo d'informare il comandante della divisione delle punizioni inflitte ai militari non appartenenti ai corpi e servizi stabilmente stanziati nel presidio;

4° Notificare alle autorità ed agli ufficiali che da essi non dipendono, ma che si trovano nel presidio, le disposizioni superiori alle quali debbono uniformarsi; dar loro avviso delle solennità militari e pubbliche da osservarsi, degli arrivi e delle partenze delle Loro Maestà e dei RR. Principi, dei ricevimenti, delle funzioni e feste alle quali debbono o possono intervenire;

5° Emanare gli ordini per la riunione delle truppe del presidio, tanto in occasione di solennità militari o pubbliche, quanto per bisogno d'ordine e di sicurezza pubblica; assumerne ed esercitarne il superiore comando sia nell'una, sia nell'altra congiuntura;

6° Riunire gli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra nel presidio e presentarli nelle visite di dovere ad alti personaggi o nelle occasioni di pubbliche funzioni. Quando però il comandante di presidio è meno elevato in grado o meno anziano di alcun ufficiale medico, commissario, contabile o veterinario in servizio nel presidio, le presentazioni sono fatte da quest'ultimo;

7° Designare gli alloggiamenti alle truppe di presidio;

8° Ripartire tra i corpi e reparti di corpo del presidio le ore ed i luoghi per le esercitazioni, come pure le ore per le distribuzioni del pane, del foraggio e delle altre somministrazioni comuni;

9° Stabilire l'ora della ritirata ed i giorni e le ore in cui le musiche dei corpi devono suonare nei pubblici passeggi;

10° Provvedere (dove non vi è comando di distretto) ad ogni cosa concernente i trasporti e le fermate delle truppe o delle classi chiamate alle armi o licenziate giusta gli ordini o le partecipazioni ricevuti dal comandante superiore dei distretti.

§ 77. Queste attribuzioni dei comandanti di presidio sono locali, cioè ristrette al luogo ov'essi hanno sede, tuttavia, in caso d'urgenza e sulla richiesta formale delle autorità politiche, i comandanti di presidio devono, nella misura dei mezzi disponibili, provvedere ai bisogni del servizio di pubblica sicurezza anche fuori del luogo di presidio, informandone però sollecitamente il comandante della divisione.

§ 78. Come risulta dalle sopra specificate attribuzioni, i comandanti di presidio non esercitano alcuna diretta ingerenza nell'andamento interno del servizio, dell'istruzione, della disciplina e dell'amministrazione dei corpi e dei servizi militari vari, nondimeno, ogni qualvolta hanno conoscenza di grave trascuranza, abuso o disordine in un ramo qualsiasi di servizio militare, debbono tosto farne rapporto al comandante della divisione, e quando sia urgente un provvedimento, lo debbono straordinariamente dare pel bene del servizio in generale.

§ 79. Quando il comandante di un presidio sia maggior generale, gli può essere delegato dal comandante della divisione la direzione dell'istruzione e la diretta superiore vigilanza sulla disciplina interna delle truppe.

§ 80. Per quanto riguarda il loro speciale incarico, i comandanti di presidio corrispondono immediatamente col comandante della divisione.

§ 81. I comandanti di presidio ricevono il lunedì d'ogni settimana dai comandanti dei corpi e dei reparti di corpo dipendenti; la *dimostrazione settimanale della forza del corpo disponibile per il servizio locale* (modello N. 13 — Istruzione 10 aprile 1870).

§ 82. Possono inoltre chiedere ai corpi o reparti di corpo tutte le notizie ed i rapporti relativi al servizio da essi dipendenti che credono necessari.

§ 83. L'ufficiale cui compete il comando del presidio, salvo speciali disposizioni del ministero della guerra, disimpegna tale servizio nello stesso ufficio che gli serve per l'esercizio della propria carica e valendosi dell'opera del personale a questo addetto. Però terrà distinte le carte riguardanti il comando del presidio da quello della propria carica, onde consegnarle a quegli che in caso di altra destinazione lo surrogherà nel comando del presidio stesso.

I comandanti dei presidii di maggiore importanza e che sono ufficiali generali o colonnelli comandanti di brigata possono valersi dell'opera di un ufficiale subalterno del presidio se non basta quella del proprio aiutante di campo o del proprio ufficiale addetto, col sussidio di uno scrivano di truppa.

§ 84. Ogni qualvolta succede il cambio di comandante di presidio, il nuovo comandante ne dà partecipazione al comandante della divisione ed al Prefetto o Sotto Prefetto del luogo.

§ 85. Le carte d'ufficio del comando di presidio devono essere consegnate dall'uno all'altro ogni qualvolta si cambiano i comandanti.

Nel caso in cui un luogo di presidio debba rimanere momentaneamente sguernito di truppa, l'ultimo comandante di presidio consegna le carte d'ufficio al comandante locale dei carabinieri reali e ne informa il comandante della divisione.

Se invece il presidio debba essere soppresso le carte d'ufficio saranno trasmesse al comando della divisione militare.

§ 86. Il comandante di presidio, che sia in pari tempo comandante di zona militare, estende la sua autorità sulle truppe dei presidii compresi nella zona stessa, per quanto concerne il servizio d'ordine pubblico.

CAPITOLO IV.

Comando superiore dei presidii e dei distretti militari dell'Isola di Sardegna.

§ 87. Il comandante del presidio stabile di Cagliari, sotto la dipendenza del comandante della divisione di Roma, esercita il comando superiore dei presidii e dei distretti militari e la superiore vigilanza sulla istruzione e sulla disciplina interna delle truppe che sono nell'isola di Sardegna.

Nei casi urgenti il comandante superiore dei presidii della Sardegna ha pure facoltà di dare i provvedimenti che sarebbero propriamente di competenza del comandante della divisione, ma ne deve a questo dar subito avviso.

Tutte quindi le relazioni fra i vari corpi e distretti nell'isola ed il comandante la divisione militare di Roma e viceversa, si devono effettuare per mezzo del comandante del presidio stabile di Cagliari.

CAPITOLO V.

Relazioni delle truppe eventualmente formate in reparti speciali colle autorità militari territoriali.

§ 88. Avvenendo che, per istruzione od altro scopo, il ministro della guerra riunisca truppe in un punto del territorio del Regno e le formi in corpi d'armata, in divisioni od in altri reparti sotto comandanti speciali, senza dare particolari disposizioni circa la loro dipendenza dalle autorità territoriali, si debbono osservare le seguenti norme:

1° Le truppe che fanno parte dei detti reparti dipendono interamente ed esclusivamente dai rispettivi comandanti speciali per tutto quanto concerne la disciplina e le operazioni del loro particolare servizio e non concorrono al servizio del presidio ordinario:

2° Per ciò che ha tratto ai rapporti che debbono necessariamente avere colle autorità militari del territorio nel quale sono temporaneamente dislocate, le stesse truppe si uniformano alle disposizioni che trovano stabilite dall'autorità superiore del luogo e che non incagliano l'esecuzione delle speciali loro operazioni;

3° Le autorità ed i servizi militari territoriali debbono dal canto loro prestarsi in ogni cosa che possa facilitare ai reparti speciali il compimento della loro missione;

4° I comandanti speciali di questi reparti e delle frazioni di essi che sono distaccati nei luoghi di presidio ordinario, qualunque sia il loro grado e la loro anzianità, non esercitano mai alcun comando territoriale, ma rivestono la qualità di autorità superiore (se questa loro spetta per ragione di grado o di anzianità) in ogni occasione in cui si tratta di ricevere o di rendere onori, di compiere atti di rappresentanza, oppure di comandare tutte le truppe del presidio straordinariamente riunite per tutelare e stabilire l'ordine pubblico.

§ 89. Occorrendo ai detti comandanti di reparti speciali di trovare fra le disposizioni delle autorità territoriali a cui debbono uniformarsi alcuna che possa incagliare le loro operazioni, prendono colle stesse autorità le opportune intelligenze perchè per riguardo alle truppe da essi dipendenti sia tolta o modificata.

§ 90. I comandanti dei reparti speciali, quando anche siano superiori in grado od in anzianità al comandante del corpo d'armata, della divisione e del presidio nei quali si soffermano, debbono dare a questi avviso del loro arrivo e della loro partenza, ed informarli della forza e composizione del proprio reparto e dello scopo della propria missione, se la natura di questa non richiede speciali riserve.

Roma, addì 30 agosto 1878.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
Bruzzo.

Modello A.

(a)

Partecipazione di movimento di truppa

Corpi e unità organiche (battaglione, compagnia, squadrone, batteria)	Forza				Cavalli		Carri a		Luogo di		Data di		Chilometri in ferrovia	Itinerario Percorso			Causa del movimento	Altre Indicazioni
	Ufficiali superiori	Ufficiali inferiori	sottufficiali	caporali e soldati	di ufficiali	e muli di truppa	4 ruote	2 ruote	arrivo	partenza	partenza	arrivo		Per la via ordinaria	In ferrovia	Per mare		

Addì *18* *Il*

(a) Comando . . . . . .

Modello B. N° del protocollo

(a)

(b)

Dislocazione e situazione numerica delle truppe al 1° del mese di..... 18...

AVVERTENZE

1. Questo stato deve rappresentare la dislocazione e la forza dei comandi, corpi reparti di corpo, scuole, uffici, stabilimenti e servizi militari vari nei singoli luoghi di presidio.

2. Ogni comando di divisione militare ne compila due copie, riepilogando le analoghe parziali *situazioni* dei comandi, corpi ed uffici militari vari dipendenti, e le trasmette al rispettivo comando di corpo d'armata non più tardi del giorno 6 di ogni mese.

3. La *dislocazione* e *situazione* delle divisioni militari deve essere divisa in due parti distinte. Nella prima parte si inscrivono: lo stato maggiore della divisione, i comandi di presidio stabili, di brigata di fanteria, il comando superiore dei distretti, i corpi e reparti di corpo di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, i distretti, i battaglioni d'istruzione e le compagnie di disciplina speciali. Nella seconda parte si inscrivono: i carabinieri reali, le scuole militari, il commissariato militare, la direzione di sanità militare, il tribunale militare, le direzioni d'artiglieria e del genio, gli opifici, il corpo veterani ed invalidi, le compagnie di punizione, carcerati e reclusi, i reclusori militari.

4. Nella prima parte i comandi e corpi di truppa (coll'indicazione delle loro unità organiche, battaglioni, brigate, compagnie, squadroni ecc.) che trovansi nello stesso presidio, devono esser messi uno di seguito all'altro, facendo il totale di un presidio prima di passare alla descrizione dei comandi e corpi di un altro presidio.

Lo stesso si pratica nella seconda parte per gli uffici, scuole, ecc.

Per le truppe ai campi si sostituirà al nome del presidio quello del campo ove trovansi.

5. Quando un corpo si trova frazionato in più presidii, devesi in ciascun presidio indicare soltanto il reparto che vi si trova.

Le truppe in marcia devonsi segnare nel presidio al quale si dirigono, e nella colonna annotazioni s'indicherà che trovansi in marcia.

6. I battaglioni, le compagnie, gli squadroni e le batterie che i corpi hanno distaccati in altre divisioni, non vanno compresi nel quadro della forza, ma ne sarà fatta solo menzione nella colonna delle annotazioni.

Nella stessa colonna delle annotazioni s'indicherà, occorrendo, se il distaccamento ha uno scopo speciale e se percepisce assegnamenti speciali.

7. I comandati e gli aggregati si considerano fra i presenti del corpo, reparto od ufficio presso cui sono comandati od aggregati.

8. Le indicazioni da inscriversi nelle colonne del *servizio esterno* devono essere messe dai comandi di divisione, complessivamente per ogni presidio, soltanto nella prima parte e sulla linea del totale del presidio cui si riferiscono.

9. In ultimo si farà il riepilogo scrivendo il totale dei presidii della prima parte, il totale dei presidii della seconda parte, ed il totale generale della 1ª e 2ª parte.

10. I comandi di corpo d'armata formano la *dislocazione* e *situazione* complessiva inscrivendo sopra copia di questo stesso modello, nella prima parte: lo stato maggiore del corpo d'armata, i comandi di brigata di cavalleria, i totali della prima parte di ciascuna divisione; nella seconda parte: i comandi territoriali d'artiglieria e quelli del genio, i totali della seconda parte di ciascuna divisione; quindi il totale complessivo del corpo d'armata.

Accludono nello stato stesso una copia delle *dislocazioni* e *situazioni* delle divisioni militari e lo trasmettono al Ministero della guerra (Segretariato generale) addì 10 di ogni mese.

11. I comandi, i corpi e reparti di corpo distaccati, le scuole, gli uffici ecc. compilano rispettivamente la propria *dislocazione* e *situazione numerica* attenendosi, per quanto li riguarda, alle avvertenze che precedono e la trasmettono direttamente al comando della divisione non più tardi del giorno 2 d'ogni mese.

(a) Indirizzo.
(b) Comando, corpo, ufficio, ecc.

PRESIDIO di	Comandi, Corpi, reparti di Corpo, Stabilimenti, ecc.	FORZA PRESENTE			Impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra	QUADRUPEDI		
		Ufficiali	Truppa	TOTALE		Cavalli di ufficiali	Cavalli e muli di truppa	TOTALE

MATERIALE IN SERVIZIO presso i Corpi				SERVIZIO esterno		ANNOTAZIONI
Pezzi da campagna	Pezzi da montagna	Carri a 4 ruote	Carri a 2 ruote	Forza delle guardie	N° delle sentinelle	

DIMOSTRAZIONE *del personale civile ammesso a prestare temporaneo servizio presso i corpi ed istituti militari.*

CORPO OD UFFICIO	Scrivani provvisori	Assistenti provvisori	Sacerdote ff. da cappellano	Suore di carità			ANNOTAZIONI

Movimenti effettuati nel mese antecedente.

CORPO E REPARTI	Luogo e Data della partenza	Luogo e Data dell'arrivo	CAUSA DEL MOVIMENTO

. . . . . *addì* . . . . . *18* . .

IL . . . . . .

Modello C.

(a) . . . . . .

STATO *indicativo delle guardie esterne di presidio*
al 1° . . . . . 18 . .

DENOMINAZIONE		COMPOSIZIONE E FORZA DELLE GUARDIE							SENTINELLE		ANNOTAZIONI
dei Presidi	delle Guardie	Capitani	Subalterni	Sergenti o caporali maggiori	Caporali	Trombettieri	Soldati	Totale	di giorno	di notte	(indicare sommariamente, ove occorre, lo scopo della guardia)

. . . . . *addì* . . . . . *18* . .

IL . . . . . .

(a) Comando del . . corpo d'Armata, della . . . divisione *oppure* Reggimento.

Modello **D.**

(a) . . . . . .

. . . . . .

STATO *indicativo delle guardie di polizia ai quartieri*

. *nel (a)* . . . . . *al 1°* . . . . *18* . .

DENOMINAZIONE dei		CORPO o REPARTO di CORPO	COMPOSIZIONE E FORZA DELLE GUARDIE					SENTINELLE		ANNOTAZIONI
Presidi	Corpi di Guardia		Sergenti o caporali maggiori	Caporali	Trombettieri	Soldati	Totale	di giorno	di notte	

. . . . . *addì* . . . . . *18* . .

. . . . . IL . . . . . .

(a) Comando della divisione militare di . . . . . *oppure* Reggimento.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 32. Pubblicato il 27 settembre 1878. **Parte 1.**

AGOSTO 28 — Regio decreto 28 agosto 1878 per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878, n. 4461, relativa alle interruzioni di servizio militare, avvenute per causa politica, *pag.* 419.

SETTEMBRE 15 — Apertura della stazione delle Sieci situata sul tratto Pontassieve Compiobbi, della linea Firenze-Roma, *pag.* 420.

» 23 — Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1875), *pag.* 421.

» 24 — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (edizione 1875), *pag.* 422.

» 25 — Varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, *pag.* 428.

Atto N. **91**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 44). — **Regio decreto 28 agosto 1878 per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878, n. 4461, relativa alle interruzioni di servizio militare, avvenute per causa politica.** *Gazzetta ufficiale del Regno* del 24 settembre 1878, N. 4503 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 28 agosto.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Viste le leggi 23 aprile 1865, N. 2247, e 7 luglio 1878, N. 4461 relative alle interruzioni di servizio militare avvenute per causa politica;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Roma, presso il Ministero della guerra, una Commissione per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878, N. 4461.

Art. 2. La medesima viene composta come segue:

Presidente

Nunziante duca di Mignano Alessandro, tenente generale, presidente del Comitato delle armi di linea, deputato.

Membri

Bucchia comm. Tommaso, contr'ammiraglio, membro del Consiglio superiore di marina;

Fontana comm. Giuseppe, maggior generale, membro del Comitato delle armi di linea;

Pasini comm. Giovanni, consigliere della Corte dei conti;
Cardon comm. Felice, id. id.

Art. 3. Per la compilazione, corredazione e trasmissione delle domande alla Commissione, non che per il loro esame, si avranno presenti le norme date coll'istruzione annessa al Nostro decreto 22 giugno 1865, N. 2375.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 agosto 1878.

UMBERTO

BRUZZO
E. DI BROCCHETTI
F. SEISMIT-DODA.

N. **92**. — FERROVIE. (Nota N. 88). — **Apertura della stazione delle Sieci situata sul tratto Pontassieve Compiobbi, della linea Firenze-Roma.** — 15 settembre.

Si avvisano le autorità militari che col giorno 5 andante mese fu aperta all'esercizio la stazione delle Sieci sita fra le stazioni di Pontassieve e Compiobbi; in conseguenza si dovrà fare la seguente aggiunta nel repertorio delle stazioni piccole a pagina 160 del Prontuario delle distanze fra stazione e stazione, 2ª edizione.

Sieci { Firenze . . . . . 16.
{ Pontassieve . . . . 4.

Nella carta delle ferrovie annessa al Prontuario fa mestieri segnare la detta stazione.

Errata-corrige.

A pagina 65 del Prontuario delle distanze fra stazione e stazione, la distanza fra Civitavecchia ad Eboli segnata per chilometri 442 dev'essere corretta in chilometri 422.

» 87 id., la distanza tra Gallarate e Ivrea in chilometri 168, deve percorrersi pel transito di Arona e non Trecate.

» 102 id., la distanza da Lucca a Terni di chilometri 338 col transito di Firenze, deve correggersi in chilometri 335 col transito di Pisa.

Il Ministro — BRUZZO.

N. **93**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 113). — **Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1875)**. — 23 settembre.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	C.	Annotazioni
3ª	226	Battifuochi compiuti.	N.	0	80	Aggiunta
4ª	294bis	Sacchi da terra, piccoli	»	0	60	»
13ª	500	Misure da grammi 500 polvere da cannone, in latta	»	1	20	»
»	2361	Aghi da mina da metri 1,50 a 2,00 .	»	10	00	»
»	2362	Aghi da mina da metri 2,00 a 2,50 .	»	14	00	»
»	2370	Asciugatoi da mina da metri 0,75 a 1,00.	»	1	50	»
»	2372	Asciugatoi da mina da metri 1,25 a 1,50.	»	3	00	»
»	2388	Calcatoi da mina inferiori a metri 0,50.	»	9	00	»
»	2390	Calcatoi da mina da metri 1,00 a 1,25.	»	12	50	»
»	2444	Martelli da minatore assortiti . . .	»	3	50	»
»	2445	Martelli da muratore, a penna . . .	»	3	00	»
»	2461	Mazze da pietroni grosse	»	12	00	»
»	2469	Mazzette di ferro da pistoletti . . .	»	6	00	»
»	2480	Nettamine di lunghezza da metri 0,75 a 1,00	»	1	20	»
»	2482	Nettamine di lunghezza da metri 1,25 a 1,50	»	1	60	»
»	2494	Pali di ferro da metri 1,50 a 1,75 .	»	9	00	»
»	2530	Pistoletti da mina da metri 0,75 a 1,00.	»	7	00	»
»	2531	Pistoletti da mina da metri 1,00 a 1,25.	»	8	00	»
»	2533	Pistoletti da mina da metri 1,50 in più.	»	12	00	»
»	2544	Scalpelli da muratore da cent. 30 a 50.	»	2	00	»
»	2564	Spilli da mina in rame da metri 0,75 a 1,00	»	3	00	»
»	2566	Spilli da mina in rame da metri 1,25 a 1,50	»	4	30	»
15ª	131	Casse di legno ferrate (da minatore) .	»	12	00	»
»	148	Cassettine di legno ordinarie (per gli inneschi).	»	2	00	»
»	149	Cassettine di legno scoperchiate (per chiodi)	»	1	00	»
»	232	Custodie di legno, diverse.	»	5	00	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	c.	Annotazioni
16ª	17	Funicella incendiaria	Ch.	2	40	Aggiunta
»	21	Inneschi senza fine	»	3	00	»
»	34	Scatole di latta da polverino . . .	N.	1	30	»
»	36	Stoppini di sicurezza	M. L.	0	15	»
»	31	Tasche di cuoio da polvere	N.	6	85	»

Il Ministro — BRUZZO.

N. **94**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 114). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (edizione 1875).** — 24 settembre.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	c.	Annotazioni
4ª	142*bis*	Vasetti da unguenti per fucine da cavalleria	N.	1	80	Abolita
»	221*ter*	Suole d'attrito per carri da trasporto M° 1876.	»	0	80	Aggiunta
8ª	32	Cuscinetti da ferite assortiti	»	0	70	Abolita
»	538	Cuscinetti da ferite assortiti	»	0	70	Aggiunta
»	398	Arcioni-ferrati con seggio M° 1875. .	»	14	00	Variante
»	407	Seggi di cuoio con piastrine, viti, allacciature per sella	»	4	30	»
13ª	765*bis*	Cassette per le commissioni di requisizione dei quadrupedi.	»	18	00	Aggiunta
»	766*bis*	Misure metriche per quadrupedi . .	»	7	00	»

Il Ministro — BRUZZO.

N. **95**. — ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. (Nota N. 5). — **Varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria**. — 25 settembre.

L'inconveniente rilevato dai corpi, sia del muoversi lateralmente o longitudinalmente della sciabola baionetta quando è innastata sull'arma, sia del rotare con resistenza non moderata della maglietta di piastretta, non producendo alcun danno al buon servizio dell'arma, prescrivo le seguenti varianti alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria.

Pag. 92, N. 114, *ultimo allinea.* Sopprimere le parole: « *poi* « *impugnata la crociera, spingere l'impugnatura in avanti* « *senza agire sulla molla, e scuoterla in vari sensi, allo scopo* « *di accertarsi, che sia solidamente innastata, e che non si* « *muova nè lateralmente nè longitudinalmente* ».

Pag. 95, N. 118, *ultimo allinea,* sopprimere le parole: « *e* « *che quella di piastretta roti con resistenza moderata* ».

Il Ministro — BRUZZO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 33. Pubblicato il 27 settembre 1878. **Parte 1.**

SETTEMBRE 26 — Norme e programmi per gli esami dei volontari d'un anno e prescrizioni circa il trattamento, la disciplina, la istruzione e servizio loro, *pag.* 425.

Atto N. **96**. — VOLONTARI D'UN ANNO. (Nota N. 4). — **Norme e programmi per gli esami dei volontari d'un anno e prescrizioni circa il trattamento, la disciplina, la istruzione e servizio loro**. — 26 settembre.

In seguito alla pubblicazione del regolamento sul reclutamento e della istruzione complementare allo stesso, nei quali sono state comprese tutte le disposizioni riflettenti l'arruolamento ed il congedamento dei volontari d'un anno, ed in considerazione della convenienza dall'esperienza dimostrata di meglio stabilire alcune condizioni di ammissione agli esami per il grado di sottotenente di complemento, questo ministero ha determinato che per gli esami, il trattamento, la disciplina, l'istruzione ed il servizio dei volontari d'un anno, siano d'ora in poi osservate le norme e prescrizioni raccolte nel presente Atto.

Esami per l'arruolamento dei volontari d'un anno.

1. Gli esami per l'ammissione all'arruolamento volontario d'un anno prescritti dal § 676 del regolamento sul reclutamento sono:

Esame per iscritto. — Saggio di scrivere bene mediante un racconto, una lettera od una descrizione sopra una traccia data;

Esame verbale. — Eseguire praticamente le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica coi numeri interi e decimali, ed adoperare la regola del tre semplice;

Dimostrare di conoscere la nomenclatura delle principali figure geometriche piane e solide;

Dar prova di conoscere i fatti più importanti della storia patria avvenuti in questo secolo, ed avere le nozioni elementari di geografia.

2. Gli esami sono dati da una commissione di tre ufficiali nominata dal comandante del corpo.

L'esame per iscritto dura tre ore; l'esame verbale dura tre quarti d'ora per ciascun aspirante.

Nell'esame per iscritto gli aspiranti non possono avere libri o scritti di sorta, e neppure comunicare fra loro e coll'esterno. Ognuno deve fare il proprio lavoro sopra carta somministrata dal comando del corpo e portante il bollo del corpo stesso.

3. La votazione intorno all'idoneità è fatta per *sì* e per *no* dalla commissione la quale si pronunzia a maggioranza di voti per ciascuno dei due esami.

L'aspirante per essere ammesso al volontariato deve essere dichiarato idoneo in ambedue le prove.

4. Sono esenti da questi esami quelli che, secondo il § 677 del regolamento, possono presentare l'attestato d'aver compiuto con successo gli studi del liceo o della scuola tecnica.

Disciplina, trattamento, istruzione e servizio dei volontari d'un anno.

5. I volontari d'un anno sono ripartiti fra le compagnie, (squadroni o batterie) e vanno soggetti al trattamento disciplinare degli altri uomini di truppa.

6. I volontari d'un anno ricevono l'assegno di semplice soldato durante l'intero anno di volontariato, e possono essere dispensati dal convivere al rancio nei quartieri ove si trova un vivandiere.

In nessun caso è loro permesso di dormire fuori del quartiere.

7. Il volontario è arredato come gli altri uomini di truppa del corpo cui appartiene, e porta una trecciola d'oro o d'argento, della larghezza di tre millimetri, attaccata all'intorno della estremità del bavero o del colletto della giubba, del cappotto o del pastrano. La trecciola è d'oro per i volontari dei bersaglieri, dell'artiglieria e del genio; d'argento per quelli della fanteria di linea, della cavalleria e delle compagnie di sanità.

8. Per l'istruzione i comandanti di reggimento riuniscono i volontari d'un anno presso lo stato maggiore e sotto la sorveglianza speciale dell'aiutante maggiore in 1°.

A tal fine, i volontari dei reparti lontani dalla sede del corpo sono aggregati ad una compagnia (squadrone o batteria) che trovasi presso la sede stessa.

9. Dopo l'istruzione elementare delle reclute, i volontari di un anno ricevono l'istruzione degli allievi istruttori, poi quella dei caporali, per renderli idonei al grado di sergente.

Non devesi impiegare troppo tempo per essi nelle scuole di lingua italiana, aritmetica, geometria e geografia, onde lasciar disponibile il maggior tempo possibile per la loro istruzione militare.

10. Dopo 6 mesi di servizio, i volontari, che lo meritano per istruzione e per condotta, possono essere promossi caporali.

Questi caporali rimangono in soprannumero e percepiscono la paga di soldato.

11. I volontari d'un anno concorrono nei vari servizi cogli altri soldati e caporali, ma in tale misura da non pregiudicare il completamento della loro istruzione.

I volontari d'un anno soldati sono esenti dai servizi di fatica, di quartiliere, di ranciere e di piantone per potere meglio attendere alle varie istruzioni militari.

Nessun volontario di un anno può essere impiegato come scritturale negli uffici.

Essi intervengono alle grandi manovre, ai campi, ed alle esercitazioni tattiche, colla compagnia (squadrone o batteria) alla quale appartengono o sono aggregati.

Nelle compagnie di sanità prestano servizio come soldati o caporali aiutanti d'ospedale.

Esame di sufficiente istruzione militare.

12. Alla fine dell'anno di servizio sotto le armi, i volontari d'un anno debbono dare prova di sufficiente istruzione militare davanti ad una commissione di tre ufficiali nominata dal comandante del corpo.

L'esame verserà su quanto richiedesi da un soldato che aspira al grado di caporale.

13. La votazione per l'idoneità in questo esame si fa per *sì* e per *no* ed a maggioranza di voti.

14. Sono esenti da questo esame quelli che hanno il grado di caporale.

15. I volontari di un anno che superano l'esame di sufficiente istruzione, o che sono caporali, vengono inviati in congedo illimitato colle norme generali colle quali si congedano gli altri militari e con quelle speciali per essi stabilite dai §§ 95 e 98 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il volontario d'un anno che non sia dichiarato sufficientemente istruito, rimane sotto le armi per altri tre mesi, termi-

nati i quali ripete l'esame. Se non riesce in questa seconda prova continua a servire per altri tre mesi, dopo i quali è congedato comunque non sia sufficientemente istruito.

Esame d'idoneità al grado di sergente.

16. I volontari d'un anno che desiderano essere dichiarati idonei al grado di sergente, sia che abbiano già conseguito il grado di caporale, sia che abbiano solo superato l'esame di sufficiente istruzione, sono sottoposti ad un secondo esame davanti ad un'altra commissione nominata dal comandante del presidio e composta di 3 ufficiali, dei quali 2 scelti possibilmente in altri corpi.

Quest'esame consiste nel dare prova di possedere l'istruzione necessaria pel grado di sergente.

La votazione per l'idoneità a detto grado si fa per *sì* e per *no* ed a maggioranza di voti.

17. Quelli che la commissione dichiara idonei al grado di sergente ricevono dal proprio comandante di corpo il certificato mod. N. 1.

In questo certificato sono indicati gli studi che hanno fatto prima dell'ammissione, e che risultano dai documenti presentati.

18. I volontari d'un anno che hanno ottenuto il certificato di idoneità al grado di sergente sono inviati in congedo col grado di caporale maggiore; e quando passano nella milizia mobile sono nominati sergenti.

Esami pel grado di sottotenente di complemento.

19. Gli esami pel grado di sottotenente di complemento nelle varie armi hanno luogo nella 2ª quindicina del mese d'aprile d'ogni anno, alla sede d'ogni comando di corpo d'armata, dinanzi ad una commissione nominata dal comandante di corpo d'armata.

20. Sono ammessi agli esami, per l'arma in cui hanno servito, i volontari d'un anno congedati che compirono l'anno di servizio nei reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, purchè:

a) Non abbiano oltrepassato il 30° anno d'età;

b) Abbiano ottenuto il certificato d'idoneità a sergente.

21. Gli esami sono di due specie:
Esami di coltura generale;
Esami d'arte militare.

22. Tutti gli aspiranti debbono sostenere gli esami d'arte militare.

Sono esenti da subire quelli di coltura generale coloro che dimostrano, con regolare attestato, d'aver superato gli esami finali della 1ª classe del liceo o dell'istituto tecnico.

23. Gli esami di coltura generale sono:

1° *Lingua italiana.* - - Saggio scritto (durata 5 ore).

Componimento circa un tema di storia patria dato dal presidente della commissione e tratto dal programma N. 1 (vedi in fine delle norme presenti).

Collo svolgimento del tema i candidati debbono essenzialmente dar prova di saper esprimere con ordine e correttezza le proprie idee.

2° *Storia.* Programma N. 1 — Esami orali ciascuno della durata di 15 minuti.

3° *Geografia.* Programma N. 2 — I candidati debbono rispondere alle interrogazioni che sono loro fatte sopra uno di due numeri estratti a sorte per cadun programma.

4° *Matematiche elementari.* — Esame orale della durata di 30 minuti.

I candidati debbono sciogliere i quesiti che sono loro proposti sopra uno di due numeri estratti a sorte di ciascuno dei programmi 3, 4 e 5.

24. Gli esami d'arte militare sono:

1° *Arte militare elementare.* — Saggio scritto, della durata di 5 ore.

Svolgimento di un tema intorno a materia del programma N. 6 dato dal presidente della commissione.

2° *Elementi di fortificazione e di topografia.* Programma N. 7.
3° *Leggi e regolamenti militari.* Programma N. 8.
— Esami orali, ciascuno della durata di 20 minuti.

25. Gli aspiranti dell'artiglieria e del genio devono inoltre sostenere un quarto esame orale della durata di 20 minuti, sopra le specialità della propria arma (Programma N. 9).

26. I comandanti di corpo d'armata stabiliscono tante sotto commissioni quante ne credono necessarie. Ciascuna sotto commissione deve essere composta di 3 membri.

27. Negli esami per iscritto gli aspiranti non possono aver

seco nè libri, nè scritti, e durante l'esame non possono comunicare con alcuno.

La carta necessaria è provveduta dalla commissione ed ogni foglio di essa porterà la firma del presidente.

28. Per ogni esame, sia di coltura generale sia d'arte militare, saranno fatte due votazioni, l'una per *sì* e per *no*, per pronunziare a maggioranza di voti sull'idoneità del candidato; l'altra a punti (dal 0 al 9 inclusivo per i non idonei, dal 10 al 20 inclusivo per gli idonei) per stabilire il punto d'esame del candidato.

29. Gli esami di coltura generale precedono quelli d'arte militare ed i candidati che debbono prendere gli uni e gli altri non possono essere ammessi a quelli d'arte militare se non hanno ottenuta l'idoneità nei primi.

L'idoneità negli esami di coltura generale si stabilisce nel modo indicato al N. 31 per l'idoneità definitiva al grado di sottotenente di complemento.

30. L'ordine di classificazione generale degli esaminati risulterà dal punto ottenuto dividendo la somma dei punti medi dei vari esami di arte militare pel numero di questi esami subìti.

31. Sono dichiarati idonei al grado di sottotenente di complemento, nell'arma alla quale appartengono, coloro che hanno riportato l' idoneità in ciascuno degli esami d' arte militare, ed anche coloro che, sebbene rimasti deficienti in uno di questi esami, hanno ottenuto però non meno di 8|20 in esso esame ed almeno 13|20 nella classificazione definitiva.

32. Le domande di ammissione agli esami debbono essere fatte su carta bollata, dirette al comandante di corpo d'armata presso il quale il petente desidera d'essere esaminato e trasmesse per mezzo dei comandi di distretto militare prima della fine del mese di marzo.

Gli aspiranti debbono unire alla rispettiva domanda il certificato d'idoneità a sergente; quelli che intendono, a termini del N. 22, essere esentati dagli esami di coltura generale debbono inoltre produrre l'attestato comprovante il successo ottenuto negli esami finali della 1ª classe del liceo o dell'istituto tecnico, se pur questo non risulti già dal certificato d'idoneità a sergente.

33. Gli esaminandi ricevono dai comandanti di distretto lo avviso del giorno fissato dai comandanti di corpo d'armata, per presentarsi a subire gli esami.

Durante gli esami i candidati si mantengono a proprie spese e vestono l'abito borghese.

34. Finiti gli esami, ne è fatto conoscere ad ogni candidato l'esito, e sono restituiti i certificati presentati.

Quelli giudicati idonei ricevono dal comandante del corpo d'armata il certificato d'idoneità (modello N. 3) al grado di sottotenente di complemento nell'arma in cui hanno fatto l'anno di servizio.

35. Ciasuno degli idonei è invitato a dichiarare se desideri o no d'essere nominato sottotenente di complemento, e, in caso affermativo ad indicare per ordine di preferenza a quale reggimento dell'arma nella quale ha servito desideri d'essere assegnato, avvertendo:

a) che dovrà, se di fanteria, indicare fra i reggimenti prescelti uno almeno di quelli che si reclutano dal suo distretto di leva;

b) che non potrà essere assegnato al corpo nel quale servì come volontario;

c) che per essere nominato sottotenente in cavalleria deve, in caso di mobilitazione dell'esercito, essere in grado di provvedersi subito dei cavalli necessari.

36. Il volontario giudicato idoneo al grado di sottotenente di complemento, col dichiarare il suo desiderio d'averne la nomina, si obbliga a prestare 3 mesi di servizio nella qualità di sottotenente in un corpo dell'arma nella quale ha servito durante l'anno di volontariato ed in uno dei seguenti periodi di tempo delle esercitazioni campali a sua scelta: dalli 15 di giugno alli 15 di settembre, oppure dalli 25 di luglio a tutto ottobre dello stesso anno in cui ha superato gli esami.

37. In base al risultato degli esami ed alle indicazioni avute a senso dei N. 35 e 36 precedenti, il presidente della commissione degli esami compila un elenco, conforme al modello N. 2, dei volontari d'un anno esaminati e lo consegna al comandante del corpo d'armata, che lo trasmette al ministero della guerra (segretariato generale) con una relazione circa il modo col quale procedettero gli esami proponendo, all'uopo, quei provvedimenti che abbia ravvisati convenienti per il migliore andamento di questo ramo di servizio.

Il comandante di corpo d'armata deve inoltre notificare l'esito degli esami di ciascun candidato al distretto cui lo stesso appartiene per fatto di leva per gli effetti di cui al N. 42.

38. Il ministero assegna ai corpi i sottotenenti di complemento nominati, tenendo conto, per quanto è possibile, dei desideri dagli stessi espressi circa l'assegnazione e della convenienza, per quelli di fanteria, che appartengano a reggimenti che si reclutano nei rispettivi loro distretti di leva.

39. Il ministero può destinare i sottotenenti di complemento a prestare i tre mesi di servizio di cui al N. 36 presso corpi diversi da quelli ai quali furono assegnati, quando questi corpi non prendano parte ad esercitazioni campali nel periodo di tempo da essi prescelto.

40. I volontari d'un anno giudicati idonei al grado di sottotenente di complemento, i quali servirono ancora come tali presso i distretti militari e che domandano di essere assegnati ai reggimenti di bersaglieri, debbono essere particolarmente osservati dal presidente della commissione degli esami, il quale deve esprimere per ciascuno, nella colonna annotazioni del modello 2, il suo parere circa l'attitudine fisica allo speciale servizio dei bersaglieri avvertendo che, non possono esservi ammessi quelli che hanno una statura superiore a metri 1,70.

41. I volontari d'un anno laureati in medicina, o che hanno il diploma di medicina veterinaria, possono essere nominati sottotenenti di complemento rispettivamente nel corpo sanitario o veterinario senza esame, sulla proposta fatta per via gerarchica al ministero della guerra dalla direzione di sanità o dal comandante del reggimento ove hanno fatto l'anno di servizio.

42. I volontari d'un anno che, avendo ottenuto il certificato d'idoneità a sottotenente, non furono promossi a tal grado, per mancanza di posti, sono nominati sergenti continuando a rimanere in congedo illimitato.

43. I candidati non idonei possono ripetere gli esami negli anni successivi purchè non oltrepassino il 30° anno d'età.

Scuole di preparazione agli esami per il grado di sottotenente di complemento.

44. Per agevolare ai volontari d'un anno l'acquisto delle cognizioni necessarie per subire gli esami d'arte militare richiesti per il grado di sottotenente di complemento, ogni inverno è aperta nel capoluogo d'ogni divisione militare una scuola per insegnare le materie dei programmi 5, 6, 7, 8 e 9.

45. A queste scuole sono ammessi i volontari d'un anno congedati che ne fanno domanda al comandante della divisione militare dimostrando di trovarsi nelle condizioni richieste dal N. 20 per l'ammissione agli esami per il grado di sottotenente di complemento.

46. Le scuole sono istituite per cura dei comandanti di di-

visione e rimangono sotto la loro sorveglianza: durano 4 mesi, cioè dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Per l'insegnamento vi sono destinati ufficiali scelti nei corpi dipendenti.

47. Si astengono dall'istituire la scuola quei comandanti di divisione che ricevono meno di 10 domande per frequentarla.

48. Non è obbligatorio per i volontari d'accedere a tale scuola per essere ammessi agli esami da ufficiale, ma una volta che ne hanno fatto domanda, hanno anche il dovere di frequentarla.

49. Quelli ammessi alla scuola s'intendono ammessi anche agli esami d'ufficiale presso il corpo d'armata dal quale la divisione dipende, salvo che dimostrino negligenza negli studi, nel qual caso il comandante della divisione può escluderli dalla scuola e dagli esami per quell'anno, riferendone al comandante del corpo d'armata ed al ministero della guerra (segretariato generale).

50. Le spese generali per le scuole sono sopportate dalla massa generale del distretto nella cui sede sono aperte. Quelle invece di libri ed oggetti di cancelleria per gli allievi sono a loro carico.

51. Gli ufficiali insegnanti avranno per norma che nelle cose ove la teoria può essere affermata dalla pratica, gioverà di farlo. Così per esempio, si farà un breve tratto di trincea di battaglia, o si visiterà qualche opera di fortificazione, laddove siavi, o si farà una ricognizione con carta alla mano, un itinerario, e simili.

Il Ministro — Bruzzo.

PROGRAMMI

DEGLI ESAMI PER IL GRADO DI SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO

ESAMI DI COLTURA GENERALE (1).

Programma N. 1 (*a*)

Storia romana, medioevale e moderna.

Programma N. 2 (*b*).

Geografia.

Programma N. 3 (*c*).

Aritmetica ragionata.

Programma N. 4 (*d*).

Algebra elementare.

Programma N. 5 (*e*).

Geometria piana e solida.

I numeri da estrarre per le interrogazioni sopra la storia, la geografia e la geometria, appartenendo a più programmi

(1) Lo sviluppo dei programmi 1, 2, 3, 4 e 5 seguenti trovasi nella *Raccolta* dei programmi d'ammissione e di insegnamento nelle scuole militari del Regno del 15 settembre 1875.

(*a*) Vedi numeri dall'8 al 20 del programma 6; dal 1° al 15 del programma 14 e dal 1° al 17 del programma 23 per l'insegnamento nei collegi militari. Raccolta dei programmi 15 settembre 1875.

(*b*) Vedi numeri dal 1° all'8 del programma 7 e dal 1° al 13 del programma 15 per l'insegnamento nei collegi militari. Raccolta ecc

(*c*) Vedi i numeri dal 1° al 16 del programma 4 per l'insegnamento nei collegi militari. Raccolta ecc

(*d*) Vedi numeri dal 1° all'8 del prognamma 12 per l'insegnamento nei collegi militari. Raccolta ecc.

(*e*) I numeri dal 1° al 15 del programma 5 e dal 1° al 22 del programma 13 per l'insegnamento nei collegi militari. Raccolta ecc.

Perchè coloro cui interessa conoscere questi programmi non siano obbligati a ricorrere all'ora accennata *Raccolta*, l'editore del *Giornale Militare* è autorizzato a pubblicare col presente *Atto* tutti i programmi sviluppati, in puntata a parte al prezzo di L. 0,60.

della *Raccolta* e quindi a più serie di numerazione, dovranno essere dalle sotto commissioni preparati in modo che formino una serie sola per ogni programma d'esame, così per esempio per il programma di storia — il N. 8 (programma 6) sarà il N. 1; il N. 1 (programma 14) sarà il N. 14; ed il N. 17 (programma 23) sarà il N. 45.

ESAMI D'ARTE MILITARE.

Programma N. 6.

Nozioni elementari d'arte militare.

1. Definizione dell'arte militare. — Definizioni e principii generali della strategia e della tattica.
2. Tattica della fanteria. — Cenno sul suo armamento.
3. Tattica della cavalleria. — Cenno sul suo armamento.
4. Tattica dell'artiglieria. — Cenno sul suo armamento.
5. Combinazione delle diverse armi.
6. Delle marcie.
7. Degli avamposti.
8. Delle posizioni.
9. Delle operazioni di piccola tattica.

Programma N. 7.

Parte 1ª.

Nozioni elementari di fortificazione.

1. Trincee di battaglia e buche da tiratori.
2. Profili, tracciati elementari ed opere diverse.
3. Linee ad intervalli e continue. — Teste di ponte.
4. Tracciamento, defilamento e costruzioni di opere campali.
5. Rivestimenti.
6. Difese accessorie.
7. Difesa delle località e d'un villaggio in particolare.
8. Attacco e difesa delle opere campali e distruzione degli ostacoli relativi.
9. Cenni di fortificazione permanente.

PARTE 2ª.

Elementi di topografia.

1. Generalità sulla topografia.
2. Proiezione. — Scale. — Orientamento.
3. Cenno sulle levate regolari e sulle speditive.
4. Lettura delle carte.
5. Riduzione di carte ad altra scala.
6. Memorie descrittive. — Ricognizioni. — Itinerari.

Programma N. 8.

Leggi e regolamenti militari.

1. Reclutamento.
2. Avanzamento.
3. Legge sullo stato degli ufficiali.
4. Sunto delle leggi sulle giubilazioni.
5. Ricompense militari.
6. Codice penale dell'esercito.
7. Esercito permanente.
8. Truppe di complemento.
9. Milizia mobile.
10. Milizia territoriale e comunale.
11. Amministrazione militare.
12. Servizi tecnici.
13. Servizi amministrativi.
14. Mobilitazione dell'esercito.
15. Cenno sui principali eserciti europei.

Programma N. 9.

Specialità dell'arma d'artiglieria.

1. Polveri, munizioni e artifizi da guerra.
2. Armi portatili, bocche da fuoco, affusti, carreggio.
3. Servizio d'artiglieria in guerra.

4. Tiro e puntamento delle armi da fuoco.
5. Costruzione delle batterie.

Specialità dell'arma del genio.

1. Impiego delle truppe del genio nelle operazioni campali.
2. Attacco e difese delle fortificazioni.
3. Costruzione di ponti militari.

MODELLO N. 1.

Atto N°

(1) . . . . . .

Il volontario d'un anno
figlio di e di
nato a circondario di
il 18 , ascritto al N° di matricola, è in seguito ad esame riconosciuto idoneo al grado di sergente.

Al tempo dell'ammissione al volontariato ha presentato:

(2)

CONTRASSEGNI DEL VOLONTARIO

Statura	Bocca
Capelli	Mento
Sopracciglia	Colorito
Occhi	Viso
Fronte	Segni particolari
Naso	

A *il* *18*

Bollo

IL (3)

(1) Reggimento o direzione di sanità militare.
(2) Documenti circa gli studi regolari fatti.
(3) Il comandante o direttore.

MODELLO N. 2.

Atto N.

COMANDO DEL . . . CORPO D'ARMATA

VOLONTARI D'UN ANNO

che subirono l'esame d'idoneità a sottotenente di complemento.

Numero di classificazione	COGNOME e NOME	Corpo in cui ha fatto l'anno di servizio	Domicilio	Distretto cui appartiene per leva	Statura	RISUL				
						ESAMI DI COLTURA GENERALE (1)				
						Punto medio ottenuto nell'esame				
						di lingua italiana	di storia	di geografia	di matematiche	Somma dei punti medi
										I D O
										NON IDONEI negli

(1) Per gli esentati dagli esami di coltura generale sarà accennato nella colonna annota

TATO DEGLI ESAMI										
ESAMI DI ARTE MILITARE										
Punto medio ottenuto nell'esame				Somma dei punti medi	Somma dei punti medi divisa pel numero delle votazioni ossia punto di classificazione generale	Se aspira alla nomina di sottotenente	Reggimento cui preferisce essere destinato per prestare i tre mesi di servizio	Reggimento cui preferisce essere assegnato definitivamente	ANNOTAZIONI
di arte militare	di fortificazione e topografia	di leggi e regolamenti militari	Speciale per l'artiglieria e genio						
N E I									
esami di coltura generale									
NON IDONEI negli esami di arte militare									

zioni l'attestato degli esami superati nel liceo o nell'istituto tecnico.

A . . . . . addì . . . . . 18 . .

IL COMANDANTE DEL CORPO D'ARMATA

MODELLO N. 3.

Atto N°

COMANDO DEL . . . CORPO D'ARMATA

REGISTRO

dei certificati d'idoneità al grado di sottotenente di complemento rilasciati dal suddetto Comando.

Segue MODELLO N. 3.

N. . . d'ordine

Si è rilasciato il certificato d'idoneità a sottotenente di complemento nell'arma di . . . . . .
. . . . . .
al giovane. . . . . .
figlio di . . . . . .
e di . . . . . .
nato il . . . . . 18 . .
a . . . . circondario di. . .
appartenente per fatto di leva al distretto di . . . . . .
domiciliato a. . . . . .
Ha fatto l'anno di servizio nel reggimento . . . . . .

CONTRASSEGNI

Statura metri 1. . . . . .
Capelli . . . . . .
Sopracciglia . . . . . .
Occhi . . . . . .
Fronte . . . . . .
Naso. . . . . .
Bocca . . . . . .
Mento . . . . . .
Viso . . . . . .
Colorito. . . . . .
Segni particolari. . . . . .

A . . . il . . . 18

Il Comandante del corpo d'armata

ORIGINALE DI CONTRASSEGNO VOLONTARI

N. . . d'ordine

Comando del . . . corpo d'armata

CERTIFICATO D'IDONEITÀ

al grado di sottotenente di complemento

Si certifica che il giovane . .
. . . . . .
figlio di. . . . . .
e di . . . . . .
nato il . . . . . 18 . .
a . . . . circondario di. . .
è stato dichiarato idoneo al grado di sottotenente di complemento nell'arma di . . . . . .
Il medesimo appartiene per fatto di leva al distretto di. . . . .
ed a fatto l'anno di servizio nel . .
reggimento . . . . . .

CONTRASSEGNI

Statura metri 1,. . . . . .
Capelli . . . . . .
Sopracciglia . . . . . .
Occhi . . . . . .
Fronte . . . . . .
Naso. . . . . .
Bocca . . . . . .
Mento . . . . . .
Viso . . . . . .
Colorito. . . . . .
Segni particolari . . . . . .

A . . . il . . . 18

Bollo

Il Comandante del corpo d'armata

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 34. Pubblicato l'11 ottobre 1878. **Parte 1.**

SETTEMBRE 21. — Apertura della sezione da Resiutta a Chiusaforte, della linea che da Udine tende a Pontebba (Rete alta Italia) *pag.* 445.

OTTOBRE 6. — Modificazione al mannarese ed alla gurina da mannarese dei zappatori di fanteria e cavalleria, *pag.* 446.

» 7. — Prezzo dei medicinali provvisti dalle direzioni di sanità militari ai corpi e stabilimenti estranei alla propria amministrazione, *pag.* 446.

Atto N. **97.** — FERROVIE. (Nota N. 89). — **Apertura della sezione da *Resiutta* a *Chiusaforte*, della linea che da Udine tende a Pontebba (Rete Alta Italia).** — 21 settembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Resiutta-Chiusaforte*, della linea che da Udine tende a Pontebba.

La distanza che intercede tra la stazione di Resiutta e quella di Chiusaforte è di chilom. 9. La stazione è situata a sinistra del binario; l'abitato a destra in vicinanza immediata della ferrovia.

In conseguenza dell'apertura di questo nuovo tronco sono da effettuarsi le seguenti aggiunte al Prontuario militare delle distanze e alla carta delle ferrovie che vi è annessa.

Prontuario delle distanze da stazione a stazione, 2ª edizione.

Nella parte 2ª. Repertorio delle piccole stazioni, aggiungere a pagina 148 e nell'ordine alfabetico.

Chiusaforte a Udine chil. 57.

Nella carta delle ferrovie sostituire il segno convenzionale di ferrovia in esercizio a quello esistente, e segnarvi dopo Resiutta la stazione di Chiusaforte.

Il Ministro — BRUZZO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 26, pag. 351, riga 2 dello specchio: Grammi 4 Filaccica, *leggasi*: Grammi 450.

N. **98**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 50). **Modificazione al mannarese ed alla guaina da mannarese dei zappatori di fanteria e cavalleria.** — 6 ottobre.

Sebbene la cucitura che unisce la parte anteriore a quella posteriore della guaina da mannarese da zappatori di fanteria e di cavalleria sia fatta con filo d'ottone, avviene tuttavia sia nel collocare a sito il mannarese sia nell'estrarlo, che il suo taglio, specialmente nel punto A (figura 1ª) urti contro la cucitura e produca guasti al margine superiore della guaina. Per porre riparo a tale inconveniente ho determinato che i mannaresi (figura 1ª) vengano leggermente smussati e privati dell'affilatura nel punto A del loro taglio come risulta dalla figura 2ª. A meglio guarentire poi le guaine, dispongo che in esse nella parte dove appoggia il punto A del mannarese sia collocata una guida metallica. Tale guida, formata da una sottile lastra di ottone lunga mill. 100, alta mill. 23 e ripiegata su se stessa (figura 3ª e 4ª) dovrà essere applicata fra i due cuoi, anteriore e posteriore della guaina in modo, che la sua ripiegatura vada ad appoggiare contro la cucitura. La guida sarà poi assicurata a ciascun cuoio della guaina mediante due chiodi con rosetta ribaditi dalla parte interna, figura 5ª, 6ª e 7ª).

Le attuali guaine in distribuzione presso i corpi saranno munite della guida suddetta per cura dei corpi stessi, imputandone la spesa a carico della massa generale uomini.

Il costo della guida di ottone, compresa la fattura è di L. 0,30.

Per conseguenza sarà fatta la seguente variante all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.

13ª, 2337. Guaine di mannaresi da zappatori di Fanteria. . . . . L. 2,30

13ª, 2352. Guaina di mannaresi da zappatori di Cavalleria. . . . . » 2,40

Il Ministro — Bauzzo.

N. **99**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 17). — **Prezzo dei medicinali provvisti dalle direzioni di sanità militari ai corpi o stabilimenti estranei alla propria amministrazione.** — 7 ottobre.

Venne testè fatta quistione a questo Ministero se al prezzo dei medicinali richiesti alle direzioni di sanità militari dai corpi o stabilimenti estranei alla propria amministrazione con ri-

Fig. 1.a

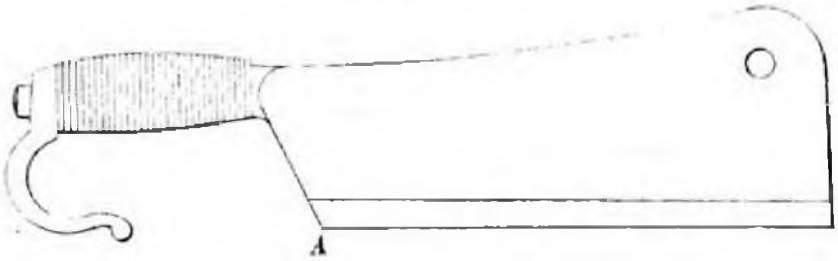


Fig. 2.a

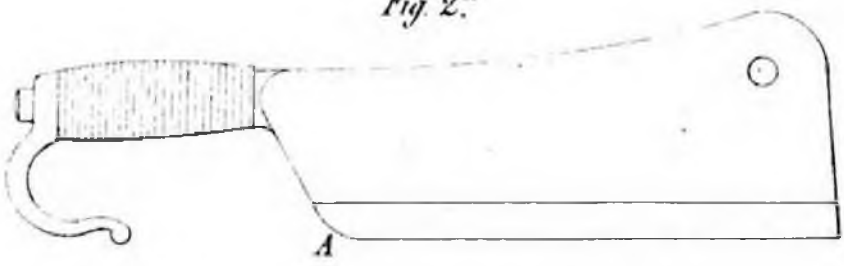


Fig. 6.a

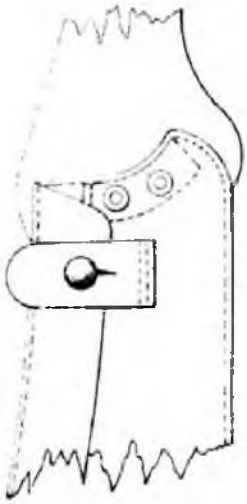
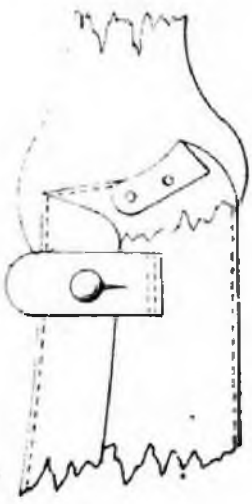


Fig. 7.a



Scala di 1/4

Fig. 3ª

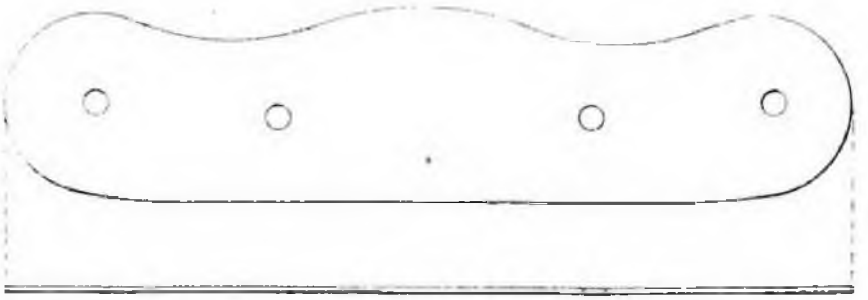


Fig. 4ª

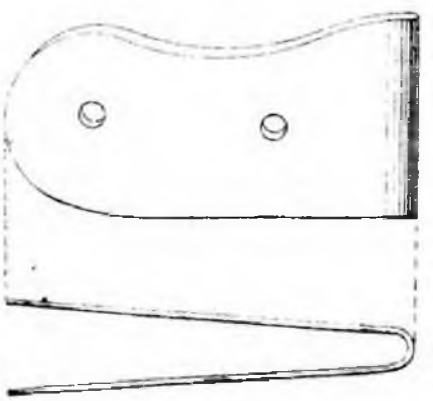


Fig. 5ª





Scala di 1/1

cette, ma che possono essere somministrati senza bisogno di alcuna preparazione per parte dei farmacisti, debba applicarsi, a mente della Nota N. 102 del 14 maggio 1856, l'aumento del 6 ovvero del 25 per %.

A togliere cagione a qualsiasi contestazione fra le direzioni di sanità militari ed i corpi anzimenzionati non che allo scopo di rendere più semplice ed uniforme questo ramo di amministrazione, questo Ministero, sentito il parere del comitato di sanità militare, ha determinato, che a modificazione della suaccennata Nota, venga ognora al costo dei medicinali somministrati applicato l'aumento invariabile del 25 per % senza tener conto se sieno richiesti con ricetta o senza ed abbisognino nel loro uso della preparazione o meno del farmacista; resta però inteso che il cloruro calcico ed il solfato ferroso del commercio, quando prelevati ad uso di disinfezione in quantità non minore di un chilogramma, non debbono essere sottoposti al predetto aumento.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 35. Pubblicato il 18 ottobre 1878. **Parte 1.**

OTTOBRE 14 — Riparto fra i reggimenti di artiglieria da campagna degli uomini delle due classi anziane di cavalleria, *pag.* 449

» 14 — Modificazioni al cappello degli ufficiali dei battaglioni alpini, *pag.* 449.

» 15 — Divisa degli attendenti degli ufficiali che prestano servizio a cavallo, *pag.* 449.

» 16 — Nuovo tipo di farsetto a maglia per la truppa (esclusi i carabinieri reali), *pag.* 450.

» 17 — Stampe, lenti e nastri metrici per il servizio di leva, *pag.* 450.

» 17 — Aggiunta alla tabella che fissa le ordinanze ai vari comitati, comandi, servizi, uffici ecc., *pag.* 451.

Atto N. **100.** — MOBILITAZIONE. (Nota N. 16). — **Riparto fra i reggimenti di artiglieria da campagna degli uomini delle due classi anziane di cavalleria.** — 14 ottobre.

In seguito al cambiamento di sede avvenuta pel 2° e per il 4° reggimento artiglieria, l'*Atto* N. 8 in data 20 gennaio 1878 resta modificato nel senso che i distretti del 9° corpo d'armata, in caso di mobilitazione, manderanno i militari in congedo illimitato delle due classi più anziane dell'arma di cavalleria alla sede del 2° reggimento in Ferrara; ed i distretti del 4° corpo d'armata li manderanno al 4° reggimento in Cremona. *Il Ministro* — BRUZZO.

N. **101.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 175). — **Modificazioni al cappello degli ufficiali dei battaglioni alpini.** — 14 ottobre.

Le modificazioni al cappello alpino, prescritte dall'*Atto* N. 76 dell'anno corrente per gli uomini di truppa, sono estese anche al cappello degli ufficiali alpini. *Il Ministro* — BRUZZO.

N. **102.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 176). — **Divisa degli attendenti degli ufficiali che prestano servizio a cavallo.** — 15 ottobre.

Il Ministero ha determinato che all'*Atto* N. 128bis del 1876, là dove parlasi delle uose di cui debbono fare uso gli attendenti che appartengono a corpi, la truppa dei quali è provvista di tal capo di corredo, venga fatta la seguente aggiunta:

« . . . . però gli attendenti degli ufficiali, che prestano ser-
« vizio a cavallo, saranno dispensati dal fare uso delle uose,
« purchè calzino stivalini, provvedendoseli del proprio ».

Il Ministro — BRUZZO.

N. **103**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 177). — **Nuovo tipo di farsetto a maglia per la truppa (esclusi i carabinieri reali)**. — 16 ottobre.

Il Ministero ha approvato un nuovo modello tipo del farsetto a maglia, il quale a vece di avere i paramani in tela li ha in lana a maglia e non è cucito sulle spalle come lo era il modello fin qui in uso. Questi miglioramenti nell'oggetto non arrecano alterazione nel prezzo stabilito nel modello d'inventario. Allorquando i magazzini centrali avranno esaurito il fondo di farsetti del vecchio tipo che ora posseggono o debbono ricevere per effetto di contratti anteriori a questo giorno, sarà a cura dell'opificio d'arredi militari distribuito alle amministrazioni dell'esercito il nuovo campione.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **104**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 144). — **Stampe, lenti e nastri metrici per il servizio di leva**. — 17 ottobre.

Importando mettere i procedimenti per la somministrazione delle stampe, delle lenti e dei nastri metrici per il servizio di leva in armonia colle nuove disposizioni sul reclutamento, il Ministero della guerra determina quanto segue:

a) *Stampe per il servizio di leva.*

§ 1. Le *stampe* occorrenti alle prefetture e sottoprefetture del regno per il servizio di leva sono somministrate dai distretti militari.

Gli uffici prefettizi ne faranno perciò domanda al distretto nella cui circoscrizione si trovano, e ne rilesceranno, volta per volta, ricevuta.

§ 2. Delle stampe pel servizio di leva i distretti si forniscono, a seconda de' bisogni presumibili, dal reclusorio militare di Savona, nel modo stesso che usano per gli altri stampati.

Al termine di ogni trimestre chiedono il rimborso del loro prezzo sul *Rendiconto delle spese di leva* (356), ponendovi ad appoggio:

Per quelle somministrate agli uffici prefettizi, le ricevute degli uffici medesimi;

Per quelle occorse agli uffici del distretto, giustificative dichiarazioni del relatore.

§ 3. Le stampe del servizio di leva che si somministrano nei modi anzi divisati, a carico del bilancio della guerra, sono le seguenti:

Per gli uffici prefettizi

- Liste di estrazione (modello 6 del *Regolamento*).
- Dichiarazioni di riforma (mod. 24).
- Quadro generale numerico dello stato della leva alla pubblicazione del discarico finale (mod. 50).
- Quadro delle infermità e deformità che hanno determinata la riforma degli inscritti (mod. 51).
- Tabella delle professioni, arti e mestieri e del grado d'istruzione letteraria degl'inscritti (mod. 54).

Pei distretti

- Elenco degli inscritti coll'esito dell'esame avuto davanti al consiglio di leva (mod. 12).
- Foglio provvisorio di congedo illimitato (mod. 13).
- Ruolino degli inscritti di 1ª categoria arruolati davanti al consiglio di leva ed avviati al distretto (mod. 14).
- Elenco degli inscritti coll'esito dell'esame definitivo avuto nelle sedute suppletive o nella sessione completiva (mod. 15).
- Elenco distinto per comuni delle assegnazioni ai corpi dell'esercito (mod. 2 dell'*Istruzione comp.*).

b) *Nastri metrici e lenti miopiche.*

§ 4. I *nastri metrici* e le *lenti*, che occorrono ai consigli di leva per la misura del torace degli inscritti e per la visita di quelli che alleghino di essere affetti da miopia o ipermetropia, sono somministrati dai distretti che hanno sede nel capoluogo dei comandi di corpo d'armata.

Le richieste per parte degli uffici di prefettura e il rimborso ai distretti del valore degli strumenti somministrati sono regolati come per le stampe.

§ 5. La Nota 10 marzo 1860, N. 51, e la Circolare 15 marzo 1867, N. 6, sono abrogate.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **105**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 64). — **Aggiunta alla tabella che fissa le ordinanze ai vari comitati, comandi, servizi, uffici ecc. ecc.** — 17 ottobre.

Alla tabella che fa seguito all'*Atto* N. 85 del corrente anno è fatta la seguente aggiunta:

Indicazione dei comitati, comandi, servizi, uffici ecc	Ordinanze per ciascun comitato od ufficio ecc.	Totale
Comitato dell'arma dei carabinieri reali	2	2
Comando della fortezza di Genova (oltre le due ordinanze fissate per gli altri comandi di fortezza). .	1	1
Direzioni di commissariato di Napoli (oltre le ordinanze già fissate, e finchè durerà l'ufficio di liquidazione della disciolta intendenza generale dell'esercito delle due sicilie)	4	4
Totale . . .		7

Tali ordinanze saranno somministrate dal corpo invalidi e veterani con le norme dettate dall'*Atto* N. 129 del 1874.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 26 ottobre 1878. **Parte 1.**

OTTOBRE 21. — Varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, *pag.* 453.
» 21. — Manifesti di mobilitazione per la chiamata, *pag.* 453.

Atto N. **106**. — ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. (Nota N. 6). — **Varianti alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria**. — 21 ottobre.

Ai numeri sotto menzionati dell'Istruzione sul tiro per la fanteria sono sostituiti i seguenti:

« 167 (ultimo a linea). Il *tiro d'esame* viene eseguito annualmente nel mese di dicembre ed è ordinato dai comandanti di corpo d'armata.

« 244. I comandanti di corpo d'armata stabiliscono ogni anno la lezione che le compagnie debbono eseguire nel tiro d'esame.

« 245. Le compagnie presso il comando del corpo possibilmente eseguiscono tutte, nei giorni stessi e negli stessi luoghi, la lezione prescritta pel tiro d'esame.

« 250. Sostituire alle parole « i comandanti generali » quelle di « i comandanti di corpo d'armata ».

« 266. Annualmente gli ufficiali inferiori ed i sottufficiali dei distretti militari, oltre i tiri prescritti dal N. 167, devono eseguire alcune lezioni di puntamento e di tiro con fucili o carabine trasformati a retrocarica.

« I comandanti di corpo d'armata fissano, anno per anno, quali lezioni del tiro ordinario debbono essere eseguite, avvertendo che di queste non se ne eseguirà più di sei.

Il Ministro — BRUZZO.

N **107**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. (Nota N. 17). — **Manifesti di mobilitazione per la chiamata.** — 21 ottobre.

A senso del prescritto dal N. 51 dell'Istruzione per la mobilitazione (tomo 3°), i distretti debbono procurare di stipulare contratti con una o più tipografie del paese, per avere in qualsiasi circostanza, ed in meno di 12 ore, l'occorrente numero di copie dei manifesti di chiamata; i distretti invece che non possono acquistare la certezza di fare stampare in meno di 12 ore le copie dei manifesti che loro occorrono devono ri-

chiederne la quantità necessaria, fin dal tempo di pace, provvedendo poi al loro completamento all'atto della mobilitazione mediante apposito compositoio a mano.

Dalle fatte richieste di stampati al reclusorio militare di Savona e di compositoi a questo Ministero, risulta che pochi sono i distretti i quali trovansi in quest'ultima condizione. Ciò non pertanto questo Ministero crede opportuno di fare avvertire che questi distretti, benchè provvisti degli occorrenti stampati e compositoi, devono pur sempre procurare di ottenere alla circostanza dalle tipografie locali la stampa dei manifesti di chiamata.

Rimane pertanto stabilito che i distretti i quali hanno la certezza di poter fare assegnamento sulle tipografie locali non debbono richiedere che poche copie dei manifesti, per conservarli come modelli; che invece tutti i distretti i quali o non hanno questa certezza o vengono a perderla debbono richiedere gli stampati al reclusorio militare di Savona ed i compositoi al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi); che infine l'essere provvisti dei manifesti e dei compositoi non esclude che si debba continuare nelle pratiche tendenti ad ottenerne la stampa dalle tipografie locali in caso di mobilitazione perchè ciò è senza dubbio a vantaggio della celerità delle operazioni.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 37. Pubblicato il 9 novembre 1878. **Parte 1.**

OTTOBRE 28 — Situazione della forza e ruolini delle posizioni degli ufficiali, *pag.* 455
» 28 — Modificazioni ai mannaresi e alle guaine da mannaresi destinati pel servizio di cucina, *pag.* 455
» 28 — Piccolo viti per l'assicella nella cassetta delle cartucce che trovasi negli zaini, *pag.* 456

Atto N. **108.** — SERVIZIO TERRITORIALE. (Nota N. 27). — **Situazione della forza e ruolini delle posizioni degli ufficiali.** — 28 ottobre.

A senso di quanto venne disposto con l'*Atto* N. 87 dell'8 p.p. settembre dovendo i battaglioni alpini funzionare come altrettanti corpi per tutto ciò che non si riferisce all'amministrazione, questo Ministero determina che le situazioni della forza, stabilite dal § 11 dell'Istruzione delli 10 aprile 1870 (supplemento N. 8 al *Giornale militare* di quell'anno) ed i ruolini delle posizioni degli ufficiali, prescritti dall'*Atto* N. 39 delli 13 maggio 1878 vengano, d'ora in avanti, compilati e trasmessi dai comandi dei battaglioni alpini; e perciò i distretti, cui è affidata l'amministrazione di essi battaglioni, tralasceranno di comprenderne la forza nelle suddesignate situazioni e gli ufficiali nei loro ruolini.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **109.** — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 51). — **Modificazione ai mannaresi e alle guaine da mannaresi destinati pel servizio di cucina.** — 28 ottobre.

Il Ministero determina che ai mannaresi destinati pel servizio di cucina, ed alle guaine dei medesimi vengano eseguite le modificazioni testè approvate con *Atto* N. 98 di quest'anno per i consimili oggetti in uso presso gli zappatori di fanteria e di cavalleria.

La spesa per tale lavoro, la quale non deve superare L. 0,30 per ogni guida in ottone da applicarsi alle guaine, verrà imputata a carico della massa generale uomini.

A datare dal 1° novembre prossimo si farà la conseguente variante al N. 463 della categoria 2ª del modello d'inventario pei servizi amministrativi, aumentando di 30 cent. il prezzo di ogni guaina.

Il Ministro — Bruzzo.

N. **110**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 178). — **Piccole viti per l'assicella nella cassetta delle cartucce che trovasi negli zaini**. — 28 ottobre.

Sono approvate le seguenti correzioni e aggiunte all' *Atto* N. 3 del corrente anno.

All'art. 3° sulla fine del quarto comma ove è detto che le viti distano circa *millimetri* 8 dalle parti laterali, sostituire alla parola *millimetri* quella di *centimetri*.

Indi aggiungere quest'altro comma:

Queste due piccole viti avranno la lunghezza di millimetri 15 ed il diametro non maggiore di millimetri 3.

Il Ministro — Bruzzo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato l'8 novembre 1878. **Parte 1.**

NOVEMBRE 4 — Distintivi per i vari reparti delle truppe alpine, *pag.* 457.

Atto N. **111**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 479). — **Distintivi per i vari reparti delle truppe alpine**. — 4 novembre.

Il Ministero determina quanto appresso circa la divisa dei vari reparti di truppa alpina.

Gli uomini delle compagnie debbono portare il numero della compagnia sul disco della stella da cappello e da berretto e sugli spallini della giubba.

Gli uomini effettivi agli stati maggiori di battaglione debbono portare invece il numero del battaglione sul disco della stella da cappello e da berretto, e un fregio con le iniziali S. M. (stato maggiore) sugli spallini della giubba.

I numeri, tanto nel disco della stella da berretto quanto sugli spallini saranno bianchi, e bianche saranno del pari le predette iniziali.

Il Ministro — BONELLI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 22 novembre 1878. **Parte 1.**

NOVEMBRE 11 — Aggiunta alle disposizioni per la divisa della truppa dei carabinieri reali, *pag.* 459.

» 12 — Variante alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito 27 giugno 1878, *pag.* 459.

» 13 — Adozione di nuovi modelli di certificati di tiratore e puntatore scelto, *pag.* 460.

» 21 — Errata corrige al tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'esercito, *pag.* 461.

Atto N. **112.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 180). — **Aggiunta alle disposizioni per la divisa della truppa dei carabinieri reali.** — 11 novembre.

È approvata la seguente aggiunta al § 14 dell'Istruzione sulla divisa per la truppa dei carabinieri reali (*Atto* 105 del 1877) riguardo al modo di costruire la mantellina di panno:

« Lungo i due lembi del davanti la mantellina è foderata internamente con una striscia di panno turchino, la quale in « basso è di millimetri 45 e si allarga gradatamente fino a « raggiungere 270 millimetri tra il punto di attacco al colletto e « quello nella parte interna.

« Inoltre la mantellina, al punto in cui deve coprire le spalle « del carabiniere, è munita di una fodera di tela in cotone bigia « (basino) della forma e delle dimensioni risultanti dal relativo « campione ».

Questa aggiunta va posta in fine al testo del paragrafo e prima dello *specchio indicante le misure.*

Il Ministro — BONELLI.

N. **113.** — RECLUTAMENTO. (Nota N. 84). — **Variante alla Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento dell'esercito 27 giugno 1878.** — 12 novembre.

Al § 109 è sostituito il seguente:

« Gli uomini ravvisati inabili a continuare il servizio saranno proposti per la rassegna di rimando dai comandanti « di corpo o di distaccamento ai comandanti delle divisioni « da cui dipendono; e così praticheranno i direttori di sanità, « relativamente a quelli ricoverati negli ospedali militari.

« La proposta di rassegna non potrà però aver luogo per « i militari carcerati o reclusi se non quando abbiano ulti- « mata la pena o quando sia stato emanato per essi un de- « creto di grazia che il comandante gli stabilimenti militari « di pena promuoverà dal Ministero della guerra, rimetten- « dogli una circostanziata relazione medica sulla infermità del- « l'individuo.

« Gli uomini delle compagnie di disciplina, non provenienti « dai corpi dell'esercito, non saranno sottoposti a rassegna di « rimando, ma quando fossero dichiarati inabili a continuare « nel servizio il comandante gli stabilimenti militari di pena ne « riferirà al Ministero della guerra per gli occorrenti provvedi- « menti ».

Il Ministro — BONELLI.

N. **114**. — MODELLARIO. (Nota N. 6). — **Adozione di nuovi modelli di certificati di tiratore e puntatore scelto**. — 13 novembre.

Sono adottati nuovi modelli di certificati di tiratore e puntatore scelto.

Un primo modello è per la nomina a tiratore scelto; un secondo per la conferma a tiratore scelto; un terzo per la nomina a puntatore scelto.

In seguito all'adozione di questi nuovi modelli di certificati, rimane abolito quello distinto col N. 193 d'ordine del modellario.

I reggimenti, i battaglioni alpini, le scuole militari ed i battaglioni d'istruzione, i quali possono avere tiratori o puntatori scelti, riceveranno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari un determinato numero dei nuovi certificati e ne cureranno il pagamento a favore di detto ufficio ed a carico della rispettiva massa generale uomini, in ragione di cent. 15 per ciascuna copia.

Per i successivi bisogni dei corpi le richieste di certificati, in numero non inferiore a 100 copie, dovranno sempre essere dirette all'ufficio predetto.

Ai tiratori e puntatori scelti, che attualmente trovansi sotto le armi, verrà ritirato il certificato di modello abolito, sostituendolo con quello stabilito dal presente *Atto*.

Il Ministro — BONELLI.

N. **115**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. (Nota N. 18). — **Errata-corrige al tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'esercito**. — 14 novembre.

Al tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra per l'esercito saranno fatte le seguenti correzioni:

Al N. 53 ove dice: Gli uomini appartenenti alle classi anziane di cavalleria, al loro giungere al distretto sono presi *in forza* dallo stato maggiore;

Leggasi: Gli uomini appartenenti alle classi anziane di cavalleria al loro giungere al distretto sono presi *a sussistenza* dallo stato maggiore.

Al manifesto di chiamata modello A, ove sono indicati i giorni di presentazione per le classi di treno di artiglieria e del genio, aggiungasi l'indicazione del giorno 7 *marzo* anche per le classi 1848, 47, 46 di detti treni.

Il Ministro — BONELLI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 40. Pubblicato il 20 novembre 1878. **Parte 1.**

NOVEMBRE 25 — Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria, *pag.* 463.

» 26 — Regio Decreto relativo alla fornitura gratuita dei mobili agli ufficiali comandati d'autorità ad alloggiare in caserma, *pag.* 468.

Atto N. **116**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 42). — **Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti d'artiglieria.** — 25 novembre.

A modificazione del prescritto al § 45 della Nota ministeriale N. 59, in data 10 aprile 1870, recante norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti di artiglieria e del genio, il sottoscritto determina che la scuola degli artifizi da guerra, della quale tratta il paragrafo succitato, venga annualmente eseguita presso la direzione territoriale d'artiglieria di Bologna pel 2° reggimento di stanza in Ferrara, e presso la direzione territoriale di Piacenza per il 4° reggimento di stanza in Cremona. *Il Ministro* — BONELLI.

N. **117**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 43). — **Regio Decreto relativo alla fornitura gratuita dei mobili agli ufficiali comandati d'autorità ad alloggiare in caserma.** — 26 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto i Regi Decreti in data 13 dicembre 1874, 15 luglio e 23 dicembre 1875, coi quali furono approvati i Regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria e per l'artiglieria e il genio;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prescritto dal § 88 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, dal § 80 dello stesso Regolamento

per la cavalleria e dal § 88 di quello per l'artiglieria e genio, relativamente alla fornitura gratuita dei mobili agli ufficiali subalterni comandati d'autorità ad alloggiare in caserma, è esteso a tutti gli ufficiali inferiori.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Firenze, addì 11 novembre 1878.

UMBERTO.

BONELLI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 41. Pubblicato il 6 dicembre 1878. **Parte 1.**

DICEMBRE 2 — Abolizione del cavo per carri da campagna, *pag.* 465.
» 2 — Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878), *pag.* 466.
» 3 — Aggiunta alle norme pel corso teorico-pratico di medicina militare pei sottotenenti medici di nuova nomina, *pag.* 466.
» 3 — Numeri e fregi sugli spallini dei cappotti e delle giubbe di panno per la truppa, *pag.* 467.
» 4 — Trattamento pei carabinieri reali comandati di scorta agli esattori od ai loro messi, *pag.* 469.

Atto N. **118.** — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 52). — **Abolizione del cavo per carri da campagna.** — 2 dicembre.

Colla sostituzione del cavo per carreggio da trasporto fra gli oggetti di caricamento esterno del carro da batteria al cavo per carri da campagna, non trova più quest'ultimo alcun impiego fra i materiali d'artiglieria.

Questo Ministero determina in conseguenza che il cavo per carri da campagna (3ª-199) sia abolito.

In dipendenza di tale determinazione sarà apportata la seguente variante all'Estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio (edizione 1878).

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
3ª	199	Cavi per carri da campagna. . .	N°	26	40	Abolita

I corpi d'artiglieria e di cavalleria e le direzioni d'artiglieria che hanno in caricamento tale specie di cavi seguiteranno a farne uso fino a consumazione, inventariz̃andoli però cumulativamente coi cavi per carreggio da trasporto (3ª-9bis).

Il Ministro — BONELLI.

N. **119**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 115). — **Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878)**. — 2 dicembre.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura	Annotazioni
4ª	150bis	Bilancini per carreggio da campagna	N°	9 40	Variante
»	166bis	Coregge per mozzi di ruote del N° 23 e del N° 25	»	0 40	Id.
»	208bis	Coperchietti per mozzi di ruote del N° 23 e del N° 25	»	6 00	Id.
13ª	2343	Manici di succhi di zappatori di fanteria e di cavalleria.	»	0 15	Id.
»	2344	Mannaresi da zappatori di fanteria e di cavalleria	»	5 00	Id.
»	2621	Manici di badili M° 1876 corti. .	»	0 80	Aggiunta
8ª	83	Coregge da bacchette di pistole .	»	0 25	Abolita
»	87	Coregge da pistole	»	1 20	Id.
»	180	Coregge da pistole	»	0 85	Id.

Il Ministro — Bonelli.

N. **120**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 18). — **Aggiunta alle norme pel corso teorico-pratico di medicina militare ed istruzione militare pei sottotenenti medici di nuova nomina**. — 3 dicembre.

All'*Atto* N. 26, nota 14 del *Giornale militare*, anno corrente, a pag. 158 ed alla fine del n. 1, si aggiunga:

« sulle quali materie poi saranno compilati i programmi dei « temi per gli esami di promozione al grado di tenente me- « dico.

A pag. 159 ed alla fine del n. 4, si aggiunga:

« I sottotenenti medici dovranno seguire un corso di equi- « tazione, e il comando della divisione disporrà onde vi siano « ammessi nello stesso tempo e colle stesse norme stabilite « per gli ufficiali di fanteria.

Alla stessa pagina ed in fine del primo capoverso del n. 5, si aggiunga:

« ma non potranno per alcuna ragione, essere comandati di « servizio fuori del presidio ove ha sede l'ospedale principale.

« Durante il corso non potranno essere concesse licenze « straordinarie ai sottotenenti addettivi ».

Il Ministro — BONELLI.

N. **121**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 181). — **Numeri e fregi sugli spallini dei cappotti e delle giubbe di panno per la truppa**. — (*Con tavola annessa*). — 3 dicembre.

Fu riconosciuta la necessità di prescrivere che i rettangoli di tessuto per i numeri e fregi da spallini, pei quali erasi fissata una sola misura con l'*Atto* 276 del 1872, debbono essere di differenti dimensioni, secondochè il fregio consiste d'una sola cifra, oppure si compone del numero uno e di un'altra cifra qualsiasi, o, finalmente, se consta di due cifre superiori entrambe all'unità.

La diversità delle dimensioni del rettangolo serve a far sì che il fregio propriamente detto si trovi sempre nel mezzo del fondo su cui è tessuto, e questo abbia un margine da tutti i lati sufficiente per potere ripiegare il rettangolo quando lo si cuce sugli spallini.

Inoltre si è approvato che questi numeri e fregi siano tessuti con un metodo diverso da quello praticato per i tipi antecedenti, ottenendosi con tale innovazione il vantaggio di non fare travedere il punteggiamento bianco o giallo, quando il rettangolo ripiegato viene forato dall'ago per cucirlo sullo spallino.

In conseguenza di ciò viene determinato quanto appresso:

I fregi di cui si parla sono eseguiti con doppio tessuto. L'ordito è formato di fili doppi bianchi o gialli e di semplici neri di cotone ritorto in due capi. Il ripieno, che forma il fondo, è tessuto dalla parte del ritto con filo di lana nera, mentre il fregio è tessuto con fili di cotone a due capi o bianco o giallo, secondo ne è il caso.

Questi fregi, tessuti tutti sopra fondo nero, sono di quattro specie, cioè:

a) *numeri bianchi*, per i reggimenti di fanteria di linea (meno i granatieri), per i bersaglieri, l'artiglieria e il genio; per le compagnie alpine, per quelle di sanità, i battaglioni d'istruzione e gli allievi dei collegi militari;

b) *numeri gialli*, per la truppa dei distretti militari e la milizia mobile di qualunque arma;

c) *granata bianca* con numero nel corpo pei reggimenti granatieri;

d) *iniziali S. M.* per gli uomini effettivi agli stati maggiori dei battaglioni alpini.

Non hanno fregio alcuno sugli spallini le compagnie operai e da costa di artiglieria, i veterani di artiglieria e genio, gli allievi e la truppa dell'accademia e delle varie scuole militari, la truppa del corpo invalidi e veterani, quella delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

I numeri hanno tutti l'altezza di millimetri 20. Il rettangolo che li contiene alto millimetri 40, è di tre misure nel senso della larghezza, cioè millimetri 35 se il numero consta d'una cifra, millimetri 45 pei numeri di due cifre una delle quali almeno sia l'1 (12, 21, ecc), millimetri 50 per gli altri numeri composti (22, 23, ecc).

Il fregio di granata è tessuto in un rettangolo largo millimetri 40 ed alto 50. Ha un'altezza di millimetri 30 per 20 di larghezza nel punto maggiore della fiamma, ed ha nella boccia il numero del reggimento.

Il fregio per gli uomini effettivi agli stati maggiori dei battaglioni alpini ha le iniziali alte millimetri 20 ed il suo rettangolo è largo millimetri 50 ed alto 40.

Queste disposizioni sostituiscono l'*Atto* 276 del 1872, che rimane abolito, e modificano conseguentemente anche il § 28 dell'*Atto* 26 del 1877.

I prezzi dei fregi da spallini rimangono quali si trovano già indicati nella categoria 1ª del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) ai numeri categorici 177 e 178; con avvertenza però che sotto il primo di questi numeri debbono essere inscritti anche il fregio di granata e quello con le iniziali *S. M.*

L'opifizio d'arredi militari ebbe incarico di rinnovare tutti i campioni dei suddetti fregi, e gli stabilimenti militari di pena ricevettero l'ordine di far preparare i capitolati per le ulteriori provviste.

Il Ministro — Bonelli.

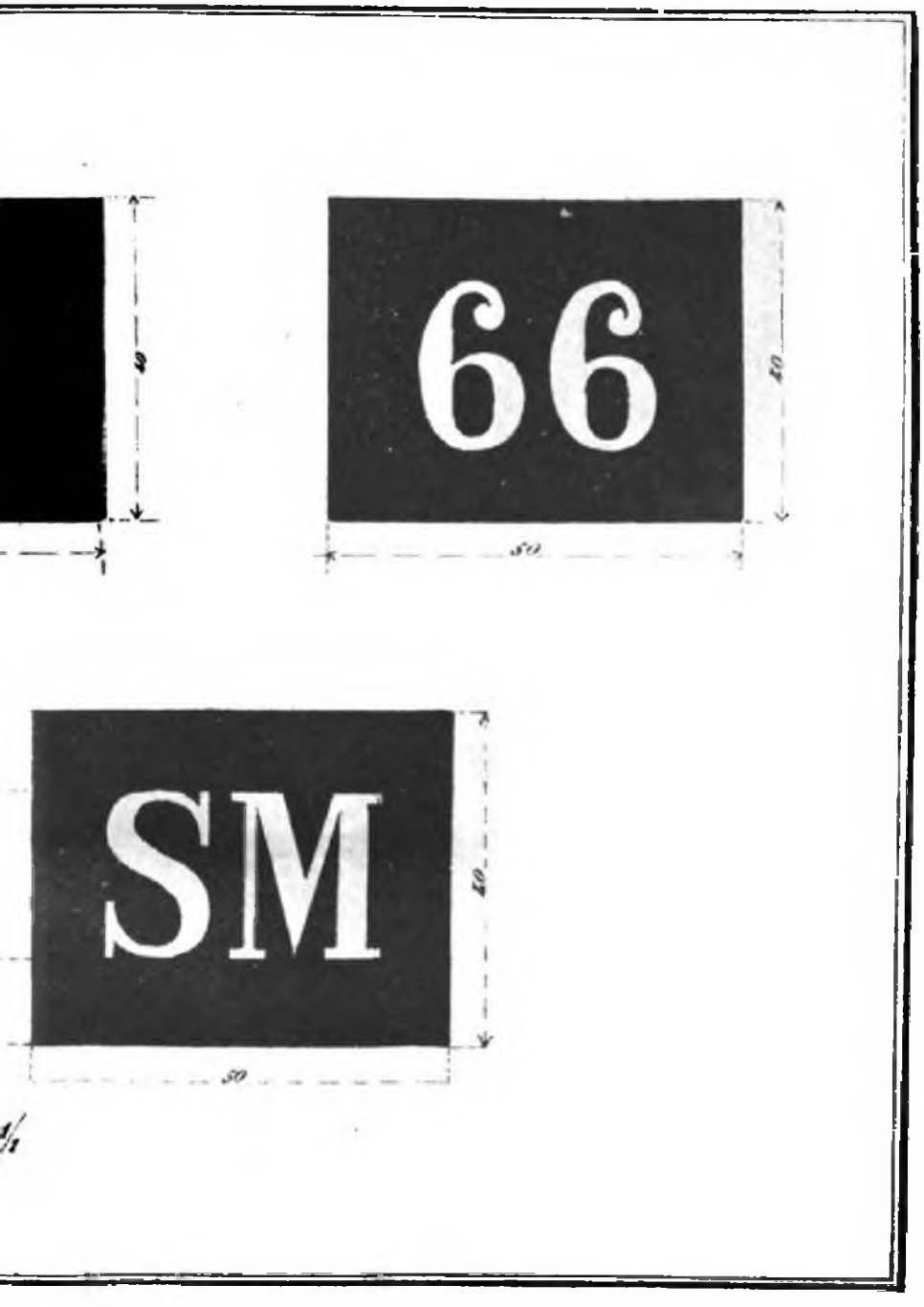






Scala di ½

allini



N. **122** — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 44). — **Trattamento pei carabinieri reali comandati di scorta agli esattori od ai loro messi.** — 4 dicembre.

In seguito ad accordi presi fra il Ministero della guerra e quello delle finanze venne determinato il seguente trattamento pei militari di truppa (senza distinzione di grado) dell'arma dei carabinieri reali comandati di scorta agli esattori od ai loro messi:

1° A datare dal 1° gennaio 1879, l'indennità giornaliera, spettante a ciascun militare dell'arma di scorta agli esattori od ai loro messi, è fissata in lire due;

2° L'assegno suddetto è lasciato a totale vantaggio dei militari che prestano l'assistenza, quale indennizzo delle maggiori spese alle quali da quel servizio possono essere obbligati;

3° Le richieste e le indennità sono fatte e corrisposte conformemente al disposto dell'art. 62 della legge 20 aprile 1871, N. 192 (serie 2ª) e dell'art. 46 del relativo regolamento delli 25 agosto 1876;

4° L'arma dei carabinieri reali deve prestarsi a tali richieste quando non vi ostino le esigenze del servizio ordinario.

Il Ministro — BONELLI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 49. Pubblicato il 14 dicembre 1878. **Parte 1.**

DICEMBRE 9 — Varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, *pag.* 471.
» 10 — Bardatura per cavalleria di modello regolamentare, *pag.* 472.
» 11 — Convenzione per il trasporto sul mare fra Napoli, Gaeta, Sorrento e le isole di Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza, Ventotene e S. Stefano, e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata, *pag.* 476.

Atto N. **123**. — ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. (Nota N. 7). — **Varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria.** — 9 dicembre.

L'esperienza avendo dimostrato come l'impiego della bacchetta regolamentare d'acciaio nella pulitura dei fucili M° 1870, deteriora facilmente gli spigoli delle righe e l'orlo della camera, determino che in avvenire, salvo casi affatto eccezionali, non si debba più far uso di tale bacchetta nella pulitura dei fucili, e che in conseguenza sieno apportate le seguenti varianti alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria.

Pag. 80, si sopprimano le linee 6ª e seguenti fino alla 12ª inclusiva, e si sostituisca la dicitura:

una bacchetta di legno (per es. giunco) e non la bacchetta metallica, questa si impiegherà nel solo caso in cui sia assolutamente impossibile avere una bacchetta di legno.

Pag. 82, alla linea 17 e seguenti dopo la *bacchetta* si aggiunga *di legno*, e si sopprimano le parole: *con nettatoio per le canne 1870, di bacchetta di legno per le canne trasformate,*

Il Ministro — BONELLI.

N. **124**. — ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE. (Nota N. 44). — **Bardatura per cavalleria di modello regolamentare**. — 10 dicembre.

Per effetto della adozione della bardatura per cavalleria M° 1875, e quindi della soppressione della bardatura di tipo anteriore, saranno introdotte le seguenti:

Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878).

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura	Annotazioni
		Modello regolamentare PER CAVALLERIA.			
8ª	351	Arcioni ferrati con seggio . . .	N°	8 00	Abolita
»	398	Arcioni ferrati con seggio . . .	»	14 00	Variante
»	352	Arcioni ferrati senza seggio . . .	»	6 50	Abolita
»	399	Arcioni ferrati senza seggio . . .	»	9 70	Variante
»	400	Bardature compiute per cavalleria.	»	134 40	Id.
»	354	Bardature compiute per cavalleria di linea e lancieri	»	178 35	Abolita
»	355	Bardature compiute per cavalleggeri	»	174 95	Id.
»	356	Briglie	»	20 10	Id.
»	390	Briglie a cavezza	»	23 20	Variante
»	357	Caprellelti da fonda e saccoccia .	»	4 00	Abolita
»	391	Cavezze da briglia	»	7 00	Variante
»	358	Ciappe con fibbia da groppiera. .	»	0 30	Abolita
»	359	Ciappe con fibbie da pettorale . .	»	0 30	Id.
»	410	Cinghie di corda da sella. . . .	»	7 00	Variante
»	361	Controcinghie da sella	»	2 50	Id.
»	401	Coregge semplici da gavetta. . .	»	0 75	Id.
»	362	Coregge da ghindaggio per fonde e saccoccie	»	0 75	Abolita
»	363	Coregge da pistole	»	0 85	Id.
»	364	Coregge da reticelle a foraggio. .	»	1 00	Id.
»	365	Coregge da valigia e gavetta . .	»	0 85	Id.
»	366	Coregge laterali da pastrano. . .	»	0 70	Variante
»	367	Coregge laterali da valigia . . .	»	0 50	Abolita
»	402	Cuscinetti sotto-banda	»	13 00	Variante

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura	Annotazioni
8ª	368	Cuscini da sella	N°	3 75	Abolita
»	403	Cuscini da sella	»	15 40	Variante
»	369	Filetti da briglia	»	5 00	Abolita
»	370	Filetti di ferro	»	1 25	Id.
»	392	Filetti di ferro	»	2 50	Variante
»	371	Fonde	»	4 50	Abolita
»	404	Frontali di briglia di grande bardatura	»	0 70	Variante
»	393	Frontali di briglia con bottoni gemelli	»	1 00	Id.
»	372	Groppiere da sella	»	2 50	Abolita
»	373	Gualdrappe	»	48 40	Id.
»	374	Involgi-pastrano con coreggia . .	»	2 00	Id.
»	375	Morsi	»	5 80	Variante
»	376	Museruole di briglia	»	1 20	Abolita
»	377	Pettorali	»	3 50	Id.
»	406	Pettorali	»	4 00	Variante
»	378	Redini da filetto (paio)	»	1 75	Abolita
»	394	Redini da filetto (paio)	»	2 70	Variante
»	379	Redini da morso (paio)	»	2 50	Abolita
»	395	Redini da morso (paio)	»	2 70	Variante
»	381	Saccocce.	»	8 00	Abolita
»	382	Seggi di cuoio con allacciature per selle	»	1 50	Id.
»	383	Selle.	»	58 70	Id.
»	408	Selle per cavalleria	»	80 10	Variante
»	384	Sottogola	»	0 60	Abolita
»	396	Sottogola di briglia.	»	1 00	Variante
»	385	Soprafasce	»	6 00	Abolita
»	387	Staffili	»	2 00	Id.
»	409	Staffili	»	2 30	Variante
»	397	Testiere del morso	»	1 70	Id.
»	388	Testiere di briglia	»	3 80	Abolita
»	389	Testiere di filetto	»	2 60	Id.
»	351 bis	Astucci porta-lancia	»	1 35	Aggiunta
»	352 bis	Bisacce di tela olona, coperte di pelo.	»	16 00	Id.
»	353 bis	Copertine sottosella per cavalleria.	»	12 00	Id.
»	354 bis	Coregge centrali da pastrano . .	»	0 60	Aggiunta
»	355 bis	Coregge, con occhielli, da gavetta.	»	0 85	Id.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
8ª	356bis	Coregge da cavezza da briglia . .	N°	2	40	Aggiunta
»	357bis	Coregge da tubo porta-moschetto .	»	0	45	Id.
»	358bis	Piastre reggi-tubo porta-moschetto.	»	1	40	Id.
»	359bis	Testiere di cavezze con museruola e ciappa.	»	5	00	Id.
»	360bis	Tubi ferrati porta-moschetto. . .	»	5	10	Id.
»	361bis	Tubi ferrati porta-moschetto con piastra e correggia	»	6	95	Id.
		Modello regolamentare				
		OGGETTI COMUNI ED ACCESSORI.				
»	465	Astucci porta-lancia.	»	1	70	Abolita
»	466	Bisacce di tela olona	»	8	00	Id.
»	532	Bisacce di tela olona coperte di pelo.	»	14	00	Id.
»	528	Bottoni gemelli da bardatura . .	»	0	20	Variante
»	533	Copertine sottosella per cavalleria.	»	14	00	Abolita
»	529	Coregge da cavezza da briglia Mod. 1873	»	2	55	Id.
»	534	Coregge da tubo porta-moschetto .	»	0	45	Id.
»	483	Coregge porta-valigia	»	1	25	Id.
»	485	Cuscini da sella	»	4	00	Id.
»	509	Pellicce da bardature	»	13	00	Id.
»	535	Tubi porta-moschetto	»	7	65	Id.
»	539	Anelli quadri mezzani	»	0	13	Aggiunta
		Modello vario				
»	556	Bardature compiute per Guide . .	»	167	95	Abolita
»	557	Bardature compiute per Ussari . .	»	188	50	Id.
»	563	Briglie da Guide	»	19	80	Id.
»	564	Briglie da Ussari	»	19	15	Id.
»	583	Gualdrappe da Guide	»	48	10	Id.
»	584	Gualdrappe da Ussari	»	69	30	Id.
»	599	Testiere di briglia da Guide. . .	»	5	50	Id.
»	600	Testiere di briglia da Ussari . .	»	6	50	Id.

Si sopprimano le avvertenze contenute a pagine 122, 123 e 124 del detto estratto, e si sostituiscano le seguenti:

Avvertenze.

Numero categorico	DETTAGLIO DEGLI OGGETTI E COMPOSIZIONI VARIE 3ª CATEGORIA
	Per cavalleria.
400	**Bardatura compiuta per cavalleria.** 1 Bisaccia di tela olona, coperta di pelo. 1 Briglia a cavezza. 1 Copertina sottosella per cavalleria. 1 Coreggia da cavezza da briglia. 1 Frontale di briglia di grande bardatura. 1 Sella per cavalleria.
390	**Briglia a cavezza.** 1 Barbazzale. 1 Cavezza da briglia. 1 Filetto di ferro. 1 Morso. 1 Redini da filetto (paio). 1 Redini da morso (paio). 1 Testiera da morso.
391	**Cavezza da briglia.** 1 Frontale da briglia con bottoni gemelli. 1 Sottogola di briglia. 1 Testiera di cavezza con musernola e ciappa (e con due anelli quadri e due tondi mezzani).
408	**Sella per cavalleria.** 1 Arcione ferrato con seggio. 1 Cinghia di corda. 1 Controcinghia da sella. 1 Coreggia centrale da pastrano. 1 Coreggia con occhielli da gavetta. 2 Coregge laterali da pastrano. 1 Coreggia semplice da gavetta. 2 Cuscinetti sottobanda. 1 Cuscino da sella. 1 Pettorale. 1 Riscontro di pettorale. 2 Staffe. 2 Stafili.

Il Ministro — Bonelli.

N. **125**. — TRASPORTI SUL MARE. (Nota N. 6). — **Convenzione per il trasporto sul mare fra Napoli, Gaeta, Sorrento e le isole di Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza, Ventotene e S. Stefano, e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata.** — 25 ottobre.

Art. 1. La società anonima dei vapori Procida-Ischia si obbliga ad ogni corsa dei vapori:

a) di trasportare fra gli scali di Napoli, Gaeta, Sorrento, Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza, Ventotene e Santo Stefano:

1° Gli ufficiali di ogni grado e gli impiegati tanto dell'amministrazione centrale della guerra e della marina, quanto delle amministrazioni dipendenti, in effettività di servizio, in disponibilità ed in aspettativa, siano essi in viaggio per motivi di servizio o per conto loro particolare;

2° I militari di truppa in viaggio per ragioni di servizio o per licenza;

3° Quelli collocati a riposo o in riforma o che cessano in qualunque modo dal servizio, solamente però per raggiungere il domicilio eletto;

4° Gli ufficiali di complemento, della milizia mobile e di riserva in servizio temporaneo;

5° Gli allievi degli istituti superiori d'istruzione militare i quali sono considerati come ufficiali;

6° Gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo od in drappelli col personale di servizio che li accompagna;

7° Le suore di carità infermiere presso gli stabilimenti sanitari militari;

8° I casermieri, uscieri ed inservienti addetti ad uffici, comandi e stabilimenti militari;

9° Le famiglie dei militari o considerati come tali e degli impiegati nei casi in cui vi abbiano diritto i loro capi, accompagnati o no dal capo della famiglia.

S'intendono far parte della famiglia la moglie ed i figli conviventi col militare od impiegato e le persone di servizio in numero di uno per gli ufficiali inferiori e per gli impiegati di grado corrispondente, di due per gli ufficiali superiori e per gli impiegati di grado equivalente e di tre per gli ufficiali generali e per gli impiegati ad essi parificati; oltre alla nutrice quando le famiglie abbiano un bambino lattante.

10° Gli operai borghesi addetti ai corpi, magazzini, opifici e stabilimenti militari; quando siano in viaggio per motivi di servizio;

b) di trasportare i bagagli, i materiali e le robe tutte in servizio dell'esercito e dell'armata, escluso i mobili degli ufficiali ed impiegati delle loro famiglie;

c) di trasportare nel Porto Reale d'Ischia i quadrupedi che le saranno consegnati;

d) di provvedere all'imbarco e sbarco delle persone, dei bagagli, cavalli, materiale e robe come sopra.

Art. 2. Il trasporto dei militari ed impiegati e delle loro famiglie, sia che il viaggio si compia per conto del Governo, sia che si faccia per conto particolare, verrà eseguito in base ai seguenti prezzi:

		Prezzo fissato pei posti di 1ª classe e per ogni ufficiale indistintamente, impiegato, loro famiglie, suore di carità e per gli ufficiali generali, impiegati loro assimilati e famiglie col bagaglio di competenza.		Posti di 3ª classe per ogni individuo di truppa	
Da Napoli a Gaeta	e viceversa	3	20	3	30
Da Napoli a Sorrento	id.	2	»	1	»
Da Napoli a Ischia, Porto d'Ischia Casamicciola	id.	2	90	1	45
Da Napoli a Capri:	id.	2	90	1	45
Da Napoli a Ponza	id.	5	20	3	30
Da Napoli a Procida	id.	2	90	1	45
Da Ischia a Casamicciola	id.	2	90	1	45
Da Napoli a Ventotene e S. Stefano .	id.	5	20	3	30
Da Procida a Ponza	id.	5	20	3	30
Da Procida a Gaeta	id.	5	20	3	30
Da Procida a Ventotene e S. Stefano.	id.	5	20	3	30
Da Ischia a Casamicciola e Gaeta .	id.	5	20	3	30
Id. id. Ponza .	id	5	20	3	30
Id. id. Capri .	id.	2	90	1	45
Da Ischia a Ventotene e S. Stefano .	id.	5	20	3	30
Da Capri a Gaeta	id.	5	20	3	30
Da Capri a Ponza	id.	5	20	3	30
Da Capri a Ventotene e S. Stefano .	id.	5	20	3	30
Da Gaeta a Ponza	id.	5	20	3	30
Da Gaeta a Ventotene e S. Stefano .	id.	5	20	3	30
Da Ponza a Ventotene e S. Stefano .	id.	5	20	3	30
Da Procida ad Ischia e Casamicciola .	id.	2	90	1	45

I fanciulli di età inferiore ai tre anni saranno trasportati gratuitamente e quelli da tre a 10 anni inclusivi pagheranno la metà del prezzo sovra stabilito.

Art. 3. Gli ufficiali tutti indistintamente, impiegati e loro famiglie avranno diritto a posti della 1ª classe.

Gli ufficiali generali e gli impiegati loro parificati, e le famiglie loro, avranno diritto a posti di cabina sul ponte, semprechè ve ne siano.

Gli individui di truppa saranno trasportati in 3ª classe.

Ai sottufficiali che viaggiano isolatamente sarà concesso, se richiesto, il passaggio alla 2ª classe, mediante pagamento della differenza di prezzo fra il posto militare di 3ª classe e quello annotato per gli ufficiali.

Art. 4. Pel trasporto di cavalli destinati al Porto Reale d'Ischia, si corrisponderanno lire *trentacinque* e cent. *cinquanta* per ciascuno, saranno a carico della società le provviste dei *box* e gli adattamenti necessari ai piroscafi quando i quadrupedi siano allogati nelle stive.

Art. 5. Ogni ufficiale ed impiegato imbarcato avrà diritto al trasporto gratuito della quantità di bagaglio assegnatogli come competenza.

Ogni componente la famiglia avrà diritto al trasporto gratuito di altrettanta quantità di bagaglio quanta compete al rispettivo capo.

I guardarmi, i carabinieri reali, i militari di bassa forza della regia marina e gli operai addetti agli stabilimenti militari e marittimi, avranno diritto al trasporto gratuito di chilog. 40 di bagaglio per ogni individuo.

I sottufficiali, caporali e soldati che viaggiano isolatamente avranno diritto al trasporto gratuito di chilog. 20 di bagaglio.

I corpi interi ed i riparti di corpo avranno diritto al trasporto gratuito di tutto il bagaglio loro spettante.

Per l'esecuzione di quanto sopra sarà rimessa alla società di navigazione una tabella dimostrativa delle varie competenze bagaglio.

Pel bagaglio eccedente la competenza, ovvero per quello spedito separatamente dalla persona verranno pagate lire 3 per ogni quintale, qualunque sia la distanza che si percorre.

Il medesimo prezzo sarà applicato pei materiali e per le robe che si trasportano tanto per conto delle amministrazioni della guerra e della marina, quanto per conto degli ufficiali ed impiegati.

I materiali ed effetti destinati allo stabilimento balneo del

Porto Reale d'Ischia verranno trasportati a spesa ed a cura della società fino allo stabilimento.

Art. 6. Per ogni operazione d'imbarco o di sbarco vennero calcolati i seguenti prezzi cioè:

Per ogni ufficiale od impiegato col proprio bagaglio	L. 0,50
Per ogni individuo di truppa, sia isolato, sia riunito in corpo o riparto di corpo, compreso il bagaglio	» 0,10
Per ogni cavallo	» 5,00
Per ogni quintale di bagaglio eccedente la competenza e per ogni quintale di materiali o di robe spedite direttamente dalle amministrazioni della guerra e della marina . . .	» 0,35

Il prezzo per l'imbarco e lo sbarco è compenetrato con quello del trasporto.

Qualora però le operazioni predette, o soltanto qualcuna di esse, venissero effettuate con mezzi propri dalle amministrazioni della guerra o della marina, si dedurranno dall'importare dei trasporti le quote per le operazioni non eseguite dalla società, secondo i prezzi indicati nel presente articolo.

Art. 7. Per massima tutti i trasporti di cui tratta la presente Convenzione verranno affidati alla società. Sempre quando però piaccia alle amministrazioni della guerra e della marina di servirsi dei piroscafi dello Stato, la società non potrà fare alcuna eccezione.

Art. 8. Sarà in facoltà delle amministrazioni predette di ordinare corse speciali per Napoli e Porto Reale d'Ischia, alla sola condizione che il numero degli individui da trasportarsi non sia inferiore ai 150.

Art. 9. L'importare dei trasporti verrà pagato allo scalo di partenza, quando però nei movimenti dei corpi, riparti di corpo, ovvero di considerevoli quantità d'individui, non sia possibile eseguire il pagamento anticipato, questo verrà effettuato al luogo di arrivo alla suddetta società. In questo caso sul documento da presentarsi allo scalo di partenza, s'indicherà che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto, dichiarandone la causa.

Art. 10. Per fruire dei vantaggi stabiliti dalla presente Convenzione, i militari, gli impiegati e le loro famiglie dovranno presentare allo scalo di partenza i medesimi documenti stabiliti per i trasporti in ferrovia.

La inosservanza totale o parziale di questa condizione toglie ogni diritto alle facilitazioni e ad ogni reclamo posteriore.

Art. 11. In caso di mancato servizio le amministrazioni della guerra e della marina provvederanno a conto e rischio della società la quale andrà inoltre soggetta alla multa del 5 % sull'importare del mancato servizio.

Art. 12. La presente Convenzione avrà effetto dal 1° giugno 1878, e durerà sino a tutto il 30 settembre 1882, vale a dire sino al termine della Convenzione pel servizio postale alla quale s'intende pienamente subordinata.

Il Ministro — BONELLI.

Approvata con Decreto ministeriale delli 15 novembre 1878, stato registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre 1878, volume 719, Decreti finanziari, a carte 213.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 43. Pubblicato il 20 dicembre 1878. **Parte 1.**

DICEMBRE 16 — Varianti alla prescrizione di tenere pacchetti di cartucce e cartucce sciolte nella giberna, *pag.* 481.

Atto N. **926**. — ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. (Nota N. 8). — REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO. (Nota N. 11). — **Varianti alla prescrizione di tenere pacchetti di cartucce e cartucce sciolte nella giberna.** — 16 dicembre.

Il Ministero determina che al N. 481 delle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, ed al § 275 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria venga fatta la seguente variante:

All'ultimo inciso dell'ultimo capoverso del succitato N. 481, sostituire:

« porterà nella giberna due pacchetti di cartucce tolti dallo « zaino ».

All'ultimo capoverso del summentovato § 275, sostituire:

« Il furiere maggiore fa contemporaneamente distribuire dal « caporale zappatore, di ciò incaricato, due cartucce a cia- « scuno armato di fucile destinato a guardie che devono te- « nere le armi cariche; ed una sola agli altri armati di fucile « appartenenti a guardie che non caricano le armi.

« Queste cartucce sciolte devono essere conservate in un « pacchetto vuoto, privato del coperchio ed allogato nello scom- « partimento di mezzo della giberna ».

Il Ministro — BONELLI.

ERRATA-CORRIGE

Nell'*Atto* N. 406 delli 24 ottobre corrente anno (*Variante alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria*) fu ommesso di avvertire che la variante al N. 245 riflette soltanto il primo capoverso e che perciò il secondo deve essere conservato.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 44. Pubblicato il 27 dicembre 1878. **Parte 1.**

DICEMBRE 23 — Modificazioni alle disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni all'arma dei reali carabinieri (allegato N. 17 del regolamento di disciplina) *pag.* 483.

Atto N. **127**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 89) — **Modificazioni alle disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni all'arma dei reali carabinieri (allegato N. 17 del regolamento di disciplina)**. — 23 dicembre.

Al N. 5 ed al primo periodo del N. 9 delle disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni all'arma dei reali carabinieri (allegato N. 17 del regolamento di disciplina) sono sostituiti i seguenti:

5. Le punizioni alla sala di disciplina dei brigadieri e vicebrigadieri (dal § 665 al § 669) sono scontate al capoluogo residenza dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Il sottufficiale punito con la sala di disciplina semplice concorre per turno nel servizio della stazione del capoluogo.

Ultimata la punizione di sala di disciplina di rigore i sottufficiali devono essere presentati all'ufficiale dell'arma più elevato in grado il quale risiede nel luogo ove i sottufficiali hanno scontata la punizione.

9. La prigione semplice e quella di rigore (§§ 723 e 724) devono scontarsi al capoluogo residenza dell'ufficiale da cui direttamente dipendono avvertendo che i puniti alla prigione semplice concorrono per turno nel servizio della stazione presso la quale sono in punizione.

Il Ministro — G. Mazé.

AVVISO.

Pubblicazione del corpo di stato maggiore.

Si fa noto che, a norma dell'avviso diramato unitamente alla dispensa 11ª del *Giornale militare*, parte 1ª, del corrente anno, circa le tabelle relative alla costituzione degli eserciti stranieri, si trovano pure pronte per la vendita quelle per l'esercito francese, notevolmente accresciute e corredate da un'appendice e da una carta dimostrativa della dislocazione dell'esercito stesso.

Il prezzo di ciascuna copia è stabilito in cent. 80, e le relative richieste dovranno essere rivolte direttamente al comando del corpo di stato maggiore, ufficio d'amministrazione, colle norme di pagamento già stabilite per gli altri eserciti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 45. Pubblicato il 23 dicembre 1878. **Parte 2.**

DICEMBRE 17 — Compilazione della statistica sanitaria dell'esercito *pag.* 485.

Atto N. **128**. — STATISTICA SANITARIA DELL'ESERCITO. (Nota N. 3). — **Compilazione della statistica sanitaria dell'esercito.** — 17 dicembre.

L'esperienza dei tre anni passati, nei quali è stata in esercizio la nuova statistica sanitaria dell'esercito, avendo dimostrato la necessità di farvi altre modificazioni ed aggiunte a quelle già introdotte per meglio raccogliere gli elementi occorrenti a conoscere lo stato sanitario delle truppe, questo Ministero determina quanto segue:

Mod. 1, 2, 3 e 4.

I mod. N. 1. 2, 3 e 4 sono modificati nel modo indicato dai modelli annessi.

Mod. 5.

Il Mod. 5 — Elenco nominativo dei sottufficiali, caporali e soldati morti durante l'anno.... — sarà intitolato — *Mod. N. 5 — Tabelle nominative dei sottufficiali, caporali e soldati morti durante l'anno....* — e sarà composto di una pagina di frontespizio e da fogli intercalari, stampati da una sola parte e contenenti ciascuno sei tabelle, secondo il modello annesso.

Mod. 5bis.

Viene inoltre prescritto un nuovo modello che sarà intitolato — *Mod. N. 5bis — Tabelle nominative dei sottufficiali, caporali e soldati i quali in seguito di rassegna furono riformati, dichiarati rivedibili o inviati in licenza di convalescenza, durante l'anno....*

Esso modello sarà composto di un frontespizio e da fogli intercalari a somiglianza del precedente, secondo il modello annesso.

Mod. 7.

Il mod. N. 7 viene modificato accrescendo di alcune colonne e di altre malattie il quadro nosologico.

Per giornate di cura (colonna 14 e 15 del quadro nosologico) s'intendono tutte le giornate consumate dagli infermi di una data malattia — *ad esito completo*; — e quindi sono da comprendersi quelle di tutti gli usciti, meno i traslocati. Per gli infermi avuti da altri ospedali devesi tener conto delle giornate consumate da loro negli ospedali da cui provengono; e in conseguenza rimane prescritto che ogni qualvolta un infermo è traslocato, lo stabilimento sanitario che lo trasloca deve far conoscere all'altro che lo riceve le giornate di cura già consumate dall'infermo.

Inoltre nel redigere questo modello, alle altre avvertenze, contenute nel n° 6 — *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), della Circolare N. 12 del 25 gennaio 1877 (pag. 48 del N. 3 del *Giornale militare*, parte 2ª) si aggiungeranno le seguenti:

Quando accada che un individuo muoia per una malattia diversa da quella per la quale era stato computato fra i rimasti nel mese precedente (singolarmente se si tratti d'infermità leggiera e che non possa per sè dare esito infausto) esso si dovrà bensì notare fra i morti per la malattia stessa per la quale fu notato fra i rimasti, non potendosi alterare le cifre già registrate; ma se ne dovrà poi far cenno nelle annotazioni, indicando la malattia che cagionò veramente la morte, affinchè se ne possa tenere il debito conto nelle pubblicazioni mensili ed annuali fatte per cura di questo Ministero.

Quando accada che muoia nell'ospedale un individuo già riformato, ma non potuto inviare fuori per qualsiasi motivo, esso sarà nel *Quadro nosologico* computato fra i morti. Nelle *annotazioni* però se ne farà ricordo, indicando il corpo, grado, cognome e nome e gli anni di servizio dell'individuo, nonchè la malattia, causa della subita riforma, e il motivo che impedì l'uscita dall'ospedale.

Mod. 7 (da inviarsi dai depositi di convalescenza).

Come è detto nel § 4 delle avvertenze di detto modello il movimento dei depositi di convalescenza è considerato come movimento interno di ospedale, e quindi deve essere compreso, come si è fatto finora, nella statistica nosologica della direzione di sanità dalla quale il deposito procede. Essendo però anche importante il conoscere distintamente i risultati statistici di tali depositi si prescrive che il medico dirigente il deposito di convalescenza, sia permanente che temporaneo, rediga un mod. 7 che serva di illustrazione a quello fatto dalla

propria direzione di sanità, alla quale lo manderà nei primi 5 giorni di ogni mese, perchè sia spedito con gli altri, secondo è detto nel § 2 delle avvertenze. Nel quadro nosologico del mod. 7 redatto dai depositi di convalescenza saranno notate le malattie per le quali gli infermi vi furono mandati, e nella colonna — *Traslocati* — si noteranno gli infermi che rientrassero nell'ospedale. Nelle giornate di cura saranno computate quelle sole che furono passate dall'infermo nel deposito stesso.

Mod. 7bis.

Per potere con facilità riconoscere nel redigere la relazione statistica annuale dell'esercito se negli specchi mensili mandati dai vari corpi sia avvenuto errore nel movimento d'ospedale, si prescrive che le direzioni di sanità mandino trimestralmente un nuovo specchio, simile all'annesso, e il quale sarà segnato mod. 7bis e intitolato — *Specchio degli entrati negli ospedali militari e civili, dipendenti dalla direzione, e delle giornate di ospedale consumate durante il trimestre.*

Mod. 10.

Il mod. N. 10 — *Movimento d'ospedale. — Quaderno di entrata e di uscita, ecc.* — viene modificato secondo l'unito modello.

In ultimo questo Ministero raccomanda che i compilatori dei diversi specchi della statistica sanitaria si attengano strettamente a quanto è prescritto nelle *Avvertenze* unite ad ogni singolo modello.

Tutti gli specchi statistici, così modificati, andranno in vigore nel nuovo anno a cominciare dal mese di gennaio prossimo, rimanendo perciò aboliti i corrispondenti usati finora. I corpi, comandi, direzioni di sanità ed istituti militari, si rivolgeranno per la provvista loro occorrente al reclusorio di Savona.

Rimane eccezionalmente disposto che in vece dell'antico mod. 5 — *Elenco nominativo dei sottufficiali, caporali e soldati morti durante l'anno 1878*, che i corpi avrebbero dovuto mandare nel mese di gennaio prossimo, sia redatto il *nuovo modello 5* (*Tabelle nominative dei morti, ecc.*); e insieme a questo sia compilato l'altro *nuovo modello N. 5bis* (*Tabelle nominative dei rassegnati*) per gli individui che in seguito di rassegna furono riformati, dichiarati rivedibili, o inviati in licenza di convalescenza durante lo stesso anno 1878.

Questi due modelli relativi all'anno 1878 saranno spediti nel mese di febbraio.

Il Ministro — Bonelli.

MODELLI

(1)

(2) *Mese di* *18*

Avvertenze.

§ 1. Negli specchietti del mod. 1, oltre al movimento proprio dei ricoverati negli ospedali *militari e civili, infermerie di presidio, infermerie speciali (d'istituti militari e stabilimenti di pena), depositi ottalmici e depositi di convalescenza,* — devono comprendersi tutti gli inviati in licenza di convalescenza non maggiore di 3 mesi; tutti i sottoposti a rassegna che furono riformati, dichiarati rivedibili od inviati in licenza maggiore di 3 mesi; come pure tutti i morti fuori degli stabilimenti sovranominati e delle infermerie di corpo. Non devono perciò esser compresi fra i sottoposti a rassegna gli individui che furono giudicati idonei al servizio militare o fecero soltanto cambio di corpo.

§ 2. È compilato da ciascun comandante di compagnia, squadrone o batteria (compresa la legione allievi carabinieri) nei primi 3 giorni del mese; ed è rimesso al rispettivo comandante di corpo o di distaccamento.

§ 3. La compagnia isolata in distaccamento in una divisione militare diversa da quella in cui ha sede il comando del corpo o del battaglione, lo trasmette direttamente alla divisione da cui dipende il presidio nel quale la compagnia passò maggior numero di giorni nel mese.

§ 4. I dati di questo specchio si desumono dal fascicolo 1° del *Giornale di contabilità.*

§ 5. *Le giornate di truppa con assegno* da ascriversi al 1° *anno* sono stabilite in base al numero degli uomini che si trovano in tale periodo di servizio ed alle variazioni accadute nel mese; quelle da ascriversi al periodo di servizio *oltre il 1° anno* si ottengono mediante il totale della colonna *A* del quadro n° 2 del *Giornale di contabilità,* colla deduzione delle giornate già ascritte al 1° *anno.*

§ 6. Il movimento d'ospedale nei distaccamenti non costituenti compagnia è da considerarsi come avvenuto alla sede del comando della compagnia stessa; quello degli assenti deve figurare come realmente avvenuto nel mese in cui è registrata la variazione partecipata dall'ufficio maggiorità.

§ 7. Sono nel *1° anno* di servizio tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti all'ultima classe di leva fino al 1° gennaio dell'anno in cui gl'inscritti di tal classe compiono il 22° anno di età; così, per esempio, gli assegnati alla classe 1857 saranno considerati nel *1° anno* di servizio fino al 1° gennaio 1879, qualunque sia la data del loro arruolamento e della loro incorporazione.

§ 8. I militari appartenenti alle altre classi sotto le armi si calcolano *oltre il 1° anno.*

§ 9. I militari con ferma permanente sono considerati oltre il *1° anno* di servizio, eccezione fatta per gl'incorporati nei reparti d'istruzione e nella legione allievi carabinieri, i quali sono distinti pei due periodi di servizio: *1° anno — oltre il 1° anno.* Si ascrivono al *1° anno* quelli arruolati nell'anno in corso e nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

§ 10. I volontari di un anno sono tutti registrati nel 1° *anno* di servizio.

Movimento d'ospedale nel mese suddetto.

PRESIDII (sedi della compagnia durante il mese)			PERIODO di servizio	Giornate di truppa con assegno	MOVIMENTO D'OSPEDALE								INVIATI A CASERMA						ANNOTAZIONI
					Rimasti al 1°	Entrati nel mese	Totale curati ed entrati	Usciti nel mese	Morti nel mese	Totale morti e usciti	Rimasti al 1°	Decimale d'ospedale	Inviati in lic. di conv. non maggiore di 3 mesi	speciale Rivedibili	speciale Riformati	di rimando Inviati in licenza maggiore di 3 mesi	di rimando Riformati	Morti fuori d'ospedali militari, civili e infermerie di corpo	
Dal	al	Luogo			18						18								
A			B	1	V	3	4	5	6	7	X	9	10	11	12	13	14	15	16
			1° anno																
			oltre il 1° anno																
			Totale 2ª Categoria																

A *il* *18*

Il Comandante del (2)

(1) Reggimento, corpo, distretto ecc.
(2) Compagnia, squadrone, batteria.

A. Elenco nominativo dei morti (colonne 6 e 15).

Grado	COGNOME E NOME	Anni di servizio	LUOGO DELLA MORTE			Data della morte	Causa della morte (2)
			Provincia	Comune	Località (1)		

(1) Segnare l'ospedale militare o civile, l'infermeria di presidio, speciale, di corpo, od altro stabilimento di cura in cui l'individuo è morto; ovvero in casa propria, in piazza d'armi, in marcia ecc.

(2) Registrare la malattia, o la causa accidentale o violenta della morte, come: per ferita da arma da fuoco in combattimento, per annegamento ecc.; e per i suicidi indicare pure il modo del suicidio. Non conoscendosi la causa si metterà — *ignora*. — Per i morti in licenza di convalescenza, dei quali non venisse comunicata la causa della morte, si deve registrare la malattia che motivò la licenza.

B. Elenco nominativo dei sottoposti a rassegna che furono riformati, dichiarati rivedibili, o inviati in licenza di convalescenza maggiore di 3 mesi (colonne 11, 12, 13 e 14).

Grado	COGNOME E NOME	Anni di servizio	Data della rassegna	Imperfezione o malattia che ha motivato la rassegna	Risultato della rassegna				ANNOTAZIONI
					speciale		di rimando		
					Rivedibile	Riformato	Inviato in licenza di convalescenza maggiore di 3 mesi	Riformato	

Modello N. 2 *(Statistica sanitaria)* N. 404 del Mod.

(1)

Mese di *18*

MOVIMENTO D'INFERMERIA DI CORPO

alla sede del (2)

Avvertenze.

§ 1. È compilato nei primi 3 giorni d'ogni mese da ciascun direttore d'infermeria di corpo, distinto per compagnia per gli uomini effettivi, e per corpo per gli aggregati d'altri corpi; ed è consegnato in duplice copia al rispettivo comandante di corpo o di distaccamento.

§ 2. Una copia serve al comandante di corpo o di distaccamento alla compilazione del mod. 3; l'altra copia è trasmessa al direttore di sanità militare.

§ 3. I dati di questo specchio si desumono dal quaderno dei movimenti d'infermeria (N. 306 del modellario).

§ 4. Nelle *annotazioni* è riferito sommariamente lo stato sanitario del corpo o distaccamento, tenendo conto anche del movimento d'ospedale, accennando alle malattie predominanti, allo sviluppo di malattie endemiche od epidemiche e riferendo i casi di lesioni traumatiche importanti.

§ 5. Il movimento degli uomini di 2ª categoria (effettivi) non è dimostrato per compagnia, ma complessivamente per tutto il corpo sotto il totale delle compagnie.

A. Movimento nella truppa (effettivi).

COMPAGNIE, SQUADRONI O BATTERIE	Erano al 1° . . . 18	Entrati nel mese	Totale rimasti ed entrati	Guariti	Passati all'ospedale	Morti (3)	Totale guariti passati all'ospedale e morti	Erano al 1° . . . 18	Giornate d'infermeria	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTALE										
2ª Categoria										

(1) Reggimento, corpo, distretto ecc.

(2) Reggimento, corpo distaccamento di . . . . . .

(3) Indicare nella colonna *annotazioni* il grado, cognome e nome, anni di servizio, data e causa della morte del militare defunto nell'infermeria.

B. Movimento nella truppa in aggregazione da altri corpi.

CORPO a cui la truppa è effettiva	CATEGORIA di servizio	Erano al 1° . . . 18	Entrati nel mese	Totale rimasti ed entrati	Guariti	Passati all'ospedale	Morti (3)	Totale guariti, passati all'ospedale e morti	Restano al 1° . . . 18	Giornate d'infermeria	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1ª Categoria										
	2ª Categoria									

(1)

Mese di 18

MOVIMENTO DEGLI AMMALATI DI TRUPPA (effettivi).

PRESIDII	ORGANICI delle compagnie	Giornate di truppa con assegno	MOVIMENTO D'OSPEDALE (come dal mod. N. 1)							MOVIMENTO D'INFERMERIA di corpo (come dal mod. N. 2)										DECEDUTI A MORIRE						ANNOTAZIONI
			Erano al 1°	Entrati nel mese	Entrati nel mese per ricadute	Tolti rimasti ed entrati	Usciti nel mese	Morti nel mese	Totale usciti e morti	Restano al 1°	Giornate d'ospedale	Erano al 1°	Entrati nel mese	Tolti rimasti ed entrati	Guariti	Usciti all'ospedale	Morti	Totale guariti passati all'ospedale e morti	Restano al 1°	Giornate d'infermeria	Totale degli entrati all'ospedale e all'infermeria	Totale delle giornate con assegno, più quelle maggiori di 1 unità	Spedite	Ritenute	di Giornale: Inferiori a 3 mesi	di Giornale: Inferiori	Morti fuori di ospedale militare e civile, infermerie di presidio, speciali e di corpo	Forza media mensile	Proporzione della mortalità per 100 della forza media mensile	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Totale generale																												
	9ª Categ.ª																												

A *li* 18 (2)

Il Comandante del

(1) Reggimento, corpo, distretto, distaccamento del . . . 18 . . . ecc.
(2) Corpo o distaccamento.

Avvertenze.

§ 1. È compilato, mediante riepilogo per presidii degli specchi mod. 1 e 2, per cura di ciascun comandante di corpo e dal comandante di distaccamento, composto di più compagnie, stanziato in una divisione militare diversa da quella in cui ha sede il comando del rispettivo corpo, col concorso dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario per l'esattezza della parte tecnica.

§ 2. È pure compilato distinto per *provincia* dall'ufficio d'amministrazione delle legioni dei reali carabinieri colla scorta del *Foglio generale delle competenze*, del *Registro dei movimenti d'ospedale* e del *Registro delle licenze*.

§ 3. È trasmesso nei primi 5 giorni d'ogni mese al comando della divisione militare in cui si trovano i presidii e le provincie.

§ 4. In ciascun presidio è riportato per ogni compagnia il totale del mod. 1 che comprende i due periodi di servizio e il movimento per la rispettiva compagnia dimostrato nel mod. 2. Il movimento degli ammalati negli uomini di 2ª categoria non è distinto per compagnia, ma dimostrato complessivamente per tutto il corpo o distaccamento sotto il totale generale delle compagnie. Il movimento nella truppa in aggregazione da altri corpi del mod. 3 non va compreso in questo specchio.

§ 5. Dei presidii tenuti da ogni compagnia durante il mese, si tien conto solo di quello in cui la compagnia passò il maggior numero di giorni, ascrivendo a tale presidio il movimento degli ammalati.

§ 6. Le cifre da segnarsi nella colonna 19 si ottengono colla somma di quelle delle colonne 3 e 11 colla sottrazione dal loro totale di quelle segnate nella colonna 14.

§ 7. Le cifre della colonna 26 (forza media mensile) si avranno dividendo per 30 o 31 (secondo il numero dei giorni del mese) le cifre corrispondenti della colonna 4 (giornate di truppa con assegno).

§ 8. Le cifre della colonna 27 (rapporto della morbilità per 100 ecc.) si avranno moltiplicando per 100 quelle della colonna 19 (totale degli entrati nell'ospedale e infermeria) e dividendone i prodotti per le corrispondenti cifre della colonna 26 (forza media mensile), continuando la divisione coll'aggiungere il numero di zeri necessario per ottenere due cifre decimali nel quoziente. Quando poi ultimata l'operazione il residuo riuscisse ancora superiore della metà del divisore, l'ultima cifra della media deve essere aumentata di un'unità.

§ 9. Per i morti segnati nella colonna 25 si indica nelle annotazioni la causa della morte, e se avvenne in camerata, in piazza d'armi, in combattimento, a casa propria ecc. Per i suicidi si indica pure il modo del suicidio.

§ 10. Qualora il rapporto della morbidità sulla forza supera il 10 per 100 vengono accennate nelle annotazioni le cause che possono avere influito a dare tale proporzione di ammalati nel mese.

§ 11. Insieme al presente specchio sono trasmessi anche i mod. 1 e 2.

Divisione militare di

Mese di 187

Movimento degli ammalati nei presidii della Divisione

Avvertenze.

§ 1. È compilato in triplice copia nei primi 12 giorni d'ogni mese da ciascun comando di divisione coi dati dei modelli 3 ricevuti dai comandanti di corpo e di distaccamento.

§ 2. Una copia è trasmessa al comando di corpo d'armata, una al Ministero della guerra (*Segretariato generale*); una è conservata presso la divisione stessa per servire al direttore di sanità alla compilazione della relazione sanitaria annuale (§ 68 del regolamento 20 maggio 1875).

§ 3. Le cifre della colonna 26 (Forza media mensile) si avranno dividendo per 30 e 31 (secondo il numero dei giorni del mese) le cifre corrispondenti della colonna 1 (Giornate di truppa con assegno).

§ 4. Le cifre della colonna 27 (Rapporto delle morbidità per 100 ecc.) si avranno moltiplicando per 100 quelle della colonna 19 (Totale degli entrati nell'ospedale e infermeria) e dividendone i prodotti per le corrispondenti cifre della colonna 26 (Forza media mensile), continuando la divisione coll'aggiungere il numero di zeri necessario per ottenere due cifre decimali nel quoziente. Quando poi ultimata l'operazione il residuo riuscisse ancora superiore della metà del divisore, l'ultima cifra della media deve essere aumentata d'un'unità.

§ 5. Alla copia da trasmettersi al Ministero della guerra sono uniti i modelli 1, 2 e 3.

§ 6. Qualora il rapporto della morbidità sulla forza (colonna 27) superi nei presidi il 10 per 100, vengono accennate nelle *annotazioni* le cause che possono aver influito a dare tale proporzione di ammalati nel mese.

PERIODI	DATI	NOMENCLATURA DELLE CONDIZIONI	Numero di ammalati o di assenti	MOVIMENTO OSPEDALE							MOVIMENTO			
				Numero di N.	Entrati nel mese	Entrati nel mese (quali tra quelli)	Entrati nel mese	Entrati nel mese (quali tra quelli)	Rimasti al N.	Totale	Entrati nel mese	Entrati nel mese (quali tra quelli)	Totale (quali tra quelli)	Usciti
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

| D'INFERMERIA | | | | | | |

PERIODI	DATI	NOMENCLATURA DELLE CONDIZIONI	Numero di ammalati o di assenti	MOVIMENTO OSPEDALE							MOVIMENTO			
				Numero di N.	Entrati nel mese	Entrati nel mese (quali tra quelli)	Entrati nel mese	Entrati nel mese (quali tra quelli)	Rimasti al N.	Totale	Entrati nel mese	Entrati nel mese (quali tra quelli)	Totale (quali tra quelli)	Usciti
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

| D'INFERMERIA | | | | | | |



Mod. N. 5 (*Statistica sanitaria*)

N. 467 del Mod

N. del Protocollo

Al Sig. Comandante della Divisione militare

di

Il Comandante del (1)

(1)

TABELLE NOMINATIVE

dei sottufficiali caporali e soldati morti durante l'anno 18

Avvertenze.

§ 1. Sono compilate dalla *Sezione-matricola* del corpo, col concorso dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario per l'esattezza della parte tecnica.

§ 2. Sono trasmesse al comandante della divisione nel mese di gennaio, e da questo al Ministero della guerra (Segretariato generale).

§ 3. All'indicazione — Località della morte — si deve segnare se l'individuo è morto in un ospedale militare o civile, infermeria di presidio, speciale, di corpo, od altri stabilimenti di cura, ovvero in casa propria, in piazza d'armi, in marcia ecc. e se il militare è morto trovandosi in licenza di convalescenza.

§ 4. All'indicazione — Causa della morte — si devono dare i maggiori schiarimenti possibili sulle cagioni delle morti *violente* e delle morti *accidentali*; si deve pure indicare se la morte avvenne per *suicidio*, e il modo di questo.

§ 5. All'indicazione — Tempo di servizio — si devono segnare i *mesi* per i morti nel primo anno di servizio; per quelli morti dopo il primo anno, i mesi di servizio devono computarsi come anno intero.

§ 6. Per i morti in licenza di convalescenza, dei quali non venisse comunicata la causa della morte, si deve registrare la malattia che motivò la licenza. Quando non fosse affatto conosciuta la causa della morte si metterà — s'ignora.

§ 7. Queste tabelle non riguardano le classi in congedo illimitato.

(1) Reggimento, Corpo Distretto, ecc.

RIEPILOGO NUMERICO DEI MORTI

durante l'anno 18

Sottufficiali

Caporali

Soldati

Totale

Corpo
Cognome e Nome
Grado
Luogo di nascita { Provincia / Circondario / Comune
Anni d'età
Tempo di servizio { mesi / anni
Classe Categoria
Luogo di morte { Provincia / Circondario / Comune / Località della morte
Data della morte
Causa della morte

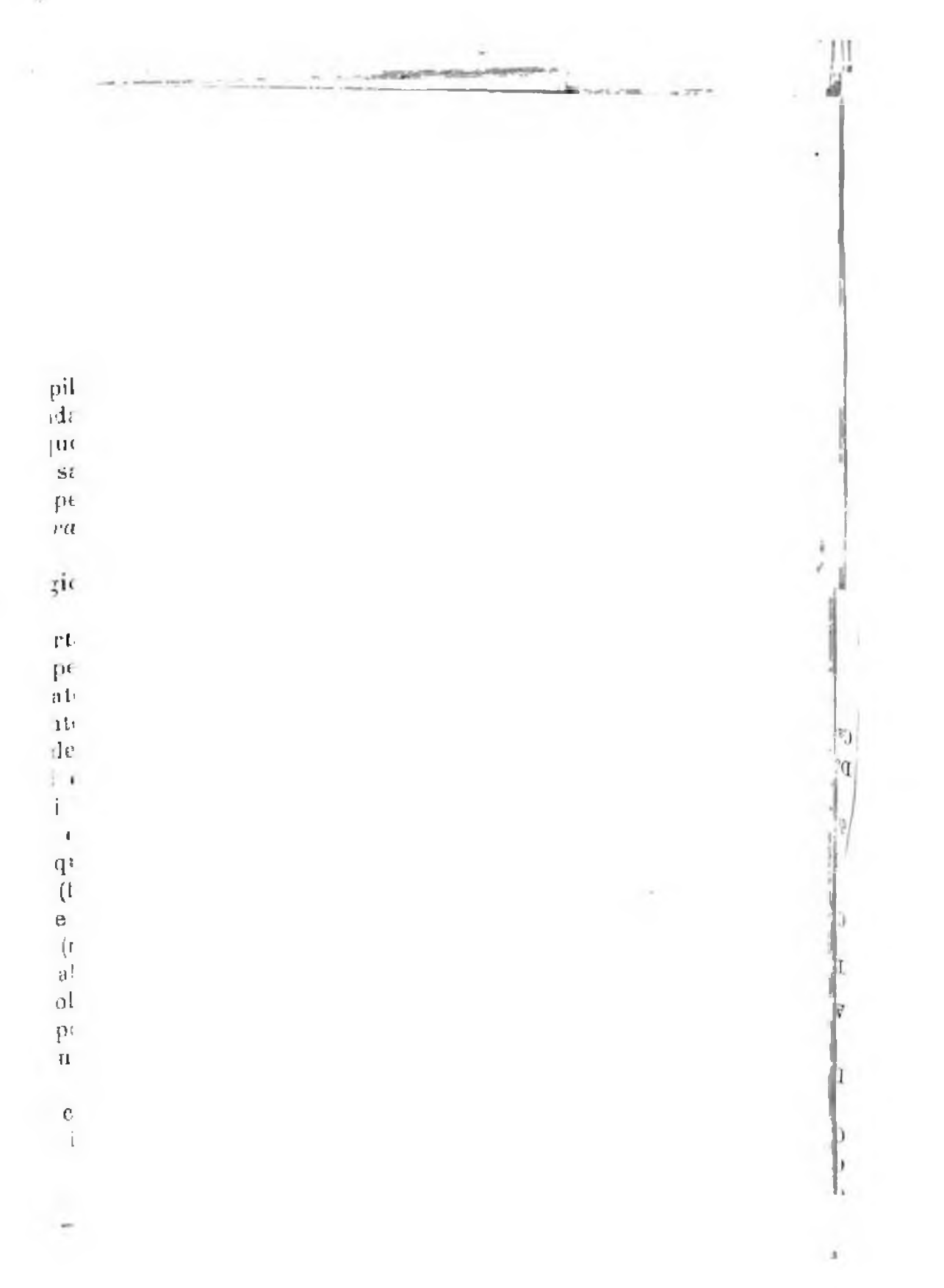
Corpo
Cognome e Nome
Grado
Luogo di nascita { Provincia / Circondario / Comune
Anni d'età
Tempo di servizio { mesi / anni
Classe Categoria
Luogo di morte { Provincia / Circondario / Comune / Località della morte
Data della morte
Causa della morte

Corpo
Cognome e Nome
Grado
Luogo di nascita { Provincia / Circondario / Comune
Anni d'età
Tempo di servizio { mesi / anni
Classe Categoria
Luogo di morte { Provincia / Circondario / Comune / Località della morte
Data della morte
Causa della morte

Corpo
Cognome e Nome
Grado
Luogo di nascita { Provincia / Circondario / Comune
Anni d'età
Tempo di servizio { mesi / anni
Classe Categoria
Luogo di morte { Provincia / Circondario / Comune / Località della morte
Data della morte
Causa della morte

Corpo
Cognome e Nome
Grado
Luogo di nascita { Provincia / Circondario / Comune
Anni d'età
Tempo di servizio { mesi / anni
Classe Categoria
Luogo di morte { Provincia / Circondario / Comune / Località della morte
Data della morte
Causa della morte

Corpo
Cognome e Nome
Grado
Luogo di nascita { Provincia / Circondario / Comune
Anni d'età
Tempo di servizio { mesi / anni
Classe Categoria
Luogo di morte { Provincia / Circondario / Comune / Località della morte
Data della morte
Causa della morte



RIEPILOGO

dichiarati rivedibili e m

	R
Sottufficiali. . .	
Caporali . . .	
Soldati	
TOTALE.	

NUMERICO DEI RIFORMATI

andati in licenza durante l'anno 18

iformati	Dichiarati rivedibili	Mandati in licenza di convalescenza	TOTALE

Mod. N. 5 bis — (S

Corpo

Cognome e Nome

Grado

Luogo di nascita { Pr / Ci / Co

Anni di età

Tempo di servizio { me / an

Classe Ca

Divisione nella quale

Modello N° 7 (*Statistica sanitaria*). N. 469 del Mod.

N° di protocollo

Mese di *18*

Al Sig. Direttore di sanità militare della Divisione di

Direzione di Sanità militare di

Statistica Nosologica del (1)

Avvertenze.

§ 1. È compilata per cura dei direttori di sanità di ospedale, d'infermeria di presidio, d'infermeria speciale (d'istituti militari e stabilimenti di pena).

§ 2. È trasmessa nei primi 5 giorni di ogni mese alla rispettiva direzione di sanità militare dai direttori degli ospedali succursali delle infermerie succitate, e da questa spedita al comandante della divisione per essere poscia inviata al Ministero della guerra (Segretariato generale).

§ 3. Nel quadro nosologico non sono comprese che le malattie della truppa.

§ 4. Il movimento dei depositi di convalescenti è considerato come movimento interno d'ospedali.

§ 5. Ogni qual volta la morbidità o la mortalità venga a superare la cifra media solita dell'ospedale, sia per cagioni generali, sia speciali relative a località, corpo, servizio ecc., se ne farà cenno nelle annotazioni segnandone la cagione e i provvedimenti adottati o che si propongono. Nelle annotazioni stesse i direttori di ospedale e delle infermerie suddette accenneranno inoltre quanto credono opportuno di comunicare alla autorità superiore in materia d'igiene, di medicina e di chirurgia.

§ 6. Il personale di governo di scuole, collegi e stabilimenti militari è computato coll'arma cui appartiene (*Legge sull'ordinamento dell'Esercito ecc.* 30 *settembre* 1874).

§ 7. I militari alle carceri preventive devono pure essere computati nell'arma di fanteria.

QUADRO NUMERICO

dei militari di truppa entrati direttamente nell'ospedale

(Non comprende i traslocati da altri ospedali)

ARMA	MALATTIE: Mediche	Chirurgiche	Oftalmiche	Veneree	In osservazione	Totale degli entrati
1	2	3	4	5	6	7
Fanteria — Fanteria di linea						
Fanteria — Bersaglieri						
Fanteria — Comp. alpine						
Fanteria — Distretti						
Fanteria — Battaglioni d'istruzione						
Cavalleria						
Artiglieria — Artiglieria da camp.ª						
Artiglieria — Id. da fortezza						
Artiglieria — Comp. da costa ed operai						
Genio						
Carabinieri reali						
Invalidi e Veterani						
Compagnie di sanità						
Id. di disciplina						
Stabilimenti militari di pena				1		
Accademia militare						
Scuola id.						
Collegi militari						
TOTALE						

MOVIMENTO D'OSPEDALE

degli ufficiali dell'esercito e di individui non appartenenti all'esercito

	Esistenti al 1°	Entrati	Totale rimasti ed entrati	Usciti	Morti	Totale usciti e morti	Restano al 1° . . 18.
	1	2	3	4	5	6	7
Ufficiali dell'esercito ammalati							
Ammalati non appartenenti all'esercito — Militari della R. Marina							
Ammalati non appartenenti all'esercito — Guardie di pubblica sicur.							
Ammalati non appartenenti all'esercito — Guardie doganali							
Ammalati non appartenenti all'esercito — Altri non militari							
Ammalati non appartenenti all'esercito — TOTALE							
Inscritti di leva in osservazione							
TOTALE GENERALE							

Giornate d'ospedale nel mese:

- Ufficiali dell'esercito . . N.
- Truppa . . . . . »
- Non appartenenti all'esercito »
- Inscritti di leva in osservazione . . . . . »

TOTALE N.

(1) Ospedale principale, ospedale succursale, infermeria di presidio, infermeria speciale o di istituti militari ecc.

MALATTIE	Entrati in cura	Usciti: Guariti	Usciti: Morti	Usciti: Passati ad altri ospedali	Rimasti in cura alla fine del mese	MALATTIE	Entrati in cura	Usciti: Guariti	Usciti: Morti	Usciti: Passati ad altri ospedali	Rimasti in cura alla fine del mese
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
RIPARTI DI MEDICINA						*Riporto*					
Sifilosi						Altre malattie della pelle					
Scabbia						Otiti ed otorree					
Spasmo isterico						Ozene					
Apoplessia id.						Stomatiti e gengiviti					
Meningite ed encefalite						Adenite (cervicali					
Rabbia						Adenite (altre regioni					
Paralisi isteriche isolate						Tumori benigni					
Affezioni muscolari progressive						Id. maligni					
Tromboflebite						Idrocele					
Nevrosi: Epilessia						Ernie					
Nevrosi: Tetano						Aneurismi					
Nevrosi: Altre forme						Flebiti e linfangioiti					
Nevralgie: Intercostale						Emorroidi					
Nevralgie: Sciatica						Ragadi e fistole all'ano					
Nevralgie: Altre forme						Piaghe					
Bronchiti acute						Paterecci					
Id. croniche						Unghie incarnate					
Polmoniti acute						Flemmoni					
Id. croniche						Ascessi freddi					
Pleuriti						Id. lattei					
Ipertrofia cardiaca						Calli					
Asma						Calosità vescicali					
Tubercolosi miliare acuta						Stringimenti urinari					
Tubercolosi cronica						Balano-postiti					
Altre malattie degli organi respiratori						Orchiti					
Endocardite e pericardite						Idrocele					
Tifo esantematico e dei gravi esit.						Periostiti ed ostiti					
Angina semplice						Carie e necrosi					
Paralisi ed emorragie						Artrocaci					
Cistorrea (gastrica: acuta						Lussazioni					
Cistorrea (gastrica: lenta						Contusioni					
Cistorrea (enterica: acuta						Ferite lacero-contuse					
Cistorrea (enterica: lenta						Commozioni cerebrali					
Ittero						Ferite da punta e da taglio					
Da riportarsi						Ferite d'arma da fuoco					
Riporto						Distorsioni					
Malattie del fegato						*Da riportarsi*					
Peritoniti						*Riporto*					
Emicranie						Lussazioni					
Malattia di Bright						Fratture					
Altre malattie dei reni						Altre malattie chirurgiche					
Enumerazioni mammarie						TOTALE					
Id. ovariche						RIPARTI DI MALATTIE OTTALMICHE					
Eso-tifo						Congiuntivi semplici					
Derme-tifo						Id. granulose					
Meningiti cerebro-spinali epidemiche						Id. parulenti					
Difteriti						Cheratiti					
Vaiuolo e Vaiuoloide						Iriti e coroiditi					
Varicella						Retinite					
Morbillo						Emeralopia					
Scarlattina						Ambliopia ed amaurosi					
Miliare						Malattie dell'apparato lagrimale					
Febbri da malaria						Altre malattie degli occhi					
Dissenteria						TOTALE					
Colera asiatico						RIPARTI DI MALATTIE VENEREE					
Altre malattie da infezione						Blenorragie blenorree					
Cachessie palustri:						Orchiti blenorragiche					
Id. scorbutiche						Ulcere					
Id. sifilitiche						Adeniti suppurate					
Id. paraglobulie e leucoitemia						Ulcere infettanti					
Avvelenamenti						Sifilosi costituzionale					
Alcoolismo						TOTALE					
TOTALE						RIPARTO DI MEDICINA OPERATIVA					
RIPARTI DI CHIRURGIA						RIEPILOGO:					
Emipsia						MALATTIE MEDICHE					
Formazioni e Fermenti						Id. CHIRURGICHE					
Vespai						Id. OTTALMICHE					
Tigne						Id. VENEREE					
Debilità						RIPARTO D'OSSERVAZIONE					
Da riportarsi						TOTALE GENERALE					

MALATTIE	Entrati in cura	Usciti: Guariti	Usciti: Morti	Usciti: Passati ad altri ospedali	Rimasti in cura alla fine del mese	MALATTIE	Entrati in cura	Usciti: Guariti	Usciti: Morti	Usciti: Passati ad altri ospedali	Rimasti in cura alla fine del mese
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
RIPARTI DI MEDICINA						*Riporto*					
Sifilosi						Altre malattie della pelle					
Scabbia						Otiti ed otorree					
Spasmo isterico						Ozene					
Apoplessia id.						Stomatiti e gengiviti					
Meningite ed encefalite						Adenite (cervicali					
Rabbia						Adenite (altre regioni					
Paralisi isteriche isolate						Tumori benigni					
Affezioni muscolari progressive						Id. maligni					
Tromboflebite						Idrocele					
Nevrosi: Epilessia						Ernie					
Nevrosi: Tetano						Aneurismi					
Nevrosi: Altre forme						Flebiti e linfangioiti					
Nevralgie: Intercostale						Emorroidi					
Nevralgie: Sciatica						Ragadi e fistole all'ano					
Nevralgie: Altre forme						Piaghe					
Bronchiti acute						Paterecci					
Id. croniche						Unghie incarnate					
Polmoniti acute						Flemmoni					
Id. croniche						Ascessi freddi					
Pleuriti						Id. lattei					
Ipertrofia cardiaca						Calli					
Asma						Calosità vescicali					
Tubercolosi miliare acuta						Stringimenti urinari					
Tubercolosi cronica						Balano-postiti					
Altre malattie degli organi respiratori						Orchiti					
Endocardite e pericardite						Idrocele					
Tifo esantematico e dei gravi esit.						Periostiti ed ostiti					
Angina semplice						Carie e necrosi					
Paralisi ed emorragie						Artrocaci					
Cistorrea (gastrica: acuta						Lussazioni					
Cistorrea (gastrica: lenta						Contusioni					
Cistorrea (enterica: acuta						Ferite lacero-contuse					
Cistorrea (enterica: lenta						Commozioni cerebrali					
Ittero						Ferite da punta e da taglio					
Da riportarsi						Ferite d'arma da fuoco					
Riporto						Distorsioni					
Malattie del fegato						*Da riportarsi*					
Peritoniti						*Riporto*					
Emicranie						Lussazioni					
Malattia di Bright						Fratture					
Altre malattie dei reni						Altre malattie chirurgiche					
Enumerazioni mammarie						TOTALE					
Id. ovariche						RIPARTI DI MALATTIE OTTALMICHE					
Eso-tifo						Congiuntivi semplici					
Derme-tifo						Id. granulose					
Meningiti cerebro-spinali epidemiche						Id. parulenti					
Difteriti						Cheratiti					
Vaiuolo e Vaiuoloide						Iriti e coroiditi					
Varicella						Retinite					
Morbillo						Emeralopia					
Scarlattina						Ambliopia ed amaurosi					
Miliare						Malattie dell'apparato lagrimale					
Febbri da malaria						Altre malattie degli occhi					
Dissenteria						TOTALE					
Colera asiatico						RIPARTI DI MALATTIE VENEREE					
Altre malattie da infezione						Blenorragie blenorree					
Cachessie palustri:						Orchiti blenorragiche					
Id. scorbutiche						Ulcere					
Id. sifilitiche						Adeniti suppurate					
Id. paraglobulie e leucoitemia						Ulcere infettanti					
Avvelenamenti						Sifilosi costituzionale					
Alcoolismo						TOTALE					
TOTALE						RIPARTO DI MEDICINA OPERATIVA					
RIPARTI DI CHIRURGIA						RIEPILOGO:					
Emipsia						MALATTIE MEDICHE					
Formazioni e Fermenti						Id. CHIRURGICHE					
Vespai						Id. OTTALMICHE					
Tigne						Id. VENEREE					
Debilità						RIPARTO D'OSSERVAZIONE					
Da riportarsi						TOTALE GENERALE					

Movimenti tra Ospedali.

Provenienti da	N°	Trasfocati all'ospedale di	N°
Id.	»	Id. al deposito ottalmico di	»
Id.	»	Id. al deposito di convalescenza di	»
Id.	»	Id. al manicomio di	»

ANNOTAZIONI

A *il* *18*

(1)

IL DIRETTORE DEL

(1) Ospedale od infermeria.

Modello N. 7bis *Statistica sanitaria*.

Direzione di sanità militare di

SPECCHIO

degli entrati negli ospedali militari e civili dipendenti da questa Direzione di sanità e delle giornate d'ospedalità consumate durante il trimestre dell'anno 18

Avvertenze.

Il presente specchio trimestrale è compilato dalle Direzioni di sanità militare sulla scorta degli *Elenchi nominativi dei militari ricoverati negli ospedali*, che si devono trasmettere ai corpi per la liquidazione delle rispettive partite di credito (Dimostrazione modello N. 305).

Le cifre degli entrati negli ospedali devono comprendere tutti gli entrati negli ospedali civili o militari dipendenti dalla Direzione di sanità durante il trimestre distinti per corpi. Le cifre delle giornate d'ospedale devono comprendere tutte le giornate consumate dagli individui di ciascun corpo durante il trimestre negli ospedali medesimi.

Questo specchio dev'essere trasmesso al Ministero della guerra (Segretariato generale) entro il mese successivo al trimestre cui si riferisce.

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
1° Reggimento Granatieri .		
2° » » .		
1° Regg. Fant. di Linea .		
2° » » » .		
3° » » » .		
4° » » » .		
5° » » » .		
6° » » » .		
7° » » » .		
8° » » » .		
9° » » » .		
10° » » » .		
11° » » » .		
12° » » » .		
13° » » » .		
14° » » » .		
15° » » » .		
16° » » » .		
17° » » » .		
18° » » » .		
19° » » » .		
20° » » » .		
21° » » » .		
22° » » » .		
23° » » » .		
24° » » » .		
25° » » » .		
26° » » » .		
27° » » » .		
28° » » » .		
29° » » » .		
30° » » » .		
31° » » » .		
32° » » » .		

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
33° Regg. Fant. di Linea .		
34° » » » .		
35° » » » .		
36° » » » .		
37° » » » .		
38° » » » .		
39° » » » .		
40° » » » .		
41° » » » .		
42° » » » .		
43° » » » .		
44° » » » .		
45° » » » .		
46° » » » .		
47° » » » .		
48° » » » .		
49° » » » .		
50° » » » .		
51° » » » .		
52° » » » .		
53° » » » .		
54° » » » .		
55° » » » .		
56° » » » .		
57° » » » .		
58° » » » .		
59° » » » .		
60° » » » .		
61° » » » .		
62° » » » .		
63° » » » .		
64° » » » .		
65° » » » .		
66° » » » .		
67° » » » .		

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
68° Regg. Fant. di Linea .		
69° » » » .		
70° » » » .		
71° » » » .		
72° » » » .		
73° » » » .		
74° » » » .		
75° » » » .		
76° » » » .		
77° » » » .		
78° » » » .		
1° Reggimento Bersaglieri.		
2° » » .		
3° » » .		
4° » » .		
5° » » .		
6° » » .		
7° » » .		
8° » » .		
9° » » .		
10° » » .		
1° Distretto di Alessandria.		
2° » Piacenza .		
3° » Bari . .		
4° » Foggia . .		
5° » Lecce . .		
6° » Bologna . .		
7° » Parma . .		
8° » Ravenna .		
9° » Chieti . .		
10° » Teramo . .		
11° » Firenze . .		
12° » Siena . .		

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
13° Distretto di Livorno . .		
14° » Lucca . .		
15° » Cagliari . .		
16° » Genova . .		
17° » Sassari . .		
18° » Catania . .		
19° » Catanzaro .		
20° » Messina . .		
21° » Reggio C. .		
22° » Como .		
23° » Milano . .		
24° » Novara . .		
25° » Benevento .		
26° » Caserta . .		
27° » Napoli . .		
28° » Treviso . .		
29° » Padova . .		
30° » Udine . .		
31° » Caltanissetta		
32° » Trapani . .		
33° » Palermo. .		
34° » Ancona . .		
35° » Perugia . .		
36° » Roma . .		
37° » Cosenza . .		
38° » Potenza . .		
39° » Salerno . .		
40° » Cuneo . .		
41° » Torino . .		
42° » Bergamo .		
43° » Brescia . .		
44° » Cremona .		
45° » Verona . .		
46° » Campobasso		
47° » Modena . .		

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
1° Reggimento Granatieri .		
2° » » .		
1° Regg. Fant. di Linea .		
2° » » » .		
3° » » » .		
4° » » » .		
5° » » » .		
6° » » » .		
7° » » » .		
8° » » » .		
9° » » » .		
10° » » » .		
11° » » » .		
12° » » » .		
13° » » » .		
14° » » » .		
15° » » » .		
16° » » » .		
17° » » » .		
18° » » » .		
19° » » » .		
20° » » » .		
21° » » » .		
22° » » » .		
23° » » » .		
24° » » » .		
25° » » » .		
26° » » » .		
27° » » » .		
28° » » » .		
29° » » » .		
30° » » » .		
31° » » » .		
32° » » » .		

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
33° Regg. Fant. di Linea .		
34° » » » .		
35° » » » .		
36° » » » .		
37° » » » .		
38° » » » .		
39° » » » .		
40° » » » .		
41° » » » .		
42° » » » .		
43° » » » .		
44° » » » .		
45° » » » .		
46° » » » .		
47° » » » .		
48° » » » .		
49° » » » .		
50° » » » .		
51° » » » .		
52° » » » .		
53° » » » .		
54° » » » .		
55° » » » .		
56° » » » .		
57° » » » .		
58° » » » .		
59° » » » .		
60° » » » .		
61° » » » .		
62° » » » .		
63° » » » .		
64° » » » .		
65° » » » .		
66° » » » .		
67° » » » .		

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
68° Regg. Fant. di Linea .		
69° » » » .		
70° » » » .		
71° » » » .		
72° » » » .		
73° » » » .		
74° » » » .		
75° » » » .		
76° » » » .		
77° » » » .		
78° » » » .		
1° Reggimento Bersaglieri.		
2° » » .		
3° » » .		
4° » » .		
5° » » .		
6° » » .		
7° » » .		
8° » » .		
9° » » .		
10° » » .		
1° Distretto di Alessandria.		
2° » Piacenza .		
3° » Bari . .		
4° » Foggia . .		
5° » Lecce . .		
6° » Bologna . .		
7° » Parma . .		
8° » Ravenna .		
9° » Chieti . .		
10° » Teramo . .		
11° » Firenze . .		
12° » Siena . .		

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
13° Distretto di Livorno . .		
14° » Lucca . .		
15° » Cagliari . .		
16° » Genova . .		
17° » Sassari . .		
18° » Catania . .		
19° » Catanzaro .		
20° » Messina . .		
21° » Reggio C. .		
22° » Como .		
23° » Milano . .		
24° » Novara . .		
25° » Benevento .		
26° » Caserta . .		
27° » Napoli . .		
28° » Treviso . .		
29° » Padova . .		
30° » Udine . .		
31° » Caltanissetta		
32° » Trapani . .		
33° » Palermo. .		
34° » Ancona . .		
35° » Perugia . .		
36° » Roma . .		
37° » Cosenza . .		
38° » Potenza . .		
39° » Salerno . .		
40° » Cuneo . .		
41° » Torino . .		
42° » Bergamo .		
43° » Brescia . .		
44° » Cremona .		
45° » Verona . .		
46° » Campobasso		
47° » Modena . .		

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale	CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
48° Distretto di Aquila			83° Distretto di		
49° » Arezzo			84° »		
50° » Avellino			85° »		
51° » Venezia			86° »		
52° » Macerata			87° »		
53° » Pesaro			88° »		
54° » Pavia					
55° » Ferrara			1ª Compagnia Alpina		
56° » Forlì			2ª » »		
57° » Reggio E.			3ª » »		
58° » Ascoli			4ª » »		
59° » Siracusa			5ª » »		
60° » Girgenti			6ª » »		
61° » Mantova			7ª » »		
62° » Vicenza			8ª » »		
63° » Rovigo			9ª » »		
64° » Gaeta			10ª » »		
65° » Lodi			11ª » »		
66° » Barletta			12ª » »		
67° » Ivrea			13ª » »		
68° » Lecco			14ª » »		
69° » Orvieto			15ª » »		
70° » Pinerolo			16ª » »		
71° » Savona			17ª » »		
72° » Spoleto			18ª » »		
73° » Varese			19ª » »		
74° » Voghera			20ª » »		
75° » Vercelli			21ª » »		
76° » Monza			22ª » »		
77° » Belluno			23ª » »		
78° » Taranto			24ª » »		
79° »			25ª » »		
80° »			26ª » »		
81° »			27ª » »		
82° »			28ª » »		

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale	CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
29ª Compagnia Alpina . .			Regg. Cavall. Caserta (17°)		
30ª » » . .			» Piacenza (18°)		
31ª » » . .			» Guide (19°)		
32ª » » . .			» Roma (20°)		
33ª » » . .					
34ª » » . .			Scuola normale di cavalleria.		
35ª » » . .					
36ª » » . .			1° Regg. Artigl. da Camp.		
			2° » » » .		
Scuola normale di fanteria .			3° » » » .		
Scuola militare.			4° » » » .		
			5° » » » .		
1° Battaglione d'Istruzione.			6° » » » .		
2° » » .			7° » » » .		
3° » » .			8° » » » .		
			9° » » » .		
Personale di Governo dei Collegi ed Istituti Militari di educazione			10° » » » .		
			11° » » da Fortezz.		
			12° » » » .		
Regg. Cavall. Nizza (1°)			13° » » » .		
» Piemonte R. (2°)			14° » » » .		
» Savoia (3°)					
» Genova (4°)			1ª Comp. Operai		
» Novara (5°)			2ª » »		
» Aosta (6°)			3ª » »		
» Milano (7°)			4ª » »		
» Montebello (8°)			5ª » »		
» Firenze (9°)			6ª » da Costa . . .		
» Vitt. Em. (10°)			» Veterani d'Artigl.		
» Foggia (11°)					
» Saluzzo (12°)			1° Reggimento Genio . .		
» Monferrato (13°)			2° » » . .		
» Alessand. (14°)					
» Lodi (15°)					
» Lucca (16°)					

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
Reali Carabinieri.		
Legione Torino.		
» Milano		
» Verona		
» Bologna		
» Firenze		
» Roma		
» Napoli.		
» Bari		
» Piacenza		
» Palermo		
» Cagliari		
Legione Allievi.		
Corpo Invalidi e Veterani .		
Compagnie di Sanità.		
1ª Torino		
2ª Alessandria		
3ª Milano		
4ª Brescia.		
5ª Verona		
6ª Padova		
7ª Piacenza		
8ª Genova.		

CORPI	Entrati negli ospedali	Giornate d'ospedale
9ª Bologna		
10ª Ancona.		
11ª Firenze		
12ª Perugia		
13ª Roma		
14ª Chieti		
15ª Napoli		
16ª Salerno.		
17ª Bari		
18ª Catanzaro		
19ª Palermo		
20ª Messina		
1ª Comp. di Discip. di puniz.		
2ª » » Speciale		
3ª » » di puniz.		
4ª » » Speciale		
5ª » » di puniz.		
6ª » » Speciale		
1ª » Carcerati . .		
2ª » » . .		
3ª » » . .		
1ª » Reclusi . .		
2ª » » . .		
3ª » » . .		
Reclusorio di Savona . . .		
» di Gaeta . . .		

A *addì* *18*

IL DIRETTORE DI SANITÀ

(1) _____

Movimento d'Ospedale

QUADERNO

di entrata e di uscita dei sottufficiali, caporali e soldati

Avvertenze.

1. È tenuto per cura dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del corpo.
2. Nei distaccamenti è tenuto in fogli staccati dall'ufficiale medico, e quando il servizio sanitario sia fatto da un medico borghese il movimento viene registrato per cura del rispettivo comandante. Questi fogli staccati sono consegnati, al termine del distaccamento, al dirigente il servizio sanitario del corpo.
3. Su questo quaderno sono inscritti indistintamente gli *effettivi* al corpo e gli *aggregati* di altri corpi. Nella colonna *annotazioni* è indicato il corpo a cui appartengono gli aggregati. Nella stessa colonna il medico noterà se l'individuo è stato altre volte nell'anno all'ospedale e aggiungerà tutti quei fatti che possono in seguito, venendo il caso, essere utili a dare una più ampia conoscenza dello stato sanitario pregresso dall'infermo contronotato.

(1) Reggimento, corpo, distretto, ecc.

N° d'ordine	Compagnia	GRADO	COGNOME E NOME	ANNI		DIAGNOSI DELLA MALATTIA		STABILIMENTO sanitario	DATA		ESITO DELLA CURA								ANNOTAZIONI
				di nati	di arruolati	Presuntiva	Definitiva		di entrata	di uscita	Guarito	Inviato in licenza non oltrepassi i 4 mesi	Passato ai depositi di convalescenza	In seguito a ricorso: speciale: Rivedibile	In seguito a ricorso: speciale: Riformato	In seguito a ricorso: di ritenuta: Inviato in licenza di prima categoria	In seguito a ricorso: di ritenuta: Riformato	Morto	

DATA	
di entrata	di us

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 15. Pubblicato il 31 dicembre 1878. **Parte 1.**

DICEMBRE 8 — Legge che autorizza la prelevazione della somma di L. 2,005,000 dal fondo per le spese impreviste sul bilancio dell'anno 1877, *pag.* 527.

» 8 — Legge che autorizza una maggiore spesa di L. 19,402,332,20 pel pagamento di residui passivi dell'esercizio 1877 e degli anni precedenti, ripartibili fra i vari Ministeri, *pag.* 528.

» 8 — Legge che autorizza il prelevamento di un'anticipazione di L. 10,000,000 sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio, da impiegarsi per mantenimento di cavalli durante l'anno 1878, per la provvista di materiali vari da guerra, per fortificazioni e fabbricati militari, *pag.* 529.

Atto N. **129**. — LEGGI DI BILANCIO. (Nota N. 12). — **Legge che autorizza la prelevazione della somma di lire 2,005,000 dal fondo per le spese impreviste sul bilancio dell'anno 1877**. — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 296, 17 dicembre 1878, N; 4622 (serie 2°) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 8 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Sono convalidati i decreti reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le *Spese impreviste*, stanziato al capitolo 186 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1877.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1878.

UMBERTO. F. Seismit-Doda.

CAPITOLI		Somme prelevate
Numero	Denominazione	
	. . . . .	
	. . . . .	
	Ministero della guerra.	
16	Rimonta e spese dei depositi di allevamento dei cavalli	2,000,000 »
20	Spese per l'istituto topografico militare, per le biblioteche militari, per la *Rivista militare italiana* ed altre	5,000 »
		2,005,000 »

N. **130**. — LEGGI DI BILANCIO. (Nota N. 13). — **Legge che autorizza una maggiore spesa di L. 19,402,362,20 pel pagamento di residui passivi dell'esercizio 1877 e degli anni precedenti, ripartibili fra i vari Ministeri.** — *Gazzetta ufficiale del Regno* N. 297, 18 dicembre 1878, N. 4623 (serie 2°) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 8 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.— Sono autorizzate, in aggiunta al bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1878, le maggiori spese nella somma complessiva di lire diciannove milioni quattrocentoduemila trecentosessantadue e cent. venti (L. 19,402,362,20), pel pagamento di residui passivi dell'esercizio 1877 e degli anni precedenti, ripartibili tra i Ministeri ed i capitoli secondo l'annessa tabella. È data facoltà al Governo di legalizzare i contratti ed i pagamenti relativi a queste spese, fatte anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1878.

UMBERTO. F. SEISMIT-DODA.

CAPITOLI		Importare delle maggiori spese ai residui 1877 e retro	Totale
Num.	Denominazione		
	. . . . .		
	. . . . .		
	Ministero della guerra		
4	Stati maggiori e comitati	35,562 14	
5	Corpi di truppa dell'esercito permanente	1,614,556 41	
6	Carabinieri reali	355,082 35	
7	Corpo veterani ed invalidi . . .	272,968 24	
13	Pane alle truppe e sovvenzione per viveri	2,241,114 12	
14	Foraggi ai cavalli dell'esercito . .	1,365,000 »	
a) 15	Casermaggio	288,805 98	
b) 16	Trasporto, ecc.	525,658 10	
c) 17	Rimonta	6,100,000 »	
25	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	47,000 »	
32	Approvvigionamenti di mobilitazione	1,245,585 76	
34	Armi portatili	331,609 38	
36	Armamento delle fortificazioni . .	2,322,804 86	
			16,745,747 34

N. **131**. — LEGGI DI BILANCIO. (Nota N. 14). — **Legge che autorizza il prelevamento di un anticipazione di L. 10,000,000 sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio, da impiegarsi per mantenimento di cavalli durante l'anno 1878, per la provvista di materiali vari da guerra,**

per fortificazioni e fabbricati militari. — *Gazzetta ufficiale del Regno* N. 295, 16 dicembre 1878, N. 4624 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 8 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo è autorizzato a procurarsi un'anticipazione di lire dieci milioni sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio, oltre quella di cui tratta la Convenzione del 31 ottobre 1864, approvata con la legge del 24 novembre dello stesso anno, n. 2006, e quella autorizzata con la legge 2 luglio 1875, n. 2567, che formò oggetto della Convenzione 17 agosto seguente, approvata con Regio Decreto 9 settembre dello stesso anno, n. 2687.

Per questa nuova anticipazione il Governo emetterà delle obbligazioni nominative alle condizioni stabilite per le simili obbligazioni emesse in virtù delle Convenzioni suddette.

Art. 2. L'ipoteca sui beni da alienare, a garanzia delle obbligazioni di cui tratta l'articolo precedente, avrà efficacia senza la formalità della iscrizione prescritta dalle leggi in vigore nel Regno.

Art. 3. Le obbligazioni anzidette saranno rimborsate negli anni 1884 e 1885.

Art. 4. Il Governo è autorizzato a fare sui bilanci attivi e passivi le variazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Art. 5. È approvata una spesa straordinaria di lire dieci milioni per mantenimento di cavalli durante l'anno 1878, per la provvista di materiali vari da guerra per l'esercito, per fortificazioni e per fabbricati militari.

Art. 6. La detta somma sarà inscritta sul bilancio della guerra per l'anno 1878, al quale verranno aggiunti due appositi capitoli che prenderanno i numeri 46 e 47.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1878.

UMBERTO. F. Seismit-Doda.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1878

PARTE PRIMA

A

AGENTI CONSOLARI. — Reciprocità di dispenza dai servizi delle milizie territoriale e comunale . . . . . *Pag.* 141

AIUTANTI DI CAMPO DI S. M. E DEI RR. PRINCIPI. — Norme per le nomine dei medesimi, durata in carica, ordine d'anzianità, cessazione ed estinzione dell'onorificenza . . . . . » 142

Idem — Via gerarchica per l'invio al ministero delle domande degli ufficiali che aspirano alla nomina nelle R. Case militari. » 144

AIUTANTI DI CAMPO ONORARI DI S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE II. — conservazione dei loro speciali distintivi . . . . . » 145

AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Passaggio di attribuzioni dall'uno all'altro ramo di servizio del ministero . . . . . » 256

AMNISTIA PER REATI DIVERSI. Formole matricolari relative all'ammissione all'amnistia concessa da S. M. con R. Decreto 19 gennaio 1878 . . . . . » 145

Idem — R. Decreto col quale è concessa l'amnistia per i reati politici, di stampa, e per i reati di ogni specie commessi anteriormente al 19 gennaio 1878, quando siano soggetti a pene di durata non maggiore di 6 mesi . . . . . » 129

Idem — R. Decreto contenente le disposizioni circa l'amnistia concessa agli inscritti di leva di terra e di mare renitenti o refratari, gli ommessi nelle leve, i disertori e pei contravventori ad alcune leggi fiscali . . . . . » 130

ARCIONI MOD. 1875. — Tariffa dei medesimi. . . . . *Pag.* 271
ARMI E BUFFETTERIE. — Modo in cui dev'essere portata la nuova giberna. . . . . » 146
Idem — Varianti alla cassetta della giberna mod. 1877 . . » 169
Idem — Aggiunte e varianti alla base d'armamento delle truppe d'artiglieria e del genio . . . . . » 201
Idem — Tariffa per gli arcioni mod. 1875 . . . . . » 271
Idem — Variante relativo al passante per giberna mod. 1877 . » 289
Idem — Adozione della cinghia di corda nella bardatura mod. 1875 per cavalleria . . . . . » 300
Idem — Adozione di una nuova borsa e d'un passante mobile da cinturini di cuoio-bufalo mod. 1877 e riparazioni occorrenti alle borse da cinturino di ogni specie scucite o lacerate . » 371
ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE. — Bardature per cavalleria di modello regolamentare . . . . . » 17
ARMI PORTATILI. — Prelevamento degli strumenti della 12ª e 13ª categoria, per armi portatili, dell'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio . . . » 233
ARTIGLIERA DA CAMPAGNA. — Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche. . . . . » 463
ATTENDENTI. — Modificazione all'Istruzione pel la concessione degli attendenti . . . . . » 292
Idem — Divisa degli attendenti degli ufficiali che prestano servizio a cavallo . . . . . » 449

B

BARDATURA PER CAVALLERIA. — Adozione della cinghia di corda. *Pag.* 300
BATTAGLIONI ALPINI. — Distintivi per gli ufficiali e uomini di truppa effettivi agli stati maggiori . . . . . » 371
BIBLIOTECHE MILITARI. — Varianti all'elenco che fa seguito all'Atto N. 19 del 30 gennaio 1876 che stabilisce nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle Biblioteche militari . . » 199
BORSE DA CINTURINO. — Adozione di una nuova borsa ed un passante mobile da cinturini di cuoio-bufalo mod. 1877 e riparazioni occorenti alle borse da cinturino di ogni specie scucite o lacerate . . . . . » 371

BORSE DI SANITÀ. — Adozione di nuovi modelli e modificazione a quelle esistenti . . . . . *Pag.* 323
BRIGATE DI CAVALLERIA. — Variazione alla compilazione delle medesime . . . . . » 387
BRIGATE DI FANTERIA. — Composizione, sede e comando delle medesime . . . . . » 387

C

CAMPI D'ISTRUZIONE. — Danni prodotti a proprietà private in occasione dei campi d'istruzione . . . . . *Pag.* 203
CAPPELLO ALPINO. — Copertura bianca pel medesimo. . . » 265
Idem — Nuovo campione . . . . . » 301
Idem — Modificazione al cappello degli ufficiali dei battaglioni alpini. » 449
CAPPOTTI. — Fregi sugli spallini . . . . . » 467
CARABINIERI REALI. — Trasferimento della stazione di Baressa a Simala . . . . . » 139.
Idem — Trasferimento della stazione di S. Antonio d'Aniata a Torre dei Picenardi. . . . . » 274
Idem — La stazione di Pedavoli assume il nome di Delianuova. » 289
Idem — Trasferimento della stazione di Attimis a Faedis . . » 292
Idem — Trasferimento della stazione di Vico-Canavese a Meugliano. » 322
Idem — Trasferimento della stazione di Manziana ad Oriolo . » 387
Idem — Aggiunta alle disposizioni per la divisa della truppa . » 459
Idem — Trattamento quando sono comandati di scorta agli esattori delle imposte od ai loro messi . . . . . » 469
Idem — Modificazioni alle disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni . . . . . » 483
CARTA D'ITALIA. — Legge colla quale è autorizzata la spesa straordinaria di lire 4.400,000 pel compimento della medesima . » 250
CARTE GEOGRAFICHE. — Carta dei dintorni dei presidii . . » 134
CARTUCCE. — Varianti alla prescrizione di tenere in alcune circostanze cartucce sciolte nella giberna . . . . . » 169
Idem — Varianti alla prescrizione di tenere pacchetti di cartucce e cartucce sciolte nella giberna . . . . . » 481
CASSA MILITARE. — R. Decreto e regolamento d'amministrazione della cassa militare. . . . . » 308
CASSETTA DELLA GIBERNA. — Varianti alla medesima. . . » 169

CAVALLI DESTINATI AI CORPI. — Primo addestramento da darsi presso i depositi d'allevamento cavalli . . . . . *Pag.* 301
CAVALLI DI TRUPPA. — Modifica al marchio da apporsi alla coscia sinistra dei medesimi . . . . . » 298
CAVO PER CARRO DA CAMPAGNA. — Abolizione del medesimo . » 465
CERTIFICATI DA PUNTATORE E TIRATORE SCELTO. — Adozione di nuovi modelli . . . . . » 460
CIFRA REALE. — Cambio della medesima nelle varie divise militari » 142
CINTURINI DI BUFALO. — Adozione di una nuova borsa ed un passante mobile da cinturini di cuoio-bufalo mod. 1877 e riparazioni occorrenti alle borse di cinturino d'ogni specie scucite o lacerate. . . . . » 371
CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — Formazione dei distretti militari di Vercelli, Monza, Belluno e Taranto . . . » 263
CINGHIA DI CORDA. — Adozione della medesima nella bardatura modello 1875 per cavalleria . . . . . » 300
CLASSI ANZIANE DI CAVALLERIA. — Riparto fra i reggimenti di artiglieria da campagna degli uomini appartenti alle medesime. » 132
COFANI DI SANITÀ. — Modificazioni ai medesimi . . . . . » 323
COMANDI DI CORPO D'ARMATA. — COMANDI DI DIVISIONE MILITARE. — COMANDI DI PRESIDIO. — Istruzioni sul servizio territoriale . . . » 389
COMPAGNIE DI DISCIPLINA. — Pubblicazione dell'allegato 12 al regolamento di disciplina . . . . . » 273
CONSOLI. — Reciprocità di dispensa degli agenti consolari dai servizi delle milizie territoriale e comunale . . . . . » 141
CONTABILI DELLE SUSSISTENZE. — Diritti e doveri riguardo al saluto. » 301
CORSO TEORICO-PRATICO DI MEDICINA MILITARE. — Norme pel medesimo ed istruzione militare pei sottotenenti medici di nuova nomina. . . . . » 158

D

DEPOSITO ALLEVAMENTO CAVALLI. — Primo addestramento da darsi presso i depositi d'allevamento dei cavalli destinati ai corpi. *Pag.* 301
DINAMITE. — Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto, e nell'impiego della dinamite . . . » 251
DIREZIONE DI SANITA' MILITARE. — Prelevamento, acquisto e preparazione di medicinali e sostanze accessorie . . . » 171

DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. Periodo di tempo nel quale i maggiori nuovi promossi nelle armi di linea dai capitani di stato maggiore non devono essere nominati relatori. . *Pag.* 264

Idem — Via gerarchica per l'invio al ministero delle domande degli ufficiali che aspirano alla nomina nelle Reali case militari. » 144

DISPOSIZIONI VARIE. Istituzione del ministero del tesoro e sue attribuzioni . . . . . » 1

Idem — Soppressione del ministero d'agricoltura industria e commercio e passaggio alla dipendenza degli altri ministeri dei servizi già dipendenti dal ministero soppresso. . . . . » 2

Idem — Carte dei dintorni dei presidii . . . . . » 134

Idem — Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto, e nell'impiego della dinamite . . . . . » 251

DISPOSIZIONI VARIE. — Primo addestramento da darsi presso i depostti di allevamento dei cavalli destinati ai corpi . . . . » 301

Idem — Legge che riammette ufficiali ed assimilati a far valere i titoli al conseguimento dei vantaggi concessi dalla legge 23 aprile 1865 N. 2247 . . . . . » 303

Idem — R. Decreto 28 agosto 1878 per l'esecuzione della legge 7 luglio 1878 N. 4461 relativa alle interruzioni di servizio militare avvenute per causa politica . . . . . » 419

Idem — Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche dei reggimenti di artiglieria da campagna . . . . . » 463

Idem — R. Decreto relativo alla fornitura di mobili agli ufficiali comandati d'autorità ad alloggiare in caserma . . . . » 463

Idem — Trattamento pei carabinieri reali comandati di scorta agli esattori od ai loro messi . . . . . » 469

DISTANZE CHILOMETRICHE. — Rettifica di talune distanze chilometriche sulla linea Taranto-Reggio-Torremare-Calciano ed Eboli-Baragiano (rete calabra). . . . . » 307

DISTRETTI MILITARI. — Formazione dei Distretti militari di Vercelli, Monza, Belluno e Taranto . . . . . » 263

DIVISA E VESTIARIO. — Adozione dello zaino di pelle di vitello, annerito, pei bersaglieri e modificazioni a quelli di vitello col pelo . . . . . » 4

Idem — Divisa degli ufficiali reintegrati nei loro gradi ed inscritti nella riserva . . . . . » 135

Idem — Cambio della cifra reale nelle varie divise militari . » 142

Idem — Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza onorari di S. M. il Re Vittorio Emanuele II . . . . . » 145

DIVISA E VESTIARIO. — Copertura di tela bianca per cappello da bersagliere . . . . . *Pag.* 265
Idem — Giubba di uniforme ordinaria per gli ufficiali generali . » 265
Idem — Modificazioni agli zaini per la truppa . . . . . » 292
Idem — Nuovo campione di cappello alpino . . . . . » 301
Idem — Distintivi per gli ufficiali e uomini di truppa effettivi agli stati maggiori dei battaglioni alpini . . . . . » 371
Idem — Modificazioni al cappello degli ufficiali dei battaglioni alpini » 449
Idem — Divisa degli attendenti degli ufficiali che prestano servizio a cavallo . . . . . » 449
Idem — Nuovo tipo di farsetto a maglia per la truppa . . . » 450
Idem — Piccole viti per l'assicella nella cassetta delle cartucce che trovasi negli zaini . . . . . » 456
Idem — Distintivi pei vari reparti delle truppe alpine . . . » 457
Idem — Aggiunta alle disposizioni per la divisa della truppa dei carabinieri reali . . . . . » 459
Idem Numeri e fregi sugli spallini dei cappotti e della giubba di panno per la truppa . . . . . » 467
DOTAZIONE DI MOBILIO. — Circa le dotazioni di mobilio per le camere degli ufficiali infermi negli ospedali militari . . . » 133

E

EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione del cavo per carri da campagna *Pag.* 465
Idem — Modificazione al mannarese ed alla guaina del mannarese dei zappatori di fanteria o cavalleria . . . . . » 446
Idem — Modificazioni ai mannaresi ed alla guaina dei mannaresi destinati pel servizio di cucina . . . . . » 455
ESERCITAZIONI ESTIVE E GRANDI MANOVRE. — Danni prodotti a proprietà privato in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari . . . . . » 203

F

FARMACIA CENTRALE MILITARE. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie . . . . . *Pag.* 171
FARMACIE MILITARI. — Idem idem idem . . . . . » 171

FARMACOPEA MILITARE. — Pubblicazione della medesima . . *Pag.* 157
FARSETTI A MAGLIA. — Nuovo tipo di farsetto a maglia per la truppa » 450
FERROVIE. — Apertura della fermata di Borgio-Verezzi sulla linea Savona-Ventimiglia (rete alta Italia) . . . . . » 139
Idem — Apertura del tronco Treviglio-Rovato (rete alta Italia) . » 165
Idem — Apertura del tronco ferroviario Pontegalera-Fiumicino sulla linea Roma-Civitavecchia (rete romana) . . . . . » 170
Idem — Apertura della stazione di Cantù-Asnago sulla linea Milano-Como-Chiasso (rete alta Italia) . . . . . » 233
Idem — Apertura della stazione delle Sieci situata sul tratto Pontassieve-Compiobbi della linea Firenze-Roma . . . . » 420
Idem — Apertura della sezione di Resciutta-Chiusaforte, della linea che da Udine tende a Pontebba (rete alta Italia) . . » 445
Idem — Distanze in chilometri da stazione a stazione della linea Messina-Siracusa-Catania-Licata e Palermo-Porto Empedocle (rete calabro-sicule) . . . . . » 269
Idem — Rettifica di talune distanze chilometriche sulla linea Taranto-Reggio-Torremare-Calciano ed Eboli-Baragiano (rete calabra) » 307
Idem — Varianti al regolamento 8 giugno 1870 per trasporti militari in ferrovia . . . . . » 297
FORMOLE MATRICOLARI. — Circa le formole matricolari relative all'ammissione all'amnistia concessa da S. M. con R. Decreto 19 gennaio 1878 . . . . . » 145
FORNITURA GRATUITA DI MOBILI. — Circa i mobili da fornire agli ufficiali comandati d'autorità ad alloggiare in caserma . » 463
FORTIFICAZIONI. — R. Decreto che radia alcune fortificazioni dal novero delle opere difensive dello Stato . . . . . » 231

G

GIBERNA MODELLO 1877. — Modo in cui dev'essere portata . *Pag.* 146
Idem — Varianti alla cassetta della medesima . . . . » 169
Idem — Variante relativa al passante della medesima . . » 289
GIUBBE. — Adozione di una giubba di uniforme ordinaria per gli ufficiali generali . . . . . » 265
GIUBBE DI PANNO PER LA TRUPPA. — Fregi per gli spallini delle medesime . . . . . » 467
GIUBILAZIONI. — Legge contenente disposizioni relative alla liquidazione delle pensioni dei militari e loro assimilati ex-pontifici . » 299

GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto col quale è concessa l'amnistia per reati politici, di stampa e per i reati d'ogni altra specie commessi anteriormente al 19 gennaio 1878 quando non siano soggetti a pene di durata non maggiore di 6 mesi . . *Pag.* 129

Idem — R. Decreto contenente le disposizioni circa l'amnistia concessa agli inscritti di leva di terra e di mare renitenti o refrattari, gli ommessi nelle leve i disertori e pei contravventori ad alcune leggi fiscali . . . . . » 130

GRANDI MANOVRE. — Danni prodotti a proprietà private in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari » 203

GUAINA DA MANNARESE. — Modificazione alla medesima . . » 446

Idem — Idem idem . . . . . » 455

GUARDA-PARCHI. — Competenze spettanti ai medesimi . . » 274

I

INDENNITA' DI CARICA. — Circa l'indennità di carica per gli ufficiali superiori comandanti di corpo o capi di servizio . . *Pag.* 146

ISTRUZIONE CIRCA LA CONVENZIONE DEI TRASPORTI SUL MARE. — Pubblicazione della medesima . . . . . » 235

ISTRUZIONE MILITARE PEI SOTTOTENENTI MEDICI. — Norme pel corso teorico-pratico di medicina militare . . . . . » 158

ISTRUZIONE PER LA CONCESSIONE DEGLI ATTENDENTI. — Modificazioni alla medesima . . . . . » 292

ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. — Varianti alla prescrizione di tenere in alcune circostanze cartucce sciolte nella giberna . . . . . » 169

Idem — Varianti alla medesima . . . . . » 423

Idem — Idem idem . . . . . » 453

Idem — Idem idem . . . . . » 471

Idem — Variante alla prescrizione di tenere pacchetti di cartucce e cartucce sciolte nella giberna . . . . . » 481

ISTRUZIONI TEORICO-PRATICHE PEI REGGIMENTI D'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA. — Norme generali per le medesime . . » 463

ITINERARIO GENERALE DEL REGNO. — Istruzione sull'impiego della via di mare nei trasporti militari . . . . . » 146

L

LEGGI DI BILANCIO. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 4,400,000 pel compimento della carta topografica generale d'Italia . . . . . *Pag.* 250
Idem — Legge che autorizza la prelevazione della somma di L. 2,005,000 dal fondo per le spese impreviste sul bilancio del 1877 . » 527
Idem — Legge che autorizza una maggiore spesa di lire 19,402,362.20 pel pagamento di residui passivi dell'esercizio 1877 e degli anni precedenti ripartibili fra i vari ministeri . . . . . » 528
Idem — Legge che autorizza il prelevamento di una anticipazione di lire 10,000,000 sul prodotto ricavabile dalla vendita di beni appartenenti al demanio da impiegarsi pel mantenimento di cavalli durante l'anno 1878, per la provvista di materiali vari da guerra, per fortificazioni e fabbricati militari . . . . » 529
LEVA MILITARE. — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1858 . . . . . » 249

M

MAGGIORI RELATORI. — Periodo di tempo nel quale non devono essere nominati tali i capitani di stato maggiore promossi maggiori . . . . . *Pag.* 264
MANNARESE DA ZAPPATORE. — Modificazione al medesimo . » 446
MANNARESI PER CUCINA. — Modificazione ai medesimi . . » 455
MARCHIO AI CAVALLI. — Modifica al marchio da apporsi alla coscia sinistra dei cavalli di truppa . . . . . » 298
MATERIALE D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO. — Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari . . . . . » 170
Idem — Idem idem idem . . . . . » 260
Idem — Idem idem idem . . . . . » 421
Idem — Idem idem idem . . . . . » 422
Idem — Prelevamento degli strumenti della 12ª e 13ª categoria per armi portatili, dell'estratto del modello per gl'inventari . » 233
Idem — Varianti all'estratto del modello per gl'inventari . . » 466

MATRICOLA. — Formole matricolari relative all'ammissione all'amnistia concessa da S. M. con R. Decreto 19 gennaio 1878 . *Pag.* 145
Idem — Memorie storiche dei corpi . . . . . » 267
MEDICINALI. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie che le direzioni di sanità preleveranno dalla farmacia centrale militare e che acquisteranno nel luogo di sede degli spedali, ovvero faranno preparare dalle rispettive farmacie militari . . . . . » 171
MEDICINALI. — Prezzo dei medicinali provvisti dalle direzioni di sanità militare ai corpi e stabilimenti estranei alla propria amministrazione . . . . . » 446
MEMORIE STORICHE DEI CORPI. — Compilazione delle medesime . » 291
MILITARI EX-PONTIFICI. — Legge contenente disposizioni relative alla liquidazione delle pensioni . . . . . « 299
MILIZIE TERRITORIALE E COMUNALE. — Reciprocità di dispensa degli agenti consolari dai servizi delle milizie territoriale e comunale » 141
MINISTERO D'AGRICOLTURA, ECC. — Soppressione del medesimo e passaggio dei servizi ad altri ministeri . . . . . » 2
MINISTERO DEL TESORO. — Istituzione e attribuzione del medesimo » 1
MOBILI. — Circa la fornitura gratuita di mobili agli ufficiali comandati d'autorità ad alloggiare in caserma . . . . . » 463
MOBILIO. — Dotazione di mobilio per le camere degli ufficiali infermi negli ospedali militari . . . . . » 133
MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Errata-corrige al tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra » 461
Idem — Manifesti di mobilitazione per la chiamata . . . » 453
Idem — Riparto fra i reggimenti d'artiglieria da campagna degli uomini delle due classi anziane di cavalleria . . » 132 e 449
MODELLARIO. — Adozione di nuovi modelli di certificati di tiratore e puntatore scelto . . . . . » 460
MORTE DI S. M. VITTORIO EMANUELE II. — Proclama e ordine del giorno di S. M. Umberto I . . . . . » 125 e 127
MUNIZIONI DA GUERRA. — Aggiunte e varianti alla nota C dell'Istruzione sul servizio delle medesime . . . . . » 201
Idem — Costruzione di un magazzino pel deposito delle munizioni da guerra pel distretto militare di Udine . . . . » 291
Idem — Varianti alle prescrizioni di tenere in alcune circostanze pacchetti di cartucce e cartucce sciolte nella giberna . » 169 e 481

O

OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. — R. Decreto che radia alcune fortificazioni dal novero delle opere difensive dello Stato . . . . . *Pag.* 231

Idem — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un magazzino pel deposito delle munizioni da guerra confezionate pel distretto militare di Udine . . . . » 291

ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Aggiunta alla tabella che fissa le ordinanze ai comitati, comandi, servizi, uffici, ecc. . » 374 e 451

Idem — Norme per la nomina degli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza effettivi ed onorari di S. M. il Re e RR. Principi, durata in carica, ordine d'anzianità, cessazione ed estinzione dell'onorificenza . . . . . » 142

Idem — Riordinamento delle truppe alpine . . . . . » 381

Idem — Variazioni nella composizione di alcune brigate di fanteria. Composizione, sede e comando delle brigate di cavalleria » 387

ORDINE DEL GIORNO DI S. M. UMBERTO I. — Pubblicazione dell'ordine del giorno di S. M. il Re all'esercito ed alla marina . » 127

P

PACCHETTI DI CARTUCCE. — Variante alla prescrizione di tener pacchetti di cartucce nella giberna . . . . . *Pag.* 481

PENSIONI A MILITARI EX-PONTIFICI. — Legge contenente disposizioni relative alla liquidazione delle pensioni . . . . . » 299

PROCLAMA DI S. M. UMBERTO I. — Pubblicazione del medesimo . » 125

PROMOZIONI DI COLONNELLI AL GRADO DI MAGGIORE GENERALE. — R. Decreto che stabilisce che i colonnelli da promuoversi in tempo di pace al grado di maggior generale, con destinazione al comando di una brigata, debbono avere esercitato il comando di un reggimento . . . . . » 137

PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio » 170

Idem — Idem idem idem idem . . . . . » 260

Idem — Idem idem idem idem . . . . . » 421

Idem — Idem idem idem idem . . . . . » 422

PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Prelevamento degli strumenti della 12ª e 13ª categoria, per armi portatili, dell'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio *Pag.* 233

Idem — Variante all'elenco che fa seguito all'Atto N. 19 del 30 gennaio 1876 che stabiliva nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio . . . » 199

Idem — Varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 466

PUNTATORI SCELTI. — Adozione di nuovi modelli di certificati per puntatori scelti . . . . . » 460

Q

QUADRI ORGANICI. — Formazione dei distretti militari di Vercelli, Monza, Belluno e Taranto . . . . . *Pag.* 263

Idem — Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti disposti dalle tabelle annesse al R. Decreto 30 dicembre 1877 . . . . . » 77

Idem — R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 13

Idem — Riordinamento delle truppe alpine . . . . . » 381

QUADRUPEDI DELL'ESERCITO. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei medesimi durante l'anno 1877 . . . . . » 188

R

REALI CASE MILITARI. — Via gerarchica per l'invio al Ministero delle domande degli ufficiali che aspirano alla nomina nelle Reali case militari . . . . . *Pag.* 144

REATI DI STAMPA. — REATI POLITICI. — REATI VARI. — R. Decreto col quale è concessa l'amnistia per i reati politici, di stampa e per i reati d'ogni altra specie commessi anteriormente al 19 gennaio 1878, quando siano soggetti a pene di durata non maggiore di 6 mesi . . . . . » 129

RECLUTAMENTO. — Aggiunta all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . . » 305

RECLUTAMENTO. — Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . . *Pag.* 274
Idem — Legge colla quale è autorizzata la leva sui giovani nati nell'anno 1858 . . . . . » 249
Idem — Pubblicazione del regolamento sul reclutamento . . » 248
Idem — R. Decreto e regolamento per l'amministrazione della cassa militare . . . . . » 308
Idem — Tabelle di reclutamento dei vari corpi dell'esercito . » 275
Idem — Variante all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito 27 giugno 1878 . . . . . » 459
REFRATTARI. — R. Decreto contenente le disposizioni circa l'amnistia concessa agli inscritti di leva . . . . . » 130
REGGIMENTO D'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA. — Norme generali per le istruzioni teorico-pratiche . . . . . » 463
REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Aggiunte e varianti alla nota C dell'istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi . . . . . » 201
Idem — Modificazioni al medesimo . . . . . » 154
Idem — Stampe, lenti e nastri metrici pel servizio di leva . . » 450
REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. — Norme d'avanzamento dei sottufficiali di maggiorità . . . . . » 199
Idem — R. Decreto che stabilisce che i colonnelli da promuoversi in tempo di pace al grado di maggior generale con destinazione al comando di una brigata debbono aver esercitato il comando di un reggimento . . . . . » 137
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Diritti e doveri dei contabili delle sussistenze militari riguardo al saluto . . . . . » 301
Idem — Modificazione all'istruzione per la concessione degli attendenti . . . . . » 292
Idem — Modificazioni all'Atto 202 delli 13 ottobre 1874 . . » 373
Idem — Modificazioni alle disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni all'arma dei carabinieri reali . . . . . » 483
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Pubblicazione del regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato 12) . . . . . » 273
REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA FANTERIA. — Chiarimento al N. 753 del regolamento stesso relativo al saluto da rendersi colla bandiera alle LL. MM. il Re e la Regina . » 379
REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO. — Variante alla prescrizione di tenere pacchetti di cartucce e cartucce sciolte nella giberna » 481

REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO. — Pubblicazione del medesimo *Pag.* 248
RENITENTI. — R. Decreto contenente le disposizioni circa l'amnistia concessa agli inscritti di leva . . . . . » 130
RIPARAZIONI ALLE BUFFETTERIE. — Riparazioni occorrenti alle borse da cinturino d'ogni specie . . . . . » 371
RUOLINI. — Circa i ruolini delle posizioni degli ufficiali . . » 298
Idem — Idem idem idem e situazioni della forza . . . » 455

S

SALUTO COLLE BANDIERE. — Chiarimento al N. 753 del regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria . . . . *Pag.* 379
SALUTO MILITARE. — Diritti e doveri dei contabili delle sussistenze militari riguardo al saluto . . . . . » 301
SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. — La stazione di Pedavoli assume il nome di Delianuova » 289
Idem — Trasferimento della stazione di Baressa a Simala . . » 139
Idem — Trasferimento della stazione di S. Antonio d'Aniata a Torre dei Picenardi. . . . . » 274
Idem — Trasferimento della stazione di Attimis a Faedis . . » 292
Idem — Trasferimento della stazione di Vico Canavese a Meugliano » 322
Idem — Trasferimento della stazione di Manziana ad Oriolo . » 387
SERVIZIO DI LEVA. — Stampe, lenti e nastri metrici pel servizio di leva » 450
SERVIZIO SANITARIO. — Adozione di nuovi modelli di zaino e coppia borse di sanità e modificazioni a quelli esistenti. — Modificazioni ai cofani di sanità in servizio . . . . . » 328
Idem — Aggiunte alle norme pel corso teorico-pratico di medicina militare ed istruzione militare pei sottotenenti medici di nuova nomina . . . . . » 466
Idem — Dotazione di mobilio per le camere da ufficiali infermi negli ospedali militari . . . . . » 133
Idem — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie che le direzioni di sanità militare preleveranno dalla farmacia centrale militare e che acquisteranno nel luogo di sede degli ospedali ovvero faranno preparare dalle rispettive farmacie militari . . . . . » 171
Idem — Norme pel corso teorico-pratico di medicina militare ed istruzione militare pei sottotenenti medici di nuova nomina. » 158

SERVIZIO SANITARIO. — Prezzo dei medicinali provvisti dalle direzioni di sanità militare ai corpi o stabilimenti estranei alla propria amministrazione . . . . . *Pag.* 446
Idem — Pubblicazione di una nuova farmacopea militare . » 157
SERVIZIO TERRITORIALE. — Istruzione pel servizio dei comandi di corpo d'armata, di divisione militare e di presidio . . » 389
Idem — Ruolino delle posizioni degli ufficiali . . . . . » 219
Idem — Idem idem idem . . . . . » 298
Idem — Idem idem idem e situazione della forza . . . » 455
SERVIZIO VETERINARIO. — Modifica al marchio da apporsi alla coscia sinistra dei cavalli di truppa . . . . . » 298
SOTTUFFICIALI CONGEDATI. — Norme per la trasmissione delle domande per la nomina ad ufficiale di complemento . . . » 267
SOTTUFFICIALI DI MAGGIORITA'. — Norme d'avanzamento dei medesimi . . . . . » 199
STABILIMENTI MILITARI DI PENA. — Pubblicazione dell'allegato 12 al regolamento di disciplina . . . . . » 273
STATISTICA. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'esercito durante l'anno 1877 . . . . . » 188
STATISTICA SANITARIA. — Composizione della statistica sanitaria » 485
STIPENDI NELL'ESERCITO. — Competenze spettanti ai guarda-parchi del materiale pei trasporti militari lagunari . . . » 274
Idem — Indennità di carica per gli ufficiali superiori comandanti di corpo o capi di servizio . . . . . » 146

T

TABELLE GRADUALI E NUMERICHE. — R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . *Pag.* 13
TARIFFA DI MEDICINALI. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, che le direzioni di sanità preleveranno dalla farmacia centrale militare e che acquisteranno nel luogo di sede degli ospedali, ovvero faranno preparare dalle rispettive farmacie militari . . . . . » 171
TIRATORI SCELTI. — Adozione di nuovi modelli di certificati . » 460
TRASPORTI MILITARI. — Istruzione sull'impiego della via di mare » 146

TRASPORTI MILITARI. — Varianti al regolamento 8 giugno 1870 per trasporti militari in ferrovia . . . . . *Pag.* 297

TRASPORTI SUL MARE. — Convenzione pel trasporto sul mare fra Napoli, Gaeta, Sorrento e le isole di Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza, Ventotene, S. Stefano per l'imbarco e sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata » 476

Idem — Istruzione per l'esecuzione della convenzione in data 15 dicembre 1877 per il trasporto sul mare e per l'imbarco e sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata . . . . . » 235

TRUPPE ALPINE. — Distintivi pei vari reparti delle medesime . » 457

Idem Riordinamento delle medesime . . . . . » 381

U

UFFICIALI ALLOGGIATI IN CASERMA. — Mobili da fornirsi gratuitamente ai medesimi . . . . . *Pag.* 463

UFFICIALI DI COMPLEMENTO. — Norme circa la trasmissione delle domande dei sottufficiali congedati dallo esercito permanente per la nomina ad ufficiali di complemento . . . . . » 267

UFFICIALI D'ORDINANZA ONORARI DI S. M. VITTORIO EMANUELE II. — Conservazione dei loro distintivi speciali . . . . . » 145

UFFICIALI D'ORDINANZA DI S. M. E DEI RR. PRINCIPI. — Norme per le nomine dei medesimi, durata in carica, ordine d'anzianità, cessazione ed estinzione dell'onorificenza . . . . . » 142

Idem — Via gerarchica per l'invio al Ministero delle domande degli ufficiali che aspirano alla nomina nelle RR. case militari » 144

UFFICIALI ED ASSIMILATI. — Legge che li riammette a far valere i titoli al conseguimento dei vantaggi concessi dalla legge 23 aprile 1865 N. 2247 . . . . . » 303

UFFICIALI INFERMI NEGLI OSPEDALI MILITARI. — Dotazione di mobilio per le camere dei medesimi . . . . . » 133

UFFICIALI REINTEGRATI NEI LORO GRADI. — Divisa dei medesimi » 135

V

VICE-CONSOLI. — Reciprocità di dispensa degli agenti consolari dai servizi delle milizie territoriale e comunale . . . . . » 141
VOLONTARI DI UN ANNO. — Norme e programmi per gli esami dei volontari di un anno e prescrizioni circa il trattamento, la disciplina, l'istruzione ed il servizio loro . . . . . » 425

Z

ZAINI DI SANITA'. — Adozione di nuovi modelli e modificazioni a quelli esistenti . . . . . » 323
ZAINI PER BERSAGLIERI. — Adozione dello zaino di pelle di vitello annerito pei bersaglieri e modificazioni a quello di pelle di vitello col pelo . . . . . » 4
ZAINI PER LA TRUPPA. — Modificazioni ai medesimi . . . » 292
Idem — Piccole viti per l'assicella nella cassetta delle cartucce » 456

